LEGGI DI TOSCANA

RIGUARDANTI

AFFARI DI STATO

CLASSE I.

PROVVISIONI

Con la quale si concedano alcune esenzione &c. al Comune di Anghiari.

Del dì 11. Maggio MDIII.

Considerando i Magnifici ed Excels Sigg. Sigg. Priori di libertà, & Gonfaloniere di Giustizia del Popolo Fiorentino, quanto fedelmente nel tempo della rebellione d'Arezzo si portassino gli Uomini d'Anghiari, & con quanto franco animo aspettassino l'assedio, & il campo dell'inimici, & quanti danni per tale cagione abbino sopportato sì nelle mura di detto Castello, che sono in gran parte guaste, sì etiamdio nelle loro proprie Case, & substantie; & giudicando esser cosa conveniente di ristorarli in qualche cosa, & ancora dare loro qualche assegnamento per la restaurazione di dette mura per tanto providono, & ordinorono.

1. Che per virtù della presente Provvisione il Mercato, che si fa nel Mercatale di detto Castello d'Anghiari ogni Mercoledì, s'intenda essere, & sia libero, & sicuro, in modo che ciascuno el quale in detto dì si troverà in detto Castello d'Anghiari, o suo Comune, o Corte s'intenda essere, & sia libero, & sicuro da ogni, & qualunque debito pel quale fussi tenuto, & obbligato al Comune di Firenze, o ad alcuna Persona, Luogo, Comune, Collegio, Università, o Compagnìa per qualunque cagione; Et non possa perciò esser gravato, o molestato in persona, o in beni mobili, o bestiame di qualunque ragione; & ciò che altrimenti si facessi non vaglia, & qualunque contrafacessi s'intende essere, & sia caduto in pena di lire cento per ogni volta, & siene sottoposto a Conservatori delle Leggi: Non giovi però la detta sicurtà ad alcuno Cittadino Fiorentino compreso nelle gravez-

1503. ze ordinarie della Città di Firenne, nè a sbanditi, o condennati, o multati in alcun modo, ma per detti tali sia come se la presente sicurtà fatta non fussi.

2. Et perchè le mura di detto Castello hanno bisogno di reparatione, & restaurazione, & non hanno altro assegnamento, si provvede; che per tempo, & termine d'anni cinque dal dì della finale conclusione di questa proxime futuri tutte le condennagioni, che in detto tempo si faranno pel Vicario di detto luogo s'intendino essere, & sieno applicate al detto Comune d'Anghiari, & possinsi, & debbinsi riscuotere per chi da detto Comune sarà deputato per spendere, & convertire nella reparatione, & fortificatione delle Mura di detto Castello d'Anghiari, & solamente in magistero, calcina, mattoni, & ferramenti, mettendosi tutte l'altre cose, & opere necessarie per gli Uomini di detto Comune di loro proprio; & sopra tale opera deputino chi ne tenga diligente conto, & i Vicarij, che tempo per tempo saranno in detto luogo curino, che tale effetto segua, & sieno tenuti detti Uomini ad ogni richiesta de' Capitani di Parte Guelfa pe' tempi existenti mostrare dove, & come tali danari di dette condennagioni si sieno spesi, sotto pena del quarto più di tutto quello in che si fussi mancato, o contrafatto, di che se ne stia alla dichiaratione de' Capitani predetti, o delle due parti di loro. I.

PROVVISIONE

Con la quale si levano dal Capitanato di Arezzo i Comuni di Montecchio Vesponi, Mammi, &c. e si riuniscono alla Potesterìa di Castiglione Fiorentino.

Del dì 23. Ottobre MDIII.

INteso i Magnifici, & excelsi Sigg. Sigg Priori di libertà, & Gonfaloniere di Giustizia del Popolo Fiorentino come nei tempi passati nel Comune di Montecchio Vesponi, Comune di Mammi, & Comune della Montanina, Castello di Larniano, & Ville di Valluberti, Querceto, & Santo Lorenzo s' è usato deputarsi uno Notaio, o vero Vicario, el quale agli uomini di detti luoghi poteva render ragione nel civile infino in lire cinquanta, & nel criminale infino alla pena di lire cinque, & da dette somme in sù detti uomini nel civile erano sottoposti al Potestà d' Arezzo, & nel criminale al Potestà, & Capitano d' Arezzo, & come pel poco salario, che hà chi è in detti luoghi deputato con difficultà si trova chi vogli tale Ufficio acceptare, maxime persona idonea, & sufficiente al Governo, & allo amministrare ragione in danno non piccolo di detti uomini; Et come la distantia di detti luoghi dalla Città d' Arezzo, & la vicinità di quelli alla Terra di Castiglione Fiorentino è stata alle volte cagione di qualche maleficio, perchè facilmente el malfattore passa da una giurisdictione all' altra; & giudicando col parere dei loro Venerabili Collegi, sì per comodità di detti uomini, sì per levar via le occasioni dei Malefìcj, sì etiamdio per accomodare più che si può le iurisditioni dei Rettori, & Ufficiali, che pel Comune di Firenze hanno a rendere ragione, esser bene provedere le cose infrascritte, & etiam per loro motuproprio providono, & ordinorono.

1. Che per virtù della presente provvisione l' Ufficio del Notaro, o vero Vicario di Montecchio Vesponi, & delli altri luoghi predetti finisca, & così s' intenda essere, & sia finito per tutto el mese d' Ottobre proxime futuro: Et da detto mese d' Ottobre proxime futuro in là non duri più, nè più si deputi tale Notaro, o vero Vicario in detti luoghi; Et detti Luoghi di Montecchio, Mammi, & la Montanina, Larniano, & Ville predette con tutti i Loro Uomini, Corte, & Territorj s' intendino essere, & sieno da detto mese d' Ottobre proxime futuro in là totalmente liberi, exempti, & tratti della iurisditione del Capitano & Podestà d' Arezzo, & non siano più loro sottoposti, nè nel Capitanato, Potesterìa, o Iurisditione loro, o d' alcuno di loro per modo alcuno sieno compresi; Ma da det-

PROVVISIONE

Con la quale si destinano i beni delle confiscazioni all' Erezione d'un Collegio in Pisa, e si crea un Provveditore, e un Procuratore Fiscale perchè ricerchino, e amministrino tali Beni &c.

Del dì nove Febbraio MDXLII. per i XLVIII.

COnoscendo l' Illustrissimo, & Excellentissimo Sig. Duca essere stata sempre molto gloriosa ai Principi la protetione delle lettere, e molto utile ai Popoli lo studio delle buoni arti, & che la Ciptà, e Provincie sono state sempre felicissime sotto el reggimento delli Uomini litterati, o amatori delle scientie, come ne resta ancora fresco exemplo, e chiarissima memoria dei tempi passati, sotto il Governo dei suoi Illustrissimi Progenitori, dalli quali essendo stati favoriti, intrattenuti, & aiutati, & di libri, & di stipendj, così al servizio loro, come nello Studio di Pisa, molti Uomini Excellenti in tutte le sorte delle discipline, fiorì questo Stato non meno della Gloria delle lettere, che delli altri Beni della Pace; Però parendo a sua Excellentia, che si appartenga non solamente alla dignità, ma quasi al debito suo, il continuare nella medesima protectione ereditaria dai suoi Padri, ha deliberato ad benefizio, & comodità universale di tutto lo Stato, & a conservatione, & accrescimento particolare della Ciptà di Pisa, oltre al rinovarvi al suo tempo, come altra volta si proporrà alle Magnificentie vostre, il suo antiquo, & famoso Studio, creare ancora in quella Ciptà un Collegio di Scolari, nel quale senza alcuna spesa sieno raccceptati, & nutriti tutti quelli buoni ingegni, che oppressi dalla povertà domestica non potrebbono senza simile aiuto, attendendo alle lettere, mostrar l'excellentia, e la nobiltà delli animi loro; E perchè non è conveniente, nè possibile darli principio, o mantenerlo senza una provvisione, & assegnamento di entrate certe e stabili; Però il prefato Illustrissimo Sig. Duca, e li suoi Magnifici Consiglieri con il parere di più Savi Ciptadini hanno come di sotto provvisto, & deliberato,

1. Che per virtù della presente Provvisione s' intenda essere attribuita, & si attribuisca pienissima auctorità a sua Excellentia, e sua Magnifici Consiglieri, che per e

1542 tempi saranno, o a quelle Persone che da loro fussino legittimamente deputate, di creare nella Ciptà di Pisa un Collegio di Scolari, & a quello assegnare, edificare, o rassettare tutte quelle abitationi, & in quelli luoghi, modi, & tempi & nel prefato Collegio acceptare, & ammettere quel numero, & qualità di Scolari, & li acceptati permutare, o cassare, siccome a lor Signorie, tante volte, quanto occorresli liberamente parrà, & piacerà.

2. Et per conservatione, & substentatione di tal Collegio da crearsi, & delli Scolari, che per e tempi vi saranno, s' intendino essere attribuiti, & applicati, come da ora si applicano tutti e Beni immobili insino a questo giorno confiscati, dei quali per ancora non sia seguita l' alienazione; Et similmente tutti quelli, che per l' avvenire si confischeranno per qualunque Magistrato, Ufficio, Rectore, & Officiale della Ciptà, quanto del Dominio di Sua Excellentia. Comprendendo ancora la Ciptà di Pistoia, & suo Contado, & Montagna, & tutte le altre Ciptà, Terre, Comunità, & Luoghi delle quali fussi necessario fare expressamente, & nominatamente mentione. Intendendo sempre di quella portione, & quantità di Beni, che rimanessino, o rimarranno netti al Fisco di tutti li debiti, & spese necesserie, & consuete farsi in simili executioni, & incorporationi, & che per Legge, Capitolationi, o Privilegi concessi da questa Ciptà, o da sua Excellentia non fussino applicati ad alcuna Ciptà, Castello, Comunità, o Luogo per qualunque cagione, & uso, alli quali per la presente, & all' effetto predetto non s' intenda derogato, nè si deroghi in alcun modo.

3. Sien tenuti li prefati Magistrati, Offici, Officiali, & Rectori, & loro Giudici, Cavalieri, Notai, & Cancellieri tutte le sententie condennatorie con la confiscatione dei Beni date nella Ciptà di Firenze, infra un mese, & a quelle che saranno pronunciate da Rectori, o Officiali di fuora infra due mesi dal dì della data sententia notificarle con mandarne la copia di epse insieme con quelle note, che per allora possono avere delli Beni del condannato, o confiscato al Provveditore del Collegio, del quale di sotto si dirà, sotto la pena per ciascuno delli prefati Magistrati, Officiali, o Rectori, & loro Iudici, Cavalieri, & Notai, che non observeranno, di soldi uno per lira di quello, che importerà tal confiscatione, dedu-cti e debiti, & carichi, da applicarsi similmente tal pena alla restaurazione, & entrate del prefato Collegio.

4. Et acciocchè tale incorporatione, & confiscationi con diligentia si ricerchino, & ritrovate interamente, & fedelmente si conservino ad benefitio del prefato Collegio, deliberarono, che dalla prefata Excellentia, & sua Consiglieri, o altri da loro Deputati, si

I. si elegga una Persona quale si domandi *Provveditore del Collegio*, con quel salario, & per quelli tempi, che a loro parrà; il quale per il debito del suo officio sia tenuto, & debba tenere tre libri, il primo dei quali si intitoli *Notificazioni delle Confiscazioni*, nel quale si descriva, & tenga copia di tutte le sententie, confiscationi, & notificationi di Beni di condennati, le quali dalli prefati Officiali, Magistrati, o Rettori, o da altri segreti notificatori li fussino mandate, notando expressamente il nome del Rettore o della Persona che le manda, & il giorno che li sono presentate, acciocchè per ogni tempo se ne possa avere intero riscontro.

5. Il secondo libro sia nominato *Campione dei Beni del Collegio*, nel quale il medesimo Provveditore debba descrivere particolarmente, & distintamente, con quell' ordine che giudicherà migliore, tutti li predetti Beni immobili, che pagati li debiti, & le spese come di sopra, saranno effettualmente restati al Fisco, specificando le staiora, o e confini, & possessori, & lavoratori di epsi, & il luogo dove sono posti, o veramente quelli Beni, che in luogo di epsi, o per compra, o permuta approvata, come di sotto si dirà, fussino in cambio di quelli subrogati.

6. El terzo s' intitoli *Entrata, & Uscita del Collegio*, dove si debbin descrivere tutte le allogationi, affitti, livelli, & altre simili concessioni fatte di detti Beni, & li frutti, entrate, o pensioni, che anno per anno se ne trarranno, & le spese che sopra quelli accadessino, & similmente tutto quello si sborserà, o pagherà per conto di detto Collegio.

7. Dichiarando expressamente, che tutte l' entrate delli Beni prefati, & ritratti di epse debba il medesimo Provveditore subito che le saranno, o ricolte o finite, depositare, o volgere in quelli luoghi, & a quelle Persone, che da Sua Excellentia, & Consiglieri, come di sopra sarà ordinato; delle quali cose tutte, & ciascheduna di epse sia tenuto & debba ogni anno render conto alli medesimi Signori, o a quelli che a tale effecto fussino da loro Signorie deputati.

8. Non possa ancora, nè debba il prefato Provveditore alienare, permutare, o allogare a lungo, o breve tempo, etiam d' un' anno, alcuna parte dei beni come di sopra acquistati al Collegio, nè pagare, o far pagare alcuna somma di denari a qualsivoglia Persona, Officio, o Università, senza expressa licentia & consenso, del quale ne apparisca Scrittura, delli prefati Signori Consiglieri, o altre Persone da loro deputate.

9. Et perchè e non pare, che sia possibile, nè conveniente, che il medesimo Provveditore, oltre alla cura & officio detto di sopra, possa attendere a ricercare particolarmente, e con la diligentia che è necessaria, delli Beni confiscati, & incorporati; Però si dà auctorità

ORDINI

Da osservarsi per li Rettori dello Stato del modo del pigliare i loro diritti, e vendere i pegni per i debiti dei Magistrati di Firenze, e delle particolari persone, e di quelli Notai, & Offiziali, che servano li detti Rettori

Del dì 27. di Settembre MCDXLIV.

Ordini nuovi alli Rettori di fuori, ne diritti, che possino pigliare di quanto, e quando, e come, e non per altro modo.

1. PEr qualunque debito del Comune di Firenze, che venissi da Offiziali di Monte, o da Gabelle, o dalla Torre, o per balzelli, o da Opera, o da alcun' Arte, o da alcun'altro Offitio di Comune, o per il Comune di Firenze, se nè possa pigliare per li Rettori, se sarà debito passatone il tempo d'un anno, o dimeno, danari otto di piccioli per lira, & essendo debito passatone il tempo di più d'un anno, danari dodici per lira.

2. E d'ogni debito di Comunanze, o Popoli, o che dependa da imposte a Camarlinghi, o Rettori di Comuni, o Popoli, o d'altra Università di Contado, o Distretto di Firenze, che sia fuori del debito del Comune di Firenze, se ne possa pigliare danari dodici per lira.

3. Questo s'intenda poter pigliare quando arà fatto pagare, o accordare, e non prima, e solamente di quelle quantità farà pagare, e accordare, di che n'apparisca fede di pagamento, o accordo; altrimenti nulla ne possa pigliare, e pigliandone caschi, e sia incorso in pena di lire cento piccioli, e per ogni volta, e pigliandogli contro li presenti ordini, la quale pena s'intenda la metà della Camera del Comune di Firenze, il quarto sia del Notificatore, e non vi essendo Notificatore, sia della Camera, l'altra parte sia di quella Potesteria, o Luogo dove tale Rettore si trova, e sieno sottoposti à Conservadori di Legge, e per ogni tempo.

4. E non si possa per un mede-

 si-

1444 ſimo debito di Comune di Firenze, dal quale Offitio ſi dependeſſi, di che ſi fuſſi ſcritto, o impoſto a due Rettori diverſi, che ciaſcuno gravaſſi, in tal caſo non s' abbia a pagare ſe non una volta, & a una Corte, e non a più, & a quel tale Rettore per cui opera ne fuſſi venuto tal pagamento, & aveſſi prima gravato, e moſtraſſi la fede di tal gravamento, che l' altro abbia fatto prima di lui, all' ora non nè poſſa pigliare nulla, e pigliandone s' intenda incorſo in detta pena, e con la parte detta al Notificatore, & a Luoghi, e Comuni quel che di ſopra ſi dice. Intendendoſi così pel Notaio, che pigliaſſi, come per il Rettore, facendoſi per lui contro a quanto di ſopra ſi dice.

5. Et in caſo, che alcuno Offitio di Comune, o pel Comune di Firenze, di che preeminenza ſi fuſſi, che ſcriveſſi, o imponeſſi ad alcuno Rettore, pigliaſſi altro, che per queſti ordini ſi contiene, o permette, il Rettore non poſſa però uſcire di quanto per queſti ordini ſi dice, non oſtante a tale ſcrivere, o commiſſione da tale Offitio, e ſe nè uſciſſe, o farà uſcito, s' intenda incorſo in detta pena, e ſiane ſottopoſte a Conſervadori di Legge, nel modo che di ſopra ſi dice.

Secondo ordine de pegni del Comune.

6. Sieno tenuti, & obbligati li Rettori a far fare la vendita di tutti li pegni fatti, o che ſi faranno per debiti del Comune di Firenze, o per impoſte da loro dependenti dal detto Comune, paſſato il tempo di meſi 4. dal dì del fatto tal pegno allora deva farli vendere, & il ritratto fare acconciare a conto di tali deb itori a chi fuſſi tolto, & il Rettore ne abbi di ciò danari quattro per lira, di ciò ſe ne metteſſi a entrata, e non altrimenti, ſotto la ſopradetta pena. I.

7. E così de beni immobili incorporati, o che ſi incorporaſſino per l' avvenire per il Comune di Firenze, il Rettore nè debba far fare vendita nel modo detto, & abbino danari diciotto per lira, & in tal modo, e forma vendendoſi li beni, e non ſi vendendo nè abbia ſoldi uno per lira, quando gl' arà aggiudicati in pagamento, e non prima, intendendoſi ſoldi uno della incorporatione ſolamente, e danari ſei per la vendita.

Ordini de diritti, che ſi poſſono pigliare da particolari perſone.

8. Che ſi poſſa pigliare per qualunque Rettore del Comune, o per lo Comune di Firenze, per ogni debito di ſingolar perſone che fuſſi inſino alla ſomma di lire 40. tal richiamo di ſei per lira, con la partita, e da lire 40. in sù ſi poſſa pigliare di quattro per lira d' ogni ſomma queſto sì, & in caſo, che il creditore ſia pagato, o accordato, di che nè appa-

parisca lettera di sua mano, o per libro approvato, o per altra fede di vera testimonianza, di che il Notaio di banco ne deva fare scrittura a piè del richiamo, altrimenti chi pigliassi diritto prima incorra, e sia incorso in pena di lire 100. per ogni volta, la quale ne vada nel modo, che di sopra si dice nell' altro capo di chi contrafacessi.

9. Intendendo il Rettore possa pigliare li detti diritti guadagnati dinanzi il suo Officio, & anche poi, benchè sia uscito d' Officio, avendo le dette fede in prima, e non altrimenti.

10 E non possa alcuno Rettore pigliare diritto da alcuno debitore gli fussi posto richiamo, e fussi già pagato una volta del diritto, benchè fussi di nuovo riposto da quel medesimo creditore altra volta, non possa ritorne di diritto se non danari dua per lira della seconda volta vi fussi riposto, e ritornandovi da due volte in sù a tempo di tale Rettore, allora non ne possa torre nulla.

11. Che chi si richiamassi d' uno, il quale non gli fussi in verità debitore, e non si provassi tal debito per scrittura, nè per altra legittima prova, allora, & in tal caso abbi a pagare il detto diritto quel tale, che avessi posto tal richiamo, e se colui, che pone il richiamo fussi fuora della Potesterìa o giurisdizione, sua abbia in tal caso a sodare, non pagando nulla del sodo per uno di tale Potesterìa o luogo, che pagherà le spese, non s' intendendo questo per li Cittadini, che sieno prestanziati in Firenze, secondo, e quanto si dice di sopra. Et intendasi solo per li debiti di particolari persone, e non per debiti dependenti dal Comune di Firenze.

Quarto ordine de Notai, & Offiziali con li Rettori.

12. Che tutti li Notai, & Offiziali, che stessino con qualunque Rettore, & in qualunque luogo, tutto quello pigliassino, o piglieranno da qualunque persona si fussi, mentre che starà con tale Rettore, e per qualunque cagione si pigliassi per lui danari al banco, o fuori di banco, per ogni cosa n' abbino, e devino assegnare buon conto per via d' entrata al Rettore con chi fussi, e di quel tale Rettore sia interamente ciò, che avessi preso, o pigliassi, salvo che ciò che pigliassino di Roghi, e Carte di Contratti, o di Compre, o Vendite, o di Matrimonj, o di Lodi, o Fini, o Testamenti, o Donazioni, & ogn' altra cosa sia del suo Rettore, salvo ancora il salario gli dessi, o dovessi dare per patto, o per buona usanza di quel se li venissi, o come ne fussino d' accordo insieme.

14. Dichiarando non possino torre da alcuna ragione di Camarlinghi, o di Rettori di Popoli, o d' altri Offiziali del Contado, o Distretto, se non secondo l' Estimo, o Tas-

B A N D O

Dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, & suoi Magnifici Consiglieri, sopra i Rettori che vanno in Officio

Pubblicato a dì tredici di Febbraio MDXLV.

S O M M A R I O

1. I Capitani, Commissari, e Vicari del Dominio Fiorentino, quali Officiali, Famigli, e Cavalcature devino tenere.

2. In Castrocaro dovrà esservi un Bargello con otto Birri perchè invigili alla quiete di tutta la Provincia di Romagna.

3. I Rettori, e Capitani predetti non potranno servirsi dei Birri, che per le spedizioni degli affari del loro Tribunale, come pure delle Cavalcature che terranno.

4. Pena nella quale incorrano non tenendo quel numero di Officiali, di

 Bir-

1545. *Birri, e di Cavalcature che gli vien prescritto.*

5. *Vestiario, che dovranno usare i detti Rettori, e Capitani, e decenza di ornamenti, che dovranno avere nelle loro abitazioni.*

6. *Pena nella quale incorrono mancando alla decenza, non tanto nel vestire, e nelle loro abitazione, quanto ancora nell' andare a Cavallo.*

7. *Le prigioni dovranno visitarsi, e farsi visitare dai Rettori, & Officiali dentro i primi quindici giorni, che entreranno in Offizio, e dentro lo stesso termine dovranno occorrendo farle rassettare, e dipoi ogni mese andarle a rivedere ad oggetto di vederne i mancamenti.*

8. *I salari ai precitati Rettori non dovranno pagarsi dai Camarlinghi, e Provveditori Comunitativi, ma dovranno esser rimessi al Camarlingo dei Cinque Conservadori del Contado e Distretto Fiorentino, il quale gli rimetterà al Camarlingo dei Rettori, affinchè gli paghi senza alcuna retenzione ec., ma l' ultima terzeria non potrà risquotersi senza la Polizza del Gancelliere delle Tratte, e del Fiscale.*

II.

L' Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Duca di Firenze, & li suoi Magnifici Consiglieri fanno bandire, & notificare a ogni, & qualunque persona così della Città, come del resto dello Stato di Sua Eccellenza qualmente volendo le Signorie Loro comporre in buona forma le cose de' Rettori del prenarrato Dominio per satisfare a pieno alli onesti precetti della Santa Giustitia, con accrescimento di onore, grado, & dignità a' prefati Rettori, ell' hanno col parere di più savj, & prudenti Cittadini, e in virtù della presente Legge nell' infrascritto modo provveduto.

Che per l' avvenire tutti que' Rettori, quali dopo la pubblicatione della presente Legge, avranno a entrare in Offitio in qualsivoglia Città, Terra, o Luogo del prenarrato Dominio, sieno obbligati menare, & di continuo tenere al servitio di loro Officj gl' infrascritti numeri di Officiali, famiglie, & ca-

H. cavalcature, & in oltre stare, & andare vestiti delle infrascritte sorti di vesti, & tenere ornati i Palazzi, & Case delle loro residentie secondo, che ricercaranno le qualità de' Luoghi dove e renderanno ragione, & far rivedere, rassettare, & custodire con diligentia respettivamente le carcere pubbliche, & tutto mandare ad effetto nel modo, & forma, & sotto quelle pene, & prejudicj, & come di sotto si dirà.

1. Et prima quanto alli Officiali, famiglie, & cavalcature, che i Capitani, & Commissari di Pisa, & di Pistoia, & il Capitano d' Arezzo menino, & di continuo tenghino al servitio de' detti loro Officj respettivamente un Giudice, un Cavalieri, due Notai, sei birri, & tre cavalcature per ciascuno.

I Capitani di Volterra, & di Cortona el medesimo numero di Officiali, & famiglia respettivamente, ma solo due cavalcature per qualunque.

El Capitano del Borgo a San-Sepolcro, & el Capitano di Montepulciano, un Giudice, un Cavaliere, un Notaio, quattro birri, e due cavalcature per ciascun di loro.

El Podestà di Prato, un Giudice, un Cavalieri, due Notai, quattro birri, & due cavalcature.

El Capitano di Pietrasanta, & il Podestà di Castiglion Fiorentino, un Giudice, un Cavaliere, un Notaio, tre birri, & un Cavallo per qualunque.

El Podestà di San Gimignano, un Giudice, un Cavaliere, un Notaio, due birri, & un Cavallo. 1545.

El Podestà di Colle, un Giudice, un Cavaliere, due birri, & un cavallo.

El Capitano di Fivizzano, un Giudice, un Cavalier, un Notaio, quattro birri, & due cavalcature.

E Vicarj di Valdarno di sotto, & Valdinievole, un Giudice, un Cavaliere, un Notaio, quattro birri, & due cavalcature per ciascuno.

E Vicarj di Valdarno di sopra, di Mugello, & di Valdelsa, un Cavaliere, un Notaio, sei birri, & due cavalcature per qualunque.

E Vicarj di Vico, di Lari, & d' Anghiari, un Cavaliere, un Notaio, quattro birri, & due cavalcature per ciascuno.

El Vicario di Casentino, un Cavalieri, un Notaio, tre birri, & un cavallo.

El Vicario della Pieve a San Stefano, un Cavalieri, due Notai, quattro birri, & due cavalcature.

El Vicario di Firenzuola, un Cavalieri, un Notaio, due birri, & un cavallo.

El Capitano della Montagna di Pistoia due Notai, quattro birri, & un cavallo.

El Capitano di Bagno, un Cavalieri, un Notaio, tre birri, & un cavallo.

El Capitano di Marradi, un Cavalieri, due birri, & un cavallo.

El Capitano di Campiglia, un

Cavalieri, due Notai, due birri, & un cavallo.

El Poteſtà di Barga un Notaio, due birri, & un cavallo, & quando egli ha ſalario eſtraordinario quattro birri.

El Poteſtà di Modigliana, due Notai, due birri, & un cavallo.

El Capitano di Livorno, gli Officiali, famiglia, & cavalcatura conſueta.

El Commiſſario di Caſtrocaro, un Giudice, un Cavalieri, due Notai, quattro birri, & due cavalcature, da tenerſi per lui a ſuo ſalario, & ſpeſe come gli tengon gli altri Rettori.

Et perchè queſto Commiſſario ha biſogno di maggior forze per riſedere in luogo dove converſa ſpeſſo copia di Banditi, & di perſone pericoloſe, & per dover aver ſempre l'occhio alla ſalute, & al quieto, & pacifico vivere di tutta la Provincia di Romagna; Pertanto la prefata Sua Eccellentia, & le Signorìe Loro hanno ordinato.

2. Che al ſervitio di eſſo Commiſſario, & di tutta la detta Provincia, & alle ſpeſe di eſſa Provincia, ſecondo che appreſſo ſi dirà, ſi deputi per chi da loro Signorìe ne avrà autorità, un Capitano, ovvero Bargello con otto Birri, il quale con tutta la detta famiglia ſtia ſtantiale in Caſtrocaro, & ſerva nel criminale, & non in altro, & abbi di ſalario ſcudi quattro al meſe di lire ſette per ſcudo, & gli famigli dua, da pagarſi loro di meſe in meſe da chi n'avrà autorità con obbligo di dover vivere del loro, & ſervire non ſolo in quella parte della Provincia dove il Commeſſario ha iuriſditione, ma ancora in Val di Bagno quando e ſia di biſogno, & ſecondo, che dal prefato Commiſſario gli ſarà ordinato, & non altrimenti. Et volſono, che a fine di poter pagare detti ſalarj a' tempi debiti, e s'ordini farſene una impoſitione, & diſtributione in tutta detta Provincia, & per chi parrà alle Signorìe loro. Nella quale ſi comprenda ancora la Valle di Bagno, imponendo a ciaſcuna Terra, Comune, & Luogo, ſecondo la poſſibilità ſua, & ſecondo che e ſi giudicherà per ogni ragionevole riſpetto convenirſeli, & riſcuoterli per quelli, & in quelli tempi, & in quel modo, & forma, e come altra volta ne ſarà dalla prefata Sua Eccellenza, & dalle Signorìe Loro provveduto, & ordinato in tutto, & per tutto.

3. Et dichiarorono, che e prenarrati Rettori non ſi poſſin ſervire de' ſopraſcritti birri, nè per cuochi, nè per canovai, nè per Donzelli, nè per altri ſimili eſercitj, ma ſolo ſe ne debbino ſervire nelle eſpeditioni concernenti gli eſercitj delle loro iuriſditioni. Et chi de' prelibati è obbligato tener tre cavalcature ſecondo la diſpoſitione della preſente Legge, nè debba tenere almeno due cavalli-

ne-

ne, & chi n'ha a tener dua ne debba tenere una cavallina, & chi è obbligato a una sola la debba tener cavallina, & possino tenere l'altre di che sorte e vorranno, purchè e le tenghino onorevoli, & da cavalcare, le quali bestie cavalline debbin servire respettivamente per le faccende delli Officj, ogni volta che ve ne sarà di bisogno.

4. Li quali Officiali, birri, & cavalcature e sieno obbligati tenere come di sopra, sottopena a chi ne mancherà di perder del suo salario a ragione di scudi cinque il mese per conto del Giudice, & del Cavalieri, & di qualunque di loro, di scudi tre per qualsivoglia de Notai, & di scudi dua per conto di qualsivoglia de Birri, & delle dette cavalcature, e più d' esser privi de dua anni delli Officj di fuora; dovendo di tutte le dette trasgressioni & inosservantie, & di qualsivoglia d' esse, esser sottoposti alli Spettabili Conservadori di Legge. Della qual pena pecuniaria la metà sia dell' accusatore palese o secreto, & ciascuno ne possa essere accusatore, & che sia della famiglia propria di tali Rettori, & ne possa participare, el 4. sia del detto Magistrato, & il resto del Fisco, & Camera di Sua Eccellenza potendo essere assoluti della pena della privatione da detti Conservadori in caso di legittimi impedimenti.

E quanto a vestiti delliberorono,

5. Che tutti i soprascritti Rettori, quando vanno fuora, debbino sempre andar vestiti di sotto, & di sopra di drappi buoni, & onorevoli, & per casa di panni, o rascie fini, o di Mocaiardi, o di Ciambellotti, o d' altre cose simili, o di miglior vestimenti, potendo ancora per casa portar drappi a loro beneplacito, & sopra tutto stien vestiti, e tenghin le case ornate onorevolmente e Rettori delle soprascritte Città, & Terre grosse prenarrate.

6. E non possin cavalcare per le Città, & Terre sopradette, o intorno a esse, nè per luoghi convicini, senza covertina, quando cavalchin bestie da covertina, nè senza fornimenti di velluto alle lor cavalcature, sotto pena a chi ne mancherà di scudi venti d'oro per ciascuno, & ciascuna volta, che delle predette cose e' mancheranno, da esserne condannati, & da distribuirsi tali pene come di sopra, de' quali mancamenti, & inosservanze e' loro Officiali, & famiglie sien tenuti dar notitia tempo per tempo al detto Magistrato de Conservadori di Legge, sotto pena se ne mancheranno di scudi 10. d'oro per ciascuno da esserne condannati, & da distribuirsi come di sopra, eccettuandò all' obbligo di tenere alle cavalcature el fornimento di velluto, & del cavalcare colla covertina el Vicario di Firenzuola, el Capitano di Marradi, el Capi-

1545. pitano della Montagna di Pistoia, el Capitano di Campiglia, el Capitano di Livorno, & il Podestà di Modigliana, & che gli altri Rettori del detto Dominio tenghino quelli Officiali, famiglia, & cavalli, che per e vigenti ordini si dispone.

7. Et quanto alle prigioni ordinarono.

Che intra tre mesi prossimi futuri dal dì della fatta, & pubblicata Provvisione, tutti e detti Rettori, e qualunque altri Rettori, & Officiali del Ducale Stato di Sua Eccellenza, sien tenuti aver fatte rivedere, e racconciar tutte le prigioni deputate per uso de loro Officj respettivamente, alle spese del Vicariato, in que' Luoghi dove risiede il Vicario, del Capitanato in que' Luoghi dove risiede il Capitano, & della Potesterìa in quei Luoghi dove risiede il Potestà, e di quel Comune dove risiede altro Officiale, quando non sia nè Vicario, nè Capitano, nè Potestà, e di sorte ch'e prigioni vi possino, e vi debbino stare sicuramente: Et acciocchè, quando elle saranno rassettate, come di sopra si dice, elle si mantenghino, sien tenuti tutti li Rettori, & Officiali, che in tali Officj succederanno, farle di nuovo tutte rivedere ne' primi 15. dì de loro Officj, e farle intra detto termine rassettar di quel che l'avessino di bisogno, & alle spese come di sopra, & li Cavalieri di essi, & dove non sien Cavalieri, li Notaj, sien obbligati in tra detti dì 15. di una volta, & dipoi ogni mese andarle a rivedere, e considerare tutte, e trovandovi mancamenti fargli noti a essi Rettori, acciocchè vi si provegga, e così dar loro notitia de mancamenti, che trovassino circa gl' instrumenti, che appartenessino a dette prigioni; sotto pena alli Rettori & Officiali principali di scudi 20. d'oro per ciascuno, & a lor Cavalieri, & Notai di 10, & dapoi che gl' avessino mancato di tal diligenza, e gli occorrerà fuggirsi di dette carcere alcun prigione, in tal caso e Rettori, Cavalieri, e Notai soprascritti incorrino respettivamente, & ciascuno di loro incorra per la prima volta nelle soprascritte pene per qualunque prigione, & per la seconda nella pena del doppio, & d'essere ammoniti per duoi anni dalli Officj di fuora, dovendone essere condannati, & distribuirsi la pena pecuniaria come di sopra negl' altri casi si dice. Potendo i detti Conservatori punirgli ancora di maggior pena, quando e' trovassino che gl' avessino commesso ne' detti prigioni dolo, o fraude alcuna. · II.

Et per facilitare l' esattione delle soprascritte pene, & dimostrare a' prefati Rettori, che gl' hanno a osservare inviolabilmente el disposto, & ordinato di sopra, si provvede,

8. Che quelle Comunità del prenarrato Dominio, le quali sieno obbligate pagar loro salarj a' tempi prefissi, e così ancora quelli Provveditori, Camarlinghi, Depositari, & Autori simili, & ancora De-

II. Deputati per ordine di Sua Eccellenza, e del Comune di Firenze, a' quali per obbligo de' loro Officj ne fusse data la cura di pagarli, non li paghin più loro per l' avvenire in alcun modo, ma gli rimettino tempo per tempo, & volta per volta al Camarlingo delli Spettabili Cinque Conservadori del Contado, & Distretto di Firenze, & rimettendogli a tempi ordinati, s' intendino avere pienamente satisfatto agli obblighi loro, e conseguirne al tutto la liberatione, come se a detti Rettori e gli avessino pagati. El qual Camarlingo de' Cinque sia obbligato riscuotergli con ogni rimedio opportuno volta per volta, siccome e' riscuote gl' altri danari, che appartengono alla cura, & follecitudine del suo Officio, & tenerne un conto a parte, accioc chè per ogni tempo bisognando e se ne possa ritrovare il vero, & da poichè gl' avrà riscossi terzerìa per terzerìa, o selterìa per sesterìa secondo, che fussi l' obbligo di pagargli, gli debba subito rimettere senza intervallo di tempo al Camarlingo de' Rettori, e senza retentione o diminutione alcuna, e tali remissioni ordinorono doversi fare a fine, che tutti e salari de' Rettori del detto Ducale Stato della prefata Sua Eccellenza passino per una mano, & che mancando e prefati Rettori dell' osservanza dell' ordine soprascritto, & perciò incorrendo nelle prenarrate pene, e se ne possa facilmente fare l' opportuna esattatione con riceverle de salarj soprascritti. Volendo che il detto Camarlingo de' Rettori li paghi loro a tempi ordinati senza mora, e senza diminutione alcuna, non s' intendendo di quelle diminutioni, o rentioni di qualunque sorte, & solite, & consuete farsi de' salarj di detti Rettori, da quelli, che insino nel presente giorno gl' hanno pagati, in caso che per qualsivoglia accidente e non glie ne fussi commessa la retentione in tutto, o in parte, nel qual caso e' non gli possa nè debba pagare, ma sia tenuto osservare quel tanto, che gli fossi ordinato, imposto, o comandato, non potendo però pagare ad alcuno d' essi Rettori l' ultima lor terzerìa senza la polizza del Cancelliere delle Tratte, & del Fiscale della Eccellenza Sua, & pagando le dette Comunità, o li Provveditori, Camarlinghi, & altri soprascritti fuora, o contro la dispositione della presente Legge, non ne conseguino la deliberatione dagl' obblighi loro, debbino essere astretti al detto Camarlingo de Cinque al rimettergli el tutto, come se non avessino pagato, & inoltre incorrino, e ciascuna delle dette Comunità, & de' prefati Camarlinghi, & altri soprascritti incorra in pena di scudi 25. d' oro di lire sette per scudo per ogni volta, che gl' avranno mancato, o trasgredito l' ordine, & disposizione soprascritta, da esserne sottoposti, & condannati da già detti Conservadori di Legge, La qual pena si riscuota, e distribuisca come l' altre già dette. Dichia-

1545. chiarando, che le dette Comunità non s'intendino per tal conto del farsi la prenarrata rimessa al prelibato Camarlingo de' Cinque, & del potere essere condennate per tali trasgressioni da detti Conservadori essere più, o altrimenti sottoposte a que' Magistrati, che elle si trovino essere in fino a questo dì, salvo il detto disposto, & di sopra, & tal rimessa, & subiettione soprascritta all'Officio de' prefati Conservatori di Legge non nuoca loro in altro in alcun modo, comprendendo nella presente provvisione la Città, Contado, Distretto, & Montagna di Pistoia, & qualunque altra Città, Terra, & Comunità del Ducale Stato di Sua Illustrissima Signoria, delle quali per comprenderle e' fusse necessario farsi nella presente speciale, & espressa mentione, le quali tutte e volsono aversi quì per inserte quanto all' effetto soprascritto, come se specificamente elle si fussin tutte espressamente nominate.

Della qual Legge elle comandano a ciascheduno l' osservantia, sotto le pene, & preiudicj in essa contenuti & più della indignatione delle loro Signorie.

PROVVISIONE

Et Ordine circa l' offizio, & autorità degli Operai sopra alli Monasteri

Del dì diciassette d' Aprile MDXLV.

ESsendo di volontà dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, che li Monasteri di Monache della Sua Città, e Ducale Stato creschino in perfetta religione, che e' sieno ben retti, e governati nelle cose e spirituali, e temporali, acciocchè stando intenti nella vita contemplativa, e nel servire a Dio, meritano d' essere esaudite dalla immensa Maestà nelle loro Orazioni, e per la conservazione, e salute di Sua Eccellenza, & universalmente della sua Città, e Dominio. Per tanto la prefata Eccellenza, & li suoi Magnifici Consiglieri, acciocchè tal effetto segua, anno col consenso de' Reverendissimi Arcivescovi, e Vescovi delle Diocesi, & altri simili Prelati del detto suo Stato, e de' loro Vicarj, e massime del Reverendo Vicario del Reverendissimo Monsignor l' Arcivescovo di Firenze nell' infrascritto modo provveduto,

1. In prima, che 'l governo spirituale, come è di provvedere a Religiosi, che dichin le Messe, Confessino, e faccin altre cose simili, appartenga in tutto a' Reverendissimi, e Reverendi Arcivescovi, Vescovi, & altri Prelati, che esercitano l' ordinaria iurisdizione Ecclesiastica, & a loro Vicarj, e ciaschedun di essi respettivamente nelle proprie Diocesi, & iurisdizioni, così nel metterli, come nel levarli. E questo s' intenda in quelli Monasteri, che sono sotto la cura loro: Ma nelli altri, si dichiara tal cosa appartenersi alli tre Deputati da Sua Eccellenza, li quali abbino a considerare bene qual sia più utile di qualunque Monastero, o Frati, o Preti, e sia in ar-

1545 bitrio loro tal resoluzione. Ordinando, che li prefati Operai stieno vigilanti, e accurati in aver l' occhio, che detti Religiosi si portin bene, e non manchin del debito loro, e mancandone sien tenuti li detti Operai farlo noto alli soprascritti Ordinari Ecclesiastici, dove occorreranno li casi, o alli detti Deputati per li Monasteri non sottoposti a Diocesani, o ad altri simili Ordinarj, e non vi provvedendo loro, & essendo cosa ch' importi sieno obbligati farlo noto a Sua Eccellenza, acciò vi si provvegga.

2 Secondariamente, che alli Monasteri non capiti persona, che non sia parente stretto d' alcuna delle Monache senza licenza di due di loro, o del detto Ordinario del luogo. Ma perchè questa deliberazione, atteso la diversità de' Monasterj, non può esser universale, si dichiarerà per essi Ordinarj alli Operai di ciascun Monastero, che sia sotto la iurisdizione loro, qual ordine debbin tenere in questo caso; ma nelli altri si farà loro intendere dalli tre Deputati, li quali Operai non debbino, nè possino uscire della commissione, che farà data loro da detti Ordinari, o dalli Deputati soprascritti respettivamente.

3. Terzo debbino provvedere li quattr' Operai a tutto quello, che concernerà l' onor de' Monasteri, e però bisognando innovar fabbriche, alzar mura, chiuder finestre, assicurar porte, grate, rimurar usci, e fare altre simili cose, tutto possino fare, ma nelli Monasterj sottoposti agli Ordinarj, con licenza loro, e nelli altri dei tre Deputati, così nel ridur le Monache a viver in comune, parendo utile, e bene di detto Monastero, stia in arbitrio loro, avendone prima licenza da' medesimi.

4. Quarto, possino, e debbino li prefati Operai mettere, e cassare li Ministri per servizio del Monastero, come sono Medici, Fattori Servigiali, Ortolani, & altri simili senza il consenso delle Monache.

5. Quinto, che li prefati Operai debbin governare li beni temporali di detti Monasterj, e provvedere, che l' entrate tutte venghino in utile del Monastero, e per quest' effetto stia in potestà loro provvedere ministri, scrivani, resecar le spese superflue, ordinar Camarlinghe, che tenghino, e rendino li conti, e tutte simil cose utili per il Monastero. Dichiarando, che non possino vendere, nè alienare, impegnare, nè a terza generazione locare, nè in modo alcuno dare in affitto beni del Monastero, senza espressa licenza di detti Ordinarj, nelli Monasteri a loro sottoposti, e negl' altri senza licenza de' tre Deputati, e manco possino in modo alcuno torre detti beni per loro, o per loro parenti sotto alcun colore, o titolo, se non con licenza dell' Ordinario nelli Monasteri a esso sottoposti, di tutti a quattro li Operai, e della maggior parte delle

I. le Monache, e tal licenza apparisca in scriptis autenticamente, & in quelli, che non gli saranno sottoposti, v' intervenga la licenza de' Deputati, con quella delle Monache, e di lor quattro.

6. Non possin le Monache accettar fanciulle di nuovo per monacarsi, ne torne in serbanza senza licenza di detti Operai, o della maggior parte di loro, e manco le possino li detti Operai senza la maggior parte delle Monache far torre al Monastero, e debbino, e sien tenuti li detti Operai considerare, che il numero delle Monache non passi quello, che si conviene all' entrate del Monastero, e procurino, che al Monastero sien pagate le doti convenienti, e ragionevoli.

7. Facendo Camarlinghe, o altri Ministri, che tenghino conto dell' entrate, sieno obbligati detti Operai ogn' Anno una volta almeno riveder detti conti, e saldarli, e di tutto lo Stato del Monastero sieno obbligati avvisarne Sua Eccellenza.

8. A beneficio de' Monasteri si dispone, che se per il passato fussino stati venduti beni di detti Monasteri, e non fussi stato pagato loro il prezzo ragionevole a dichiarazione del detto Ordinario, e de' quattr' Operai, che in tal caso li Operai provvegghino di rendere li danari sborsati al compratore, e lui sia tenuto render loro i beni. Obbligando il prenarrato Ordinario a fare, che l' effetto segua senz' alcuna lite. Aggiugnendo di più, che detto Ordinario sia tenuto a chi ha a dare al Monastero, farlo pagare senz' alcuna lite, o spesa, sommariamente, e questo s' intende ne debiti che son chiari e liquidi secondo il giudizio di esso Ordinario. E s' intenda questo indiferentemente in tutti li Monasterj, e sieno li prefati Operai diligenti in questo caso in procurar l' utile, & il dovere de Monasteri.

9. Nelli altri casi, che possono occorrere, come nel far Badesse, gastigar gli errori, visitar Monasteri, e far celebrare Ufici, e simil cose, quanto alli Monasteri sottoposti agl' Ordinari soprascritti, si riferisce tutto alle ordinazioni, e costituzioni loro. Perchè non s' intende in alcun caso derogare alla iurisdizione ordinaria dell' Ecclesiastico. Quanto poi agl' altri si rimette a quello, che sarà convenuto nuovamente con li Generali, gravando li prefati Operai, che usin' ogni diligenza, che si osservi tutto quello, che con esso loro convenendo si resterà d' accordo.

10. E quando nell' autorità, che si concede a detti Operai, non fussino fra loro d' accordo in qualche cosa da deliberarsi, ma fussino li Operai infra loro divisi, debbino farlo noto all' Ordinario nelli Monasteri suoi, e negl' altri

alli

L E G G E

Sopra l' osservanza & approvazione delli Statuti delle Comunità di fuori, e del tenere i Rettori i Birri, e Famigli ne' loro Palazzi, e che detti Famigli non si possino partire

Del dì 27. di Luglio MDXLVI.

AVvertendo l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca di Fiorenza, qualmente gli uomini de moderni tempi si astengono dal male operare più pel timore, che gl' hanno delle pene, che per alcuna virtù, o altro rispetto, che gli muova, e rendendosi certa l' Eccellenza Sua, che se si privano della speranza, che tengono, la quale insino a oggi non è venuta loro in alcun modo frustrata di doverne conseguire qualche remissione da Rettori, che gl' hanno avuti, & hanno a giudicare, e se ne doveranno per ogni modo guardare di non avere a essere severissimamente gastigati, e volendo, che nel suo felice Stato si viva al tutto col timor d' Iddio, e con l' osservanza, & amministrazione di perfetta giustizia, per tanto la prefata Sua Eccellenza, e li Magnifici Consiglieri di quella hanno col parere di più savj, e prudenti Cittadini nell' infrascritto modo provveduto,

1. Che per l' avvenire e non sia alcun Rettore del suo Ducale Stato preposto da Lei, o che si preponessi al Governo, e Reggimento di qualsivoglia popolo, & all' esercizio di qualsivoglia giurisdizione, & alla amministrazione della Santa Giustizia, che ardisca, o presuma in alcun modo, ne sotto alcun quesito colore direttamente, o per indiretto trasgredire così nel conoscere, come nel decidere, e terminare le Cause Criminali, gli Ordini, e Statuti, a' quali egli è, o sarà sottoposto, ma quelli debba al tutto osservare, e secondo quelli giudicare, assolvere, o condennare, siccome troverà per giustizia convenirsi sotto pena di scudi 25. d' oro Italiani per qualunque gli trasgredirà, o nè mancherà dell' osservanza, e per qualunque volta, da esserne sottoposti a Conservadori di Legge, e da potersene sempre in tra 10. anni conoscere per quel Magistrato dal dì della trasgressione, & inosservanza predetta, della qual pena un quarto ne sia del Magistrato, che gli condennerà, e che tal pena risquoterà per servire alle spese dell' Offizio, un quarto dell' Offizio, un quarto dell' accusatore, ovvero notificatore, e ciascuno ne possa essere accusatore, e siegli tenuto segreto, & il resto del Fisco, e Camera Ducale, cassando, & annullando ogni abuso, e ma

1546. la consuetudine, che in contrario si trovassi, e si fussi fino a qui introdotta, e togliendo ogni arbitrio, che a prefati Rettori n' apparissi concesso per qualsivoglia Ordine, o Legge, e talmente che e non si possa per loro in alcun modo più usare, ma si debba per essi Rettori al tutto seguitare in decidere, e terminare le prenarrate cause, la forma delle Leggi, e delli Statuti predetti reietta al tutto ogni escusazione. Riservando loro solamente la facultà di crescere, o diminuire le pene statutarie in maggiori, e minori secondo le contingenze de casi, le circostanze de delitti, e le qualità, e condizioni delle persone, da usarla in quel modo, e forma, che dalle Leggi n' è dato loro autorità, o se ne dessi in futuro, purchè sempre nelle loro sentenze egli esprimino, e specifichino le cause, che gl'avranno mossi, o che gli moveranno col crescere, o diminuire tali pene statutarie, e legali, e che tali cause apparischino liquidate, e provate ne processi, atti, e libri de criminali, & altrimenti tali pene accrescere, diminuire, & alterare non possino in modo alcuno sotto la medesima pena da imporsi, e distribuirsi come di sopra. Nelle quali pene si intendino essere, e siano parimente incorsi, & incorrere e loro Giudici, e dove non siano Giudici e Cavalieri, se e non protesteranno in scriptis a detti Rettori, che non faccino tali alterazioni di pene, de quali protesti e debba apparire negl'atti di quella causa, che si agiterà, e nè prenarrati libri, & altrimenti non giovi loro, nè gli rilievi in alcun modo, con dichiarazione, che la presente deliberazione, & ordine comprenda, e comprender s' intenda non solo e Rettori, e loro Giudici, e Cavalieri, che di presente si trovino in Offizio, ma etiam le cause, che pendono a loro Tribunali, e che non siano per ancora decise, e terminate, e specialmente, & espresse e Rettori, Giudici, e Cavalieri della Città, Contado, Distretto, e Montagna di Pistoia, e di qualunque altra Città, Terra, e Luogo del prenarrato Dominio, che godessi simile, o maggior prerogativa, etiam se fussino tali, che di essi per comprenderli e bisognassi farsi nella presente speciale, & espressa menzione.

2. In oltre intendendo, che alcuni de soprascritti Rettori hanno incominciato a tenere e lor Birri fuori de palazzi, case delle loro abitazioni, e che da, e danno, ovvero promettono loro certa somma il mese, con la quale s' abbino a spesare, e non gli tengono alle spese ne detti Palazzi, o altre case di lor abitazioni, il che può partorire di molti cattivi effetti, e massime d' aversi a pigliare in tali esercizj persone di propr) luoghi, e non forestieri, come si converrebbe, e di potersi per tal modo far fraude alle Leggi rispetto all' intelligenze, che possono essere tra essi Rettori, e famigli, e del causarsi per tal conto, che e non gli abbino del continuo appresso di loro, come ne ricerca l' onore, & il bisogno delli Offizj, e volendo a tale inconveniente provvedere hanno ordinato,

Che.

I. Che tutti quei Rettori, a quali per la Legge, che si pubblicò il dì 23. di Febbraio prossimo passato, è stato imposto obbligo di tenere numero determinato di famiglia, siano obbligati, e debbino tal famiglia tenere di continuo alle spese loro, & a dormire ne Palazzi, ovvero case delle loro proprie abitazioni, & oltre alle dette spese siano tenuti dar loro quel conveniente salario, che si merita secondo ne ricercono i moderni tempi, sotto quelle pene, e pregiudizj, che nelle prenarrate Leggi si trovono ordinati contro a chi non tiene il numero della famiglia; Volendo, che detti tali Rettori, che gli terranno fuori de Palazzi, o case predette s'intendino essere, e sieno in grado, come se e non gli avessino, e debbino esser giudicati, e condennati come non aventi il debito, e legittimo numero de famigli.

3. Aggiungendo alla prelibata Provvisione, che e detti famigli, ovvero birri da poi, che e si faranno acconci con qualsivoglia de prenarati Rettori, sieno tenuti, & obbligati servirgli respettivamento tutto il tempo de loro Offizj col medesimo salario, patti, e convenzioni, co' quali e si faranno acconci, e che non si possino di poi in alcun modo partire da detti Rettori insino che e durerà l'Offizio, nel quale e gl'avranno promesso servire senza espessa licenza di quel Rettore, al quale e si faranno obbligati, sotto pena di dua tratti di fune per qualunque, e di stare di continuo nelle stinche mesi sei, salvo e casi di infermità loro, e de padri, madri, figliuoli, fratelli, o proprie sorelle, e salvo i casi di morte di detti loro congiunti, o d'alcuno di essi. Ne quali casi sia loro lecito partirsi avanti la fine del tempo, etiam senza licenza de Rettori senza alcun loro pregiudizio, o danno.

4. Appresso avendo notizia la prefata Sua Eccellenza, & le Signorie loro qualmente egl'è accaduto qualche volta, che alcune Comunità del già detto suo Stato, hanno perduto gli Statuti Loro, o per guerra, o per incendio, o furto, o per altro sinistro accidente, e spesso per tenere poca cura delle cose loro, il che occorse non molto tempo fa alla Terra di San Miniato, & al Castello di S. Giovanni di Valdarno di sopra, le quali per non si essere trovate, e non se ne trovare le copie alle Riformagioni, e per non avere avuto, nè avere il modo a rifargliele si sono trovate, & ancora oggi si trovono senza le proprie Leggi, il che non sarebbe successo se alle Riformagioni predette ne fussino state, e ne fussino oggi, o le copie, o li originali, e volendo ovviare, che tali inconvenienti più non naschino, hanno perciò deliberato,

Che tutte le Comunità del prenarrato Dominio, che si trovassino avere proprii Statuti, dei quali non siano gli originali, o le copie autentiche alle Riformagioni, sieno tenuti, e debbino in tra un anno prossimo futuro dal dì della pubblicazione della presente averne fatto fare un altro libro in fogli reali, o in mezzanelle bolognese, e di buonil-

DELIBERAZIONE

Capitoli, & Privilegi ordinati dall' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca di Firenze alla sua onorata Militia, con alcuni Capitoli, & Privilegi concessi loro

Fatta, & pubblicata per Bando come appresso il dì 26. di Marzo MDXLVIII.

LO Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signore Duca di Firenze fa bandire, & notificare a ogni, & qualunque Persona qualmente, avvertendo Sua Eccellenza in quanti danni, disagi, & spese sieno per li tempi incorsi e Descritti nella sua onorata milizia, di essere stati tirati in Giuditio in questa sua Ducal Città di Firenze per tutte le Cause, & casi Criminali, & per tutte le cose dependenti da essi, & in quanti e sarebbono per incorrere, se e si continuassi in tanto disordine, rispetto all' abitarne molti in luoghi assai distanti da essa Città, & aver spesso per tal conto a lasciare le case, le famiglie, & li negozi propri, & ne lunghi viaggi, e nel dimorare in Firenze, aver a consumare e patrimoni loro, & volendoli perciò sgravare per quanto e si convenga di tanto fastidio, & peso, acciocchè rilevati e possino satisfare alle cure domestiche, & più facilmente, & di miglior voglia attendere alli eserciti Militari, ha però per comodo, & contento loro nell' infrascritto modo provveduto.

1 Che per l' avvenire dal dì ul-

1548. ultimo del presente mese di Marzo in là e prenarrati Descritti, per le trasgressioni, & delitti comuni, ordinari, & straordinari di ogni sorte, commessi, & che per loro si commetteranno tanto nella prenarrata sua Ducal Città di Firenze, che nel resto del suo Dominio, & Stato felice, quanto fuora di esso Dominio, e quali insino in detto dì non saranno stati rapportati al Commissario, & Magistrato delle Bande, non sien più sottoposti a detti Commissario, & Magistrato: Ma s' intendino di tali trasgressioni, & maleficij essere, & sien rimessi alla cognitione, & giuditio respettivamente di quei Magistrati, & Rettori alla Iurisdizione dei quali e sarebbono appartenuti, & apparterrebbono se e non fussin descritti.

2. Salvo che per le trasgressioni, & delitti commessi, & che si commetteranno infra i termini delle jurisdizioni dei Rettori delle origini, & domicilj loro, che secondo gli ordini appartengono alle jurisditioni di essi Rettori, e non possino essere tirati in Giudizio altrove, che a loro propri Tribunali.

3. Eccetto però le cause di paci, tregue, fidanze, & levate di offese rotte, & che si romperanno, le quali si possin conoscere, & terminare tanto pel Magistrato delli Otto di Balia, quanto pei già detti Rettori, infra quali in detti casi abbi luogo la preventione.

4. Et eccette le cause d' incorporationi, & di scorporationi dei Beni confiscati, & che si confischeranno, & qualunque altre cause, che dipendino da confiscationi, le quali volle appartenere, & che le appartenghino alle cognitioni, & giudizj dei Capitani di Parte, & delli Officiali di Torre, secondo che le sono loro pe' gli ordini concesse, & attribuite, da decidersi, & terminarsi per loro col consiglio, & consenso dell' infrascritto Auditore, & non altrimenti in alcun modo: Et dichiarò, che trasgressioni, & delitti comuni s' intendino quelli, che si possin commettere, tanto pei non Descritti, quanto pe' gli stessi Descritti.

5. Li quali Magistrati, & Rettori s' intendino essere, e sieno da detto mese di Marzo in là loro Judici competenti respettivamente per le soprascritte, & quanto alle soprascritte trasgressioni, & delitti comuni alle loro Iurisditioni come di sopra rilassati, commessi, & non rapportati infra il detto tempo, & che per loro da quì innanzi si commetteranno, & che non si rapporteranno, & non più e detti Commissario, & Magistrato delle Bande,

6. Et che li detti Commissario, & Magistrato delle Bande s' intendino restare, & restino Giudi

dici competenti dei prenarrati descritti per quei malefitii, & trasgressioni solo di ogni sorte, che insino in detto dì ultimo di Marzo saranno per essi state commesse, & che saranno state rapportate all' Offitio loro, & per quelle cause d' incorporationi, & di scorporationi, & altre dependenti da confiscationi, che insino in detto dì saranno stateli denuntiate.

7. Le cause dei quali delitti, & delle quali incorporationi, & scorporationi, & di altre cose dependenti, & che dependino da confiscationi, & sien tenuti spedire, & per sententie diffinitive decidere, & terminare per tutto el dì ultimo del mese di Aprile allora prossimo subseguente del presente anno 1548. dopo il qual mese il detto Magistrato s' intenda essere, & sia finito, eccetto quello che di sotto si dirà del Commissario, & dell' Auditore sol.

8. Et quelle cause tanto dei prenarrati delitti, quanto delle dette incorporationi, & scorporationi, dell' altre dependenti da confiscationi, che alla fine del detto mese di Aprile non saranno state per essi decise, & terminate s' intendino essere, & sien rimesse, & così si rimettono insieme colle parti, & colle loro ragioni, & con tutti gli atti, & istanze di esse, & devolute respettivamente a detti Magistrati, & Rettori, cioè a ciasc uno di essi quelle, che se li converranno, come è detto di sopra da decidersi, & terminarsi secondo gli ordini, & secondo le giurisditioni, & autorità loro.

9. Et dichiarò, che dalle sententie, che pei detti Rettori pronuntieranno nelle cause di paci, tregue, fidanze, & levate d' offese rotte, & che si romperanno sia lecito a Descritti appellare, & ricorrere al detto Magistrato delli Otto di Balìa nel medesimo modo, che gli è permesso a non Descritti, & secondo che per gli ordini della Città e ne sarà disposto, & provveduto.

10. Inoltre ordinò, che il detto Commissario s' intenda restare nell' offitio a beneplacito di Sua Eccellenza non ostante che il Magistrato delle Bande debba come di sopra in detto tempo finire, ma coll' autorità che appresso si dichiarerà.

11. Habbi il detto Commissario, quanto all' ordinare, provvedere, mantenere, rivedere, & reggere le dette Bande, & quanto a qualunque cosa che risguardi li esercitii Militari, o che dependa da essi, la medesima Autorità, Jurisditione, Imperio, e Balìa, che egli ha avuta insino in questo dì, salvo & eccetto, che e non possa conoscere, nè giudicare cause de' Descritti, come di sopra è stato deliberato, se non di quella sorte, &

natura che di sotto s'ordinerà.

12. Et abbi il medesimo salario, che egli ha insino a quì conseguito, da pagarsili pel Depositario Fiscale, secondo il consueto, con facultà di tenere, o il medesimo Cancellieri suo familiare, el quale e mena seco alle rassegne, o un altro a suo beneplacito, & un Tavolaccino coi medesimi salari, che e tiron di presente, & non altri Officiali, o Ministri in alcun modo, & con facultà ancora di potere udire tutte le persone, che ricorreranno all' offitio suo per cause, & casi Militari, che apparteghino alla Jurisditione sua, o nella medesima audienza, della quale e' si è per li tempi servito, o altrove dove gli verrà bene, & debba tali cause con brevità spedire secondo li ordini della Ducal Militia, & nel modo che di sotto si dirà.

13. Et ancora ordinò, che il soprascritto Auditore s' intenda restare, & resti nell' offitio suo per quel tempo, che verrà bene a Sua Illustrissima Signoria per far quel tanto, che di sotto s' ordinerà, & che gli sarà da quella alla giornata commesso, & con quel salario, o vero provvisione, che da Lei altra volta ne sarà dichiarata.

14. Et rilassò la cognitione, & jurisditione delle cause civili, & miste, & specialmente de danni dati de' prenarrati Descritti a que' Iudici, che insino a quì l' hanno esercitata, & nel modo, che è l' hanno esercitata senza diminutione, o alterazione alcuna.

15. Et volendo dar regola, & modo circa il procedere nelle soprascritte cause, & circa le diffinitioni, & esecutioni di esse, & dichiarar le pene de' Malefizi comuni de' prenarrati Descritti, & qual abbia a essere l' offitio del prefato Auditore, & deputare e Iudici de' lor delitti propri, & accrescere e lor privilegi, & corroborargli di sorte, che con quiete egli possino felicemente godere. Ell' ha però la prefata Sua Eccellenza fatti, fermi, & stabiliti gli infrascritti Capitoli, el tenor de' quali è questo, cioè:

CAPITOLO I.

Del modo di procedere ne' Malefiti Comuni, & nelle cause di pace, e tregue, sidanze, & sroate d' offese rotte, & d' incorporationi, & scorporationi de beni confiscati concernenti e Descritti.

16. Possasi, & debbasi procedere per detti Magistrati & Rettori respettivamente nelle Cause Criminali, & nell' altre prenarrate, che apparterranno alle Iurisditioni, & che risguardano, o risguarderanno e de-

e descritti secondo le Leggi, Ordini, & Statuti, e quali e sono, & saranno pe' tempi tenuti osservare, & nel modo, & forma, & come e procedono, & sono, & saranno tenuti procedere nelle cause simili de' non descritti, & secondo la forma de' presenti Capitoli.

17 Salvo che e non possino incarcerare que' Descritti, che vorrellino dar mallevadore del giudicato, se non per quelle cause, & casi Criminali dove per gastigo loro s' avessi a imporre pena corporale, & dove delle ferite, o percosse date, o che si dessino per loro, o a loro persuasione, o mandato, o per loro aiuto, o favore si dubitassi di morte, & dove per ritrovare la verità delle trasgressioni e bisognasse metterli alla tortura; Et in caso che e non volessino fare le tregue, & le fidanze ordinarie, & in caso ancora, che e non obbedissino, & non volessino obbedire a precetti loro.

18. Et non gli possino mettere alla Tortura, nè ad alcuna sorte di tormento, se non nelle cause, & per le cause, & casi capitali, & nelle cause, & per le cause, & casi de' delitti gravi, o che per la forma de' presenti ordini si reputino gravi, & di ferite, che e si dicessin aver date, o fatte dare con effusione di sangue, al qual tormento non gli possin mettere, etiam ne' casi predetti per pena, se non per quanto da presenti Capitoli, o dalle leggi, o dalli statuti de' luoghi e ne sia per pena ordinato, ma solo ve gli possin mettere per ritrovar la verità delle trasgressioni, & in caso che e militino contro di essi legittimi, & sufficienti inditii, & non altrimenti in alcun modo.

19. E quali Magistrati, & Rettori, & loro Officiali, & Ministri non possin pigliare da essi Descritti di quel che occorrerà farsi nelle prenarrate cause, o alcuna di esse, etiam de' roghi delle tregue, paci, fidanze, & levate d' offese, se non la metà di quel tanto, che si piglia, & si può, & si potrà pigliare ordinariamente da non Descritti, eccetto però il diritto, che si debbe, o si doverà pagare delle petitioni, che si producono o si produrranno nelle cause dependenti da confiscationi, & qual diritto e Descritti, che domanderanno, sien tenuti pagare interamente come e lo pagherebbono, se e non fussin Descritti, & se non avessin privilegio alcuno.

20. Nelle qual cause de' beni confiscati si osservino contro a prefati Descritti le medesime prescritioni, che si osservano contro a non Descritti, salvo che il tempo a produrre le petitioni s' intenda quanto al loro essere, & sia il doppio di quello che si concede a non Descritti; contro a qua-

1548 quali Descritti ella non vuole che si possa procedere in alcuna delle dette cause, quando e saranno absenti dal Dominio di Sua Eccellenza, per conto di Guerra con licentia di quella, & quando e saranno occupati nel Dominio nelli esercitii Militari concernenti, & che concernino fuor delle rassegne ordinarie le cose della detta guerra, salvo che alla cattura di quelli, che avessino commesso, o che commettessino omicidio, furto, rapina, assassinamento, rapto, o altra violentia in disonore della pudicitia tanto de maschi, quanto delle femmine, o altro delitto, pel gastigo del quale si convenissi impor loro alcuna pena corporale, o che avessin date, o fatto dare, o dessin, o facessin dare ferite, o percosse mortali, o che avessin prestato, o prestassino aiuto, o favore a chi l'avessi date, o le dessi, & in caso che contro di loro e Juditii fussin di già mossi nel tempo, che a detto fine e si absenteranno; in quel caso tali iuditii s'intendino incontinente sospendersi, & essere ipso iure sospesi, & insino al ritorno loro, & per quindici dì da poi che e saranno tornati, & che e saranno stati loro notificati, se già e non differissino el ritornare dopo la cessata guerra a fine d'impedire con suterfugi el procedere contro di loro nelle Cause dette, nel qual caso si possa contro di essi procedere in tali cause passato, che e sarà tanto tempo dalla finita guerra, che comodamente e fussin potuti tornare, s'egli avessin voluto, & così s'intenda sospesa ogni prescritione, che fussi contro di loro incominciata a correre, quanto al poter dare le loro petitioni nelle prenarrate cause de' beni confiscati, nelle qual cause delle soprascritte catture, & de delitti, pe' quali le saranno state fatte, si possa ordinariamente procedere, etiam ne tempi predetti insino alla sententia, & debita esecutione di essa inclusivamente, le dette loro absentie non obstanti.

21. Et debbasi levare l'offese tra le parti, & tra loro attinenti, & conjunti insino in quarto grado incluuve, secondo ragion Canonica, incontinenti che e saranno seguiti li scandoli, sotto quelle pene che a detti Magistrati, & Rettori parranno convenirsi all'importantia dei casi, & alle qualità, & conditioni delle persone da applicarsi per loro al Fisco, & Camera Ducale, come le si sono insino nel presente dì applicate, & da durare tali levate di offese tutto quel tempo, che nel levarle volta per volta sarà dichiarato.

22. Pei quali Rettori si debba tenere un libro appartato, nel quale e sien tenuti far scrivere tutte le sententie, tanto assolutorie, quanto condannatorie, che nel-

E nelle cause di detti descritti per loro si pronuntieranno.

CAPITOLO II.

Delle pene dei Descritti, e di alcuni non Descritti pei Malefitii, che commetteranno, & de benefitii delle confessioni, & paci.

23. Se alcuno Descritto percuoterà un'altro Descritto, senza Causa di giusto dolore, sia punito nelle infrascritte pene, cioè, se e lo percoterà di buffetto, o con ventre, o sterco, o con altra bruttura in scudi cinquanta di oro in oro Italiani, & in due tratti di fune, & se con bastone in amputatione di una mano, & con arme in pena della vita in caso che con tal percossa e lo storpi, o gli lasci apparente cicatrice nel viso, & non lo storpiando, & non lo lasciando con apparente cicatrice nel viso sia punito in cinque anni di confino in Galea.

24. Et se e percoterà o di buffetto, o con alcuna bruttura, o con bastone alcuno non descritto, sia condannato in quelle pene, che dalle Leggi, & dalli Statuti dei luoghi ne sono, o ne saranno pei tempi ordinate, & nelle medesime pene incorra, con due tratti di fune di più, per ogni volta che con arme e lo percoterà senza stroppiarlo, & senza cicatrice; Ma se di tali percosse e ne verrà storpiato, o gli rimarrà apparente cicatrice nel viso sia confinato in tal caso per qualunque percossa per anni quattro in Galea.

25. Et se uno non descritto percuoterà senza causa di giusto dolore alcuno descritto in qualsivoglia de' sopradescritti modi, sia punito nelle medesime pene, nelle quali debbe esser punito, come di sopra e si dice, el descritto, & come se chi percuoterà fussi descritto in tutto e per tutto.

26. Et se alcuno de predetti, oltre al percuotere senza causa di giusto dolore percuoterà alcuno de' soprascritti a tradimento, o con soperchierìa, sia punito, oltre alle soprascritte pene, di quel maggiore gastigo, che al retto, & giusto arbitrio di chi l'avrà a giudicare parrà, e piacerà, considerato l'atto del tradimento, & della superchierìa, & l'importantia, & effetto del caso, & ogni circostantia del delitto.

27. Et se le percosse occorreranno darsi con causa di giusto dolore, & senza tradimento, & senza superchierìa, sia in tal caso giudicato chi percuoterà secondo gli Ordini, & Statuti de' luoghi, siccome di sotto negli altri casi si dice.

28. Et se uno così non descrit-

1548. scritto, come descritto mentirà per la gola senza giusta causa alcun descritto, sia condennato in scudi venticinque simili, & in due tratti di fune.

29. Et in tutti e soprascritti casi, & in ciascun di essi, si debbon dare le sententie con partecipatione del prelibato Auditore, al quale el Rettore, che averà la Causa innanzi, sia tenuto mandare el Processo spedito, & scrivergli quello, che e disegni farne, & debba secondo el suo Consiglio giudicare.

30. Et in gastigo degli altri delitti sieno i prefati Descritti condennati in quelle pene, che dalle leggi, & dalli statuti fatti, & da farsi per osservarsi nei luoghi, nei quali e commetteranno e Malefizii, sono, o saranno pe' tempi ordinate.

31. E quali altri delitti se gli commetteranno fuor del Dominio di Sua Eccellenza sien condannati in quelle pene, che dalle Leggi, & dalli Statuti fatti, & da farsi per osservarsi ne luoghi delle loro origini, o de loro Domicili sono, o saranno pe' tempi ordinate; & nelle quali pene egli avrebbono a essere per tali delitti condannati, se non fussin Descritti.

32. Le quali pene non si possino da prenarrati lor Giudici accrescere, nè diminuire, nè in altro modo alterare, se non procedere da spetiale, & espressa commissione di Sua Illustrissima, & Eccellentissima Signoria, se non ne casi, che da tali Leggi, & Statuti saranno specificati.

33. Salve, & eccette le pene pecuniarie, le quali nel condannargli si possino pe' prefati Magistrati, & Rettori commutare in equipollenti confini in que' Descritti, che per essere o poveri, o figliuoli di famiglia non fossino abili a poterle pagare; & debbinsi in tali casi dare le sententie conditionate, che se e condannati non pagheranno le pene pecuniarie infra un mese dal dì, che le condennationi saranno state loro notificate, in quel caso tali pene pecuniarie s'intendino essere loro permutate in detti equipollenti confini, & debbasi nelle medesime sententie dichiarare in che confini le s'intendin permutate, & sotto che pene e detti confini si debbino osservare.

34. Et eccette le pene, che si debbino pe' malefitj imporre dalla morte, & confiscatione de beni ingiù, delle quali si possa, e si debba diminuire il quarto a chi spontaneamente, & espresse confesserà il malefitio per lui commesso, secondo che per gli ordini si troverà disposto, & statuito, & dove non sia tal benefitio da alcuna Legge concesso si diminuisca tal quarto in virtù della presente Deliberatione, & la metà si possa & si debba di tali pene diminuire a chi avanti che la condennatione si fac-

L. si facci avrà ottenuta la pace per pubblico Instrumento dall' offeso, o da suoi Eredi, & etiam a chi l'otterrà infra un mese dal dì, che la gli sarà stata notificata, & passato il mese ancora in quei luoghi, dove secondo gli ordini di essi tal benefitio della pace di poi si potrà, o si doverà ammettere, nella qual metà s' intenda compresa ogni altra diminutione, che per conto della pace se ne dovessi fare in virtù di qualsivoglia altra Legge, o Statuto de luoghi.

35. Non possino però e prenarrati Descritti essere condannati da prefati lor Giudici, nè alla scopa, nè alla Mitera, o Bollatione, nè nell' imputatione del naso, o delli orecchi, nè alla gogna, nè a essere scorreggiati, nè menati in sull' asino, o altrimenti pe' luoghi con vitupero, con segno, o senza segno a dosso, nè in altra pena vituperosa, se non per furto, rapina, latrocinio, bestemmia, sodomia, & assassinamento, e per gli altri simili, o maggiori delitti; & se secondo gli ordini prenarrati per altri delitti, che per e predetti, si dovessi impor loro alcuna delle soprascritte pene vituperose, in tal caso quelle pene si possino, & si debbino loro commutare in altre equipollenti, che non irroghi vitupèrio.

36. Et occorrendo loro d' essere condannati per alcuno de detti casi in qualsivoglia delle soprascritte pene, che vituperino le Persone, all' ora, & in tal caso quelli, che così saranno condannati, s' intendino essere, & sieno incontinenti cassi, & privi della Ducal Militia, & altri in lor luogo si subroghino pel Commissario delle Bande, a fine che in tal Militia non sien mai se non persone onorate, & degne.

37. Li quali Descritti non possino ancora essere condannati da loro per quelli omicidi, che e commetteranno, nè per quelle ferite o percosse, che e daranno a difesa, & per difesa dell' onore, & delle persone loro proprie, delle lor donne, de' lor padri, madri, figliuoli, figliuole, fratelli, sorelle, ed altri lor congiunti, o attinenti, & de lor compagni, & amici, & de' lor Capitani, & delli altri loro Superiori Militari, nè per quelle ferite, o percosse, che e daranno, nè per quelle parole ingiuriose, che e diranno per conservatione, o difesa solamente dell' onor loro, se già non eccederanno e termini, & e modi della moderata, & incolpata difesa, ne' quali casi e debbino esser puniti di quanto gli eccederanno e detti modi, & termini, di pena non vituperosa, secondo che e si converrà alle trasgressioni delle incolpate, & moderate difese, & non del tutto in alcun modo.

38. Et intendasi fatto a difesa del-

1548 delle persone, & dell' onore loro insieme, se insultati, o percossi, o altrimenti provocati di fatti con armi, o senza e percuoteranno, o ripercuoteranno incontinente l' offensore.

39. Et a difesa del loro onore solo, se provocati, & ingiuriati di parole e percuoteranno incontinente, & in quello stante della ricevuta ingiuria l' ingiurante.

40. Per le quali parole ingiuriose, o in qualsivoglia modo vituperose, o etiam se le contenessino, che l' ingiuriato mentissi per la gola, fussi un poltrone, un ladro, un becco, un mancator di fede, o fussi notato d' altra macchia, o vituperio, e non si debba tollerare, che egli ammazzino, nè che gli storpino alcuno, ma sibbene che e percuotino, o ferischino l' ingiuriante, in caso che e non abbino prima nel medesimo tempo ingiuriato lui di parole, o di fatti, alle quali parole, & a quali fatti si convenissi una tale ingiuria verbale.

41. Et se di tali percosse, o ferite e ne seguirà homicidio, o storpiamento, o debilitatione di membro, o membri, non sieno in tali casi condannati dell' omicidio, in pena, o bando del capo, nè in confiscatione de' beni come omicidiari dolosi, nè per li storpiamenti, o debilitationi di membri del tutto, ma in altra pena, che con li vituperi, secondo che si converrà alla trasgressione della moderata difesa.

42. E quali Rettori ne casi capitali, de' quali e non averanno a dar notizia al soprascritto Auditore, non possino dar sententia senza partecipatione del Magistrato degli Otto di Balia, siccome ne medesimi casi pe' non Descritti s' osserva.

CAPITOLO III.

Dell' Offitio del soprascritto Auditore.

43. Sia l' Offitio del soprascritto Auditore di far quel tanto, che pe' presenti Capitoli gli apparisce imposto, & ordinato, & quello ancora, che per qualsivoglia causa gli sarà da Sua Eccellenza alla giornata commesso, o comandato. El qual Auditore sia tenuto pigliare informatione da Rettori del prenarrato Dominio di quello, che gli occorrerà, & ogni cosa spedire senza incomodo, & senza spesa alcuna de' descritti, & il più presto che gli sarà possibile.

CA-

CAPITOLO IV.

De' Giudici de' delitti propri de' Descritti.

44. Et le soprascritte cose come di sopra statuite, & ordinate procedino, & abbin luogo ne delitti, & pe' delitti comuni dei prenarrati descritti, & nelle cause, & per le cause di beni confiscati, & non nei delitti, & pe' delitti propri di essi Descritti, cioè in quelli, & per quelli delitti, e quali se non fussin Soldati e non potrebbono commettere, come sono e malefitii di qualunque sorte, che si commettono in sulla Guerra, & che si commettono nel tempo delle rassegne, & quelli, che si commettono in non andare alla Guerra, quando e sono comandati di andarvi, in partirsene innanzi al tempo senza licentia in partirsi dal luogo senza licentia, dove e sieno stati posti a qualche effetto, in trasferirsi da nemici, in conferir loro e segreti, in dar loro aiuto, o favore, in non ubbidire ai lor Capitani, al Capitano, o altro Generale della Guerra, o a suoi Editti, & Decreti, in offendere o loro, o loro Luogotenenti, Alfieri, o altre loro Persone segnalate, in vendere, impegnare, o prestar l' Armi, & in altre simili maggiori, o minori trasgressioni da Soldati, delle quali, & per le quali trasgressioni e non sieno sottoposti ai prenarrati Magistrati, & Rettori.

45. Ma delle commesse, & che si commetteranno in sulla Guerra, ne sieno sottoposti al Generale di essa Guerra, & a qualunque altro, che di punirli in quel luogo ne avrà l' autorità, & essendone lì da alcuno di essi puniti non se ne ricerchi poi altro gastigo, anzi se ne stia sempre a quel gastigo, che per quelli ne sarà stato loro imposto; ma se da essi, o da alcuno di essi le non saranno state in sul fatto, o durante la Guerra riconosciute, ne sieno tanto di quelle, quanto dell'altre soprascritte sottoposti al Commissario Generale delle Bande di Sua Illustrissima, & Eccellentissima Signoria; Dal quale e possino, & debbino di tali trasgressioni essere puniti secondo lo stile, ordine, & disciplina Militare, al castigo del quale in detti casi si debba stare, rimosso al tutto ogni appello, & qualunque ricorso.

46. Il qual Commissario delle Bande nel procedere in dette cause si debba servire di detti Rettori del prenarrato Dominio, el più che gli sia possibile, affine di non far venire in Firenze per conto di esse alcuno de' pre-

 nar-

1548. narrati Descritti, se non quando gli sia necessario, & che altrimenti e non possa circa a tali delitti satisfare al debito della Giustitia: Et sia tenuto diffinire, & terminare tutte le cause, che appartenghino alla sua Jurisditione col consiglio del prefato Auditore, & altrimenti decider non le possa in alcun modo.

CAPITOLO V.

Che li Beni, che si confischeranno, & il ritratto di essi, & le condennationi de' Descritti s'applichino alla Camera Ducale, con quei benefitii, & nel modo, & forma, & come insino a oggi si sono applicate.

47. Applichinsi per le sententie le pene pecuniarie, & li beni, che si confischeranno de' Descritti al Fisco; & Camera Ducale di Sua Eccellenza, come insino a oggi si sono applicate, & per da ora, come all'ora e converso applicate, & applicati esser s'intendino in virtù della presente legge, & per esso Fisco si riscuotino, & pe' suoi Ministri per servirsene nelli esercitii, & per li eserciti militari, & paghinsi al Depositario Fiscale, o alli Esattori, o a chi a ciò per li tempi sarà da esso Fisco deputato ne' luoghi, & non più ai Depositari di essi luoghi, & paghinsi dette condennationi senza la pena del quarto, & senza alcun ricrescimento, eccetto le regaglie ordinarie delli Esattori del detto, & altri Depositarii, & della Cancelleria, le quali si debbin per loro pagare, siccome insino a quì e s'è costumato fare.

48. Et quelli, che pagheranno le condennationi pecuniarie, che di loro si faranno infra un mese dal dì, che le faranno state loro legittimamente notificate, le paghino col benefizio del quarto meno; Talchè l'effetto sia, che pagandone solo li tre quarti e sien liberi del resto, & possino, & debbino in tal caso essere del tutto cancellati, come se e ne avessino pagata l'intera quantità; El qual benefitio del quarto meno s'intenda essere, & sia lor concesso oltre all'altri benefiti, cioè, oltre al benefitio del quarto meno concesso loro per vigore della confessione, & oltre al benefitio della metà meno concesso loro per vigore della pace, & in virtù de' presenti Capitoli.

CAPITOLO VI.

Dell'esecutioni delle condennationi de' Descritti.

49. Possinsi, & debbinsi esegui-

guire le condennationi pecuniarie de' Descritti nelle loro Persone, & ne' loro Beni passato un mese dal dì che le saranno state loro legittimamente notificate: Eccette però l'armi, panni, & altri vestimenti per uso, & a uso delle persone loro, nelle quali armi, panni, & vestimenti le non si possino eseguire in alcun modo, & l'altre si possino, & si debbino eseguire secondo che ne suaderà el debito della Giustitia, & se gli occorrerà, che alcuno Descritto si trovi in carcere per esecutione di tali condennationi pecuniarie nel tempo, che egli abbia andar alla Guerra in servitio di Sua Eccellentia, & vogli dar mallevadoro di ritornarvi passato il tempo, & l'occasione di tal guerra, o di pagare la condennatione non vi ritornando, debba in tal caso essere relassato dando sicurtà idonea di ritornarvi, o di pagar la somma per la quale e sarà stato incarcerato.

CAPITOLO VII.

De' Privilegi de' Descritti e dell' accrescimento, & osservantia di essi.

50. Et perchè la mente di Sua Eccellenza è stata, & è di fare a Descritti e detti, & altri benefiti coll' osservantia, & augumento dei privilegi loro per ricompensargli de' pericoli, che e corrono, delle spese che e fanno, & de disagi che e sopportono, tanto per conservatione del suo felice Stato, quanto per benefitio, & comodo sì delle Patrie loro, come de non Descritti. Però deliberatamente, per certa scientia, & di plenitudine della sua Ducal Potestà, Ella ha confermi, & conferma in virtù del presente Decreto tutti quei privilegi, & gratie, che sono state loro pe' tempi in qualsivoglia modo concesse, & che non sieno oggi casse, & annullate. Et aggiugnendo a esse ha statuito, che ne tempi, che e prefati Descritti saranno absenti dalle Patrie, & Domicili loro per conto di Guerra e non si possa contro di loro procedere nè nelle cause Criminali, nè de' beni confiscati, come di sopra è detto nel primo Capitolo; nè nelle civili, nè de' danni dati, nè in altre miste di qualsivoglia sorte; Ma che ogni Causa, Lite, & Giuditio, che di già contro di loro sia mosso, s' intenda ipso jure sospeso dal dì, che per tal conto si absenteranno, insino al ritorno loro, & per quindici dì da poi che e saranno tornati, & che tali Liti saranno state loro notificate. Se già dopo la cessata Guerra e non differissino el ritornare, a fine de impedire con sutterfugi el procedere contro di lo-

loro nelle cause dette, nel qual caso si possa contro di esse procedere in tali cause passato, che sarà tanto tempo della finita Guerra, che comodamente e fussin potuti tornare, se egli avessin voluto, siccome di sopra nel primo Capitolo e n'è stato in simil caso disposto, & ordinato.

51. Et in oltre, che e s'intendino essere, & sieno esenti, liberi, & immuni, & medianti le Persone loro e Padri di quelli per rata, avuto rispetto tanto alle persone di essi Descritti, quanto de' Padri, & de fratelli loro, e graduati, & armati, cioè in tutto, & gli altri pe' duoi terzi da tutte le gravezze Reali, Personali, & Miste d'ogni sorte, tanto ordinarie, quanto estraordinarie, imposte, & che s'imporranno per le loro Comunità, così sopra le Persone, come sopra e Beni, o per rispetto de Beni tanto propri, quanto de' Padri loro, eccetto le gravezze delle Gabelle, & e prezzi de Sali, che si dovessin pagare per essi, o pe' detti lor Padri alle prefate loro Comunità, alle quali due gravezze la non intende, nè vuole, che tal privilegio, gratia, benefitio, & esentione s'estenda, le quali gravezze Ella dichiarò dovere accrescere a non Descritti per quella rata, che ne toccherebbe a prelibati Descritti, se la non fussi concessa loro la presente esentione; & questo a fine che sopportando e Descritti e pesi delle Patrie loro colla Persona, e non Descritti gli sopportino colla borsa, & che per tal via e venghino in qualche parte rilevati da tanti danni, pericoli, & disagi, che ne apportono loro gli esercitii Militari.

52. Et di più ha deliberato, che e detti graduati, & armati debbino essere imborsati, senza che gli abbino a ottenerne el partito nello squitinio, o altrove in tutti gli uffitii delle loro Comunità, a quali e sieno altre volte stati admessi, o loro, o e loro Padri, o Avi, eccetto che per Sindaci, o Denuntiatori de Malefitii; A quali officii come a cosa vile e non debbino in alcun modo essere imborsati, e che tanto essi quanto e non graduati, & e non armati possino a lor beneplacito accettare, o rifiutare li Officii delle Patrie, o de' Domicilj loro, a quali essendo abili, & estratti, o altrimenti deputati e saranno admessi, & senza pena, & senza alcun loro pregiuditio o danno; Eccetti ne casi predetti quelli, che pe' loro demeriti fussino di tali Officii stati privati, de quali le Comunità sien tenute dar notitia a lor Rettori, & farne quel tanto, che per essi Rettori ne sarà resoluto.

CA-

CAPITOLO VIII.

Che ogni uno osservi le presenti Leggi, & della pena a chi ne mancherà, o a esse contraverrà.

53. Le quali Deliberationi, Capitoli, Privilegi, Esentioni, Immunità, & Ordini Sua Eccellenza ha statuito, & vuole, che e comprendino non solo questa sua Ducal Città di Fiorenza, ma tutto el suo amplissimo, & felice Stato, & qualunque Città, Terra, Castello, & Luogo di esso, quantunque privilegiati, & esenti, & se le fussino, o fussin, o saranno tali, che di esse, o di essi e bisognassi per comprenderle, o comprenderli farsi ne presenti Ordini speciale, & espressa mentione, & che e si debbino inviolabilmente osservare, & mandare a effetto pe' Magistrati, Commissario, & Rettori soprascritti, & pe' loro Offitiali, & Ministri tanto futuri, quanto presenti, & per qualunque altro a chi appartenessi, o apparterrà, rejecta al tutto ogni cavillatione, & ogni sinistra interpetratione, sotto pena a chi ne mancherà, & a chi a esse contravverrà, della sua indignatione, & di scudi venticinque d'oro in oro Italiani per qualunque, & per qualunque volta. Et sienne e trasgressori sottoposti a Conservatori delle Leggi, & possasene pe' detti Conservatori conoscere infra tre Anni dal dì della inosservantia, o contravventione, la qual pena si applichi, & per da ora applicata essere s'intenda per la quarta parte al Magistrato de' detti Conservatori, & sia delle persone loro, & per un'altra quarta parte all'accusatore, o vero denuntiatore palese, o segreto, & ogni uno ne possa essere accusatore, & per il resto al detto Fisco, & Camera Ducale.

CAPITOLO IX.

Che pe' presenti ordini s' intenda derogato a ogni dispositione, che in contrario, o altrimenti disponessi.

54. Et che tutte le predette cose procedino, & si mandino a effetto non obstante qualsivoglia Legge, Statuto, Ordine, Provvisione, Reformatione, Patto, Capitulatione, Privilegio, Esentione, Immunità, o altra qualsivoglia Dispositione, che altrimenti, o in contrario disponessino, quantunque derogatorie, precise, penali, & con giuramento fermate, & qualsivoglino obstaculi, & repugnantie d'ogni for-

L E G G E

Dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza proibitiva a chi sia proposto all' Amministratione della Iustitia, o che abbi altri negotii pubblici, di non pigliar presenti, & non giudicare in certe cause

Del dì 12. Febbraio MDXLIX.

ESsendo di mente dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signore Duca di Firenze, che le decisioni delle cause per l' avvenire procedino con tal nettezza, tanto nella sua Ducal Città di Fiorenza, quanto nel resto del suo amplissimo, & felice stato, che nè amore, nè rispetto, nè affetione, nè premio, nè altra umana gratia, possino corrompere gl' animi buoni di chi arà per li tempi a iudicare a farli uscir fuora de termini della Iustitia santa, Ell' a però Sua Eccellenza insieme colli suoi Magnifici Consiglieri, & col parere di più savi, & prudenti Cittadini nel infrascritto modo provveduto,

1. Che per virtù della presente provvisione, & all' effetto soprascritto e s' intenda essere, & sia proibito a tutte quelle persone, che si trovono, & che si troveranno per l' avvenire in Magistrato, o altrimenti proposte all' administratione della prenarrata Iustitia, o in maneggi, o negotii pubblici, comprendendo in questo etiam li Auditori, & Secretarj suoi, el pigliar presenti da alcuno di qualsivoglia stato, grado, o con-

 di-

1549 ditione che e sia, & che e s' intenda ancora essere, & sia e converso proibito a qualunque el darne loro, duranti e tempi di tali administrationi, eccetto cose da mangiare, o da bere, che sieno di piccola importanza, le quali cose ella vuole che e sia lor lecito pigliare da ciascheduno, salvo che da chi avessi, o arà a trattar con essi negotii pubblici d' alcuna sorte, o avessi, o arà cause d' avanti a quelli da quali Ella non vuole, che e se ne possa durante tali cause, o negotiationi, nè innanzi, nè dipoi per tal conto, o per tal rispetto ricevere in alcuno modo, nè sotto alcun pretesto, o quesito colore, sotto pena, a chi nel pigliarne trasgredirà, d' essere con vituperio, & infamia privo delli Offitii, maneggi, o vero Amministrationi che egl' arà in perpetuo, & ammonito delli altri negotii, & maneggi pubblici, Offitii, & Magistrati per sempre, & più di scudi cinquanta d' oro in oro Italiani per qualunque trasgressione, & a chi ne darà loro di perdita delle cause, & parimente di scudi cinquanta simili per ogni trasgressione da applicarsi le pene pecuniarie per la metà, al Fisco & Camera di Sua Illustrissima & Eccellentissima Signoria, per un quarto all' Accusatore, ovvero Notificatore, & ogn' uno ne possa essere accusatore, & siegli tenuto secreto, & pel resto a chi tali pene riscuoterà, & le farà venire nel prenarrato Fisco, & Camera Ducale, el qual resto sia non dell' Offitio, che riscuoterà, ma delle persone che l' eserciteranno, & sienne tutti e soprascritti sottoposti a Conservadori delle Leggi, & possasene per ogni tempo conoscere.

2. In oltre Ell' à ordinato, che se per l' avvenire egl' accaderà, che alcuno si trovi in Magistrato, o altrimenti proposto all' Amministrazione delle cose di giustitia, che sia stato in alcuna causa Avvocato, Consultore, Iudice, Arbitro, o Procuratore, o che in tal causa abbi preso soldo, o per consigliare, o per avvocare, o per procurare in essa, & per conto di tali nuovi Offitii, o d' alcun di quelli, egl' abbi a essere Iudice nella medesima causa, o s' abbi a trovare all' esamine, o discussione di essa, o affine di doverla decidere, & terminare, o di doverne dar informatione, che in tali casi, & in ciascun di essi, quel tale, che così sarà stato nella prenarrata causa Iudice, Arbitro, Consultore, Avvocato, o Procuratore, o che vi arà preso soldo come di sopra e si dice, & che s' arà a trovare a esaminarla, o giudicarla di nuovo, o a darne informatione a Sua Eccelsa Clemenza, o che se n' arà altrimenti a ingerire, sia tenuto, & debba dare pubblicamente notitia a Compagni, & al Cancelliere, che interesse de predetti egli abbi avuto, o abbi in essa causa, avanti che e se nè ingerisca in al-

alcun modo, affine che Sua Illustrissima, & Eccellentissima Signoria avuta notitia d' un tal emergente, vi possa, come Ella è consueta fare nelli altri casi, con Iustitia provvedere, & che ella la possa ordinare, che e non accaggia, che alcuno interessato, in qualsivoglia causa s' abbi a trovare, o a esaminarla, o a giudicarla, o a darne parere sotto le medesime pene a chi nè mancherà, che di sopra sono disposte in preiuditio di chi piglia presenti contro alla disposizione delle Leggi, da esserne sottoposti e trasgressori, & d' applicarsi, & da distribuirsi tali pene, come di sopra.

3. Et di più Ella ha deliberato, che e non sia alcuno di tanta audacia, che trovandosi oggi, o per l' avvenire in Magistrato, o Proposto solo, o accompagnato ad alcuna iurisdizione, che ardisca, o presuma in alcun modo, nè sotto alcun quesito colore direttamente, o per obliquo, intervenire come Ministro di Iustitia predetto nel esamine, discussione, o decisione d' alcuna causa, sia di che sorte si vogli, che appartenga in tutto, o in parte a suoi Padre, o Madre, figliuoli o figliuole, nipoti o nipote discesi di tali figliuoli o figliuole, fratelli, o sorelle, o a lor figliuoli, o figliole, zii, o zie, suocero, o suocera, generi, o nuore, o alla donna sua, o alcuna persona, che egli sia coniunta per sangue insino in terzo grado inclusive, secondo la ragione canonica, o che appartenga ad alcun suo compagno di qualsivoglia negotiatione, compagnia, o maneggio, o nella quale alcuno dei predetti abbi interesse.

4. Et s' egli accaderà, che d' avanti a lui come persona publica la s' abbi a esaminare, discutere, o terminare alcuna tal causa, sia tenuto quello che si troverà a tal iurisditione, così proposto absentarsi dal luogo dov' Ella si disputerà nel tempo che ella si esaminerà, e starne tanto absente quanto ne durerà l' esamine, discussione, & determinatione prenarrata, & tante volte, quante le s' arà a esaminare, disputare, o altrimenti ventilare, & disputisi a che fine si voglia, & sia obbligato lasciarne la cura, & il giuditio à compagni; & ha voluto, & vuole, che tal modo, & ordine si tenga, in caso che senza tal coniunto, o interessato in causa, come di sopra, e resti nel Magistrato, ovvero Offitio che gl' eserciterà el numero sufficiente a poterla esaminare, discutere, diffinire, & terminare, ma se senza lui e non vi resterà el numero, ne l' autorità sufficiente, a poter fare quanto di sopra e si dice, in tal caso la prenarrata causa s' intenda essere, & sia sospesa per tutto quel tempo che durerà il detto Officio suo, talchè l' effetto sia, che l' esamine, discussione, & giuditio di essa passi in

tal

DELIBERAZIONE

Sopra quello che osservare debbano i Rettori, & loro Uffiziali circa il conservare i Rescritti resolutivi, che si faranno per l' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza alle loro Informazioni, ovvero Supplicazioni

Fatta il dì quarto di Novembre
MDL.

SOMMARIO

1. *I Rettori di tutto lo Stato dovranno fare una filza, perchè dai loro Notari, o Cavalieri vi siano infilate tutte le commissioni, suppliche, e Rescritti di affari non segreti, come pure terranno un libro per registrarveli.*
2. *Quei Rettori, ed Offiziali, che non avranno Notai, o Cavalieri, dovranno infilare, e registrare da se medesimi i detti Rescritti, Suppliche ec.*
3. *Inventario che dovrà farsi di tali filze, e libri nel passarli in mano dei successori loro nell' Uffizio.*

I   4. e 5.

1550. 4. e 5. *Pena nella quale incorreranno i Rettori, Uffiziali, e loro Notai, e Cavalieri non eseguendo questo ordine in tutte le sue parti.*
6. *I Conservatori di Legge conosceranno le trasgressioni che si faranno alla presente Legge, la quale dovrà comprendere qualunque luogo benchè privilegiato.*

VOlendo l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza, provvedere a' comodi delli sudditti suoi, Ell' ha però Sua Eccellenza insieme colli suoi Magnifici Consiglieri, & col parere, & consiglio di più, & prudenti Cittadini nell' infrascritto modo ordinato.

1. Che per virtù della presente Deliberazione tutti i Rettori, & Offiziali del Suo amplissimo, & felice Stato tanto presenti, quanto futuri sien tenuti, & debbino ordinar quanto prima, ciascuno cioè nel luogo della residentia sua, & alle spese di que' Comuni dove e risederanno, una filza grande con asse, o cartone di sotto, & di sopra, & con uno Repertorio nel principio, o nella fine; & intitolarla, *Filza di Commissioni, & Rescritti*, & un Libro, o di fogli reali, o di mezzani Bolognesi, che sia almeno di carte 300. & coperto o d' asse, & quoio, o di cartoni, & quoio, o di cartoni, & di carta pecora, & col Repertorio medesimamente nel principio, o nella fine di qualunque libro, & intitolarlo parimente, *Registro di Commissioni, & Rescritti*, nelle quali filze, da poi ch' elle saranno fatte, e sieno respettivamente obbligati far subito infilzar tutte le Commissioni, & e Rescritti resolutivi di cose non segrete, che da Sua Illustrissima, & Eccellentissima Signoria egli aranno insino a quel dì ricevuti, insieme colle Suppliche, Informazioni, o Lettere non segrete sopra le quali, o per cagion delle quali e saranno emanati; Le quali suppliche, informationi, & lettere di cose segrete Ell a voluto, & vuole, che non siano tenuti infilzarvi; & così infilzati e sieno tenuti fargli registrare da uno de loro Notai, o de loro Cavalieri, ne prenarrati libri.

2. Et quelli Offitiali, che non aranno Cavalieri, nè Notai, sien tenuti fare tali filze, & libri, & registrare le dette Commissioni da loro stessi, & fatto, & ordinato tutto e sieno obbligati di poi giornalmente infilzare; o fare infilzare, & registrare, come di sopra, tutte le Commissioni, & tutti i Rescritti risolutivi di cose non se-

fegrete, che da quel tempo innanzi da detta Sua Eccellenza e ricevetanno, & mettere o far mettere ogni cosa di giorno in giorno a' Repertorii detti.

3. Et nelle fini delli Officii loro tali Filze, Libri, Commissioni, & Rescritti e sieno tenuti per Inventario consegnare a loro immediate successori: & così di successore in successore, & di Rettore in Rettore, & altro Officiale, si debba continuare insino a tanto, che tali filze sien pervenute a comode, & oneste grandezze, & che e detti libri, o vero registri sieno interamente scritti, ne quali casi que' Rettori, che si ttoveranno all ora ne prelibati luoghi risedere, sieno obbligati riordinare di nuovo come disopra, in cambio di quelle filze, & libri, che di tempo in tempo si finiranno, e che aranno avute le loro perfetioni; & di tali inventarii ne sien rogati, o e Cancellieri de luoghi se e vi saranno, o altri Notai a eletione di quelle Comunità dove e risederanno, etiam se tali Comunità volessino eleggere uno de Notai, o el Cavalieri del nuovo, o del vecchio Rettore, & dove non sien Notai si scrivono e detti inventarii per quelle persone, che le Comunità presate a scriverli volta per volta deputeranno, purchè e Cavalieri, Notai, & altri de soprascritti non sieno le medesime persone, che consegneranno, o che per inventarii riceveranno.

4. Le quali tutte cose, & ciascuna di esse Ell'ha deliberato doversi osservare, sotto pena a detti Rettori, & Offiziali se e mancheranno di far fare e detti registri, & filze, & per inventario le consegne prefate, di Scudi venticinque larghi di oro in oro Italiani per ogni Libro, & Filza, che non ordineranno, & per ogni consegna, che per inventario e mancheranno di fare, & di scudi dieci simili per ogni Commissione, & Rescritto, che e pretermetteranno di farvi respettivamente infilzare, & registrare; nella qual pena s' intendino ancora incorrere e detti loro Notai, & Cavalieri, se e mancheranno di esequire quello che nelle predette; & circa le predette cose sarà loro da e patroni commesso, & ordinato, cioè di scudi dieci per ciascuna Commissione, & Rescritto, che gli ometteranno infilzare, & come di sopra registrare.

5. Delle quali pene il quarto ne sia dell' Accusatore, ovvero Notificatore palese, o secreto, & ognuno ne possa essere notificatore, el quarto dei Conservatori delle Leggi, & siano non dell' Officio, ma delle persone loro, & il resto del Fisco, & Camera dell' Eccellenza Sua.

6. Et sieno tutti e predetti sottoposti ai prelibati Conservatori, & se ne possa liberamente sempre intra dieci anni conoscere: Et volle, & ordinò, che il presente Decreto comprenda, & com-

L E G G E

Dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza in benefizio del Monastero delle Convertite, e dello Spedale degl' Innocenti

Passata nel suo Consiglio dei Quarantotto il dì 19. di Settembre MDLIII.

S O M M A R I O

1. e 2. *Le Meretrici, che abiteranno nello Stato dovranno morendo lasciar la quarta parte delle loro sostanze al Monastero delle Convertite di Firenze, altrimenti saranno nulli i loro Testamenti, Codicilli, Donazioni &c.*

3. *L' Eredità di quelle, che moriranno ab intestato s' intenderà devoluta al precitato Monastero delle Convertite, sodisfatti però quei creditori, che nei prescritti termini averanno dedotto le loro ragioni d' avanti i Giudici di Ruota, i quali dovranno conoscerne sommariamente.*

4. *Tutto ciò s' intenda aver luogo per quelle Meretrici, che non averan-*

1553. *no figliuoli, o descendeti legittimi, e naturali,*

5. *E che, abitando in Firenze, non saranno state giustamente cancellate nei tempi delle morti loro dai libri del Magistrato dell' Onestà, ed essendo in luoghi dove non si descrivino a detti libri, non si giustificherà la loro converſione.*

6. *Inventario, che dovrà farsi dei Patrimoni, e sostanze delle Meretrici &c.*

3. e 7. *L' appello non averà luogo in quelle sentenze, che da i Giudici di Ruota si daranno nelle instanze dei creditori di dette Meretrici.*

8. *Ciò che sopravanzerà a bisogni del precitato Monastero delle Convertite ogni cinque anni dovrà rimettersi allo Spedale degli Innocenti di Firenze.*

9. *E qualora questo Spedale si assuma il peso di provvedere ai bisogni del detto Monastero, in tal caso le precitate Eredità, e rate di esse si rimettino al medesimo Spedale.*

10. *Accettando nel detto Monastero altre Donne, che non siano Meretrici convertite perdino le dette Eredità, e rate di esse, e si devolvino al precitato Spedale degli Innocenti.*

I.

VOlendo l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza ridurre il Monastero, e Monache delle Convertite della prefata sua dilettissima Ducal Città a lor buoni ordini, & alle loro antiche Regole, e Constituzioni, atteso che da qualche tempo in quà le ne son digresse, per il gran numero di Suore al quale immeritamente le son pervenute, e per l' estrema povertà loro, e per soccorrerle con qualche accrescimento d' entrata, acciò che elle possin vivere in quiete, e servir' a Dio, ell' ha però Sua Eccellenza Illustrissima con l' esempio di Roma, e di molt' altre Città d' Italia, insieme con li Magnifici Consiglieri, e col parere, e consiglio di più savi, e prudenti Cittadini nell' infrascritto modo provveduto, cioè,

1. Che per virtù della presente Provvisione s' intenda essere, e sia statuito, che per l' avvenire tutte le Meretrici infrascritte, abitanti, o che abiteranno nella prefata sua dilettissima Ducal Città di Fiorenza, o nel resto del suo amplissimo, e felice Stato, che non abbino per insino a quì testato, o disposto de' lor beni, o sostanze per alcuno dell' infrascritti modi, sien tenute, e deb-

I. e debbino, volendo disporre di tali lor sostanze, e di lor ragioni, & azioni, o per Testamenti, o per Codicilli, o per qualsivoglia altra ultima volontà, o per Donazione, così inter vivos, come in cagione di morte, o per qualsivoglia altro modo, o titolo lucrativo, che dire, o escogitar si possa, lasciare in tali disposizioni la quarta parte delle lor sostanze, e beni, ragioni, & azioni, pagati i debiti, come di sotto si dice, quando s' applica tutta l'eredità al soprascritto Monastero e Monache delle Convertite, e che altrimenti di tali loro beni, e sostanze le non possin disporre per alcuno de' prenarrati modi, e che altrimenti tali disposizioni non vaglino, anzi sieno irrite & inani, e di nissun valore, e abbinsi al tutto per non fatte, e non sortischino, e non possin sortire effetto, nè esecuzione alcuna, non s' attendino, e non si debbino attendere per alcun Magistrato, Rettore, Officio, o Offitiale della Città, e Stato predetto, ma s' intendino tali beni, e sostanze, fatte le dette disposizioni senza lasciare la rata soprascritta al Monastero prefato, ipso iure applicate al Monastero e Monache antedette, come se espressamente li fussino lasciate loro ne' prenarrati Testamenti, Codicilli, Donazioni, o in altre ultime volontà, o in altre disposizioni, o atti inter vivos, da conseguirle incontinente finite le vite loro respettivamente, se già avanti, che elle muoino le non le correggeranno nel modo che nel prossimo susseguente capitolo in simil caso si dichiara.

2. E questo s' intenda come è detto, quanto alle soprascritte Meretrici, che per alcuno dei prenarrati modi non hanno disposto dei beni, e sustanze loro infino nel presente giorno. Ma quanto a quelle, che di tali beni, e sustanze avessino infino a qui disposto per qualsivoglia de' prelibati modi, e che non sieno per ancor passate della presente vita, Ella non vuole, che tali disposizioni vaglino, nè che elle sortischino effetto alcuno, se innanzi le fini delle vite loro respettivamente, elle non le correggeranno, con lasciar la quarta parte de' predetti lor beni, sustanze, ragioni, & azioni al Monastero e Monache antedette. Ma s' elle le correggeranno con lasciarne la detta quarta parte al Monastero prefato, Ella vuole che in tal caso elle vaglino, come se da principio tal rata ne fussi stata lasciata al Monastero, e Monache soprascritte,

3. La quale Eccellenza ha di più ordinato, che se tali Meretrici per Testamento, o altrimenti non disporranno de' prenarrati loro beni, e sustanze per alcuno dei soprascritti modi, ma morranno ab intestato, o intestabili, che allora, & in tal caso l' eredità, e successioni loro in tutto si devolghino, e devolute essere s' intendino al soprascritto Mona-

1553. stero e Monache delle Convertite, ma con carico, s' elle accetteranno, di dover satisfare a' Creditori d' esse Meretrici, o a chi ne' prelibati loro beni arà ragione, secondo che si dichiarerà doversi lor pagare per li Magnifici Sei Giudici del Consiglio di Giustizia, ovvero della Ruota dell' Eccellenza Sua Illustrissima, & in quel modo e forma, & a que' tempi, e termini, e come a detti Sei Giudici parrà, & liberamente piacerà, a' quali Sei Giudici ella vuole, che s' intenda data pienissima autorità, da conoscere di tali cause, e di procedere in esse, e quelle per loro legittimo partito, o altrimenti decidere, e terminare sommariamente senza strepito, e figura di giudizio, veduta solamente la verità del fatto, secondo che e troveranno per giustizia convenirsi; Ma citati quelli, che doveranno esser citati, e non altrimenti, e che dalle lor sentenze, e deliberazioni, che per essi sopra tali crediti, o ragioni si pronunzieranno, o faranno, non si possa, e non si debba in alcun modo appellare, reclamare, nè dire di nullità, nè sopra di esse implorare l' officio d' alcun Magistrato, Giudice, Officio, Officiale, o Corte, ma che a tali sentenze, e deliberazioni e si debba stare, e che le si debbino inviolabilmente attendere, & osservare, e mandare a effetto i detti appelli, reclamazioni, dizioni di nullità, & implorazioni d' officii non ostanti, i quali creditori, e pretendenti ragioni sopra beni, e sostanze Ella vuole, che debbino i detti lor crediti domandare, e tali ragioni intentare, e dedurre davanti la soprascritta Ruota, infra quattro mesi dal dì delle morti delle prelibate Meretrici respettivamente, se allora saranno in Firenze, o nello Stato predetto. Ma se in quel tempo saranno fuora del detto Stato debbino tali petizioni fare, e dedurre le dette ragioni infra un anno allora prossimo futuro dalle morti predette; i quali tempi respettivamente passati, e non proposte, nè dedotte le soprascritte ragioni come di sopra, Ella vuole che tali ragioni, azioni, e crediti, che si pretendessero contro le prefate Meretrici sopra essi beni s' intendino prescritti, e che più non si possin domandare, nè tali ragioni, & azioni intentare in alcun modo, anzi vuole, che passati detti tempi respettivamente, tali ragioni, azioni, e crediti s' intendino simulati, e finti, e di sorte che non si possino di poi in alcun modo, nè sotto alcun quesito colore più conseguire.

4. E dichiarò espressamente, che tutto il disposto, & ordinato di sopra s' intenda procedere, e aver luogo in quelle, e quanto a quelle Meretrici, che non aranno figliuoli, o descendenti legittimi, e naturali, imperocchè Ella non intende, nè vuole in alcun modo per la presente Provvisione pregiudicare a detti figliuoli, e descendenti, ma vuole che quanto a loro

I. loro si faccia come tal provvisione fatta non fussi. E per tor via ogni difficoltà, che potessi nascere così quanto alle Meretrici di questa sua Ducal Città di Firenze, come quanto a quelle del resto dell' amplissimo Stato suo, Ell' a però dichiarato.

5. Che quanto alle Meretrici quì di Firenze la presente Provvisione s'intenda avere, e che ell' abbia luogo, e che ella proceda in tutte le Meretrici pubbliche, e private di ogni sorte, che abitano, o abiteranno quì in Firenze, che sieno, o che saranno descritte per Meretrici ne' libri del Magistrato qui dell' Onestà, e che di tali libri non saranno state con giustizia cancellate ne' tempi delle morti loro respettivamente. Ma ella non vuol già, che di tali libri le possino esser cancellate, etiam per partito del detto Magistrato dell' Onestà, se prima non gli costerà apertamente per legittime, e chiare probazioni, che ell' abbin lasciata la disonesta vita meretricia, e che le sien ritornate a questo onesto, e costumato vivere, che s'usa comunemente intra l'altre persone, e manco vuole, che altrimenti il suo Cancellieri, o altri di tal partito possa esser rogato, o che le possa di essi libri cancellare, anzi vuole, che cancellandosene altrimenti s'intendino cancellarsi in fraude, e contro la disposizione della presente Legge, e che tali cancellazioni in tal caso non vaglino, ma s' abbino al tutto per non fatte, e che chi contrafarà alla soprascritta espressa volontà sua, se sarà del numero del detto Magistrato incorra in pena di scudi 100. d'oro in oro Italiani, e se sarà il Cancelliere, o altro Ministro, incorra in pena di sc. 50. simili per ogni volta, e per ogni Meretrice, che sarà stata così cancellata, da applicarsi tal pena per il quarto a quel Magistrato, che condannerà i detti Offiziali dell' Onestà, e sia non dell' Offizio, ma delle persone che l'eserciteranno, e per un altro quarto all' accusatore, o vero notificatore, e ognuno ne possa essere accusatore, e gli sia tenuto segreto, per il resto al Fisco, e Camera dell' Eccellenza Sua, e che tutti i soprascritti nè sien sottoposti a' Conservatori delle Leggi, e che se ne possa per ogni tempo conoscere, e che nondimeno i detti Conservatori sien tenuti farvelo rescrivere incontinente, che costerà loro, che contro al dovere le nè sieno state cancellate, sotto la medesima pena a essi Conservatori se ne mancheranno, che di sopra se ne impone alli Offiziali dell'Onestà prefati, che in fraude della presente già detta deliberazione, le fanno cancellare de' prenarrati libri, da esserne sottoposti al Magistrato delli Otto di Balìa, e da applicarsi, e da distribuirsi tal pena come di sopra; e se gli occorrerà che alcuna di esse Meretrici ne sia giustamente cancellata, e che dopo tal cancellazione la ritorni alla medesima inonesta vita Meretricia; Ella vuole, che in tal caso i detti Officiali le faccin di nuovo subito, o quan-

1553.

1553. quanto prima descrivere ne' medesimi libri, che consterà loro, che le sieno ricadute nel vizio, e vita disonesta soprascritta, sotto la medesima pena a essi Officiali se ne mancheranno, che in simil caso come è di sopra ordinato, in pregiudizio di detti Officiali, che mancono di farvi descrivere quelle, che ne apparisscono illegittimamente, e contro al dovere cancellate, e da esserne sottoposti ai Conservatori delle Leggi, e da applicarsi, e da distribuirsi tal pena come di sopra, le quali cose come di sopra disposte, & ordinate Ella intende, e vuole, che elle sortischino li effetti loro. Non ostante che da Sua Eccellenza Illustrissima le fussino, o fieno abilitate del segno o vestimenti; Imperocchè Ella è di ferma intenzione, che tali grazie, e abilità non possino, nè debbino in alcun modo pregiudicare alla soprascritta disposizione, se non in caso di contraria volontà, deliberazione, o ordine dell' Eccellenza Sua Illustrissima: E se ne' tempi delle morti loro le si troveranno legittimamente cancellate de' prenarrati libri per essere ritornate all' onesta vita, Ella non vuole, che in tal caso in esse così cancellate abbi luogo la presente disposizione in modo alcuno, e vuole, che il deliberato, & ordinato di sopra s' intenda procedere quanto alle Meretrici, che abitano, o che per l' avvenire abiteranno quì in Firenze come di sopra apparisce espresso, e specificato. Ma quanto a quelle, che abitano, o abiteranno fuor della Città predetta di Fiorenza in qualsivoglia altra parte del resto dell' amplissimo Stato suo, dove non si osservi l' ordine del descriverle a' libri dell' Onestà, come si osserva quì in Fiorenza, Ella vuole, che in loro la presente disposizione, & ordine si osservi, e che abbi luogo in tutto, e per tutto, se costerà, che le sieno state Meretrici, e che avanti le fini delle vite loro le non sieno ritornate in miglior vite, o per matrimonj, o per altri modi da chiarirsi, fatto pe' soprascritti sei Giudici della Ruota prefata, & in caso che così per essi apertamente si dichiari.

6. In oltre acciocchè il Monastero, e le Monache soprascritte, e qualunque persona, che pretendessi ragioni sopra li beni, e sostanze prenarrate, o sopra alcuna, o sopra parte di esse non possa di quel tanto che se li appartenessi, o competessi essere in parte alcuna defraudato, Ell' ha però statuito,

Che li Spettabili Otto di Guardia, e Balìa dell' Eccellenza Sua presenti, e che pe' tempi saranno sien tenuti, e debbino quì in Fiorenza, e nel resto dello Stato predetto i Rettori, che respettivamente vi eserciteranno alcuna iurisdizione civile, o criminale, che ella sia, far inventariare i patrimonj, beni, e sustanze delle già dette Meretrici respettivamente incontinente, che occorrerà la morte d' alcuna d' esse, e tali patrimoni

I.

I. nj, beni, e sostanze far depositare appresso d'idonea persona, che lo conservi, e ne renda loro, o a chi apparterrà buon conto, ogni volta che la ricercheranno; Et ha ancora deliberato, e vuole, che a ciascuna persona, che contro le prefate Meretrici così defunte, o nelle loro eredità, o sopra le loro sustanze, e beni, pretenderà ragione, sia tenuta in tra quattro mesi, o in tra l'anno allora prossimi futuri, come di sopra s'è detto, legittimamente comparire davanti i soprascritti sei Giudici della predetta Ruota, e ivi dare la sua petizione di quello che la pretenderà poterne di ragione conseguire, li quali prelibati sei Giudici sien tenuti ammettere, e considerare maturamente, e far citare nella loro Audienza, o avanti al Tribunale tutti quelli, che di ragione doveranno essere rispetto a loro interessi citati, & udire tutte quelle persone, che sopra tali negozj vi compariranno, & esaminate, che l'aranno le lor ragioni, e di poi, che saranno bene instrutti delle cause dette, sieno obbligati deciderle, e con giustizia terminarle, non passando quattro mesi dal dì delle principali petizioni respettivamente prossimi futuri, secondo che conosceranno di ragione convenirsi, con adiudicare di detti beni, e sustanze a ciascuno quel tanto, che attesa la disposizione della presente Legge troveranno appartenersegli.

7. E vuole, come di sopra è detto, che i soprascritti sei Giudici di tali cause sien Giudici competenti, e che dalle lor sentenze non si possa appellare, nè reclamare, nè dire di nullità come di sopra è disposto, & ordinato in tutto e per tutto.

8. E parendo a sua Eccellenza, che questo basti, che si provvegga per tal via a bisogni delle prefate Monache, e che il sopravanzo si possa rogare in altra opera pia, Ella ha però deliberato,

Che se le dette eredità, e rato di esse ascenderanno a maggior somma, che computate l'entrate del Monastero, & i guadagni, i quali le dette Monache mettono in esso sia il bisogno del vitto, e vestito loro, e dell'altre spese necessarie del Monastero prefato, che in tal caso quello, che sopravanzerà, provveduto a detti bisogni del prelibato Monastero, si debba per esse Monache ogni cinque anni rimettere nello Spedale dell'Innocenti della Città predetta, da erogarsi per lo Spedalingo di esso in subvenzione de sua poveri Trovatelli; e che però il detto Spedalingo ne possa ogni cinque anni riveder il conto, e pigliarsene tutto quello, che troverà sopravanzarvi dell'eredità, e per conto dell'eredità, o rate di eredità predette.

9. E che quando il detto Spedalingo si contentasse di pigliare sopra di se il peso di provvedere a tutte le soprascritte spese, e bisogni con le ricompense de guada-

L. 1560.

REFORMAZIONE

Del Governo della Città e Stato di Siena, fermata per Sua Eccellenza Illustrissima

Il dì primo Febbraio MDLX.

SOMMARIO

1. *Della autorità che dovrà avere il Luogotenente e Governatore della Città, e Stato di Siena.*
2. *Al Capitano di Popolo, Signori Gonfalonieri, e Consiglieri di detta Città se gli conserva quelle medesime preminenze, e Giurisdizione che già avevano, e si determina le Cause Criminali delle quali potranno essi conoscere.*
3. *Si creerà un Consiglio di Cittadini Senesi, da chiamarsi* il Consiglio grande, *i componenti del quale doveranno avere i requisiti quivi ordinati.*
4. *In questo Consiglio dovrà intervenirvi il Luogotenente, il Capitano di Popolo, Priore ec. e s' intenderà congregato in sufficiente numero quando saranno* 80. *persone, e i partiti, eccettuati certi casi, resteranno vinti quando saranno passati per i due terzi.*
5. *Qual posto deva avere in questo Consiglio il Luogotenente, e come devon proporvisi gli affari.*
6. *Si riservano all' elezione di S. A. S. i Residenti di diversi Tribunali.*
7. *e* 8. *Il detto Consiglio eleggerà i Soggetti che dovranno risedere negli Uffizi quivi notati.*
9. *Qual altra autorità e potestà deva avere il medesimo Consiglio.*
10. *Come ed in qual luogo dovrà esso adunarsi.*
11. *Da questo Consiglio S. A. S. eleggerà* 20. *Cittadini, che saranno gli Uffiziali di Balìa da durare un' anno nel loro impiego.*
12. *Quale autorità dovranno avere questi Uffiziali, e come dovranno esercitarla.*
13. *I loro partiti dovranno vincersi per i due terzi dei Congregati, i quali dovranno essere almeno in numero di* 12.
14. *Il Capitano di Giustizia dovrà essere cognitore di tutte le Cause Criminali tanto dello Stato che della Città di Siena, ma con certe limitazioni ec.*
15. *In quali casi sia permesso appellarsi dalle sentenze del Capitano di Giustizia.*
16. *Qual giurisdizione dovrà avere il Giudice ordinario di Siena.*
17. *Di quali Cause debbano conoscere i Savi de' Pupilli, e*
18. *e* 22. *Come dovranno avere la medesima Giurisdizione che prima avevano nel dare Tutele e Cure, nel far fare Inventari ec.*
19. *e* 20. *I tre Giudici di Ruota devano continuare nella medesima Giurisdizione, ma con certa preferizione di termini nella spedizione delle Cause.*

1560 21. *Dal dì 23. di Giugno fino ai 10. di Agosto dovrà essere Feriato tanto per il Giudice Ordinario che per gli Auditori di Ruota.*

22. *I quattro Provveditori di Biccherna, gli Esecutori di Gabella, i Regolatori, e i quattro Maestri del Monte conservino, ed esercitino la solita Giurisdizione ed autorità, ed alle loro sentenze resti tolto ogni rimedio di appellazione, salvo il ricorso a S. A. S. o al Luogotenente.*

23. *Come deva eleggersi il Procurator Fiscale.*

24. e 25. *Dei quattro Conservatori dello Stato di Siena, e della loro Giurisdizione da esercitarsi sopra le Comunità di quello Stato, loro beni, rendite ec.*

26. *Elezione che questi Conservadori dovranno fare di un Provveditore, di un Cancelliere, e due Messi.*

27 *Come e da chi deva conoscersi, se giustamente si repudiano le Eredità.*

28. *Quelli che avranno repudiata l' Eredità Paterna, o dell' Avo Paterno non possano godere alcun benefizio e onor pubblico, senza l' assenso di S. A. S.*

29. *E la repudiazione che sarà stata fatta con frande, dovrà intendersi ipso iure nulla.*

30. *Si deroga ad un Editto del Collegio di Balìa del mese di Maggio 1555.*

31. *Gli Uffiziali della Mercanzìa continueranno a conoscere delle Cause Mercantili con la solita loro autorità, e Giurisdizione.*

32. e 33. *Come dovranno eleggersi i detti Uffiziali della Mercanzìa, e quanto dureranno nel loro impiego.*

34. *Dalle sentenze di questi Uffiziali vi è luogo all' appellazione, a forma di quanto quivi viene ordinato.*

35. *Il Camarlingo di Mercanzìa dovrà seguitare ad eleggersi nelle forme solite.*

36. e 37. *Quali siano i Capitani dello Stato di Siena, quale Giurisdizione gli competa nelle Cause Criminali, e come debbano esercitarla.*

38. *Le Comunità non potranno intromettersi nella cognizione delle Cause Criminali attenenti alla Giurisdizione di detti Capitani.*

39. *Nè essi Capitani potranno procedere ad alcuna sentenza afflittiva di corpo, o capitale senza partecipazione del Luogotenente, o Governatore di Siena.*

40. *Dovranno ancora dar notizia ai quattro Provveditori di Biccherna delle sentenze Criminali, e delle confiscazioni che si faranno.*

41. *Di quali Cause Civili, e di danni dati potranno conoscere i detti Capitani dello Stato.*

42. *Come possano essere Giudici di appellazione, e di nullità, da tutte le sentenze che si daranno dai Potestà, e Vicari compresi nel loro Capitanato.*

43. *Finito che averanno questi Capitani il loro uffizio dovranno avere per 5. giorni il Sindacato dal Capitano, e dal Giudice loro successori coll' intervento di 2. uomini del luogo.*

44. *I Potestà, e i Vicari dello Stato di Siena dovranno conoscere delle Cause Civili, e di danno dato nelle respettive loro Giurisdizioni, e durerà l' uffizio loro sei mesi, dal quale non potranno assentarsi senza licenza del Governatore, o del Collegio di Balìa.*

45. *Il Consiglio Grande dovrà eleggere questi Potestà, e Vicari dal numero de' Notari matricolati.*

46. *Come essi Potestà, e Vicari, devino conoscere delle Cause Civili, e di danno dato che gli appartengono.*

47. *Essi pure saranno sottoposti al Sindacato alla fine del loro uffizio.*

48. *In tutte le Cause dello Stato di Siena nelle quali sarà domandato il* Con-

I.

I. *consiglio del Savio, non si possino mandar per questo consiglio fuora di detta Città, e suo Stato.*

49. *Indulto generale per qualsivoglia eccesso, o delitto commesso, avanti il giorno che Cosimo I. prese possesso della Città, e Stato di Siena.* 1560.

COSIMO MEDICI

Per la Grazia d' Iddio Duca di Fiorenza, & Siena, Signore di Castiglione della Pescaia, e di Porto Ferraio nell' Isola dell' Elba.

E' Stata sempre l' intenzione, e desiderio nostro (poichè Dio ci concesse il Dominio e la possessione della Città e Stato di Siena) far tutte quelle provvisioni, mediante le quali, (tolte vie le discordie e sedizion passate, e ristorati per quanto alla giornata ci era possibile e danni sopportati) si rendesse alla nostra dilettissima Città e Stato predetti, la sua antica felicità e splendore; fra le quali per ora non ci è sovvenuta alcuna altra migliore nè più conveniente a ottimo Principe, & amorevol Padre, che l' introdurre e stabilire una forma di governo, che fusse con maggior soddisfazione e contento universale che si potesse, e con il mezzo della quale si distribuissero le dignità, onori, & utili della Città alli più merievoli, & a ciascheduno indifferentemente venisse amministrata buona, & ugual giustizia, pensando che da questi capi & ordini principali, avesse a nascere la sicurezza, tranquillità, & contento pubblico. Imperò per le predette & altre giuste cagioni, e per mostrare più evidentemente il buon animo nostro, per dono, grazia, e concessione nostra speciale e favorevole, abbiamo come appresso ordinato e stabilito.

Del Luogotenente, e Governatore

Capitolo I.

1. Che nella Città e Stato di Siena risegga continuamente un Luogotenente o Governatore nostro Generale al quale appartenga la guardia e custodia dell' una e dell' altro, e che procuri diligentemente che da tutti li Magistrati, Capitani, Offiziali, Potestà, Vicari, & altri deputati agli officii pubblici, s' osservino le Leggi, si facci buona giustizia, & abbi finalmente quella, e quanta autorità ci parrà alla giornata per le lettere della sua elezione, o in altro modo concederli.

Del Capitano di Popolo, Signori Gonfalonieri, e Consiglieri,

Cap. II.

2. Si conservi, e continui il Magistrato del Capitano di Popolo, Priori, Gonfalonieri, e Consiglieri, nella sua dignità, grado, privilegi, preminenzie, e giurisdizione, e con il medesimo numero di Famiglia, Donzelli, Trombetti, Piffari, & altri Servitori, e Famigli, & siccome al presente si trova, & con quella onorata provvisione per il vitto, e trattenimento quale da Noi sarà dichiarata, dovendo essere sempre, e perpetuo Priore di tal Magistrato con ogni superiorità, e precedenza il Capitano di Popolo, convenendo a lui solo di proporre intorno a quello, che si averà giornalmente a trattare in Concistoro; Non intromettendosi il Capitan di Popolo, Priori, e Governatori, Gonfalonieri, e Consiglieri tanto insieme, quanto di per se nella cognizion delle cause Criminali; eccetto solo in quanto alli eccessi, e delitti, li quali si commettessino dai Famigli, Donzelli, Trombetti, Piffari, Servitori, & altri della Famiglia del Palazzo, contra i quali delinquenti in qualsivoglia modo il Concistoro integro proceda al debito gastigo secondo la disposizion delli Statuti.

Del Consiglio grande

Cap. III.

3. Si creerà, e si deputerà da Noi un Consiglio di quel numero, e qualità di Cittadini, e per compartimento, e distribuzione de' Monti, che si giudicheranno più degni, maggiori d'età d'anni trentacinque, non eleggendo più che uno, o al più due per Famiglia, li quali così eletti s'intendino essere, e siano, e così si domandino Consiglieri della Città di Siena per Sua Eccell. Illustrissima; e duri l'offizio, dignità, & autorità loro a vita di ciascheduno; dovendosi surrogare per Noi in luogo di quelli, che di mano in mano manceranno del numero dei detti Consiglieri, per morte così civile come naturale, delli altri che saranno più meritevoli, con aggregarne ancora dei nuovi oltre a quelli, che mancassero, se alcuno per li suoi onorati portamenti sarà giudicato degno di tal grado.

4. Devino sempre intervenire nel Consiglio grande il Luogotenente e Governator nostro generale, quando li piacerà. il Capitan di Popolo, Priore, Governatori, Gonfalonieri, & Consiglieri del Capitano in numero sufficiente, nè s'intenda il Consiglio congregato in numero sufficiente, dove non siano congregati almeno in numero di ottanta persone, computandovi il Capitano di Popolo, Signori, Gonfalonieri, e Consiglieri

che

L che vi interverranno, dovendo vincersi, & ottenersi le deliberazioni almeno per due terzi dei congregati; eccetto nei casi dell' approvazioni, e reprobazioni delle repudiazioni dell' eredità paterne, e d' avì paterni; essendo a bastanza in tal caso ottenersi solo per la metà dei congregati, come era solito.

5. Sia sempre dopo il Luogotenente e Governatore generale, come di sopra, Presidente e Priore del Consiglio grande, il Capitan di Popolo, e suo solo sempre sia il carico di proporre in detto Consiglio; non potendo, nè dovendo fare alcuna proposta in consiglio, se ella non è avanti il giorno precedente ottenuta, e solennemente deliberata in Concistoro integro, inquanto ai negozi e casi ordinari, e in quanto ai negozi, e capi straordinari, nel Collegio di Balìa, con partecipazione, consenso, e volontà, e non altrimenti del Luogotenente e Governatore, come per il passato si é usato.

6. Reservata specialmente, & in perpetuo a Noi, & a nostri successori nello stato predetto, la elezion del Capitan di Popolo, dei Gonfalonieri, del Capitan di Giustizia, dei IV. Conservadori dello Stato, degli Uffiziali della Mercanzia, del Giudice Ordinario delle cause civili, degl' Auditori di Ruota, e delli VIII Capitani dello Stato.

7. Abbia potestà, & autorità il Consiglio grande, e così sia sua particolar cura di fare ai debiti tempi elezione della Signorìa, dei IV. Consiglieri, del Capitano di Popolo, e degl' altri Magistrati, Ordini, Officii, Camarlinghi, e Scrittori, e di tutti li Potestà, Vicarii, & Offiziali di tutto lo Stato generalmente; Dovendosi far l' elezioni delli ordini per tratta del Bossolo, come era solito, facendosi di tempo in tempo il Bossolo degl' ordini per anni sei, e de' Camarlinghi di Gabella, di Biccherna, e del Monte, e dello Scrittore del Monte per anni otto, intervenendo sempre in tale atto due Frati di Monte Oliveto, secondo il costume della Città, il Capitan di Popolo, il Priore, un Gonfaloniere per distribuzione di Monti, & il Notaro di Concistoro, prendendosi da tutti il giuramento solito della taciturnità.

8. Nel fare i detti Bossoli si scontrinino tutti i riseduti, servando li Statuti e le sei prime voci per ciascun Monte servino per la creazione di tre Camarlinghi, e le seconde per il Bossolo delli Scrittori del Monte, e le restanti voci per li altri Ordini, e Magistrati.

9. Abbia di più autorità, e potestà il detto Consiglio di approvare, e reprovare le repudiazioni dell' eredità paterna, o delli Avi paterni, secondo la disposizione delli Statuti, & oltre alle cose come sopra espresse non averà il Consiglio altro carico, e cura se non quanto ci piacerà alla giornata darli, secondo che l' occorrenze dei negozi e tempi ricercheranno.

10. Il

1560

10. Il luogo della congregazione del Consiglio grande, sia la Sala del Nappamondo, dovendosi congregare al suon della Campana, siccome altre volte si congregava il Consiglio generale, & a voce del Banditore per parte del Capitano di Popolo, siccome era solito, dovendosi fare la descrizione di tutti i Consiglieri in una Tavolella da tenersi continuamente appiccata allato alla Tavolella degl' Usiziali di Balìa nel cortile del Palazzo della Signorìa; dove siano chiaramente, ordinatamente, e per distribuzione de' Monti descritti i nomi e cognomi di tutti i Consiglieri eletti, e che si eleggeranno per l' avvenire da Noi e successori nostri in detto Stato.

Degli Ufiziali di Balìa

Cap. IV.

11. Del numero dei Consiglieri si eleggeranno da Noi per Offiziali di Balìa venti Cittadini per compartimento, e distribuzione de' Monti; l' offizio de' quali durerà solo un' anno, e così d' anno in anno se ne farà da Noi, e nostri successori in detto stato la elezione del medesimo corpo del Consiglio grande, servandosi sempre il compartimento de' Monti, e la vacazione almeno d' un' anno; non eleggendosene però in un medesimo tempo, se non uno per famiglia, ovver casato.

12. Saranno gl' Ufficiali di Balìa (congregandosi nel luogo solito, e a suon di campana, come si costuma) con il lor Cancelliere, e lor Coadiutore, Consiglieri del Luogotenente e Governator nostro, & averanno autorità, ogn' ora che se ne porga loro l' occasione per benefizio della Città, eleggere e mandare Ambasciadori per conferirsi al cospetto nostro; deputar Commissari per lo stato, decretar le spese ordinarie della Città da pagarsi dai Camarlinghi, e Depositari con soscrizione del Governatore; & in effetto deliberare, & eseguire tutto quello che alla giornata giudicheranno dover esser di nostro servizio, & a benefizio e quiete di questa Città e Stato nostro, con consenso sempre, e participazione del Governatore; non potendo in alcun modo disporre nè intromettersi nelle cose appartenenti a Noi, come Supremo Principe; come sarebbe in far Leggi universali, rimetter le pene, restituire, dispensare, alienare, o fare altre deliberazioni simili in pregiudizio della superiorità, e Camera nostra; la quale clausula ancor s' intenda in tutti li capitoli antecedenti, e susseguenti espressamente repetita.

13. Si vinchino, e s' ottenghino le deliberazioni nel Collegio di Balìa per li due terzi (com' è stato solito per l' addietro) non potendosi per l' avvenire deliberare se non sono congregati almeno in numero di dodici del Collegio, nè in minor numero sia perfetta la congregazione, connumerandovi il Capitan di Popolo, se vi si troverà, a cui per

per l'onorato carico suo, e con ogni precedenzia sia lecito sempre, e così possi com' è stato solito, intervenire, consigliare, e rendere il voto come gl' altri tutti del Collegio.

Del Capitano di Giustizia.

Cap. V.

14. Per osservanza della buona giustizia, e per più reputazione, e dignità della Città segua l' offizio del Capitano di Giustizia, a cui appartenga, siccome al presente la totale cognizione, e giurisdizione delle cause criminali di qualunque sorte nella Città, e fuor della Città, fin dove si estenderà la giurisdizione dei Capitani dello Stato, & anco in tutto lo Stato generalissimamente, senza pregiudizio però della giurisdizione dei Capitani dello stato nei luoghi della loro giurisdizione, ne' quali sempre abbi luogo la prevenzione: Essendo anco lecito al Capitano di giustizia (non ostante qualunque prevenzione) avvocare qualunque causa criminale in qualunque stato la si ritrovi avanti a detti Capitani dello Stato, quando si giudicherà così convenirsi per la qualità delle cause, e per gl' accidenti che possano occorrere, con consulta però e consenso del Governator nostro, e non altrimenti; intendendosi nondimeno sempre la giurisdizione del Capitan di giustizia, con quelle dichiarazioni, limitazioni, & eccetti, li quali a noi piacerà darne alla giornata; restando precisamente al Capitano detto la totale giurisdizione in tutto lo Stato nelle cause pendenti, & in quelle ancora che da lui si comincieranno avanti al giorno che i Capitani dello Stato comincieranno l' Uffizio loro, e che a quel tempo saran pendenti.

15. Dalle pronunzie e sentenze così interlocutorie come diffinitive e miste del Capitan di Giustizia tanto capitali, e corporali quanto anche pecuniarie, e di quaisivoglia sorte, non si possi nè sia più lecito per l'avvenire a qualsisia persona appellare, reclamare, o dir di nullità agl' Auditori di Ruota, o qualsivoglia altro giudice, salvo sempre il ricorso a Noi, o al Governator nostro, cessante in tutto ogni altro rimedio così ordinario, come straordinario; eccetto però nelle cause, e casi, nei quali si tratta di rompimenti di tregue e paci, & delle pene di esse, restando in detti casi facoltà e potestà a ciascuno che si sentirà gravato appellare, e dir di nullità siccome è stato solito per l'addietro, e disposto per li Statuti, la disposizione dei quali in detti casi non s' intenda alterata in alcuna parte agli Auditori di Ruota.

Del Giudice Ordinario delle cause civili, dei danni dati, e dei Pupilli, e Vedove.

Cap. VI.

16. Il Giudice Ordinario delle cause civili, e dei Danni dati, sia anco

1560. anco Giudice delle cause de' Pupilli, e Vedove, in tutte le cause anco pendenti, & in qualunque stato le si troveranno il giorno che egli prenderà tal' offizio, & comincierà a risedere, con obbligo di risedere e render ragione ogni dì giuridico, la mattina alle residenze solite nelle cause civili, e danni dati, e doppo vespero con li suddetti Savi alle residenze loro nelle cause dei Pupilli, e Vedove, & abbi di salario scudi venti d' oro per ciascun mese, e duri l' uffizio suo un'anno, con la solita appellazione alli tre Giudici di Ruota.

Dei Savi de' Pupilli.

Cap. VII.

17. Possino, e devino i Savi de'Pupilli, e così siano obbligati risedere, e render ragione senza intervento del Giudice ogni mattina di dì giuridico alla residenza loro nelle cause appartenenti alla giurisdizione loro, non escendenti però la somma o ver estimazione di lire cinquanta di denari, sommariamente senza alcuna prefinizione d' instanzia vista solo la verità del fatto, cessante ogni rimedio d' appellazione di nullità, o ricorso.

18. Possino ancora, e devino i medesimi Savi con intervento, o senza intervento del Giudice, interporre l' autorità, e giurisdizion loro nel deliberare, e dar le tutele, e cure a' Pupilli, ed agli Adulti in comunione co' Pupilli, in far fare gl' inventarj, in eleggere i Riveditori delle ragioni dell' amministrazione de' Tutori, e Curatori in far riveder le ragioni, & quelle viste, e riviste, e per loro viste, udite, e considerate, approvare, e reprovare come li parrà convenirsi per giustizia. E che i Pupilli & Adulti in comunione con essi con le sostanze loro sieno ben trattati e governati, & in provvedere, occorrendo sopra di ciò nascer liti, dove & appresso di cui si devino nutrire, & alimentare i Pupilli,

Degli Auditori di Ruota.

Cap. VIII.

19. Li tre Giudici, & Auditori di Ruota si restino, e così stieno, e seguino nella lor solita giurisdizione, salvo il disposto di sopra. Et acciò che le cause si spedischino e non diventino immortali, intendiamo e vogliamo, che le cause dell' appellazioni, avanti agli Auditori di Ruota, non si possin compromettere per prorogarle in una o più volte, per più tempo che per quattro mesi correnti in tutto; di maniera però, che non essendo resoluti per giudicare infra il primo mese prorogato (essendovi qualche difficultà nella causa) sieno tenuti, e devino infra detto primo mese sotto vinculo di giuramento, e pena di scudi due per ciascun di loro, dare i motivi in scritti con l' allegazione delle ragioni delle leggi, e dell' autorità, a ciascuna delle parti che li domanderà, e di cui apparirà la domanda negl' atti,

L atti, & oltre ai quattro mesi non possino nè devino i Notari attuari della Ruota rogarsi d' alcun compromesso per prorogazione sotto pena di perjurio, & privazione dell' uffizio.

20. Possin nondimeno anco doppo quattro mesi i principali stessi con consenso, e decreto de' Giudici (se così giudicheranno essere servizio loro) prorogare per via di compromesso per un' altro mese al più in una, o più volte.

21. Osservino le Ferie della ricolta e della vendemmia in tutte le cause generalmente avanti al Giudice Ordinario delle cause civili, de' Pupilli, e Vedove, e de' danni dati, e degli Auditori di Ruota, così per comodità de' litiganti come anco delli stessi Giudici, & Auditori, acciò che possino in detto tempo sodisfare all' obbligo che tengano di fare, e relassare le loro decisioni: dichiarando le Ferie delle ricolte dover durare da lì 23. di Giugno fino alli 10. di Agosto.

De' quattro di Biccherna, Esecutori di Gabella, Regolatori, quattro Maestri del Monte, e Savj de' Pupilli.

Cap. IX.

22. I quattro Provveditori di Biccherna, gl' Esecutori di Gabella, i Regolatori, i quattro Maestri del Monte, i Savi sopra i negozi de' Pupilli, e Vedove, restino, e seguino la loro solita autorità, e giurisdizione, non escedendo i termini di quella; cessando in tutto dalle pronunzie, e sentenze di detti quattro Provveditori di Biccherna, Esecutori, e Regolatori, e quattro Maestri del Monte, ogni remedio d' appellazione, e di nullità, & ogn' altro rimedio ordinario, o straordinario, salvo nondimeno sempre il ricorso a Noi, a nostro Luogotenente e Governatore, a qual si sia, che si senta gravato dalle pronunzie, e sentenze predette.

1560.

Del Procuratore Fiscale.

Cap. X.

23. Eleggeremo il Procuratore Fiscale del corpo della Città, sendovi persona idonea da esercitar tal' uffizio da chi sarà eletto, secondo la disposizione delli Statuti.

Dei quattro Conservadori dello Stato

Cap. XI.

24. Per benefizio, e comodo dell Comunità di tutte le Città, Terre, Castella, e Ville dello Stato ancorchè capitolate, & in qualsivoglia modo privilegiate, provvediamo che nella Città risegga sempre un Magistrato di quattro Cittadini per distribuzion di Monti, li quali si diranno i quattro Conservatori sopra lo Stato per S. Eccell. Illustr.

I *, 25. Du-

1560.

25. Durerà l'offizio loro un' anno, facendosene da Noi l'elezione d'anno in anno, risederanno nella residenza già solita degl' Otto di guardia, sarà loro particolar cura attender con ogni diligenza, e studio al servizio comodo, & utile di tutte le Comunità dello Stato, procurar che i beni delle Comunità si preservino, siano bene, e diligentemente, e fedelmente governati, & amministrati, che l'entrate loro si convertischino in benefizio di esse Comunità e non dei particolari, che d'anno in anno si riveggbino i conti de l'amministrazioni, che da le Comunità non si faccino alienazioni di beni immobili in perpetuo, nè a tempo lungo, li quali da ora si proibiscano alle Terre ancora capitolate; dichiarandole ipso iure nulle senza espresso consenso & approvazion nostra; nè faccino vendite d'entrate loro oltre a tre anni, e servando gl' ordini della Città; nè anco contratti inutili e dannosi, che gl' Ambasciadori loro ovunque siano mandati, non consumino il tempo in vano, o con spese e danni delle Comunità, costituendo quelli salari quali giudicheranno convenirsi, avuto rispetto a' luoghi, alle persone, & alla qualità de' negozj; & eseguendo in somma i suddetti Quattro intorno a ciò, & a benefizio delle dette Comunità tutto quello, che giudicheranno convenirsi, come defensori e padri d'esse Comunità; con quella autorità, ordini, provvisioni, e salari, che da Noi saranno ordinati. Dichiarandosi in quanto all'ordine della precedenza, il detto Magistrato dover' essere sussequente al Magistrato di Biccherna, di maniera che preceda agl' Esecutori, Regolatori, & altri Magistrati, & ordini successivi.

I.

26. Eleggeranno i suddetti quattro Conservatori dello Stato un Provveditore, per quel che converrà loro servirsene, in quel che concernerà la giurisdizione, e carico loro; & un Notaro, ovver Cancelliere; e due Famigli ovver Messi pubblici, con quei salari che da Noi saran dichiarati.

Delle repudiazioni d'eredità

Cap. XII.

27. Nelle astenzioni de l'eredità paterne, e degl' Avi paterni, ovver repudiazioni de' figli, o nipoti di dette eredità, le quali fin ora non sono state approvate dal Consiglio generale, o dalla Balìa, & in tutto quel che in simili repudiazioni resta ad eseguirsi, attendisi, & osservisi la disposizione delli Statuti, che sopra ciò dispongono; dovendo essere in tal caso in luogo del Consiglio generale, il Consiglio grande ordinato da Noi; dichiarando precisamente, che nelle cause delle repudiazioni ancorchè pendenti, nelle quali non sia stato fatto giudizio dai sei segreti Cittadini, li quali si eleggono dal Concistoro, & in quelle che si faranno per l'avvenire, siano tenuti, & obbligati li sei segreti Cittadini congregati, avanti che partino dal luogo de la loro congregazione precisamente

te giudicare, e dichiarare se tal repudiazione si fa con fraude, e senza fraude, e così se è maliziosa, e fraudolenta, o nò; dovendosi vincere, e deliberare fra loro per la parte affirmativa, o negativa, e nel medesimo modo non possino, nè devino partirsi del Consiglio, raunato i Consiglieri che vi si troveranno (fatta loro proposta dell' approvazione, o reprovazione d' alcuna repudiazione) se avanti non si ottiene, e non si delibera l' approvazione, o reprovazione per la metà de' congregati; dovendosi sempre proporre, e mandare avanti a partito l' approvazione, che la reprovazione, di maniera però che sempre l' approvazione vadi a partito due volte, & la reprovazione sol una volta, e tante volte vadino a partito, in tal maniera l'approvazione due volte, & una volta la reprovazione che si ottenga, o l' una, o l' altra.

28. Quelli dei quali sarà approvata la repudiazione, e così non saranno eredi di lor padre, o avi paterni, s' intendino essere, e siano privi per l' avvenire, siccome è disposto per li Statuti della Città, d' ogni benefizio, & onor pubblico, e così non li possino godere, salvo sempre l' assenso, e beneplacito nostro.

29. Dichiarando ancora espressamente, che tutt' ora che dai creditori uno, o più si giustifichi pienamente in giudizio avanti al Giudice Ordinario delle cause civili, e dei Pupilli, e Vedove, e successivamente avanti agl' Auditori di Ruota, essersi usata fraude in simili repudiazioni per quelli che hanno repudiato, & appresso di loro esser restati alcuni beni ereditari senza alcun giusto titolo, o causa, s' intenda la repudiazion fatta da loro, esser ipso iure nulla, e non dover sortir' alcun' effetto di ragione non ostante qualsivoglia approvazione fatta dal Consiglio, o dal collegio di Balìa.

30. Quel che di già fu provvisto dal Collegio di Balìa sotto il dì... di Maggio 1555. per pubblico bando, & editto, che non si potessin far alienazioni, & obbligazioni di beni senza licenza d' esso Collegio: intendiamo che non si devi più osservare, e così revochiamo, & annulliamo la provvisione, e bando predetto in quanto ai conferenti, ai quali sia lecito a ciascuno disporre dei beni suoi a suo piacere senza altra licenza, osservandosi in quanto a' non conferenti, & alle alienazioni che si facessino in loro, quanto è disposto per li Statuti.

Degli Offiziali della Mercanzia.
Cap. XIII.

31. Nelle cause mercantili solite conoscersi nella Corte degl' Offiziali della Mercanzìa seguino gl' Offiziali della Mercanzia con l' autorità, & giurisdizion loro solita, siccome è disposto per li Statuti di quella Corte, procedendo, conoscendo, e giudicando secondo la disposizione di quelli.

32. Per l' elezion dei quali si farà scelta, & elezione da Noi di 32. Cit-

1560 Cittadini qualificati, & intelligenti nei negozi della Mercatura, otto per Monte, & ci otto più similmente per distribuzioni di Monti per sopranumerarij, dei quali trentadue da Noi, o da quelli che da Noi a tal negozio siano deputati, se ne faccino otto Ballotte, dove sien quattro per ballotta per distribuzion di Monti, e le dette otto ballotte s' imbossolino in una bossola, e si preservino insieme con le bossola dove s' imbossoleranno i sopranumerari nella cassetta, che si teneva il bossolo degl' elezionari, preservandosi nel cassone dove si tenevano gl' altri bossoli, e sotto la medesima custodia; disponendosi, e facendosi l' otto ballotte, di sei anni in sei anni da Noi, e dai successori nostri in detto Stato o da chi da Noi, o successori nostri di tempi in tempi sarà commesso, & ordinato

33. Delle otto ballotte se ne facci la tratta d' una di sei mesi, in sei mesi, come si costuma, e quelli che saranno tratti, sieno gl' Offiziali della Mercanzìa per quel semestre secondo il solito servandosi le vacazioni, & in luogo di quelli che vacheranno si tragghi dei sopranumerarj, ponendosi le polize di quelli che vacheranno nella bossola dei sopranumerarj.

34. Dalle sentenze degl'Uffiziali della Mercanzìa si appelli, siccome è solito a otto Mercanti, dovendosi fare il bossolo dei Cittadini per l' appellazione per li stessi Offiziali della Mercanzìa, imbossolando tutti quelli li quali saranno stati fino a quel tempo e [illegible] deg.' Uffiziali del la Mercanzìa, & così si tragghino i Giudici dell' appellazione che occorreranno di mano in mano dei detti imbossolati, osservando sempre la distribuzione de' Monti, e le solite vacazioni, e i tutti che vacheranno si rimettino nel bossolo, rifacendosi di mano in mano il bossolo di quelli che mancheranno, & osservandosi così sempre come di sopra.

Del Camarlingo della Mercanzìa.

Cap. XIV.

35. Faccisi il Camarlingo della Mercanzìa per scontrino nel Consiglio grande siccome è stato solito per l' addietro nel Consiglio generale scontrinandosi tutti quelli che saran nominati dal Capitan di Popolo e Signori, dovendosene nominare uno da ciascun di loro, & servandosi l' ordine della Tavolella, e quello che in tal maniera sarà eletto, sarà il Camarlingo della Mercanzìa per quel semestre, e secondo il solito.

Dei Capitani dello Stato.

Cap. XV.

36. Le cause criminali di tutto lo Stato intendiamo, e così provvediamo che si trattino per l' avvenire dagl' otto Capitanati dello Stato, secondo il compartimento ordinato da Noi; li quali otto Capitani, ciascun nel luogo della sua giurisdizione averà la totale cognizione, & ogni giurisdizione in tutte le cause criminali di qualunque sorte, dovendo essere annale il loro offizio con li salari, & emolumenti,

par-

I. participazioni, & carichi come in detto nostro Compartimento, salva la prevenzione, & avvocazione, come nel capitolo de Capitani di sopra, li quali Capitani sono appresso: Grosseto, Massa, Chiusi, Montalcino, Sovana, Pienza, Radicofani, e Casole.

37. Sien tenuti, e devino i Capitani dello stato, ciascun nei luoghi della sua giurisdizione, nel procedere nelle cause Criminali attendere, & osservare li statuti di quel luogo dove sarà la residenza loro, & nel condennare, & assolvere, li statuti, & ordinamenti del luogo dove sarà commesso il delitto; dovendo applicare la pena alla Comunità del luogo, dove sarà il delinquente per quella rata, e porzione, si & in quanto, e come se gli doveria applicare secondo la forma dei suoi statuti, capitoli, o privilegi, & come se ivi fosse conosciuta la causa, e giudicata di tal eccesso. Dichiarando espressamente, che i Capitani dello stato, e lor Giudice nella cognizione delle cause criminali, non possin procedere nè a tortura, nè a sentenzie diffinitive, se non insieme congiuntamente, convenendo ambi due nella medesima oppinione, e giudizio cessante in tutti i casi delle pronunzie, e sentenze loro, ogni rimedio di appellazione, o di nullità, e qualsivogli altro ordinario, o straordinario: reservando sempre solo il ricorso dalle sentenze condennatorie pecuniarie a Noi, o al Governatore nostro, potendosi nondimeno da ciascuno appellare, e dir di nullità nelle cause delle tregue e paci dove si tratti di rotture, e pena di esse, agl' Auditori di Rota in Siena fra quel tempo, e con quella instanzia come è disposto di già dalli statuti dell' appellazione.

38. Non possino le Comunità delle Città, Terre, e Castelli dello Stato, ancor che capitolate, & in qualsivoglia modo privilegiate; nè sia lor lecito intromettersi nella cognizione, o giurisdizione delle cause criminali, nè far qualsivogli relasso, grazia, o assoluzione ai delinquenti delle pene, delle quali saran condennati dai lor Capitani, quali elle si siano, pecunarie, affittive di corpo, o capitali: e tutto quello che in contrario si facesse, s' intenda essere, e sia per essa ragione nullo: dovendo essere la total cognizione, & esecuzione nelle cause criminali, & ogni giurisdizione intorno a quelle solo nei Capitani, e lor Giudici senza alcuno intervento, o partecipazione delle Comunità, reservata a Noi, e nostri successori in detto Stato, la potestà, e facultà del perdonare, assolvere, & aggraziare.

39. Nelle cause criminali (dove si tratti di pena di relegazione, afflittiva di corpo, o capitali) non possino, nè devino i Capitani dello stato procedere ad alcuna sentenza diffinitiva, senza consulta, e participazione del Luogotenente, e Governatore nostro in detto stato; intendendosi sempre sospesa l' instanzia avanti a detti Capitani, e lor Giudici dal dì che da loro si trasmetteranno li processi al Governatore, fin che non riceveran la resoluzione, e quella ricevuta sieno tenuti, e devino i Capitani, e lor Giudici fra giorni quattro suf-

1560. susseguenti procedere alla finale esecuzione della causa secondo quel che sarà rescritto loro dal Governatore, cessante ogni appellazione, & qual si sia altro remedio, ordinario, o straordinario salvo sempre, & reservato nei termini suoi, & in tutti i casi la disposizione dei Capitoli delle Bande della milizia nostra, con peso & obbligo ai Capitani dello stato, e lor Giudici nel mandare i processi al Sig. Governatore in simili cause mandarli anco nel medesimo tempo, e con li stessi processi e ragioni, il parere, & giudizio loro, per le quali si muovano.

40. Siane anco tenuti, e devino i Capitani, e lor Giudici, e Notari delle sentenze criminali che da loro si daranno, e delle confiscazioni che si faranno per loro nei loro offizi darne notizia, e significarlo alli quattro Provveditori di Biccherna nel medesimo modo, e tempo & in tutto, e per tutto siccome son tenuti il Capitan di Giustizia, suo Giudice, e Notari nella Città.

41. Non possino i Capitani dello stato, & loro Giudici nè sia lor lecito intromettersi in modo alcuno, nella cognizione delle cause civili, e danni dati, se non di quelle Città, Terre, e Castelli, dove sarà la residenza loro, e dei luoghi esistenti, secondo la forma delli statuti, sotto la giurisdizione di quel luogo dove risieggono, come se ivi risedessino per Potestà secondo la forma delli statuti, lasciando nel restante in tutto la cognizione, e giurisdizion degl' altri luoghi sotto i lor Capitanati in dette cause civili, e dei danni dati alli Potestà, & Vicari di detti luoghi.

42. Sien nondimeno Giudici d' appellazioni, e di nullità da tutte le sentenzie le quali si daranno dai Potestà, & Vicari di quei luoghi, i quali saranno sotto i lor Capitanati dove però non sia provvisto per forma de' capitoli di Terre capitulate d' altra forma di appellazione, e dove però non escedino la somma, e valuta di lire cento di denari; potendo, & essendo lecito in tal caso a chi si sente gravato da tal sentenzie appellare, o dir di nullità al lor Capitano fra giorni cinque dal dì della data, e significata sentenza, e fra giorni tre utili susseguenti produrre avanti al Capitano, o suo Giudice il libello rescissorio durante l' instanzia probatoria, in tal cause avanti a detti Capitani e lor Giudici, per giorni venti continui, & per giorni dieci a giudicare; & essendo conforme la sentenzia del Capitano, e suo Giudice alla prima sentenzia, quella si devi come cosa giudicata attendere, & osservare, e mandarsi ad esecuzione dall' istesso Offiziale il quale averà dato la prima sentenzia, & non essendo conforme, in tal caso, & in tal cause sia lecito delle dette sentenzie dei Capitani dello Stato, e lor Giudice appellare, e dir di nullità agl' Auditor di Ruota della Città, in quel tempo, e con quella instanzia, siccome era disposto per forma delli statuti delle cause dell' appellazioni, dalle sentenzie degl' Offiziali del Dominio, restando ferma la facoltà a ciascuno in tutte l' altre cause, eccedenti la somma, e valuta di lire cento appellare, e dir di nullità agl' Auditori di Ruota, siccome è disposto per li Statuti.

43. Tutti

43. Tutti i Capitani dello Stato, e lor Giudici, Notari e Cavalieri, per li quali tutti, e tutta la famiglia loro sieno obbligati li stessi Capitani finito il tempo del lor offizio sien tenuti, e devino stare a sindacato per giorni cinque, & i lor Giudici, e Sindacatori siano il Capitano, & il Giudice lor successori, con due uomini del luogo da eleggersi per il consiglio delle Comunità dello stesso luogo, potendosi appellare, e dir di nullità dalle lor sentenzie al Luogotenente, e Governator nostro in Siena.

Delli Potestà & Vicari dello Stato.

Cap. XVI.

44. Nella cognizione delle cause civili, e dei danni dati nelle Terre, e Castelli di tutto lo Stato ancorchè capitolate, & in qualsivoglia modo privilegiate, procedino, e seguino con tutta la giurisdizion loro, siccome per l'addietro i Potestà, & Vicari li quali saranno eletti di tempo in tempo dal Consiglio grande, dovendo durar l'offizio loro con i soliti salari, mesi sei, non potendo però partirsi mai dall'uffizio dopo il fine del semestre, fino alla venuta del lor successore, e tanto tempo più duri la loro giurisdizione con il medesimo salario per la concorrente quantità, non essendo lor lecito di partirsi mai dagl' Uffizi senza licenza del Governatore, o del Collegio di Balìa, sotto pena di lire cento di denari, e della privazione degl' uffizi, & imponendo la medesima pena di lire cento per ciascuna volta alle Comunità stesse, se fra giorni dieci dal giorno che detti Potestà, & Vicari partiranno, & pernotteranno da' luoghi de' loro offizi, non lo significheranno al collegio di Balìa.

45. Elegghinsi per l'avvenire dal Consiglio grande per Potestà, & Vicarj in tutte le Terre e Castella dello Stato universalmente (eccetto solo dove siano le residenze dei Capitani) Cittadini, e Notari tutti respettivamente nei luoghi loro, siccome è disposto precisamente dalli Statuti, & non altrimenti nè in altro modo non potendo essere eletti chi non sia Notaro matricolato per Potestà, o Vicario in quei luoghi dove è provvisto per li Statuti, che vi devino andare ad esercitare Notari pubblici descritti nella matricola dell' Università de' Notari.

46. In tutti i luoghi dello stato generalmente dove così non sia provvisto sien tenuti, & devino i Potestà, & Vicari nella cognizione, & esecuzion delle cause civili, e de' danni dati dei Cittadini, dei forestieri, e delle povere persone procedere, decidere, e giudicare sommariamente, e senza strepito, e figura di giudizio, vista solo la verità del fatto, purchè la verità apparisca per gl' atti remossa in tutto ogni sottilità di ragione, dovendosi stare s' altrui è povero, o nò, al giusto giudizio delli stessi Potestà, & Vicari.

47. Finito l'uffizio, & arrivato il successore sien tenuti, & obbligati tutti li Potestà, & Vicari stare a Sindacato secondo gl' ordini, & le constituzion de' luoghi dove saranno in offizio, e dove non sia disposto stiano sempre al Sindacato per giorni tre dovendo eleggersi dalle Comunità dei luoghi per Giudici e Sindicatori un Notaio matricolato, che non sia dell' istesso luogo, e tre uo-

B A N D O

Dei Commissari della Fabbrica di San Pietro di Roma per i Legati

Ad Pias Causas

Pubblicato il dì ventidue di Aprile MDLXII.

HAvendo considerato li Romani Pontefici, come le sagre Leggi permettono, che ciascuno possa disporre delle sue sustantie per via di Testamento, Donatione, o Codicilli, & che tali ordinationi, & ultime volontà di defunti si devino osservare, & inviolabilmente eseguire, & essendo pervenuto a notitia alla Santità di Nostro Signore Pio IV. che da diversi fideli Cristiani sono stati fatti assai Legati, Donazioni, & Fideicommissi a diverse Chiese, Monasteri, Oratorii, & Luoghi pii con obbligo, che li Rettori, Governatori, & Administratori di essi ciascun anno devino far celebrare Messe, Divini Officii, & altre feste per salute, & liberazione delle pene del Purgatorio, o per qualsivoglia altro con-

1562. veniente rispetto, & per la negligenza degli Eredi, & esecutori, o per non esser venuti in luce i legati, & donazioni *ad pias causas*, molte volontà, & tali disposizioni di defunti non sono state esseguite, nè hanno havuto quello effetto, che dal Testatore, & disponente ne è stato ordinato, in gravissimo prejuditio delle anime di tali heredi, & esecutori, & in danno delle Chiese, Monasteri, Luoghi pii, & miserabili persone contra le divine, & humane Leggi; & volendo più che sia possibile ovviare a questi inconvenienti, & provvedere alla salute delle anime dei fideli, e massime delli Testatori, che non havendo havuto effetto loro legati, & donazioni *ad pias causas*, si trovano forse ancor astretti alle pene del Purgatorio, perciò Loro Beatitudini hanno concesse molte immunità, grazie, & privilegi alla Santa Fabbrica delli Principi dell'i Apostoli San Piero, & San Paolo di Roma, & intra l' altre li hanno data facultà, che la possa fare ritrovar li predetti legati, donazioni, & fideicommissi, & farli esseguire, & adempire per quegli che ne hanno gli obblighi, potendo fare per ciò honeste composizioni, & applicarne quella parte che parrà loro conveniente alla predetta Fabbrica di Roma con ampia autorità, & in quel modo & forma che in dette grazie, privilegi, & facultà come di sopra concesse dalli Romani Pontefici sotto diverse date, & tempi più largamente si contiene.

Et havendo la Santità di Nostro Signore, imitando le vestigie delli suoi predecessori, confirmate, & renovate alla predetta Fabbrica le dette gratie, privilegi, & facultà, e li molto Reverendi Signori Deputati sopra essa Fabbrica di Roma ordinato, con buona grazia di Sua Eccellenza Illustrissima in questo Dominio Fiorentino li Commessari a questo effetto, con autorità, che possino astringere così li heredi, fidecommissi, esecutori, & qualunque altro obbligato ad adempire, & esseguire le pie volontà, & disposizioni, come ancora far celebrare Messe, Offici divini, & altre simili cose per li Rettori, & Sacerdoti delle Chiese, & Monasteri, che per ciò ne fossino obbligati conformi alla volontà del disponente.

1. Imperò li prefati Signori Commessari per esseguire quanto è stato loro commesso da essi Signori Deputati sopra la detta Fabbrica fanno bandire, notificare, & pubblicamente comandare a tutti li Proconsoli, Consoli, & Notai, & ad ogni persona del Dominio Fiorentino, che fossino roga-

L- gati d'alcun legato, lassito, donazione, fideicommisso, & altra dispofizione *ad pias causas* in qualunque modo, ovvero avessino Protocolli, o inbreviature di Notai morti da anni cento in quà, nei quali si contenesse alcun Testamento, Codicillo, Donazione, Legato, o Fidecommisso in qualunque modo attenente *ad pias causas* devino infra un mese prossimo futuro dal dì del presente Bando haverlo notificato, presentato, & esibito appresso li infrascritti respettivamente deputati da essi Commessari nei luoghi infrascritti come appresso si dirà, affine che bisognando se ne possa trar copia per lì Notari propri, o per altri con darne competente mercede, & remmunerare convenientemente ciascuno della sua fatica, sotto pena a chi mancherà di escomunicazione Apostolica, & di tutte le altre censure, & prejudizi espressi, che in esse immunità, & privilegi concessi alla Fabbrica si contengono, & di più sotto pena di scudi cento di oro in oro larghi applicati per un terzo alla Santa Fabbrica, & per un terzo al Fisco, & Camera di Sua Eccellenza Illustrissima, & il resto allo Accusatore segreto, o palese, & inoltre sotto pena dell'arbitrio delli Spettabili Signori Otto di Balìa, li quali oltra le pene dette, possino condannare, & accrescere pena così pecuniaria, come afflittiva secondo la importanza del Legato, & della inobbedienza, & contumacia del Notaio, o altro delinquente; del quale augumento di pena pecuniaria li predetti Otto di Balìa ne partecipino la quarta parte di quello faranno mettere ad entrata, & il resto si distribuisca come di sopra.

2. Li Notai di Firenze, & della Diocesi Fiorentina, & li Notai di Prato, & suo Contado debbino notificare tali contratti, & esibirli in Fiorenza allo Reverendo Messere Pier Mattia Orlandini, uno delli Commessari, & Segretario della Santa Fabbrica, & similmente quelli della Corte, & Diocesi Fiesolana.

3. Li Notai di Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona Borgo a San Sepolcro, Montepulciano, & di tutte le altre Città, Terre, Castelli, Ville, & Luoghi del Dominio Fiorentino siano tenuti ciascuno dare notitia, & esibire li Instrumenti, & protocolli ai Vicarii dei Vescovi respettivamente ciascuno nella sua Diocesi, & occorrendo che fussino quanto allo spirituale sottoposti ad altri Vescovadi fuora del Dominio Fiorentino, in

1532.

Provisione ottenuta in Balìa sì 4. Aprile 1532. con cui si ordina che si eleggbino dodici Cittadini abili, affinchè questi con il Gonfaloniere di Giustizia nel termine di un mese riformino lo stato della Repubblica ec.

PEnsando del continuo el Magnifico Gonfaloniere di Giustizia e gli altri Ciptadini della presente Balìa di stabilir e solidar el presente pacifico Stato e Governo per tutte quelle vie e modi, che gli rechino sicurtà e lunga conservazione, e cognoscendo che per conseguire tale effetto bisogna in qualche parte correggerlo, e riformarlo ensieme con Esso riordinare qualche altra cosa connexa, e attinente alle faccende del comune e del nostro universale come saria la correzione dei litigi e cause della Ruota dove sono introdotte molte male consuetudine con grave danno, e spesa de' litiganti, e come saria ancora la riordinazione de' libri della vostra Decima trascorsa per lungo tempo in molti disordini, e confusione, la quale riducendo a debiti termini sarebbe forse possibile, che il vostro Comune non avesse bisogno d' usare altre gravezze che le Decime. E però volendo il detto Magnifico Gonfaloniere, e gli altri predetti Ciptadini alle soprascritte cose, e molte altre provedere, e cognoscendo tal correzione, e provisione meglio e con più diligenzia esaminarsi, e discutersi in numero stretto di uomini, che in numero largo, pertanto col parere di molti vostri savj Ciptadini providono, e ordinorono:

1. Che per virtù della presente provisione sia data e concessa auctorità ai presenti Magnifici, ed Excelsi Signori durante l' ufficio loro d' eleggere dodici Ciptadini abili agli uffici di quell' età e qualità che parrà loro nonostante alcun divieto, o specchio, e quali così eletti e deputati abbiano auctorità pienissima per uno mese dal dì di tale loro elezione, e con facoltà ne nostri Magnifici Sigg. di prorogarla loro per un altro mese sopra il riordinare e ricorreggere e riformare le cose soprascritte e tutte le altre, che parrà loro dentro e fuori alla Ciptà, cioè abbiano tutta quella e quanta autorità ha la presente Balìa in tutto e per tutto; e tutto quello che sarà per loro dichiarato, ordinato, deliberato, e fatto per otto fave nere almeno, vaglia e tenga, e s' osservi per ogni tempo, come se fussi fatto e deliberato per la presente Balìa in tutto, e per tutto e quanto ad ogni parte caso e effetto, e co' detti dodici uomini possa sempre intervenire il Magnifico Gonfaloniere di Giustizia per e tempi esistenti.

2. Dichiarando ancora che se occorressi che alcuno di detti XII. Ciptadini, poichè sarà così eletto per essere assente o per qualche justa Causa non possa pigliare o vero esercitare detto suo ufficio allora e in tal

I. tal caso passati otto dì dal dì di tal sua elezione possino e prefati Excelsi Signori eleggere e deputare un altro chi parrà loro in luogo di quel tale assente o impedito non obstantibus &c, 1532.

Die 5. Aprilis 1532. electi fuerunt homines infrascripti vigore presentis provisionis &c.

Giovan Francesco d'Antonio de Nobili Magnifico Gonfaloniere.
m. Matteo di m. Agnolo Niccolini.
m. Francesco di Piero Guicciardini.
Bartolommeo di Filippo Valori
Ruberto di Antonio Pucci
Ruberto di Donato Acciajuoli
Agostino di Francesco Dini
Giuliano di Pietro Capponi
Giovan Francesco di Ridolfo Ridolfi
Francesco di Pietro Vettori
Jacopo di Buongianni Gianfigliazzi
Matteo di Lorenzo Strozzi e
Palla di Bernardo Rucellai

ORDINAZIONI

Fatte dalla Repubblica Fiorentina insieme con l' Excellenzia del Duca Alexandro de' Medici dichiarato Capo della medesima, sotto il dì 27. Aprile MDXXXII.

SOMMARIO.

1. *Per l' avvenire non dovrà altrimenti crearsi nè il Magistrato della Signorìa, nè il Gonfaloniere di Giustizia.*
2. *Si aumenta il numero di quelli che possono essere della Balìa, e se ne crea il Consiglio de' Dugento da durare a vita.*
3. *Dal Consiglio de' Dugento si cavano Quarantotto Cittadini da durare tutta la loro vita in tale Uffizio.*
4. *Questi Quarantotto Cittadini hanno autorità di vincere tutte le Provvisioni attenenti al Comune di Firenze, e di fare, e deputare diversi Magistrati, ed Uffizi.*
5. *Come pure di fare Commissari, e Ambasciatori quando bisogni; e possono esercitare questa autorità senza il precedente partito de Procuratori.*
6. *Due terzi di questi Quarantotto servino a vincere i partiti per la metà delle fave nere ed una più dei ragunati.*
7. *Dal numero di questi Quarantotto si eleggbino quattro Cittadini e si chiamino Consiglieri, duri il loro Uffizio tre mesi, precedino nella Città tutti gli altri Cittadini e Magistrati, e non abbiano divieto da altri Uffizi che da quelli di fuori che concorressino con i tre mesi che saranno Consiglieri.*
8. *Il Duca Alessandro de' Medici e suoi Descendenti Maschi in infinito saranno per l' avvenire i Duchi della Repubblica Fiorentina, e i Proposti di tutti gli altri Magistrati.*
9. *Il detto Duca e Quattro Consiglieri abbiano tutta quella autorità, che aveva la Signorìa.*
10. *I Quarantotto si descrivino a dodici per dodici in quattro Polizze delle quali se ne tragga una ogni tre mesi e quelli in essa descritti siano gli Accoppiatori.*
11. *Questi Accoppiatori abbiano autorità di eleggere i Quattro Consiglieri, e i XII. Buonomini.*
12. *Quale autorità deva aver per l' avvenire il Consiglio de' Dugento, come deva esercitarla, e di quali Privilegi deva godere.*
13. *Gli Scambi che occorressero per la vacanza di qualcuno de' Quarantotto si elegghino dal Consiglio de' Dugento.*
14. *Dal Duca e suoi Consiglieri siano eletti tutti quei Castellani, e Capitani che non sono riservati al Magistrato dei Capitani e Provveditori delle Fortezze.*
15. *Gli altri Uffizi siano tratti dalle solite borse dello Squittino.*
16. *Gli Otto di Pratica siano tutti del Consiglio de' Dugento e fra questi ve*

II. *ne siano quattro del numero de Quarantotto.*

17. *Degli Otto di Guardia ne siano sei del Consiglio de' Dugento fra i quali uno de' Quarantotto e il resto di tutta la Città.*

18. *I Conservatori di legge siano sette del Consiglio de' Dugento uno dei quali de' Quarantotto, e il resto di tutta la Città.*

19. *I Provveditori delle Fortezze tre siano de' Dugento uno de quali de' Quarantotto, e il resto di tutta la Città.*

20. *I dodici Procuratori siano tutti de' Dugento, e quattro di essi dei Quarantotto.*

21. *I dodici Buonomini siano quattro de' Dugento e fra essi uno de' Quarantotto, e il resto di tutta la Città.*

22. *I Quarantotto, i Dugento, i XII. Accoppiatori, XII. Procuratori, e i XII. Buonomini non possono ragunarsi senza la presenza del Duca, o suo Sostituto e suoi Consiglieri.*

23. *Il Duca possa eleggere un sostituto a suo piacere, che abbia tutta l' autorità, che appartiene ad esso Duca.*

24. *Quale autorità debbano avere gli Otto di Pratica, e come debbano esercitarla.*

25. *I Conservatori di Legge abbiano Giurisdizione nelle Cause de' Miserabili, e ne Compromessi per le differenze de Congiunti.*

26. *I Bullettini e Salvi-condotti si facciano dagli Otto di Pratica, e quello che se ne ritrae si metta a entrata secondo il solito.*

27. *Le faccende di Pistoja debbono appartenere al Duca e suoi Consiglieri, e le lettere ai Rettori del Pistoiese servo che siano scritte dagli Otto di Pratica.*

28. *Delle indigenze delle Comunità ne conoscerà il Duca e suoi Consiglieri, e dei Litigi gli Otto di Pratica.* 1532.

29. *Come debbano farsi ed ottenersi gli stanziamenti ordinarj.*

30. *Tanto l' ordine delle Cose Ceremoniali, che il conferire le Chiese che erano di Padronato della Signoria, siano ora trasferiti nel Duca e suoi Consiglieri.*

31. *Gli Otto di Pratica sino a nuovo ordine averanno autorità in tutte le cose che si spedivano per la Signoria eccetto l' espresse di sopra, e quelle che concernono l' autorità Suprema della Signoria.*

32. *Si aumentano i salarj agli VIII. di Pratica, agli VIII. di Guardia, ai XII. Buonomini, ai Conservatori di Legge, ai XII. Procuratori, e ai Capitani delle Fortezze, e si fissa il modo da tenersi per i pagamenti, ed esazioni dei medesimi.*

33. *Si proroga agli attuali Accoppiatori il loro uffizio per sei mesi affinchè rimangano ultimate le borse del presente Squittinio.*

34. e 35. *Si raffermano i Servitori del Palazzo, i Donzelli ec. ma con certe modificazioni e riforme.*

36. *Come, e da chi debbono farsi le Tratte dalle Borse dello Squittinio.*

37. *Il Coadiutore del Notajo dei Signori serva agli Otto di Pratica per conto de' Bulletini ec.*

38. *Il Cancelliere con li suoi Coadiutori continuerà a scrivere le lettere dentro al Dominio, e a rogarsi dei Partiti del Duca e Consiglieri.*

39. e 40. *Si toglie la distinzione dei descritti nell' Arti maggiori, da quelli dell' Arti minori, perchè tutti i Cittadini possano concorrere a certi impieghi per un medesimo membro.*

PErchè a una bene istituita Repubblica s' appartiene pensare sempre, e ordinare tutte quelle cose, che sieno la fermezza, e la conservazione del suo governo, e per quest' effetto massime essendo stati De-

1532. Deputati gli Magnifici XII. Riformatori

m. Matteo di m. Agnolo Niccolini.
m. Francesco di Piero Guicciardini.
Ruberto d'Antonio Pucci.
Agostino di Francesco Dini.
Ruberto di Donato Acciaiuoli.
Jacopo di m. Bongianni Gianfigliazzi.
Matteo di Lorenzo Strozzi.
Palla di Bernardo Rucellai.
Francesco di Piero Vettori.
Giovan Francesco di Ridolfo Ridolfi.
Giuliano di Piero Capponi.
Bartolomeo di Filippo Valori.

Insieme con il magnifico presente Gonfaloniere di Giustizia Gio. Francesco d'Antonio dei Nobili, come per la legge fatta, e ottenuta in Balìa sotto dì 4. del presente mese si contiene; pertanto gli prefati Magnifici Riformatori avendo lungamente, e con maturo examine pensato; che il modo e la forma che di sotto si dirà abbia a essere la fermezza e stabllimento del presente Stato, e Governo, e la quiete e pace della Città, e il posare l'animo di tutti i suoi Cittadini, providono, & ordinorono in questo modo;

1. In prima, che per l'avvenire in alcun tempo non si crei, nè creare si debba più il Magistrato della Signoria, nè Gonfaloniere di Giustizia, ma s'intenda dopo il presente mese d'Aprile in tutto annullato, ed extinto tale Magistrato; ma che l'auctorità che è solita avere, et al presente ha la Signoria s'intenda essere e sia applicata et si eserciti nel modo e forma, et per quelli Magistrati che di sotto si dirà.

II.

2. Et per ordinare et dar forma al Governo della Città considerando che dal numero della Balìa che ora veglia, si trovano esclusi molti e quali sarebbe conveniente che vi fussino, li prefati magnifici Reformatori deputorono et elessono et aggiunsono a quella tutti quelli de Signori che al presente seggono che non sono della Balìa di qualunque età si sieno, et ancora l'infrascritti Cittadini tutti di età di anni 35. finiti e quali tutti insieme cioè quelli che oggi sono di Balìa et li Arroti predetti si chiamino in futuro il Consiglio de Dugento et abbino l'auctorità che di sotto si dirà; il quale Consiglio s'intenda durare, e duri ad vita de predetti, et mancandone alcuno per qualunque causa si possa elegger lo scambio da chi e come et nel modo che di sotto si dirà purchè sia abile agli Officij et di età di anni 35. forniti almeno, li nomi de quali così aggiunti sono questi distinti a Quartieri cioè

S. SPIRITO

Francesco di Daniello Canigiani
Rosso di Giorgio Ridolfi
Batista di Braccio Guicciardini
Piero di ser Antonio Bartholomei
Raffaello di Piero Velluti
Piero di Gio. Bini
Luigi di Francesco Pieri
Raffaello di Luca Torrigiani
Lorenzo di Bartolommeo Gualterotti.
Bernardo di Gio. Lanfredini
m. Niccolò di Tommaso Soderini

Buon-

II. Buongianni di Gino Capponi
Antonio di Luca Ugolini
Giuliano di Vincenzo Ridolfi
Lodovico di Castello Corsini
Gio. di Bartolommeo Ubertini
Andrea di Jacopo Mannucci
Pagolo di Gianni Machiavelli
Pier Francesco di Carlo del Benino.
Buongianni di Lodovico Antinori
Vincenzio di Battista Dini.

S. CROCE

Andrea di Pagolo Niccolini
Pietro Pagolo di Carlo Biliotti
Battista di Francesco Dini
Giovanni di Benedetto Covoni
Piero di Lionardo Salviati
Guido di Bese Magalotti
Francesco di Antonio Busini
Lorenzo di Bernardo Jacopi
Carlo di Tinoro Bellacci
Francesco di Agnolo Miniati
Niccolò di Giovanni Orlandini
Jacopo di Bernardo Castellani
Agnolo di Andreuolo Sacchetti
Giuliano di Francesco del Zaccheria
Piero di m. Antonio Cocchi
Bettino di Bettino da Ricasoli
Girolamo di Gio. Morelli
Antonio di Maffeo da Barberino
Bartolommeo di Luigi Arnoldi
Pier Franc. di Ruberto de Ricci
Girolamo di Noferi Mellini
Lorenzo di Jacopo Salviati
Ruberto di Francesco Lioni
Francesco di Pier Antonio Bandini.
Antonio di Bernardo Miniati.

S. MARIA NOVELLA

Piero di Giovanni Davanzati
Bardo di Giovanni Rucellai
Luca di Piero Vespucci
Guasparre di Antonio del Borgo
Francesco di Gio. Baldovinetti
Gio. di Ruberto Venturi
Francesco di Luigi Stefani
Domenico di Soldo Cegia
Bernardo di Noferi Acciauoli
Carlo di Tommaso Saxetti
Francesco di Girolamo Rucellai
Gherardo di Bartolommeo Bartolini
Bindo di Antonio Altoviti
Filippo di Francesco della Luna

S. GIOVANNI

Girolamo di ser Pagolo Benivieni
Bernardo di Gino Ginori
Gio. di Pandolfo Pandolfini
Niccolaio di Girolamo Lapi
Piero di Rinato de Pazzi
Bartolommeo di Gio. Puccini
Pier Maria di Francesco Pucci
Bernardo di Zanobi Fratca
Antonio del Mancino Sostegni
Lorenzo di Attilio de' Medici
Francesco di Pier Francesco Tosinghi.
Gerardo di Francesco Taddei
Giuliano di mess. Bartolommeo Scala.
Gio. di Benedetto degli Alexandri
Orlandino di Bartolommeo Orlandini
Giovanni di Carlo Buonromei
Zano-

1532. Zanobi di Lionardo Guidotti
Jacopo di Lazzero de Medici
Guido di Jacopo del Cittadino
Girolamo di Luca delli Albizzi
Alamanno di Bernardo Ughi
Gismondo di Gismondo della Stufa
Raffaello di Rinaldo Rinaldi
Lorenzo di ser Niccolò Michelozzi.

3. Item considerando che la grandezza del numero di questo consiglio sarebbe molto difficile congregarlo tanto spesso quanto sarebbe necessario per la expedizione delle cose della Città, però acciocchè le faccende pubbliche non patischino, li prefati Magnifici Riformatori deputorono, et elexeno del numero di detto Consiglio XLVIII. Cittadini, i nomi de quali sono li infrascritti, e con quella e tanta auctorità e protestà che di sotto sarà scritta, l'Officio de quali sia fermo et continuo durante la vita loro, et vacandone alcuno si possa eleggere lo scambio da chi e come et in quel modo che di sotto si dirà, non si potendo eleggere in luogo di detto vacante chi non fussi del detto Consiglio de Dugento et in età di anni 40. almeno et li nomi dei detti XLVIII. sono questi cioè

S. SPIRITO

m. Francesco di Piero Guicciardini.
Antonio di Piero Gualterotti
Girolamo di Niccolo Capponi
Filippo di Alessandro Machiavelli
Raffaello di Pandolfo Corbinelli
Francesco di Piero Vettori
Gio. Francesco di Ridolfo Ridolfi
Giuliano di Piero Capponi
Luigi di Piero Guicciardini
Alexandro di Niccolo Antinori
Giovanni di Matteo Canigiani
Filippo di Benedetto de' Nerli
Alessandro di Gherardo Corsini
Luigi di Piero Ridolfi
Bartolommeo di Lanfredino Lanfredini

S. CROCE

m. Matteo di m. Agnolo Niccolini.
Lodovico di Jacopo Morelli
Agostino di Francesco Dini
Giovanni di Bardo Corsi
Antonio di Bettino da Ricasoli
Gio. di Filippo dell'Antella
Luigi di Francesco Gherardi
Giovanni di Albertaccio delli Alberti
Francesco Antonio di Francesco Nori
Federico di Ruberto de Ricci
Lorenzo di Jacopo Salviati.

S. MARIA NOVELLA

m. Simone di Filippo Tornabuoni
Bernardo di Carlo Gondi
Andrea di m. Tommaso Minerbetti
Ruberto di Donato Acciaiuoli
Matteo di Lorenzo Strozzi
Jacopo di m. Buongianni Gianfigliazzi
Palla di Bernardo Rucellai
Zanobi di Nofri Acciaiuoli
Giovan Francesco di Antonio de' Nobili
Taddeo di Francesco Guiducci

Be-

Benedetto di m. Filippo Buondelmonti
Zanobi di Bartolommeo Bartolini
Filippo di Filippo Strozzi.

S. GIOVANNI I

m. Giovanni di m. Bernardo Buongirolami
Ruberto di Antonio Pucci
Andrea di Pavolo Carnesecchi
Bartolommeo di Filippo Valori
Raffaello di Francesco de Medici
Ottaviano di Lorenzo de Medici
Prinzivalle di m. Luigi della Stufa
Girolamo di Luca delli Albizzi
Francesco di Niccolo Valori

4. Abbino li sopradetti XLVIII. auctorità di vincere tutte le provvisioni attinenti al Comune così di danari come di qualunque altra cosa, et similmente autorità di fare et deputare l'infrascritti Magistrati et Offici cioè

Li Dodici Procuratori
Li Otto di Practica
Li Otto di Guardia
Conservadori di Legge et
Il Magistrato de Capitani et
Provveditori delle Fortezze
Offiziali del Monte
Consoli del Mare
Capitani di Pisa
di Arezzo
di Pistoia
di Volterra et
di Cortona;
Potestà di Prato
Capitano di Castrocaro e
di Fivizzano.

5. Nelle electioni de quali officj et Magistrati non sia necessaria la distinctione de Quartieri ma si possano eleggere per tutta la Città et ancora abbiano auctorità di fare Commissarij, e Ambasciatori quando accaderà nelle quali cose tutte s'intendino avere in tutto e per tutto et in ogni sua parte la medesima potestà et auctorità, che ha la presente Balìa, non derogando per questo all'auctorità, che di sotto sarà data all'Excellentia del Duca, et agli IV. Consiglieri, e le deliberazioni di detti XLVIII. così circa le Provvisioni come circa le creazioni degli detti Magistrati, e Uffitij, non abbiano bisogno, che preceda el partito dei Procuratori.

6. E per fuggire le difficoltà del ragunarli, ordinorono, che bastino i due terzi di quelli, che si troveranno nella Città tempo per tempo, e non siano impediti per giuste Cause, e li partiti loro tutti si vinchino per la metà delle Fave nere ed una più delli così ragunati.

7. Item considerando, che per la expedizione delle faccende pubbliche è necessario ordinare per chi s'abbia ad exercitare quella autorità, che ha la presente Signoria, providono, et ordinorono, che in futuro del numero di detti XLVIII. si elegghino IV. Cittadini nel modo che di sotto si dirà, e quali si chiamino Consiglieri. L'officio loro cominci el primo dì di Maggio proximo futuro, e duri tutto Luglio proximo, e di poi di tre Mesi in tre Mesi si elegghino gli scambi del medesimo numero de XLVIII., e nel medesimo modo, l'Ufficio dei quali duri per tre Mesi dal dì che entrorono in Magistrato, e li quali Quattro non faccino residenza in Palazzo, ma pre-

precedino nella Città a tutti gli altri Cittadini, e Magistrati etiam a Dottori, e Cavalieri, ne abbiano divieto alcuno dagli altri Ufficij dentro alla Città di salario o di altro, ne etiam dagli Ufficij di fuori, excepto che da quelli Ufficij di fuori che concorressino col tempo di detti tre Mesi nell'Ufficio loro de Consiglieri, e non abbiano salario, ne mancia alcuna, e questi rappresentino li Signori come di sotto si dirà.

8. E per dar capo a detti Consiglieri in luogo del Gonfaloniere di Giustizia, e con quella tutta autorità, così nella Città come nel Dominio, che era solito avere el Gonfaloniere proprio s'intenda essere, e sia *el Duca Alexandro de Medici*, el quale in futuro si abbia a chiamare *il Duca della Repubblica Fiorentina*, come si chiama il Duge di Venezia, e duri l'Ufficio suo durante la sua vita, e mancando Lui s'intenda succedere, e succeda immediate senza altra Deliberazione el Figluolo suo o Discendente maschio di maggiore età, e mancando e Figluoli, e Descendenti predetti el più proximo a lui di sangue, e di maggiore età della Famiglia dei Medici, secondoche si dispone nella Concessione del Privilegio fatto dalla Maestà Cesarea sotto dì 28. di Ottobre 1530., e ratificato sotto dì 6. di Luglio proximo passato da tutti li Magistrati della Città. Intendasi detto Duca Alexandro essere = *Proposto* = lui solo continovamente di detto Magistrato, ne si possa per alcuno delli altri proporre cosa alcuna, e quello, che fussi proposto per altri s'intenda nullo, e di nessun valore, non intendendo per questo derogata, anzi confermata l'Autorità d'essere *Proposto* di tutti gli altri Magistrati, secondo la Provisione fatta in Balìa sotto il dì 17. di Febbrajo 1530.

9. Abbi detto Magistrato de IV. Consiglieri insieme con l'Excellentia del Duca in tutto, e per tutto, e in ogni sua parte quella Autorità Suprema, che ha auto in qualunque tempo, e al presente ha, o usa la Signoria benchè alcune faccende, secondo che di sotto si dirà, saranno applicate ad altri Magistrati, e vinchinsi e vaglino tutti li partiti loro con tre fave nere almeno, e si abbiano a ragunare qualunque volta saranno chiamati dal Duca, e non altrimenti in Palazzo, o dove a S. E. piacerà; e in caso, che uno o più di detti IV. non si ragunassino per infirmità, assenza, o altra causa, sia lecito, e possa el Duca substituire, chi gli parrà del numero di detti XLVIII. in luogo di chi non si ragunassi per una volta, o più, secondo lo impedimento di quel tale, che mancassi, e che a S. E. paressi, e piacessi. E quali quattro abbiano a essere eletti di tempo in tempo dagli Accoppiatori da deputarsi, come di sotto si dirà e abbiano a essere eletti non più di tre dì innanzi, che aranno a entrare nel Magistrato, e chi sarà eletto di detti IV. Consiglieri abbi divieto dal medesimo Officio almanco un' anno, nè possino essere in un tempo medesimo dua della medesima Consorterìa.

10. Item providono, e ordinorono, che sempre in futuro del numero di detti XLVIII. sieno dodici Accoppiatori, e quali XLVIII. li prefati XII.

II. Reformatori da ora dichiarorono esfessere distinti e così distinsero in 4. polizze, cioè 12. per polizza, e vogliono, che per il Notajo delle Tracte si abbi a imborsare, e incontinenti dopo la finale conclusione di questa, se ne tragghi una di dette polizze, e quelli descripti in detta polizza sienoAccoppiatori da durare l' Officio loro per tutto Luglio prossimo, e poi avanti il fine dell' Officio loro tre dì, se ne tragga un' altra similmente, e li descripti in quella sieno dipoi Accoppiatori per altri tre Mesi immediate sequenti, e così si observi di tre mesi in tre mesi, tanto che in un anno sieno tracte e finite dette quattro polizze, e poi a capo d' anno si rifaccino, e di nuovo si assortischino, e così d' anno in anno per la Excellentia del Duca, e per li Consiglieri s' imborsino, e traghinsi similmente, come di sopra è detto per il detto Notajo e Cancelliere delle Tracte di tempo in tempo secondo l' ordine, e modo sopraddetto.

11. Abbiano gli prefati Accoppiatori auctorità d' eleggere, come di sopra è detto, el Magistrato dei IV. Consiglieri, et ancora d' imborsare e far trarre li XII. Buonuomini, e di fare vedere in la Tracta di detti XII. Buonuomini secondo il consueto della Tracta de tre maggiori, et accadendo, che alcuno de XII. Accoppiatori o per absentia, o per altra causa non si ragunassino, possa il Duca in luogo di quel tale uno, o più sostituire del numero di detti XLVIII. che a Sua Excellentia piacerà.

12. Item providono, et ordinorono, che in futuro l' auctorità del Consiglio de' Dugento sia solamente di vincere tutte le provvisioni o Petizioni attenenti a Particolari persone, o a Comunità del Dominio, cioè quelle, che vulgarmente si chiamano = *Provisione di Spetiltà* = le quali si abbiano a optenere prima per li due terzi dei Procuratori secondo il solito, e si abbiano poi a vincere in detto Consiglio per li due terzi delle Fave nere; et abbiano ancora autorità di eleggere gli Ufficij, che si chiamano de XIV. e XL. e VIII. e Proveditori, excepto gli Ufficij da eleggersi come di sopra per e XLVIII. in questo modo, cioè, che per la electione di detti Ufficij si tragha nel secreto, nel quale sia uno de Consiglieri, uno dei XII. Buonuomini, e uno de Conservadori, e li Cancellieri ordinarj per gli Ufficij di fuora, X. Cittadini dalle Borse dello Squittinio, che al presente veghia di detto Ufficio, e quali così tratti vadino a partito nel detto Consiglio de' Dugento, e quelli che aranno vinto per la metà delle Fave nere e una più s' imborsino, e se ne tragha uno a sorte per il Notajo, e Cancelliere delle Tratte, el quale tratto s' intenda eletto a tale Ufficio, e in caso che detto tratto rifiutassi, o altrimenti fussi inabile si tragha lo scambio dalla medesima borsa, quando ve ne fussi resto dentro più d' uno; ma quando, non ve ne restassi più d' uno si rifacci di nuovo lo scambio nel medesimo modo detto di sopra, e per gli altri Officij dentro alla Città dove intervengono più d' uno se ne tragha sei per ciascuno, e dove intervenga un solo, se ne tragha X. come di sopra nel medesimo secreto, e quali vadino

1532.

1532. no a partito, e s' imborfino quelli, che averanno vinto per la metà delle fave nere, e una più fi traghino come di fopra, e rifiutandone alcuno o essendo inabile fi feguiti nel trarre, o fare lo fcambio l' ordine detto di fopra; e fe accadeffi, che di quefti così tratti e mandati a partito per tutti gli Officij fopraddetti, non ne vinceffi almeno per la metà delle fave nere e una più fi tolga due di quelli, che aranno auto più fave nere di tutti ancorchè non aveffino vinto el partito, e s' imborfino per li Segretarj, e traghinfi, e fe vi foffi in quefto cafo Concorrenti, fimilmente s' imborfino, e tragafene uno; Dichiarando che per fuggire la difficoltà di ragunare tanto numero di detto Configlio che bafti fi ragunino due terzi de prefenti allora in la Ciptà e non impediti; e quanto alli partiti predetti del vincere detti Ufficij, bafti la metà delle fave nere e una più de' ragunati, e quando alcuno del detto Configlio vacaffi o per morte o altrimenti, fi poffa rifare lo fcambio per la Excellentia del Duca, e per li quattro Configlieri fopradetti.

13. E fimilmente fi poffa rifare lo fcambio quando ne vacaffi alcuno delli XLVIII. non fi dovendo però in quefto cafo della vacazione di quelli dei XLVIII. eleggere il fuo fcambio fe non dal Configlio de' Dugento, e di età d' anni 40. almeno.

14. Tutti li Caftellani e Capitani delle Ciptadelle e Fortezze, excepto quelli, che fono rifervati al Magiftrato dei Capitani e Proveditori delle Fortezze, fi eleghino per il Duge e fuoi Configlieri per il tempo ordinario, e poffa Sua Excellentia prorogare a qualunque di loro el tempo dell' Ufficio per fei Mefi.

15. Tutti gli altri Ufficij fi traghino fecondo il folito, e dalle borfe dello Squittinio a ciò ordinate ec.

16. Item per onorare quanto fi può li XLVIII. e Configlio de' Dugento, e perchè le faccende della Città fiano governate per perfone più fcelte, providono ed ordinorono, che del Magiftrato degli Octo di Pratica abbiano a effere tutti del Configlio de' Dugento, dei quali ne fia almeno cinque del Numero de XLVIII.

17. Item degli Octo della Guardia ne fia fempre fei del Configlio de' Dugento dei quali 6. ne fia almeno uno dei XLVIII. et il refto poffa effere per tutta la Ciptà abili a detto Ufficio.

18. Item dei Confervatori di Legge ne fia fempre fepte de' Dugento dei quali almeno ne fia uno de' XLVIII. et il refto poffa effere per tutta la Ciptà abili come fopra.

19. Item dei Capitani e Provveditori delle Fortezze ne fia fempre tre del detto Configlio de' Dugento, de' quali ne fia almeno uno de' XLVIII. ed il refto poffa effere degli altri della Città abili come fopra.

20. Item, che li XII. Procuratori fieno tutti del Configlio de' Dugento, de quali ne fieno quattro almeno de' XLVIII.

II. 21. Item che degli XII. Buonuomini ne sia sempre quattro almeno del Consiglio de' Dugento, de quali ne sia uno almeno de' XLVIII. et il resto possa essere per tutta la Ciptà di età d'anni trenta, e abili, come al presente, e durante l'Ufficio loro possino intervenire sempre nel Consiglio de' Dugento, e così s'intenda dei Capitani e Proveditori delle Fortezze, Otto di Guardia, e Conservatori di Legge.

22. Item providono et ordinorono, che de' XLVIII. Consiglio dei Dugento, XII. Accoppiatori, e XII. Procuratori, e XII. Buonuomini non possano ragunarsi senza la presenza del Duca, o suo Substituto, e dei detti suoi Consiglieri in sufficiente numero ragunati, salvo quanto di sotto si dirà de detti XII. Buonuomini nelle Tracte degli Ufficij.

23. Item perchè potrebbe accadere, che l'Excellentia del Duca o per assentia o per altri impedimenti, o occupationi non potesse sempre essere presente quando detti Magistrati, o Consiglio de' Dugento si ragunerà, e non volendo che per tale causa le faccende pubbliche abbiano a patire, providono et ordinorono, che Sua Excellentia possa in luogo suo substituire per quel tempo gli piacerà chi a quella gli parrà, il quale Substituto nel ragunare, proporre, rendere li partiti, ed in tutte le faccende, che si abbiano da expedire insieme con gli Consiglieri, et in tutti gli altri sopraddetti Magistrati, XLVIII. e Consiglio de' Dugento abbia la medesima autorità, e potestà, in tutto e pertutto, et in tutte le cose che si hanno ad expedire, per li soprascripti Magistrati, e Consiglio, che secondo la presente provisione ha la persona propria di S. E. e tutto quello, che sarà deliberato, e fatto in presenza del detto Substituto, vaglia come se fussi fatto presente la persona propria del Duca; e perchè S. E. secondo la detta provisione fatta sotto dì 17 di Febbrajo 1530. ha auctorità di proporre in tutti i Magistrati, si dispone per la presente etiam, che possa substituire per quel tempo, e chi a lui parrà e piacerà con la medesima facoltà di proporre in qualunque Magistrato. 1532.

24 Item avendo considerato, che innanzi alla Signorìa si sogliono trattare molte faccende e differentie non attenenti allo Stato, e però è cosa conveniente provedere, che per la vacazione di detto Magistrato le faccende non patischino, per tanto providono et ordinorono, che tutte le differentie per le quali si soleva ricorrere alla Signorìa per casi occorrenti tra Comunità e Comunità, e tra Privati e Comunità, e tutte quelle dove si disputassi de privilegj, capitoli et exentioni, e dove si disputassi l'autorità dei Magistrati, o dove accadeva avere ricorso alla Signoria per querelarsi de Magistrati della Città, o Rettori di fuori ne abbiano in futuro la cognizione gli Otto di Practica, e quali intorno a questi casi, e a tutte le cose dependenti, emergenti, et connexi da questi abbi la medesima autorità, che aveva la Signoria dichiarando però sempre, che quella autorità Suprema, che di presente usa per legge, o altrimenti la Si-

1532. Signorìa, si intenda riservata al Duca e Consiglieri, come di sopra, nè si possa direttamente, o indirectamente exercitare per altro Magistrato in modo alcuno, e tutte le querele che andavono alla Signorìa per persone che allegassino esserli fatta fraude, o forza, s' intendino appartenersi al detto Magistrato degli Otto di Guardia, il quale per l' ordinario ne aveva la Jurisdizione.

25. E quelle Cause, nelle quali si soleva intromettere la Signorìa delle persone miserabili, e che sono impotenti a litigare, e così quelli dove accadessi farsi Compromesso per le differenze dei congiunti, ne abbiano in futuro di tutte cognizione li Conservatori di Legge.

26. E li Bullettini, e Salvi-Condotti che faceva la Signorìa si abbiano a fare per gli Otto di Pratica, et il pagamento solito farsi per detti Bullettini, e Salvo-Condotti, et ancora per le lettere a Salvo Condotti, che in futuro faranno gli Otto di Pratica per quelle cose, che si spedivono per la Signorìa, si mandino e mettino a entrata secondo l' ordine consueto, e come s' usa fino al presente.

27. Le faccende di Pistoja dove secondo gli ordini arebbe a intervenire la Signorìa ed altri Magistrati siano applicate all' Excellentia del Duca, IV. Consiglieri, con li predetti consueti Magistrati, eccetto le lettere che scriveranno ai Rettori di Pistoja basti, che le scrivino gli Otto di Pratica predetti.

28. Le faccende di Volterra, Arezzo, Colle, S. Giominiano, e di tutti li Sudditi, che riconoscono solamente la Signorìa vadino alli IV. Consiglieri con l' Eccellentia del Duca o suo Substituto, cioè di quelle faccende solamente dove tale Comunità domandassi principalmente qualche suo bisogno, senza però che di tal cosa avessi litigio con altri, ma d' ogni altra faccenda di detta Comunità ne siano Judici gli Octo di Pratica ec.

29. Li stanziamenti ordinarj si facciano per l'Excell. del Duca, o suo Substituto, Consiglieri, XII. Buonuomini, Procuratori, Octo di Pratica, e Octo di Guardia in sufficiente numero ragunati, e basti ad ottenerli, e vincersi la metà delle fave nere, e una più; e li Stanziamenti soliti farsi tra Signori e Octo di Pratica si facciano per il Duca, Consiglieri, e Octo di Pratica, e si abbiano a vincere per li due terzi delle fave nere almeno.

30. Le Visitazioni d' Imbasciatori, Offerte, Processioni ed altre cose Ceremoniali s'abbiano a fare in quel modo, che dal Duca e Consiglieri sarà ordinato, et i Padronati delle Chiese e Benefici Ecclesiastici, e altri Luoghi Pii, che oggi appartengono alla Signorìa s' intendino essere, e sieno trasferiti nel Duca, e IV. Consiglieri.

31. Item perchè sarebbe impossibile considerare e provedere con la presente Provisione, particolarmente a tutti i capi delle faccende, che potranno occorrere in questa materia, e bisogna che l' esperientia sia quella, che insegni giornalmente, come si abbiano a ordinare, però per la presente providono, et ordinorono, che insino a tanto, che non se ne farà più particolare ordinazione tutte le cose, che si spedivano per la Signorìa ec-

II. eccetto l' espresse di sopra, ed eccetto quelle, che concernono l' autorità suprema della Signoria, s' intendino applicate, e datone autorità agli Otto di Pratica.

Item considerando essere bene, e cosa conveniente, che quelli Magistrati, che tutto el dì si affaticano, specialmente moltiplicandosi per questa Provvisione a molti di loro le faccende abbiano qualche emolumento, secondo la possibilità della Città, considerato ancora, che per restare diminuite le spese del Palazzo si potrà tollerare meglio questa spesa, providono et ordinorono;

32. Che quelli, che in futuro saranno nel Magistrato degli Otto della Pratica, abbiano di salario durante il loro Ufficio, oltre le mance consuete, ducati sette il Mese per ciascuno di loro a lire sette per ducato; gli Otto di Guardia abbiano per ciascuno di loro ducati sei il mese, e le mance consuete, intendendosi però levato loro gli otto ducati, che solevano avere per uno; gli XII. Buonuomini abbiano ducati cinque il mese per ciascuno di loro; li Conservatori di Legge abbiano ducati cinque il mese per ciascuno, oltre a quello che ora danno loro le Leggi; e li XII. Procuratori abbiano ducati cinque il mese per ciascuno di loro; ed il Magistrato dei Capitani delle Fortezze, oltre le mance consuete abbiano cinque ducati il mese per ciascuno di loro, cominciando tutti detti salari di questi sopradetti Magistrati in Kalende di Maggio prossimo, dichiarando, che se alcuno sarà deputato in più d' uno dei sopradetti Magistrati, non possa quel tale avere più che un salario de' sopradetti 1532. e abbia a fare elezione qual salario de predetti lui vorrà, e dichiarando ancora, che per l' ordinazione del salario a tutti i Magistrati sopradetti non s' intenda accresciuto ne alterato loro il divieto dagli altri Uffici e Magistrati, altrimenti che avessino avanti la presente Ordinazione. E quali salari tutti si abbiano a pagare dal Camarlingo del Monte con li stanziamenti ordinarij, eccetto che quelli degli Otto di Guardia, e de Capitani e Proveditori delle Fortezze, quali sieno pagati dal Camarlingo o Proveditore de detti Ufficij in quanto vi sia il modo di pagarli, e per quello che mancasse, abbia a supplire il Camarlingo del Monte come di sopra ec.

33. Item perchè non sono ancora totalmente expedite le Borse tutte del presente Squittinio, el quale è necessario che si expedisca prorogorono l' Ufficio delli presenti Accoppiatori dello squittinio per sei mesi prossimi futuri, cioè in questa facoltà tanto di finire le dette Borse, e non in altra autorità e facoltà ec.

34. Item providono et ordinorono, che tutti li Servitori del Palazzo s' intendino essere raffermi con tutti li loro salari et emolumenti, eccetto che le spese; e perche li Donzelli non sono più necessarj, quando ne manchi alcuno per morte o per altra causa, non se gli faccia lo scambio; de Mazzieri si possa fare lo scambio tempo per tempo secondo che vacheranno; e Comandatori quando saranno ridotti a quattro, si possa di poi fare lo scambio di quelli quattro che vacheranno; de Tavolaccini il me-

medesimo, quando saranno ridotti al numero di cinquanta, e tutte le volte che si avessi a rimettere e fare lo Scambio d'alcuno dei predetti, si faccia per l'Excellentia del Duca, e IV. Consiglieri; e perchè vi sono certi Tavolaccini, che si chiamano Guardie, e solevano avere le spese dalla Signorla e mancando ora loro; in quel cambio sieno rimessi in le borse de Tavolaccini, e possano essere tratti come gli altri, e non potendo esercitare detti Ufficij in persona lo possano esercitare per sostituto pure per Tavolaccino.

35. Gli Trombetti, Pifferi, Naccherini, e altri sonatori si riduchino a mezza paga, avendo a servire tante volte, quante saranno chiamati; Servitori di Cucina a mezza paga; Campanai alla paga solita senza le spese, e li Donzelli, che servivano alla Signorla servino ai Consiglieri e Magistrati dove fussino deputati, e siano tenuti vestire come tavolaccini, e non altrimenti.

36. Le Tracte dalle Borse dello Squittinio si abbiano a fare tutte per il Cancelliere delle Tratte in presentia dei XII. Buonuomini in sufficiente numero ragunati, restando saldo quanto è ordinato di sopra della Creazione di quei Magistrati e Uffizi da farsi per li XLVIII. e di quelli altri detti etiam di sopra da trarsi, e mandarsi a partito nel Consiglio de' Dugento.

37. Il Coadiutore del Notajo dei Signori serva agli Otto di Pratica per conto dei Bullettini et altre occorrenze solite col medesimo salario ec.

38. Il Cancelliere, che era solito con li suoi Coadiutori scrivere le Lettere della Signorla dentro al Dominio, debba con li loro Coadiutori predetti servire al medesimo esercizio, e sia tenuto rogare tutti gli partiti dell' Excellentia del Duca, e IV. Consiglieri con li loro soli salari.

39. Item li prefati Riformatori avendo sempre l'occhio a tenere saldi e ferma l'unione de Cittadini col parificarli in tutti gli Onori, et Uffici della Città quanto sia possibile, e considerando essere stato consueto per li tempi passati, quanto agli Ufficij del Palazzo, che parte dei Cittadini sono concorsi in quelli per l'Arte Maggiore, e parte per la Minore, e considerato essere molto meglio, che tutti e Cittadini in questi Ufficij del Palazzo concorrino unitamente per un medesimo Membro, pertanto providono, et ordinorono;

40. Che per lo advenire tale distinzione di Maggiore, e di Minore sia tolta via, e non si debba più usare, ma che li Cittadini tutti, che sono abili agli Uffici, quanto agli Uffici predetti del Palazzo s'intendino essere, e sieno un medesimo corpo, e un medesimo membro; e perchè nello squittinio nuovamente facto e Cittadini sono andati a partito con la distinzione predetta della maggiore e minore; pertanto per la presente si dispone, che li Spettabili Accoppiatori siano tenuti, e debbano rimborsare, e mettere in le borse dei Quattordici e Undici Uffici, tutti quelli Cittadini della Minore, che avessino vinto il partito degli Otto Uffici nello squittino predetto, e così ancora debbano li prefati Accoppiatori delle Borse de detti otto Ufficij, che erano distinte da Maggiore a Minore, farne una me-

PRIVILEGIA

Et facultates ab Illustrissimo, & Eccellentissimo Domino, Domino COSMO Medices Florentiae, & Senarum Duce, Religioni, & Militibus Sancti STEPHANI

Die vigesima quarta Martii, Anno Dominicae Incarnationis millesimo quingentesimo sexagesimo quinto

COSMUS MEDICES

DEI GRATIA FLORENTIÆ, ET SENARUM DUX II.
PORTUS FERRARIJ IN ILVA INSULA, CASTILIONIS
PISCARIAE, ET IGILIJ INSULAE DOMINUS, ETC.

Recognoscimus harum serie literarum, & universis notum facimus quod Sacri Nostri Ordinis Militiae, quam superioribus

1565. bus annis ad Christianam Rempublicam tuendam, propagandamve (annuente DEO) fundavimus, Conventu, Ecclesia, Aedibus a fundamento erectis, aerario adaucto, armis, triremibus, commeatu, atque aliis nauticis rebus comparatis, operepretium fore duximus quae ad politiam, ac ipsius Militiae firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus literis constituere; Nos igitur praedictis, atque aliis iustis causis moti, ex certa scientia, consultò, & de potestatis nostrae plenitudine Religionem Sancti Stephani, eiusque Sacrum Militarem Ordinem infrascriptis immunitatibus, gratiis, & privilegiis decuramus, atque exornamus.

1. In primis namque civilium causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quae ad ipsam Religionem, atque ordinem quoquo modo pertinebunt in hac nostra Civitate Florentina, eiusque Dominio, Supremum Magistratum nostrorum Clarissimorum Consiliariorum; Senensis vero Magnificum Generalem Gubernatorem nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegandi notionem habere volumus, & decernimus, praeter eos neminem. Qui quidem Magistratus, & Gubernator, & qui ab eis delegati fuerint procedendo summarie, & de plano sine strepitu, & figura iudicij, sola facti veritate inspecta hujusmodi causas decidere, & terminare debeant, omni prorsus appellatione remota; & pro dictarum causarum decisionibus Religio ipsa privilegijs municipalibus, & Statutis utatur, ac potiatur, quibus cives originarij Florentini, ac etiam Senenses Cives respective utuntur, & potiuntur.

2. Hoc etiam addito, & expressè declarato, quod adversus Procuratores, Quaestores, Actores, Colonos, atque id genus Ministros qui praediorum rusticorum fructus, vel quorumvis bonorum, vel Commendarum redditus, ad Sacram tamen Religionem pertinentes, aut sacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, eadem Religio via executiva tam realiter, quam personaliter coram quibuscumque Rectoribus, aliisque ordinarie Jusdicentibus agere possit, eisdem civium Florentinorum, & Senensium, ut causas possit bid privilegiis suffulta, ut administrationis ratio, & reliquorum restitutio pro suo jure facilius obtineatur. Nullus tamen contra praefatam Religionem eiusque aerarium agere,

re, aut de juribus suis quibuscumque experire valeat, praeterquam coram praefatis Consiliarijs, & Gubernatore.

3. Ipsis vero Militibus, eorumque famulis, ac ipsius Sacrae Religionis Officialibus, & Ministris arma defensibilia, & offensibilia cuiuscumque generis, exceptis Aeneis Instrumentis vulgo nuncupatis, *Archibusetti a Ruota*, aliisque per aedicta nostra proibitis, eandem facultatem gerendi Florentiae, Senis, & ubique locorum nostrae Dictionis, & sub eisdem conditionibus, & obligationibus concedimus, quam adhuc nostrae Aulae, & Nobis, vel Principi Illustrissimo filio nostro stipendio inseruientes, habent, ac potiuntur.

4. Militum quoque eorundem, & Religionis Officialium, & Ministrorum arma, vestes, & supellectilia, dumtaxat ad eorum usum, vel ipsorum familiae destinata Florentiae, Senis, caeterisque nostrae dictionis locis omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus tam immissionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta poenitus esse decernimus, atque praecipimus, dummodo per revisores, aut alios Doanae ministros praedictae res, & utensilia, sive immittenda, sive extraenda inspiciantur, atque obsignentur.

5 Memoratos insuper Milites, ac Religionis Officiales, & Ministros quo ad praedia urbana, domus, & habitationes, quas Pisis mercede, aut pensione conducent, eadem immunitate, ac privilegio gaudeant, & in omnibus, & per omnia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scolares Pisis commorantes potiuntur, absque tamen ipsorum Scolarium, & Doctorum praejudicio.

6 Quae quidem privilegia, & immunitates ut supra concessas, sine dolo, sine fraude, & sine ulla machinatione (ut virum bonum decet) observari districte jubemus Non obstantibus quibuscunque in contrarium quomodolibet facientibus; Quibus omnibus, & singulis, etiam si talia forent quod de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri debeat specialiter, & expresse, motu proprio, & eadem certa scientia derogamus. Haec est voluntas nostra huius Diplomatis manu nostra firmati, & plumbei nostri Ducalis Sigilli appensione muniti testimonio roborata.

Da-

CAPITOLI

Et privilegii delli uomini d'Arme

Del dì venticinque Gennaio MDLXVIII.

VOlendo gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori il Signor Duca, & il Signor Principe di Fiorenza, & Siena nostri Signori creare, & mettere insieme una Banda di Uomini di Arme di quel numero, che giudicheranno bastante a benefitio pubblico, & per sicurtà, & conservatione delli Stati loro; Perciò loro Eccellenze Illustrissime mosse da queste, & altre giuste cagioni spontaneamente, & per certa scienza hanno provvisto, deliberato, statuito, & ordinato quanto appresso cioè,

Della Nobiltà dell' Uomo di Arme.

1. In questa Militia di Uomini di Arme si ammettino solamente quelli, che siano Gentil Uomini Nobili, & ben nati nelle patrie loro respettivamente, dove aranno avuto origine, & delli Stati di Loro Eccellenze Illustrissime.

Del donativo del Cavallo, & Armatura.

2. Qualunque sarà ammesso, & ricevuto alla Militia d' Uomini d' Arme abbia avere da loro Eccellenze Illustrissime in dono un Cavallo grosso, & una Armatura, & la valuta dell' una, & l'altra cosa si debba stimare, & la stima perpetuamente conservare, & mancando la piazza dell' Uomo d' arme per morte, o per altra cagione, sia tenuto lui, & sua eredi respettivamente restituire il Cavallo, & l' Armatura quando sieno in essere, & mancando debba restituire la stima a chi succederà nella sua piazza, & il successore sia obbligato con detta stima provvedersi d' un Cavallo grosso, & d' un' Armatura, & il medesimo ordine, & modo si osservi negli altri. Possa nondimeno l' Uomo d' Arme dove vedesse declinare la valuta del Cavallo, venderlo, o barattarlo per mantener la stima, ottenuta nondimeno prima licenza da loro Eccellenze Illustrissime, o da chi sarà proposto a questo offitio.

Della Piazza, & Stipendio dell' Uomo di Arme.

3. A ciascun Uomo d' Arme sarà assegnato una piazza, & stipendio fermo a vita sua in luogo sicuro di già stabilito, eccetto però

1568. se per suo difetto, o mancamento a dichiaratione nondimeno dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Principe ne fusse privato. La qual piazza sarà di scudi cinque di moneta Fiorentina il mese, & di più scudi dua simili di tassa, mentre risederanno alle case loro (dove hanno per l'ordinario a risedere). Ma occorrendo bisogno d'uscire fuora, aranno oltre alle dette somme di più scudi tre il mese di soldo.

Degli obblighi dell' Uomo di Arme.

4. Sia l'Uomo d'Arme obbligato tener per l'ordinario il Cavallo grosso da fattione, ma uscendo in campagna sia obbligato avere anco il secondo Cavallo da Guerra, conforme all'uso degli uomini di Arme, all'or che gli toccherà l'augumento ciascun mese, il qual secondo Cavallo debba il più lungo infra quindici giorni dal dì che partirà in Campagna aver provvisto.

5. Ancora sia tenuto a ogni richiesta dei Capi, & di chi n'arà autorità da loro Eccellenze Illustrissime cavalcare in quei luoghi dove gli sarà comandato. Il che non facendo (salvo nondimeno ogni giusto impedimento) a dichiaratione del Signor Principe, s'intenda subito esser privato della piazza.

Della Mostra, e rassegna degli Uomini di Arme.

6. Siano obbligati quattro volte l'anno, cioè ogni tre mesi una volta comparire con loro Cavallo, & Arme in quei luoghi, che saranno giudicati più commodi per far la Mostra, & esser visti da chi n'arà il governo, a fine che si possa provvedere, & ordinare quello bisognerà.

7. Et una volta l'anno Compagnia per Compagnia abbino a ritrovarsi tutti insieme in luogo a ciò deputato, a fine che si vegga in fatto, come sieno provviste di Arme, & di Cavalli, & per quelli che saranno proposti si possa rimediare a loro mancamenti.

Degli Alfieri, & Offitiali degli Uomini di Arme.

8. Come prima gli Uomini di Arme usciranno in campagna per servitio di Loro Eccellenze Illustrissime in termine di un mese al più lungo saranno creati & dichiarati gli Alfieri, & tutti gli altri Offitiali, che si ricercano nella gente di Armerìa.

Delle loro esentioni, & privilegj.

9. Ciascuno della Militia degli Uomini di Arme di Loro Eccellenze Illustrissime possa portare l'Arme offensive, e difensive nella Città di Fiorenza, & per tutto il Dominio Fiorentino, e nella Città di Siena, & in tutto il Dominio Sanese, & in tutti gli altri Stati di Loro Eccellenze in quel modo, & forma, & con la medesima facoltà, & privilegio dell' Armi, che go-

godono i Gentil'Uomini, & famigliari delle prefate Loro Eccellenze.

10. Sia esente, libero, & immune da tutte le fattioni, & carichi personali di qualunque sorte nelle patrie loro, & domicilj, & fuora delle patrie, salve sempre, & eccettuate l'obbligazioni delle rassegne, & altre fattioni attenenti alla loro militia.

11. Et inoltre sia libero, & esente quanto alla sua persona da tutte le gravezze reali, & miste, così ordinarie, come estraordinarie imposte, & che s'imporranno per la sua patria sopra li suoi beni, mobili, o immobili, o per rispetto dei suoi beni, salva, & eccetta la decima della Città di Fiorenza.

12. Et quanto all'essere imborsato negli offitj della Patria, & poterli accettare, & rifiutare.

13. Et quanto al benefitio di pagare la metà delle regaglie, & quanto al benefitio della pace, & della confessione, nel pagamento delle condennagioni pecuniarie. Et quanto al benefitio di chi paga nel mese col quarto meno, se ne osservi il medesimo, & giovi all'uomo d'Arme in tutto, e per tutto in quel modo, & forma, che giova, & si osserva alli descritti nelle Bande Ducali respettivamente referendo l'una cosa all'altra.

14. Non possa l'Uomo d'Arme per debito privato, o pubblico essere gravato, nè in Cavalli, nè in Arme, nè in vestimenti per uso della sua persona. Et goda in somma, quanto alla persona propria, tutte l'esentioni, & privilegii di qualunque sorte, che godono li graduati descritti nelle Bande Ducali, & quelli ancora che gode la Cavalleria leggiera.

15. Oltre a questo non si possa in modo alcuno arrestare, o sequestrare per qualsivoglia Magistrato, Giudice, o Rettore, nè per debito pubblico, nè privato lo stipendio, tassa, o soldo dell'Uomo di Arme.

Del Foro dell'Uomo d'Arme per le cause Civili, o Criminali.

16. Per le cause Civili, & Miste l'Uomo di Arme sia sottoposto al Foro, & Giudice ordinario, & debbansi decidere, & terminare secondo le Leggi, & Statuti dei luoghi.

17. Nè possa l'ordinario procedere in dette cause contra l'Uomo d'Arme, se prima non gli arà notificato, & assegnato termine d'un mese a pagare, o accordare il Creditore.

18. Et l'instantie delle cause, ogn'or, che l'Uomo di Arme fusse in campagna per servitio di loro Eccellenze Illustrissime, o alla rassegna, o altra fattione, s'intendino sospese in quel modo, & forma che si osserva nelle cause delli descritti.

19. Quanto alle Cause Criminali, li Processi si debbino fare, & tutti gli atti fino alla sententia esclusive dinanzi al Giudice ordinario, o a chi n'avesse dal Signor Principe particolar commissione. Et

Sua

DECRETO

Circa il modo di rendere il voto ne' Magiſtrati

Del dì quattordici di Febbraio MDLXIX.

L' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signore il Signor Principe di Toſcana Governante, & per Sua Altezza li molto Magnifici Signori Luogotenente, & Configlieri, volendo torre via ogni mala conſuetudine & abuſo, che ſi poteſſe introdurre nei Magiſtrati della Città a fine che le deliberationi, & ſententia loro procedino con la dovuta quiete, & unione per ogni buono effetto di Giuſtiza; Imperò dalle predette cauſe moſſi *ſervatis &c.* & ottenuto il partito ec., deliberorono, & deliberando dichiarorono, & ordinorono,

1. Che niuno Cittadino, che nel l' avvenire riſederà in Magiſtrato, e Officio alcuno della Città, poſſa, o debba quando ſia diverſo d' opinione, & abbia altro ſentimento di quel che ſarà meſſo innanzi per ſententiarſi, & vincerſi dal Propoſto di eſſo Magiſtrato recuſare, o negare in alcun modo rendere il voto ſuo, ma ſia tenuto & debba quando andrà il partito per ordine del Luogotenente di Sua Alt. Illuſtr. & di quello, che all' ora ne' Magiſtrati, & Officj ſarà Propoſto rendere, & porre nel boſſo il ſuo voto, o negro, o bianco che ſia a ſuo beneplacito alla pena di ſcudi 25. d' oro applicati al Fiſco, & Camera di Sua Altezza, & di reſtare ipſo facto privo, & rimoſſo dal detto Officio ſenza altra dichiaratione.

2. Comandando appreſſo a tutti li Cancellieri di tutti gli Officj, & Magiſtrati della Città, & a ciaſcuno reſpettivamente, che il preſente Decreto, & Ordine ſignifichi, & di tempo in tempo manifeſti alli ſuoi Signori, & Maeſtri il dì che prenderanno l' officio, & entreranno nel Magiſtrato, acciò non ſe ne poſſa

1569. mai allegare ignoranza alcuna. Non intendendo per questo derogare alla Legge sopra quelli, che fussino interessati, o parenti di alcuni de' litiganti, che dispone non debbino intervenire ne' giudicj da farsi intra simili, ma al tutto assentarsi; Alla pena, di essi Cancellieri mancando di far quanto di sopra s' impone, dello arbitrio di Loro Signorìe. Et così deliberorono, & dichiarorono in ogni miglior modo &c.

I.

Mandantes &c.

B A N D O

Della Bolla Motuproprio di Sua Santità sopra il Gran Duca di Toscana, e sua Real Corona

Del dì quindici di Dicembre MDLXIX.

PEr ordine, & espressa commessione del Gran Duca di Toscana, si fa bandire, & pubblicamente notificare a perpetua memoria come la Santità del Beatissimo Papa Pio Quinto per suo Breve, & Bolla, data Motuproprio sotto dì ventisette d' Agosto prossimo passato, & pubblicata solennemente nel Palazzo Ducale di Fiorenza il dì tredici del presente mese di Dicembre 1569. Ha creato, provvisto, dichiarato, & espressamente ordinato, che.

IL SERENISSIMO SIGNORE COSIMO DE MEDICI Duca di Fiorenza, & Siena &c., & li suoi in perpetuo Successori, sieno veramente GRAN DUCHI DI TOSCANA, & con questo titolo nominarsi, scriversi, & reputarsi debbano da ciascuno, con tutte le preeminentie, prerogative, libertà, favori, indulti, gratie, & privilegj da godersi, & fruirsi per il prefato Gran Duca di Toscana, & suoi Successori, che anno, godano, & fruiscano li altri Gran Du-

I. 1572.

DECRETO

Delli molto Magnifici Signori Luogotenente, e Consiglieri di Sua Altezza Serenissima, fatto per l'osservanza della Legge, che le Comunità, Terre, e Luoghi del Dominio di Sua Altezza non possino supplicare senza la sottoscrizione e sigillo dei Luoghi

Fermata il dì tredici di Maggio MDLXXII.

IL Serenissimo Principe di Toscana Governante Nostro Signore, e per sua Serenissima Altezza,

Li molto Magnifici suoi Signori Luogotenente, e Consiglierì della Repubblica Fiorentina, avendo avuto notizia, che ancor non mancono di quelli, che ardiscono per loro interessi propri fare, o far fare, e presentare a loro Serenissime Altezze suppliche, e memoriali a nome delle Comunità, delle Città, Terre, Castelli, e Ville senza alcuna commissione, participazione, o notitia dell'istesse Comunità, & ottenere da loro Serenissime Altezze per lor benigni rescritti quelche non è stato giammai pensato dalle dette Comunità, nè torna in benefitio loro, ma a servitio solo di quelli che fanno simili effetti,

E se bene dalli antecessori delle Signorie Loro molto Magnifiche il dì 19. di Decembre 1567. fu solennemente sopra ciò provvisto, e decretato, che le suppliche fatte a nome delle Comunità a loro Serenissime Altezze non potessino, nè dovessino essere accettate nè proposte e quelle eseguite dai Magistrati, non sendo soscritte dalli Anziani, Governatorì, e Cancellieri delle dette Comunità, e sigillate con il loro solito sigillo, però non sendo stata imposta per la provvision predetta pena alcuna a chi contravviene, non ha fin' ora partorito in tutto effetto conforme all'intentione di loro Serenissime Altezze.

1. Onde servate le cose da servarsi, & ottenuto il partito, con participazione del Serenissimo Principe nostro Signoro, hanno solen-

1572. nemente deliberato provvedere, & ordinare, e così deliberando provviddero, & ordinorono, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o conditione si sia, ardisca, o presuma fare o far fare, e presentare a loro Serenissime Altezze, nè ai Secretarj suppliche, o memoriali, a nome di qualsisia Comunità delle Città, Terre, Castelli, e Ville dello Stato di loro Serenissime Altezze senza espressa commessione, & ordine dell' istesse Comunità, o di quelli che le rappresentono, dovendo essere soscritte di man propria dall' istessi rappresentanti, o per commessione loro dal loro Cancellieri, e sigillate con il solito sigillo dell' istesse Comunità sotto pena di scudi cinquanta d' oro in oro per ciascuno, e ciascuna volta con espressa proibitione ai Segretarj di non presentare simili suppliche, o memoriali non sendo soscritte, e sigillate come di sopra, & ai Magistrati, Auditori, Officiali, Rettori, e Giudici, & a qualsisia Ministro di loro Serenissime Altezze informarle, o eseguire qualsisia rescritto, che fatto fusse da loro Serenissime Altezze sopra dette suppliche, o memoriali non soscritte, e sigillate come di sopra, dove però non sia la clausula non ostante, sotto grave pena dell' indignatione di loro Serenissime Altezze, e dell' arbitrio delle Signorìe Loro, e loro successori nel Magistrato loro, & ad ogni loro giurisditione, e dichiaratione con l' applicatione di tutte le pene pecuniarie, che perciò fussino imposte a qualsisia persona al Fisco, e gran Camera delle loro Altezze. Dichiarando di più che tutti i Rescritti, li quali saranno fatti dalle loro Serenissime Altezze e per loro benignità sopra suppliche, o memoriali non soscritti, e sigillati come di sopra, s' intendino essere, e sieno in tutto nulli, e di nessun valore, nè possino, o devino attendersi, & eseguirsi, salvo però dove sia la clausula non ostante, e salvo sempre ogni beneplacito di loro Serenissime Altezze. E le predette cose tutte con ogni miglior modo &c., Non obstantes &c. Mandantes, &c.

Ego Ioannes de Pistorio Canc. in fidem ss.

PROVVISIONE

Penaria alli Magistrati di Firenze, e Loro Auditori, & Secretarii, & altri Ministri di revelare quello si parla, & tratta in detti Magistrati

Del dì diciassette di Giugno MDLXXII.

LI Molto Magnifici Signori Luogotenente di Loro Serenissime Altezze, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina, sendo venuto in considerazione delle Signorie Loro, quanto convenga alla grandezza, e dignità del Principe, al servizio pubblico, alla spedizione dei negozii, alla quiete, tranquillità, e bene essere dei suoi popoli, che nel trattarsi l'espedizione delle cause, e de' negozii nei pubblici Magistrati, che quelli che vi reseggono, e che son proposti all'amministrazione della Giustizia, e Loro Provveditori, Auditori, Assessori, Secretarii, Cancellieri, & altri Ministri sieno perpetuamente di quella fede, integrità, sincerità, e candidezza d'animo, che conviene, e particolarmente di quella maggior secretezza, che sia possibile, senza mai revelare alle parti, o ad altri quel, che si ragioni, si conferisca, si tratti, e si consulti ne' Magistrati, acciocchè dalle parti (sendone consapevoli) non si vadino dipoi disturbando le buone resoluzioni da farsi, nè si dia loro cagione di malagevolezza, o d'odio più inverso d'una persona, che d'un' altra nel Magistrato, e acciocchè in tutti i Magistrati quelli, che vi reseggono possino prontamente con l'animo libero, & sicurissimo esser certi, che i concetti, l'intenzioni, le parole, e consulte Loro non abbino a venire a notizia dell'istesse parti, o di qualsisia di esse, e se bene non si è porta giammai, nè si porge di presente altra occasione d'aver sopra ciò a provvedere, nè di dubitarsi di qualsisia disordine che sopra ciò possi nascere per la buona qualità di quelli, che sono stati eletti per l'addietro, e si eleggono giornalmente da Loro Serenissime Altezze a simili carichi, volendo nondimeno in tutti i modi, che per ogni degno rispetto per Legge particolare apparisca quel, che sopra ciò convenga; Però servate le cose da servarsi, & ottenuto il partito, con participatione, & espressa commissione, & ordine del Serenissimo Principe benignissimo Signor nostro,

1. Anno solennemente deliberato provvedere, & ordinare, e così deliberando provviddero, & ordinorono, che tutti quelli, li quali ri-

DECRETO

Et Ordine sopra il doversi informare le Suppliche senza spesa alcuna

Del dì 15. Maggio MDLXXIX.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana Noſtro Signore, & per Sua Altezza Sereniſſima li ſuoi Clariſſimi Luogotenente, & Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina, volendo provvedere, & rimediare ad alcuni diſordini, & abuſi, & eſtorſioni, quali per vie indirette ſi fanno da alcuni Rettori, Miniſtri, & altri Ufficiali Deputati all' amminiſtratione della Giuſtitia; & i quali ſendo venuti alle orecchie dell' Altezza Sua, & non volendo tollerarli, come totalmente contrarj all' intentione, & Ordini ſuoi,

1. Però in virtù del preſente Decreto, & Editto di commiſſione della prefata Sua Altezza ſtabilirono, & ordinorono, che per l' avvenire niuno Magiſtrato, Rettore, Provveditore, Cancelliere, tanto della Città di Firenze, quanto del reſto dello Stato, & Dominio Fiorentino, & niun' altro Notario, Cavaliere, & Uffitiale, & Cancelliere, etiam delle Comunità ardiſca, o preſuma, quando li ſarà preſentata alcuna ſupplica, a loro reſpettivamente indiritta per informatione, nella quale fuſſe ſupplicato a Sua Altezza per ottenere gratia di qualſivoglia ſorte, pigliare per detta informatione da farſi pagamento di ſorte alcuna, etiam da chi ſpontaneamente l' offeriſſe, etiam ſotto preteſto di pigliare per l' eſibita di detta ſupplica, o veramente per l' eſibita delle fedi dell' atteſtationi, che ſi produceſſero, o teſtimoni, che ſi eſaminaſſero ſopra la povertà, ſopra l' età, ſopra la qualità della perſona, numero de Figliuoli, o produtioni di pace, o di non avere più errato, & coſe ſimili, & direttamente, nè indirettamente, & ſotto alcuno queſito colore, eſſendo intentione della prefata Sua Altezza, che le dette informationi, & quello, che per eſſe è neceſſario ſi facciano ſenza ſpeſa de ſupplicanti per quello, che attiene a coloro a' quali reſpettivamente è commeſſa l' informatione, & a loro Miniſtri, & Ufiziali, & tutto queſto ſotto pena a chi contrafaceſſe di ſcudi venticinque d' oro per la prima volta

1579. oltre alla restitutione di quel, che avessi tolto, da applicarsi per la metà al Fisco, & Camera Ducale, per un quarto al Magistrato, che condennerà, & riscuoterà; & per un quarto al notificatore segreto, o palese, & ciascuno ne possa essere notificatore, etiam chi gli avessi dato tal pagamento, & per la seconda volta, oltre a detta pena pecuniaria, qual si duplichi, s' intenda essere, & sia inabile, & ammonito a potere più esercitare Ufitj pubblici.

2 Et perchè dette, & simili trasgressioni possono esser causate, parte perchè li Rettori, quali vanno fuori, convengano alcuni di loro con li loro Ufiziali, quali sono obbligati seco condurre, di non gli dare salario alcuno stabilitoli a detti Ufiziali de Rettori per Leggi antiche, & laudabili consuetudini, anzi alcuna volta fanno patti di participare ne' guadagni di detti loro Ufiziali, dal che anco ne segue, che quelli, quali sono più abili, & sufficienti, non volendo far simili conventioni, & quietare il salario constituitoli, sono posposti ai manco idonei, & meno abili, al che tutto volendo rimediare, & provvedere, stabilirono, & ordinorono, che per l' avvenire non vi sia alcuno Rettore di detto Dominio, quale convenga espressamente, o tacitamente per se, nè per mezzo d' altri nel principio del suo Ufizio, nè esso durante, nè dipoi in qualsivoglia tempo con alcuno de suoi Ufiziali di qualsivoglia sorte direttamente, o indirettamente, & sotto qualsivoglia pretesto di non li dare quel salario, che respettivamente per Legge, & laudabile consuetudine è obbligato a darsi a detti Uffiziali, & Ministri, nè meno faccia conventione tacita, o espressa di participare, o ricevere da qualsivoglia di loro cosa alcuna dei loro guadagni, & emolumenti, che per dette Leggi, o consuetudini sono a detti Uffiziali, & Ministri applicate, & attribuite. Dichiarando dette conventioni per l' avvenire dovere essere nulle, & di nessuno valore, come se fatte non fussero, & esse non ostanti & le donationi, & remissioni di detti salari, & participationi potersi astringere detti Rettori al pagamento di quanto sono per Legge, o consuetudine obbligati respettivamente verso detti loro Ministri, & Uffiziali. Imponendo in oltre la pena a detti Rettori, & Uffiziali respettivamente, & a ciascuno di loro di qualsivoglia sorte, che in qualsivoglia modo contraveranno al disposto di sopra di scudi cinquanta d' oro in oro larghi, tanto al detto Rettore, quanto all' Ufiziale, & ciascuno di loro, così contravveniente; & di più della perdita di quel salario, o partecipatione, sopra la quale fusse convenuto, & quietato come sopra; da applicarsi per un terzo al Fisco, & Camera di Sua Altezza Serenissima, per un terzo al Magistrato, che condannerà & riscuoterà, & per un terzo al notificatore segreto, o palese, & ciascuno ne

I.

1. ne possi essere notificatore, etiam delli stessi trasgressori, il quale trasgressore notificando l'altro, oltre al detto terzo sia libero dalla pena, & un testimone degno di fede, & maggior d'ogni eccetione con giuramento faccia nella presente trasgressione piena prova, & oltre a detta pena pecuniaria sieno condennati detti trasgressori, & ammoniti dalli Ufizj pubblici per quel tempo, & in quel modo, che parerà ragionevole al retto arbitrio del Magistrato, che arà da giudicare, considerata la qualità, & circostantie del fatto, quale occorrerà.

3 Et parimente considerando come per la Legge stabilita l'anno 1569. sopra l'amministratione della buona Giustitia fu stabilito, che tutti i Rettori dei Criminali dopo spedite le sentenze delle cause lasciate loro pendenti da loro predecessori, fussero tenuti mandare all'Uffitio dell'Auditore Fiscale tutti i libri delle dette cause criminali dei loro antecessori per poter vedere con qual diligenza, & buona fede sia stato proceduto in dette cause, al che avvertendo alcuni per eludere, che non si vegga dette loro attioni, hanno cominciato contra gl'Ordini a scrivere detti atti criminali fuora de libri, che sono loro consegnati dal Magistrato de Nove nel principio del loro Uffizio, anzi gli scrivano in alcuni bastardelli, & fogliacci fuori di detti libri, & poi alla fine dell'Uffizio gli copiano sopra il libro criminale, o in altro tempo, & in quella maniera che viene lor bene, dal che sono nate molte contese, & disordini per aversi avuto a disputare dei giorni, delle notificationi, delle levate dell'offese, & cose simili, & alcune volte sono stati spiccati li fogli, & ricuciti di nuovo, & altri aggiuntovi, & simili inconvenienti, al che tutto volendo rimediare; Provvidero, & ordinorono, che per l'avvenire tutti i Notari, Cavalieri, & Uffitiali di qualsivoglia sorte de Rettori del Dominio proposti alle cause criminali, così alle cause ordinarie, come estraordinarie, tanto de descritti, quanto de non descritti non possino scrivere l'inquisitioni, querele, citationi, risposte, assignationi di termini, pronuntie, esamine di testimoni, affronti, levate d'offese, o altri atti, quali in qualsivoglia modo si facessino in dette cause, se non nei libri, che si consegnano loro ordinariamente dal Magistrato de Nove, & questo da principio, & di primo lancio senza scrivere in altre cartucce, o libri con intentione di copiarlo al Criminale, & tutto questo sotto pena di scudi venticinque da applicarsi per un terzo al Fisco, per un terzo al Magistrato, che condannerà, & riscuoterà, & per un terzo al notificatore secreto, o palese, & ciascuno ne possa esser notificatore, etiam li Messi, & famiglia di detti Rettori. Non intendendo però, che questo abbia luogo per le visite de feriti, o loro esamine, & altri qual-

sivo

I. 1582.

L E G G E

Sopra la Creazione, & Autorità dei Notai

Del dì 4. Gennaio MDLXXXII.

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. li Molto Magnifici, e Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina

1. Considerando di quanta importanza sia la fede, e sufficientia dei Notai, e gl' infiniti danni, che si causano dall' imperizia loro, e che questo tutto ha l' origine dalla poca diligenza, e trascurataggine, quale usano molte volte i Conti Palatini Apostolici, & Imperiali, li quali creano spesso senza delecto, nè distinzione detti Notai, & avvertendo, che siccome detta creazione di Notai è atto di suprema potestà, e giurisdizione riservato specialmente al Principe, così è conveniente, che li Notai si creino con autorità della A. S., e dei suoi Seren. Successori, e non di Conti Palatini, o aventi autorità da Principi, i quali nello Stato di S. A., e Dominio Fiorentino mancano d' ogni giurisdizione temporale, e però non è ragionevole, che lo esercitino in cosa di tanto momento, e pregiudizio, onde dalle predette, e altre giuste cagioni mossa la prefata S A., e per lei li Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina, servatis servandis, ottenuto il partito secondo li ordini, deliberarono, e provviddero, che niun Notaio per l' avvenire si possi matricolare nella Città, e Stato di Sua Altezza del Dominio Fiorentino tanto per la Città, quanto per qualsivoglia parte dello stato, intendendovi Pistoia, & ogni altro luogo quantunque privilegiato, & esente, che non sia creato Notaio pubblico con autorità di S. A. e faccia fede del suo privilegio di Notariato in pubblica forma, nè possino ai Notai, che per l' avvenire si marricolassero senza esser creati Notai eon detta autorità darsi prorocollo dall' Archivio pubblico, e questo sotto pena a detti Notai, che si matricolassino per l' avvenire in qualsivoglia Città, o Luogo sottoposto al Dominio della prefata S.A. non essendo creati Notai con l' autorità suddetta di scudi 300, & altra arbitraria, & a quelle Arti, o Università, che lo matricolassero di scudi cento per ciascuna di dette Arti, che v' intervenisse a detti atti, e questo etiam che si trovasse già matricolato per l' addietro in un' altra Città dello Stato di S. A., ovvero matricolato per il Contado, o Distretto, e si volesse fare matricolare per la Città non si devi per l' avvenire fare, se non sarà creato Notaio come sopra; le quali pene volsero applicarsi per un terzo al Fisco, e Camera Ducale, per un terzo all' accusatore palese, o secreto, e un terzo al Magistrato qual condannerà, e risquoterà; da esserne cognitori li Spettabili Conservadori di Legge, e li Otto di Guardia, e Balìa, tra quali

1532 abbi luogo la prevenzione: & a questo effetto provviddero, che tutti quelli, i quali per l'avvenire si vorranno crear Notai per volerli esercitare in offizj, o matricolare nelli Stati di S.A.S., e che di presente non sieno di già matricolati, si abbino a presentare avanti la Magnifica Pratica Segreta, domandando di essere ammessi all' offizio del Notariato, & i quali così presentati se per età, qual non sia minor d'anni 20. compiti, e per costumi saranno reputati abili, sieno esaminati particolarmente da quelli Jurisconsulti, che risseggano in detto Magistrato, e trovati idonei, e sufficienti si creino pubblici Notai con autorità di S.A.S per poter esercitar dett'offizio pubblico con quell' autorità, e fede, e prerogative, che fanno li Notai pubblici creati per autorità di qualsivoglia Potentato, e Principe Supremo, e si possino chiamare, e poi matricolare, & esercitare come Notai pubblici creati per autorità Ducale, dovendo prestar giuramento toccate corporalmente le scritture nelle mani di detta Magnifica Pratica di esser per sempre fedeli alla prefata S. A. S., di non rogar atti, o scritture di qualsivoglia sorte se non conforme al vero, e senza immutar cosa alcuna, di tener dei suoi rogiti diligente custodia, e cura, di cerziorar bene le parti dell' importanza, & effetti dei contratti, e scritture, dei quali si rogheranno, di non rogar ultime volontà, o altro di persone, che fossero di non sana mente, d' osservar nelli lor rogiti le solennità necessarie per la validità dei Contratti, & atti de quali si rogheranno, di non rogar Contratti Usurari, o illeciti scientemente, e di bene, e fedelmente esercitare l'offizio, e carico suo, il che fatto si devi loro dal Segretario della Magnifica Pratica, espedir il suo privilegio di Notariato in pubblica forma, qual resti registrato nelli registri dell' Offizio delle Riformagioni; per l' espedizione del quale si devino pagar di tassa nelle mani dal Camarlingo del Fisco da ciascun Notaio scudi 8. d'oro di lire 7. per scudo, per ogni spesa necessaria per detto conto. Delle quali tasse il detto Camarlingo ne tenga un conto a parte, e sopra le quali la prefata S. A. S. ha eretto, & eresse in virtù della presente deliberazione una Commenda nella Sacra Religione di S. Stefano, per dover esser di padronato della prefata S. A., e di quelli a quali la dett' Alt. il padronato suddetto in infinitum cedesse, e così il Camarlingo detto pagherà ogni mese tutto quello, che avrà tempo per tempo riscosso, e riscuoterà al Cavaliere Commendatario, che sarà presentato, e poi instituito in detta Commenda, e fra tanto, che S. A. non farà altra provvisione di detta Commenda tutto quello, che si riscotesse a detto conto si metta a entrata; e qual deliberazione volsero aver luogo in quelli Notai, che fino al presente non sono matricolati, o che matricolati in un luogo, o per una parte dello Stato volessero matricolarsi in altro luogo, o per altra parte; restando quanto a quelli, che creati Notai per altra autorità sono già di presente matricolati ne cercano d'ampliar la matricola, o matricolarsi altrove, le cose nel termine, e stato suo come di presente si ritrovano E tutto in ogni miglior modo &c. Mand. &c. Non obst. &c

Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi questo dì 5. di Gennaio 1582.

I.

PROVVISIONE

Sopra le Tasse dei Giudici, & Notai, che si esercitano con li Rettori dello Stato di Sua Altezza Serenissima

Del dì 4. Gennaio MDLXXXII.

IL Serenissimo Sig Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro della Sacra Religione di S. Stefano Papa, & per S. A. li suoi Clarissimi Luogotenente, & Consiglieri della Repubblica Fiorentina, & l' Illustre Sig. Governatore della Città, e Stato di Siena respettivamente: Avvertendo alli molti comodi, e splendore, qual si apporta alli suoi cari, & ben' amati popoli dalla fondazione, & dotazione, & augumento di detta Sacra Religione, & che con li premii delle Commende si inanimiscano li Cavalieri di essa all'esercizio di detta Religione, & all' osservanza dei suoi ordini in servizio & honore di S. Divina Maestà, & della fede Cattolica, & sodisfazione dell' Altezza Sua

§. 1. Qual però havendo deliberato di erigere alcune Commende in essa Religione; Per virtù della presente Provvisione da osservarsi perpetuamente, & inviolabilmente eresse, & erige una Commenda di Cavalier Militi in essa Religione; qual sia sopra le tasse di Giudici, & Notari, quali vanno in Uffizio nelli Stati di S. A. S. per Assessori, Notari, Cavalieri, & Uffiziali, in qualsivoglia modo, della qual Commenda si riservò la prefata S. A. S. il perpetuo iuspatronato a se & a suoi Successori, Gran Maestri, & Gran Duchi di Toscana, con facultà nondimeno di poter liberamente transferir detto iuspatronato di detta Commenda in una, & più persone, & in una, o più famiglie con questi modi, e condizioni, quali parerà all' Alt. S., & con le prerogative, & ordini quali hanno l' altre Commende d' iuspatronato per dotazione o fondazione, o altro privilegio erette, e da ereggersi, & a questo effetto provviddero, che per l' avvenire niun Giudice, o Assessore, Notario, Cavaliere, o altro Uffiziale Notario possi andare a servire i Rettori, che di mano in mano, tempo per tempo si deputano per elezione, o per tratta per render ragione nelli Stati di S. A. S. di Firenze, o di Siena sotto qualsivoglia nome si deputino tanto di Commissari,

RIFORMA

Del Magistrato de' Regolatori di Siena

Del dì . . . . MDLXXXVIII.

COnveniente cosa è, che il Magistrato delli Regolatori instituito anticamente nella nostra dilettissima Città di Siena, & confermato dalla gloriosa memoria del Gran Duca Cosimo nostro Padre per vigilare, e provvedere all' osservanza delle buone Leggi, & Ordini, dalli Ministri sia esercitato con forma & regola certa; Altrimenti se confusamente, come di presente si osserva, si continuasse administrarlo, l' effetto non corrisponderebbe al nome, & non ne succederia quella tranquillità, & utile delli Popoli, che da noi si desidera. Però vogliamo, & espressamente comandiamo che detto Magistrato in avvenire abbia la carica, iurisditione, autorità, modo, e termini di governo, che nelli presenti ordini, & nostra, da inviolabilmente osservarsi, constitutione, e legge si contiene.

Del numero, qualità, & Eletione del Magistrato de' Regolatori.

1. Sarà il Magistrato suddetto di quattro Cittadini provetti per distributione di Monti, infra li quali abbia da essere un Dottore di Leggi, e durerà per un anno intero da incominciare in Calende di Gennaro prossimo, & l' eletione, & deputatione di esso si farà dal Consiglio, come già si faceva, con estratione per Bussolo; dovendosi inoltre fare il Bussolo delli Sciolti, & provvedere che sempre vi sia un Dottore di Legge.

Dell' Autorità, Iurisditione, & Oblighi del Magistrato, & suo salario.

2. Sia principal cura di detto Magistrato, e suoi Uffitiali d' aver registrate in libri pubblici in buona forma per mano del Cancellie-

 re

1588. re loro tutte le Leggi, Statuti, Constitutioni, & Reformationi della Città, e dello Stato, e provvedere, che inviolabilmente sieno osservate, e non trasgredite dalli Ministri, & Officiali di Giustitia tanto della Città, quanto dello Stato di Siena, eccetto il Capitano di Giustizia, la Rota, & il Giudice Ordinario della Città, che hanno il lor Sindicato. Et proceda contro li trasgressori, tanto a querela, instanza, o instigatione di parte, quanto a denuntia, o per mero, e puro offizio. Però invigilerà contro li Capitani di Giustitia dello Stato, Potestà, Vicarii, Giudici, Cavalieri, Famigli dello Stato, e contra qualunque Notaro, Bargello, Sbirro della Città e Stato, & contra qualunque pubblico esattore, che nell' offitio suo trasgredissi le Leggi, o aggravassi, & angariassi li Popoli, con punirli conforme ad esse.

3. Alli medesimi s' aspetti di cinque in cinque anni fare l' approvatione delli Statuti della Città, e Terre dello Stato, usandovi ogni diligenza, e ritrovandovi cosa, che per le mutationi de' tempi, o altro accidente, meritasse esser mutata, ne dia notitia al Governatore, che ci provveda, aspettandosi la prima approvatione di Statuti di nuovo composti al Governatore nostro.

4 Averà inoltre iurisditione d' intendere e conoscere sommariamente, sine strepitu, & figura Iudicii, udite le parti in contradittorio, tutte le cause, controversie, e differenze di salari intra Capitani di Giustizia, Potestà, Vicarii dello Stato, loro Giudici, & Ministri vertenti, & nel medesimo modo conoscerà, e determinerà tutte le cause, & differenze di mercedi, che occorreranno infra persone della Città, & fuori ancora dentro alle otto miglia, o infra forestieri, & abitanti la Città, e fuori per tutto lo Stato. Et sia sua sempre diligentissima, & esattissima cura in provvedere, che li forestieri non siano gravati, ma giustamente spediti in una o due Audienze al più. E tale giurisditione abbia senza pregiudizio d' altri Iusdicenti in simil materia, infra li quali sia luogo alla prevenzione. La medesima iurisditione sommaria, come di sopra, averà in tutte le cause civili non escedenti la somma di cento lire, non derogando alle particolari iurisditioni degl' altri Magistrati. Et in tutte le cause, & controversie di persone povere, e miserabili, le quali per povertà loro non possano andare all' Ordinario; avvertendo che i poveri, quanto al presente effetto, s' intenderanno quelli, che averanno fede del Parrocchiano, Cancelliere, e Sindichi della Comunità dove saranno, & quanto a quelli della Città basti la fede del Parrocchiano, e di due Gentiluomini di buona conditione, & fama. E che sotto pretesto non si possino tirare a questo Magistrato di luogo lontano più di otto miglia, & dalle sen-

sentenze, che passeranno la somma di lire cento, si possa appellare, eccetto che dalle sentenze criminali, dalle quali non si possa appellare, reclamare, nè dire di nullità, ma solo ricorrere a Noi, o nostro Governatore. Conoscerà in oltre, deciderà, e determinerà come di sopra tutte le differenze vertenti fra Cittadini, e Mezzaiuoli, per causa di mezzarìa, infra Serve, Servitori, e Padroni, per causa di salarii, e loro mercedi.

5. All'offitio, & iurisditione di questo Magistrato s' appartenga il conoscere civilmente e criminalmente le cause de contratti illeciti, feneratitii, usurarii, tanto ad instantia delle parti, quanto ex officio, senza derogare alla iurisditione d' altri, ma solo abbi luogo la prevenzione.

6. Et alla sua iurisditione si appartenghino le cause civili della famiglia di Palazzo, & Signorìa, de Bargelli, Famigli, Messi, & altri Esecutori, e tutte le cause dove intervenga alcuno Ebreo o reo, o attore, eccetto però se fussino con pupilli sottoposti al loro Magistrato.

7. Se alcuna persona gravata da publico Esattore pretenderà indemnità, o sbrigatione da altri, possa questo Magistrato conoscere, determinare, e decidere sommariamente sine strepitu, & figura iudicii tale pretenzione, salva però la prevenzione d' altro Giudice a chi competesi la medesima iurisditione.

8. Alla iurisditione di questo Magistrato si appartenga il conoscere le seconde instanze delli Sindicati delli Capitani di Giustizia, Potestà, Offiziali, e Famigli loro, & Vicarii dello Stato, in quelli casi soli però, nelli quali dalli Statuti de' luoghi non sia proibita detta seconda instanza, rimettendosi nel resto li Sindicati alla iurisditione, cognitione, e decisione de' Sindichi da eleggersi dalle Comunità, e dal Successore in officio, conforme alli loro Statuti dove sono, e dove non sono, così si osservi in vigore della presente Riforma. Et obbligando li Capitani, Potestà, Vicarii, & Officiali quando tornano dalli loro Offitii a portare, o avere in termine di dieci giorni dopo il lor finito sindicato nel luogo, presentata fede al Magistrato delli Regolatori della pronuntia delli Sindici, sotto pena di scudi venticinque da applicarsi come di sotto; alla qual pena avvertirà il Magistrato di procedere contro li trasgressori, tenendo e facendo tenere un libro particolare, dove sieno notati li nomi di tutti quelli, che di mano in mano saranno in offitii, e li tempi del tornare, & mese; notando le presentationi di dette fedi. Et sia obbligato il Cancelliere, sotto pena di privatione d' offitio ipso iure d' ammonire il Magistrato di quelli offitiali, che apparirà dal libro non adempire il debito loro.

9. Offitio, e cura del suddetto Magistrato sarà invigilare, e provvedere, che li Fondachi, Merciari, Macel-

1588. lari, Rivenduglioli, Osti, Locandieri, Treccoloni, & ogni, & qualunque Bottegaio, o Artiero della Città, e Stato faccia, & eserciti fedelmente, e realmente l' esercizio suo, tenghi pesi, e misure giuste, e trasgredendo proceda il Magistrato a gastigarli sommariamente e conforme alli ordini; & per tal effetto doverà comandare alli suoi famigli l' investigatione delli contravventori.

10. Provvederà il Magistrato dei Regolatori, conforme allo Statuto antico, per l' abbondanza della piazza già instituito, che li Treccoli non possino dentro alla Città, e fuori infra le cinque miglia comprare per rivedere cosa alcuna da mangiare; dando sopra di ciò ordini opportuni, & imponendo pene e pecuniarie, e corporali ad arbitrio suo contro li trasgressori, e del continuo tenerci li famigli suoi, e quelli del Bargello ancora ad investigare chi contraverrà: e li faccia tenere le botteghe loro aperte nel Chiasso pollaiuoli come anticamente s' usava, & così chiamato perchè in quello stavano a vendere, & non mescolatamente con quei di Piazza

11. Cura, & Offitio di questo Magistrato sia in provvedere, che la piazza, strade, & vie pubbliche della Città, siano del continuo tenute dalli bottegari, & abitatori avanti le loro abitationi, e botteghe, pulite, e delicate, con portare l' immonditie nelle pubbliche cloache, o fuor della Città: ancora da quelli, che fabbricano, non si tenghino impedite, ma portino via il terreno, conforme allo Statuto, che di sotto s' allega. Che siano ogni sabato, & ogni vigilia di festa solenne spazzate, nette, e ripulite. Nè si possino per la Città tenere, & allevare oche, porci, & altri simili animali immondi, proibiti da altri ordini, contro li trasgressori delli quali procederà alla pena di essi senza rispetto, o accettatione di persona alcuna. Et nelli giorni suddetti manderà sempre in cerca li suoi famigli a fare inventione delli trasgressori, e pegnorarli per la pena, la quale sia secondo gli ordini suddetti, & lo Statuto sub Rubrica *Quod viae Civitatis non occupentur &c.* da applicarsi il quarto di essa all' Inventore, il quarto al Magistrato, la metà in cassetta. Ne possa o il Magistrato, o alcuno di esso rimettere, o condonare tal pena, nè dare impedimento, o ordine alli famigli, che non faccino contro li trasgressori pegni; & dandolo sia obbligato il famiglio a denuntiarlo al Governatore, o Capitano di Giustitia, che faccino ritenere al Magistrato, o a quello di esso, che averà fatto tale ingerimento, tanto di salario dal Camarlingo, quanto importava quella pena incorsa. Et la medesima cura, autorità, & iurisditione eserciterà contra chi occupassi, o facesse impedimento alcuno nelle pubbliche Cloache, il che investigherà. Dando autorità a famigli senza rispetto di persona alcu-

I.

cuna di qualunque grado, o conditione si sia, di fare inventioni, e pegni fedelmente, e diligentemente.

12. Officio del Magistrato sarà avvertire diligentemente del continuo, che nella Città non stiano vagabondi, uomini di mala vita, giocatori a giuochi proibiti; con comandare spesso alli suoi Famigli, & al Bargello di Piazza la carceratione di essi, per punirli conforme alli demeriti. In permettere, o proibire li Saltambanchi, giocolatori, commedianti, & altri simili, secondo li parerà.

13. Invigili ancora, che nelli Collegj d'Orfani, Mendichi, & Congregationi di derelitte, & abbandonate siano respettivamente, & proportionatamente collocati Fanciulli, e Fanciulle, che vanno dispersi per la Città, usando in ciò ogni carità.

14 Si proibisce l'ingerirsi come ha fatto pel passato di Carcerati per debito, per sentenze, o decreti d'altri Officiali, la iurisditione de' quali avverta di non impedire, se non in evento di inosservanza degli Ordini, e Leggi.

15 Alla Iurisditione del Magistrato suddetto s'appartenga il dar licenza a qualunque persona volesse vendere a bando alcuni beni mobili, & provvedere, che alle subastationi, che si faranno con detta licenza, assista sempre il suo Notaro ad evitare le fraudi. Proibendosili il fare per l'avvenire polizze, & a sigillare li pegni levati in esecutione di Decreti di altri Magistrati, le quali per levare confusione, & mandare l'espeditione delle cause più unite, si faranno dalli Magistrati, e Giudici stessi, o loro Notari della causa.

16. Per l'avvenire non si avvochi questo Magistrato la iurisditione di giudicare se si debba scarcerare uno, che pretenda non essergli stato dato i sei quattrini il giorno dal suo creditore, conforme allo Statuto, perchè vogliamo, che tal fatto s'aspetti a decidersi a quel Magistrato, d'ordine del quale si è fatta tal carceratione. Et il medesimo vogliamo s'intendi circa li scassi, che sien concessi da' medesimi Magistrati, o Giudici, o Potestà, che hanno concesso l'esecutione.

17. Abbia questo Magistrato le ferie della ricolta, e della vendemmia; per la ricolta, dal primo di Luglio fino a mezzo detto mese; & per la vendemmia dalli 15. di Settembre fino al primo d'Ottobre esclusive.

18. Il salario di questo Magistrato sarà come per il passato di scudi quaranta di moneta per uno l'anno, & il quarto delle pene pecuniarie, che si imporranno da loro, da distribuirsi in sei, con l'Assessore, & Cancelliere, siccome di presente s'usa, & ne' casi della Grascia in sei, con il Provveditore.

Del-

1588.

Della Residenza, ora, luogo, e tempo di essa. Della preminenza del Magistrato, e dell' abito.

19. Adunerassi il Magistrato predetto cinque giorni della settimana, cioè il Lunedì, il Martedì, il Mercoledì, il Venerdì, da mattina a l' ora della Campana, & il mercato del Sabato sempre da mattina e sera per speditione di cause.

20. La Residenza del Magistrato sia nel luogo solito fino a quì, & quando sarà adunato, e sederà, non possa dentro nella medesima stanza stare se non il Cancelliere, & un Coadiutore, il Provveditore, & Assessore, che da basso si dirà, & altri non vi assista, se non tanto, quanto li negotij ricercheranno, e parrà al Magistrato.

21. Nel proporre, consigliare, & ottenere li partiti, si osservi quello che fino a quì si è usato. Nè l' Assessore dia il lupino, o voto, ma solo dica il parere suo; nè il Magistrato sia obbligato seguitarlo, ma in discordia dell' opinioni si partecipi in scriptis con il Governatore secondo il solito. Et tutte le deliberationi eschino dal Magistrato stesso, & il Cancelliere non ci abbia altro che fare, che rogarsene, perchè non conviene che un Ministro partecipi dell' autorità del Magistrato.

22. Devino quelli del Magistrato, & lor Cancelliere mattina, e sera, quando si ragunerà, comparire subito al suono della campana, sotto pena di lire quattro per ciascuno, e ciascuna volta. Essendo perciò obbligato il Cancelliere tenere un libretto a posta, nel quale ogni giorno finita la campana, avanti si mettino a fare cosa alcuna, si descrivino li nomi di quelli del Magistrato, che saranno presenti, & altri Ministri; e si descriva il giorno, & immediate si faccia in quel foglio una linea, di maniera che non vi si possa inserire altro. Et al tempo del farsi li decreti del salario sia obbligato presentare detto libro al Camarlingo, acciò lo veda: & mancando di far questo caschi esso in pena di lire sette per volta, & il Camarlingo ritenga per rata a quelli del Magistrato, & altri quanto saranno stati appuntati; e non ritenendo rimetta del suo, con la pena del doppio quanto averà pagato fuor di questo ordine. Salvo nondimeno sempre l' absenza, malattie, & altri impedimenti, che per giusti saranno dal Governatore giudicati, & approvati.

23. Nell' accompagnare la Signorìa, terrà il luogo al detto Magistrato già deputato, che al presente tiene. Dovendo nell' accompagnarla, e nel risedere andare, e stare nel medesimo abito, che già dalla Balìa è stato ordinato.

24. Et ogni volta alcuno del Magistrato mancherà d' accompagnare la Signorìa in abito come di sopra quando và fuora, sia appuntato come se mancasse alla residenza.

Dell'

Dell' Assessore del Magistrato, sua autorità, & emolumenti

25. Averà questo Magistrato un Assessore da deputarsi da Noi, con l'assistenza del quale avanti il Magistrato si discuteranno bene le cause, & sentiranno le parti litiganti in contradittorio: & obbligo dell' Assessore sarà il dare de dubbi alle parti, che li vorranno, possa ancora al Magistrato dare il voto suo in scriptis, ma quando risiede, & non mandarglielo da casa, nè sia obligato il Magistrato seguitare il voto suo, ma in caso di discordia, si faccia in scriptis relatione al Governatore secondo 'l solito; Dovendo il Notaro, & Cancelliere mettere le sentenze unitamente, e legarle sempre con li processi stessi, acciò non abbino le parti a ricevere angherìe di cercature di esse. Et devi avere nelle cause civili detto Assessore, in quelle però, che o dal Magistrato, o dalle parti sarà chiamato, quelle proprine, & sportule, che esso Magistrato dichiarerà, nelle cause sole però, che trascenderanno la somma di lire 300., & non nell'altre. Non potendo mai passare scudi due per la maggiore sportula; e da 300. lire fino in 600. non passi mezzo scudo.

26. Obbligo dell' Assessore sia di comparire alla residenza ogni volta che dal Magistrato sarà chiamato, & il Sabato da mattina, e sera, se bene non fussi chiamato infallibilmente.

27. Si permette a questo Magistrato, siccome è stato solito, ma con l'Assessore, che possa concedere lettere d'assicurazioni delle doti a Donne maritate pretendenti, che li loro mariti venghino ad inopia: ma perchè tali lettere per il passato si sono concesse indiscretamente, si proibisce al Notaro, e Cancelliere, che non le possa dare, se prima non sono unitamente, e con maturità deliberate dal Magistrato, & Assessore, che avvertirà molto bene a non concederle, non essendo certo del credito della moglie, e della vergentia ad inopia del marito; non gravando però la moglie di processi per tal certezza, e così si verrà a levare l'occasione di defraudare li creditori.

28. Partecipi detto Assessore nelle cause criminali di tutte le pene come quelli del Magistrato, nè si possino spedire senza intervento del medesimo, il quale sempre che sarà chiamato, non possi mancare di ragunarsi.

Instanza delle cause, & modo di procedere in esse.

29. Perchè è conveniente cosa per maggior comodità de' Popoli, che le liti sieno in fra certo termine definite, però s'ordina, e statuisce, che l'instanza delle liti de' poveri vertenti avanti questo Magistrato, sia in tutto, e per tutto di trenta giorni probatorii, dieci giudiciarii; & possa il Magistrato con causa prorogarla solo una volta per quindici giorni, e non più; in

in fra li quali non sendo la causa determinata, se sarà stata domandata la sentenza dall' Attore, o reo, s' intenda ciascuno del Magistrato, & il Cancelliere ancora, incorso nella pena di lire venticinque per ciascuno, da ritenerseli dal Camarlingo di Biccherna del suo salario ogni volta gli sarà denunziato da alcuno non esser determinata in detto tempo la lite, o da riscuotersi in altro miglior modo dal Capitano di giustizia di Siena; & avvertirà il Magistrato, se bene si statuisce detto termine, a spedire dette cause prima ancora conforme all' obbligo suo; e tale instanzia s' intende per quelle cause, per le quali di sopra non si è dato al Magistrato arbitrio di procedere sommariamente sine strepitu, & figura iudicii.

30. Circa l' altre cause civili, & miste di più di lire cento, come di sopra, l' instanzia s' intenda pur di 30. giorni probatorj, e 10. giudiciarj, come di sopra, dovendo il Magistrato dentro a questo tempo spedirle, sotto le pene come nel capitolo precedente.

31. L' instanzia delle cause criminali a querela delle parti, sia d' un mese per termine probatorio, & un' altro al Magistrato, & Assessore a giudicarle. Se si procederà a denunzia, il termine probatorio del reo sia d' un mese, & del Magistrato, & Assessore a giudicare due mesi; il qual termine di due mesi cominci a correre dieci giorni dipoi finita l' istanzia probatoria; assegnandosi detti dieci giorni al Fiscale a mandare li processi, e recuperarli, con quello gli pare da dirvi. Et obbligo del Magistrato sia chiamare il Fiscale ancora da principio della causa, acciò possa subministrare le ragioni del Fisco. Et quando pure le cause fussero di tale importanza, che ricercassero maggior dilatione, si procuri d' impetrarla dal Governatore. Et osservisi inviolabilmente l' ordine già fatto circa 'l mandare attorno al Magistrato, & Assessore li processi.

32. Faccia il Magistrato li bossoli soliti delli Avvocati, e Procuratori, delli quali ogni sei mesi si faccia l' estrazione dell' Avvocato, & del Procuratore, che abbia a servire di sei mesi in sei mesi per l' amor d' Dio, e con carità Cristiana al procurare, & avvocare per li poveri, come di sopra. Et a ciò fare il Magistrato gli astringa, con quelli miglior modi giudicherà a proposito.

Del Provveditore della Grascia.

33. Il Provveditore della Grascia devi intervenire nel detto Magistrato in tutte le cose concernenti la Grascia, & participare di tutte le condennationi, dove per tali cause interverrà, siccome faceva avanti l' ultima Reformatione.

Delli Notari, & Cancellieri del Magistrato, loro obblighi, & salari.

34. Li Cancellieri, & Notari, che serviranno in detto Magistrato, devino essere matricolati, o che abbino facultà di rogare, & sieno periti nell'arte sua, & pratichi in distendere instrumenti, deliberationi, lettere, sentenze, in fabbricare processi, & altri negotj opportuni, spettanti al Magistrato, & carica del Cancelliere.

35. Consiste l'Offitio del Cancelliere in assistere sempre dentro, quando il Magistrato è ragunato, & in absenza ancora del Magistrato doverà mattina, e sera comparire, sotto pena d'essere appuntato, essendo giorno di negotio, & al suono della campana assistere, e risedere nel suo luogo solito.

36. Scriverà, & si rogherà di tutte le deliberationi, e sentenze, provvisioni del Magistrato; leggerà egli, o Substituto, tutto quello che sarà di bisogno, come lettere, processi, & altro. Sia obbligato quando li processi saranno compliti mandarli attorno ad ognuno del Magistrato, e poi proporli per la speditione, come di sopra si è detto. Potrà lui, o suo Substituto, o Coadiutore esaminare li testimoni, quando occorrerà in presenza del Magistrato, o da chi sarà da quello deputato. Sappia molto bene gli Ordini, Provvisioni, Stili, e Leggi del Magistrato, e di quelle in mano in mano avvertisca li Residenti secondo l'occorrenze. E nel principio di ciascuno Magistrato abbia obbligo nella prima sedura di leggerli la presente Riforma, & dargli il giuramento dell'osservanza; giurando esso ancora e suoi Coadiutori nelle mani del Priore l'osservanza di detta Riforma. Nè permetta per quanto egli potrà, che il Magistrato deliberi, o risolva cosa alcuna contro li ordini; nè lassi dormire li negotj, ma sollecitamente proponghi, e ricordi a suo luogo, e tempo ogni cosa. Le participationi, quali occorrerà fare con il Governatore, sieno da lui distese in scriptis, & quelle distese leggerà al Magistrato; e negotiate, che saranno le conservi a perpetua memoria.

1588.

37. Obbligo suo particolare è riconoscere il Magistrato per superiore, e quello con riverenza obbedire, e con fede servire nelle cose, che gli saranno imposte, pur che non sieno contro agli ordini. Et ogni pubblica processione sia tenuto, sotto pena di lire quattro per volta, da incorrersi ipso iure, & fatto, in abito lungo accompagnare, e stare appresso il suo Magistrato.

38. Sarà il salario, se saranno due, due piastre per uno il mese, & i duoi terzi della cassetta di Cancelleria, l'altro terzo vada in Biccherna. Et se sarà uno, abbi due piastre il mese, & due terzi della Cassetta predetta; da cavarsi detti salarj ordinarj delle pene. Rimettendosi al Governatore il ri-

solvere se converrà, che siano due, o uno solo.

39. Nella predetta cassetta di Cancellerìa si mettino gli emolumenti, che ritrarranno delle vendite de' beni mobili secondo l'ordine pubblicato in Balìa li 19. di Giugno 1587. il quale s'osservi con le dichiarationi, & limitationi della presente Riforma. Obbligando il Cancelliere ad intervenire personalmente a dette vendite, altrimenti non abbia emolumento alcuno.

Delli Famigli del Magistrato, loro obblighi, & salarii.

40. Li Famigli del Magistrato sieno due, proposti, & eletti dal medesimo Magistrato, & l'offitio loro sarà fedelmente servire in quanto gli sarà comandato, citare, e referire le citationi, ogni giorno quando s'apre l'Offitio assistere pronti all'obbedienza secondo il solito.

41. Di salario gli si constituisce lire venticinque il mese fra tutti due, da cavarsi dalla rata spettante al Fisco dell'invenzioni fatte da essi.

42. Et avvertischino non pigliare l'anno al tempo de' poponi, più che un Mellone per soma da basto condotta in piazza, sotto pena della frusta, da imporsegli tal pena per il Capitano di giustizia. Proibendoseli sotto la detta pena il levare Melloni da chi non porta a some; & l'ingerirsi in esecutione d'altri Magistrati.

Della Cassetta degli emolumenti, Cera, e Carta.

43. Averà il Magistrato una Cassetta, la quale si tenga dal banco delli Notari di esso, con due chiavi, una dal Camarlengo di Biccherna, una dal Cancelliere; quale s'abbia da aprire ogni ultimo giorno di mese da ambiduoi, & non da uno senza la presenza dell'altro. Et il Camarlengo metterà ad entrata pubblica la parte al pubblico spettante. Et il Cancelliere si piglierà la sua.

44. Avvertirà il Cancelliere di mettere pubblicamente, che li astanti vedino, tutti li denari che toccherà in detta cassetta, altrimenti sarà severissimamente come di furto di pecunia pubblica punito oltre l'infamia, e perdita dell'Offitio, & d'inabilità in perpetuo; da incorrersi ipso iure, & ipso fatto, che in qualunque modo, o sotto qualunque pretesto contravenissi al presente ordine.

45. Averà dalla Biccherna Cera, Carta, Carbone, Candele, & altre cose, come per il passato ha avuto.

T A R I F F A

De' denari, che si devono pagare in Cancellerìa.

Per produzione di qualunque petizione civile, criminale, o mista. soldi 5.

Per

1588.

I. Per atti di produzioni di ragioni. f. 5.
Per qualunque richiamo che si scrive al Civile con la cedula. f. 4.
Produtioni di lettere, consigli, & inibitorie f. 4.
Per tutti li atti, che si fanno in qualunque causa, o giuditio. f. 2.
Per giuramento di ciascun testimone. f. 1.
Per l' esamine di qualunque testimonio senza articoli sommariamente f. 5.
Per il giuramento comune proposto dalle parti, ovvero in supplemento. f. 5.
Examini, o dispositioni sopra articoli preparatori, & interrogatori per ciascuna carta. f. 6.
Per qualunque precetto fatto d' ordine del Magistrato, ovvero ad instanza della parte. f. 5.
Per ciascun sequestro, o integina. f. 3.
Per ciascun mandato esecutivo di sospetto di fuga, arrestationi di beni, con il giuramento, & fede del debito. f. 20.
Per ciascuna promessa che si faccia in giuditio. f. 3.
Compromessi fatti in giuditio, o fuor di giuditio, per ciascuna parte. f. 6. 8.
Conforme alli altri instrumenti, oltre alla mercede dell' Archivio, & Registro del Protocollo.
Lettere, citationi, inibitorie, significatorie, o altre, per ciascuna. f. 7.
Per ciascuna interlocutoria, che avesse forza di diffinitiva. f. 3.
Per ciascuna sentenza diffinitiva. f. 10.
Per copia di petitioni, articoli, interrogatori, esamini, & altre scritture, che si producono, per ciascuna carta. f. 2.
Copia di ciascuno atto di processo da fiorini dieci in sù. f. 1.
Copia di sentenza, per ciascuna. f. 10.
Polizze di gravamento, o mandato esecutivo reale, o personale, tanto per esecutione di sententia, quanto di lodo, o arbitramento. f. 7.
Per ciascuna relatione del Messo, o altro pubblico Nunzio, di aver fatta esecutione reale. f. 5.
Per ciascuno instrumento di cura, computati gli atti, & decreto, in tutto. f. 14.
Per qualunque instrumento celebrato con il Decreto del Magistrato. f. 14.
Oltre la mercede dell' Archivio, & registro del Protocollo.
Per qualunque innovazio-

ne

RIFORMA

Del Generale Studio della Città di Siena, fatta per il Sereniſſimo Don Ferdinando Medici Granduca di Toſcana

Pubblicata in Balìa il dì dieci di Ottobre MDLXXXIX.

AL NOME DI DIO E DI MARIA VERGINE

DON FERDINANDO MEDICI
GRAN-DUCA DI TOSCANA.

COnſiderando Noi come ad ottimo Principe ſia conveniente, e neceſſario per mantenere la pubblica, e la privata utilità, il favorir non ſolamente in ogni poſſibil maniera gli uomini virtuoſi, e litterati, ma con paterno affetto preſtare ancora comodità, & occaſione d' imparare a quelli che hanno deſiderio di renderſi tali, abbiamo conoſciuto non poterſi a ciò più acconciamente provvedere, che pigliando protetione, e cura dei pubblici Studii. Laonde nel rivolger gli occhi al noſtro onorato generale Studio di Siena, incominciato l' anno 1320., privilegiato dall' Imperador Carlo IV. l' anno 1357., confermato da Giſmondo Imperadore ſuo figliolo, e con altri privilegii aggrandito dal Sommo Pontefice Pio II. Avendolo veduto traſcorſo alquanto dalla ſua antica forma, per colpa dei varii accidenti, e della lunghezza del tempo, dopo le due Ri-

 for-

1589. forme, che sono state fatte di lui, l' anno 1350., e l' anno 1389. abbiamo deliberato ad onore, e gloria di Dio, a benefizio della nostra diletta Città di Siena, & a prò dei nostri amati Toscani, e di tutti gli Studiosi forestieri, porre in esso la nostra benigna mano, con la provvisione, e forma seguente.

I. E prima, acciocchè solo attendendo al merito, & alla sufficienza dei Lettori, e non ad [illegible] tro verun rispetto, più sicuramente all' elettion di essi si proceda nell' avvenire, con la Nostra autorità annulliamo le Condotte di tutti quelli, che hanno fin qui letto in qualsivoglia professione, eccetto quella di M. Iacomo Angeli da Barga primo Lettore dell' Ordinario Civile della mattina, e l' altra di M Girolamo Benvoglienti primo Lettore dell' Ordinario Civile della sera, riservandoci poi di pubblicare al suo tempo la scelta, che faremo di quelli, che [illegible] tentamento dell' altre C[illegible] atendiamo nuovamente [illegible] le quali Catedre co[illegible], che di nuovo abbiamo [illegible], come le più delle an[illegible] quali tutte abbiamo nel Ro[illegible] esciuti, saranno descritte [illegible] ordin che segue. I.

COMPARTIMENTO DI TUTTE LE CATEDRE.

ALLE LETIONI DELLE LEGGI NELL' ORE DELLA MATTINA.

Per l' Ordinario di Region Canonica.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per l' Ordinario di Ragion Civile.

Prima Catedra del Forestiero.
Seconda Catedra.
Terza Catedra.

Per la Letione di Pandette, con titolo di Letione Ordinaria.

Una sola Catedra.

Per lo Straordinario di Ragion Civile.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per la Letione d' Instituta.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

ALLE LETIONI DELLE LEGGI NELL' ORE DELLA SERA.

Per l' Ordinario di Ragion Civile.

Prima Catedra, riservata a M. Girolamo Benvoglienti.

Se-

Seconda Catedra.
Terza Catedra.

Per la Letione di Materie Criminali.

Una Catedra.

Per lo Straordinario di Ragion Civile.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per la Letione d' Instituta.

Prima Catedra,
Secondá Catedra.

2. Dichiarando, che li Dottori di Collegio, che per il primo anno del loro dottorato son chiamati dallo Statuto a legger l' instituta col salario, che in esso si dichiara, s' intendano similmente condotti per l' avvenire, e per un solo anno, siccome lo Statuto dispone, da distribuirsi a giuditio de' Deputati parte di tali Institutisti alla concorrenza di quelli della mattina, e parte di quelli della sera secondo il numero che saranno.

ALLE LETIONI DELL' ARTI

NELL' ORE DELLA MATTINA.

Per la Metafisica.

Una Catedra sola.

Per l' Ordinario della Teorica di Medicina.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per lo Straordinario di Filosofia.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per la Logica.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

3. Aggiungendo, che per vigore dello Statuto di sopra nominato, i Dottori del Collegio nel primo anno, che si faranno dottorati abbiano facoltà di legger Logica nel medesimo modo, e con la medesima provvisione, che si dispone degl' Institutisti.

Per la Matematica.

Una Catedra solamente.

Per la Lingua Toscana.

Una sola Catedra.

1589.

ALLE LETIONI DELL' ARTI ET ALTRE PROFESSIONI

NELL' ORE DELLA SERA.

E PRIMA

Per la Sacra Teologia.

Una Catedra.

Per l' Ordinario della Pratica di Medicina.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per l' Ordinario di Filosofia.

Prima Catedra.
Seconda Catedra.

Per la Letione d' Anatomia.

Sola una Catedra.

Per la Letione dei Semplici.

Una Catedra.

Per la Letione di Umanità.

Una Catedra.

4. Quanto appartiene alli tre Maestri pubblici di Grammatica, al Maestro d' Abbaco, & a quello di scrivere, i quali debbano insegnare fuora del pubblico Studio, non s'intenda fatta rinnovation nessuna.

Modo di condurre i Lettori.

5. Dapoi dunque, che saranno da noi provvedute di sufficienti, e scientiati Lettori, le catedre fin' ora fermate, e stabilite, ordiniamo, che ciascuna volta, che per qualunque occasione avvenisse vacarne alcuna, facciasi il concorso tra quelli, che la dimanderanno, nella maniera che più di sotto si dichiarerà; e sigillati i voti si mandino a noi, a fin che ci servano per fedele, e certa informatione del merito di chi dovremo sostituire nel luogo vacante. Facendo intendere, che dopo questo primo anno di Riforma, non vogliamo che sia ammesso a legger l' Ordinario, chi non avrà letto almeno ott' anni; nè allo Straordinario, chi non avrà per lo meno letto il corso d' anni quattro in pubblico Studio la medesima professione.

Ordine per il tempo avanti che comincino le Lezioni.

6. E perchè l' onor di Dio, & l' invocatione dell' aiuto di Sua Divina Maestà, deve esser principio, e fondamento di tutte le nostre operazioni; vogliamo, e comandiamo, che ogni anno avanti che s' apra lo Studio (il che sia sem-

I.

I. sempre il terzo dì di Novembre) un giorno da stabilirsi per li Deputati dello Studio, con participatione del nostro Luogotenente, e Governatore di Siena, ragunati nella pubblica Sapienza tutti gli Lettori in abito lungo, i Provvisionati, i Deputati, gli Scolari, il Notaro, & il Bidello, vadanò unitamente a tener compagnia al Governatore, & alla Signorìa per udire divotamente la Messa dello Spirito Santo in quella Chiesa, che alli detti Deputati, insieme col Governatore piacerà; dovendo restar anco dapoi tutti ad ascoltare un'Oratione, che vicendevolmente reciteranno un'anno per ciascuno la medesima mattina il Lettore d'Umanità, e quello di lingua Toscana; facendosi a chi di loro la reciterà, per cagion d'onore, uno onesto dono, come nel Rollo.

7. Innanzi che si dia principio allo Studio, almeno due mesi, siano tenuti, & obbligati coloro, che sostengono le Catedre delle Letioni, che non si chiamano ordinarie, pubblicare ai Concorrenti loro le materie, che piacerà loro di leggere nella prima Terzerìa.

Obblighi intorno alle Letioni.

8. Non si leggano meno di novanta Letioni l'anno, il che sempre succederà, & ancora spesso da vantaggio; leggendosi tutti quei giorni, ne' quali secondo lo stile antico è sonata la Campana. Non basti dunque a' Lettori, per qualsivoglia pretesto, anco de' Dottori che si facessero, il comparire solamente al pubblico Studio, ma debbano ne' tempi debiti leggere effettualmente, & il Puntatore stia del continuo vigilante, per far puntatura di chi mancasse; e sia tenuto a denuntiarla al Depositario nostro, o suo Cassiere, il quale la ponga in debito al Lettore, che avrà mancato, per ritenergli nel pagamento del salario la participatione, e rata di quel giorno, che egli avrà lasciato di leggere, senza precedente licenza del Governatore; il quale ci rendiamo certi non sia per darla senza giustissima cagione. Et avvisiamo in ciò il Depositario, che non osservando egli quanto abbiamo comandato, e non facendo le debite ritentioni, farà del suo proprio obbligato, e non se gli farà altramente buono, quello che averà indebitamente pagato.

9. Nel predetto obbligo intorno al numero delle Letioni, non s'intendano compresi l'Anatomista, nè 'l Semplicista; i quali vogliamo, che solo siano tenuti a leggere ne' giorni feriati: Nè anco il Lettor di favella Toscana, il quale solamente sia obbligato due giorni della settimana, da stabilirsegli per li Deputati: ma non leggendo questi tali ne' debiti giorni, siano sottoposti, siccome gli altri, alle puntature.

10. Suoni la Campana così la sera,

1589.

1589 sera, come la mattina, durando un'ora per volta, siccome s'usa per li Magistrati; e sieno tenuti i Lettori, che debbon legger le prime ore, a ritrovarsi in Sapienza avanti la Campana resti di sonare, o almeno subito che sarà restata; e gli altri comparischino all' ore determinate, più tosto anticipando, che tardando, sotto pena della puntatura, come di sopra: e debbano comparire in abito lungo, cioè Toga, altramente facendo siano puntati, pagando mezza puntatura, cioè la metà di quello, in che sariano condennati non leggendo: & alla medesima pena siano sottoposti quelli, che mancassono di convenire, o che senza l' abito sopraddetto convenissero al solenne principio di Studio, del quale si è di sopra ragionato. Eccettuando però dall' obbligo di vestir lungo il Lettor Toscano, l' Anatomista, e il Semplicista.

11. I Lettori Ordinarii (includendovi ancora il Pandettista, & il Criminalista) non ardiscano nel tempo delle pubbliche Letioni leggere per alcun modo in casa veruna sorte di Letione, ma solo possano ciò fare nelle vacanze.

12. Gli Straordinarii non possan leggere le materie, ovvero le Leggi, che sogliono, o vogliono in quell' anno leggere gli Ordinarii, nè sia loro lecito esporre altro che il Comento di Bartolo; il che possano fare ancora in luogo privato, purchè sia fuor dell' ore, che si legge nel pubblico Studio; e senza molto trattenersi in dispute siano più testuali che si può; siccome sarà particolarmente obbligo del Pandettista, al quale non sia lecito leggere le materie degli altri Ordinarii, nel tempo che si leggono da essi.

13. Gl' institutisti leggano nel pubblico Studio il Testo, e la Glosa dell' Instituta solamente, e così possano fare in casa parimente fuori dell' ore delle pubbliche Letioni: E nessuna Classe di Lettori s' impedisca con legger le materie l' una dell' altra; non solo nelle pubbliche Scuole, ma nè anco in luogo privato, & in tempo veruno, pur di vacanze.

14. Nei tempi, che pubblicamente si legge, quantunque fossero giorni festivi, non si facciano Accademie, nè di Leggi, nè di Filosofia, nè dell' altre professioni, che s' insegnano nel pubblico Studio; ma solo ciò sia lecito nelle vacanze; avvertendo, che contro a quei Dottori, che faranno dette Accademie, o che le permetteranno in altri tempi nelle case loro, o veramente, che in qualsivoglia luogo vi assisteranno, si procederà con ogni rigore; siccome anco si farà contro a coloro, che leggeranno in Sapienza, o altrove contra le sopraddette proibizioni.

15. Il Matematico, il Semplicista, e l' Anatomista possin leggere,

I.

L. gere, volendo, in lingua volgare.

16. Sia tenuto l' Anatomista a procurare, che si faccia ogni anno in luogo pubblico, per lo meno un' Anatomia intiera, cioè di Uomo, e di Donna, alla quale sia egli assistente; osservandosi nel farla gli ordini antichi della Città, e dello Studio. Et per conto delle spese di detta Anatomia. abbia quando lo farà, la rimuneratione che è tassata nel Rollo.

17. Non possa alcun Lettore essere fatto esente dalla carica del leggere per alcun tempo, sotto pretesto d' andare in uffitio, o in altro affare; Nè si dia per cagion veruna sostituto a chi che sia nella Lettura.

Obbligo, e modo di circolare.

18. Debbiasi circolare dai Dottori leggenti, che avranno concorrenza, tutta la prima Terzerìa, con quest' ordine, cioè, un giorno circolino gli Ordinarii, così Canonici, come Civili, e così della sera, come della mattina, e ciascuna Classe da per se, l' altro gli Straordinari, & il terzo gli Instituristi, ciascheduno finita la sua Letione; e dapoi si vada nella medesima guisa ricominciando da capo. Il somigliante si faccia dagli Artisti, osservando la stessa distintione di gradi, cioè, d' Ordinarii, Straordinarii, e Logici. E chi mancasse di circolare nei dovuti tempi debba esser puntato: e procedasi in ciò nella maniera che si è detta della mancanza del leggere, e co 'l medesimo rigore.

1589.

19. Il luogo delle dispute, o circoli, sia una delle Scuole di Sapienza, la maggior per li Leggisti, & per gli Artisti un altra, qual sarà loro dalli Deputati assegnata. E per rimediare alli strepiti, e disordini, che potrebbon' avvenire, vogliamo, che vi si trovi sempremai presente, & assistente un Dottore di Collegio, che però non sia Lettore, da imbossolarsene certo numero dei più vecchi, e trarsene a sorte uno per settimana, così dei Leggisti, come degli Artisti; e quello che sarà tratto Assistente, abbia piena autorità, per mandare con ordine, e con quiete le dispute, e terminarle ancora bisognando.

Modo di fare i concorsi, per le Letture che vacassero.

20. Venendo ora a stabilire il modo di fare i concorsi, dichiariamo, che se due Dottori, per esempio, volessero concorrere ad alcuna Catedra di Leggi vacante dopo questo primo anno: Il primo che si sarà fatto descrivere dal Notaro delle Riformationi, proponga al secondo, otto, o ver dieci capi di Leggi del corpo Canonico, o Civile, confor-

1589. forme alla Lettura, che si pretende, la metà dell' Ordinario della mattina, e la metà di quello della sera, corrente l'anno medesimo; delle quali avanti al Capitano di Giustizia se ne tiri una a sorte; e quella sia tenuto il Concorrente sporre, e leggere fra otto giorni; e quattro dì innanzi che la legga, debba trarne, e pubblicare quattro Conclusioni disputabili, o più, per sostenerle il medesimo giorno che leggerà, con quello, che gli avrà proposta la Legge: e dopo questo, faccia egli seco scambievolmente il medesimo, che s' è detto. E se fussero tre, o ver quattro, o più li nominati al concorso, il primo proponga la detta quantità di Leggi al secondo, il secondo al terzo, e così vadasi seguitando fino all' ultimo, di maniera che l' ultimo proponga al primo; e sempre a quello che avrà letto argomentino sopra le date conclusioni gli altri Concorrenti di mano in mano. Dichiarando che tra quelli che volesser concorrere all' Instituta, possino proporsi a legger Testi del medesimo libro.

21. Finita questa esperienza, così sopra il modo, e sufficienza del leggere, come del disputare, in luogo privato, & alla presenza del Capitano di Giustizia, dell' Auditore (quando non sia nel numero dei Leggenti) dei Giudici di Ruota, del Fiscale, del Giudice Ordinario, e del Decano del Collegio, non essendo Lettore, & essendo Lettore, del più Vecchio, che segue dopo lui, doverà farsi lo squittino dinanzi al Governatore, il quale faccia alli sopranominati giurare in man sua com' essi renderanno i voti segreti secondo la pura conscienza loro, spogliati da ogni passione, e così serrati si mandino a Noi detti voti, come di sopra è detto.

22. Quanto al concorso degli Artisti, dovrà farsi nel modo che per li Leggisti si è divisato, ma davanti a Filosofi, da prendersene uno per Religione, secondo l' ordine delle loro precedentie, e quali parrà al Governatore, alli Deputati di Balìa sopra lo Studio, & alli Proposti, e Giudici del concorso dei Leggisti; rimossi sempre i sospetti, che vi potessero essere per qualsivoglia apparente cagione, e quelli col Decano del Collegio, non Lettore, e non sospetto, diano li voti loro.

23. Così si osservi nel concorso della Catedra di Teologia, col Decano similmente del Collegio dei Padri Teologi, consentendo ciò l' Arcivescovo di Siena, e con la presenza del medesimo Arcivescovo, o del suo Vicario, piacendo loro d' intervenire.

24 Intorno al concorrere delle Catedre di Medicina, primieramente eccettuiamo dal concorso le due prime Catedre, cioè, per la pratica della mattina, e per

per la Teorica della sera. Vacando dunque alcuna delle due minori, sieno giudici nel concorso come di sopra, il Protomedico, il Decano del Collegio non Lettore, e li detti due primi Lettori, purchè non siano per altra cagione evidentemente sospetti.

25. Trovinsi presenti a tutti li predetti concorsi li Deputati sopra lo Studio, ma però senza rendere i voti, invitando ad esservi nel medesimo modo presenti che loro, tutte le Dignità della Chiesa Cattedrale, & procurino, che li concorsi si facciano al più lungo per tutto il mese di Settembre.

Osservanza intorno alle persone degli Scolari.

26. Il Concistoro abbia la cognizione delle Cause Civili, e Miste degli Scolari, così abitanti collegialmente in Sapienza, come fuori di essa, con participatione del Governatore; e questo abbia luogo quando non vi sia il Rettore dello Studio, che essendovi a lui doverà aspettarsi tale giurisditione; con l' appello, e ricorso al Concistoro, come di sopra: Ma nelle Cause Criminali pure, essendovi il Rettore, siali lecito abbracciar tutte quelle, ove non si trovasse spargimento di sangue, e condennare secondo la forma degli Statuti della Città di Siena: Ma l' altre Cause, dove sia la detta effusion di sangue, appartengano al Capitano di Giustitia: salvando sempre i privilegii alla Natione Alamanna, & agli altri Oltramontani, che sono stati loro in altro tempo conceduti.

Offitio delli Deputati, oltre agli altri detti sparsamente di sopra.

27. I Deputati di Balìa sopra lo Studio vadano procurando del continuo, che li Lettori facciano il debito loro, visitando spesso personalmente le Scuole per udire alcuna volta le Letioni, provvedendo che si legga, e che si disputi con quiete tutti li giorni a ciò destinati; e sia carica loro il distribuire convenientemente le Scuole, e l' ore da leggersi per ciascun Lettore; e che il tutto passi con sodisfacimento dei Dottori, e degli Scolari; e fuggasi ogni sorte di confusione.

28. Queste Ordinationi per ben essere, e Riforma del nostro amato Studio di Siena, abbiamo quest' anno per ferme, e risolute; rimettendoci nel rimanente agli ordini antichi, dove

1589. non contradicano co'i presenti: percioccbè altrimenti cassiamo, & annulliamo quelli, con tutte le consuetudini, & abusi. E se alla giornata si andassero scoprendo nuove difficoltà, le quali avessero bisogno di nuovo rimedio, e provvisione, non si potendo in una volta ad ogni cosa provvedere, il nostro Luogotenente, e Governatore, insieme co'i Deputati di Balìa, ne abbiano l' autorità, e la cura.

Dato in Fiorenza il dì cinque di Ottobre 1589.

R A C C O L T A

Di Nomi dei Lettori pubblici di Siena, così Sanesi, come Forestieri, li quali, tra molti che se ne trovano descritti nei pubblici Libri, vivono oggi nelle Stampe

LEGGISTI FORESTIERI.

M. Pietro Ancarano.
M. Pietro Mattesilano.
M. Floriano di Castal S. Pietro.
M. Gio. Batista Caccialupi. } *da Bologna*
M. Benedetto da Piombino.

M. Cristofano Castiglione.
M. Franchino.
M. Filippo Decio. } *da Milano*
M. Raffaello Fulgosio da Piacenza.
M. Giovanni da Imola.
M. Paolo da Castro.

AFFARI DI STATO.

1. *M. Niccolò Abbate di Palermo.*
M. Lodovico Romano.
M. Antonio da Prato Vecchio.
M. Martino da Lodi.
M. Francesco Accolti. | *M. Antonio Castelli.* | *M. Antonio Roselli.* } *d' Arezzo.*

M. Agnolo. | *M. Guiglielmo.* | *M. Benedetto.* | *M. Baldo Bartolini.* } *da Perugia.*
M. Baldo degli Ubaldi, si trova aver sostenuto Conclusioni in Siena.

1589.

ARTISTI FORESTIERI.

Maestro Iacomo da Furlì.
M. Francesco. | *M. Niccolò.* } *da Padova.*
M. Guiglielmo Inglese.
M. Tommè da Sarazzana, qual fu poi Papa Niccola V.
M. Giovanni da Sermoneta.
M. Francesco Filelfo da Tolentino.
M. Niccolò Ascarelli d' Arezzo.
M. Lionardo Gini da Cortona.

LEGGISTI SANESI.

M. Ubaldino Malevolti.
M. Riccardo Petroni, qual fu poi Cardinale.
M. Giovanni Palazzesi oggi detti Cerretani. | *M. Gio. Pagliaresi.* | *M. Federigo Petrucci.* } *Precettori di Baldo.*
M. Bartolomeo da Siena.
M. Niccolò Proposto. | *M. Mariano il vecchio.* | *M. Bartolomeo.* | *M. Mariano il giovine.* } *Sozzini.*
M. Alessandro.
M. Tommè Docci.
M. Gio. Battista Bellanti.
M. Bolgarino Bolgarini.
M. Niccolò Piccolomini Proposto.
M. Acchille dei Conti d' Elci.
M. Lancillotto Puliti.
M. Girolamo Vieri.
M. Claudio Tolomei.
M. Lodovico Borghesi.
M. Marcello Biringucci.
M. Francesco Cosci.
M. Marcantonio Bardi.
M. Marcantonio Begliarmati.
M. Girolamo Benvoglienti.
M. Serafino Serafini.
M. Agnolo. | *M. Silvio.* } *Spannocchi.*

ARTISTI SANESI.

Maestro Marco da Siena.
M. Lutio Bellanti.
M. Ugo Benzi.
M. Bartolo Bandini.

M.

RIFORMA

Dello Spedale detto di Mon' Agnesa di Siena

Del MDXC.

DON FERDINANDO MEDICI GRANDUCA DI TOSCANA

AVendo Noi con vigilante cura, & accurati ordini provvisto a molti abusi della nostra Città di Siena, e trovato che l' Ospedale di San Gregorio, e Niccolò in Sasso detto di Mon Agnesa, all' autorità nostra spettante, è molto deviato da quella diligente cura di Governo, & Amministrazione delli Beni, che le pie menti della Istitutrice, e Benefattori d' esso ordinorono; acciò in avvenire la buona Amministrazione, e dispensazione d' essi, fatta con zelo di carità, onestà di vita, serva a rendere favorevole Iddio a Noi, & alla Città,

Vogliamo che inviolabilmente si osservino gli infrascritti ordini, e modo di vita, d' Amministrazione, e di Governo, senza che da alcuno, escetto Noi, o Nostri Successori si possi loro Derogare in tutto, o parte.

Dell' Istituzione, e Casa, e Pellegrinajo dello Spedale, e delle Donne di esso, modo d' accettarle, e di vivere, e delle elemosine

1. Fu anticamente istituito, e dotato detto Spedale dalla Venerabil Donna Mon' Agnesa sotto titolo di S. Gregorio, e Niccolò in Sasso (& in memoria di detta Donna, chiamato volgarmente di Mon' Agnesa) perchè in esso si ricevessero, e governassero con carità tutte le donne povere, le quali vi vanno a partorire; per il quale effetto ha la ca-

 sa

1590. fa nella nostra Città di Siena, vicina alla Chiesa Cattedrale, separata in due parti. La parte di sotto detta il Pellegrinajo, dove sono stanze comode per il partorire delle donne, quali stanno sempre fornite a sufficienza di letta, panni lani, e lini, & altre masserizie, che bastino.

2. Devono quivi stare del continovo serventi in numero, e perizia, atte a questo bisogno; alle quali, e per loro, e per il governo delle Partorienti, dalla Madonna, e Rettrice dello Spedale, con vigilante cura, si somministri, e faccia somministrare tutto quello, che a tal effetto sarà di bisogno, di pane, vino, panni, uova, polli, legna, lume, & altre cose necessarie, acciò siano bene, e diligentemente custodite, e servite, e non defraudate, sotto pena alla Madonna della privazione del luogo: Riserbando però di questo la cognizione, e pronunzia al Concistoro, ma con approvazione, e parere precedente alla sentenza del nostro Governatore, quali quando troveranno il defetto in Madonna, non doveranno mancare di procedere all'attuale deposizione di essa, essendo questo il principale offizio, & obbligo di detto Spedale. Alle serventi, l'elezione delle quali, si riserva alla Rettrice, si diano convenienti salarj, perchè stiano più vigilanti in fare il debito loro.

3. Vogliamo, e comandiamo, che detto Pellegrinajo abbia una sola entrata, e porta nella strada pubblica, e sia totalmente separato dalla Casa di sopra, di maniera che dall'una non si possa entrare nell'altra, se non per la strada pubblica; solo vi sia una ruota rispondente nella casa di sopra, d'onde si possa al Pellegrinajo somministrare tutti li bisogni occorrenti d'ora in ora.

4. La casa di sopra dove la Rettrice, e l'altre Donne abiteranno, vogliamo, e comandiamo, stia sempre serrata a chiave; & acciochè non possa persona alcuna passare la porta a piedi della scala, Madonna nè tenga la chiave, e la Porta, che risponde nella strada, si tenga di giorno aperta, dentro la quale sia un parlatorio con le grate, per quelle persone, che volessero trattare con la Rettrice, & altre donne della casa, e le donne della casa non possino scendere a detto Parlatorio dalla parte di dentro senza espressa licenza della Rettrice.

5. Si seguiterà di tenere la Chiesa a basso, dove si celebra la Messa, ornata, e pulita, nel modo conveniente a Luogo Santo, e le donne udiranno la Messa, & altri Uffizj Divini soliti celebrarvisi, con stare nel coro, e palco ordinario di sopra, dove si và dalle stanze della Rettrice, senza che passino a basso in Chiesa, eccetto quando s'anno a

no a Comunicare, o Confessare, o si deve ornare la Chiesa istessa, nel qual caso vogliamo stia la porta chiusa, ch' altre genti di fuori non vi possino entrarvi.

6. Provveda la Rettrice, con li Savj, del Confessore approvato dall' Ordinario, e procuri, sì con l' esempio di se medesima, sì con l' esortazione, che le donne della casa si confessino, e comunichino spesso, & almeno una volta l' anno si confessino da Confessore estraordinario; faccino vita Cristiana, usando l' Orazioni, e Divini Uffizj nel solito Oratorio in Casa.

7. Tenghino in oltre il Cappellano ordinario, che dica loro Messa secondo il solito, e con il salario, che di presente si dà; l' elezione del quale, e remozione s' appartenga meramente alla Rettrice, e Madonna, con partecipazione sempre de' Savj.

8. Non possa, nè sia lecito a donna alcuna di detto Ospizio pernottare fuori della Casa di sopra, e sua Cella, escetto però in caso di necessità di malattie de' suoi congiunti, nè in questa, nè in altra qualsivoglia occasione possa uscire di casa, senza espressa licenza della Rettrice, & atta compagnia; e trasgredendo, ipso facto la Rettrice, e Savj la privino di Casa, e non più ve la ricevino.

9. Vi sia nella Casa una sola Mensa comune, una sola Cucina; faccino le Donne vita comune alla medesima Mensa, con l' ordine, che di sotto circa al Vitto si dirà; proibendosi a ciascuna, ancora alla Rettrice istessa, di poter mangiare separatamente, o di permettere il mangiare ad alcuna delle Donne separatamente fuori del Refettorio, & ora, che l' altre; escetto però in caso d' infirmità, che ritenesse in letto, o di servizio della Casa, che la tenesse impedita; nel qual caso, e casi, v' abbia da essere la licenza di Madonna, e trasgredendo alcuna Donna al presente ordine dalla Rettrice li sia data quella penitenza, che giudicherà convenirsi.

10. Abbia la Casa una stanza, dove si tenghino le sue scritture, e libri tutti ben condizionati, e custoditi, per il quale effetto comandiamo, che in termine di quindici giorni doppo la pubblicazione della presente Riforma, deve la Rettrice aver procurato sì, & in tal modo, che da' Ragionieri, Notaro, uno delli Savj si faccia diligente e distinto Inventario delli Beni, e Masserizie, che sono dentro alla Casa, e la Città.

11. E perchè le donne di detta Casa, non fanno professione alcuna, sono mere laiche, libere di potere uscire di detta Casa, e vivere al secolo, con maritarsi a loro beneplacito; però non portino abito, nè usino nome di Religiose, o Monache, ma solo il fine loro deve essere di

 stare

1590. stare in quella Casa a vita comune, casta, onesta, ritirata, sotto l'ubbidienza della Rettrice per il servizio del Pellegrinajo principalmente, & acciò che tanto meno venghino distolte da tal fine, & operazione.

12. Vogliamo, e comandiamo, che la Casa, come di sopra s'è detto, stia serrata, e le chiavi appresso della Rettrice, con il campanello da potersi sonare dalla porta a piedi la scala; Nè sia lecito a uomini di qualunque grado, o condizione per l'avvenire entrarvi, eccetto che in occasioni di malattie, & amministrazioni di Sagramenti ali Cappellano, Confessore, Medico, Speziale, Cerusico, Bilancicre, Notaro, e Fattore, nelle stanze solo di Madonna, o per il resto della Casa, quando occorresse bisogno di vederla, e per esecuzione del loro obbligo alli Vetturali fino nel cortile; non possino salire la scala, se non in atto di portare la farina alle solite stanze di sopra; alli mezzajoli, alli muratori, e suoi manovali, in occorrenza di bisogno dell'arte loro. Il Notaro in caso di stipulazione di qualche contratto: & alli Savj, quando per servizio della Casa, che per l'altre occorrenze, come s'è detto di sopra, servirà il Parlatorio.

13. Al qual Parlatorio proibiamo a ciascuna persona l'andare, eccetto alle predette deputate al servizio della Casa, senza licenza in scritto del Capitano di Popolo sotto pena di scudi due per ciascuno tanto maschio quanto femmina, e per ciascuna volta, che vi sarà trovato: da applicarsi la metà all'Inventore, l'altre rate a' luoghi Pij ad arbitrio del Capitano di Giustizia di Siena. Dovendo il Capitano di Popolo avvertire d'andare ristretto in tali licenze, e non le concedere a persone sospette, e senza urgente bisogno.

14. Et perchè l'esperienza mostra, che per il servizio del Pellegrinajo, al qual fine vi hanno le Donne a stare in detta Congregazione, mediocre numero di Donne bastano, e non sia eccessivo, come per il passato si è tenuto; però comandiamo, che in avvenire non si ricevino più Donne, fin tanto il numero, il quale di presente vi si trova, si riduca a' dodici, oltre le Serviziali, il qual numero così ridotto non possa più passarsi, sotto qualsivoglia pretesto.

15. Anzi si faccia diligente inquisizione di quelle, che non vi stanno bene, e si licenzino, restituendoli la Dote (se l'anno data) caso che per demeriti non si cavino.

16. Non si possa in avvenire più ricevere Donna alcuna, nè commessa, se prima non sarà proposta dalla Rettrice, e Savj d'ordine di lei in Concistoro, & ivi approvata, e poi confermata dal Governatore nostro

1590.

Il stro della Città, e Stato di Siena.

17. E si doverà avvertire di non proporre, approvare, e confermare se non Donne nobilmente nate nella Città di Siena, di buona fama, onesti costumi, Vergini, o Vedove povere senza figliuoli, e che sborsino con effetto in contanti, avanti entrino nella Casa, la Dote, la qual Dote sia di cento fiorini, oltre al letto, e vestiti almeno, da restiturseli, quando si partissero dalla Casa per maritarsi, e non ne fussero mandate per demeriti, nel qual caso di demerito perdino la Dote.

18. Circa le Servigiale, s' osservi il medesimo, ma la quantità della Dote stia in arbitrio della Rettrice, e Savj; e quanto alle Commesse, Uomini, non si piglino in modo alcuno, e Donne, se non si giudica ciò risultare in evidentissima utilità della Casa.

19. E poichè l' Ospizio, e Casa suddetta, oltre al vitto provvede alle Donne d' altri loro bisogni, siccome per il passato s' è osservato, così s' osservi per l' avvenire, ma siano obbligate le Donne a cucire, e far altri lavori per la Casa, e non in proprio, e di tutte le loro fatiche, e guadagni d' esse, dar conto alla Rettrice per servizio comune della Casa; permettendoli solamente due giorni della settimana, nelli quali possino cucire, filare, o fare altri lavori per lor servizio proprio; e quando ancora alla Rettrice parrà di comporre con le Donne li giorni di lavoro per la Casa (come in altre Congregazioni si osserva) glielo potrà fare, con participazione de' Savj.

20. Proibiamo ancora l' abuso introdotto in detta Casa, del tenervi le Donne polli, & altri animali in proprio, comandando che se ve ne sono, s' applichino subito alla Casa, e per la Casa si tenghino.

21. Dovendo la Madonna, e Camarlenga avvertire, che nel pollajo dello Spedale non possa stare altro, che li capponi, e galline, le quali sarà conveniente tenere per servizio del Pellegrinajo, e della Casa, alla cura delli quali Madonna deputi una donna di Casa.

22. Il giorno della Festa di S. Niccolò non si possino più far mangiamenti in Casa, stando ferma per quel giorno ancora la proibizione d' entrarvi. Diasi in tal giorno, secondo il solito, per elemosina fino in tre moggia di grano in pane, e non altro, con ordine, che la distribuzione passi bene; e per tal effetto assistino a farla la Rettrice, e la Camarlenga, e se ve ne avanzerà, ad arbitrio del Capitano di Popolo, e Savj, potrà distribuirsene alli poveri vergognosi, nella qual maniera di

ca-

1590 carità l' elemosina non verrà diminuita, ma meglio dispensata.

23. E perchè con queste regole di vita, & amministrazione de' Beni dello Spedale suddetto, secondo il contenuto della presente Riforma, verrà ogn'anno ad avanzarsi del grano in buona quantità; e nella Città vi sono alcuni Monasteri d' estrema necessità, come il Paradiso, delle Mantellate, Val di Piatta, Castel Vecchio, Santa Monaca, & altri.

24. Però vogliamo, che ogn'anno del mese d' Aprile, e non prima, la Rettrice, con participazione delli Savj, & ordine precedente del Governatore, dia, e mandi per elemosina a ciascuno delli suddetti Monasteri due, o tre moggia di grano, o meno secondo la quantità, che si averà d' avanzo. E questa elemosina s' intenda fare per mero arbitrio, e volontà, senza obbligo alcuno, e senza che li Monasteri predetti, o ciascuno di essi possa per qualsivoglia spazio di tempo ancora innumerabile acquistare azione, o ragione contro lo Spedale, di domandarle; ma stia sempre in arbitrio mero della Rettrice, e Savj, il ritirarsi da tale elemosina, e non la dare più, quando li torni bene, tanto per bisogno, quanto per qualsivoglia altra causa, e perchè di così fare le piaccia; & ancora quando vi fossero altri luoghi simili più bisognosi, sovvenire quelli, & ommettere li suddetti, o parte di essi.

Della Rettrice, e Madonna dello Spedale.

25. Deve avere la detta Casa, conforme allo statuto, e stile antico per Rettrice, e Governatrice, e come si dice, Madonna, una veneranda Matrona Cittadina, d' età almeno di quarantacinque anni, di buona condizione, e fama, timorata d' Iddio, di vita esemplare, vigilante, non appassionata, atta a governare le persone della Casa, amministrare, distribuire bene l' entrate, senza marito, figliuoli, e nipoti di essi.

26. L' elezione della quale riserviamo a Noi, e nostri Successori, con ordine, che quando occorrerà far detta elezione, il Conciltoro, e la Balìa, come informati delle persone abili della Città, abbino obbligo di proporci per mezzo del nostro Governatore almeno tre Matrone della Città, nelle quali concorrino le suddette qualità, acciò più maturamente, e con considerazione si possa provvedere al governo, e bisogno del luogo.

27 Di più ci proponghino ancora delle Donne della Casa, le quali siano d' età, & informate del governo d' essa, e di buone qualità, e però possino giudicarsi ido-

si idonee per Rettrice. Seguita detta elezione, e pubblicata con il Decreto d' esso Concistoro, si trasferisca a pigliare il possesso; al quale sia ammesso da persona deputata dal Concistoro, & accettata dalla Camarlenga, e Donne della Casa, li si dia il solito Anello dal detto Deputato con intervento del Cappellano, in segno della sua dedicazione perpetua alla Casa, e si canti la Messa dello Spirito Santo, secondo il solito; si pigli da lei l' obbligo di riconoscere da Noi, e Nostri Successori il detto Spedale, governare, amministrare li Beni fedelmente, con diligenza, carità, osservare li Statuti, Capitoli, Ordinazione, e presente Riforma, & altre che si facessino per l' avvenire.

28. Non fare alienazione alcuna delli beni dello Spedale senza nostra espressa licenza; cercare di augumentarli, e render buon conto della sua amministrazione.

29. Abbia piena autorità, e di comandare à tutte le Donne, e Ministri della Casa, dalli quali li sia prestata la totale obbedienza, possa punir le Donne inobbedienti con penitentie, e pubbliche per la Casa, e private, & ancora, siccome s' è detto di sopra, totalmente privarli della Casa.

30. L' abitazione d' essa sia le stanze ordinarie della Madonna, senza la cucina, e cortile particolare, ma ridotte, e ristrette come si è fatto ultimamente, dovendo lei vivere in comune come le altre, & andare alla Mensa comune, senza che possa mangiare separatamente; eccetto nelli casi d' impedimento d' indisposizione, come di sopra si è detto: e per suo servigio possa tenere una sola Servigiala di quelle di Casa, a sua elezione; anzi, acciò alla Mensa si proceda con ordine, deve sempre assistervi in capo di tavola, far leggere, & osservare il silenzio conveniente.

1590.

31. L' elezione del Fattore, & altri Uffiziali di Casa, s' appartenghi a lei, e la remozione ancora, ma sempre con partecipazione dei Savj, secondo la presente Riforma, e quanto al Fattore di più con partecipazione del Governatore Nostro.

32. Dalla Camarlenga, & altri Uffiziali li si presti sempre totale obbedienza, non solo nell' amministrazione del loro Uffizio, ma ancora in ogni altra cosa concernente il servizio dello Spedale.

33. Cura sua principalissima sarà in provvedere, che il Pellegrinaio, e le Donne parturienti sieno ben governate, con quella maggior carità possibile si somministri il bisogno loro, siccome nella presente Riforma si contiene.

34. Et per tal effetto, oltre al continovo pensiero, che deve avere, obbligo suo sia d' andare nel Pellegrinajo almeno ogni gior-

1590 giorno una volta, e vedere, che le Donne non patischino, le Creature si raccoglino, e custodischino bene, e diligentemente, si battezzino, e senza patimento mandino allo Spedale secondo il solito: e sia obbligata ricever sempre tutte quelle donne, che v' anderanno a partorire; e quando le madri vogliono loro disporre delle creature, permetterglielo liberamente.

35. Darà ordine ancora, che fra le donne di casa si compartischino gl' offizj, cure, e pesi necessarj, come di far pane, Canove, Infermieri, & altri tali utili, e necessarj in simil luoghi, dove a comune si vive.

36. Invigilerà, che le Donne di Casa usino li soliti Offizj, vivino castamente, & onestamente, e diano della loro vita occasione di buona fama, attendino al debito loro, al servizio, e bisogni dello Spedale, & osservino inviolabilmente la presente Riforma.

37. Provvederà, che il Dormentorio delle Donne stia la notte serrato, facendoli far le porte (se non vi sono) con serratura a chiave, la quale terrà la notte appresso di se; poichè quando non sia impedita da infermità, doverà lei essere sempre la prima a levarsi, e l' ultima all' andare a dormire, perchè quando il Pastore è diligente, il lupo non rapisce le pecorelle.

38. Obbligo, e cura sua sia in avvertire, che li beni dello Spedale non patischino, esser di continuo informata dal Fattore delli bisogni d' essi, provvederci, che li Poderi siano bene coltivati, le case mantenute bene, le ricolte, e frutti tutti si riduchino a Casa.

39. Non possa alienare parte alcuna, benchè minima, senza nostra licenza espressa, sotto pena della privazione del luogo, con l' ordine però, come di sopra in caso simile, oltre alla nullità d' essa alienazione, senz' obbligo alcuno dello Spedale, d' avere a restituire il prezzo a chi li comprasse, o per via d' altro qualsivoglia Contratto cercasse d' acquistare.

40. Nè meno possa ancora con consenso de' Savj sotto pretesto di ricognizione, o altra qualsivoglia causa far donativi a Ministri, o altre genti pure senza nostra licenza.

41. Li si proibisce espressamente il fare alloggiare, e spesare qualunque persona alla tenuta di Resta, & altre Case de Poderi, e dentro ancora nello Spedale, essendo cosa perniciosa, e di danno allo Spedale: Li cui Beni, non per queste dissipazioni, ma per servizio di quelli, che veramente sono poveri, e bisognosi, devono servire.

42. Però doverà molto invigilare, che le elemosine si facciano secondo li obblighi, & a veri poveri, con regola, & ordini, limi-

I. limitati, e non indiscretamente alli non bisognosi, si dissipino come per il passato si è fatto.

43. E perchè possa la Rettrice adempire tanto più facilmente gli obblighi delle elemosine, & ancora d' Offizi, e Messe particolari, li quali da diverse persone sono imposti alla Casa, e con Lassite de' Beni, siccome appare ne' Libri delle Memorie; però procurerà Madonna di averne piena, e distinta informazione, e tenerli tutti in scritti in una tavola, dove sian messi la qualità, e condizione di essi obblighi, li giorni, che s' anno adempire, di tenerla in luogo, dove abbia comodità, & essa, e la Camarlenga, e la Sagrestana di spesso vederle, e procurerà, che con effetto sia messa in esecuzione nelli suoi debiti tempi, e con il debito modo, acciò le pie menti di chi hà lasciato alla detta Casa, non restino defraudate.

44. Procurerà sempre da astenersi dalle spese inutili, e da quelle sgravare lo Spedale, e non tener bocche superflue.

45. Obbligo suo sarà ancora ogni mese almeno due volte far chiamare li Savj, & il Notaro, e con loro così congregati nella stanza sua, o nel Parlatorio, discorrere, e consultarsi con loro di tutte le occorrenze, e bisogni della Casa dalla maggiore, e minore, e quando ancora il bisogno ricercasse, li potrà far chiamare estraordinariamente fuori delle dette due ordinarie congregazioni, facendo 1593. lei le proposte delle cose, sopra alle quali s' ha da pigliare deliberazioni, e tutto quello, che in dette congregazioni si delibererà, lei lo deva fare eseguire.

46. Alla Madonna, e Rettrice suddette, e Savj s' appartenga la cognizione, e jurisdizione delle Cause Civili delle persone della Casa, e mezzajoli di essa, dependenti, & emergenti da loro tanto attivamenre, quanto passivamente, la quale jurisdizione esercitino sommariamente, senza essere obbligati ad attendere prefinizione alcuna di istanzia, ma con osservare le costitutioni, e privilegj dello Spedale, e Casa suddetta, e farli osservare; Riservato bene l' appello dalli loro Decreti, deliberazioni, sentenze, nullità, gravamenti al Concistoro.

47. Provvederà ancora, che alle Donne della Casa non si manchi delli soliti vestiti, supplendo con partecipazione de Savj ancora qualche cosa di più, quando veda quello, che è solito darseli, non esser sufficiente.

48. Sia, e s' intenda per sempre proibito a qualunque parente della Rettrice, tanto per via d' agnazione, quanto di cognazione fino in terzo grado, l' ingerirsi, o come Savio, o come Fattore, o sotto qualsivoglia altro quesito colore nell' amministrazione di qualunque sorte, e qualità de Beni di detto Spedale.

49. E per maggiore osservanza

 delli

1590. delli buoni Ordini, e Riforma di detta Casa, sia obbligo di Madonna farli tutti registrare in un libro della Casa, il quale stia appresso di se, & ogni prima Domenica del mese congregare tutte le Donne della Casa nella stanza sua in quell' ora, che sarà più comoda, & ivi fare da una di esse, osservando l'altre il silenzio, e l' attenzione, leggere almeno tutta la presente Riforma.

50. Eleggerà del numero delle Donne di Casa una Sagrestana, la quale sotto la sua obbedienza abbia cura della Chiesa, e dell' Oratorio, e dell'ore di dirvi l' Offizj, e farvi altri esercizj spirituali.

51. Sappia ancora la medesima Sagrestana leggere, e scrivere, e serva per maestra d' insegnare alle altre leggere, scrivere, e dire gli Officj.

52. Farà inviolabilmente osservare le Vigilie comandate, li Digiuni, l' Avvento, la Quadragesima, come conviene a persone ritirate, e Casa, dove si vive con applicazione al servizio di Dio.

53. Medesimamente eleggerà le Portinaje, che sieno almeno d' età d' anni quaranta; non permettino l' entrata a persona alcuna in Casa, senza saputa di lei, la quale le muterà spesso, e potendosi ogni giorno.

54. Non possa la Rettrice, e Madonna avere, e tenere in particolar conto Poderi, Terreni, o cose, o altra qualsivoglia entrata dello Spedale, ma del tutto si tenga un sol conto dal Fattore, & a lui s' assegni in conto della Casa, e dello Spedale, proibendosi espressamente l' abuso già introdotto pregiudiciale alla Casa, che la Madonna avesse Poderi, o Terreni d' essa, l' entrata delli quali amministrasse da se medesima, senza che se ne potesse vedere conto alcuno.

55. Sia vestita dalla Casa, come conviene al grado suo, & onor del Luogo, e con abito, sicome già s' usava.

56. Farà elezione, e mutazione a suo beneplacito delle panattiere, e cuoca secondo, che giudicherà a proposito per utile della Casa.

57. Non terrà serviziale, se non sei al più, con quella, che servirà alla persona sua particolarmente, per il servizio della Casa, & in mandare l' elemosina alli Prigioni, manderà sempre le più vecchie; & per ciascun prigione farà dare un pane d' once dodici almeno.

58 Possa la Rettrice, quando parrà al Governatore, che sia il tempo, e non prima, tenere nella Casa di sopra Fanciulle Nobili, e ben nate, con fargli insegnare leggere, e cucire; ma non possa riceverle in Casa, nè tenere, se con effetto non avranno sborsata in mano del Fattore, o della Camarlenga la retta conveniente ogni mese anticipatamente, possa ancora a quel tempo, che dichiarerà il Governatore ammettervi Fan-

Fanciulle simili, che v' andassero ad imparare pur leggere, scrivere, e cucire; Avvertendo, che sopra tutto s' insegni alle Donne di Casa per renderle più abili, che sia possibile alli servizi dello Spedale.

Della Camarlenga, sua elezione, & obblighi.

59. L' elezione della Camarlenga si faccia in questo modo, cioe, che la Rettrice, & altre Donne della Casa eleggHino tre di loro, le quali sappino ben leggere, e scrivere, sieno abili, di buona fanità di vita, per sostenere la fatica dell' offizio, intenderlo, & esercitarlo bene, diligentemente con fede, e carità, e queste tre elette si proponghino dalla Rettrice alli Savj in Congregazione adunati con detta Rettrice, e la Camarlenga vecchia, e se alla Rettrice parrà, oltre alle tre suddette proporre altre Donne della Casa, purchè in loro concorrino le dette circostanze, e qualità, possa farlo; e ciascuna così nominata sia scrutinata, & intendasi Camarlenga quella, che per più voci otterrà nello scrutinio suddetto.

60. Dichiarando in oltre, che se parerà alla Rettrice di proporre la confirmazione della Camarlenga vecchia, come quella, che sia idonea per il servizio, e bisogni della Casa, & in cui concorrino le qualità di sopra espresse, possa farlo: ma detta Camarlenga esca dalla Congregazione, mentre si propone, e si fa risoluzione sopra di lei; e possa, e deva ancora rimoverla infra tempo, con partecipazione delli Savj, come di sopra, quando non riuscisse idonea.

61. Questa elezione si faccia ogni tre anni per tutto il mese di Novembre, e per tre anni ha da durare l' offizio suo, eccetto se non fusse confermata: e perchè quest' anno è di già passato il mese di Novembre, facciasi in termine di quindici giorni, dopo la presente Riforma da durare tre anni, e quanto più sarà dal giorno dell' elezione fin al Novembre prossimo. Avvertendo la Rettrice a non proporre chi abbia alcuni delli suddetti impedimenti, e la Camarlenga, quando ve ne fusse, esporlo, e dirlo liberamente, acciò la Casa non abbia a patire.

62. Deve la Camarlenga, sotto l' obbedienza sempre della Rettrice, aver cura, e tener conto di tutti li viveri, che dal Fattore, & altri saranno condotti allo Spedale, e di quelli, che vi sono, e converrà, conforme agli ordini, e comandamenti di Madonna in elemosine, & in esecuzione degli obblighi della Casa.

63. Medesimamente di tutte le masserizie di qualsisia sorte, che si tengano nella Casa, delle quali si faccia Inventario da sottoscriversi dalla Rettrice, e da essa.

64. Consegnerà alla Sagrestana, Canovara, Cuoca, & altri Uffiziali, e Donne di Casa, tutte quelle

1590. quelle robe, che a ciascuna per servizio dell' Offizio suo, o proprio respettivamente bisogneranno, con far di tutto Inventarj separati in un libretto intitolato *Inventarj della Camarlenga*.

65. Terrà un Libro in foglio coperto di carta pecorina, il quale ogni anno si rinnuovi, & abbia il primo libro, che terrà, il segno A, il secondo B; così seguendo li segnerà di mano in mano con il millesimo nella faccia della coperta. Questo libro sia diviso in due parti con linguette; la prima parte servà per entrata, dove giornalmente descriva distintamente quello, che li verrà in mano; siccome osserverà il Fattore.

L' altra parte del libro servi per uscita, per scrivervi, come farà giornalmente, quello, che per qualsivoglia causa dispenserà, o consumerà.

66. Terrà un terzo libretto, o stracciafoglio, dove noterà le spese minute d'erbaggi, e cose simili, che per servizio dello Spedale da lei si faranno, al qual effetto possa tenere denari, conforme al detto bisogno.

67. E queste spese ogni settimana in sola partita sommate descriva al sopraddetto libro grosso a uscita, conservando questo libretto per riscontro, quando bisognasse.

68. Nel medesimo stracciafoglio noterà li lini, che si danno a filare, li filati a depanare, tessere, & altri simili, sbattendoli, secondo li riceverà di mano in mano.

69. Dovendo e la Rettrice, e lei per minore spesa della Casa avvertire, che simili servizj di filare, cucire, & altri si faccino fare più, che si può dalle Donne di Casa: poichè non solo è danno, ma vergogna ancora, che la Casa spenda in quelle operazioni, che si devino, e possino fare dalle donne d'essa.

70. Obbligo della medesima Camarlenga, & ad ogni requisizione della Madonna, e per l'ordinario ogni sera, darli conto del consumo del giorno, a fine che la possa moderare, ordinare, e provvedere a quello giudicherà concernere l'utile, e servizio della Casa, e da lei piglierà istruzione, e resoluzione di quanto doverà eseguire per utile dello Spedale, esecuzione delli obblighi d'esso, servizio de' poveri.

71. E per maggior chiarezza dell' Amministrazione, darà alle Panattiere la farina a peso, tanto per il pane del vitto della Casa, quanto per quello delle elemosine.

72. Dovendosi il pane delle elemosine far separatamente, e tenerne separato conto, da quello, che si fa per il vitto della Casa, e ricevere tanto l'uno, quanto l'altro a peso, a fine si possa sempre sapere il consumo in vivere, & in elemosine.

73. Terrà diligente conto delle sembole, e sembolelli, per ali-

I.

limentarne li polli, e per altre occorrenze della Casa.

74. Dispenserà il pane, vino, olio, & altre cose colla medesima diligenza, dandone giornalmente alla mensa, alla cucina, & altri luoghi, dove occorreranno per bisogno della Casa.

75. E secondo che dalla Madonna sarà ordinato, s' asterrà, sotto pena della privazione, con partecipazione, come sopra, di darne per comodo in particolare delle Donne di Casa, siccome per il passato s' è abusato.

76 E perchè la medesima Camarlenga si fa debitrice del vino, che si conduce in Casa, però dalla Rettrice, alla quale tal cura s' aspetta, non si possa eleggere Canovara diffidente alla Camarlenga, e la Canovara così eletta, ad ogni beneplacito della Camarlenga doverà andare per il vino, e fare quei servizj della cantina, che da essa Camarlenga saranno ordinati, riconoscere da lei le chiavi, tener la cantina, e botti ben custodite, e pulite.

77. Nel medesimo stracciafoglio scriverà la Camarlenga il conto delli Polli, che in Casa si terranno per servizio del Pellegrinajo, e dello Spedale, come di sopra s' è detto, & essa li dispenserà, secondo il bisogno, & ordini di Madonna.

78. E perchè forse la Camarlenga a tutte le cose appartenenti alla sua carica, non potrà supplire; acciò che la Casa non venghi a patire, e li poveri ancora, ma tutti gli obblighi si eseguischino con debiti modi, e tempi; potranno la Madonna, e Camarlenga di comune consenso eleggere una delle Donne di Casa, la quale serva in ajuto, e faccia di mano in mano quanto li sarà ordinato dalla Rettrice, e Camarlenga, da rimuoversi, e mutarsi ad ogni beneplacito di detta Camarlenga.

79. Non possa la Camarlenga andar fuori, nè sola, nè accompagnata a fare le ricolte, appartenendosi questo alla cura del Fattore.

80. Ogni sei mesi, in presenza almeno di due delli Savj, e Rettrice, deve rendere sommario conto della sua amministrazione, & ogn' anno per tutto il mese d' Ottobre render conto alli due revisori eletti dal Concistoro di tutta l' amministrazione dell' anno, li quali revisori abbiano detta ragione così rivista, e portata in Concistoro; e per tale riveditura dell' amministrazione della Camarlenga, del Fattore, & altri Ministri, abbiano delli Beni dello Spedale lire otto di danari per uno, restando non dimeno la facoltà al Revisore, e Soprintendente generale delli conti di vederli a suo beneplacito ogn' anno per tutto il mese di Dicembre; si elegghino dal Capitano di Popolo, e Concistoro li detti due Revisori, non solo dell' Amministrazione della Camarlenga, ma ancora del Fattore, & ogni altro Ministro.

Del Fattore, e suoi obblighi.

81. L' elezione del Fattore si appartiene, come di sopra s' è detto alla Madonna con li Savj, e si elegga a beneplacito dell' una, e l' altra parte: eletto, che sarà vogliamo, che se ne dia notizia dalli Savj al Governatore nostro, acciò possa sapere s' è fatta elezione di persona, o per rispetto di costumi, o d' altro di buona fama, e conforme al bisogno della Casa.

82. Obbligo suo sarà d' esercitarsi, con zelo dell' onor di Dio, e servizio de' Poveri, avere ogni possibile, & accurata diligenza in tutte quelle cose, che generalmente all' Offizio suo s' appartengono, amministrando, e tenendo conto di tutto quello, che la Casa ha dello Spedale tanto dentro quanto fuori della Città; e però averà appresso di se Inventario di tutti li Beni, Mobili, e Immobili, Animali de Poderi posseduti dalla Casa fuori di essa, come Case, Terreni, Bestiami, Masserizie, ed ogn' altra cosa.

83. E perchè conviene, che chi amministra assicuri di render giusto, e fedel conto della sua Amministrazione, però doverà avanti cominci amministrare, dar promessa di render sempre buono, e fedel conto.

84. Tenga un libro in foglio coperto da carta pecorina, & abbia nella coperta il primo il segno A., il secondo il B., e così di mano in mano con il Millesimo, & ogni anno si rinnovi; sia cartolato, e diviso in due parti, la metà dica l' Entrata, e l' altra l' Uscita; in detto Libro scriva giornalmente di mano propria tutte l' entrate, & uscite dello Spedale, tutti li danari, & altri ritratti di compre, e rendite, e tutto quello, che dal Fattore sarà amministrato; distinguendo detto libro per più chiara notizia, e minor confusione in più capi di conti, come dal Soprintendente generale dei conti li sarà mostrato, e questo libro si tenga da lui del continuo in Siena per comodo del Bilanciere, acciò la possa ragguagliare al libro del bilancio; e perchè si possa vedere da Madonna, e dalli Savj a lor beneplacito.

85. Tenga ancora un libro bastardello, il quale porti appresso di se, per scriverci tutto quello, che fuori di Siena nelli Mercati, Poderi, & altri luoghi gli occorrerà; dovendo al suo ritorno in Siena, ragguagliarlo al libro di sopra detto.

86. L' abitazione sua sia in Siena nella Casa dello Spedale, detta del Fattore a canto al Vetturale per maggior comodo di Madonna, e di tutta la Casa nelli bisogni.

87. Tenga una cavalcatura da basto, e sella a spese dello Spedale, per poter più spesso, e comodamente rivedere tutti li Poderi dello Spedale.

88. Nella tenuta di Resta terrà

I.

I. rà la Casa aperta, con una servigiale d'età almeno di quarantacinque anni, da darseli da Madonna, bisognandoli nelli tempi delle ricolte, e delle vendemmie, & altre faccende, con il consenso precedente di Madonna, possa pigliare un Garzone, per qualche mese, con fare (acciò questa spesa sia più utile che si può) a sua mano il Giardino di detta Tenuta, facendolo coltivare, e mantenere per servizio dello Spedale.

89. Con l'occasione della servigiale, che terrà alla tenuta di Resta, vi tenga ancora maggior quantità di polli, che sia possibile, acciò lo Spedale venga provvisto più che si può d'uova, e di capponi, e con questa provvisione, con li vantaggj, che si ricevano dalli lavoratori, tenendo del tutto diligentissimo conto, ripari all'immoderata spesa, che in uova, & in polli ogn'anno si fa; e potrà spesarli con le sembole, e sembolelli della Casa di Siena, con concilli de' grani, che tanto in Siena, quanto alli poderi si faranno, e supplendo ancora, con partecipazione di Madonna, quando le dette Provvisioni non bastino a spesarli.

90. Sia sollecito in far condurre le Ricolte delli Poderi, & in Siena in mano della Camarlenga, provvedere la Casa di legne, avvertire, che il Vetturale, muratori, & altri operaj faccino il debito loro.

91. Provveda la Casa di Siena continuamente, & alli debiti tempi di companatichi, & altri viveri, e di tutto quello li farà bisogno, e per levare le confusioni, & il danno dello Spedale, che bene spesso è occorso dal provveder lui, e nel medesimo tempo la Camarlenga, e Madonna, e l'altre Donne, mentre stà in Siena provveda lui solo a tutti i bisogni; nè altri che lui si possa da Madonna, e Camarlenga mandare alle Botteghe di Speziali, & altri luoghi.

1590.

92. Quando si parte di Siena per servizio della Casa, acciò non si venga a patire, Madonna, e la Camarlenga si vaglino del Bilanciere, o qualche altra persona, che dia conto al Fattore di tutto quello si è speso, acciò possa accomodare le scritture, come se le spese fossero fatte da lui.

93. Sia diligente, & accurato nelle ricolte, che si faranno alli Poderi, facendole ben custodire, invigilando con ogni industria possibile, che lo Spedale non venga defraudato; tenga le taglie, come si è fatto per il passato, e le descriva ne libri, con dare l'uno, e l'altro al Bilanciere, acciò possa fare li debiti riscontri, e vedere, se giustamente sono segnate.

94. Tenga diligente conto delli patti, e convenzioni, che con ciascuno lavoratore si fanno.

95. Procuri di augumentare l'entrate dei Poderi dello Spedale, con farli tenere ben coltivati, non permettere che si facci danno nelli Alberi; Ogn'anno fare qualche coltivazione d'Olivi, Viti, ed altro;

dan-

1590. dando del continuo conto alla Madonna, e facendo il tutto, con approvazione di lei, tanto delle coltivazioni, quanto ancora dei bisogni per mantenere le case, & ogn' altra cosa per mantenerle, & augumentarle, conferendolo ancora con il Bilanciere.

96. Possa dar licenza alli lavoratori, Vetturali, Pigionali, & altri Garzoni, che non fossero al proposito, e pigliarne degl' altri, con partecipazione però di Madonna, e con farlo sapere al Bilanciere, acciò possa accomodarne le scritture.

97. Obbligo suo sia in procurare con ogni sollecitudine possibile le riscossioni delli crediti della Casa, in ricordare spesso al Bilanciere che gli dia l' estratti delli Debitori, e riscuoterli con effetto, comparendo per tal effetto per tutto dove gli bisognerà, e siccome è stato solito per il passato.

98. Stia di continuo avvertito che li Poderi sian ben custoditi, ben provvisti di Bestiami, se ne venda, permuti i vecchi alli debiti tempi, acciò vi si guadagni, e non si faccia perdita, ma buon ritratto, dando del tutto conto a Madonna.

99. Sia sua cura grande, e in Siena, e sempre che da Madonna li sarà commesso procurare, che si adunino li Savj; e mentre saranno adunati stia in luogo, che possino chiamarlo, & aver da lui conto di tutto quello, che gli fosse domandato.

100. Abbia per suo salario (oltre alla Casa) fiorini cinquanta l' anno, e non altro, se non quanto espressamente si dispone nella presente Riforma, e quando sarà in Siena le spese di tanto pane, vino, e companatico, conforme alla Tassa che è a piedi della presente Riforma; e quando sarà fuori per servizio dello Spedale, se le faccia con risparmio, e con scrivere il tutto minutamente, e tenga conto diligente delle spese, che si farà alla Tenuta di Resta, dove non possa fare alloggj a spese dello Spedale, se bene Madonna, o altri glie ne desse ordine; essendosi levata questa spesa, come superflua, e dannosa alla Casa.

101. Bisognando per mantenimento della Casa della Città, o dell' altre fuori, far provvisione di mattoni, calcine, travi, arcali, & altri legnami, che occorressero, tenendone la Casa sempre provvista, con farne tagliare nelli Poderi dello Spedale.

102. Avvertire, che il muratore, il quale si tiene continuamente con il manuale, & altri operaj, non perdi tempo, ma lavori, e faccia li servizj della Casa, con ogni esatta diligenza.

103. Procurerà, che li lavoratori faccino le semente, come si conviene alli debiti tempi, sovvenendoli ancora per seminare, e vivere, quando non si possa far di meno, ma però con licenza precedente della Madonna.

104. Piglierà in consegna per inven-

I. ventario dal Bilanciere tutti li Poderi, Terreni, Confini, Case, Animali destinati per servizio loro, e che saranno sotto la cura sua, dovendosi a lui solo dar la cura di tutti li Beni dello Spedale.

Del Bilanciere, e Computista.

105. L'elezione del Bilanciere, e Computista s'appartenghi a Noi, e nostri Successori; che sia persona intendente, e ben pratica delle scritture, che abbia buona mano di scrivere, sia di buoni, & onesti costumi.

106. Tenga un libro grosso di carta imperiale, con il giornale di foglio reale, coperti di corame, nelli quali in forma di bilancio spogli li libri del Fattore, e della Camarlenga, & ogn'altra scrittura di Debitori, o Creditori, che avessero a dare, o avere dallo Spedale, e generalmente tutte quelle scritture, che servissero per dimostrare li negozj, l'entrate, & uscite di quella Casa.

107. Tenga un libro in foglio pur coperto di corame per descrivervi per bilancio li conti delle stime de' bestiami, delli lavoratori, che tengono i poderi, & altri beni della Casa; e con tal ordine, e diligenza, lo tenga che li si possa dar fede in giudizio.

108. Visiti due volte l'anno, cioè di Maggio, e di Novembre, con licenza, & ordine precedente di Madonna li Poderi, & altri Beni dello Spedale, acciò per il tenere delle Scritture sia informato bene delli negozi, e delle persone, fatto che avrà la visita, alla prima sessione dia conto alli Savj, e Madonna, di quello avrà considerato, e visto circa lo stato de' Poderi, fede, e diligenza del Fattore, e nella sua amministrazione, & avvertirà d'intendere, se li mezzaioli danno li vantaggi soliti, e convenienti, secondo la qualità de Poderi, consuetudine de' luoghi, dove sono situati.

109. Ogni volta s'aduneranno li Savj, sia presente per mostrar li conti, e dar ragguaglio di quello sarà informato, bisognando: e per tale assistenza abbia soldi quattro per volta.

110. Ogn'anno subito dopo Santa Maria d'Agosto si facci consegnare le taglie, e conti delle ricolte, e dalli Lavoratori l'altre parti, per riscontrarle, con usare altre diligenze di sapere, se il Fattore si è messo ad entrata tutte le ricolte.

111. Avverta, che la Camarlenga, ed il Fattore tenghino li libri, e scrivino l'entrata, & uscita, secondo si commette nella presente Riforma, insegnandoli il modo per maggior facilità, e non permettendo vi si scriva per mano d'altri, nè ammettendo uscite non scritte in libri, secondo la presente Riforma.

112. Invigili con ogni diligenza, e senza rispetto di persona alcuna di ritrovare tutti li crediti, che lo Spedale al presente si ritrova, con farne estratto, darlo al Fatto-

1590. re, ricordargli la riscossione, proibendosi tanto a Madonna, quanto alli Savj, al fattore il far tolleranze in tal riscossione.

113. Ogn' anno per l'avvenire, almeno due volte dia al medesimo Fattore gli Estratti de Debitori, che si faranno, e saranno maturati li debiti loro, acciò li riscuota, e non riscuotendoli si avverta Madonna, e li Savì, che ci provedino.

114. La vigilia di San Niccolò, ed il giorno della festività assista (come di sopra s' è detto) con il Fattore a dispensare l' elemosina, procurando, che si faccia con miglior ordine possibile.

115. Subito, che sarà eletto, vada con il Fattore a fare l' Inventario di tutte le robe di fuori, e consegnarglielo, e ciò serva ancora per la prima visita di Novembre di quest' anno presente.

116. Abbia di salario ordinario secondo il solito, fiorini trenta l' anno, oltre alle solite rigaglie di due cataste di legna, e cento fascine, due fiorini per ciascuna delle suddette visite, le spese per se, e cavalcatura, la quale li si provveda gratis dallo Spedale, e per Santa Maria di Agosto un paro di papari, cinque libbre di formaggio, la candela per la Festa della Madonna della Purificazione.

117 Abbia fuori dello Spedale, & accanto ad esso una sola stanza di quelle della Casa, dove possa tenere le Scritture, e starà a scrivere; e fin tanto si provveda, le tenga in casa il Fattore.

I.

Del Vetturale. e Muratore.

118. Doverà la Rettrice provvedersi d' un Vetturale, uomo di buoni costumi, e discreto, pratico nel mestiero, che custodisca, e guidi tre muli; con li quali someggi del continovo, proibendosi il tenere altre bestie da soma a spese dello Spedale, eccetto de polledri da allevarsi per someggiare, nè meno altre persone.

119. Sarà obbediente alla Madonna, al Fattore in tutte le cose concernenti il mestiero suo, e sia diligente in tener bene, & accuratamente le bestie.

120. Non possa entrare nelle stanze di sopra della casa, se non in atto di portar farina, & altre robe, che conducesse, come di sopra si è detto.

121. Abbia per sua abitazione la stanza, che fin' ora è stato solito darli, nella quale si faccia una ruota, siccome già ci era per ripigliare per essa li viveri per se, e per li contadini, e mezzaioli, quando vengono a Siena, e che secondo il solito in detta stanza se li dà ricetto; proibendosi espressamente il dare loro mangiare dentro alla Casa.

122. Li si faccia, e somministri dalla Camarlenga le spese, secondo la Tariffa, che di sotto si metterà.

Il

123. Il suo salario sia di lire otto il mese, e l'altre comodità, & abiti soliti darsegli per li tempi, deve governare, e someggiare li fieni, vini, & altro.

124. Li si dia ancora dallo Spedale due para di scarpe l'anno, un paio per la Festa di S. Niccolò, & un paio al principio di Maggio.

De' Savj, e loro obbligo.

125. Procuri il Capitano di Popolo, che ogn'anno del mese di Dicembre, si estragghino quattro Cittadini per distribuzione di Monti, li quali sieno li Savj dello Spedale suddetto, e sieno del Consiglio, d'età almeno di quarant'anni, abbiano moglie, e che abitino del continuo nella Città, non Parenti della Rettrice fino in terzo grado, l'offizio suo sia annale, incominci il primo di Gennaio.

126. Sieno obbligati in tal giorno giurare in presenza del Concistoro nelle mani del Notaro delle Riformagioni, di procurare, e risolvere con fede, e carità l'utile di detto Spedale, osservanza della presente Riforma.

127. L'offizio, e l'obbligo loro sia di giudicar le cause, eleggere li Ministri, congregarsi, discorrere, consigliare, e risolvere con la Rettrice tutte le cose appartenenti allo Spedale, e per tal effetto

128. Quando saranno chiamati alla Congregazione da parte della Rettrice andarci all'ora, che gli sarà intimata, & essendo assente, o avendo impedimento alcuno di loro, basterà, che tre almeno si congreghino.

129. Occorrendo, che fra l'anno mancasse alcuno di loro, o s'assentasse per non tornar più in quell'anno, se ne estragga un altro in suo luogo.

130. Ogni volta che sapranno o tutti, o parte delli Savj, o si accorgeranno che li Beni dello Spedale siano mal custoditi, governati, & amministrati, patischino danno, o s'usi negligenza alcuna dalla Rettrice, Camarlenga, & altri Ministri, usino ogni possibile diligenza per provvederci, e rimediarvi, e non potendo, nè dieno notizia al Concistoro, acciò si faccino ancora colla autorità del Governatore quelle provvisioni, che saranno opportune.

131. Sieno obbligati li Savj con Madonna, in ciascuna Congregazione farsi leggere con voce intelligibile di tutti dalla Camarlenga e Fattore il conto delle spese fatte da una Congregazione all'altra, & in assenza del Fattore si faran leggere detto Conto dal Bilanciere, acciò scoprendovi spesa mal fatta, o contro la Riforma possino farla emendare avanti moltiplichi.

132. Invigilino gravemente, che dalla Rettrice, & altre Donne della Casa si tenga vita onesta, casta, di santi costumi, esemplare, e di buona fama, avvertendo non solo la Rettrice ogni volta sentiranno cosa alcuna di male esempio, ma ancora di darne notizia in Conci-

 cisto-

1590. cistoro, acciò si provveda senza dilazione.

133. Faccino ogn'anno eleggere li Revisori delli Conti, per l'effetto, che di sopra s'è detto, e secondo il solito.

134. Ciascun Capitano di Popolo nel principio del suo Magistrato procuri di far chiamare li detti Savj, & ancora parendoli opportuno, l altri Ministri, e per aver da loro in Concistoro piena Relazione, come passino li Negozj dello Spedale, come fedelmente sieno amministrati, ben custoditi, e governati li Beni, con qual carità adempiuti l'obblighi, qual vita tenghino la Madonna, e Donne di Casa, con qual discrezione si porti in reggerle, e quale obbedienza li sia data, in somma tutto quello d'osservanza, o inosservanza delle Riforme, che considereranno in tutti li Ministri, e' Beni della Casa; e dovendoli il Concistoro ammonire, & esortare a portarsi bene, e fedelmente, & aver cura principale, trattandone ancora con il Governatore, che si emendino gli errori, dei quali avessero notizia, s'amministri, e governi bene, si viva sopra tutto vita casta, onesta, ritirata, esemplare, e non si dia occasione alcuna di scandalo alla Città, al Popolo; se vi saranno Donne scandolose, ricordare, che nelli modi detti di sopra si levino.

135. Possa oltre alla Rettrice il Prior de' Savj, quando li paresse bisogno, convocare gli altri nel luogo solito, la Rettrice, e Camarlenga proporre quello, che giudicherà tendere in utilità della Casa, e quando si risolverà, sieno obbligate la Madonna, e Camarlenga fare eseguire.

136. Non abbino li Savj predetti, ne dal Fisco, nè dallo Spedale salario, o emolumento alcuno.

137. Ma in ciascuna Congregazione, che con effetto, secondo la presente Riforma, faranno, si dia dalla Camarlenga un giulio per uno, a quelli di loro, che vi saranno; e quello, che mancherà al numero delli quattro, sia all'altri distribuito; e questo onorario si dia Congregazione per Congregazione.

138. Li si dia ogn'anno per S. Maria d'Agosto ancora un paro di Papari, e fino in dieci libbre di formaggio della Casa per ciascheduno, e per la Purificazione della Madonna la Candela, nè possino pretendere altra rigaglia sotto qualsivoglia pretesto, nè gravarne Madonna, la Camarlenga, il Fattore, o altro Ministro della Casa, ma servino, & attendino, come di sopra all'utile, & onore dello Spedale, & esecuzione dell'opere pie, per mera carità, e zelo del servizio di Dio, onore, e sodisfazione della Casa

139. Abbino la giurisdizione, & autorità detta di sopra nel Capitolo della Rettrice.

Del Notaro, sua elezione, & obblighi.

140. Al servizio del medesimo Spe-

I Spedale farà un Notaro pratico, d' ottima, e timorata coscienza, di buona fede, e fama dell' Università, e Collegio de Notari di Siena, il quale scriva, e si roghi di tutte le deliberazioni, che si faranno nelle Congregazioni suddette; e tutte le noti in buona forma in un libro detto delle Deliberazioni, da lassarsi sempre appresso alla Rettrice; e di tutti gli altri Rogiti, che occorressino.

141. L' elezione sua s' aspetta alla Madonna con li Savj, e si faccia per un' anno, con facoltà d' esser di nuovo confermato, e di mutarsi ad arbitrio della Madonna.

142. Altro emolumento non abbia, che una lira di soldi venti per congregazione, e delli Rogiti, che farà d' Instrumenti per la Casa, un giulio per rogo, dovendone dar copia gratis in forma pubblica alla Casa; & abbia per Santa Maria d' Agosto un paro di papari, cinque libbre di formaggio, e la candela per la Festa della Purificazione, e la viglia, e festività di San Niccolò, bisognando assista in ajuto a distribuire l' elemosina.

143. Ogni volta ne fusse ricerco da parte di Madonna, sia cura sua, oltre al Fattore di procurare la Congregazione delli Savj.

Del Cappellano.

144. L' elezione del Cappellano s' appartenga alla Rettrice, e li Savj da farsi nella Congregazione a loro beneplacito, e con l' elemosina, e salario, & obblighi soliti; dovendo sopra tutto fare elezione di Sacerdote, o Regolare, o Secolare d' età di quaranta anni almeno, di buoni costumi, timorato di Dio, & il quale con esempio di buona vita, e con le esortazioni, che almeno ogni girono di festa nella Messa farà, inviti le Donne al ben vivere, & al servizio d' Iddio: procuri che la Chiesa sia ben tenuta.

1590.

Del Medico.

145. Parimente alla Madonna, e Savj s' appartenga il far provvisione di Medico per li bisogni della Casa, al quale si diano li soliti emolumenti, e salario; e l' eleggere lo Speziale, che serva la Casa, & il Cerusico.

146. Non s' intenda per la presente Riforma derogato alla soprintendenza data fin sotto il dì 13. di Febbraio 1563. al Rettore dello Spedale della Scala.

147. Ordiniamo a ciascheduno Capitano di Popolo, che procuri con ogni possibile, & esquisita diligenza, per quanto stimeranno il far cosa grata a Noi, e nostri successori, d' esser informati continuamente dai Savj, e da altri, delli disordini, che occorressero nella Casa, tanto circa la vita della Rettrice, e Donne, quanto circa il

di

1590. distribuire li beni, amministrare l' entrate; e ne facciano proposta in Concistoro, con risolvere quello si giudicherà convenirsi, e perchè si provveda, lo conferisca con il Governatore.

148. Al qual Governatore ordiniamo, che abbia sempre particolar protezione, e cura di detta casa, persone, e governo di essa, e parendoli ciò bene, la visiti personalmente almeno due volte l' anno, proibisca l' introdurvi abusi sotto qualsivoglia pretesto: faccia inviolabilmente osservare la presente Riforma, & ogni volta fosse ordinata cosa alcuna in contrario, ce ne dia pieno ragguaglio, con ricordare questa nostra deliberata volontà.

Tassa, e Regola per il reggimento della vita di Madonna, & altre Donne della Casa di sopra dello Spedale di Mon' Agnesa, e sua Famiglia.

149 Dovendosi mangiare unitamente ad una sola Mensa, alle ore da deputarsi dalla Rettrice, la quale avvertirà non dispensare alcuna, se non per impedimento giusto, nè permetterà mai mangiare in Cella,

Si dia dalla Camarlenga tanto pane, e vino, che abbondantemente basti per quelle, che sono alla Mensa.

150. E di quel pane, che avanzerà alla mensa, procuri la Camarlenga, che si tenga per servirsene per li poveri, li quali alla porta domandano l elemosina.

151. Il vino, che avanzasse, se ne serva per le Servigiale, e di Casa, e del Pellegrinajo, essendo cosa incivilissima, abuso intollerabile, che le Donne di Casa si portino alle Celle quello li avanza alla mensa.

152. Si moderi l'abuso del dare ad ogni donnicciuola di Casa due pagnotte di due libbre di pane, & un boccale di vino il giorno, dandogliene solo quella quantità, che convenientemente li basterà.

153. Alle Donne del Pellegrinajo sia dia, come per il passato s è fatto, libbre due di pane, & una mezzetta di vino per ciascuna il giorno, e questa tassa ad arbitrio di Madonna nelli giorni, che non si cena.

154. Al Fattore, mentre stà in Siena libbre due di pane, & un boccale di vino il giorno.

155. Al Vetturale libbre quattro, e due boccali di vino il giorno; e quando la mattina parte di Siena li si dia quello, che per rata se li verrà, dovendo essere spesato, dove la sera alloggerà.

156. Quanto al companatico, quando, oltre alla Rettrice, la quale deve sempre aver parte doppia, le donne di sopra della Casa saranno ridotte a dodici, con

con quattro Servigiale, il Fattore, il Vetturale, e di maniera che non passino venti bocche, e quattro di più ne sia al servizio del Pellegrinajo, tredici, in quattordici libbre di carne il giorno li bastino; dovendo alla mensa darsi la parte ad ogni due Donne, e la carne oltre la Domenica si compri tre volte la settimana, e non più.

157. Quando vi sarà il Fattore, e Vetturale si possa comprarne due libbre più, e questa quantità sarà sufficientissima, trovandosi, che altre volte, quando si è volsuto s'è fatto bastare al numero grande di Donne, che vi sono di presente.

158. La sera, siccome s' usa nelle altre Congregazioni, quando non si digiuna, si dia l'insalata, delle frutta, secondo la stagione, e del formaggio ad arbitrio della Rettrice.

159. Le Pasque, ed altre principali Solennità, si provveda la mensa per il doppio della suddetta regola, quanto alli mangiari. Al tempo de capretti, e nell'Estate, potrà la Rettrice alle volte, in luogo della solita carne del Macellaro, dare delli capretti, o fra ogni due Donne un piccione, venendone dalli Poderi.

160. Facciasi ogn' anno provvisione di carne salata, ammazzando, e salando porci sei l'anno al più per servirsene per i bisogni di Casa, e due al più per l'opere alla tenuta di Resta, come si è fatta fin quì.

161. Li giorni, che non si mangia carne, si dia alla mensa delli legumi, per il qual' effetto si procuri d' averne ogn' anno dalli poderi abbastanza, delli erbaggi, delli quali ancora si potrà avere dalli poderi vicino a Siena; e non potendosene avere si comprino, un paro d' uova per bocca, & al Fattore, e Vetturale quattro uova; la sera l' insalata, formaggio, frutta, una frittata di tre uova tra due, ancora quando così giudichi Madonna, e possa spendersi fino in due giuli il giorno in salumi a volontà della medesima.

162. Li giorni, che non si mangia cacio, nè uova, oltre la solita minestra, l' insalata, le frutta, e si spenda tre, fino in quattro lire il giorno per companatico.

163. La Quadragesima si spenda fino in lire sedici la settimana per companatico, oltre la solita minestra li seccumi, e frutti.

164. Quanto al consumo per le Case fuori di Siena, non si può dar regola certa, se non che, secondo le bocche delli Operaj, li quali occorreranno tenere, e la suddetta Tassa il Bilanciere, e Revisori con partecipazione di Madonna, ammettino al Fattore quello conviene, avendo riguardo al tempo è stato fuora, al numero delle bocche ha tenuto alle faccende, che si sono fatte.

165. Faccisi ogn' anno convenien-

te prov-

PROVVISIONE

Con la quale si ordina che le Donne originariamente Suddite di Sua Altezza Serenissima, le quali siano Maritate, o che si Mariteranno ad alcun Forestiero non possano succedere in alcuna sorte di beni stabili posti in Toscana, nè per Testamento, nè ab Intestato.

Pubblicata il dì 28. di Maggio MDXCI.

SOMMARIO

1. *Le Donne originariamente suddite a S. A. S. che si mariteranno ad alcun Forestiere, nè esse ne i figli loro e descendenti potranno succedere ab intestato in beni stabili di sorte alcuna se non che per la Dote.*
2. *Lo stesso s' intenda per quelle Donne che fossero Suddite all' A. S. per origine Paterna è succedessero a qualche Eredità per Testamento, o ab intestato.*
3. *E qualora alcuna Donna già maritata a qualche Forestiero avesse acquistato per eredità beni stabili esistenti in Toscana deva quivi abitare con la maggior parte della sua famiglia due terze parti dell' anno.*
4. *Nè possono per evitare il detto carico di abitare in Toscana trasferire in altri i Beni già acquistati nè per titolo oneroso, nè in qualsivoglia altro modo*

1591. *modo; ma sempre ed in tutti i sopradetti casi passino tali Beni nè più prossimi Parenti abitanti nel Granducato.* I.

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana N. S. Volendo provvedere, che per utilità pubblica li beni stabili esistenti nelli suoi felicissimi Stati, per cause lucrative non si transferischino in Forestieri, ma si conservino nelli suoi sudditi.

Per questo, & per altre giuste cagioni mossa la prefata S. A. & per Lei li Clarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri nella Repubblica Fiorentina, insieme con l' amplissimo Senato de Quarantotto, considerato maturamente tutte le cose da considerarsi, & ottenuto fra Loro solennemente il partito secondo gl' ordini, deliberorno, & deliberando, provveddero in virtù della presente provvisione, ordine, & legge:

1. Che nessuna donna, quale sia maritata, ò si mariterà per l' avvenire ad alcun Forestiero, qual donna sia suddita a S. A. originariamente, tal donna così maritata, ò vedova di tal matrimonio, nè lei, nè i suoi figliuoli, ò descendenti di tal matrimonio non possino succedere ab intestato in alcuni beni stabili, & immobili esistenti nelli stati di S. A. nè in beni che si equiparino a' beni stabili, nè in danari, o crediti che fussino obbligati a rinvestirsi in beni nelli Stati di S. A. ma tali beni, & danari della qualità che sopra s' applichino alli altri agnati, o cognati più prossimi al defunto, della cui heredità si trattasi, come se detta donna, ò descendenti da essa non vi fussero; non intendendo però di escludere tal donna dalla dote competente constituita, o da constituirsi sopra detti beni, & che i figliuoli, o descendenti di essa in tal dote, ancora che in beni consistenti, non siano abili a succederli, ma solamente siano esclusi, oltre alle dote, dalla heredità, come di sopra.

2. Et parimente provveddero che qualunque donna per origine paterna suddita all' A. S. quale habbia, ò sia per haver per l' avvenire qual si voglia heredità per testamento, ò ab intestato de sua ascendenti, o transversali, qual consista in tutto, ò in parte in beni stabili, ò che si equiparano a stabili situati nelli stati di S. A. ò in denari destinati, & obligati à rinvestirsi in beni stabili nelli stati suoi, se detta donna per l' avvenire nelle prime, ò seconde, ò ulteriori nozze piglierà marito forestiero, allora, & in tal caso sia in continenti privata di detta heredità consistente in detti beni stabili, ò danari che sopra, quale heredità per detti beni, & denari si devolva, & applichi à quelli agnati, ò cognati proximiori à colui di cui heredità si è trattato in quella maniera che harebbono succeduto per testamento,

I. to, ò ab intestato, se detta donna privata, ò suoi figliuoli non vi fussero, & detta privazione delle donne, che con heredità piglieranno marito forestiero habbi luogo quanto a l'heredità: ma non quanto alle doti competenti, ancora che consistenti in beni; & ancor che pigliasse marito forestiero.

3. Et parimente provveddero, che tutte quelle donne, che fino à hora si trovano havere nè suoi felicissimi Stati di già acquistato per testamento, ò ab intestato qual si voglia heredità consistente in beni stabili, ò equiparati a essi esistenti nello stato di S. A. ò veramente in denari destinati a doversi rinvestire in detti Stati, detta donna deve transferirsi lei se sarà viva altrimenti li suoi figliuoli, ò marito, che gl' havessi successo, fra tre mesi prossimi, ad habitare con tutta, ò maggior parte della sua famiglia familiarmente due terze parte dell' anno intere nelli Stati della prefata S. A.; al che mancando siano detta donna, & suoi figliuoli, & marito respettivamente come sopra, privati di detti beni stabili, ò denari della qualità che sopra, existenti nelli Stati predetti, quali beni, & denari della detta heredità si applichino, e devolvino à quelli agnati, & cognati proximiori di colui, à cui harà hereditato detta donna, ò figliuoli, quali agnati, ò cognati siano Sudditi di S. A. & come detti agnati, ò cognati haveriano succeduto respettivamente, se detta donna cosi privata, ò suoi figliuoli respettivamente non fossero stati in rerum natura. 1591.

4. Dichiarando, che per evitare dette donne cosi maritate a forestieri, o lor figliuoli detto carico d'habitare, come sopra imposto, non potranno transferire detti beni stabili, ò denari destinati in compera d'essi existenti nel Dominio, come sopra, nè per titolo oneroso di vendita, permutazione, dazione di censo, ò livello, o obligazione, nè qual si voglia altro modo, nè per titolo di donazione, o qual si voglia altro titolo lucrativo in niuno tanto ecclesiastico, quanto secolare, università, o collegio, o particolar persona ancorche suddita à S. A. fuora di detti agnati o cognati espettivamente Sudditi, & più prossimi, che harebbono succeduto, & hereditato in detta heredità per testamento, ò ab intestato come sopra è disposto. Et tutto quello, che in contrario si facessi, s'intenda essere, & sia fatto in fraude della presente provvisione, e del contenuto in essa, & non impedisca in alcuna sua parte l'esecuzione di quanto sopra è disposto, il che habbia luogo quanto alla privazione dell'heredità, se non habiteranno, ma non però quanto alle doti competenti, le quali ancorchè consistenti in beni, non intende S. A. che imponga per essa carico d'habitare alle donne, ancor che maritate a' forestieri, nè à loro figliuoli. Et il di sopra contenuto si osservi inviolabilmente in ogni parte del suo felicissimo Stato

RIFORMA

Da osservarsi dal Rettore, & Consiglieri, e Savj dello Spedale di Santa Maria della Scala della Città di Siena

Del dì otto di Agosto MDXCIII.

SOMMARIO

1. *Elezione del Rettore dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena, e cura che dovrà avere, perchè la roba del detto Spedale sia bene amministrata.*
2. *Coadiutore, che dovrà eleggersi qualora il Rettore per vecchiaja, o infermità si rendesse inabile al governo dello Spedale.*
3. *Visita, che ogni anno per tutto il mese di Maggio dovrà fare il Rettore con uno de' Consiglieri di tutti i Beni appartenenti allo Spedale.*
4. *Approvazione, che dovrà farsi ogni anno in Capitolo di tutti i Ministri dello Spedale quindici giorni dopo che saranno tornati i precitati Visitatori, e averanno preso informazione di tali Ministri.*
5. *Visita straordinaria, che dovrà farsi ogni due anni ai Beni dello Spedale da Persona eletta dal Governatore di Siena.*
6. *Elezione dei Quattro Consiglieri e loro prerogative.*
7. *e 8. Adunanze, e Sessioni, che doveranno fare il Rettore, e Consiglieri dello Spedale per risolvere le cose*

 gravi

1593.

gravi, ed importanti, e come doveranno vincersi le deliberazioni, che si faranno in queste adunanze.

9. *Uno de Consiglieri per ciascuna settimana di ogni mese dovrà invigilare, che gl' Infermi siano ben custoditi, e da ciascuno dei Ministri dello Spedale si adempia agli obblighi del suo impiego.*

10. *Altri due di detti Consiglieri da eleggersi per Tratta, dovranno visitare una volta il mese la Casa dove stanno le Donne, e Fanciulli lattanti ec.*

11. 12. 13. *L' elemosine come debbano farsi dal detto Spedale.*

14. *Visita che all' improvviso ogni sei mesi dovrà farsi alla Spezieria perchè sia ben provvista del bisognevole per gl' Infermi.*

15. *I Ministri dello Spedale non potranno interessarsi in compre, affitti ec. di Beni, o robe appartenenti al medesimo, come pure non potranno prendere altre ziende, o traffichi.*

16. *Quali Ministri si possono licenziare dal Rettore di propria sua autorità, e quali con il consenso della Consulta.*

17. *Saldi, che ogni anno del mese di Agosto doveranno farsi ai Grancieri, ed altri Ministri dello Spedale.*

18. *Degli otto Savj dello Spedale, che ogni anno doveranno eleggersi, e dell' autorità, e giurisdizione, che ai medesimi aspetta.*

19. *Qual numero di essi Savj sia sufficiente per vincere le deliberazioni, e come possa supplirsi alla mancanza di essi.*

20. *Qualora i Savj non approvassero le cose passate nella Consulta, come devino nuovamente proporsi, ed attendersene occorrendo la resoluzione del Governatore di Siena.*

21. *Saldo generale, che ogni Anno doverà farsi, e mandarsi al Collegio di Balìa.*

22. *Spoglio che ogni anno deve farsi dei Debitori per darli in esazione ec.*

23. 24. e 25. *Dell' osservanza dei presenti Capitoli, e pena per i trasgressori.*

I.

DON FERDINANDO MEDICI GRAN DUCA DI TOSCANA.

VOlendo Noi provvedere al buon governo, e reggimento del piissimo Spedale di Santa Maria della Scala della Città di Siena, acciocchè le facoltà sue servino non solo per il Culto Divino, ma ancora per il sovvenimento dei poveri infermi, ed altre miserabili persone, e che mediante la diligenza, integrità, e carità, e bontà dei buoni Ministri siend augumentate, & in maggior copia dispensate, conforme a pii lassiti fatti a quella Casa, comandiamo, che oltre agli altri suoi buoni ordini, si osservi la presente Riforma,

1. Si eleggerà da Noi, e nostri Successori un Rettore per tutto il tempo della sua vita, il quale abbia quelle qualità, che si ricercano dallo Statuto, se già da Noi non ne fosse dispensato, ed insieme con li Quattro Consiglieri attenda, e procuri con ogni diligenza, e carità, che la roba di detto Spedale sia augumentata, mantenuta, bene am-

amministrata, e dispensata conforme agli obblighi, e necessità dei poveri, sia vigilante in intendere li disordini così di dentro, come di fuori, per potergli alla giornata correggere con il consiglio dei Quattro Consiglieri, li quali vogliamo abbiano la cura, ed obblighi, come da basso.

2. Occorrendo, che o per infermità, grave età, o altra legittima cagione, per la quale non meriti d'esser deposto il Rettore, non sia atto al governo, e cura dello Spedale, si deputerà da Noi, e nostri successori in tal caso un Coadiutore, il quale sia obbligato all'osservanza della presente Riforma.

3. Devino il Rettore, ed uno dei Consiglieri deputato dal Capitolo almeno una volta l'anno alla fine di Aprile, e per tutto il mese di Maggio aver fatta la visita di tutte le grance, masserie, e beni dello Spedale, così dentro, come di fuora della Città, e con essi vada uno Scrittore della Casa, portando un libro detto della visita, nel quale scrivi, e noti tutto quello, che gli sarà detto dai visitatori, li quali piglino nota dei bestiami, ed altre robe, che si ritrovassero nelle mani dei Grancieri, o Fattori, esaminino gli Lavoratori, Fattori, Garzoni, ed altri, che a loro parrà, per aver piena, e vera informazione del governo dei Grancieri, ed altri Ministri, e come sieno trattati li beni dello Spedale, per farne referto in Consulta fra gli otto, e quindici giorni dopo che saranno tornati.

4 Sieno obbligati gli detti visitatori farsi dare dal Camarlingo, o Scrittore la nota di tutti li Ministri dello Spedale, così di dentro, come di fuori della Città, e suo Stato, e pigliare di ciascuno vera, e fedele informazione; Pigliando in nota se trovassero in essi qualche mancamento, o imputazione, dovendo il tutto riferire in Capitolo al tempo dell'approvazione delli detti Ministri, la quale si faccia ciascun anno fra quindici giorni, dopo che saranno tornati.

5. E perchè quanto più spesso li Beni sono visitati, tanto meglio sono custoditi, e li ministri si rendono più vigilanti nel servizio, e cura di essi, vogliamo, che dal Governatore nostro di Siena si elegga ogni due anni un visitatore fuori del numero della Consulta, e de Savj, il quale vadi a far la visita nel modo, che si è detto del Rettore, e Consigliere, portando il libro della visita, per dar conto di tutto quello, che averà trovato al medesimo Governatore.

6. Si eleggeranno parimente da

1593. Noi, e nostri successori li Quattro Consiglieri di ciascun' anno in Calende di Gennajo per distribuzione di Monti, li quali non siano della medesima Famiglia, che il Rettore, nè congiunti in grado compreso dallo Statuto, che parla della vacazione de' Savj, la qual vacazione abbi anche luogo fra li Consiglieri; Il che si avvertisca dal Governatore nel mandar le note di essi.

7. Sia obbligo de' medesimi adunarsi almeno ogni quindici giorni il mercoledì dopo il suono della campana da sera nella Casa dello Spedale, nel luogo solito, o altrove, dove parrà più comodo al Rettore, e quivi trattino, e discorrino delle cose ardue, gravi, e importanti, che a ciascuno di essi parrà proporre a benefizio, e utile della Casa, da farsene prima la proposta dal Rettore, le quali quando con maturo discorso, e ragioni efficaci saranno affermate per ben fatte, e vintosi il partito per li due terzi delli adunati, non dovendo il Rettore render più di un voto, deve il lor Cancelliere scriverle al libro delle Deliberazioni, e si mettino ad effetto senza indugio, o tardanza, e se fuori della solita, e ordinaria sessione occorrerà ad alcuno dei Consiglieri il voler proporre, o trattare in Consulta qual cosa a servizio, e utile dello Spedale, devi il Rettore, ricercatone da lui, fare adunare i Consiglieri, e fare la proposta, il che se ricuserà di fare, se ne dia conto al Governatore, il quale udito il Rettore, risolva quello, che si devi fare, ed il medesimo si osservi nelle sessioni ordinarie.

I.

8. Nel deliberare non possi essere il numero minore di quattro, fatta però prima la debita diligenza dal Rettore di chiamar tutti gli Consiglieri, e se per assenza, infermità, o altro legittimo impedimento, non si potrà adunare fino al detto numero, devi il Governatore in luogo dell' impedito sostituire un' altro per il tempo, che doverà detto impedito, o conceder dispensa.

9. Sia obbligo dei Consiglieri, uno per ciascuna settimana, da trarsi da un Bossolo al principio del mese, per tutto il mese, acciocchè ciascuno sappi qual sia la sua settimana, e si ritrovi in Siena, andare a visitare ogni giorno li Ammalati, procurando, che agl' Infermi siano dati buoni, e salutiferi cibi, si mantenghino delicati, e puliti, che gli serventi gli stiano attorno con amore, e carità, che gli Fanciulli, che sono in età imparino a leggere, e scrivere, si mandino alle Bottoghe a imparare le arti, e sopra tutto non si manchi in Chiesa, ed in Coro di quanto appartiene al culto

to

I. to Divino, e finalmente si osservino gli ordini di quella Casa, e che ciascuno nel suo offizio si porti bene, e fedelmente, ne esca dalla carica assegnatagli, ed in particolare visiti la spezierìa, ed intenda dallo Speziale, se in quella manca cos'alcuna per servizio degl' Infermi, e trovato qualche disordine ne faccia consapevole il Rettore, il quale non vi ponendo rimedio, propongassi in Consulta, dalla quale si ordini quello, che si deve fare.

10. Sia anche carica delli due di detti Consiglieri tratti da detto Bossolo una volta il mese visitare la Casa dove stanno le Donne, e Fanciulli lattanti, procurare, che le Fanciulle sieno bene allevate, che si maritino, e non invecchino in casa, con maggiore spesa dello Spedale, non vi sia mancamento di Balie, li lattanti sieno da esse ben trattati, nè sieno dati loro a lattare più Fanciulli, di quello, che possino comportare.

11. Possino gli Consiglieri uniti, o separatamente farsi mostrare dal Camarlingo la nota delle persone, alle quali si fanno l' Elemosine, e trovando, che ve ne sia alcuna non meritevole, ne dia notizia al Rettore, il quale la devi levar di lista, e non volendo egli levarla, si metti a scontrino nella Consulta, e ottenendosi gli si dia, 1593. e non altrimenti.

12. L' elemosine non si dieno senza l' informazione precedente presa dal Rettore, e Consiglieri, o da altri per ordine loro.

13. Non possa il Camarlingo far limosine, se la polizza non è sottoscritta dal Rettore.

14. Sia ancora obbligo de' Consiglieri visitare insieme col Rettore ogni sei mesi la spezierìa, coll' assistenza dei Medici dello Spedale, ed uno Speziale della Città, uomo da bene, pratico, e sufficiente, da eleggersi da Loro, procurando, che vi si tenga roba buona, fresca, e delicata, la qual visita si faccia d' improvviso, e segreta più che sia possibile, acciocchè lo Speziale non abbia tempo a ricoprire le cose mal fatte, e stia sempre provvisto.

15. Si proibisce ancora espressamente al Rettore, ed a ciascun Ministro dello Spedale, lo interessarsi in qualsivoglia modo, o sotto alcun quesito colore nei beni, o robe dello Spedale, nè in compra, nè in vendita, nè in affitto, nè a pigione, nè possino valersi di quelle per servizio, ed uso loro, di lor famiglia, o parenti, ed in particolare si vieta alli Grancieri, o altri Ministri dello Spedale, li quali anno il vitto dal-

la

1593. la casa, non comprendendo il Rettore, che non possino, nè per se, nè per altri sotto alcun quesito colore fare incette, nè pigliare in affitto beni di chiunque sia, nè esercitarsi in altre faccende, se non in quelle, che appartengono allo Spedale, e facendo incette, e traffichi di qualsivoglia sorte, il tutto s' intenda esser fatto a benefizio dello Spedale, per darne conto a beneplacito della Consulta, oltre alla pena della privazione dell' offizio.

16. Il Camarlingo, li Grancieri, lo Scrittore principale dello Spedale, il Provveditore, il Cancelliere, Avvocati, Procuratori, Medici, Cerusici, Sagrestano, Speziale, Castaldo, e li Spedalinghi delli Spedali fuori dello Stato, non si possino rimuovere, nè rimettere senza la deliberazione della Consulta, e alli Ministri di Casa, e di fuori possa il Rettore solo dar licenza, e rimetter altri in luogo loro, senza parteciparlo con la Consulta.

17. Sia tenuto, ed obbligato comandare, ed ordinare, e far sì, ed in tal modo, che ciascun anno sieno saldati li conti alli Grancieri, ed altri Ministri dello Spedale per tutto il mese d' Agosto, cominciando in Calende di detto mese gli Grancieri, ed altri far nuova entrata, ed uscita, e perciò gli si faccia fare nuovi libri, e dia buon ordine, che sieno tenuti con brevità, e con modo men sospetto, e comandi, che tenghino le loro scritture strigate, ed in bilancio, acciò si possi a posta sua vedere l' entrate, ed uscite distinte, e separate.

I.

18. Si tragghino ciascun' anno dalli soliti Bossoli li otto Savj dello Spedale, alli quali si riservi la cura, ed autorità data loro dallo Statuto della Città sopra gli negozj soliti da essi spedirsi, e deliberarsi, con quest' aggiunta però, che in simili casi debba il Rettore far prima adunare li Quattro Consiglieri, ed avanti che si faccia proposta di cosa alcuna alli otto Savj, devi fra essi esser molto ben discorsa, e vinta per li due terzi, per farne proposta poi alli detti Savi. Nel qual Capitolo intervenga sempre il Rettore, e li partiti si vinchino per li due terzi, e tutto questo s' intenda senza diminuzione alcuna dell' autorità, che si dà per la presente Riforma al Rettore, e Consiglieri.

19. Si levino dal numero di detto Capitolo li Frati della Casa, ed il Camarlengo dello Spedale, e caso che manchi alcuno del numero de Savj, basti il numero di sei, e se il numero non arrivasse, fatta prima la debita diligenza di farli chiamare, il Rettore possa in luo-

luogo di quelli chiamare uno, o più dei Consiglieri fino al detto numero di sei, altrimenti si abbia da ottener la dispensa dal Governatore.

20. E se le proposte passate nella Consulta non saranno approvate da Savj, in tal caso il Rettore deva far chiamare i Consiglieri, li quali colli detti Savj, e Rettore devino discorrere sopra li negozj proposti, e deliberare quanto parrà a servizio dello Spedale, e non si ottenendo le proposte fra il detto numero, se nè faccia la partecipazione in scritto con il Governatore, il quale udite le ragioni, risolva quanto gli parrà espediente, ed utile per servizio dello Spedale, ed il Rettore mandi in esecuzione quanto dal Governatore sarà dichiarato, ed in quello, che dai presenti Capitoli non vien provvisto, e derogato, vogliamo, che stia ferma l' autorità de' Savj secondo la disposizione dello Statuto della Città, ed ordini dello Spedale.

21. Vogliamo ancora, che ogn' anno dalla Balìa si elegghino due Calcolatori generali, che rivegghino, e saldino colla debita diligenza li conti dello Spedale, e che alla revisione, e saldo predetto intervenga il Soprintendente delle amministrazioni pecuniarie, e fatto il detto saldo, e bilancio, se nè mandi copia al Governatore in tempo, che possa per tutto il quindici di Ottobre mandarlo in Balìa, acciò si pubblichi, e si conservi da quel Cancelliere.

22. Devino il Rettore, e Consiglieri far fare ciascun anno dal Camarlingo, o Scrittore uno stratto di tutti gli Debitori dello Spedale, ed essendo il debito maturo far dare a gravare alli esattori delle Preste, quelli, che a loro parrà, deputando a tal effetto persona idonea, colla recognizione che parrà loro.

23. Che gli presenti Capitoli, o almeno il sunto di essi si devino dal Rettore far descrivere in una tavoletta, la quale stia di continuo attaccata in Capitolo, ed il Cancelliere sia obbligato ogn' anno leggerla in Capitolo alla prima adunata delli nuovi Consiglieri, e farne giurare l' osservanza, così a loro, come al Rettore, sotto pena di spergiuro, e privazione dell' Offizio.

24. Osservinsi adunque gli sopraddetti Capitoli in ogni lor parte, senza che da alcuno, eccetto che da Noi, o nostri successori, ci si possa derogare in tutto, o in parte.

25. E sia particolar cura del Cancelliere di aver l' occhio, che si os-

PROVVISIONI

Dichiarazioni, e Riforme stabilite da Sua Altezza Serenissima per occasione della visita de' Magistrati della Città di Siena, fatte da' Signori Deputati il presente Anno di Novembre MDXCVI.

E pubblicate in Balìa il dì 11. di Marzo.

SOMMARIO.

1. *Gli Uffiziali dello Stato di Siena per risparmiare le gite ai Condannati potranno riscuotere le condanne con più gli emolumenti per le cancellature dovuti ai Notari di Biccherna.*
2. *Si riducano le quotidiane adunanze del Magistrato di Biccherna a tre soli giorni della Settimana cioè il Lunedì, il Mercoledì, e il Sabato.*
3. *Ai Residenti in detto Magistrato di Biccherna per la diminuzione delle sessioni non dovrà diminuirseli il salario.*

1596. 4. *Le sentenze Civili e Criminali tanto dei Regolatori, che delli altri Magistrati di Siena, dovranno registrarsi in un libro particolare, e questo sottoscritto che sia dal Cancelliere in mancanza dell' originale farà la medesima prova che l' originale stesso.*

5. *Il Magistrato de' Conservatori potrà senza partecipazione a S. A. S. accordare alle Comunità di spendere fino alla somma di scudi venti.*

6. *Gli Uffiziali de' Pupilli, e quelli del Monte Pio non potranno esser tutti del corpo della Balia per non torre agli altri di potere godere di tali impieghi.*

7. *Il Segretario delle Leggi dovrà nel termine di tre giorni dal dì che saranno estratti gli Uffiziali di qualche Magistrato, intimargli l' uffizio loro.*

8. *I Magistrati soliti di accompagnare la Signorìa non potranno trattenersi ad aspettarla nella loggia de' tavolaccini, o in altro luogo indecente alla loro dignità sotto quella medesima pena che incorrerebbero se non andassero ad accompagnarla.*

9. *Il Notaro del Capitano di Popolo dovrà appuntare tutti quei Magistrati che essendo obbligati di accompagnare la Signorìa allorchè esce, non anderanno a fare tale accompagnatura.*

10. *E perchè il detto Notaro possa facilmente appuntarli, ogn' uno di Magistrato dovrà presentarsi al medesimo, e mancando incorrerà nella pena stessa, come se non avesse accompagnato la Signorìa.*

11. *I Camarlinghi dei Magistrati non potranno pagare i salari ai Residenti nei medesimi, se non avranno la fede dal precitato Notaro d' avere accompagnato la Signorìa; o vero dovranno ritenerli quel tanto che importeranno le pene nelle quali per tal conto saranno incorsi.*

12. *I Cancellieri dei Magistrati dovranno appuntare nel Libro destinato dalla Riforma per notare chi non interviene alle sessioni, e quelli che non accompagneranno la Signorìa, e senza la loro fede non potranno riscuotersi i salari.*

13. *Per queste mancanze non potrà ammettersi scusa.*

14. *Proibizione ai Notari di dare alle Parti, Procuratori, & Avvocati gli Originali dei Processi.*

I. IL Sereniſſimo Don Ferdinando de' Medici Gran Duca III. di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gli Illuſtriſſimi Signori di Balìa, di commiſſione dell' Illuſtriſſimo & Eccellentiſſimo Signor Marcheſe Tommaſo Malaſpina di Villa - Franca Luogotenente, & Governatore Generale della Città, e Stato di Siena per Sua Altezza Sereniſſima. ec. 1596.

AVendo li Signori Viſitatori de' Magiſtrati di queſta Città avvertito alcune coſe, le quali riguardano l' utile, & il comodo univerſale, & altresì la riputazione, decoro, e maieſtà de' Magiſtrati; Volendo provvedere con ogni modo poſſibile agl' inconvenienti nuovamente conoſciuti pubblicano, e comandano l' infraſcritte Provviſioni, Dichiarazioni, e Riforme da oſſervarſi inviolabilmente nel modo, e nella forma, che ordinatamente, e diſtintamente eſpreſſo ſi contiene.

Al Magiſtrato di Biccherna.

1. Per liberare li ſudditi condennati dalla ſpeſa, e dalla fatica di venire per lunga diſtanza a Siena, ordinano, e comandano, che li condannati dalli Uffiziali dello Stato paghino (non oſtante la Legge Niccolina) le condannagioni agli ſteſſi Uffiziali de' luoghi, come ſino al preſente s'è oſſervato; & acciocchè quando averanno pagata la pena principale non reſtino più acceſi debitori ne' libri della Biccherna, con pericolo di patirne ſpeſe, e danni, ſiccome ſpeſſe volte per iſperienza s'è veduto occorrere, ſieno obbligati gli Uffiziali ſuddetti, che riſcuotono le pene, e le condannagioni, inſieme con eſſe a riſcuotere ancora gli emolumenti de' Notari della Biccherna, ſpettanti a loro per le cancellature; & a mandare alla Biccherna li detti emolumenti, & aver cura particolare di far cancellare dallo ſpecchietto de' condennati tutti quelli che averanno pagato, ſotto quella pena che parrà a Sua Eccellenza Illuſtriſſima a quelli Uffiziali che non riſcuoteranno, e non procureranno che ſieno ſcancellati alli Specchietti, come s'è detto di ſopra, & inoltre a tutti li danni, e ſpeſe, che per tal mancamento patiſſi quel tale, che doveſſi eſſere ſcancellato.

2. Et perchè difficilmente ſi trovano perſone, che voglino eſercitare queſto Magiſtrato di Biccherna per il poco emolumento che ſe ne cava, e per la continua, & aſſidua reſidenza d'ogni

 giorno,

1596. giorno, mattina, e sera; Ordiniamo, che le sessioni di questo Magistrato si riduchino a tre giorni della settimana solamente, il Lunedì, il Mercoledì, & il Sabato pur mattina, e sera, vedendosi che le Cause non sono tante, che non possino essere spedite in questi tre giorni, dichiarando, che se alcuno de' suddetti giorni, o tutti fossero Festivi, o feriati, si risegga il giorno seguente.

3. Et avendo questo Magistrato per ogni sessione un grosso per persona, acciocchè mancando il risedere, non manchi questo loro emolumento, Vogliamo, che fatto il calcolo di tutti li giorni dell' anno, che risiede il Magistrato, si riduchino questi grossi che si pagano per le sessioni in corpo, e si distribuisca alli Uffiziali di questo Magistrato mensualmente in forma di salario. Restando poi nel rimanente nel suo vigore tutti gli altri obblighi, pesi, onori, & emolumenti del detto uffizio, & Uffiziali, conforme agli ordini di S. A. R.

Al Magistrato de' Regolatori, e d' altri.

4. Pare, che legandosi le sentenze tanto Civili, quanto Criminali, date dalli Ufiziali dopo il medesimo Processo, come s' usa, portino facilmente pericolo di perdersi; poichè li Processi sono spesse volte maneggiati da molte persone ancora fuore dell' uffizio stesso, & ancorchè si ripari quanto si può a questo possibile inconveniente comandiamo, che si tenga in questo Uffizio un libro particolare, nel quale il Cancelliere sia obbligato registrare tutte le Sentenze, sicchè restino congiunti li originali al processo, & il registro nel libro, il qual registro sottoscritto dal detto Cancelliere principale, in caso che si provassi la perdita dell' originale, faccia la medesima prova in Giudizio, e fuora, come se fusse l' originale stesso.

Et questo istesso s' osservi non solamente nell' Uffizio de' Regolatori, ma in tutti gli altri Uffizi ancora della Città, ne' quali fusse il medesimo uso poco sicuro di lasciar le Sentenze congiunte al Processo; sicchè in tutti gli Uffizi le Sentenze siano scritte per originali, & registrate a un libro.

Al Magistrato de' Conservatori.

5. Le Comunità riportando qualche volta danno, & incomodo, per non poter aver licenza da questo Magistrato di spendere nelle loro necessità oltre alla somma di dieci scudi senza participazione di Sua Eccellenza Illustrissima, Concediamo che il Magi-

I.

I: gistrato possi con intervento del Provveditore, & in sua assenza del Sottoprovveditore, dar licenza di spendere fino alla somma di scudi venti: Stando nel rimanente fermo l'ordine di Sua Altezza in simile materia.

Al Magistrato del Monte Pio, e de' Pupilli.

6. Non possino gli Uffiziali del Magistrato de' Pupilli, & di quello del Monte Pio esser della Balìa, eletti tutti dell'istesso corpo di Balìa ma o nessuno si elegga di quel corpo, o al più si faccia elezione della metà di quelli che si doveranno eleggere per ciascuno de' suddetti Magistrati; non essendo dovere chiuder la strada di poterli godere a quelli che non sono di Balìa, & al corpo universale della Città si deve dare ogni sodisfazione.

Al Segretario delle Leggi.

7. Perchè si è veduto, che molti Uffiziali, li quali si estraggono per sorte dal Bossolo, non vi essendo persona che gli faccia sapere la loro estrazione, ovvero quelli a chi s'aspetta, sotto varj pretesti, non fanno venire a notizia d' essi la detta loro estrazione, stanno lungo tempo a recusare, o non vengono ad esercitare l'Uffizio loro, & a questo modo li Uffizi sono vacanti, siccome s'è veduto ultimamente nell' Uffizio di Biccherna; Commettiamo al Segretario delle Leggi (alla presenza del quale si fanno tutte l'estrazione) che nel termine di tre giorni, dal dì dell' estrazione, devi avere intimato alli estratti l' Uffizio loro; essendo però gli estratti in Siena, o nello Stato.

Et per fare questa intimazione, il detto Segretario delle Leggi, con participazione di Sua Eccellenza Illustrissima possa comandare alli Tavolaccini di Palazzo, li quali debbino ubbidirlo.

Ordine per accompagnare la Signorìa.

8. Essendo cosa indecente il vedere gli uomini de' Magistrati della Città in abito Magistrale, mentre che aspettano la Signoría per accompagnarla conforme all' obbligo loro, quando esce di Palazzo, a spasseggiare nella piana della Piazzà, o veramente trattenersi a piedi della scala, sotto quella loggia, luogo stretto, & incapace, dove stanno i Tavolaccini, & Donzelli, & dove è necessario mescolarsi con loro, con poca riputazione del grado; Si comanda per conservazione della dignità de' Magistrati, a quelli Uffi-

1596. fiziali di qualsivoglia Magistrato, che per obbligo come di sopra si adunano per accompagnare la Signorìa, non passeggino in modo alcuno nella piana del Palazzo, nè si trattenghino a piè della scala, come ora fanno; ma siano obbligati a salire almeno le prime scale al piano della sala del Consiglio, e quivi dove più loro piacerà (non volendo salire più ad alto) trattenersi sotto la pena, in caso di contravvenzione in ciascuno de' predetti casi, che cascherebbe, se non fusse andato ad accompagnare la Signorìa.

Et perchè li suddetti Magistrati sono obbligati per li Ordini di Sua Altezza, in abito lungo e civile andare, stare, e tornare, accompagnando la Signorìa sotto la pena contenuta nell' Ordine di questa materia, pubblicato sotto il dì 27. di Gennaio 1567. confermato, & augumentato da Sua Altezza Serenissima, il quale pare che non si osservi, e perchè si vede ordinariamente che la Signorìa esce fuore senza essere accompagnata da detti Magistrati, o non nel modo, o numero che conviene, & questo si crede venire, perchè quelli che hanno obbligo dalli Ordini d'appuntare li Magistrati, che non adempiscono quanto devono in questo particolare,

9. Sia carica del Notaro dell' Illustrissimo Capitano di Popolo di rassegnare nella stanza del Concistoro, & non in altro luogo, innanzi che esca fuori la Signorìa, tutti quelli Magistrati che anderanno ad accompagnarla & appuntare quelli che non compariranno a rassegnarsi, sotto pena della privazione al Notaro detto, che mancherà di fare quanto sopra, & dell' arbitrio di Sua Eccellenza Illustrissima, oltre all' altre pene imposteli dalli Ordini di Sua Altezza Serenissima.

10. Et acciò possa più facilmente eseguire quest' Ordine, sieno tenuti li medesimi uomini di Magistrati, che si ridurranno per accompagnar la Signorìa, andare da loro stessi nella detta stanza del Concistoro a farsi rassegnare al detto Notaro innanzi che la Signorìa esca di Palazzo. Et non vi andando, s' intendino essere incorsi nella pena, come se non avessero accompagnato la Signorìa.

11. Et acciocchè dovutamente siano eseguiti questi ordini dell' accompagnar la Signorìa, Ordiniamo, che li Camarlinghi, i quali pagano detti Magistrati non dedevino pagare il salario loro, se non mostreranno fede del detto Notaro dell' Illustrissimo Signor Capitano di Popolo di essersi presentati, e fattisi rassegnare, come di sopra, ovvero ritenergli del salario quel tanto che saranno corsi in pena per non essersi fatti

L.

I. fatti rassegnare, & accompagnato la Signorìa come di sopra. Et per quei Magistrati che non hanno salario, sia obbligato detto Notaro notificare all' Illustrissimo Signor Capitano di Popolo quelli che non si saranno ressegnati; eseguendosi nel resto gli ordini di Sua Altezza Serenissima sopra ciò. Et il Notaro suddetto guadagni la quarta parte della pena che pagherà ciascuno trasgressore, restando nondimeno obbligati coloro, che in esecuzione degli Ordini son tenuti ad appuntare li Magistrati, e fare che eseguischino quanto devono nell' accompagnar la Signorìa.

12. Et a questo fine ancora tutti li Cancellieri de' Magistrati tenuti per ordine della Riforma, notare chi risiede nel libro delle Sessioni, usino ogni diligenza di notare coloro che accompagneranno nell' andare, stare, e tornare la Signorìa, & conseguentemenre appuntare chi mancasse di questo debito: perchè altro non è l' osservare quest' obbligo, che risedere in tempo debito, & il non osservarlo, non è altro che mancare alle Sessioni, & li Camarlinghi, o altri che pagano il salario a' Magistrati suddetti, non paghino alcuno senza la fede del Cancelliere del suo proprio Magistrato d' aver accompagnato la Signorìa ogni volta che fusse andata fuora solennemente, o ritenghino parte del salario proporzionata alla pena nella quale fusse incorso, & se fossero Magistrati senza salario il Cancelliere osservi quello che si è commesso al Notaro dell' Illustrissimo Signor Capitano di Popolo. 1596.

13. Aggiugnendo, che tanto il suddetto Notaro, quanto li Cancellieri de' Magistrati, non possino ammettere scusa, ma devino inviolabilmente osservar le cose predette.

Ordine a' Notari, che non prestino gli Originali de' Processi.

14. Pare inconveniente, che gli Originali de' Processi, sieno confidati in mano alle Parti, o loro Procuratori, & Avvocati, poichè doverebbeno sempre restare presso il Notaro; però comandiamo che alcun Notaro di qualsivoglia Uffizio, non debba levare di presso di se alcun Processo originale, per darsi alle Parti, o loro Procuratori, & Avvocati, ma debba dare alle dette Parti, Procuratori, & Avvocati le Copie, facendosi pagare le sue mercedi statuite, & ordinarie per le copie: eccettuandosi li Processi originali, che sono da cento lire in giù, li quali, secondo gli Ordini, e Provvisioni speciali

CAPITOLI

E Privilegii concessi alla nuova Milizia Equestre, o alli Archibusieri a Cavallo della Provincia di Romagna del Serenissimo Gran Duca di Toscana

Del dì ventitre di Febbraio
MDCXVIII.

COSIMO
GRAN-DUCA DI TOSCANA

Conoscendo noi di quanta comodità, e sicurezza delli Sudditi, e Stati nostri possa essere, e sarà l'introduzione nella Provincia nostra di Romagna, dove non è ordinanza di Cavalleria di lance, d'una Milizia d'Archibusieri a Cavallo desideratavi, e nella quale si descrivino, arrolino fedeli Sudditi nostri originari, abitatori, non indebitati sopra le forze di loro Patrimonio, non forestieri, nè adventizi, quanto alle Persone loro proprie, o di loro Padri, non lavoratori di Terreni di altri, non mezzaioli, garzoni, nè guardiani di bestiami, ma onorevoli, abili agli ufizi pubblici delle Terre, e Castelli, nei quali, o loro Territorio posseidono Beni, e facultà di proprio, quieti, non interessati in inimicizie, o fazioni, atti ad esser esercitati, disciplinabili, e perciò da trent'Anni in giù, e facultosi di maniera, che con il loro proprio ricolto ordinario

1618. di Biade, Fieni ne loro Beni stabili, o con altro guadagno Mercantile, e onorevole possino nutrire il Cavallo da briglia, e sella, quale converrà loro tenere.

1. Abbiamo risoluto, che vi se ne faccia, descriva, & arruoli una Compagnia di numero Cento, in ciascuno de quali concorrino tutte, e ciascuna delle qualitadi suddette, o siano descritti, o non descritti nella Milizia pedestre, dalla quale, e suoi obblighi, Capitano, Uffiziali, e ogn' altro, che nella presente sarà descritto, s' intendino in virtù di questa nostra ordinazione, liberi, e sottoposti solo come archibusieri a cavallo all' obbedienza, governo, comando, respettivamente esercizio, disciplina, carica del Capitano con Luogotenente, Cancelliere, Tromba, e Manescalco da dichiararsi, & eleggersi da noi, e chi sia, e s' intenda sotto la carica; obbedienza, & Jurisdizione del Generale della Cavalleria nostra.

2. Li descritti, e arrolati della quale vogliamo, e intendiamo, che abbino gli obblighi infrascritti cioè. Del fare alla presenza del Capitano in mano del Cancelliere, che ne tenga nota, e faccia ruolo, il particolar giuramento solito, farsi, e darsi da quelli, che nella Milizia pedestre si descrivano. Con che prima del detto giuramento, e dell' ammettere alcuno delle qualitadi e requisiti sopraddetti, e obblighi, che si diranno, sia tenuto detto Capitano con Cancelliere avanti, che l' arrolato possi godere delli privilegi, esenzioni, e riputarsi della Compagnia mandarne per mezzo del Generale la nota a noi con la relazione per aspettarne l' approvazione con la firma nostra, e mano di nostro Segretario data.

3. Del presentare, e tener di continuo appresso di se Cavallo sano, libero di ogni impedimento con sella, briglia, staffe di ferro bene in ordine, atto a tutte le fazioni di questa Milizia da approvarsi, e passarsi dal Capitano alla presenza del Cancelliere, che ne pigli nota con li contrassegni, come anco in ogni caso di mutazione, purchè sempre resti a Cavallo di servizio approvato come sopra, e non mai altrimenti; anzi vendendo senza licenza, e restando senza esso, non devi goder privilegio alcuno, ma gastigato in conformità de Capitoli di Cavalleria di lancia.

4. Delli archibusi a Ruota di lunghezza di palmi quattro ordinari di Canna di buone qualitadi con sue fiasche, fiaschini, palle di piombo, polvere fine, almeno sem-

I. sempre per numero Cento tiri, e con calza da tenerlo all' arcione, o traversa oggidì usata al collo comodissima.

5. L' obbligo del Capitano, Luogotenente, Alfiere, Caporali sarà l' invigilare di continuo che la Provincia, tutti, e ciascun luogo della Campagna stia sempre netta, nè mai infetta di Banditi di Stati alieni, e ancora delli Stati nostri, quali sogliono perturbar la quiete delli Popoli, pace dei Sudditi nostri, essere causa, instrumento, occasione di rinnovazione, introduzione di inimicizie, e fazioni.

6. Però devono perseguitarli, scacciargli con ogni diligenza, e a tutta forza, e più particolarmente ciascun Caporale, perchè per ogni numero di dodici di questi descritti, il Capitano, con partecipazione del Luogotenente, e Alfiere deve eleggere uno di essi il più Anziano per Caporale di quella Squadra, & il Cancelliere tenerne nota al libro del Ruolo di detta Compagnia, qual Libro e Ruolo sia obbligato tenere cartolato con la regola da darsegli da Collaterali nostri.

7. E quando alcun Caporale si muoverà con la sua Squadra armata alla persecuzione di Banditi, o altra fazione Militare, deva avvertirne l' altro confinante, e così si osservi dall' altro col suo confinante, sicchè dall' uno all' altro tutta la Compagnia si vada mettendo insieme, e in ordine. Il Capitano, gli Ufficiali principali lo sappino, e si mettino in Campagna ancora loro per la difesa, e sicurezza del Paese.

8. Deva ciascun descritto come sopra star sempre provvisto di stivali buoni, atti per valersene a cavalcare, e tali che occorrendoli andare a mettero come si dice piè a terra, non li serva d' impedimento a camminare a piedi, e andare con sue armi, e munizioni a fare fazioni.

9. Senza saputa del Capitano, non possa per più di sei giorni assentarsi da Casa sua, e il Capitano non possa denegarglielo occorrendoli bisogno di assenza, o per Firenze, o per altrove per sue faccende, o occorrenze proprie.

10. Deva il descritto provvedersi, e stare in pronto di Casacca con impresa, e di colore che dal Capitano gli sarà ordinato.

11. E di celatina alla Borgognetta, quale tenga sempre pulita, bene in ordine come conviene

1618. viene a Soldato onorato, e con essa in testa deva sempre rappresentarsi a tutte le fazioni, rassegne ordinarie, e particolari esercizi soliti, & estraordinari, sotto pena di essere appuntati volta per volta, in pena di lire dua da applicarsi al Fisco per le spese universali.

12. E il Capitano, Luogotenente, e Alfiere per dar esempio agli altri ancora devino portarla non solo alle fazioni, ma ancora a tutte le rassegne, e di più il petto a botta.

13. Per rendersi più obbedienti, disciplinati, pratichi a qualunque fazione di Guerra, il Capitano deva con il Luogotenente, Alfiere, e Cancelliere avergli esercitati, rassegnati, rivisti tutti in uno, due, o tre luoghi (fuor che della Terra del Sole) meno incomodi, e sempre variati, per dar sodisfazione a tutte le Terre una volta il mese, non più distanti di miglia dieci dalle case loro, in che la descrizione, e accortezza del Capitano deva averne riguardo, formando truppe maggiori, che sia possibile, ne restino aggravati a rimanere sopra all' Osterie, o d' ospitalità del detto Capitano, Uffiziale, e altri, e con l' osservanza d' avvantaggio della regola, che dal Generale gli sarà data, dovendo al medesimo Generale dar conto di mano in mano di quello succederà degno da sapersi, e di aver sempre l' occhio a quella quiete, che non solo desideriamo, ma che particolarmente commettiamo.

14. Una volta l'anno almeno del mese di Maggio, o Giugno facciasi una mostra, e rassegna generale di tutta la Compagnia, alla presenza dei Collaterali, che in quei mesi passano in visita per Romagna, dove assistino per intendere diligentemente, e sapere, se s' osservano li capitoli, & obblighi, e prima vadino li detti Collaterali a questa visita, nè trattino col Generale, per averne gli avvertimenti opportuni, fermare, & intimare innanzi il luogo di detta rassegna, e visita, che non sia sempre il medesimo, ma si vadia variando ogni Anno.

15. La Risedenza del Capitano, col Cancelliere, e Tromba, dove sia in alcun Luogo, Terra, o Castello della medesima Provincia, e dentro alli termini, limiti della Compagnia, che per ora sarà in Castrocaro, e gli altri Luogotenente, & Alfiere non abitino nella medesima parte della Provincia ma separati, e distinti formatamente, e di maniera, che ad un tempo possino a ciascuna delle Parti supplire, e più

I più facilmente mettere insieme la Compagnìa tutta, che stante la lontananza de luoghi, non sortirìa, risedendo in un medesimo luogo, nè possa detto Capitano assentarsene senza licenza nostra in scritto, di mano del nostro Segretario firmata, & alla Banca registrata; e parimente il Luogotenente, e Alfiere stiano, e abitino dentro alli limiti della Compagnìa, e Provincia, nè si assentino senza saputa del Capitano.

16. Obbligo del Capitano, Luogotenente, Alfiere, Caporale sia di rivedere diligentemente, e giornalmente, se li Soldati descritti nella Compagnìa tenghino l' Archibugio a Ruota netto, in ordine, stieno provvisti di lor fornimenti, e monizioni, e di provvedere, che gli Archibugi tutti sieno di una medesima lunghezza, e calibra, con buona e sicura ruota.

17. Non possa il Capitano sotto qualsivoglia pretesto, nè anco di tolleranza, o altro, fare, nè dar patente, o bullettini a non descritti, nè arrolati, come sopra, sotto pena tanto a lui quanto al Cancelliere, che gli sottoscrivesse, di falso.

18. Deva ciascuno arrolato, come sopra, sempre portare addosso il bullettino, e patente suddetta, altrimenti essendo trovato dalla Corte con l' Archibugio, la cattura, che ne seguisse sia lecita, giusta, e si deva, ma non si perda già l' Archibugio, dovendosi reputare arme pubblica, nè si possa portar per le feste, adunanze, mercati, nè a Consigli.

19. Andando più di tre di detti descritti, e arrolati per la Provincia insieme armati di questi archibusi, senza occasione di andare a rassegne, o fazione alcuna, e senza il lor Caporale, o Uffiziale, possasi procedere contro di loro come delinquenti, e commettenti delitto di Conventicola anco per inquisizione.

20. Li privilegi, esenzioni, immunità, quali concediamo loro, vogliamo, che inviolabilmente si osservino, così in giudizio, come fuori di giudizio, alli descritti arrolati di questa Compagnìa, che non passi mai il numero di cento, sono gli Infrascritti cioè.

21. La facultà di tenere, usare per tutta la Provincia della Romagna, & altrove per tutto lo Stato Vecchio l' archibugio a ruota con palle, polvere, e munizione, s' estenda fino a Dicomano, Scarperìa, Borgo S. Lorenzo, e Vicchio di Mugello, luo-

luoghi folti da ufcir della Romagna. ne quali luoghi devino fempre lafciare le predette Armi, manifeftarli, e confegnarli in poter della Giuftiza, e per tutto lo Stato di Siena fino alla porta delle Città, ma però quando andranno in Maremma, fiano tenuti levar le Ruote lontani per 20. miglia dalla Città di Firenze, nè rimetterle fe non fuori di effe venti miglia, e che tanto nel partire, che arrivati in Maremma fi rappresentino, e faccino notare al Rettore del luogo, di dove partiranno, & ove dimoreranno, il quale ne dia notizia a chi da noi e ftato deputato.

22. Proibendo particolarmente, che non fi poffino tenere per gli altri non defcritti in quefta Milizia, nè ufare archibufi a fuoco per detta Provincia, con piaftra, atti a ricevere Ruota, ovvero acciarino fotto le medefime pene di chi porta o tiene archibufi a Ruota.

23. Abbino ancora facultà di tutte l' altre Armi dentro alla Città di Firenze, come li defcritti di corfaletto, o mofchetto, e delle Compagnie di lancie.

24. E tutte l' altre efenzioni, facoltà, privilegj, immunità reali, e perfonali, e quanto all' armi e cavallo arrolato competenti alli defcritti, come fopra, che non fi poffino efequitare per qualunque debito pubblico, o privato, e non oftante qualunque renunziazione giurata, che le fuffe fatto.

25. Poffino di più in virtù della defcrizione al Ruolo fenza altra licenza particolare ufare la munizione minuta di là dall' Alpi per tutta la Romagna, non oftante qualunque proibizione in contrario fatta, o da farfi.

26. Li garzoni di quefti defcritti godino li medefimi privilegi, che li garzoni degli armati pedeftri, dovendofi fempre avvertire, che non fieno perfone pari, nè da quanto loro principali, effendo loro obbligati a governare e tener cura del Cavallo del defcritto.

27. Li Bandi fatti, e da farfi, proibizioni di portare ancora dentro alla Città di Firenze dopo cert' ore, di notte, come la Campana, o altr' ora non comprendino nè mai s' intendino comprendere li defcritti in quefta Milizia d' archibufieri a Cavallo.

28. Alli quali per occafione di catture, e carcerazioni per delitti di qualunque Caufa ancora graviffima, non fi poffa far pagare per mercede di cattura fe

non

I. non la metà di quello si fa pagare agli altri delinquenti non descritti.

29. Non intendiamo già, che questi descritti per esser li più principali, più facultosi delle lor Patrie si possino valere de' privilegi, & esenzioni suddette quanto agli obblighi di concorrere alle spese, pesi della Comunità, del Maestro di squola, Medici e simili.

30. Nè meno siano esenti dalli Camarlingati delle Patrie loro.

31. E per maggiormente animarli a disciplinarsi, & esercitarsi, essere atti per ogni occasione di servigio nostro, ancora fuori dello Stato, al Luogotenente, Alfiere, oltre al Capitano, intendiamo competa facoltà di tenere più d'uno archibuso a ruota fino in tre.

32. E che ogni volta occorrerà a questa Compagnia il servire o dentro alli termini della Provincia, o fuori di essa tutta insieme, o parte col Capitano, o Luogotenente per servizio particolar nostro, o altro concernente ancora il benefizio della Provincia con stare in Campagna più di tre giorni gli corra la paga a ragione di scudi sette il mese da pagarseli dalla Banca nostra senza difficoltà alcuna.

33. E che tanto a loro quanto a ciascun descritto, come sopra, competa privilegio, e facoltà di poter senza gabella estrar fuori dello Stato tutte le castagne, marroni freschi in farina non ridotti, che in propri Terreni di lor proprio Patrimonio ricorranno, data però che ne abbia la nota del ricolto agli Uffiziali de luoghi, e con la licenza in scritto de medesimi da farseli gratis, e tenerne conto a parte.

34. E chi non ne ricorrà non possa prestare il suo nome ad altri.

35. Alli altri sudditi della medesima Provincia, ci contentiamo di concedere la medesima facoltà, col pagamento però da farsi in mano del Camarlingo della Comunità del luogo d'onde si farà l'estrazione di soldi tre, e denari quattro per staio; E l'emolumento, che si farà cavato di queste licenze, serva non solo, per dar la paga a ragione di scudi sei il mese al Cancelliere, e scudi sette simili al Tromba, e quattro al Manescalco; ma ancora di pagar le tasse di scudi sette il mese al Capitano, come quelli della Infanterla hanno, oltre alli scudi venticinque, che ordinariamenete li paga la Banca, di maniera che in tutto abbia scudi trentadue il mese, per potere reggere se, e due Cavalli, con quella onorevolezza, che conviene, e che è obbligato.

36. Co-

G R A T I E

E Provvisioni fatte dal Serenissimo Gran Duca di Toscana nella sua dilettissima Città di Siena

Pubblicate il dì ventiquattro di Febbraio MDCXIX.

PRovvedendo continuamente il Serenissimo Gran Duca di Toscana, Principe, e Signor nostro Clementissimo, al benefitio universale della sua dilettissima Città di Siena, e suo Stato, & al comodo de' suoi Cittadini, e sudditi: Et avendo per ciò consolato la detta Città con la Serenissima Sua presenza, le ha conceduto ancora alcune Gratie, & ha stabilito in quella alcuni Ordini, e Riforme, da i quali risultar possa lo splendore, & il bene così publico come privato, per maggior grandezza de' suoi felicissimi Stati; e ne ha comandato perpetua & inviolabile osservanza

Onde Gl' Illustrissimi Signori del Collegio di Balìa, per commessione dell' Illustrissimo & Eccellentissimo Signore Periteo Malvezzi, Marchese di Castel Ghelfo, e Conte di San Polo, Luogotenente, e Governator Generale di questa Città, e Stato di Siena per la medesima Altezza Serenissima, fanno le dette Gratie, Ordini, e Riforme notificare a ciascuno, con questo pub-

1619 pubblico Bando, ad effetto che niuno a cui s' appartenga alle medesime obedire, possa di quelle allegare ignoranza, essendo di già state pubblicate in Balìa, e registrate ne' Libri consueti.

1. Havendo principalmente cura delle cose che riguardano l' honor di Dio, e la conservatione del Tempio, e Chiesa Cattedrale di questa Città; Comanda Sua Altezza Serenissima, che i Ministri dell' Opera di essa, sieno vigilanti in riscuotere specialmente i Censi dovutigli dalle Terre, e Castella direttamente, o indirettamente comprese, e sottoposte a questo Stato; e perciò anche vuole, che all' Operaio di quella, e suoi Ministri sia dato ogni aiuto, e favore dalli Officiali, o altri a chi s' aspetta, per riscuotere i detti Censi: sì come altre volte ha rescritto, e comandato.

15. *Maggio*.

2. E per dare occasione a' Dottori giovani de' Collegii di questa Città, di esercitarsi nella Lettura, comanda, non ostante la Riforma del 1589 che siano ammessi a leggere nello Studio, così i Legisti, come gli Artisti, Instituta, e Logica respettivamente, con la solita provvisione di fiorini vinticinque l' Anno; avvertendo però, che non si paghi il salario a' Lettori, che effettivamente non leggono, per qualunque cagione, ma si appuntino, senza ammettergli alcuna scusa, e si visiti lo Studio più spesso da chi s' aspetta.

15. *Maggio*.

3. E perchè nelle Deliberationi, che riguardano gl interessi di questo Stato, può molto giovare il sentire il parere della Balìa, o d' altri Cittadini, quali, secondo l' occasioni, piacerà udire all' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore Governatore, vuole Sua Altezza Serenissima, che si osservi la Riforma del 1560 ancora in questa parte.

15. *Maggio*.

4. A fine che Sua Altezza Serenissima possa eleggere alle cariche, & a' Magistrati, che dalla medesima si danno per gratia, i Cittadini migliori, e più approvati, Comanda, che il Segretario delle Leggi nel mandare la nota de' Supplicanti, oltre ad ogn' altra solita informatione, sia obligato per quanto teme l' indignatione di Sua Altezza Serenissima esprimere ancora se quelli che domandano l' Offitio, siano stati mai nelle cariche per il passato da loro esercitate, convinti, o condennati per via d' inquisitione, o per querela d' errore, o manca-

I.

camento alcuno appartenente a' proprii Offitii sostenuti; e se vegli ancora contro di loro in qualsivoglia Tribunale Processo non spedito, specificando il tutto con chiarezza, & aggiugnendo se siano impiegati in esercitio alcuno.

15. *Maggio*.

5. Quelli che nel tempo delle Tratte, che si faranno dai Bossoli per i Magistrati, Potestarie, o Vicariati, e che saranno stati querelati, o processati per le Cariche da loro esercitate nella Città, e Stato, o doppo tre mesi del loro Sindacato, non saranno spedite le cause loro per sentenza, habbino per allora vacatione, e siano rimessi ne' Bossoli, e questo si aggiunga allo Statuto delle Vacationi Generali.

15. *Maggio*.

6. Gli Huomini d'Arme, che si faranno in avvenire, i quali non habbiano venticinque anni almeno cominciati, non possino entrare ne' Bossoli de' Magistrati.

15. *Maggio*.

7. Quando occorrerà concedersi il Voto Decisivo, secondo il quale necessariamente devino i Magistrati giudicare, si commetta alla Ruota, senz' altro appello, o ricorso.

15. *Maggio*.

8. Comanda anco Sua Altezza, che di nuovo si pubblichi il Bando dell' Anno 1576. delli 12. di Gennaio, sotto la Rubrica *Bando, & Ordine prohibitivo di pigliar presenti, o dare d'ogni sorte a chi amministra Giustitia, & ad ogn' altro Ministro, o persona pubblica, &c.* e l' altro Bando del 1575. delli 19. Marzo, sotto il Titolo *Prohibitione del contrattare, e negotiare alli Giudici, & Offitiali forestieri*. Con aggiunta a questo secondo, che l' Incette ad altri permesse, sono prohibite non solo a' Ministri forestieri, ma a' Camarlenghi, Ministri, Rettori, & Offitiali della Città, e dello Stato.

15. *Maggio*.

9. Perchè s' introducono nella Città molte Merci forestiere, o non necessarie, o che in breve tempo si potrebbero fabbricare in questo Stato, Sua Altezza ha eletto sei Deputati, i quali devino, con participatione dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Governatore, determinare le Merci forestiere superflue da proibirsi: Et il tutto proporre a Sua Altezza Serenissima.

15. *Maggio*.

10. Alla domanda, che si degni Sua Altezza servirsi nelli Offitii di questa Città, e Stato, di

1619. di Dottori, e Notari della medesima Città, e suo Dominio, la medesima Altezza ha rescritto, che all'occasioni gratificarà questi della Città, e suo Dominio, come sia opportuno per servitio pubblico, e privato; e che i Giudici, e Notari per gli Offitii dello Stato devino essere approvati dalla Balìa.

15. *Maggio*.

11. Nell'informationi da farsi per i Magistrati o Ministri di Siena, per mezzo e commissione, e che si manderanno dal Signore Governatore a Sua Altezza, il medesimo Signor Governatore vi aggiunga sempre quello che a Sua Eccellenza occorrerà in quel fatto, quando averà che dire per il servitio di Sua Altezza, e della buona Giustitia, poichè per l'ordinario non vi aggiugne nulla; e molte volte è negotio stato ributtato da Sua Eccellenza con giuste cause, e da Sua Eccellenza conosciuto, e maneggiato.

24. *Maggio*.

12. Che le suppliche reiette una volta per informatione, non si possino più informare, senza clausola non ostante, reiterandosi quà il supplicare fino che per importunità si strappi la gratia; e col non ostante anco nel informatione si dica quante volte sia stato supplicato.

24. *Maggio*.

13. Che non si concedino Salvicondotti a debitori de' privati, fuori di quelli, che secondo gli Statuti sono ordinati, e necessariamente conceduti; e sia proibito a' Magistrati concederne ad arbitrio loro; siccome il Signore Governatore ancora doverà andare riservatissimo, e sempre intesi i Creditori.

24. *Maggio*.

14. Che a' Capitani di Giustitia dello Stato, & altri Rettori, quali per assettare le cose scorse, e guaste, sono necessarii di bontà, e valore straordinario, si dia un' Instrutione di supplir' essi alla visita, che si doveva fare de' luoghi della sua giurisditione, senza alcuna spesa; e deva referire ciascuno i disordini, e rimedii, che conosceranno per l'agumento del popolo, ampliatione dell'entrate comuni trasandate; e remedii per la sementa, e coltura, come nell'Instrutione gli sarà detto; e ne faccino relatione a Sua Altezza, o al Signor Governatore, che faranno dipoi esaminarli dalla Balìa, che col suo parere le rimanderà a Sua Altezza.

24. *Maggio*.

15. Che nessun Capitano, Potestà, o altro Rettore, & Offitiale di Giustitia, sia capace di alcun' Offitio, mentre sia debitore della Camera, o di qualsivoglia

L. glia Offitio per qualunque somma, condennagione o causa: e, se non averà interamente soddisfatto il suo debito, di che deva produrre fede del Fiscale, non se gli faccia la speditione.

·24. *Maggio*.

16. Che non si concedino licentie d' assentarsi da' Capitanati, e Offitii, che hanno Criminalità, se non per i tempi della mal' aria, in quelli dove sia, e per urgentissime altre cause, dal Signor Governatore: & in ogni caso, quando suppplicheranno della licentia d' assentarsi, devino esporre quante licentie, per quali cause, e per quanti giorni abbino sin' allora ottenute; e non se ne possino valere, se prima non sia pagata la tassa alla Biccherna: & ogni licentia s' intenda con l' obbligo di pagar la tassa.

24. *Maggio*.

17. Che tutti i Rettori dello Stato, & Offitiali siano tenuti presentare al loro ritorno a' Regolatori il lor Bastardello, dove tengono conto di tutti gli emolumenti, e denari, che pigliano, a effetto che dal detto Magistrato, dal Fiscale, e da chi v' abbia interesse possa esser veduto, se averanno preso diritti di quello, che non averanno riscosso, nè fatto mettere in entrata, o altro indebito guadagno, perchè i Rettori, Offitiali, e Ministri participano di tutti gli emolumenti (come si dice della Cassetta, o Bastardello) fin delle Catture fatte da Messi, e Sbirri; si proibisca specialmente, che i Rettori, & Offitiali possino participare delle Catture: ma tutte s' aspettino alli Esecutori, e Messi; a fin che senza interesse le devino commettere, e raffrenare.

24. *Maggio*.

18. Che non siano ammessi i Procuratori a partito dalla Balìa, per l' approvatione, per poter' esercitare, se non porteranno fede d' haver pagata la Tassa, e debito, che hanno di Tasse vecchie all' Offitio della Biccherna.

24. *Maggio*.

Ordini, e Dichiarationi appartenenti alla Magnifica Rota, Giudice Ordinario, e Cancellarìa de' Banchetti.

16. Maggio.

19. Le Cause che sono Sportularie, sono tassate all' infrascritta ragione.

Da lire cento, fino a lire settecento, le Sportule siano lire sette.

Da lire settecento fino a mille quattrocento, lire quattordici.

Da lire mille quattrocento, fino

1619. fino a tremila cinquecento, lire vint'una.

Da lire tremila cinquecento, fino a qualsivoglia somma, lire vint'otto.

20. Per le Cause non liquide, come fatti di renditione di conti, vendite di Beni, & altre simili, il valore de' quali non si può decidere per l'appunto, la tassa si liquidi dal Signor Governatore.

21. Il qual Signor Governatore abbia facoltà di tassare le Sportule in Cause gravi, eccedenti la somma di scudi cinquemila.

22. E quanto al Giudice Ordinario nelle Cause, che si da appello alla Rota, abbia a proporzione il terzo di dette Sportule.

23. Le Sportule non si devino doppie, quando sia opposta la compensatione, per via di escettione puramente; ma solo, quando è opposta per modo di petitione, e reconventione.

24. Le Sportule si devino secondo la somma domandata, e non secondo la somma contenuta nella sentenza.

25. Dove è la somma certa nella domanda, si deve osservare come sopra, e dove è incerta la deve dichiarare il Signor Governatore.

26. Siccome delle sentenze Ab observatione iudicii, perchè non diffiniscono cosa alcuna tra le Parti, non si devono sportule, così ancora non si devono quando nella sentenza si dice *Absolvimus a petitis, reservando iura melius agendi, & probandi*, o parole simili, perchè questa in effetto, non è altro, che un'assolutoria sotto altra formula.

27. Item, per pronuntie non decisive di Causa principale, cioè, di Perentione d'instantia, Appellationi non legittimamente proseguite; Di non presentarsi in tempo Rescritti, di Relassi di Beni, che si vendono ad instantia de' Creditori, di Decreti di pagamenti di denari, Relassatione di Gravamenti, pronunzie di Giudici incompetenti, e simili, non si devono Sportule alcune.

28. Siccome, quando sono più persone comprese in una sola domanda, o libello, basta una sola sportula, così, quando si può, si deve con una sola sentenza spedire tutta la Causa, se bene ha più capi.

29. Quando la sentenza conterrà reservi, uno, o più, secondo la qualità del reservo, e sua importanza, il Signor Governatore dichiari quello si deva.

30. Che i Rescritti, che solamente eccitano la giurisdizione de' Magistrati, nelle Cause per loro natura pertinenti a quel Magistrato, non s'intendano far delegatione, nè far la Causa sportularia.

31 Delle Informationi, o siano col parere, o senza, date da qualsivoglia Giudice, Magi-

gistrato, o altro Tribunale a Sua Altezza Serenissima o Signore Governatore, per occasione di qualsisia Memoriale, non si devono sportule in modo alcuno.

32. Le Cause sommarie s' intendono fino a cento lire, e da cento lire in giù.

12. *Maggio*.

33. Che ne' Processi originali si registrino tutte le scritture nominate nella petitione, e prodotte verbalmente in processo, secondo lo Statuto, o Riforma, ovvero si relassino gli originali, eccetto però delli Instrumenti pubblici, rogati in questo Stato, quali basti enunciarli con il tempo, e nome del Notaro.

12. *Maggio*.

34. Intorno alle Ferie, Comanda Sua Altezza si osservi lo Statuto, e non la Riforma:

35 Che le proroghe fatte per Rescritti di Sua Altezza Serenissima sopra l' instantia, o dal Signore Governatore se saranno concedute, devino essere prodotte in processo, e relassati gli originali dei memoriali, con il Rescritto, o farne registrare la copia, quando siano fatte da Sua Altezza fra otto giorni; e quando dal Signore Governatore, fra due giorni; altrimenti non gli giovi la detta proroga.

12. *Maggio*.

36 Che in ciascuna Causa non sia lecito alle Parti, ancorchè di comun consenso, fare più che tre proroghe d' instantia; & ai Giudici, per commodità loro, sia lecito domandarne una sola; e così si osservi inviolabilmente.

9. *Giugno*

37. I Giudici odino sopra il fatto le Parti, e loro Procuratori in contradittorio, quando da una delle Parti sia domandato; e quanto al Contradittorio delli Avvocati, Sua Altezza se ne rimette alla discretezza, e conscientia dei medesimi Giudici.

15. *Maggio*.

38. Osservinsi gli ordini di dare i Dubbii, e transmettere anco in tempo le Decisioni in Balìa, dove si conservino meglio, che non si è fatto fin' ora.

15. *Maggio*.

Ordini per il Magistrato di Biccherna.

39. Comanda ancora Sua Altezza Serenissima, che il Magistrato di Biccherna, per Bando pubblico assegni a ciaschedun padrone di Molino certo termine, e sotto certa pena, di ridurre le Macine alla misura antica di braccia due, e due diciassettesimi di braccio, che hoggi sono scarse più d' un terzo di braccio;

&

1619 & in oltre, il Magistrato de' Conservatori faccia mutare alla Comunità, quanto prima, la macine del Molino di Radicofani, con rifarla di pietra migliore: & il Signore Governatore ne dia gli ordini opportuni.

9. Giugno.

40. In oltre, osservisi dal Magistrato di Bicherna, e suo Camarlengo, l' Ordine fermato da Sua Altezza Serenissima questo present' Anno, circa le riscossioni dell' Entrate pubbliche, registrato più a basso al Capo de' Conservatori num. 55.

Ordini, e Dichiarationi pe il Magistrato de' Conservatori, & altri.

41. Acciocchè il Magistrato sia pagato dalle Comunità debitrici, e le dette Comunità non siano trattate acerbamente con i gravamenti, Comanda Sua Altezza Serenissima, che si osservino tutti gli Ordini sopra ciò fatti fino dell' anno 1563. 1573. del 1605. e 1615. & il Signore Governatore di Siena dia conte a Sua Altezza da chi resta, che non siano eseguiti, & in specie osservisi l' ordine sopradetto, fermato circa le riscossioni dell' entrate pubbliche, registrato più abbasso numero 55.

12. *Maggio.*

42. Vuole anche Sua Altezza Serenissima, che tutti i Compratori dei proventi pubblici, i Camarlenghi delle Comunità, i Salaioli, & altri, saldino il conto loro ogni anno, facendo le paghe ai tempi ordinati, secondo che le devono in Terzarle, o in altri tempi, senza che siano comportati nella loro administrazione.

12. *Maggio.*

43. Et a favore delle Riscossioni, che far si devono dai luoghi Infeudati per i debiti, che detti luoghi hanno con il Comun di Siena. Comanda Sua Altezza, che come i Potestà, & Officiali dei Marchesi, richiesti, non esequiscano, si mandi di quà la Corte ad eseguire, e se gli notifichi.

12. *Maggio.*

44. Dichiarà ancora Sua Altezza, e vuole, che le rifettioni del danno, che vien fatto dalle Terre infeudate nelle Bandite, e Terre dell' altre Comunità, di questo Stato si appartenga, e sia della Comunità, che riceve tal danno, e che la cognitione della pena s'appartenga al Magistrato.

12. *Maggio.*

45. Non si possino dai Ministri far Visite, nè accessi dai Magistrati, senza precedente participazione, e licenza del Signor Governatore, il quale intenda prima la cagione perchè si domanda,

da, nè la dia senza evidente bisogno, e con quella limitazione che gli parerà.

12. *Maggio*.

46. Ancora il detto Magistrato dei Conservatori faccia accomodare la macina del Molino di Radicofani, conforme a quanto Sua Altezza ha comandato nell' ordine dato alla Biccherna, di sopra registrato.

47. L'istesso Magistrato dei Conservatori, e Provveditore invigili di ravvivar l' entrate delle Comunità, come si può fare in molti modi, particolarmente in revocare l' alienationi de' Beni Comunali, dove i patti non siano stati osservati; e che le Bandite riservate alle Comunità per le loro Bestie dome, e secondo gli ordini, non siano godute da chi non le deve godere, massime con li Bestiami non domi, senza Fidare, come si dice farsi in molte Comunità, nelle Bandite per le Bestie brade, & non lassare, che i particolari vi fidino a lor commodo privato: Ma dove la Bandita è maggiore del bisogno si venda, con facultà che vi possino pascere le Bestie del Comune, limitata però la quantità delle Bestie, che deva introdurvi il Compratore, o vero devonsi restringere ad arbitrio di periti, fino al segno che possa bastare, fatta prima la stima della sua capacità per quell'anno, & il resto vendasi liberamente a utile del Comune; & avvertasi a rimediare alle compre, e locationi simulate di Bestiami. E vendinsi le Bandite da landa anticipatamente per tutto il mese di Settembre. E tutto sempre salva la discretione, & arbitrio del Magistrato, in provedere a quello, che contra il benefitio universale ne resultasse.

24. *Maggio*.

48. Non si molestino li Rappresentanti, e Priori, nè alcuno del Popolo per debito del Comune, che prima non si proceda, e faccia ogni diligenza col Camarlengo de' Conservatori, se ha in mano delle Comunità, secondo la Riforma e Provvisione fatta l' anno 1588. sopra la Maremma, e poi contro il Camarlengo del medesimo Comune, se averà in mano, e non averà per sua negligentia gli assegnamenti, e contro i debitori, e effetti delle Comunità & in l' avvenire contro i Cittadini debitori delle Comunità, si eseguisca ancora, e si faccia l'esecutione per gli Esecutori della Città, e perciò il Provveditore si faccia mandare estratto di tutti i debitori delle Comunità.

24. *Maggio*.

49. Il Magistrato de' Conservatori, e Provveditore deputino in l'avvenire un Donzello, o Esecutore, il quale dopo certo tempo, che i Rettori de' luoghi dello Stato saranno stati negligenti, e non averanno con effetto riscosso,

1619. cosso, possi il Magistrato, e Provveditore, e ciascuno di loro fare eseguire, e riscuotere: da durare il detto Donzello & Esecutore per anni due, e dopo si dia conto a Sua Altezza del progresso.

24. *Maggio*.

50. Che non si concedino nuove Bandite, ne sorte alcuna di Terre, onde venga ristretta la Dogana, nè si alienino più Beni Comunali, o siano usi, o Bandite delle medesime Comunità, ma si lassino a godere tutte egualmente secondo gli ordini.

24. *Maggio*.

51. Che si provveda, che non solo in Grosseto, ma in altri luoghi della Maremma, come Massa, Caparbio, & Manciano, si venda Grano ai Pastori sopra la Fida loro, e con la mallevarìa di un' altra Fida, perchè Grosseto è lontano a molti, & i Pastori sono astretti a pigliare molte volte il Conciglio per Grano, vendendosi il Grano buono a Marina, & il cattivo ai Pastori, massime che infallibilmente i Pastori lo pagano al Maggio che sbullettano, e nei detti luoghi medesimi le Comunità vi hanno Grano, che lo vendono allora a credenza, & i Conservatori diano sopra ciò gli ordini opportuni.

24. *Maggio*.

52. Che per il danno dato con Bestie, vicino cento braccia al confino di una Comunità all' altra, e per cagione sola di Corte e Corte, e non di private persone, purchè non si provi fatto a studio, che altrimenti si presuma per caso, & inavvertentemente, non si deva la pena, ma solo l' emenda del danno, come anco chi trapassasse con i suoi Beni di una Corte nell' altra, e per il Danno dato con taglio in Selva fruttifera delle Comunità, non si possa far concordia, nè composizione dall' Appaltatore del Danno dato.

53. E non si possino tirare le Cause di Danno dato fuora delle dieci miglia a Siena; Ma si proponghino, e s' accusi avanti ai Rettori, e Offitiali dove è dato il danno. Tutto senza pregiuditio del Magistrato dei Conservatori, circa la cognitione, per interesse delle Comunità.

24. *Maggio*.

54. Che in l' avvenire i Contratti delle Comunità si faccino, e stipulino con patto espresso, che la Gabella si deva tutta dal contraente, con la detta Comunità, quando si contrae con Cittadini, o Forestieri, sottoposti, e non esenti, o privilegiati nel luogo del contratto.

24. *Maggio*.

55. Or-

Ordine per le Riscossioni dell' Entrate pubbliche.

55. Perchè le Riscossioni dell' Entrate pubbliche siano maggiormente invigilate, e sollecitate, che non è stato fin quì, Sua Altezza vuole, che in l' avvenire possa, e deva, non solo il Provveditore dei Conservatori, e ciascuno dei Camarlinghi di altri Officii mandare in esatione i debitori dei loro Offitj, ma ancora il Magistrato, purchè s' avverta a non duplicare le commissioni, e però se ne faccia nota dal Cancelliere, acciò non si facciano doppie esecutioni, salvi, e servati i dritti per l' esationi, che si faranno ai medesimi Camarlenghi respettivamente, & ad altri, a chi sin' ora sono aspettati, quando da essi soli erano commesse e fatte l' esationi, nei quali dritti non s' intenda fare innovatione, nè pregiuditio ai detti Camarlinghi, nè ad altri, e non si possa per alcuno far licentie di esecutioni, che saranno già state commesse, o fatte per i debiti che matureranno in l' avvenire: ma solo possino fare le sospensioni, e sopratieni dell' esecutioni fatte, o da farsi per spatio di tre mesi in tutto, in una, o più volte, gratis, e senza spesa, eccetto che della solita Lettera il Magistrato, e Provveditore de' Conservatori, o altri Magistrati, col Camarlingo concordi solamente, & il Cancelliere sia tenuto notare tutte le dette sospensioni, e passate, avvertirne il Magistrato, e non possa rogarsi d' altre sospensioni, sotto pena di scudi venticinque per ciascuna, e per i debiti vecchi contratti sin' ora, possino i medesimi, pur concordi, concedere licentie, e sospensioni, senza prefissione di tempo, come sin quì hanno usato a favore delle Comunità, non restando nondimeno con discretione, e diligenza attendere ancora alla riscossione dei debiti vecchi, & ogni 3. mesi il medesimo Magistrato, Cancelliere, e Bilanciere siano tenuti a procurare, che sia fatto un' Estratto di Debitori particolari di detti Offitj respettivamente, e chiamare il Fiscale, e Depositario, che intervenghino nel Magistrato per leggere detto Estratto, e discorrere, e provvedere per la loro esattione. E si riscuota precisamente da' Camarlenghi vecchi ogni lor resto. Et i medesimi Fiscale, e Depositario invigilino che quest' Ordine sia osservato.

24. *Maggio.*

Per il Magistrato della Mercanzia.

56. Procurino con ogni diligenza gli Offiriali di Mercanzia, che s' osservi la provvisione fatta da Sua Altezza sopra li Cambi della Città, e Stato di Siena, pubblica-

1619 ta, e bandita a dì tre di Giugno prossimo passato, & anco la Riforma delli Statuti di detta Corte, siccome nell' approvazione di essa ha rescritto, e comandato Sua Altezza Serenissima.

Ordini per il Magistrato delli Esecutori.

57 Che si mandino i Grascini, e si provveda per altro mezzo, che i Fornari, & altri Bottegai dello Stato osservino peso, e misura, avvertendo, che alcuni de Rettori, & Offitiali dello Stato, fanno Monopolio, & Incetta con detti Fornari, e Bottegai, in pregiuditio de Poveri.

24. *Maggio.*

58. Che si restringhino le Meretrici dentro a' luoghi, e vie certe, con descriverle a pagare la Tassa severamente Non possino ire in Carrozza coperta, nè scoperta, ne mascherate per la Città, a cavallo, nè a piedi, ne le mascherate possino scusarsi con allegare di esser Donne honeste, e deonsi posporre in ogni occasione chi le nutrisce, e frequenta, e dare il braccio al Superiore Ecclesiastico contro i Concubinarii, gastigare severamente l' adulterate, e favorire all' incontro i matrimonii, e chi ha moglie, e figli, che sono il primo elemento delle Repubbliche; e quest' Ordine si eseguisca con ogni rigore, e diligenza.

24. *Maggio.*

59. Devino ancora con ogni diligenza, e rigore invigilare in quelle parti che s' aspetta all' Offitio loro, che le Meretrici, e Donne disoneste osservino quanto sono obbligate per li Ordini, e Bandi pubblicati, & in spetie quanto si contiene nel Bando di proibizione delli Sfoggi, pubblicato il dì dieci di Ottobre prossimo passato, non solo circa il vestire, ma particolarmente circa lo scriverle al libro

60. In oltre invigilino parimente con diligenza, e rigore, che le dette Meretrici, e Donne disoneste osservino l' Ordine, e Proibizione contro le medesime fatto, e pubblicato il dì dieci d' Ottobre prossimo passato, del non andare a certe Chiese in certi giorni, e del non andare alle Processioni, siccome da Monsignore Illustrissimo Arcivescovo viene ordinato, e proibito per suo Bando.

Ordini per il Magistrato de' Regolatori.

61. Che gli Abitatori, e Terrieri dello Stato nelle prime instantie non si possino convenire tra di loro, se non avanti alli Offitiali de' luoghi, e non possino veni-

I. venire alla Città se non per l'appellationi, e ricorso.

12. *Maggio*.

62. Si comanda ancora che i Notari, & Officiali de' Luoghi dello Stato, in tutti li atti delle Cause d'ogni sorte, che faranno le Parti, devino scrivere nel corpo della Scrittura i giorni compitati, e non per abbaco, & in margine mettino il numero per abbaco.

12. *Maggio*.

63. Vuole anche Sua Altezza, che s'osservi l'ordine di dar licenza ai Mezzaioli per tutto il mese di Agosto; & a essi Mezzaioli il domandarla per tutto il mese di Maggio, siccome si pratica, se bene fu sopra di ciò fatto ordine nuovo.

12. *Maggio*.

64. Comanda Sua Altezza, che invigili questo Magistrato, e s'adoperi con ogni diligentia, e rigore, che s'osservi il Bando ultimamente publicato il dì dieci Ottobre, di questo presente Anno circa la prohibitione, moderatione, e regola di vestire; Salva sempre la preventione tra il detto Magistrato, e il Signore Capitano di Giustitia, nelle Cause contro li trasgressori.

Ordine per gli Esattori.

65. Comanda Sua Altezza, che il detto Offitio non proceda se non per li debiti liquidi; e che si moderino i Diritti delle esecutioni di esso.

12. *Maggio*.

Ordini, e Dichiarationi per il Magistrato de' Quattro Maestri.

66. Comanda Sua Altezza Serenissima, che dal Collegio di Balìa si faccia una deputatione per intendere, e participare col Signore Governatore, e dipoi con Sua Altezza Serenissima per far risolutione intorno alle differentie in materia di Corami; tanto in riguardo de' Macellari, e Coiai, quanto fra' Coiai, e Calzolai; & anco in riguardo del conciare i detti Corami.

67. Et anche vuole Sua Altezza, che intorno al negotio del Biagi s'osservino gli ordini, e si provveda per i medesimi Deputati.

12. *Maggio*.

68. Ancora ha ordinato la medesima Altezza, che se li Macellari dopo due Anni dal dì del loro credito, non haveranno quello domandato, non possa giovar loro lo Statuto, ma

1619. ma che solo resti loro la provanza de' Libri, secondo la disposizione di razione.

12. *Maggio*.

Ordini per il Magistrato de' Pupilli.

69 Comanda Sua Altezza che si provveda, che i denari de' Pupilli in mano de' Ministri del Magistrato non stiano otiosi, ma si mettino sul Monte; e che i Mobili non si vendino indiscretamente, e senza evidente utile de' Pupilli, con salvare i necessarii, e decenti allo stato de' Pupilli, & al tempo che staranno Pupilli, quando non vi siano bisogni di pagare creditori urgenti: E non depositando il Bilanciere il ritratto dentro al termine, che deve secondo gli ordini esser riscosso, perda ogni emolumento, non solo il medesimo Bilanciere, ma tutti i participanti. E non potendo tenerli, e pagare i meriti & utili il Monte, poichè gli haverà ricevuti, ne dia conto a Sua Altezza.

24. *Maggio*.

Ordini per il Magistrato de' Paschi.

70. I Ministri de' Paschi, massime nelle Calle dove s' introduce il Bestiame, e nello sbullettare, nè in alcun tempo (come è prohibito secondo le Leggi) non piglino, e non accettino da' Pastori, ancorchè spontaneamente l' offerissero, Cacio, nè cosa alcuna; nè gli faccino pagare le quattro Cratie, o Giulio, che hanno introdotto respettivamente a fargli pagare per la Bulletta; sotto la pena contenuta nel Bando, e prohibitione a' Ministri di pigliar presenti.

24. *Maggio*.

Ordine per il Danno Dato.

71. A fin che i sudditi, che per impossibilità non possono venire a difendersi a Siena dalle Accuse date dinanzi a questo Tribunale, non siano indebitamente gravati, Comanda Sua Altezza, che per i Danni Dati fuora delle dieci miglia non si possa agitare se non dinanzi alli Offitiali de' Luoghi, ancora da' Cittadini.

12. *Maggio*.

Ordine per lo Spedale detto di Mon' Agnesa.

72. Perchè Sua Altezza ha sentito, che la Riforma dello Spedale di Mon' Agnesa non è osservata, e ne risulta disordine dello stato, & entrate di quello

I. lo Spedale; Però comanda che si osservi inviolabilmente, & a quest' effetto, che tutti i Libri de' Beni, & Entrate di quello dal Bilanciere si portino, e consegnino appresso al Rettore dello Spedale di Santa Maria della Scala; e che in l' avvenire osservi in tenere, e scrivere i conti, l' ordine, che gli sarà dato dal Rettore suddetto, e da' Savi del detto Spedale insieme, che però gliene daranno Istrutione in scriptis, conforme all' Ordine, che s'osserva in detto Spedale. Et in oltre i Savi del medesimo Spedale di Mon' Agnesa, ancorchè non siano fatti chiamare dalla Rettrice, o altri, si raunino le due volte il mese spontaneamente ogni quindici giorni; e l' ultimo del mese per discorrere, e provvedere intorno al governo del detto Spedale; e bisognando, diano conto al Governatore, & a Sua Altezza dell' inosservanza della Riforma, che ci provvederanno; e la Visita da farsi due volte l' Anno de' Beni dello Spedale dal Bilanciere, si faccia per una volta l' Anno, insieme con uno de' Savi del detto Spedale; e non se ne manchi per scusa alcuna.

9. Giugno.

Ordini per l' Arte della Lana.

73 Havendo Sua Altezza scatito molte doglienze di Lanaioli, che danno in pagamento ai loro Manifattori panno, in luogo di denari per la loro mercede, il che è prohibito per li Ordini, e Leggi della detta Arte; Vuole Sua Altezza, che il Signore Governatore di Siena rinnuovi la prohibitione, e faccia usar diligenza dal Bargello, che trovi i Trasgressori in avvenire, e li faccia punire severamente.

9. Giugno.

74. Comanda ancora, che a benefitio di detta Arte si osservi il Bando, e prohibitione delle Pannine forestiere del diciotto Giugno prossimo passato.

Ordine al Signor Governatore, & al Signor Fiscale.

75. E perchè siano inviolabilmente osservati tutti li Ordini predetti Sua Altezza per suo Rescritto delli tre Giugno prossimo passato, ha comandato quanto appresso, cioè.

Sua Altezza vuole, che il Governatore dia ordine al Fiscale, che pigli nota di tutti gli Ordini, che Sua Altezza Serenissima ha fatti, particolarmente in questa sua venuta a Siena, per diversi Offitii, e Luoghi, e per benefitio universale della Città, e dello Stato, e che solleciti la loro esecutione, & attea-

MOTUPROPRIO

Col quale si deroga agli antichi Ordini contro i Grandi, e Magnati &c.

Del dì 30. Gennaio MDCXXII.

FErdinando II. Gran-Duca di Toscana, e le Sue Serenissime Tutrici considerando, che la Provvisione, e Leggi di una bene instituita, e regolata Repubblica, Città, e suo Dominio, ricevano forma, e modo dalla condizione, e qualità dei tempi, e che quello, che una volta giova, ed apparisce necessario per il buono, e retto Governo di uno Stato, ed in altro tempo può nuocere, e rimanere inutile, e che però alla somma Provvidenza, e Suprema Potestà del Principe appartiene riformare, e riordinare di mano in mano le Leggi, e Provvisioni antiche, secondo che ricerca la condizione, e stato delle cose presenti.

1. E siccome l' anno 1292. in tempo dell' Eccelsa Repubblica Fiorentina fu opportuno reputato, che i Grandi, e Magnati fossero esclusi dai tre Ufizi maggiori, che erano il Priorato, e Gonfalonierato di Giustizia, i Gonfalonieri di Compagnia, e i dodici Buonomini detti oggi i Collegi;

2. Dipoi nel 1360. fu provvisto, ed aggiunto, che qualunque Cittadino Fiorentino, di qualsivoglia grado, e condizione, che avesse avuto Dominio, Signoria, e Reggimento perpetuo di Terre, e Luoghi, dove avesse potuto esercitare per se, o per altri jurisdizione, restasse escluso, e privato dai detti tre Ufizi maggiori;

3. Così di presente sotto il buono, e santo Governo dei Serenissimi Gran-Duchi di Toscana tal proibizione non solo pare, che resti infruttuosa, o superflua, ma piuttosto possa apportar qualche pregiudizio per il reggimento dei Magistrati, e Governi di quelle Città, e Luoghi del Dominio Fiorentino soliti esser retti, e governati da quegli, che sono del numero dell' amplissimo Senato dei Quarantotto, dei quali secondo la Riforma dell' anno 1532. si crea e regge il Supremo Magistrato dei

1622. dei Clarissimi Luogotenente, e Consiglieri, risedendo ancora alcuno di essi in altri maggiori, e più principali Governi così dentro, come fuori della Città.

4. Però le Altezze Loro Serenissime con maturo, e deliberato consiglio, sentito il parere di alcuni più savi, e prudenti Cittadini, e loro Confidenti, mosse da ragionevoli, e giuste cause, di Motuproprio, e di certa scienza provveggono, ordinano, e deliberano questo dì 30. Gennaio 1622., che in avvenire in tutti i futuri tempi quei Cittadini Fiorentini, che per altro secondo gli Ordini di detta Città di Firenze saranno abili per la qualità delle Famiglie, e capacità, e meriti della Persona loro medesima a poter godere tutti i maggiori Ufizj di essa, possino non ostante dette Provvisioni, e Leggi antiche essere eletti, ed ammessi al numero del detto amplissimo Senato dei Quarantotto, ed altri Ofizi, Magistrati, e Governi di dentro alla Città, e di fuori di essa, secondochè di mano in mano parrà più alle Altezze Loro, non ostante, che abbiano di presente, o in futuro acquistassero Signorie, e Jurisdizione con titoli di Marchesi, Conti, Baroni, e Signori di qualsivoglia sorte, e tanto nei felicissimi Stati delle Altezze Loro, quanto fuori di essi, derogando in questa parte espressamente agli detti Ordini, e antiche Provvisioni.

I.

5. E perchè non segua, e non possa nascere disputa per occasione di precedenze, si dichiara, che in avvenire infra gli detti Senatori tanto per gli eletti fino a quì, quanto a quegli, che in futuro si eleggeranno, non si osservi fra di loro precedenza, che quella dell' anzianità, talmentechè preceda nei Magistrati, ed in tutte le Sessioni, e Adunanze chi di loro di mano in mano sarà stato prima eletto di detto Senato, non ostante qualsivoglia titolo di Signorìa, e Giurisdizione, grado di Cavaliere, e di Dottore, quali per l' effetto predetto fra di loro non si attendino, ma precedino di mano in mano gli Anziani.

6. E rispetto a quegli, che fussero nell' istesso tempo dichiarati, e creati Senatori nella medesima si attenda fra essi solamente l' età, e non alcun altro dei suddetti titoli, e gradi, comandando, che così si osservi per ciascuno di presente, ed in futuro, derogando ad ogni Legge, Ordine, e Dichiarazione, che facesse in contrario.

7. E fuori dei Senatori infra gli altri si osservino nei Magistrati, ed altrove le precedenze infra i Graduati, Titolati, Cavalieri, Dottori, ed altri, conforme agli Ordini passati, ed Instituti della Città, quali in questa parte restino nel medesimo

loro

loro grado, ed essere, come avanti la presente provvisione, o dichiarazione, e tutto di pienezza della loro suprema autorità, non ostante ec.

8. Ed il Magistrato dei Clarissimi Luogotenente, e Consiglieri insieme con detto Senato dei Quarantotto ne distenda in conformità una Legge, e Provvisione, e ne comandi da ora, e in tutti i futuri tempi l'inviolabile osservanza in ogni miglior modo.

DELIBERAZIONE

II

Circa l'Elezione dei sostituti dei Donzelli dei Magistrati ec.

Del dì 19. Maggio MDCXXII.

L'Illustrissimi, e Clarissimi Signori Luogo-Tenente e Consiglieri &c. per ordine delle Altezze Loro Serenissime.

1. Deliberorono, e deliberando ordinorono, e vollero, che quando in avvenire ad alcun Donzello di qualsivoglia Offizio, e Magistrato della Città di Firenze sarà conceduta facultà di servire per sostituto il Magistrato dove avesse a servire il detto Donzello sostituto, nè il Provveditore, nè alcun altro Ministro di quello, non s'ingerisca nell' elezione, o approvazione del sostituto, ma se ne aspetti l'elezione, che ne sarà fatta da Sua Altezza Serenissima; e che i Donzelli, come anche i Tavolaccini del Palazzo, ed altri, che servono in simili offizi come sostituti non siano tenuti, nè obbligati di pagare ai principali, & i principali non possino ricevere da Donzelli, Tavolaccini, & altri Sostituti, oltre alla tassa, che altre volte, o per deliberazione d'alcun Magistrato, o altrimenti sia stata dichiarata, o che per il passato sia stata solita di pagarsi; E perchè tutto venga inviolabilmente osservato da chiunque s'aspetta ordinorono darsene notizia a tutti i Magistrati comandandone l'osservanza. Mandantes &c.

PROVVISIONE

E Riforma sopra i Rettori, Giudici, e Notai che vanno in Offizio per lo Stato, e Dominio Fiorentino, e sopra i Cavallari, Messi, Esecutori, Camarlinghi, e Depositari dei Pegni

Del dì ventisette Settembre MDCXXVII.

SOMMARIO

1. *L' Età che dovranno avere i Notai, che anderanno in Uffizio, dovrà essere di anni 24. finiti, e dovrà essere approvata dai Conservatori di Legge.*
2. *Nello squittino generale, oltre l' approvazione dell' età, dovranno ogni anno essere vinti per i due terzi dei votanti, e se non ne saranno vinti in tanto numero che bastino per gli Uffizi di tutto lo stato, allora si abbiano per approvati quelli di maggior partito.*
3. *Pena nella quale incorreranno detti Notai, che anderanno in Uffizio senza essere squittinati.*
4. *Convenzioni illecite, che sotto diverse pene, non potranno farsi dai Rettori con i loro Uffiziali.*
5. *I diritti quando ed in che somma potranno prendersi dai Rettori, e loro Ministri.*
6. *I Notai quanto debbano percipere per copie, & per atti tanto Civili che Criminali, e come deva regolarsi lo scritturato di tali copie.*
7. *I denari, che si riscuoteranno dai Rettori, o Offiziali di Giustizia per conto dei Tribunali di Firenze come, e dentro a qual termine debbano avergli rimessi.*
9. *Le commissioni dei Magistrati di Firenze dovranno eseguirsi subito dai Rettori e loro Ministri, i quali ancora*

1627.

non potranno rilasciare dalle Carceri alcun debitore pubblico con mallevadoria.

10. *I Ministri dei Magistrati di Firenze non possono rimettere in buon dì i detti Rettori ed Offiziali, che mancheranno di rimettere i denari riscossi dentro al termine prefisso.*

11. *I denari riscossi dai Debitori del Monte di Pietà di Firenze dentro a qual termine devon rimettersi da Rettori e loro Offiziali.*

12. *I Cavallari e Messi non possono prendere mancie, mercedi, o donativi se non con la distinzione, modo, e tempo prefisso di sopra per i diritti dei Rettori.*

13. *Non possono parimente risquotere debiti pubblici per rimetterne i denari ai Magistrati di Firenze.*

14. *I Gravamenti dentro a qual termine devono farsi dai Cavallari, e Messi, e mancandone in qual pena incorrino.*

15. *Tariffa degli emolumenti dovuti agli Esecutori per le catture dei sequestrari o depositari dei gravamenti.*

16. *I sequestrari o depositari dei gravamenti non potranno riceversi, e rapportarsi dai Messi o Cavallari ec. se non sono attualmente presenti insieme con il debitore gravato, e se spontaneamente non consentiranno.*

17. *I Depositari e Camarlinghi dei Pegni come devin vendere all' incanto i detti Pegni, e non trovandone compratore come devino darli al Creditore per suo pagamento.*

18. *Obbligo, che essi anno di ben custodire, e non servirsi dei pegni che sono dati alla loro custodia sotto diverse pene, oltre all' emenda del danno al debitore gravato.*

I.

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, insieme con le Serenissime Tutrici, e per Sua Altezza Serenissima gl' Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina, insieme con l' Amplissimo Senato dei Quarantotto, considerando, che da molti anni in quà si son sentiti, e tuttavia si sentono molti richiami, e doglianze de' Rettori, che vanno fuori per lo Stato, e Dominio Fiorentino ad amministrar giustizia, e dei loro Notai, ed Ufiziali, e degli Esecutori, Messi, e Cavallari, come anco de' Depositarj, e Camarlinghi de' Pegni, perchè molti di loro trasgrediscano, e contrafaccino ai buoni ordini, e Leggi altre volte fatte, il che risulta in grave danno del pubblico, e delle private persone, che vengono aggravate, e angheriate di spese esorbitanti, e volendo sopra di ciò provvedere col ridurre a memoria le dette Leggi, e aggravare le pene, acciò si abbino ad osservare, e aggiugnere ancora quel che pare opportuno per rimediare a' disordini, che ne' presenti tempi succedono, ed alle frequenti trasgressioni; Però col consiglio, e parere della Clarissima Pratica hanno provveduto, deliberato, e ordinato, ed in prima,

Dell'

Dell' Età dei Notai.

1. Per ricordo del Magistrato de' Conservadori di Legge di questa Città di Firenze di nuovo si provvede per rimediare a' disordini, che succedono per l'imperizia de' Notai troppo giovani, con innovare, e riassumere la Legge del 1548. fatta in conformità d' una antica Provvisione dell' anno 1469

Che non sia alcun Notaio, che ardisca andare in qualsivoglia Offizio fuori per lo Stato, e Dominio Fiorentino, o come Cavaliere o Notaio di malefizio, o di guardia, con qualsivoglia Rettore, o da se solo per esercitarsi come Offiziale in qualunque Banco, o luogo fuori della Città, che non abbia ventiquattro anni finiti, e se prima non avrà fatto constare al detto Magistrato de' Conservadori di Legge l' età sua essere di anni ventiquattro finiti, e che da essi Conservadori tale età sia stata approvata nel modo, che quivi si approva l' età de' Cittadini Fiorentini, sotto pena di scudi cinquanta per ciascun Notaio, e ciascuna volta, che andasse in Offizio come sopra, senza aver fatto dichiarare esser maggiore di anni 24., da applicarsi per li dua terzi al Fisco, e il resto al notificatore segreto, o palese, non obbligando però a tale approvazione di età i Notai vecchi, e quegli che di già hanno esercitato Offizi da quattro anni addietro, e non intendendo per questa volta, tanto che i minori di venticinque anni, che al presente fussino in Offizio, o fussino già stati fermati, e eletti da' Rettori per menargli seco, o da Comunità, o altri che ne avessino la facoltà, che questi tali abbino a lasciare o perdere quell' Offizio, rimanendo però obbligati all' approvazione dell' età, come sopra.

Dello Squittino annuo de' Giudici, e Notai.

2. E perchè fu già conosciuto, che questo non bastava, e che per la sufficienza e bontà de' Ministri, e Offiziali de' Rettori, si ricercava maggior discussione, e provvedimento, fu ordinato per Legge de' quindici di Dicembre nell' anno 1570., e ora di nuovo quella riassumendo, e riformando si statuisce, e provvede,

Che tutti quei Dottori, e Notai della Città, e Dominio Fiorentino, abili secondo gli ordini, e non altrimenti, i quali avranno per l' avvenire intenzione, e animo d' andare ad esercitarsi in Offizi di fuori della detta Città, o da per se, o insieme con i Commissarj, Capitani, Vicarj, o Podestà dello Stato, per Giudici, Cavalieri, Notai, ed Offiziali respettivamente, sieno tenuti, e devino ogni anno, compreso ancora il presente anno, per tut-

1627. to il Mese di Novembre dar nota inscritto nelle mani del Cancelliere del Lor Supremo Magistrato, che contenga in sustanza, e con ogni brevità, come l' intenzione loro è di andare ad esercitare Offizi come di sopra, e passato detto tempo, quei Dottori, e Notai, che si saranno dati in nota nella Cancellerìa predetta, devino nel present' anno, e ciascun anno in futuro per tutto il Mese di Dicembre essere squittinati in una, o più volte nel Supremo, ed Illustrissimo Magistrato con intervento di tre della Clarissima Pratica, con altrettanti del Magistrato dei Nove, e altri tre dei Conservadori di Legge, e due dei Conservadori dell' Archivio, con intervento del Proconsolo, e di due dei suoi Consoli, dovendovi essere almeno un Dottore. E in detto Squittino abbino andare a partito a uno per uno, e tutti quelli, che otterranno il partito per i due terzi de' congregati, s' intendino aver vinto, ed essere approvati per quell' anno. E quando non fussino vinti per i due terzi tanto dei Giudici, e Notai, che bastassino per gli Offizi di tutto lo Stato, allora si abbino per approvati di quegli di maggior partito, e che si appresseranno più al numero de' due terzi delle fave nere, tanti, che de' Giudici ve ne siano 15. e de' Notai 40. più del bisogno. Non potendo, quanto a' Notai, essere squittinati quegli, che non avessino approvato l' età d' anni 24. finiti, come di sopra. E tutti que' Dottori, e Notai, i quali saranno come di sopra approvati per quell' anno, possino, e sia loro lecito andare in detti Offizj, e quegli esercitare, dovendo di tutti quegli, che averanno ottenuto, farsene, e tenersene nota, e descrizione dal Cancelliere del Supremo, ed Illustrissimo Magistrato, da quello de' Conservadori di Legge, e anco nell' Offizio, e Cancellerìa delle Tratte, per doversene dar copia, o lettura da ciascuno de' predetti Cancellieri, e Ministri delle Tratte a qualunque persona, che la vorrà. Essendo lecito a tutti i Commissarj, Capitani, Vicarj, e Potestà, che saranno eletti, o si eleggeranno, o estraranno dalle borse degli Offizj, in dett' anno deputare, eleggersi, e prendere al servizio loro per Giudici, Cavalieri, e Notai qualsisia de' Dottori, e Notai, che piacerà loro de' soprascritti, che saranno stati vinti nello Squittino predetto, purchè prima non sieno stati eletti, e fermati da altri Rettori, salvi però i soliti divieti.

3. Non dovendo, nè potendo giammai per qualsivoglia tempo andare, ed esercitare detti Offizj altri Dottori, o Notai di qualunque grado, o condizione si sieno, se non sono del numero degli Squittinati, e vinti, e approvati d' anno in anno, come sopra, sotto pena di scudi 100. d' oro per ciascuno, che contraverrà, da applicarsi per la

quar-

I.

quarta parte al notificatore segreto, o palese, e ogni restante al Fisco, e Camera di Sua Altezza Serenissima, e della privazione dell' Offizio, e d'ogni altro Offizio, che potessi avere per l' avvenire per anni dieci, dovendone esser sottoposto alla cognizione, ed iurisdizione de' Conservadori di Legge. Permettendo però a que' Giudici, e Notaj, che nel presente anno saranno al tempo dello Squittino stati già eletti, e fermati da' Rettori per condurli con esso loro in Offizio, e quegli, che in detto tempo fussino in Offizio, il potere, ancorchè non fussino approvati nello Squittino, questi finire l' Offizio cominciato senza incorrere in pena, e gli altri il poter andare con i Rettori, che li averanno fermati per quella volta tanto, e così sia permesso a quegli, che negli anni futuri non fussino vinti nello Squittino, di poter finire l' Offizio, che avessino cominciato nel tempo, che durava la loro approvazione. Imponendo carico, e obbligo a tutti quegli, che ogni anno si troveranno a fare detto Squittino, di procedere con tutta la bontà degli animi loro, non avendo altro per oggetto se non il timor di Dio, e l' onore, e dignità di loro Altezze Serenissime e la conservazione della buona giustizia per la quiete, sicurezza, e benefizio de' popoli di questi felicissimi Stati.

Delle convenzioni illecite fra' Rettori, e loro Ufiziali.

VOlendo ancora rimediare agli abusi, e disordini, che seguono per le convenzioni illecite, che si fanno fra alcuni de' Rettori, ed i loro Offiziali, o Ministri, proibite già per Legge dell' anno 1579., e quella ridurre a memoria, e con augumentare le pene cercare di ovviare alle trasgressioni di detta, ed altre Leggi, di nuovo provveddero, e ordinorono,

4. Che non si possa per alcuno Rettore de' Luoghi del Dominio predetto fare convenzioni dirette, o indirettamente, e sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore con i loro Offiziali, o Ministri, o con alcun Dottore, o Notaio, con chi 'egli trattassi di condurlo seco in Offizio per Giudice, Cavaliere, o per altro ministerio di Notaio, nè espressamente, nè tacitamente, nè per se, nè per mezzo d'altri, così nel principio dell' Officio, come esso durante, nè dipoi in qualsivoglia tempo, e non solo non si possa convenire di non dare loro quel salario, che respettivamente per legge, e laudabile consuetudine detto Rettore è obbligato a dare a' suoi Offiziali, e Ministri, nè far convenzione tacita, o espressa di participare, o ricevere da qualsivoglia di essi cosa alcuna de' loro guadagni, ed emolumenti, che per dette Leggi, e Con-

1627. e Consuetudini sono a detti Ministri, e Offiziali applicate, e attribuite, ma ancora non sia lecito, anzi espressamente proibito a' Rettori, e a' Giudici, e Notai predetti il dare, e ricevere donativi, e fare, e ricevere imprestiti di qualsivoglia somma di danari, nè per se, nè per mezzo d' altri; Dichiarando dette convenzioni, donativi, ed imprestiti essere nulli, e di nessun valore, e come fatti non fussino, ed esse convenzioni, donazioni, e remissioni di detti salarj, e participazioni, donativi, ed imprestiti, non ostante potersi astringere detti Rettori al pagamento de' salarj, in quella quantità, che per legge, o consuetudine sono obbligati respettivamente verso detti loro Ministri, e Offiziali, e alla restituzione de' donativi, e imprestiti, imponendo in oltre la pena a detti Rettori, e a detti Giudici, Notai, ed Offiziali, e Mezzani respettivamente, ed a ciascuno di loro, che in qualsivoglia modo contraverranno al disposto di sopra, di scudi 10. d' oro in oro larghi, tanto al Rettore, quanto all' Offiziale, e Mezzano, ed a ciascuno di loro, che contravenissi, e della perdita di quel salario, o participazione, sopra alla quale fussi convenuto, e quietato, come sopra; come anco della perdita del donativo, e dell' imprestito, e di più caschino in pena afflittiva di Carcere nelle Stinche, quanto a' Rettori, e di Confino, e Galea quanto a i detti Ministri, ed Offiziali, e di ammonizione, e privazione degli Offizi, e rispetto a tutti loro, per quel tempo, che parrà a chi averà la causa innanzi, e secondo che meriterà la qualità del delitto, ad arbitrio di chi averà a giudicare, da applicarsi per un terzo al notificatore segreto, o palese, e il resto al Fisco, e Camera di Sua Altezza Serenissima, e ciascuno ne possa essere notificatore, etiam gli stessi trasgressori, e mezzani; e quel trasgressore, o mezzano, che notificherà gli altri, oltre al conseguire detto terzo, sia libero dalla pena, e un testimone degno di fede, e maggior d' ogni eccezione con giuramento faccia piena provanza. Intendendo, che si comprendino fra le convenzioni illecite, e sieno sottoposte a dette pene le convenzioni, che si facessino da' Rettori con i Notai, Offiziali di Banchi, o Potesterie, i quali da detti Rettori si eleggono ogni volta, che eccedessino, e pigliassino più della somma tassata, espressa nel Bando stampato l' anno 1615. e ogni volta, che convenissino di pagare, o ricevere tassa per i banchi, che non fussino tassati, espressi similmente in detto Bando; e in dette pene incorrino così i Rettori, che ricevessino, come i Notai, che dessino, con l' impunità a chi di loro si notificassi, e la participazione della pena, come sopra, e tutto s' intenda in augumento di detta Proibizione, e Bando del 1615. Dichiarando che la suddetta Leg-

I.

I. Legge del 1579. in tutte l'altre sue parti deve rimanere nel suo vigore, e forza, massime quanto all' informazioni delle suppliche da farsi senz'alcuna spesa, sotto la pena quivi espressa, e di più dell' arbitrio di chi averà a giudicare; e cognitori ne sieno conforme alla stessa Legge i Magistrati degli Otto di Guardia, e Balìa, e de' Conservadori di Legge, fra di loro abbia luogo la prevenzione, e quanto a' Rettori della Città, Contado, e Montagna di Pistoia la cognizione s'aspetti al Magistrato della Clarissima Pratica.

De' diritti.

5. E considerata ancora la Legge del 1569 intitolata *dell' Amministrazione della buona giustizia*, in quella parte dove viene riassunta la Provvisione antica del 1444. per la quale fu espressamente proibito a' Rettori, e Offiziali il pigliare i Diritti, se non di quello, e quanto fussi veramente, ed effettualmente messo da loro a entrata, e veduta la pena imposta a detti Rettori, che contrafacessino esser piccola, e come in questa parte si manca assai da alcuni di essi, e si commettano frequenti estorsioni, e che ne sono d'accordo con i loro Offiziali, facendosi anticipatamente pagare i Diritti, come se eseguito, e riscosso fussi, e ricevuti che gli hanno, o non fanno le esecuzioni, o per poca somma, con iscusarsi in varj modi con quegli da chi hanno ricevuto le commissioni; Onde per rimediare a così fatti abusi si provvede in conformità, e in augumento della predetta Legge dal 1569. Che nessun Rettore in qualsivoglia Città, Terra, Castello, o Luogo dello Stato, e Dominio Fiorentino, e lor Ministri, e Esecutori, e qualsivoglia Esattore delle pecunie pubbliche di qual si sia Magistrato, e Ofiziale della Città possino, nè sia lor lecito in qualsivoglia modo, o sotto qualsisia quesito colore, pigliar premio, mercede, o Diritto alcuno delle esecuzioni fatte, o da farsi da loro per cause tanto civili, come criminali, e miste ad istanza di qualsivoglia persona, Comune, Collegio, ed Università, e di qualsivoglia Magistrato, e Tribunale, Giudice, e Offiziale della Città, o del Fisco, e Camera di Sua Altezza, o per autorità, e iurisdizione propria di essi Rettori, se non averanno fatto prima come di sotto la finale esecuzione, ed esazione, e solo possino pigliare diritto, e mercede per quella parte, e per quella rata solamente, per la quale avranno fatta l'esecuzione, ed esazione; e quanto a' Rettori, secondo la Tariffa ordinata per la Legge dell' anno 1444., rinnovata per la Legge dell' Amministrazione della buona giustizia del 1569. salve però le proprie Ordinazioni, e Statuti delle Città, Terre, e Luoghi dello Stato, dove di minore, o maggior somma di Diritto si

1627. to si disponessi nelle esecuzioni non dependenti da ordini, e commissioni de' Magistrati di Firenze per interesse pubblico, se però anco in questo non avessino speciale, e particolar privilegio, e quanto a' debiti privati, ed anco pubblici de' Popoli, e Comunità dello Stato basti, perchè detti Rettori possino conseguire i loro diritti, che i gravamenti sieno consegnati al Depositario de' pegni, o che sia carcerato il debitore, e allora, e non prima, possino conseguire detti diritti secondo la stima, che sarà fatta, che non ecceda la somma del debito, perchè in tal caso non volsero, che possa aver diritto, se non per quanto importa il debito: ma dove si abbino da risquotere pecunie pubbliche, o del Fisco, e de' Magistrati, o Offizj di Firenze, non si pigli diritto, o altro emolumento, fin chè le non saranno attualmente pagate, e sborsate da' condennati, o debitori, e rimesse, o riscosse per rimettersi a quel Magistrato, Offizio, o Luogo dove le si devon pagare, sotto pena al Rettore di scudi 100. per ogni volta, e sempre, e quando venga a notizia, che ne sieno stati partecipi, consenzienti, o mezzani i suoi Offiziali, o alcuno di loro, ciascuno in pena di scudi 50. per caschino volta qualunque di loro, che ne sarà stato complice, o consenziente, e di più incorrino in quella pena afflittiva di confino, o ammonizione dagli Offizj pubblici, per maggiore, o minor tempo, così i Rettori, che gli Offiziali, secondo che parrà al retto giudizio di chi averà a giudicare, con la medesima facultà dichiarata sopra di potersi accusare l'uno l'altro, e conseguirne l'impunità, e partecipazione della pena, da applicarsi le pene pecuniarie per la terza parte all'accusatore segreto, o palese, ed il restante al Fisco, e Camera di Sua Altezza Serenissima; e cognitori ne sieno i sopraddetti Magistrati degli Otto, e Conservadori di Legge, con la prevenzione come sopra.

Dichiarando però, che quanto a' condennati si possino pigliare per i Rettori i diritti de' gravamenti fatti a detti condennati, in tutto, o in parte, secondo l'importanza, e stima di essi gravamenti, ancorchè non si mettessi a entrata cos' alcuna al Fisco, per averne ottenuto grazia di tutto, o di parte, ovvero permuta della pecuniaria in confino, o composizione, e questo s' intenda quando il gravamento sarà fatto innanzi all'ottenuta grazia, permuta, o composizione; ma se ottenessino tal grazie avanti al fatto gravamento, non se ne deva diritto alcuno, etiam che tali condennati avessino mancato di presentarle a' Rettori, innanzi che fussino gravati.

Potendosi nondimeno per il Fisco, e per i Magistrati nelle composizioni de' Carcerati per condennazioni, o per debito pubblico, quando fussino poveri, commettere a' Rettori, che gli liberino col di-

I.

diritto solamente di quella parte, che si mettessi a entrata nella prima paga.

De' Notai, e lor Mercedi.

6. Presentendosi ancora, che i Notai, e Ministri di detti Rettori, massimamente quegli, che per il passato anno con essi fatto convenzioni, e donazioni, anno dipoi per rinfrancarsi fatte molte estorsioni, e aggravj a quegli, che per cause civili, o criminali sono loro venuti innanzi, con farsi straboccchevolmente pagare, e fuori delle tariffe, e del dovere, e nel distendere gli Atti, e Processi anno usato a posta, e inconvenientemente scriver largo, con metter pochi versi per carta, e quelle anco farsi pagare più di quanto venga disposto, e ordinato per Legge; Per tanto volendo anco a questi abusi provvedere ordinorono, che detti Notai, e Ministri de' Rettori intorno a detti pagamenti devino osservare quanto agli Arti nelle Cause Criminali la Tariffa universale per tutto lo Stato contenuta nella Legge dell' anno 1569. dell' Amministrazione della buona giustizia, sotto la pena di scudi 50. d'oro in oro, e altre pene, che in essa Legge si contengono non solo a' Notai, e Ministri, ma ancora a' Procuratori, Avvocati, e altri, che pagassino, o facessino pagare maggior somme di quelle, che in detta Legge sono espresse, alla quale in questa parte si abbia in tutto, e per tutto relazione, massime quanto all' applicazione delle pene, e all' impunità dell' uno complice, che notificassi l' altro.

E quanto agli Atti, e copie degli Atti nelle Cause civili si osservi per i Ministri, e Offiziali de' Rettori la medesima Tariffa, di che sopra, ordinata per gli Atti nelle Cause Criminali; e per gli Attuarj delle Comunità, e Luoghi si osservino le Tariffe, e gli Ordini proprj di tali Luoghi.

E quanto allo scrivere troppo rado, e al pagamento delle carte ne' Processi, e altri Atti pubblici, e al numero de' versi, e delle parole si osservi la Legge dell' Offizio del Proconsolo di Firenze, alla quale anco si riferisce in questa parte la detta Legge dell' Amministrazione della buona giustizia, sotto la pena nella Legge del Proconsolo contenuta, e di più di scudi 50. e dell' arbitrio di chi avrà a giudicare, da applicarsi per un terzo al Notificatore segreto, o palese, e il resto al Fisco, e Camera di Sua Altezza Serenissima; e cognitori ne sieno detti Magistrati degli Otto, e Conservadori di Legge.

Del rimettere i danari riscossi.

Considerato ancora il disordine, e abuso grande introdotto da qualche anno in quà, che molti Rettori del Dominio, o loro Offiziali, non rimettono come, e quando doverebbono i danari, che ri-

1627. riscuotono per il Fisco, e Camera di Sua Altezza, o per altri Magistrati, e Offizj della Città, nè durante il loro Offizio, nè alla fine di esso fra otto giorni, secondo che fu ordinato per Legge del 1555. rinnovata, e ampliata l'anno 1573. E volendo a tal disordine provvedere in augumento di dette Leggi ordinorono:

7. Che qualunque Rettore, e Offiziale di giustizia dello Stato, e Dominio Fiorentino, e loro Offiziali, e Ministri respettivamente nelle mani de' quali perverrà alcuna sorte di danari appartenenti per qualsivoglia cagione al Fisco, e Camera predetta, e a detti Magistrati, e Offizj, sieno tenuti rimettere ogni somma, che verrà loro in mano tempo per tempo agli Esattori del Fisco, e a' Magistrati, e Offizj ogni volta, che da essi Esattori ne saranno richiesti, e quanto a' Magistrati dentro a' termini, che per gli ordini proprj di detti Magistrati si dispone, e quegli Offizj, e Magistrati, che non anno per proprj ordini tempo prefisso a fare tali rimesse, s'intendino essere, e sieno obbligati fra un mese dal dì della riscossione, sotto pena del quarto più del riscosso, non ostante alcuna eccezione, o pretensione, che detti Rettori, o Ministri avessino, o facessino.

8. E tutto quello, che finito l'Offizio resterà loro in mano sieno tenuti rimetterlo, e consegnarlo al Depositario Fiscale, e a' Depositarj, Camarlinghi, o Provveditori respettivamente de' Magistrati della Città di Firenze infra 15. giorni dal dì, che saranno tornati, o dovranno essere tornati in detta Città, sotto pena, non più del quarto da vantaggio, come nella Legge vecchia fu disposto, ma d'altrettanta somma di quella, che mancheranno di pagare agli Esattori come di sopra, o non rimetteranno infra 15. giorni finito il loro Offizio a' Depositarj, Camarlinghi, e altri Offizj sopraddetti, e di più incorrino in quelle pene afflittive di confino, e d'ammonizione, che parranno convenirsi, secondo la qualità del caso, al Magistrato de' Conservadori di Legge, al quale ne sieno sottoposti, e ne' casi proprj degli altri Magistrati possino ancor essi Magistrati conoscere le trasgressioni, avendo luogo tra loro, ed i Conservadori la prevenzione, salva sempre la Legge del Quadruplo ne' casi de' quali in essa si parla.

9. E sieno tenuti detti Rettori, e loro Ministri eseguire subito le commissioni de' Magistrati di Firenze, e non indugiare al fine del loro Offizio, come molte volte è avvenuto, perchè non saranno ammessi al Sindacato, e caderanno in pena di scudi 25. per ogni posta, per la quale apparisse essersi procurata, e ottenuta al fine del loro offizio sospensione, o soprattieni, per scusarsi nel Sindacato dell'esecuzione non fatta. E non possino abilitare mai con sicurtà fuor delle carcere i debitori pubblici, sotto

sotto la detta pena, e di più di potere essere astretti da' Magistrati, che ne avranno data la commissione a pagare di lor proprio il debito, etiam che gli avessino rimesso in carcere, e consegnati al successore.

10. Ed inoltre s'intenda essere, e sia proibito a Magistrati di Firenze, che avranno date le commissioni, e a loro Provveditori, Cancellieri, e altri Ministri, di rimettere di propria autorità nel buondì sotto pena di scudi 10. per ogni volta, i detti Rettori, e Offiziali, che mancassino di rimettere i danari riscossi dentro al termine sopraddetto, perchè volsero, che restino nella contumacia incorsa, nè possino liberarsene se no per Grazia, e Rescritto di Sua Altezza Serenissima, e sotto detta pena sieno obbligati i Ministri di detti Magistrati spedire i Rettori, o loro Offiziali quanto prima, quando verranno a rimettere i denari.

11. E quanto al Monte di Pietà di Firenze, i detti Rettori, e loro Offiziali incorrino similmente nelle pene sopraddette, non rimettendo quivi i danari riscossi da' debitori di esso Monte fra detti 15. giorni, finito l'Offizio; o durante esso Offizio quando ne saranno ricerchi, non gli disobbligando però dal dover rimettere detti danari fra li termini de' 20. 40. o 60. giorni secondo la distanza de' luoghi dove essi Rettori riseggono, secondo che fu ordinato nell' Instruzione stampata, e mandata loro l' anno 1609. e ristampata nel 1622. sotto la pena, non rimettendo fra detti termini, del quarto più, e con obbligo di conservare indenni i debitori dagl' interessi, e spese, e salvo l' arbitrio del Magistrato del detto Monte, come in detta Instruzione.

De' Cavallari, e Messi.

VOlendo ancora provvedere a' disordini, e trasgressioni, che seguono in danno, e pregiudizio pubblico, e privato per colpa, e malizia de' Cavallari, e Messi de' Luoghi dello Stato, si ordina, dispone, e comanda,

12. Che detti Cavallari, Messi, e loro Famigli non possino pigliare premio, o emolumento alcuno; ancora da chi spontaneamente lo volesse dare per conto di qualsivoglia esecuzione, se non con la distinzione, modo, e tempo prefissi, e dichiarati di sopra per i diritti de' Rettori, nè per più di quel che importi la rata del debito secondo la stima, che si farà del pegno gravato, che non ecceda detta rata, nè ancora possino innanzi al fatto gravamento ricevere mance, o donativi, eziam in altro che in danari, nè da' creditori, nè da' debitori, o da' condennati, sotto pena a ciascuno de' Cavallari, o Messi, che contrafaranno, di lire 70. per ogni volta, e della perdita dell' Offizio, e della restituzione delle dette mercedi, o donativi, con altre pene, etiam as-

 sit-

1627. flittive di corpo ad arbitrio del Magistrato de' Conservadori di Leggi, e nella medesima pena di lire 70. caschino i debitori, o creditori, o altri per loro, che dessino anticipatamente dette mercedi, mance, o donativi, o maggiori mercedi di quel, che a detti Esecutori si dovessino, per esser meglio serviti i creditori, e non esecucutati i debitori, e ne sieno ancora essi sottoposti al detto Magistrato, e fra tre anni se ne possa conoscere.

Dichiarando, che se alcuno di questi, che contrafatto avessino, si notificassi al detto Magistrato de' Conservadori, s' intenda ipso facto libero dalla pena nella quale fusse incorso, guadagni la terza parte della pena dell' altro come notificatore, e simile guadagni ogni altro notificatore essendo il primo, & il resto sia del Fisco, e Camera di Sua Altezza Serenissima.

13. Et avvertendo, ch' egli è spesso accaduto, che i detti Cavallari, o Messi hanno preso de' danari appartenenti al Fisco, o a' Magistrati, & Offizj pubblici da' debitori per rimettergli a essi Magistrati, & Offizj, o a' Depositarj, e Camarlinghi pubblici, e dipoi non gli hanno rimessi, anzi tenuteli tanto in mano, o che si sono morti, o anno patito qualche infortunio, e ne' beni di tali Cavallari, o Messi non si è trovato pago, sicchè egli è stato necessario, o che i debitori gli paghino un' altra volta, o che si sieno perduti. E volendo a tal disordine ovviare si provvede, conforme alla Legge altra volta fatta l' anno 1551., che non sia lecito a detti Cavallari, o Messi pigliare detti danari da i debitori pubblici, etiam sotto pretesto di far benefizio al debitore, o per levargli disagio, o spesa, e contraffacendo incorrino nella pena di lire 50. per ogni posta da applicarsi, e distribuirsi come sopra, e della perdita dell' Offizio, e altra pena maggiore, etiam afflittiva ad arbitrio del Magistrato de' Conservadori di Legge.

14. Ancora intendendo qualmente detti Cavallari, e Messi indugiano troppo a fare l' esecuzioni, e lasciano di gravare molte poste, o per amicizia, o per altro rispetto, o con dire che i debitori sono tanto poveri, che nelle case loro non si trova cosa alcuna da gravare; E volendo a tali astuzie, e fraudi ovviare, e dar ordine, che ciascuno faccia il debito suo, si provvede in conformità della Legge del 1560. essa Legge ampliando.

Che i Cavallari, e Messi de' Rettori dello Stato sieno tenuti subito, o al più fra 8. giorni dentro alla Città, Terra, o luogo, dove risiede il Rettore, e fra 15. giorni di fuori, poi che avranno avuto le poste de' debitori, averle gravate in pegni vivi, o morti, che vaglino almanco quanto importa il debito, e le spese, e farne il rapporto al Cavaliere, e caso che mancassino, e riferissino alcune poste non si poter gravare, possa, e de-

I.

I. deva il Rettore mandarvi un'altro Cavallaro, Messo, o Esecutore una volta, o più secondo giudicherà espediente, i quali secondi Esecutori gravando per l'intero detti debitori, oltre al pagamento ordinario, guadagnino il salario d'un mese di quel Cavallaro, o Messo, che avrà mancato, il quale di più possa esser punito arbitrariamente dal detto Magistrato de' Conservadori, e quando costasse, che per malizia, e opera sua, avendo egli da principio potuto gravare, i secondi Esecutori dipoi non avessino trovato di fare il gravamento, in tal caso rimanga obbligato al debito, e cada in pena d'altrettanta somma da applicarsi per la metà al Rettore, che farà la diligenza, e riscuoterà, e per il resto al Fisco, e Camera di Sua Altezza Serenissima, e in oltre detto Cavallaro, o Messo perda l'Offitio.

15. E perchè molte volte è seguito, che per le catture de' Sequestrarj, o Depositarj de' gravamenti, quando non li rappresentano alla Corte, così per debiti pubblici, come privati, si è preso dagli Esecutori scudi due, ancorchè il debito non ascendesse a detta somma, e talvolta sono state ridotte per Sentenza del Magistrato de' Conservadori di Leggi a una piccola cosa di soldi otto, e parendo necessario dar certa regola in quest' affare, perchè dette esecuzioni si faccino con la debita mercede secondo l'importanza del debito; si provvede, che per l'esecuzioni, comprendendo ancora i Bargelli, e lor famiglie, e che facessero dette catture fuori di Firenze in qualsivoglia luogo dello Stato, e Dominio Fiorentino, si osservi in dette esecuzioni, così di detti Sequestrarj, come anco de' debitori principali, e lor mallevadori l'infrascritta Tariffa, cioè.

Per debito fino a scudi 10. l. 4.
Da scudi 10. a scudi 25. l. 6.
Da scudi 25. a 50. l. 8.
Da scudi 50. a 100. l. 10.
Da scudi 100. in ogni somma. l. 14.

E se le catture fussino fatte dentro a' luoghi dove risederanno i Rettori, che nè avranno dato la commissione, si pigli la metà meno: salvo però gli Statuti, e Ordini proprj della Corte della Mercanzia di Firenze per i gravamenti fatti per ordine di detta Corte. (a)

16.

(a) Nel dì 16. Dicembre 1628. fu fatta una variazione in questo Articolo, che è del seguente tenore.

A dì 16. di Dicembre MDCXXVIII.

Il Consiglio, e Pratica Segreta di Sua Altezza Serenissima

Presentendo essere state male intese in danno dei poveri alcune parole di quel Capitolo della Legge sopra i Rettori di fuora, loro Ministri, & Executori pubblicata il dì 27. di Settembre 1627., che è posto sotto l'intitolazione dei Cavallari, e Messi nel quale è la tariffa delle Catture dei sequestrarii, e d'altri, che non rappresentano i pegni gravati, i quali Capitoli, e Tariffe contro l'intenzione delli stessi Signori della Clarissima Pratica, che hebbero da Loro Altezze Serenissime la cura di compilare, & fare estendere la detta Legge sono

fati

1627. 16. Dichiarando, che i Messi, Cavallari, o altri Esecutori non possino, nè devino ricevere, e rapportare per Depositarj, o Sequestrarj di detti gravamenti alcuna persona, etiam che fussino Padri, Figliuoli, Fratelli, o altri stretti parenti, nè amici, conoscenti, interessati de' debitori gravati, che non siano attualmente presenti insieme con il debitore gravato, e che spontaneamente non consentino, sotto pena d'avere a pagar di lor proprio il debito, ed altre pene pecuniarie; e di perdita dell'Offitio, confino, e galera ad arbitrio del Magistrato de' Conservadori di Legge.

De' Depositarj, e Camarlinghi de' Pegni.

I. 17. E quanto a' Depositari, o Camarlinghi de' pegni riassunsero, e rinnovorno la Legge del primo d' Agosto 1552. per la quale fu provveduto, sentite le querele di molti poveri debitori, i quali si dolevano, come sendo stati gravati in panni, o altri mobili, gli avevano perduti, senza che di essi ne fussi stato sodisfatto il creditore, e alcu-

stati ampliati ad ogni sorte di Cattura dalli esequtori per troppa avidità di guadagno, & estorsione, & volendo a tale inconveniente provvedere detto Capitolo rifecero, & riformorono nel modo, che appresso cioè,

1. *Et perchè molte volte è seguito, che per le Cattore de Sequestrarii, o Depositari dei gravamenti, quando non li rappresentano alla Corte, così per debiti pubblici, come privati, si è preso dalli Executori scudi due, ancorchè il debito non ascendessi a detta somma, e talvolta sono state ridotte per Sententia del Magistrato dei Conservadori di Legge a una piccola cosa di soldi otto, essendo ancora avvenuto lo stesso contro alli stessi principali debitori realmente gravati, o loro Mallevadori similmente gravati, che non avevano attualmente a detti Sequestrarii, o alla Corte consegnate le cose a loro favore confessate, e parendo necessario dare certa regola in questo affare, così nell' uno, come nell' altro caso, perchè dette executioni si faccino con la debita mercede, secondo l' importanza del debito, si provvede; Che per li executori comprendendo ancora i Bargelli, & loro famigli, che facessero dette catture fuori di Firenze in qualsivoglia luogo dello Stato, e Dominio Fiorentino si osservi in dette esecutioni, cioè solo quando si tratta di pegno non rimesso dopo il precetto fattone l' infrascritta tariffa, cioè,*

Per debito fino a scudi 10.	*lire 4.*
Da scudi 10. a scudi 25	*lire 6.*
Da scudi 25. a scudi 50.	*lire 8.*
Da scudi 50. a scudi 100.	*lire 10.*
Da scudi 100. in ogni somma	*lire 14.*

2. *E se le cottare fussino fatte dentro a luoghi, dove risederanno i Rettori, che ne hanno dato la commissione, si pigli la metà meno, salvo però li Statuti, & Ordini proprii della Corte della Mercanzia di Firenze per i gravamenti fatti per ordine di detta Corte, e tutto in ogni miglior modo &c. Mandantes &c.*
3. *Item sotto dì 14. di Febbraio 1628. dichiarorono nel Capitolo sotto l' intitolazione dei diritti quella parte in fine dove si dice, che per il Fisco, & per i Magistrati nelle composizioni dei Carcerati per condennationi, o per debiti pubblici, quando fussino poveri possino commettere i Rettori, che li liberino col diritto solamente di quella parte, che si mettessi a entrata nella prima paga, li detti Clarissimi Signori dichiarorno, & aggiunsero, che la dichiorazione della povertà attenga, quando se ne dubitassi, al Fisco, & a Magistrati predetti, che avessino data la commissione a Rettori, & non alli stessi Rettori, Mandantes &c.*

L. cune volte ciò essere avvenuto per colpa, e tristizia de' Camarlinghi, o Depositarj de' Pegni, che gli avevano rubati, o consumati, o prestati ad altri, o lasciati guastare, o consumare dalla polvere, o rodere da' topi, fu ordinato, e di nuovo al presente si ordina, e provve; Che detti Camarlinghi, e Depositarj non possino tenere detti gravamenti morti più che un mese senza vendergli, ma passato detto mese sieno tenuti subito in giorno di mercato, o festivo metterli all' incanto con la precedente stima, e se incantati due volte non si troveranno da vendere, sia tenuto il creditore pigliarseli in pagamento per la detta stima, con diminuzione di soldi due per lira, e venendo fra dieci giorni il debitore per risquotere il suo pegno, sia tenuto restituirgliene, salve in questa parte le Leggi, e Statuti proprj de' luoghi, che altrimenti disponessino, e massimamente di minor tempo del mese a vendere i pegni gravati, e la stima si faccia fare giustamente dal Rettore del luogo, quando sarà consegnare i pegni al Camarlingo, o Depositario per mezzo degli Stimatori a ciò deputati, e dove non si facessi tal deputazione, si facci, i quali stimatori devino fare la stima giustamente, sotto le pene che parrà caso per caso al Magistrato dei Conservadori di Legge, a' quali ne sieno sottoposti, e dove non fussi provvisto di salario, o emolumento a detti Stimatori, abbino danari quattro per lira, non potendo passar mai lire dua d' emolumento; e il medesimo ordine si osservi ne' pegni vivi passati dieci giorni solamente dal dì del fatto gravamento. Nè possino mai detti Camarlinghi vender detti pegni, così vivi, come morti per meno della stima fatta, e non trovandosi da vendere per detta stima, osservi quanto sopra è detto, ma ne' debiti pubblici si chiamino nuovi Stimatori diversi da' primi, da eleggersi dal Rettore del luogo, da' quali si faccino ristimare, con facoltà di potere abbassare la stima, se la prima paressi rigorosa, purchè l' effetto sia, che mai si vendino per minor somma della stima.

18. E che detti Camarlinghi, o Depositarj siano obbligati tenere i gravamenti in luogo comodo, e sano, e custodirli con diligenza, e perdendosene, o guastandosi, si presumino perduti, e guasti per loro mala custodia, e difetto, e sieno tenuti rifarne la valuta a' debitori, e per essi ai creditori fra dieci dì dalla perdita, o guastamento, e ne sieno astretti da' Rettori ad istanza de' debitori gravati, o de' loro creditori, e caso che le stanze a ciò deputate non fussino atte per la dovuta conservazione, ricorrino a' Rettori, o al Magistrato de' Nove, o altri a chi s' aspetti.

E non possino detti Depositarj servirsi di detti pegni vivi, o morti, o servirsene altri, sotto

CAPITOLI

E Privilegii della Milizia Equestre riformati per ordine
DEL SERENISSIMO FERDINANDO II.
Gran Duca di Toscana

Del dì 22. Luglio MDCXXXII.

CAPITOLO I.

Della descrizione delle Cavallerie, e delle qualità, condizioni, & obblighi loro in generale.

1. LI Descritti, e da descriversi nella Milizia Equestre devono essere abitanti, & originarj dei luoghi destinati alla Residenza di dette Cavallerie, e d'età, e presenza, e facultà proporzionata alla Milizia, e non sieno indebitati sopra le forze di loro Patrimonio, nè lavoratori di Terreni altrui, o Garzoni, o Guardiani di bestiami, ma onorevoli, e abili agli Offizj delle loro Patrie, quieti, e non interessati in inimicizie, o fazioni, e che con le proprie ricolte di Biade, e Strami, o altro onorevole guadagno possino nutrire il Cavallo, che bisognerà loro tenere per servizio della loro Milizia. Essendo lecito arrolarsi nella Milizia Equestre tutti quelli, che averanno i sopradetti, o altri miglior requisiti. E se alcuno se ne descrivesse, che altra volta fosse stato casso dalle Milizie di Sua Altezza si habbia per non descritto, mentre non fosse stata espressa detta cassazione. E così ancora si habbino per non Descritti quelli, che fossero Offiziali di Bande Pedestri, mentre non sieno stati rappresentati tali all' Altezza Sua nelle proposte supplicazioni, o informazioni per essere ammessi nelle Compagnie a Cavallo.

2. Sieno tutti universalmente obbligati a tenere cavallo buono, e proporzionato alla Milizia loro, sotto pena di scudi cinque d'oro applicati al Fisco. E similmente devino mantenere le loro Armi, e Panni in ordine, & atti alle fazioni, sotto pena di scudi dua d'oro applicati come sopra.

3. Quali Cavalli, Armi, e Pan-

1632. ni Militari non si possino imprestare, barattare; impegnare, o vendere senza licenza, sotto pena di scudi dieci d'oro applicati come sopra.

4. Devino i Soldati comparire alle Rassegne secondo che saranno comandati, con loro Cavalli, Armi, e Panni di tutto punto, per esercitarsi, e disciplinarsi nel tempo di dette Rassegne, e prima, e poi, secondo che da Capitani, Luogotenenti, o Alfieri sarà ordinato sotto pena di mezzo scudo d'oro per volta. E continuando due volte senza intermissione, e senza legittimo impedimento sotto pena di uno scudo simile, la terza due, la quarta in pena arbitraria, come nelle Fanterie; pena ancora pecuniaria del doppio nelle Rassegne Generali da applicarsi come sopra.

5 Chi per giusto impedimento non potrà comparire alle Rassegne, deva farsi scusare per due, o per uno almeno, con giuramento, & espressione della Causa, la quale ritrovandosi falsa, deva lo scusato condennarsi in pena di mezzo scudo d'oro, e lo scusante in pena di scudi due d'oro, e più all'arbitrio in caso, che n'avesse fatto habito. E sia in ogni modo quello, che sarà impedito di comparire, obbligato a mandare alla Banca nelle Rassegne il Cavallo.

6 Nelle visite, che si faranno, o nella mostra da farsi ogn'anno quelli, che desidereranno d'essere ammessi in detta Milizia, o che da ella vorranno, o saranno da esser licenziati, o cassi si devino dare in nota, per essere rappresentati a S. A. con la Relazione, per aspettare l'approvazione di dette ammissioni, licenze, o cassazioni. E negli altri tempi chi vorrà esser ammesso, o licenziato ne deva ottenere grazia particolare da S. A. S.

7. Morendo, o diventando inutile un Cavallo sieno tenuti notificarlo subito al Cancelliere della Compagnia, per darne notizia infra dieci giorni, per potere con la debita diligenza rimettersi a Cavallo fra tre mesi al più, correndoli dentro al detto tempo nondimeno il consueto stipendio. E mancandone, incorrino in pena di scudi dieci d'oro applicati come sopra, oltre alla sospensione de' Privilegi.

8 Deva ciascuno arrolato portare sempre addosso il Bullettino, o Patente per poterla mostrare a Ministri di Giustizia, altrimenti la cattura si deva loro, senza incorrere però nella perdita dell'Archibuso, o altr'Arme. Et andando più di tre insieme di detti Descritti per la Provincia armati di Archibuso, senza occasione di andare a Rassegne, o fazione alcuna, e senza il loro Caporale, o Offiziale, si possa provvedere contro di loro alla Cattura, e pena di tale contravvenzione ad Arbitrio

9 Non possino i Soldati partirsi delli Stati di Sua Altezza senza sua particolare licenza, della quale si abbia a tenere conto col luogo, e tempo concessoli. E chi si

par-

partissi senza licenza, incorra in pena Arbitraria.

10. Le Patenti, o Bullettini sieno in stampa dettati in quella formula, che ordinerà Sua Altezza, e sottoscritti da Commessarii delle Bande. E si distribuischino a Soldati per mano de Cancellieri delle Compagnìe, con intervento de loro Capitani. E quando alcun Soldato si licenzierà dalla Compagnia, sia tenuto il Cancelliere a recuperare detto Bullettino, o Patente, o vero dar nota a Ministri di Giustizia della data licenza.

CAPITOLO II.

Del Generale della Cavallerìa.

11. Per miglior conservazione, augumento, e buona disciplina di questa Milizia a Cavallo il Generale delle Cavallerìe solo, o con intervento di chi parrà a Sua Altezza sia tenuto una volta l'anno a rivedere la Cavallerìa suddetta, con espressa commessione nondimeno di Sua Altezza. E non possa nelle visite riconoscere, nè premiare, nè punire, nè correggere alcuno, secondo i meriti, o demeriti suoi, se prima non ottiene ordine particolare da Sua Altezza, salvo che per li delitti proprii Militari, che occorressero nelle visite, o Rassegne. E parendoli di comporre, o far pace infra i Soldati per ingiurie, è casi, ove non fosse nata effusione di sangue, habbia autorità di terminarla sommariamente, & a quello si deva attendere, senza che altri ci si intromettino. E possa nelle sue Rassegne cassare Huomini, e Cavalli, secondo, che gli parrà più opportuno al servizio di Sua Altezza.

12. Il detto Generale nelle sue visite abbia dalle Comunità l' alloggiamento in quel modo che si dà a Commissarii delle Bande, & oltre a questo scudi tre di moneta il giorno da trarsi dal getto delle spese universali.

CAPITOLO III.

Del Superiore, o Deputato da Sua Altezza Serenissima.

13 Abbino gli Offiziali, e Soldati di questa Milizia a Cavallo un Superiore, o Deputato, o Deputati da dichiararsi da Sua Altezza dove possino ricorrere nei loro bisogni, il quale abbia particolare cura, e protezione di essi, e dell' osservanza dei loro Privilegii, secondo la disposizione di questi Capitoli. E nei casi di disobbedienza de' Soldati commesse contro i loro Capitani, & Offiziali, e contro l' osservanza d gli ordini, del non rappresentarsi, del non rimontare a Cavallo a tempo debito, di aver venduto il Cavallo senza licenza, o fatto altra simile trasgressione concernente l'interesse della Milizia, cassare per mera Giustizia, e pena li Soldati, la cognizione sia dei Commissari delle Bande a quali tocca il punire, e gastiga-

1632. re li delitti proprj militari, e quelli, che si commettessero nelle Visite, e Rassegne, eccetto che dove intervenisse il Generale delle Cavallerìe.

CAPITOLO IV.

Degli Offiziali delle Cavallerìe.

14. Per il comando, esercitazione, e servizio di queste Cavallerìe abbia ciascuna Compagnìa il suo Capitano, & altri Offiziali maggiori, e minori, come appresso si dirà di ciascuno in particolare. I quali Offiziali doveranno avere quelle Provvisioni, e Salarj, che da Sua Altezza saranno loro assegnati.

15. Il qual Capitano, & Offiziali sien tenuti una volta l' anno di dare una mostra Generale della loro Compagnìa davanti, & in quel luogo, e quando parerà al Superiore, o Deputato da Sua Altezza, pigliando la stagione, e tempo più comodo a dette Cavallerìe, secondo la qualità dei luoghi, occupazioni, e faccende loro. Et in essa si rassegnino i Soldati, e Cavalli, col farsi poi dal medesimo Deputato, o Superiore relazione a Sua Altezza di quanto stimerà essere di suo buon servizio.

16. E le Visite, e Rassegne aspettino alli Collaterali, quando vanno a pagare i Presidj, e Cavallerìe pagate, ma non possino rimettere, nè cassare senza licenza di Sua Altezza, alla quale ne diano conto, e seguita, che sarà l' approvazione, e resoluzione, ne diano notizia a Commessarj delle Bande, perchè ne possino accomodare i Roli.

17. Possino ancora i medesimi Commessarii, quando ogni tre anni vanno in Visita rivederle, e rassegnarle, senza però fare mostre Generali, per non defatigare, & al loro ritorno ne diano ancor essi conto a Sua Altezza.

18 Oltre alla predetta mostra Generale siano obbligati detti Soldati ad intervenire, almeno cinque, o sei volte l' anno, a fare altre Rassegne particolari davanti al Capitano, o altr' Offiziale principale, in uno, o più luoghi, secondo la diversità dei Paesi: avendo riguardo a tempi delle ricolte, o altre necessarie occupazioni Nelle quali Rassegne deva il detto Capitano, o altro Offiziale rivedere detti Soldati, e loro Cavalli, e quelli esercitare, & ammaestrare secondo il loro bisogno. Et occorrendo innovare cosa alcuna a benefizio di esse, o per rimediare a qualche inconveniente sia tenuto darne subito conto a chi ne averà il Governo, acciò si possa rappresentare a Sua Altezza, o fare quei provvedimenti, che fossero necessarii.

19. Alle quali Mostre, e Rassegne, come ancora a tutte l' altre fazioni, deva il Capitano, e gli altri Offiziali comparire armato, e bene a Cavallo, per dare buon

buon esempio agli altri Soldati, i quali siano obbligati, come si è detto, a stare provvisti, e comparire con loro Armi, e Panni, Munizioni, & Arnesi bene in punto, sotto pena di esser castigati, & appuntati, come sopra.

20. La Residenza dei Capitani di dette Compagnie sia dove da Sua Altezza sarà di mano in mano ordinato, se però non fosse dichiarato nelle loro Patente, i quali nondimeno benchè assenti con consenso di Sua Altezza dalle loro Compagnie, sieno almeno obbligati ogni due mesi una volta rivederle, rassegnarle, e disciplinarle con quelle considerazioni, che di sopra si è detto, dovendo per il loro Cancelliere far tenere diligente conto di quelli, che mancassero alle Rassegne, e darne notizia al Fisco, nel modo, e forma, che si contiene nei Capitoli dello Bande.

21 E quanto al Luogotenente, Alfiere, Cancelliere, o altri Offiziali devino risedere nei luoghi della loro Compagnia, o commodi ad essa, & il più che si può, separatamente l' uno dall' altro, per potere personalmente esser presenti ad ogni bisogno ordinario, e straordinario, che potesse occorrere per servizio di Sua Altezza; nè possa il Capitano assentarsi senza licenza di Sua Altezza, e gli Offiziali senza saputa del loro Capitano.

22. I Capitani di Lance, Corazze, & Archibusieri a Cavallo sieno obbligati a tenere due Cavalli da fazione passati alla Banca, & un Ronzino, e mancandone sieno condennati in scudi dieci di oro per Cavallo, da applicarsi al Fisco, & in ogni modo debbino compire il numero, e morendone qualcuno delli tre, debbino darne notizia per ricomprarlo, come si è detto dei Cavalli dei Soldati.

23. I Luogotenenti, e gli Alfieri delle Compagnie sieno tenuti essi ancora, e massime in assenza dei loro Capitani ad esercitare i Soldati come sopra. E sieno obbligati almeno tenere un Ronzino oltre al Cavallo da fazione, sotto pena mancandone, di scudi quattro di oro applicati come sopra.

24. Sia ancora obbligo del Luogotenente, Alfiere, o Caporale di rivedere diligentemente, e giornalmente, se i Soldati Descritti nelle loro Compagnie tenghino l' Archibuso, & altre Armi nette, & in ordine, e se sieno provvisti dei loro fornimenti, e munizioni, e che l' Armi predette sieno di una medesima sorte, e buone, & atte al servizio.

25. Il Cancelliere della Compagnia sia obbligato tenere il Rolo dei Descritti, con i loro nomi, cognomi, e patrie, e con i contrassegni dei Cavalli, e di quello tenere diligente cura con il riscontro del Rolo, che dovranno avere appresso di loro li Commissarii delle Bande.

26.

1632.

26. Et avanti, che si ammetta alcuno, dargli il solito giuramento, e distribuire le Patenti, o Bullettini ai Soldati, e loro Garzoni sottoscritti. E nelle Rassegne notare i mancamenti, e di tutto dar conto, con obbligo ancora di tenere un Ronzino per uso, e servizio della sua carica.

27. Deva ancora il detto Cancelliere tenere diligente cura, che i Capitani, Offiziali, e Soldati, stiano provvisti di loro Cavalli convenientemente, e di loro Armi solite, & osservino gli obblighi delle loro fazioni, e di quelli che mancassero darne notizia ai Commissarii delle Bande; Inoltre sieno tenuti nelle Rassegne appuntare, e mandarne nota al Fisco; e mancando detti Cancellieri di ciascun capo, restino condennati in scudi dieci di oro applicati come sopra.

28. Devino di più i detti Cancellieri con i loro Capitani notare quelli, che con legittima scusa di assenza, infermità, licenza, o altro legittimo impedimento si faranno scusare nelle Rassegne, e fazioni, alle quali saranno comandati, sotto pena di scudi due di oro applicati come di sopra.

29. Et occorrendo, che detti Soldati si offendessero l' un l' altro alla Banca in fatti, o in parole, darne notizia alla Corte, & a Commessarii delle Bande, sotto pena di scudi sei di oro applicati come sopra.

30. Il Depositario di dette Cavallerie deve ricevere dalla munizione, & Armerìa di Sua Altezza tutte quelle Armi, Casacche, o altri Arnesi, che sono di bisogno, per dispensarle a Soldati, e da loro andare risquotendo il prezzo di essi, secondo che sarà per i tempi ordinato. Et in caso di morte, o mancamento di detti Soldati ricuperarli, e darne conto a chi s' aspetta, e rimettere quel danaro, che per detta causa avesse riscosso, i quali Cancellieri, e Depositarj nella loro elezione devino dare mallevadori idonei di render conto di quello, che maneggiano.

CAPITOLO V.

Dei Privilegj, Esenzioni, & Immunità Universali di tutte le Cavallerìe.

31. I Descritti della Milizia Equestre siano esenti, liberi, & immuni da tutte le gravezze, e carichi personali essi, & i loro Cavalli, e nei luoghi, ove arriva respettivamente la descrizione della propria Compagnìa, quanto alle gravezze reali, o miste, ordinarie, e straordinarie sieno esenti, liberi, & immuni nel modo, e forma, che sono, o saranno i Graduati, & Armati di Corsaletto nella Milizia Pedestre.

32. Devino nelle Patrie esistenti nel circuito, che nei presenti Capitoli si ordina per la descrizione di queste Milizie, e non al-

altrimenti, essere imborsati, senza esser squittinati, o mandati a partito in tutti gli Offizj goduti altre volte da loro, o da loro Padri, & Avi.

33. Negli altri Privilegj, o cose favorevoli devino esser trattati in tutto, e per tutto come i detti Armati di Corsaletto, tanto per gli Offizij, & Cariche delle Comunità, salvo le cose infrascritte, quanto nella diminuzione, o imposizione delle pene, e multe dei delitti, tanto proprj, quanto comuni, che per loro, o contro di loro si commettessero, conforme respettivamente alla Milizia Pedestre, e alla totale disposizione dei suoi Capitoli, i quali si abbino quì per espressi, e replicati.

34. Quanto all' Armi, e Cavallo arrolato competenti a tali Descritti non si possa fare Sequestro, Inventario, o Esecuzione alcuna per qualsivoglia Causa Civile., o Criminale, & per qualsivoglia debito pubblico, o privato, come nè anche possino essere gravati tali Descritti in Panni, o Vestimenti per uso della loro Persona.

35. Possino, & sia loro lecito in Fiorenza, & Siena, e per tutti gli Stati di Sua Altezza di giorno, e di notte, senza alcuna limitazione, non ostante alcun Bando, e Ordine in contrario portare ogni sorte di Armi offensive e defensive ad ogni loro beneplacito.

36. Sia parimente lecito a detti Offiziali, e Soldati per tutti gli Stati di Sua Altezza lontano però venti miglia dalla Città di Firenze, e nello Stato di Siena fino alle Porte della Città, e non altrimenti tenere, portare, & usare Archibusi a Ruota, o fucile di giusta misura, con facultà ancora di tenere, & usare, oltre l' Archibuso da fazione, un'altro Archibuso simile, e di tirare con ogni sorte di munizione da caccia ad animali non proibiti, e fuori delle Bandite reservate a Sua Altezza, & contravvenendo nel portare, & usare detti Archibusi, incorrino nelle pene disposte per li Bandi pubblicati in Firenze sotto li 20. di Settembre 1588. 7 di Novembre 1623. & pubblicati in Siena sotto li 14. Dicembre 1588. & 7. Dicembre 1624.

37. Non possino portare detti Archibusi dentro all' altre Città, o Terre murate delli Stati di Sua Altezza se non andando, o tornando dalla posata, o alloggiamento, sotto pena di scudi dieci applicati al Fisco. Et venendo verso la Città di Firenze devino al termine vicino ad essa a venti miglia, o ivi intorno lasciargli in Casa di qualche Offiziale, che abbia la facoltà, o del Rettore di Giustizia più vicino, ancorchè dentro al detto termine, per potergli ripigliare al loro ritorno, come è detto.

38. E dentro alla Città di Pistoia sia a questi Soldati onninamen-

1632. mente proibito l'introdurvi detti Archibusi, sotto le pene di sopra menzionate, dalla quale proibizione però sieno eccettuati gl' Offiziali di dette Compagnie.

39 E perchè in alcuni luoghi si esercita il Traffico di Bestiami, e l' uso dell' andare annualmente in Maremma, sia lecito a qualunque descritto in questa Milizia andando, o tornando di Maremma per il suddetto passaggio introdurre i loro Archibusi dentro alle venti miglia vicino a Firenze, con obbligo di levare le Ruote, o fucili dentro al predetto termine, e non le rimettere se non fuori delle dette venti miglia, sotto pena di scudi dieci, oltre l'altre pene. Et sieno obbligati in tal caso tanto nel partire, che arrivati in Maremma rappresentarsi, e farsi notare al Rettore del luogo, di dove partiranno, & ove dimoreranno.

40 Possino detti Descritti tenere l' Archibuso predetto fuori delle venti miglia per tutto, e sempre, dove saranno, appresso di se, salvo le cose dette di sopra, & eccetto che a Consigli, Feste, Fiere, Radunate, e Mercati, e con obbligo ancora ne luoghi di dette Fiere, e Mercati, dove sia il Rettore di Giustizia, o qualch' Offiziale di dette Compagnie di posare detti Archibusi in casa alcuno di essi, e dove non sieno tali Ministri, nell' alloggiamento, o posata loro, sotto pena di scudi dieci applicati come sopra, ne quali giorni si da facultà in tal caso agli Osti, & altri Ricettatori di detti Soldati di potere serbare nelle loro Osterie, o Case i predetti Archibusi.

41. I Bandi fatti, e da farsi, e proibizioni di portar Armi dentro la Città di Firenze, o altra Città, o luogo delli Stati di Sua Altezza doppo cert'ore di notte, come la Campana, o altr' ora, non comprendino, nè mai s'intendino comprendere la Milizia Equestre.

42. Ciascun Soldato (oltre a quei Servidori, che vorrà tenere a sue spese) possa servirsi d' un Garzone, come gli Armati di Corsaletto, con la medesima dichiarazione, che sieno servili, & inferiori al Soldato, i quali Servidori, e Garzoni godino i medesimi Privilegii, che i Garzoni degli Armati predetti, e tali Garzoni, quando sono in fazione Militare con loro Padroni non possino essere catturati, nè comandati ad altro servizio.

43. Per occasione di Catture per delitti di qualunque causa ancora gravissima non si possa far pagare per mercede di Cattura, se non la metà di quello che si fa pagare a gli altri delinquenti non descritti.

44. I Magistrati, e Rettori devino andare ancora con riguardo nel fare l' essecuzioni Personali contro i detti Descritti per i debiti Civili attenenti alle Comunità, o al

al publico, mentre le possino fare contro gl' effetti, e robe loro, e contro alle Persone d' altri obbligati non descritti.

45. Al Capitano, Luogotenente, & Alfiere di dette Compagnie sia concesso di tenere fino in tre Archibusi a Ruota, o fucile di giusta misura, con facultà di più al Capitano di tenere, e portare per viaggio fino alle Porte di Firenze l' Archibuso a Ruota, e Terzaruolo di tre palmi di Canna, & al Luogotenente & Alfiere di potere tenere, e portare detto Archibuso a Ruota, o a fucile di giusta misura fino all' otto miglia vicino a Fiorenza, e non più oltre. Essendo lecito a predetti Offiziali d' andare accompagnati da un Servitore armato d' Archibuso a Ruota, o fucile, che stia però a loro spese, come Servidore, e per tale sia descritto nel Rolo dal Cancelliere della Compagnia.

46. Li Paggi del Capitano, del Luogotenente, dell' Alfiere arrolati habbino facultà di portare arme offensive, e difensive.

47. Abbino il Cancelliere, e Depositario i medesimi Privilegj che gli altri Descritti nella prefata Milizia, e sieno sottoposti alli medesimi obblighi, e pene.

48. Et il Trombetto, Armarolo, e Manescalco possino portare le medesime armi, che gli altri Descritti in questa Milizia, e godino i medesimi Privilegj, e sieno sottoposti alli medesimi obblighi, e pene, dovendo il Trombetto di più in occasione di comandare la Compagnia, ad ogni richiesta degli Offiziali maggiori, fare l' intimazioni, o Comandate, che gli saranno imposte.

1632.

49. E per maggiore comodità a Descritti di questa Milizia di tenere i loro Archibusi, o altre Armi pulite, e bene in ordine, si dà facultà in due, o tre luoghi di dette Compagnie, e dove sieno squadre numerose di Descritti ad un Maestro per luogo da deputarsi da chi ne haverà il Governo, che possa nella sua Bottega tenere detti Archibusi, o altre Armi de predetti Arrolati da essergli portate, e riportate da loro personalmente, per accomodarle, e non altrimenti.

CAPITOLO VI.

Degli Archibusieri a Cavallo.

50. Le Compagnie degli Archibusieri a Cavallo abbino il loro Capitano, Luogotenente, Alfiere, Cancelliere, Depositario, Trombetto, Manescalco, & Armarolo, & Armati di Archibuso a Ruota, o a fucile della calibra, e lunghezza già ordinata nell' Armaria di Sua Altezza con sue fiasche, fiaschini, palle, e polvere, e con la Ca-

 sacca

1632 facca del colore della sua Cornetta, & altri Guarnimenti necessarj, con carico di tenere un Cavallo, o Ronzino buono, e gagliardo da potere ingroppare un fante a piedi, bisognando, con buona sella, briglia, e staffe di ferro, & altri Arnesi bene in punto. E con tutte le suddette, & altre sorte di Armi, che alla giornata saranno giudicate proporzionate a detta Cavalleria.

51. Godino, e sieno capaci di tutti i Privilegj, & Immunità espresse nel precedente Capitolo, e sieno sottoposti alle sopradette constituzioni, & obblighi di Rassegne, Fazioni, & altri Carichi dichiarati, & in quel di più, che ricercasse il buon governo di detta Milizia. E quei tali, che nelle Rassegne Generali non mostreranno avere imparato il mestiero dell' Archibusiero a Cavallo, possino doppo le tre prime Rassegne Generali essere giudicati inhabili, e cassi, dovendo però il Capitano diportarsi in modo, che per colpa sua del non insegnarli non si habbia ha venire a tal cassazione.

52. La cura, & obbligo generalmente degli Archibusieri a Cavallo, e loro Offiziali sarà, che la Provincia, Luoghi, e dove saranno, stia sempre netta di Banditi, e di altri malfattori, e di esser pronti ad ogni richiesta dei loro Superiori, à montare a Cavallo, & andare a quelle fazioni, che gli saranno comandate.

53. Devino i Capitani, Luogotenenti, & Alfieri assegnare ad ogni dodici Soldati un Caporale il più Anziano, o più meritevole del detto comando, col farlo notare al Rolo della Compagnia, il quale sia tenuto a muoversi subito con la sua squadra, senza aspettare altro avviso, quando nel suo Territorio si scopriranno Banditi, o altri turbatori del sicuro vivere, e della pubblica quiete.

54. E quando a richiesta del Rettore di Giustizia, o per altro comandamento alcun Caporale si moverà con la sua squadra alla persecuzione dei Banditi, o per altra fazione Militare, ne deva avvertire l' altro Confinante, e così si osservi dall' altro col suo Confinante, sicchè dall' uno, all' altro tutta la Compagnia si vada mettendo insieme, & in ordine. Et il Capitano, & altri Offiziali principali lo sappiano, e si mettino ancor essi in Campagna per la difesa, e nettezza del Paese.

55. Quando i detti Archibusieri staranno Armati in Campagna più di tre giorni per le suddette fazioni, o per altra occasione concernente il Servizio di Sua Altezza, devino conseguire la paga di scudi sette il mese da pagar-

garseli dalla Banca senza altro nuovo ordine, o eccezione alcuna.

CAPITOLO VII.

Delle Lance, ovvero Cavalleggieri.

56. Le Compagnie di Lance, sì della Guardia della Persona di Sua Altezza, come l' altre s' intendino obbligate a tutte le Constituzioni Generali dette di sopra, e sieno capaci di tutti i Privilegii, & immunità predette.

CAPITOLO VIII.

Delle Corazze.

57. Le Compagnie degli Armati alla Corazza habbino il loro Capitano, Luogotenente, Alfiere, Cancelliere, Cavallerizzo, Depositario, Trombetto, Manescalco, Armarolo, e Caporali, con obbligo di tenere Cavallo proporzionato a detta Milizia di vita, e forze da reggere il Soldato col peso dell' Armi, le quali dovranno essere Elmo, Petto, Schiena, Mugnoni, Braccialetti, Manopoli, Cosciali, & altri Guernimenti di già ordinati con due Pistole all' Arcione di lunghezza di quattro quinti di braccio, e secondo, che alla giornata gli sarà ordinato con sue fonde, fiasche, & altri arnesi.

58. Sieno sottoposti i detti Offiziali, e Soldati agli obblighi sopraddetti di Rassegne, e Fazioni, & altre cose simili, secondo il disposto degli antecedenti Capitoli, & alle Constituzioni di essi. E devino stare pronti ad ogni richiesta de loro Superiori a montare a Cavallo, & andare a quelle fazioni, che gli saranno comandate.

59. Quando le suddette Corazze staranno in Campagna più di tre giorni per le suddette fazioni, o per altra occasione di servizio di Sua Altezza devino conseguire la paga a ragione di scudi 10. il mese, da pagarseli dalla Banca senza nuovo ordine, o difficultà alcuna.

60. Gli Offiziali, e Soldati predetti, oltre all' Immunità, Esenzione, e Privilegii respettivamente concedute negli antecedenti Capitoli, possino, e sia loro lecito portare il loro Terzarolo, e Terzaroli fino alle venti miglia vicino a Firenze, & il Luogotenente, & Alfiere fino all' otto miglia, & il Capitano fino alle Porte di detta Città di Firenze, e per tutti gli Stati di Sua Altezza con le limitazioni dette dell' Archibuso lungo nel Capitolo dei Privilegj.

1632.

CAPITOLO IX.

Degli Archibusieri delle Maremme di Siena.

61. Gli Archibusieri delle Maremme di Siena sono divisi in tre Compagnìe con un solo Capitano, Cancelliere, e Trombetto, con il Luogotenente, Alfiere, e Caporali a ciascuna di esse descritte ne Capitanati di Grosseto, Massa, e Sovana, conforme all' erezione di essi fatta l' anno 1589 Il qual Capitano risiede per l' ordinario in Grosseto con obbligo di transferirsi negli altri luoghi per le solite Rassegne più comode a dette Compagnìe, dovendo anch' egli fare una Rassegna Generale di tutti insieme nel mese di Maggio, come si è detto di sopra.

62. Le Rassegne ordinarie, e particolari si dovranno fare, come si è detto di sopra; fuori che li mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e Novembre per rispetto delle ricolte, e delle sementi, e della Guardia del Paese in detti tempi.

63. Dichiarando, che non anno Privilegio, o essenzione alcuna del non essere tenuti alla stima del danno dato, ma devino in questo particolare esser trattati, come non Descritti.

64. E perchè ne luoghi di Maremma, per il mancamento degli uomini, e numero de Descritti, il Privilegio loro di non esser tenuti ad accettare gli Offizii, come de' Priori, Consiglio, & altri pubblici della Comunità risulta in danno grave universale, i detti Descritti sieno obbligati, e possino astringersi sotto le pene ordinarie ad accettare, & esercitare detti Offizii pubblici di Consiglio, & altri, fin tanto che la Maremma sia piena d' abitatori. Eccettuando da quest' obbligo l' Offizio del Sindaco, e Denunziatore de' Malefizii. E i Luogotenenti, & Alfieri sieno esenti dall' accettare l' Offizio del Camarlingo, e del Salaiuolo delle loro Comunità. E tutti gli Archibusieri generalmente sieno esenti dalle comandate di legne, e paglia, che si fanno per servizio di Capitani di Giustizia, & altri Rettori de luoghi.

65. Dichiarando ancora, che per i sopraddetti Privilegii non s' intenda derogato alla Provvisione a favore delle Maremme, e faccendieri di esse pubblicata sotto dì 9. d' Aprile 1588. in Siena.

66. Il Luogotenente, & Alfiere possino andare accompagnati da un loro Servitore, armato d' archibuso a Ruota, o fucile, quale abbia appresso di se il Bullettino.

67 Nel resto godino tutti i Privilegii dichiarati negli antecedenti Capitoli, e conceduti agli Ar-

Archibusieri in generale, e non riservati nominatamente ad alcuna particolare Milizia, o Provincia, come sotto si dirà.

68. E perchè in queste Maremme occorre molto spesso a predetti Archibusieri d'uscire in campagna, e massime la state per l'incursione de Corsali, & altri Predatori, si da facultà a ciascuno di essi potere tenere, oltre al Cavallo da fazione, una Bestia da soma, o somaro, il quale possa servirgli in ogni occorrenza nelle loro fazioni, per portare loro Armi, e Panni, & altre cose necessarie per tale servizio, come anche per levare molte fatiche a loro Cavalli in someggiarli. E tali bestie contrassegnate non gli possino essere comandate in alcun modo, e godino gli stessi Privilegii, che i loro Cavalli da servizio.

CAPITOLO X.

Degli Archibusieri a Cavallo delle Maremme di Pisa, e Volterra.

69. Gli Archibusieri a Cavallo delle Maremme di Pisa, & Volterra eretti l'anno 1592. sotto la carica, & obbedienza del Capitano della Guardia delle Marine di Pisa residente per l'ordinario in Rosignano distinti in due Compagnie con i loro Offiziali sono ordinariamente tenuti oltre agli obblighi di Rassegna, & altro espresso negli antecedenti Capitoli ad essere pronti al soccorso, & aiuto nell'occorrenze, nelle quali i Soldati stipendiati della Guardia ordinaria non potessero supplire.

70. Deve il Capitano di detti Archibusieri fare due Rassegne il mese, una per quelli delle Maremme di Pisa, e l'altra per questi del Capitanato di Volterra in luogo, o luoghi più comodi a tutti, oltre al fare due Rassegne Generali l'anno, o vero in una sola rassegnare tutte due le Compagnie nel più comodo luogo, che si potrà.

71. Sieno nondimeno esenti da dette Rassegne i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e Novembre acciò non venghino impediti al tempo delle Ricolte, e Sementi, e possino in dette stagioni tanto meglio difendere il Paese.

72. Il Luogotenente, & Alfiere possino andare accompagnati da un loro Servitore Armato di Archibuso a Ruota, o fucile, purchè abbia appresso di se il Bullettino, come sopra. Il qual Privilegio s'intenda ancora concesso a tutti li Luogotenenti, & Alfieri di tutte l'altre Compagnie di queste Cavallerie.

CA-

1632.

CAPITOLO XI.

Degli Archibusieri di Romagna.

73. Alla Compagnìa degli Archibusieri a Cavallo di Romagna eretta l' anno 1618 oltre agli altri obblighi, e privilegj di sopra imposti, e conceduti agli Archibusieri a Cavallo in Generale li aspettino gl' infrascritti, i quali abbino da osservare, e godere, come riservati, e proprj di detta Provincia.

74. E prima si dichiara, che la facultà di potere tenere, & usare per tutta la Provincia di Romagna, & altrove per tutto lo Stato l' archibuso a Ruota, o Fucile con palle, polvere, e munizione s' estenda fino a Dicomano, Scarperìa, Borgo San Lorenzo, & Vicchio di Mugello, e per quelli, che vengono per la via di Casentino, fino al Ponte a Sieve, ne quali luoghi devono lasciare le predette Armi, e consegnarle in potere della Giustizia, o altrove nella forma; che si è detto parlando del termine delle venti miglia vicino a Firenze.

75. Sia lecito a qualunque dei predetti Offiziali, e Soldati estrarre fuori dello Stato, senza alcuna Gabella tutte le Castagne, o Marroni freschi, o secchi non ridotti in Farina, che in loro proprj terreni di loro proprj Patrimonj ricorranno, data però che ne abbino la nota del Ricolto agli Offiziali dei luoghi, e con la licenza in scritto dei medesimi da farsi loro gratis, e tenere conto a parte, e chi non ne ricorrà, non possa prestare il nome suo ad altri.

76. E perchè gli abitatori del Commessariato della Terra del Sole non ricolgono marroni, acciò vadino al pari degli altri nel godere l' esenzioni, possino i sopraddetti Descritti estrarre senza gabella niuna Ulive Orfane, e Vino, che avessero ricolto ne proprj Terreni, con darne la nota, come si è detto dei marroni.

77. Possino li Descritti nella sopraddetta Compagnìa portare, & usare ogni sorte di munizione da caccia, ancora in tempi di neve, e proibiti in detta Provincia.

CAPITOLO XII.

Degli Archibusieri a Cavallo eretti l' anno 1629.

78. In prima la descrizione degl' Archibusieri a Cavallo di Valdinievole s' intenda fatta, e potersi fare per tutta la Valdinievole, o luoghi circonvicini fino a Seravalle inclusivamente, & i De-

Descritti sieno sottoposti al comando del Capitano, Luogotenente, Alfiere, o altr' Offiziale, i quali ne predetti luoghi devano fare le sopraddette Rassegne, come si è detto nel primo Capitolo: e con gli obblighi, facultà, e Privilegii, di che sopra in generale.

79 Quella delle Colline di Pisa, e suoi contorni s'estenda per tutti i luoghi della Banda di dette Colline, e per tutta la Banda di Cascina, eccetto però che dal fiume della Cascina verso la Maremma, che si lascia per Rosignano, come prima, e per i luoghi della Banda d'Empoli, o altre Terre circonvicine, non si appressando alla Città di Fiorenza a miglia venti da nessuna Banda, e con questa limitazione sia lecito descrivere simili Cavallerìe, con obblighi, e facultà dichiarate di sopra.

80. La Compagnìa di Radicofani, & sua annessi sia compresa per tutta la Banda di Radicofani, e per tutta la Manomiata, e Banda di Castel del Piano, & altri luoghi vicino a Radicofani quindici miglia, dentro a quali termini si descrivino i detti Soldati sotto nome di Compagnìa di Radicofani con gli obblighi, facultà, e condizioni sopradette.

81. Agli Offiziali, e Soldati di questa Compagnìa per la vicinanza, e trafichi con i luoghi delle Maremme di Siena sia lecito, mentre vadino, stieno, o tornino di dette Maremme godere i medesimi Privilegii dichiarati di sopra, e conceduti agli Archibusieri di dette Maremme, oltre agli altri conceduti loro.

82. Nella Compagnìa di Valdichiana possa comprendersi Arezzo, e Cortona con tutte le Terre, e Luoghi di Valdichiana, dove è già stato solito descriversi Corazze, e Lance, con facoltà, & obblighi predetti.

83. Sotto nome di Compagnìa di Valdarno di sopra si comprende la medesima Città di Arezzo, a tutte le Terre, e Luoghi di detto Paese verso Firenze venti miglia, e quali luoghi, si potranno descrivere Archibusieri a Cavallo con i sopranarrati obblighi, e Privilegj.

84. Quella della Pieve à S. Stefano si distenda per tutto il Vicariato della Pieve, e per tutto il Badiale, e dentro a tal termine si descriva, rassegni, & eserciti con le medesime condizioni, obblighi, e facultà.

85. Quanto alla Compagnìa, e Soldati descritti nel Vicariato di Firenzuola fino dell' anno 1589. abbino gl' istessi Privilegii, & obblighi, di che si è detto delle Cavallerìe, & Archibusieri in generale ne Capitoli primo, quinto, e sesto, e sotto la custodia, e comando di chi da Sua Altezza sarà a suo tempo dichiarato.

86. E

ORDINI

E Provvisioni stabilite dal Serenissimo Gran Duca di Toscana con occasione della Visita dei Maestrati

Pubblicati il dì quindici di Luglio MDCXLI.

IL Serenissimo Don Ferdinando Secondo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima il Serenissimo Signor Principe Mattias di Toscana, e di commissione della prefata Serenissima Altezza, gl' Illustrissimi Signori del Collegio di Balìa.

Sendo dalli Signori Visitatori dei Maestrati di questa Città state avvertite alcune cose, concernenti il benefitio così pubblico, come privato; E volendo reparare a qualche disordine nuovamente conosciuto, hanno proposte alcune considerazioni, dalle quali Sua Altezza Serenissima ne ha stabiliti l'infrascritti Ordini, e Provvisioni, da inviolabilmente osservarsi.

Al Maestrato di Biccherna

1. Atteso, che la Biccherna mediante li suoi Ministri annualmente risquote dalle Comunità denari per causa di Tasse, Rocche, ed altro, ma non ogni anno interamente, e nell' Esattioni degli anni successivi, non si notano i pagamenti con distintione del debito vecchio al nuovo, e ciò partorisce cattivi effetti, & in particolare, che le Comunità paghino i dritti di quelle somme, che do-

1641. verebbeno pagare li Camarlenghi morosi; per ovviare a quest' inconveniente, si facci ogni anno uno stratto nuovo, & il vecchio si mandi all' Auditor Fiscale, conforme all' ordine del 1634. E per maggior vigilanza delle dette riscossioni, il Cancelliere sia tenuto invitare [ai debiti tempi] l' Auditore Fiscale, e Depositario, e mancando di osservare quanto sopra, il Camarlengo non li paghi il Salario, siccome viene ordinato nel Capitolo finale dei Conservatori.

2. Perchè spesso avviene, che vengono di fuori Prigioni per Cause Criminali, li quali per occasione delle loro condotture, e per altre occorrenze, divengono debitori di qualche somma di denari, e che relassandosi dalle Carceri, senza che ne habbi notitia la Biccherna, ben spesso non trova modo d' essere rimborsata; Si ordina, che il Bargello non possa relassare tali Prigioni (non ostante l' ordine di qualunque Tribunale, o Corte) se non sarà soscritto dall' Auditor Fiscale, inteso il Cancelliere di Biccherna.

3 Sendosi inteso, che l' Esationi dei denari pubblici, tanto in questo Maestrato, quanto in quello dei Conservatori, & altri Luoghi si fanno lentamente, onde i crediti s' invecchiono assai, e col tempo alcuni si rendono difficili, e molti si perdono per le morti, ed altri accidenti; e sentito, che non giova incaricare gli Officiali delle Città, Terre, e Castelli, nè mandar loro li Stratti, nè il mandarci pubblici Esecutori, si deputerà perciò un' Esattore Notaro intendente, e discreto, per esequire particolarmente gli ordini della Biccherna, dei Conservatori, e del Monte del Sale, non solo circa l' Esattioni predette, ma ancora circa altri negotii, che venissero ordinati; il quale invigilerà le Confiscationi, eseguirà li scorpori dei beni dei Condennati, piglierà informationi delle Cause Criminali, secondo, che glie ne verrà ordinato dal Capitano di Giustizia di Siena, con minor disagio, e spesa dei Popoli; vedrà oculatamente i bisogni delle spese, che proporranno havere necessità le Comunità, e farà risquotere da quei Debitori, che non havessero riscosso li Capitani, Podestà, & altri Officiali dello Stato dentro a tre mesi, doppo gli ordini di risquotere, ricevuti dai Maestrati, e si accerterà, se l' impedimenti delle riscossioni sieno veri, o palliati, e se sieno occultati Beni dei Debitori, & userà altre diligenze, secondo una puntuale, e piena instruttione, che gli sarà fatta, con obbligo di tener Cavalcatura a tutte sue spese, e visitare ogni anno tutto lo Stato; E per suo Salario se gli assegnerà scudi 200. per ciascun anno, e di più la participazione del solito dritto per lira di quelle somme, che per sua diligenza si risquoteranno, & anderanno ad entrata, credendo, che gli Officiali di fuora staranno più vigilanti nelle

I.

I. le Riscossioni ordinate loro. E questo per anni due, per sperimentare, che buono effetto partorirà tal Deputazione; e la detta provvisione se gli pagherà dalla Biccherna, Conservatori, e Monte del Sale.

4. Trovandosi dismesso l'Ordine che il Bargello di Piazza dia sicurtà per il Soprastante delle Stiache, (come già si faceva) si comanda l'osservanza di dett' Ordine.

5. Che l'elettione del Soprastante delle Carceri Segrete, non si facci più dal Bargello di Piazza (come da certo tempo in quà è seguito) ma dal Capitano di Giustizia, con l'approvatione di S. A. S. senza però diminuire gli emolumenti al Bargello.

6. Occorrendo, che sieno catturati Delinquenti, che habbino a dosso Armi, Denari, & altre Robbe, li Bargelli, e Famegli sieno tenuti subbito presentare le medesime nella Cancellerìa del Capitano di Giustizia, nelle mani del Cancelliere Criminale, o suo Coadiutore, il quale tenga un Libro a posta, intitolato Registro delle Robbe dei Carcerati, dove noterà, e descriverà puntualmente, e fedelmente quanto gli verrà consegnato, e noterà poi quando le dette cose si restituiranno ai Prigioni, o si consegneranno in Biccherna, e mancando detti Bargelli, e Famegli d'appresentar subito dette Robbe, non possino conseguire la Cattura, e siano puniti ad arbitrio del Capitano di Giustitia, o del Maestrato di Biccherna. 1641.

Al Maestrato dei Conservatori.

7. Havendo il Maestrato dei Conservatori, e di giorno in giorno creando nuovi nomi di Debitori, contro i quali procedendosi all'esecutione de fatto, s'aggravano di spese, senza pro della Cassa Creditrice; Si ordina, che si facci prima al Debitore una Notificatione, con un termine preciso, almeno di giorni 15., e non si possi gravare, senza la precedente Notificatione.

8. Che le Comunità, & altri Luoghi Laicali, li quali hanno, o haveranno Padronati, e facoltà di presentare li Rettori ai Benefitii, Chiese, e Cappelle, non possino alli medesimi dare il possesso, senza precedente licenza di S A. S. conforme agli Ordini, che vi sono.

9. Sendo molto necessario, che in questo Maestrato sia il Registro dei Contratti delle Alienationi, che occorreranno farsi, sotto qualunque titolo, dei Beni delle Comunità; si comanda che detto Registro si facci in Libro a ciò deputato, e per mercede, a chi li registrerà, si dia soldi 20. per ciascun Contratto registrato.

10. Considerando quanto buon' effetto possi cagionare, che l'Auditor Fiscale, e Depositario ogni 3. mesi, intervenghino in detto Magistrato, & avanti ai medesimi si

1641. legghino li Stratti dei Debitori, conforme all'Ordine datone altra voltà; si comanda di nuovo l'osservanza di detto Ordine, & il Cancelliere sia tenuto invitare li medesimi ai dovuti tempi; e l'istesso devino, e sieno tenuti fare tutti gli altri Cancellieri dei Maestrati, dove sono le Casse, e li Camarlenghi non paghino li Salari a detti Cancellieri, se non mostreranno haverli invitati.

Al Maestrato del Monte Pio.

11. Atteso, che secondo la Riforma, ogni anno il Maestrato ha il Bilancio di tutto lo Stato del Monte, ma non ha il riscontro dei Pegni, sendo quelli appresso al Massaio, (l'officio del quale dura più del Maestrato) e che tal riscontro si fà all'ultimo, quando se gli rivedono i conti: S'ordina detto riscontro annualmente si facci, con la soprintendenza del Depositario.

12 Venendo rappresentato esservi bisogno di Persona, che tenga conto delle Scritture [atteso sieno moltiplicate] si provvede la medesima vi si deputi, la quale tenga con buon ordine dette Scritture in modo d'Archivio, con la soprintendenza del Depositario.

13. Sendo tál hora avvenuto, che nel vendersi i Pegni, passato il termine del mese, conforme allo stile, nè avendo il Compratore pagato il prezzo, sia stato comportato, con scapito del detto Monte, tenendo morto quel denarò, Sua Altezza vuole, che passato detto mese, siano astretti i Compratori con ogni rigore, & il Camarlengo tenga la Tariffa dei meriti compartita.

Al Maestrato delli Esecutori di Gabella.

14. Havendo inteso, che i Repertori per causa di Gabelle di Contratti si sieno fatti solo per Nome dei Notari, e non delli Contraenti, e conoscendo esser di molta commodità, che si faccino tali Repertori per Nomi dei detti Contraenti ancora; Si comanda per l'avvenire ciò farsi per i Nomi degli uni, e degli altri, e l'istesso si osservi quanto ai Libri passati, tutti per Alfabeto.

15. Per dare occasione di sollecitare i pagamenti delle Gabelle dei Contratti, l'Auditor Fiscale, e Depositario visitino ogni anno la Gabella, e vedino se li Stratti vanno al Segretario delle Leggi ai debiti tempi; e sia obbligo del Cancelliere chiamarli; altrimenti gli si ritenga il Salario.

16. Conosciuto che non operi buon' effetto, che le Meritrici per andar fuori di giorno, e di notte, vadino con la Polizza della Licenza, che pigliano da questo Maestrato; Si ordina non più sieno tenute pigliare dette Polizze, o Licenze, ma devino per l'avvenire pa-

I.

J. pagare di Tassa lire sei l' anno in augumento di altre lire sei, che pagano per la solita Tassa.

Al Maestrato della Dogana.

17. Dovendosi dallo Scrittore delle Condotte dichiarare il peso, numero, misura, e prezzo delle Mercanzìe, e sentito, che non si osserva lo stile antico di notar distintamente peso per peso, ma si raccolgono tutti li pesi molte volte in una sol somma; si comanda s'osservi detto stile antico in ogni Partita.

18. Che nel descrivere i nomi dei Debitori dal detto Scrittore si scrivino con chiarezza li Nomi proprii dei medesimi, del Padre, Cognome, Esercitio, e Patria di essi, acciò sieno ritrovati con più facilità.

19. Siccome ancora sia tenuto scriver la somma delle Gabelle, che si devono pagare, con lettere distese nel corpo della Partita, tirando poi fuora in Abbaco la detta somma.

20. E sendo obbligato il detto Scrittore procurare, che li Debitori Forestieri, e non sicuri, paghino la Gabella delle loro Mercanzìe, e Robbe, avanti le cavino di Dogana; Considerando, che li Debitori Forestieri, ancorchè sicuri, possino dentro all' anno divenir non paganti, senza saputa della Dogana; Si provvede, che tutti li Forestieri, indifferentemente, paghino avanti che cavino le Robbe di Dogana, senza haver riguardo, se sieno sicuri, o nò.

21. Venendo disposto, che li pagamenti delle Condotte si faccino per tutto il mese di Dicembre, e mese di Giugno, e sentendo essere introdotto, che si risquote solamente per tutto il mese di Giugno, stimando più facile la riscossione nelli due pagamenti ordinati dalla Riforma; si comanda l' osservanza della medesima in risquotere come sopra, per tutto il mese di Dicembre, e mese di Giugno.

22. Sentito, che nella Dogana non sieno in così buona forma le Tariffe di quello che si devi pagare di Gabella delle Mercanzìe che si metteno, traheno, o passano di questa Città, e Stato, come anco di quanto si devi pagare alli Ministri per li Bolli. & altre loro mercedi; nè meno la Tariffa per la Cancellerìa; Si ordina si faccino dette Tariffe aggiustatamente, e doppo saranno da Sua Altezza approvate si faccino stampare.

23. Sendo solito, che la Dogana termini l' anno, e serri le sue Entrate per tutto il mese di Giugno, nel qual tempo si rivede la Ragione al Camarlengo, quale viene eletto da Sua Altezza ogni tre anni, e comincia ad esercitar la sua Carica al principio di Gennaro; finito il mese di Giugno, si eleggono li Revisori per riveder la Ragione al Camarlengo vecchio da Luglio a tutto Dicembre; & al nuovo da Gennaro a tutto Giugno,

1641. gno; Per buone considerationi si ordina, che per l'avvenire l'Entrata si serri per tutto Dicembre, e successivamente se li riveda la Ragione.

24. Che quanto alli Manifesti da farsi di quelle Robbe, quali si trasportano da Luogo, a Luogo per lo Stato, o alla Città, come Grano, Vini, Olio, Grasce, & altri Viveri, e Robbe gabellabili, non sia necessario pigliarne manifesto alcuno, ma le medesime possino liberamente esser condotte per tutto lo Stato, purchè non si accostino a due miglia da nessuna banda alli Stati alieni, e quelli che dentro alle due miglia si vorranno accostare alli Stati alieni, o vorranno estrarre di questo Stato qualsivoglia Robba, o Mercanzìa gabellabile, non possino farlo, senza la Bulletta, e Licenza, da darsi loro dalla Cancellarìa della Dogana, o dalli Passeggieri, che dalla medesima si tengono in più Luoghi per lo Stato, e dove questi non sono, dalli Iusdicenti Civili, o Criminali, alli quali tali Conducenti sono sottoposti, o dove levano la Robba, sotto la pena di scudi venticinque di oro, e perdita delle Bestie, e Robbe.

25. Quelli, che metteranno Robbe, e Mercanzìe nello Stato per fermarle nel medesimo, devino pagare la Gabella al primo Passeggiere che troveranno nell'entrare (eccettuate però le Condotte dei Corami, che non si possono sgabellare senza Marco, o Bollo, & altre Mercanzìe in Balle, o Casse, che hanno bisogno di esser vedute) in questi casi sieno tenuti fare i Manifesti al detto primo Passeggiere che troveranno, e poi farle vedere, e pagarne la Gabella al Passeggiere, o Gabelliere del Luogo, dove dette Mercanzìe condurranno.

26. Quelli ancora, che vorranno introdurre, e condurre Robe, o Mercanzìe alla Città, piglino, come sopra, il Manifesto dal primo Gabelliere, per presentarlo poi in Dogana.

27. Similmente quelli, che introdurranno nello Stato Robbe, e Mercanzìe Forestiere, per venderle parimente nello Stato, sieno tenuti pagar le Gabelle al detto primo Gabelliere, e ricever dal medesimo una Bulletta, e Licenza di poter vendere dette Robe per lo Stato, solo per giorni quindici, e quella sieno tenuti far rivedere da Luogo, a Luogo, e lassarla poi nelle mani dell'ultimo Gabelliere, dove finiranno di vendere le dette Robbe.

28. Per ovviare all'inconvenienti, e disordini, che potessero succedere intorno alli pagamenti da farsi al Camarlengo di Dogana per i debitori delle Condotte; Si ordina, che il detto Camarlengo (quando li Debitori predetti pagaranno) sia tenuto immediatamente notare li pagamenti in un Libro, da intitolarsi, Riscontro di Condotte, non ostante che si ritenga la Polizza: E sia obbligato far Ricevute a ciascuno, che pagarà

I.

I. garà, gratis, ancora non richiesto.

29. Inoltre sieno obbligati li Portieri a fare Ricevute dei Pegni, che i Passeggieri lasseranno alle Porte, a tutti, quantunque non ne fussero richiesti.

Al Maestrato dei Regolatori.

30. Sentito, che in detto Maestrato sono state fatte doglienze contro i Soprastanti delle Carceri Segrete, perchè per gli emolumenti, che si devon loro per i Relassi dei Prigioni, si son fatti dare da quelli, che sono stati Carcerati ad instanzia della Corte Archiepiscopale, e di altri Maestrati, lire due per ciascun Prigione relassato, contro la dispositione del Bando del 1576. Si comanda, che per ciascun Prigione, non possino pigliare più di soldi venti; e così si osservi, sotto le pene in detto Bando espressamente dichiarate.

31. Atteso, che li Banditori non portano al Maestrato li Bandi, & Ordini da loro pubblicati: onde avviene tal' hora, che si perdono, o smarriscono, nè si possono commodamente vedere; Però li medesimi Banditori, doppo che gli haveranno pubblicati, sieno tenuti subbito portarli al Maestrato predetto, e li Cancellieri di esso devino registrarli con buon'ordine, e con buon carattere al Libro a tal' effetto ritenuto in detta Cancellaria, e mancando, sieno puniti tanto li Banditori, quanto li Cancellieri ad arbitrio del Maestrato.

32. Dovendo li Rettori di Giustizia dello Stato presentarsi a Maestrato predetto per il Sindicato, con la Cartella soscritta dai Maestrati, ed altri Officii della Città; Procurino d' havere tutte le Speditioni in tempo debito: Nè si possi loro prorogare il termine prefinito al Sindicato, da altri che da Sua Altezza Ser.

33. Sendo permesso nella Riforma a questo Maestrato, che insieme con l' Assessore possa concedere Lettere d' Assecurationi per le Doti a Donne maritate pretendenti, che i loro Mariti venghino ad inopia, con proibitione al Cancelliere in dare tali Lettere, se prima unitamente come sopra, non saranno state deliberate nella solita Residenza. Lo Statuto *De Assignando de Bonis Mariti in solutum Uxori pro Dotibus suis*. Dist. sec. Cap. 141. dispone, che provata la vergentia del Marito ad inopia, si assegni alla Moglie dei Beni di esso, per la concorrente quantità della Dote, Antifatii, e per il Decimo più, ad arbitrio del Giudice, secondo la giusta Stima (*citati citandis*) *alias non praejudicet juribus Creditorum*; Acciò si osservi di fare la detta Stima, e di citare i Creditori, nè sieno concesse dette Assecurationi sopra tutti li Stabili, Mobili, e Bestiami, contro la mente del detto Statuto: Si Comanda l' inviolabile osservanza di esso, e che alla prima instanza, che farà la Moglie per tale Assecuratione, deva far citare tutti li Creditori

1641. tori del Marito, o per Polizza (secondo la forma dello Statuto) o per pubblico Bando nei luoghi, e tempi soliti, e consueti, come più gli piacerà, purchè legittimamente sieno citati, o nell' uno, o nell' altro modo, a veder far le Stime, e Assegnatione dei Beni del Marito, per la concorrente quantità della Dote, Antifatii, e Decimo più, conforme a detto Statuto: E che non si concedino dette Assecurationi senza la precedente citatione, o Bando, e Stima, come sopra, altrimenti *ipso Iure, & Facto*, sieno nulle, e di nessun valore. E trovando i Creditori non essere stato osservato quanto sopra, possino far' eseguire per i loro Crediti non ostante.

Al Maestrato del Sale.

34. Li Popoli, che sono obbligati condurre il Sale alle Comunità, & a Siena ogni anno, devino alle proprie Comunità haverne fatta la Condotta per tutto il mese di Giugno, & alla Città di Siena per tutto il mese di Settembre: E questo fino alla nuova Visita, per sperimentare, se ne segua quel buono effetto, che si spera.

35. Che per la Condotta del Sale, che faranno le Comunità da Grosseto ai loro Luoghi, e per quello si doverà condurre a Siena; Il Maestrato ordini, che sieno comandate solo sei Bestie habili per Moggio, e non più, da farsene la Lettera in Stampa, e che da dette Comandate non possa essere alcuno esentato, sotto qualsivoglia scusa, o pretesto.

36 Acciò li Salaioli, che vendono il Sale in Siena dieno il dovere; si provvede, che in ogni caso, che si trovasse agumento del denaro nelle contature dei Cassoni, resti a benefitio della Cassa e tutta la mancanza detti Salaioli siano tenuti pagarla, nè si compensi il calo, con il ricrescimento; e sieno tenuti per l' avvenire, dare idonea sicurtà di scudi cinquanta per ciascuno, per provvedere all'indennità della Cassa, in caso restassero debitori.

37 E per rimuovere lo stile, o abuso, che detti Salaioli paghino del proprio i Facchini, che portano il Sale nei Cassoni, come anco del peso del Sale consegnato loro, del quale ne danno all' Opera per l' Acqua Benedetta, e del Battesimo: Si ordina per l' avvenire, che li detti Facchini siano remunerati dal Camarlengo del Maestrato: Et all' Opera, o altri, se l' habbino havere, se li dia dallo Scrittore, e non dalli Salaioli.

38. Che nelle Licenze da darsi dal Maestrato, per ammazzare Animali Porcini, non si pagh più d' un giulio per Licenza, ancorchè quella contenesse facoltà di poter ammazzare più Animali.

39. E per maggior vigilanza delle Riscossioni in occasione dei Sa-

I.

II. Sali, il Cancelliere sia tenuto invitare ai debiti tempi, l' Auditor Fiscale, e Depositario, e mancando di osservare quanto sopra, il Camarlengo non gli paghi il Salario, siccome viene ordinato nel Capitolo finale dei Conservatori.

Al Maestrato dei Paschi, e Dogana.

40. Sendosi considerato, che l' elettione delle Guardie salariate per guardare le Dogane si fa di persone, che non sanno, nè leggere, nè scrivere, che perciò ne seguono cattivi effetti, non potendo notare la quantità dei Bestiami non Fidati, nè relassare, nè soscrivere le Polizze ai Pastori, come son tenuti: Onde in queste, & altre cose dove si ricerca Scrittura, si hanno a fidare di altre persone, che per loro scrivino (che perciò tal volta restano ingannati); Si ordina per l' avvenire, che il Maestrato facci diligenza in ritrovare Soggetti più habili si possi, con agumentare loro il Salario di scudi due, fino a tre il mese.

41. Sentito, che frequentemente sia trasgredito l' Ordine publicato l' anno 1607. circa il doversi denuntiare le Soccite, e Stime del Bestiame fatte, e che occorrono farsi in Maremma; Perchè gli Habitatori delle Terre, e Luoghi posti in Dogana, li quali secondo i loro Capitoli non son' ... Fidare li loro Bestiami propri (stando nelle loro Corti) abusando tal facoltà, col non Fidare per la parte del Soccio non conferente, quel Bestiame che pigliano a Soccita, che per la metà non è altrimenti loro propio, e ciò passa con pregiuditio delle ragioni dei Paschi, e tali Habitatori vengono a commettere Frodo: Si comanda di nuovo la publicatione di detto Ordine, & il Maestrato ne faccia invigilare, con ogni maggior diligenza, l' osservanza.

42. Venendo disposto per le Constitutioni del Maestrato, che i Vergari forestieri sieno accarezzati, & invitati a venire nelle Maremme, per mantenimento di questo Membro dei Paschi, acciò non venghino sviati, e vadino altrove per trovare pasciuta la Dogana (quando entrano nella medesima) dal Bestiame di questo Stato nel ritorno che fa dalli Stati alieni alle Patrie, e Case loro, e questo doverebbe esser rimesso, e ritornato per tutto l' otto di Settembre, e con le Proroghe, che tal volta gli sono state fatte dal Maestrato, differiscono il loro ritorno (cosa che è di gran pregiudizio a Vergari Forestieri) perchè nel ritornare questo al propio Paese scorre prima tutta la Dogana, la quale non ha molto tempo di rimetter Erba; Si ordina, che il Maestrato (fatte, che haverà le Licenze per tutto l' otto di Settembre) non possa prorogar le medesime per

1641. qualsivoglia causa, se non fino ai venti di detto mese al più; acciò doppo detto tempo la Dogana venga ad essere rivestita con la rimessa dell' Erba: E tali Licenze, o Proroghe concesse oltre alli venti di Settembre, non tenghino, e siano di nessun valore, come se fatte non fussero; e quelli, che haveranno Bestiami, restino sottoposti all' istessi pregiuditii, come se non havessero ottenuto Licenza; Et il Cancelliere sia tenuto darne conto a Sua Altezza ogni volta che 'l Maestrato le volesse conceder fuora del detto tempo.

43. Per provvedere all' inconveniente introdotto dalli Famegli nel farsi pagare le loro mercedi, in occasione di portar Polizze ai Debitori di questo Maestrato, o altre Citationi per qualsivoglia altra causa, che portando più Polizze ad un' istessa Persona, essi fuor dell' ordine del 1575. (quale concede loro solo soldi due per miglio) si fanno pagare per tanti viaggi, quanto sono le Polizze, che portano, in grave pregiuditio delli Debitori, & altri, che occorre siano citati. Si comanda l' osservanza dell' Ordine pubblicato l' anno 1621. registrato nella Riforma, concernente il modo, & obbligo intorno alle Riscossioni da farsi per la Città, e Stato di Siena, disponente, che si elegghino due Cavallari, ai quali si commetta, che due volte l' Anno vadino per lo Stato, con portare le Lettere ai Iusdicenti, e riportare indietro le ricevute di dette Lettere da farsi per mano degli Officiali, ai quali le presenteranno, in un Libretto, che sarà loro consegnato, o vero riportino le Risposte; & ai medesimi Cavallari si dia cinque scudi per ciascuno, e ciascuna gita. I quali Cavallari si elegghino dal Maestrato dei Regolatori, uditi prima i Cancellieri della Città, o Provveditori dei Conservatori.

44. Havendo questo Maestrato un Commessario in Manciano eletto dal Serenifs. Gran Duca, per le cui mani passa l' interesse di questo Negotio, & ha obbligo di proteggere tutti li Vergari, operare sieno ben trattati, & haver l' occhio, che la Gran Camera non sia defraudata, e che le Dogane, e Bandite spettanti a questo Officio non sieno danneggiate: Sentendo che detto Commessario stà eletto di lungo tempo, ed a beneplacito di Sua Altezza Serenissima, il che puol dare occasione di danneggiare all' ingrosso la Gran Camera; Si ordina, che l' elettione di esso sia solo per anni due.

45. E per maggior vigilanza delle Riscossioni, il Cancelliere sia tenuto invitare ai debiti tempi, l' Auditor Fiscale, e Depositario, e mancando, il Camarlengo non gli paghi il Salario, siccome vien disposto nel Capitolo finale dei Conservatori.

Al

I.

Al Maestrato dei Pupilli, e Vedove.

46. Sentito, che li Ragionieri per li tempi passati habbino mandati Famegli a posta per i Luoghi dello Stato, a portare le Polizze di Citationi ai Debitori dei Pupilli, ancora per somme minime, che ben spesso sono maggiori le spese, che le Partite del Credito; Si provvede, che non si mandino Famegli a posta, se la somma del Credito non passarà lire cento.

47. E per tor via la moltiplicità delle spese ai Pupilli, occorrendo mandare in un Luogo più Polizze per causa di riscossioni ai loro Debitori; Si ordina, che si paghi la mercede al Fameglio, che le portarà per un viaggio solamente, e per tanti, quanti saranno le Polizze, e la spesa di tal viaggio, si distribuisca tra tutti li Debitori per rata del Debito: E facendo in contrario detto Ragioniere, o Famegli sieno puniti ad arbitrio del Maestrato.

48 Credendo, che sia per operar buon'effetto, che li Capitani, Podestà, Vicarii, & altri Officiali eletti per Rettori di Giustitia dello Stato, avanti che partino per li loro Offitii si presentino ancora al detto Maestrato, e quivi Sbullettino, come fanno agli altri Officii senza spesa alcuna; Devino appresentarsi a detto Maestrato per ricevere in scritto quella Instrutione, che parerà darsi loro intorno all'occorrenze dei negotii dei Pupilli, e delle Vedove.

49. Si ordina ancora, che il Cancelliere tenga filza a parte delle Tutele, & Inventarii dei Pupilli della Città, e Stato, per numero, e con il suo Repertorio, acciò si possino sempre più commodamente, e con facilità ritrovare, e vedere.

Alla Ruota.

50. Atteso la frequenza dell'Esspositioni di gravamento, che vengono proposte alli Giudici di Ruota, per le Pronuntie fatte dal Giudice Ordinario, e da Maestrati, le quali per lo più si propongono a fine di dilatare, e non che veramente vi sia aggravio, e la Ruota ha necessità di Studiarle, come fussero le Cause principali, con gran fatica, e perdimento di tempo, senza utile alcuno; e vedendo in ultimo, che quelli si son detti gravati, renunciano a dette Esspositioni; Per resecare la moltitudine delle Liti, & ovviare non si proponghino, so non in casi di necessità; Si comanda, che se la importanza della Causa sarà fino a scudi dugento si paghino lire tre di Sportule in tutto da distribuirsi tra detti Giudici di Ruota: E da scudi dugento in sù, si paghino lire sei di Sportule, come sopra, ancorchè quello, che si dirà gravato renunciasse, da rimettersi dette

 te

1641. te Sportule secondo gli Ordini. E nel resto si osservi lo Statuto.

51. Ordinando lo Statuto nelle Cause Esecutive trenta giorni probatorii, e quindici giudiciarii, e per lo Statuto dell' Appellationi sendo provvisto, che da qualsisia Sententia (*a quo de Iure possit appellari*) si appelli alli Auditori di Ruota, e praticandosi l' ammissione di tali Appellationi ancora dalle Sententie date nelle Cause Esecutive, contro la dispositione di ragione, che *Ab Executione non datur appellatio*; Si provvede, che in queste Cause Esecutive l' Instanza avanti al Giudice Ordinario si riduca in tutto a giorni venti, tutti probatorii, e tutti giudiciarii, e che l' Appello non si conceda, se non *Ad actum devolutivum tantum*, salvo che in quei casi, nei quali si dà l' Appello *De Iure Communi, etiam ad effectum suspensivum*; e la sua instanza nel giuditio dell' Appellatione sia in tutto di giorni trenta simili, con obbligo d' Appellare fra tre giorni, e tra due susseguenti dare il Libello, e tanto nella prima, quanto nella seconda instanza si possa prorogare dalle Parti, e loro Procuratori, per una volta tanto, l' istanza delle medesime, acciò le Liti sieno terminate con maggior sollecitudine, e brevità.

52. E perchè in materia delle Ferie della Ricolta, e della Vendemmia vien disposto dallo Statuto (nella seconda Dist. *Rub. de Feriis &c.* cap. 84.) che habbino luogo solamente nelle Cause Ordinarie, e nondimeno si è praticato anco nelle Cause Esecutive; Per rimediare a tal' abuso, si comanda l' osservanza di detto Statuto in ogni miglior modo.

53. La Riforma di questo Tribunale, e Giudice Ordinario del 1590. dispone, che il Cancelliere sia obbligato presentare ai Giudici a Banco i Processi il primo giorno Giudiciale, ancorchè i Giudici habbin tempo giorni 15. a poterli vedere, e studiare le Cause, e si sente, che ben spesso siano presentati, non solo passati 15. giorni del termine Giudiciario, ma ancora quando son fatte tutte le Proroghe permesse dalla Riforma del 1619. Onde non resta tempo alli Giudici di vedere, e studiare le Cause, che perciò sono necessitati ricorrere alla gratia di S. A. S. per altre Proroghe; Si comanda l' osservanza della detta Riforma del 1590. Con dichiaratione, che il Cancelliere sia tenuto il primo giorno Giudiciario presentare a detti Giudici le copie dei Processi, dei quali sia stato interpellato in tempo, conforme a detta Riforma, e satisfatto della dovuta mercede; altrimenti l' Instanza corra, e perisca per quei Litiganti, che non haveranno ordinato la Copia nel debito tempo, & operato con la satisfatione della mercede.

54. Stante che molti giuditii di Appellationi si sentino ridotti in abuso, non solo per godere l' Appellanti il benefitio del tempo, che

I.

I. che concede il semplicemente appellarsi, ma ancora, con introdursi avanti alla Ruota la discussione della Causa, per andare più in lungo, ed osservare dal motivare dei Giudici, se compla loro il proseguire, o desistere, e doppo havere desatigati gli Avversari, & i Giudici, e fatto loro consumare il tempo, quale haverebbeno impiegato nella speditione di altre Cause, abbandonano poi il Giuditio, con danno universale, restando indietto altre Cause, le quali in quel tempo si spedirebbeno, e con male consequenze, che apportono le longhezze delle Liti, oltre al danno dei Giudici, in non conseguire l' Onorario, che vien loro concesso dagli Ordini; Si comanda, che per l'avvenire si Depositi dall' Appellanti la metà delle Sportule, quando si presenteranno li Processi ai Giudici, le quali Sportule restino ai detti Giudici, per le fatiche, che haveranno fatte nelle Cause, ancorchè gli Appellanti lasciassero spirare le medesime, o in altra maniera si accordassero con gli Avversarii, senza domandare più la Sentenzia: E l' altra metà di dette sportule, si depositi dalli detti Appellanti, quando saranno instantia della Sentenzia, conforme al solito.

55. Sentito, che nella Corte dei Banchetti era solito tenervisi un Libro in Carta Pecorina, dove si registravano tutte le Sentenzie, dal che ne seguiva ottimo effetto, potendosi ritrovare almeno in due Luoghi, e che hoggi non si osserva, si ordina che il Cancelliere per debito di suo Offitio, sia obbligato ritener questo Libro, & in quello registrare tutte le Sentenzie, acciò perpetuamente si possino ritrovare in più Luoghi, come anco le dette Sentenzie, promulgate che saranno dalli Giudici, sia tenuto alligare al suo intero Processo, dentro al Semestre, nel quale saranno date dette Sentenzie, ed ancora cartolare tutti i Processi; E questo che si dice per la Corte dei Banchetti, s' intenda parimente ordinato per la Corte dei Pupilli, & altri Maestrati.

56. La Riforma del 1619. al Capitolo diciassette contenente, che le Scritture nominate nella Petitione, o prodotte verbalmente in Processo, si registrino, eccetto però l' Instrumenti Pubblici, quali basti enunciarli, con il tempo, e nome del Notaro, s' intenda osservata, se si portaranno, e relasseranno effettivamente le Copie autentiche di esse dalle Parti, o loro Procuratori in Processo, altrimenti si habbino per non prodotte, e non ne possino i Giudici far capitale alcuno.

57. Le filze degli Atti sbandati, e non finiti i Processi, sia tenuto il Cancelliere metterle nella Cassetta dei Processi spediti, sotto l' istesse Calende, e fargli un Repertorio a parte, come si fa dei Processi spediti, & ancora

1641. ra fare il Repertorio ai Civili correnti di tempo in tempo.

58. Sentendosi, che dal Cancelliere dei Banchetti, tal volta non sieno state scritte, o ricevute le Proroghe dalli Procuratori, se non gli sieno stati pagati gli Atti antecedenti, nè potendosi ciò adempire dalli Procuratori, che non tengono denari dei Principali, quali per lo più sono assenti; per evitare ogni pericolo di perentioni di Cause, Sua Altezza ordina, che si prosegua dal Cancelliere di ricevere dette Proroghe, senza tale difficoltà, per farsene poi il pagamento da chi si aspetta.

59. Rappresentato, che la Provvisione in materia di Sportule, per la quale fu dichiarato, & ordinato doversi la Refetione dal Perdente, ancorchè in minimo fusse condennato, e circa quelle della Ruota, etiam che in minimo la prima Sententia fusse reformata: E considerato, che in questa materia nell' osservanza di detta Riforma son nati disordini, per essersi rimesse le Sportule per più di quello non sia stato ottenuto; Sua Altezza deroga a detta Riforma, ordinando che le Sportule delle Cause le quali finiranno per Sententia nella prima Instanza devino rimettere, *prout de Iure*, secondo la dichiaratione del Giudice, che haverà data la Sententia: E circa le Sportule delle Sententie, dalle quali sarà appellato, e dalla Ruota saranno spedite tali Cause per Sententia, si rimettino parimente secondo la dichiaratione, che dalla medesima Ruota ne sarà fatta, *prout de Iure*.

60 Perchè s' intende essere stato introdotto, senza fondamento d'alcuna Riforma, o Provvisione, che appellandosi da Pronuntie, che non sono Sportulari, come Esecutioni di Sententie liquide, Bandi, Relassi, Associationi, e simili, si paghino le Sportule al Giudice, che ha fatta tal Pronuntia, se da quella, e suo preteso eccesso si appelli; Sua Altezza comanda, & ordina, che in tali, o simili casi non si paghino dette Sportule.

61. Sentito ancora dalli Praticanti la detta Corte dei Banchetti, che credono necessario ritenersi al servitio di quella un Fameglio, che sappi leggere, e scrivere, con obbligo di fare le Citationi, e Relationi, e tenerne Registro, e di tenere ancora le Residenze spazzate, e pulite, e di ritrovarsi nella Corte, & alle residenze al tempo destinato: Sua Altezza ordina, che si ritenga Fameglio per detto effetto, e per più facilità di ritrovare chi meglio serva, per mezzo d' honesta recognizione, il Cancelliere si facci pagare dalli Litiganti per ciascuna prima, e principal Petitione, e Libello d' Appellatione, e ditione di nullità eccedente la somma di lire cento, in atto della presentatione, un grosso per ciascuna, da tenersene conto dal medesimo Cancelliere, e pagarsi al detto Fameglio al fine di cia-

L

ciascun mese, e l'elettione del medesimo si aspetti al detto Cancelliere, e questa Provvisione deva durare un Anno; Per poter ben considerare il suo effetto.

62. Si ordina ancora, che il detto Cancelliere sia tenuto far portare tutti li Processi pendenti alla Residenza, per tutto quello potesse occorrere di far Atti, che non si possono provvedere, nè fare alla Cancellaria.

63. E che tanto detto Cancelliere dei Banchetti, quanto tutti gli altri Cancellieri d'altri Tribunali, e Maestrati sieno tenuti notare dietro al Processo la quantità delle spese del medesimo.

All' Archivio.

64 Considerato esser cosa tanto necessaria per il Pubblico, e Privato interesse, che i Luoghi destinati alla conservatione delle Scritture Pubbliche (come è questo Archivio di Siena) siano dai Ministri a tal' Offitio deputati bene, e con ogni accuratezza, e vigilanza maggiore custoditi, e che le Leggi, e Riforme, per il mantenimento di quelli fatte sieno inviolabilmente osservate: Havendo inteso la molta facilità usata con li Notari, che non conforme agli obblighi imposti loro dalla Riforma del detto Archivio, corrispondono in rimettervi l'instrumenti pubblici ben conditionati, nè in fare li Riscontri dentro a dovuti tempi; Sua Altezza ordina, che il Custode del detto Archivio non possa ammettere scusa alcuna alli Notari di qualsivoglia negligenza, trasgressione, o passamento di tempo; ma deva conforme al suo obbligo inquisire, e darne parte al Maestrato dei Regolatori; e mancando di ciò fare il detto Custode, e i Trasgressori, possino essere puniti *de falso*, non ostante dovessero essere puniti, conforme agli Ordini.

65. Sendo il Priore del Maestrato dei Regolatori (secondo vien provvisto) tenuto visitare l'Archivio, per invigilare maggiormente l'osservanza dei buoni Ordini di esso: Sua Altezza vuole, che detta Visita si facci almeno una volta la Settimana inviolabilmente, e mancando il Priore di farla, sia obbligato il Custode a puntarlo, e farli ritenere il Salario, sotto pena di falsità.

66. Sentito che in detto Archivio sieno Protocolli, e molte Scritture di Rogiti di Notari morti mal conditionate, e senza i debiti Repertori (che dovevano essere fatti dai medesimi Notari) apportando ciò gran difficoltà in danno del Pubblico, e del Privato: Sua Altezza comanda, che il Custode dell' Archivio, e suoi Ministri, sieno obbligati (dentro al termine di tre mesi dal giorno della Pubblicatione delli presenti Ordini) haver ridotti, ed aggiustati tali Instrumenti, e Scritture che vi sono da venticinque anni in quà, con i loro Repertori, e co-

1. 1659.

LEGGE

Del non potere i Rettori pernottare fuori delle loro Giurisdizioni, ottenuta nel Supremo Magistrato

Il dì 8. Agosto MDCLIX.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina,

Avvertendo la prefata Altezza Sua, e li Suoi Illuſtriſſimi e Clariſſimi Signori Luogotenente e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina alli gravi diſordini, & inconvenienti, che continuamente ſeguono, mediante le frequenti aſſentazioni, che dalle loro Iuriſdizioni vengano fatte dalli Rettori di queſti feliciſſimi Stati, derivando da tali licenze & abuſo introdotto contro le Leggi ſopra a tal materia promulgate, che gli ordini de' Magiſtrati di queſta Città, mediante tali aſſenze non vengano ſubitamente con la debita puntualità eſeguiti, che a' Popoli manca il più delle volte il ricorſo al lor Superiore dall' improvviſe veſſazioni de' loro Miniſtri e d' altri, che non ſono invigilati i pubblici intereſſi come ſi conviene, e che reſta il pubblico, in ſuo grave gregiudizio, ancora defraudato dal pagamento delle Taſſe, che ſi devono per ciaſchedun giorno pagare da tali Rettori per potere pernottare fuori di dette loro Iuriſdizioni; E conſiderando le molte Provviſioni, Riforme, Leggi, Decreti, Ordini, e Reſcritti ſopra di ciò in diverſi tempi, tanto dall'Eccellentiſſima Repubblica Fiorentina, che dalli Sereniſſimi Predeceſſori della prefata Altezza Sereniſſima emanati, per li quali è ſtato ottimamente provviſto, & ordinato, tanto intorno al proibire ſimili aſſenze, che alle licenze da ottenerſi da tali Rettori, quanto circa 'l modo del valerſi di quelle, e del pagamento delle Taſſe; E riconoſcendo, che alcune di dette Leggi ſono andate in deſuetudine, altre per la lunghezza del tempo paſſate in oblivione, parte hanno biſogno di nuove correzioni, e che ſia neceſſario fare altre ampliazioni, & innovazioni; Però volendo Lor Signorie Illuſtriſſime a quanto ſopra opportunamente provvedere, abbracciando tutte le dette Leggi, & Ordini, e quelli reformando, riordinando, e cor-

1659 e correggendo respettivamente come appresso, hanno di nuovo stabilito, deliberato, & espressamente d'ordine della prefata Altezza Sua comandato,

1. Che per l'avvenire nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, che sia stata, o sarà in futuro, tanto per via d'estrazione, o sorte, che per via d'elezione, o altrimenti deputato, & eletto per il Dominio Fiorentino Governatore, Commissario, Capitano, Vicario, Podestà, o Rettore, tanto per il Civile, che per il Criminale separatamente, o unitamente insieme, in alcuna Provincia, Città, Terra, Castello, o luogo, possi, ardisca, o presuma, dopo che averà incominciato ad esercitare tal Uffizio, durante il medesimo per qualunque causa, occasione, pretesto, o quesito colore, benchè veramente, & immediatamente aspettasse, o appartenesse al Comune di Firenze, o ridondasse in utilità, e comodo di quello, partire, uscire, assentarsi, e pernottare fuori de' luoghi della sua Iurisdizione, & Uffizi: ma qualunque tal Governatore, Commissario, Capitano, Vicario, Podestà, o Rettore devi, sia obbligato, e tenuto, durante il suo Uffizio, continuamente trattenersi, stare, abitare, e pernottare dentro della sua Iurisdizione, & Offizio, remossa qualunque eccezione, e defensione, salvo però quanto appresso, alla pena di lire 500. da incorrersi per qualunque di detti Rettori, & Ufiziali ipso fatto per ogni e ciascuna volta, che s'assentassero, e pernottassero contro la presente dispositione, da applicarsi detta pena al Fisco, e Camera Granducale, & inoltre dell' Arbitrio di Lor Signorie Illustrissime da estendersi secondo la qualità de' casi. E perchè essendo più i Confini di tali Giurisdizioni stretti, & angusti, accade spesso a simili Rettori l'uscir fuori di essi, non solo per comodo propio, ma ancora del pubblico, perciò sarà lecito alli medesimi il partirsi il giorno dalle dette loro Giurisdizioni, purchè dentro alla medesima sera ritornino a pernottare dentro di esse, e non venghino in alcuna maniera alla Città di Firenze, sotto la medesima pena contrafacendo: eccettuato però il Podestà di Fiesole, e Sesto, Campi, e Santa Maria Impruneta, li quali stante la vicinanza potranno venire alla detta Città giornalmente, purchè ancor essi ritornino in ciascheduna sera a pernottare dentro le loro respettive Iurisdizioni sotto la medesima pena contravenendo, dovendo però ciascuno di essi Podestà come sopra eccettuati, per ovviare alle fraudi, alla fine del loro Uffizio giustificare di non avere pernottato fuori di quelle nel modo, e come di sotto si dispone al vers. *E perchè essendo*, di quei Rettori che non si vagliano delle licenze concessegli, e non possono pernottare fuori senza le debite facoltà, come s'osserva per gli altri Rettori.

2. Occorrendo alle volte, che

I. che li Magistrati, Ministri, & altri Uffiziali della prefata Altezza Serenissima fanno per leggieri cause, per via di precetti, e comandamenti comparire personalmente tali Rettori alla Città di Firenze, i quali restano ivi lungamente trattenuti senza alcuna conclusione, e li medesimi, spediti che sono, sotto tal pretesto soprastanno per interessi privati in grave pregiudizio del pubblico; perciò per rimediare a quanto sopra hanno ordinato, che tali Magistrati, Ministri, o Uffiziali non possino senza espressa licenza, e consenso della medesima Altezza Sua, o di Lor Signorie Illustrissime fare simili Comandamenti, e Precetti, e devino in tal caso immediatamente, e quanto prima spedirgli, e licenziarli, e a tali precetti non sieno tenuti detti Rettori obbedire, mentre in quelli non si dica espressamente, che è special ordine della Altezza Serenissima o di detto Lor Supremo Magistrato, & obbedendo altrimenti incorrino nella pena di sopra ordinata, come se si partissino dalle loro Giurisdizioni di proprio moto, e senza licenza alcuna. Et all' effetto, che si sappino, e venghino a notizia nella Cancelleria di Lor Signorie Illustrissime tali comandamenti fatti con consenso, o licenza suddetta, si doveranno quelli dalli medesimi Magistrati, o Ministri far notare nella detta Cancelleria insieme, dipoi col giorno, che sono stati detti Rettori da loro speditì, acciò nel Sindacato da darsi a quelli, si possi conoscere se essi hanno soprastato oltre la spedizione.

3. Parimente bene spesso è necessario a tali Rettori il trasferirsi nella detta Città di Firenze, e pernottare fuori delle loro Giurisdizioni, non solo per comodo, e benefizio proprio, e per urgenti loro negozi, ma ancora per interesse pubblico, perciò hanno stabilito, che tali Rettori possino, non ostante quanto sopra, ciò fare lecitamente, mentre però prima ne ottenghino immediatamente dall' Altezza suddetta la licenza espressa; le quali licenze devino contenere il tempo preciso, e non vaglino, e tenghino mentre, che non se ne faccia da tali Rettori passar il partito nel Supremo Magistrato, etiam che fussino fatte per Viglietti, o Lettere; e questo perchè da tali Rettori vengano quelle occultate per non pagare le debite tasse, e perciò ne resta defraudato il Pubblico per non averne notizia, e non osservando quanto sopra, incorrino i medesimi nella pena ordinata, come se pernottassero fuori della loro Giurisdizione senz' alcuna licenza; e valendosi, e servendosi simili Rettori di dette facultà doveranno nel modo, che di sotto si dirà, pagar la tassa in somma di lire tre, e soldi quattro, e danari quattro di piccioli per ciascun giorno, nel quale pernotteranno nella detta Città, o fuori delle loro Iurisdizio-

1659 zioni dentro al tempo prefcrittoli in tale licenza, la quale taffa fi doverà dalli medefimi nel cafo fuddetto pagare, benchè in tali licenze, e partiti non foffero appofte le condizioni del dovere pagare pernottando.

4. Et effendofi per efperienza conofciuto, che da Rettori, che ottengono fimili licenze, fi commettono bene fpeffo delle fraudi per non pagare dette Taffe, perchè non fi puol venire così facilmente in cognizione fe effi fi fono ferviti della facultà conceffali; perciò per ovviare a quelle, hanno difpofto, che tali Rettori fervendofi di dette licenze, come anco quelli, che fono come fopra precettati dalli detti Magiftrati, e Miniftri, fieno tenuti, e debbino fubito, e quanto prima, che fieno arrivati nella Città di Firenze far notare nella Cancellerìa di lor Signorìe Illuftriffime il giorno nel quale fi faranno partiti dalla loro Refidenza, & arrivati in detta Città, e di poi il giorno, che vorranno partire, e partiranno dalla Città per ritornarvi: & occorrendo, che alcuno di detti Rettori fi ferva della detta grazia, e licenza di andar altrove, che in detta Città di Firenze, fia tenuto, e deva in tal cafo far fare la detta nota dal Rettore, o Uffiziale del luogo nel quale egli ftarà, e pernotterà, e non vi effendo Rettore, nè Uffiziale deva farla fare dal Cancelliere di quella Comunità, o luogo, e quando non vi fia anco il Cancelliere deva andare al più vicino Rettore, o Uffiziale Civile, o Criminale che fia, e farfene far fede da quel Rettore, o Uffiziale, o Cancelliere, che averà prefo la detta nota, e quanto prima mandare la detta fede alla Cancellerìa del Supremo lor Magiftrato; E mancando di far quanto fopra, incorrino in pena della perdita d' una delle terzerìe del falario dovutoli per l' Uffizio Civile, o Criminale, che efercitaffero nel tempo di tale affenza, e pernottazione; Imponendo carico al Cancelliere, e Sotto Cancelliere della detta Cancellerìa di notare le dette comparfe, e notificazioni in un libro a parte, in maniera, che fempre, e con facilità fe ne poffa avere notizia, e volta per volta dar conto in fcritto all' Auditore Fifcale, così di quelle notificazioni, che faranno fatte immediatamente nella detta Cancellerìa, come di quelle, che faranno mandate di fuori, come di fopra, fotto pena di fcudi 25. per ciafcuno, e per ciafcuna volta, che mancheranno di notare, o mandare all' Auditore Fifcale dette notificazioni.

5. Che tutti gli Uffiziali, cioè Giudici, Cavalieri, e Notai di detti Rettori, che ottengono fimili grazie, e licenze fien tenuti, & obbligati volta per volta dar notizia all' Auditor Fifcale, & alla lor Cancellerìa del giorno, che detti Rettori fi partiranno dalla loro Refidenza, e del giorno, che vi ritorneranno al più lungo tra otto gior-

giorni dopo la tornata di essi Rettori, bastando, che dove sono più Offiziali un di loro per tutti dia detta notizia, e mancandone incorrino tutti in pena di scudi 50. per ciascuno, e per ciascuna volta, & in oltre sieno ammoniti, e privi per tre anni di potersi esercitare in qualunque dell' Offizi di tutti li Stati della prefata Altezza Serenissima da applicarsi detta pena pecuniaria per la metà al notificatore palese, o segreto, e per l altra metà al Fisco, e Gran Camera Ducale, & ciascuno ne possa essere accusatore etiam li proprij Offiziali, dove ne sia più d' uno, e quello, che notificherà gl' altri sia libero da ogni pena, e guadagni la detta metà della pena pecuniaria dell' altri.

6. Et a finchè il presente Capitolo venga a notizia di tutti i Rettori, e che mai per alcun tempo non ne possino pretendere o allegare ignoranza, hanno ordinato, e comandato alli Ministri delle Tratte, & a quelli, che hanno la cura di dare alli medesimi il Ruolo della spedizione de loro Offizi, che oltre alle cose solite fin adesso notarsi in detti Ruoli, vi notino, e registrino ancora l obbligo, che hanno come di sopra di far notare nella detta Cancellerìa di lor Signorìe Illustrissime il tempo, che staranno, o pernotteranno fuori della loro Giurisdizione nel modo sopraddetto, come anco il contenuto della presente Ordinazione, e Legge, sotto pena di scudi 25. per ciascuna volta, che ne mancheranno di fare la detta nota ne' Ruoli di detti Rettori.

7. Come anco acciò li Giudici, Cavalieri, e Notai sopraddetti sappino quello a che sono obbligati, hanno ordinato alli Ministri della Cancellerìa del Fisco, della Cancellerìa delle Bande, & a quelli dei Magnifici Nove Conservadori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino, che hanno cura di ricevere li sodi dalli Officiali de' Rettori, che quando detti Giudici, Cavalieri, e Notai anderanno a sodare li detti loro Uffizi, notifichino a ciascheduno l'ordine, & obbligo sopraddetto con lettura della presente Legge, notando ne' libri de' sodi, e giuramenti d' aver fatta detta notificazione, sotto pena di ducati 25. per ciascuno di que' Ministri, che mancheranno di fare detta notificazione.

8. Inoltre perchè non resti defraudato il Pubblico del pagamento delle tasse, le quali si devono pagare da tali Rettori, che hanno ottenuto dette licenze, il Cancelliere di Lor Signorìe Illustrissime doverà, e sarà tenuto, & obbligato mandare al Provveditore del Monte del Comune nota puntuale di quei Rettori, che hanno per partito di Lor Signorìe Illustrissime conseguito tal facoltà, col tempo preciso de' giorni, ne' quali possono assentarsi, e pernottare fuori delle loro Giurisdizioni, avanti però la fine dell' Offizio di ciascuno di essi; il qual Provveditore subito

1559 bito che averà ricevuto detta nota sia obbligato, e deva in un libro a parte deputato solamente per l' effetto predetto, costituire debitori tali Rettori delle tasse a ragione del tempo, e giorni concessili, e li ritenghi l' ultima terzerìa solita depositarsi in detto Monte, nè li faccia il mandato per risquotere parimente quelle solite depositarsi in altri Magistrati, fino a che non averanno tali Rettori effettivamente, & interamente pagato tutte le dette Tasse, delle quali sono stati fatti debitori in detto libro, o sivvero non averanno compensato con dette terzerìe respettivamente, salvo però quanto appresso, il qual pagamento o compensazione suddetta si doverà fare secondo il solito, col mandato della Cancellerìa di Lor Signorìe Illustrissime da riportarsi ivi con la ricevuta del pagamento fatto, perchè restino ancora ivi tali Rettori scancellati da detto debito.

9. Et a fine, che dalla detta Cancellerìa si possa ancora riconoscere se è stato fatto il pagamento, o compensazione suddetta, perciò li mandati da farsi dal detto Provveditore del Monte per il pagamento di dette terzerìe, doveranno essere ancora soscritti dal Cancelliere di Lor Signorìe Illustrissime, alla pena mancando in alcuno di detti casi al detto Provveditore, e Camarlingo, che pagheranno dette terzerìe con il detto mandato del Provveditore non soscritto dal detto loro Cancelliere di esser tenuti del proprio ciascuno di essi al pagamento di dette tasse, mentre non siano state pagate, o compensate come sopra; E li Rettori, che risquoteranno le dette terzerìe senza il pagamento, o compensazione suddetta, incorrino nella perdita della detta terzerìa, e ricevendola, la devino restituire duplicata, da applicarsi al Fisco, e Gran Camera Ducale, e non essendo tali terzerìe di ciascun Rettore sufficienti per pagare il debito di dette sue tasse, dovrà, e sarà obbligato il detto Provveditore in tal caso per quello soprapiù astringere tali Rettori con ogni mezzo opportuno al pagamento del restante.

10. Sarà nientedimeno lecito a quei Rettori, che non si saranno valsi, e serviti di tutte, o parte di dette licenze il potere provare il contrario, all' effetto di liberarsi respettivamente dal debito suddetto, cne perciò doveranno farsi fare un attestazione giurata da suoi Ministri, & Uffiziali, dalli Rappresentanti, e dal Cancelliere, o da due di loro, cioè d' uno de Ministri, e d' uno de Rappresentanti, o Cancelliere, nella quale si contenghi, che detto Rettore nel tempo della licenza, e grazia, o in parte d' essa, non si sia mai partito, nè che abbi pernottato fuori della Giurisdizione del detto suo Uffizio, si che i predetti Testimoni non l' avessero potuto vedere, e sapere, e questa doveranno pro-

I. produrre davanti l' Auditore Fiscale, il quale con li riscontri, che averà, che sopra si sono stabiliti al capitolo *Essend si per l'esperienza &c.*, potrà, riconoscendo per vera tale attestazione, far liberazione a tali Rettori dal pagamento di dette Tasse, o in tutto, o in parte secondo la giustificazione fatta, e quella non ritrovando vera, incorrino, tanto li Rettori, che gli Testimoni suddetti in pena del falso, e dell' Arbitrio del medesimo Auditore Fiscale; la liberazione che ne sarà fatta dal detto Auditore si doverà di poi da detti Rettori presentare nella Cancellerìa di Lor Signorie Illustrissime, perchè ivi se ne faccia nota al dicontro del debito di detti Rettori, e quella soscritta ancora dalli Ministri di detta Cancellerìa, si doverà dalli medesimi Rettori relassare al Provveditore suddetto, il quale in ordine al detto Decreto, dovrà scancellare detti Rettori dal debito di tutte, o parte di dette Tasse, secondo che sarà stato dichiararo in detta liberazione.

11. E perchè la presente Ordinazione, e Legge resti al possibile invigilata, & osservata in tutto, & per tutto, e che non se ne possi per alcuno in futuro pretendere, o allegare ignoranza, hanno determinato, che questa si trasmetta a tutti li suddetti Rettori, tanto Civili, che Criminali, la quale da essi si devi immediatamente far registrare alli libri pubblici dell' Uffizio loro, dove si sogliono notare l' altre universali ordinazioni, e che ciascuno de' Cancellieri delle Città, Terre, Castelli e Luoghi, dove risseggono tali Rettori, sieno obligati, e devino nell' atto di pigliarsi il possesso di tali Offizi da ciascuno di detti Rettori, leggere alli medesimi la presente Ordinazione, e ricordarli l' osservanza di quella, dovendo li medesimi Cancellieri farne nota alli libri publici, e nel ben servito, e sindacato, che si danno ad essi per i Rappresentanti di detta Comunità, inserire d' avere eseguito precisamente quanto loro viene imposto per la presente ordinazione, alla pena mancando di ducati venticinque d' oro, applicati la metà al Fisco, e Gran Camera Ducale, e l' altra metà all' accusatore secreto, o palese; & acciò che detti Cancellieri non possino pretendere ignoranza di questo loro obbligo, hanno commesso al Magistrato delli Magnifici Nove Conservadori della Iurisdizione, e Dominio Fiorentino, che in fra giorni 15. dal dì della pubblicazione di questa Legge, devino a ciascuno de' suddetti Cancellieri, che al presente si trovano in carica, trasmettere la presente Legge, acciò da quelli, e dalli loro in Offizio successori venghi osservato, & adempito quanto sopra li viene comandato.

12. E per venire maggiormente in cognizione se tali Rettori, e Ministri averanno adempito, & osservato quanto sopra, hanno ordinato

ISTRUZIONE

Per li Capitani di Giustizia, Potestà, Vicarj, & altri Offitiali dello Stato di Siena circa il modo di contenersi nell' Offitio

Dell' Anno MDCLXXI. (*a*)

IL Sereniſſimo Granduca di Toſcana Noſtro Signore, e di comandamento dell' Altezza Sua Sereniſſima gl' Illuſtriſſimi Signori Offitiali del Collegio di Balìa della Città, e Stato di Siena per la medeſima Altezza Sereniſſima.

Ordinano inviolabilmente oſſervarſi in tutt' i capi le preſenti Inſtrutioni dai Capitani, Poteſtà, Vicarj, & altri Offitiali del predetto Stato, circa il modo di contenerſi nell' Offitio.

Premendo al Sereniſſimo Coſimo III. Gran Duca di Toſcana Noſtro Signore con paterno affetto, che in queſto ſuo feliciſſimo Stato di Siena ſiano i Popoli ben governati, & a loro s' amminiſtri retta, e ſpedita Giuſtitia, e che ſiano eſtirpati i malefitii con la dovuta perſecutione de i Delinquenti, co' quali mezzi ſi conſerva la tranquillità, e pace fra i Sudditi, ſi facilita il commercio, e s' agumenta la negociatione; e per provvedere a molti abuſi, e nullità, che ſogliono commetterſi da alcuni Offitiali, per le quali reſtano talvolta impuniti i delitti, & i delinquenti, & impedito l' effetto della Giuſtitia; Ha perciò la ſomma pietà, e providenza ſua ordinata l' infraſcritta Inſtrutione, da oſſervarſi inviolabilmente da tutt' i Capitani di Giuſtitia, Podeſtà, Vicarj, Giudici, Notari, & altri Offitiali dello Stato ſecondo le Cariche loro, ſalvi tutti gli altri Ordini, Leggi, Statuti, Riforme, Coſtitutioni, e Bandi veglianti, da i quali non s' intende diſobligarli in alcun modo, & affinchè da alcuno non poſſa allegarſene ignoranza, ſi farà pubblicamente ſtampare.

1. Primieramente ſiano tenuti pigliare l' Offitio al debito tempo, con deputar prima luogo, e perſona ſicura in Siena per il ſicuro recapito delle lettere, che doveranno ricevere, e mandare ai Tribunali, dandone nota in Cancellerìa de Signori Regolatori, quando pigliaranno le loro ſpeditioni, & arrivati ai Capitanati, e Reſidenze loro reſpettivamente, riconoſchino le Terre, Luoghi, e Confini della loro Giuriſditione. Li Capitani più

I * preſtò.

(*a*) Queſta Iſtruzione fù ripubblicata l' anno 1692., e vi furono fatte alcune piccole aggiunte relative a quanto era ſtato ordinato nel Compartimento Generale dello Stato di Siena dell' anno 1692. come può vederſi al §. 9. 15. ec.

1671. presto che li sia permesso, faccino le solite, e dovute visite, & almeno per tutto il mese di Dicembre abbiano data informatione al Governo dello stato, in cui hanno trovato quel Paese, con quel più, che stimeranno bisognare in agumento della populatione, e del negotio, & altrimenti per benefitio del Pubblico, e tale informatione faccino con ogni maggior puntualità, e chiarezza.

2. Tenghino, e conduchino gli Offitiali, e famiglia in numero, e qualità, e ne' luoghi, che devono tenerli a mente degli Ordini, e non si servino di persone, che per qualche causa non potessero servire in quell' Offitio, nè meno s' ingerischino di risquotere salari, che ad alcuno di loro devono esser pagati dalle Comunità, ma quelli lascino, che li sieno pagati dalle medesime Comunità.

3. Non manchino di mandarli a tener ragione nei luoghi, e tempi debiti, secondo l' obbligo delle residenze, acciò i Popoli non venghino aggravati per la non amministrata giustitia.

4. Avvertino a non pigliar Giudici, Offitiali, o Famiglia senza li dovuti salari, e con patti vantaggiosi, nè detti Giudici, Offitiali, o Famiglia possino accomodarsi per via di regali, o in altra maniera non lecita, sotto le pene contenute nel Bando de' 12. Gennaio 1576. e del 15. Aprile 1580.

5. Non pernottino, nè riseghino fuori delle Residenze, e luoghi della loro Giurisditione nè essi, nè i loro Offitiali, e Famiglia, sotto le pene comminate al Capitolo 16. del Compartimento.

6. Doveranno ben governare, e con amore i popoli, usando seco buone maniere, e procuraranno, che non siano indebitamente aggravati dai loro Offitiali, e Famiglia, con amministrare, e fare amministrare egualmente a tutti buona, retta, e spedita Giustitia, e per eseguir ciò più facilmente faccino osservare, e loro medesimi osservino il Bando dei 12. Gennaio 1576. proibente il potersi pigliare regali di alcuna sorte, e da qualsivoglia persona

7. Osservino, e faccino osservare dai loro Offitiali, e Famiglia tutti li Statuti, Leggi, Bandi, Costitutioni, e Riforme, tanto nel procedere, quanto nell' amministrare la Giustitia, e quelli ancora, che risguardano il buon governo, e la pubblica quiete

8. Parimente osservino, e faccino osservare il Bando del 19. Marzo 1575., & altri Ordini proibenti ai Capitani, Offitiali, e Famiglia il negotiare, e contrattare nei luoghi della loro Giurisditione.

9. Invigilino, che i loro Offitiali, e Famiglia risquotino i crediti publici, che sono di loro incumbenza, e che gli verranno dai Tribunali di Siena ordinati, e così in simili esationi, come in ogn' altra esecutione, o operatione abbino l' occhio che detti loro Offitiali, e famiglia non faccino angarie, insolenze, o estorsioni, e non piglino se non le dovute mercedi, e diritti con osservanza puntuale degli ordini in tal

I.

I. tal proposito vegliantì, e secondo le tariffe, che vi sono: E nelle Cause criminali dovendo far gite per far Processi informativi, abbino gli Officiali lire due il giorno per loro onorario, oltre le spese del vitto, & oltre la mercede ordinaria dell' inventario, da pagarseli dai delinquenti, o inditiati, e loro beni, in conformità dell' ordine pubblicato in Balìa il primo Maggio 1590., e li famigli facendo catture, si faccino pagare alla ragione di cattura, e non altrimenti, e se i medesimi famigli facessero catture senza cagione, o fondamento alcuno di giustitia, non gli venga mercede alcuna, conforme al disposto nel Compartimento al capitolo XXI.

10. Intendino se dai Magistrati, e Giudici de' luoghi di loro Giurisditione, e dagli altri Ministri, & Amministratori tanto delle Comunità, quanto d' altri luoghi pubblici, o Pij Laicali sia fatto il debito loro, e se siano osservati gli ordini, e provvisioni concernenti il loro ministerio con correggere, e ridurre le mancanze per quanto sia di loro autorità, altrimenti ne diano notitia a quei Tribunali, dei quali sia la Giurisditione, & in casi gravi ne diano anco parte al Governo.

11. Ubbidischino, & eseguischino le commissioni, che li saranno date dal Governo, o Tribunale di Siena rispondendo con prontezza alle lettere, e quando incontrino qualche difficoltà in tali commissioni, o perchè non fossero, quelli che commettono, stati bene informati, o per qualche accidente susseguito dipoi, ne diano parte a chi s' aspetti, potendo in tal caso sospendere l'esecutione fino a nuovo ordine; Ma avvertino a non valersi di simili pretesti per privati interessi, o passioni, affine di allungare i negotj, perchè ne saranno severamente puniti.

12. Faccino l' informationi, che gli verranno commesse con chiarezza, e buon ordine, e senza alcuna ricognizione, conforme al Bando pubblicato il 17. Aprile 1580., esponendo tutto quello stimeranno opportuno per notitia di chi le commette, & in caso sia stato altre volte informato sopra l' istesso negotio non lascino dirlo; Quali informationi registrino in un libro particolare da tenersi nella loro Cancellarìa, e da non mostrarsi ad alcuno mai in alcun tempo.

13. Siano tenuti gli Officiali quando sottoscriveranno catture, politie, fedi di confinati, presentate di confini, ordini, e simili, compitare il loro nome, e non scriverlo in cifra, e vi esprimino in che luogo sono Giusdicenti, o Officiali, dovendo registrare le rassegne al Civile, o in qualche altro libro di Cancellerìa, per poterne fare al fine la dovuta fede, e bisognando averne riscontro ancora.

14. Procurino di restar bene informati delle persone discole, insolenti, arbitrarie, otiose, e giocatore, e quelle punischino conforme agli ordini ne dovuti casi, e vedino di ridurle al possibile agli esercitj, affine di tener netto il territorio da simili persone turbatori della quiete, e non permettino particolarmente, che si usino

 ar-

1671. arbitrj, o violenze dai più potenti, agl'inferiori, e massime alle Vedove, Donne, Contadini, e povere persone, e secondo le circostanze dei fatti, e qualità delle persone ne diano anco parte bisognando al Governo.

15. Procurino similmente, che nella loro Giurisditione non abitino, nè pratichino uomini facinorosi, o banditi di vita, o galera, e faccino ogni possibile, acciò siano catturati, e sbanditi respettivamente nei loro casi, & occorrendo ne diano avviso al Governo.

16. Faccino ogni opera per risapere l'inimicitie, & odj privati fra le persone della loro Giurisditione, e cerchino in ogni maniera di comporli, & incontrando difficoltà, vi applichino quei rimedj opportuni per resecare le risse, e disordini, e ne diano anco notitia, stimandolo opportuno, al Governo.

17. Premino alla pulitia, e mantenimento delle strade, nella conservazione degli edifitj, fonti, cisterne pubbliche, delle muraglie, molini, & oliviere del Comune, con visitare il tutto opportunamente secondo gli ordini, e mandar nota distinta a quei Magistrati, ai quali s'aspetta, dei bisogni, che ci sono, e della spesa, che possa esser necessaria, come d'ogn'altra cosa, che intorno a ciò occorra, e sopra tutto non permettino, che le strade, & altre cose pubbliche siano da alcuno occupate, o guastate.

18. Premino similmente acciò si conservi la bontà, & abbondanza dell'acque, delle Grascie, e d'ogn'altro commestibile, e che il tutto sia venduto il giusto, e dovuto prezzo, e con le giuste, e dovute misure, con darne anche parte, occorrendo, a chì s'aspetta.

19. Non permettino, che si faccino estrationi fuori dello Stato di Grani, Vini, Caci, Bestiami, & altre cose proibite senza le debite licenze, o riscontri di quei Tribunali, che n'anno la giurisditione, & in caso di contraventioni ne faccino le debite perquisitioni, e avvisino chi bisogna.

20. Seguendo nei loro Capitanati delitti gravi, ne scrivino subito al Governo, ancorchè fussero tra persone non sottoposte, & il simile faranno ogni tre mesi dei carcerati che anno, e per qual causa siano carcerati, e quanto tempo sia.

21. I Sindacati che saranno nel luogo, si faccino alla presenza del Giudice successore, e non potendolo aspettare lascino persona legittima, e nel rimanente osservino gli ordini sopra tal proposito vertenti.

22. In materia del procedere in Cause Criminali, subbito che alli Iusdicenti sarà aperta la via per denuntia, diffamatione, accusa, o per qualsivoglia altro giuridico inditio, a procedere in qualunque malefitio, devono interrogare con giuramento il Sindaco, Denuntiatore, o Accusatore, non sendo segreto, di come ne abbia avuta scienza, delle circostanze, e qualità del delitto, delle persone, che ne possono esser informate, e d'altre notitie, che siano per giovare a ritrovare il delitto, e delinquente. E successivamente devino pigliare informatione del corpo del de-

I. delitto per visita con il Notaro che se ne roghi, o per visita del Notaro istesso, e fare, come si dice, il visum, & repertum, &c. alla presenza di due testimoni giurati, i quali si esaminino distintamente, e non unitamente, come da alcuni malamente s'usa, nella qual ricognitione, chi visita alcun ferito, o morto, noti distintamente il numero, le qualità, e il luogo delle ferite, e con quale istramento apparischino fatte, e facciasi costare, in caso di morte, per esame di testimoni, e recognitione del cadavero l'identità della persona, con la maggior chiarezza, che si può, & il simile si faccia trattandosi d'incendj, scassi, percosse con tumore, o livore, frattura d'ossi, storpi, & altri simili delitti, dei quali rimangono vestigj, e non basti la sola relatione del Notaro, Sbirri, o Sindaci, acciò apparisca per fondamento della Causa, che quel delitto, del quale si ha da trattare, sia veramente stato commesso; E negli altri delitti, che sono di fatto transeunte, s'usino le maggiori diligenze possibili conforme la disposizione di ragion comune; Non lasciandosi di ricordarsi una cautelata circospetione nei casi di veleno, o stupri assai difficili in ben riconoscersi, e molto pericolosi ad esser occultati dai periti, che devonsi per necessità chiamare.

23. Et acciò li delitti non restino occulti, siano li Sindaci obbligati denuntiare tutte le morti, omicidj, ferimenti, & ogn'altro malefitio in qualsivoglia modo commesso nel loro Comune, ancorche si dicesse l'occiso esser bandito, e le morti esser causalmente accadute, come d'uomini ritrovati nei pozzi, in strade, o altrove, e nelle proprie case di veleno, o di simili morti repentine affinche dal Giudice si conosca se vi è delitto, o nò; Dal qual Giudice, e da ogni altro competente Officiale possa procedersi in questi casi, che possino essere, o non esser delitto, da principio fino a che abbia legittimamente incluso, o escluso il delitto, procurando di bene investigare i loro nomi, cognomi, e patrie, e se siano morti di morte accidentale, o propinata scelere, & facto hominis.

1671.

24. E li predetti Sindaci, & ogni altro Accusatore, procurino di bene informarsi del fatto, sue qualità, e circostanze aggravanti, dei testimoni che ne possino avere in qualsivoglia modo scienza, o notitia, e degl'inditj, e congetture, con esprimere tutto, nelle Denuntie, o Accuse, di modo che siano più certe e chiare che sia possibile, con la distintione di tempo e luogo, sotto pena ai predetti d'incorrere nei medesimi preiuditj, come se omettessero denuntiare.

25. Avvertino li suddicenti subito ricevuta la querela, denuntia, o accusa, a pigliare qualche altra informatione, o inditio ancorchè leggiero, per poter procedere alla cattura in casi gravi, & in ogni altro caso, che l'imputato fosse sospetto di fuga, e dove non entrano pene corporali, non si commetta detta cattura, se però la pecuniaria non fosse grave, e il querelato non ben sicuro, o in qualsivoglia altro modo bisognasse, per si-

1671. sicurezza, & informazione del Fisco; & affinchè segua in ogni caso la detta assicurazione, siano obbligati li Podestà, Vicarj, & Offitiali, se bene non hanno la cognizione di cause criminali, arrestare, e fare arrestare i delinquenti, e loro effetti, come più largamente li viene imposto nel cap. V. del Compartimento, del che di nuovo se l'incarica l'osservanza.

26. Nè sotto pretesto di non sapersi il nome del delinquente, o dell' offeso possino astenersi di fare il Processo, e tirare avanti la causa fino alla sentenza inclusive, & acciò si sfugga questa difficoltà siano accurati nel processare di fare apparire al possibile l'identità della persona, con l'espressione del nome proprio, del padre, della famiglia, dell'esercitio, del sopranome, sua origine, domicilio, età, statura, colore, capellatura, & altri accidenti, dei vestimenti che avessi nell'atto del commesso delitto, e massime in casi importanti, & in persone forestiere. Proibendosi però eseguire la sentenza senza la precedente liquidazione della persona, e del delinquente.

27. E perchè le predette diligenze, ancorchè legittimamente fatte non bastano a formare, e trasmettere la particolare inquisizione, o citatione contro il delinquente, che non fusse in potere della Corte, nè a costituirlo contumace, e bene spesso si commettono perciò degli errori, & ingiustizie, sia obbligo dei detti Iusdicenti, oltre al far costare del corpo del delitto, come sopra, giustificare in processo, che l'imputato abbia commesso il delitto, o per testimoni, per inditj, per fama, fuga, o altre giuridiche provanze, e presunzioni, con quei modi, che di ragione si richiedono, altrimenti non possa procedersi alla detta inquisizione, & a costituire il citato in contumacia. E quanto sopra non s'intende nei casi di multe, nei quali la contumacia del citato è bastevole.

28. Sieno solleciti in fare gl' inventarj nei casi che si devono, con assicurare il Fisco più che sia possibile, e con far diligenza, che non siano occultati, e trasugati effetti del querelato, in pregiuditio della Camera Serenissima.

29. Il Giudice della Causa, & ogni altro che operi, procurino avere a se con ogni sollecitudine li testimoni nominatili, & altri creduti verisimilmente informati, avvertendo ad usare ex officio ancora ogni possibil diligenza, per venire in cognitione del reo, e questo tanto più faccia, quando si trasferisce al luogo del commesso delitto.

30. Le ricognizioni, che si fanno delle persone per via di testimoni, che per prima non le conoscevano, siano legittime, con mettersi il reo preteso, avanti si venga alla ricognizione, in compagnia di due altri simili al possibile di abito, statura, età, & effigie, acciò l'esperienza sia più sicura, & in tal atto si dia il giuramento, sotto pena di nullità.

31. Diasi termine all' inquisito a purgare gl' inditj, con la copia di essi, prima che si proceda alla tortura, poichè bene spesso possono i rei giustificarsi

1. carsi innocenti, senza patir questo male, eccettuati i casi atroci, & enormi.

32. Alla tortura del reo, o dei testimoni non si possa procedere senza decreto fatto unitamente dal Capitano di Giustitia, e suo Giudice, il quale si scriva dal Notaro, e vi si esprimino distintamente gl'indicj, la necessità, & altre cause, che muovono il Iusdicente a quell' atto di tortura, la qualità del delitto, & a che fine, & effetto vi sottoponga il reo, acciò si possa sempre riconoscere, e considerare se vi sia eccesso, o nò, nè si possa repetere il tormento senza dichiarare nel Decreto di esso la causa, o motivi della repetitione, e se non sia stato nell' antecedente Decreto riservata la facoltà di repeterlo, sotto la pena d' indebita tortura.

33. Ammettino li rei inquisiti, o processati, che comparissero in qualunque tempo avanti alla sentenza, e se il Processo loro fusse mandato con il disegno al Sig. Governatore Auditore di Siena, devino participarlo seco, e procedere secondo che li verrà ordinato, tenendo intanto ben sicuro l' inquisito, o nella carcere, o con Mallevadore, secondo la qualità della causa.

34. I Testimoni ex officio esaminati, bastino a convincire il reo, mentre però siano più d' uno, e non patischino eccetioni legali, e restando il reo contumace s' abbino per legittimamente esaminati, e repetiti in odio di tal contumacia, ma comparendo sia in sua facultà di repeterli conforme alla ragion commune, mentre non comparisse dopo il termine della citatione in Bando, perchè in questo caso non ha luogo la repetitione, come anche non devano repetersi, essendo li testimoni confrontati.

1671.

35. Quando i Notari della Causa si roghano di pace fra li processati siano tenuti far mentione nel processo, ancorchè le parti non ne facessero istanza, acciocchè giovi loro in quei casi permessi dagli Ordini, e Statuti, facendosi pagare la solita mercede per l' esibita, e questa fede serva come l' istrumento stesso.

36. Non si citino gl' inquisiti a rispondere all' inquisitione con comminatione d' alcuna pena a mente del Bando del 11. Settembre 1561. nè si dia esilio ad alcuno da tutti li Stati di S. A. S. essendoci comodità d' esiliare dall' uno, all' altro Stato.

37. Spedischino con tutta diligenza i Processi, e particolarmente quelli contro Carcerati, e subito spediti nelle cause di pena afflittiva, o altre, che devono participare, mandino la copia di buon carattere con sicura occasione al Sig. Governatore o Auditore di Siena con il loro disegno, e ritornata la risolutione, glie ne diano avviso, e proferischino la sentenza senz' alcuna dilatione, dovendo di più per ogni buon fine non solo registrar detto disegno insieme con la lettera responsiva nell' istesso libro, dove scrivono la sentenza, ma anco cucire l' originale nel libro de Processi in fine della causa.

38. E li predetti Processi siano tenuti mandarli cuciti in quinternetti, tanto Civili, quanto Criminali, che da essi si trasmetteranno, o per parti-

I. 1676

INSTRUZIONE

Et ordine da osservarsi dai Cancellieri delle Bande di S. A. S.

Del dì 3. Agosto MDCLXXVI.

PEr ovviare a molti inconvenienti, che giornalmente nascono nelle Bande di Sua Altezza Sereniffima nostro Signore circa gli infrascritti particolari, li Signori Generali delle Bande ordinano a tutti li Cancellieri delle dette Bande, & a ciascuno d' essi, e comandano alli medesimi l' inviolabile osservanza di quanto appresso, cioè.

1. E' obbligato il Cancelliere per debito di sua carica, avuto che avrà dal Magistrato delle Bande l' avviso d' essere stato eletto da S. A. S., rappresentarsi ogni volta davanti al Magistrato predetto, e dar sicurtà per la retta, e fedele amministrazione della Carica, osservanza de' Capitoli Militari, e diligenza nel conservare li Ruoli, Libri, e Scritture attenenti alla Carica, e ricever la Patente, dovendo in tal' atto giurare da per se l' osservanza delle predette cose. Rappresentarsi poi con le lettere credenziali al suo Comandante, perchè lo facci riconoscere, & ubbidire da' soldati.

2. Piglierà la consegna per Inventario, con la ricevuta de' Ruoli, Libri, e Scritture, e Frullini, & altro attenente all' amministrazione.

3. Terrà vegliante una filza di tutte le lettere, che alla giornata scriverà il Magistrato, o alcuno de' Sigg. Sargenti Generali precettive l' esentarsi, cassarsi, o rimettersi, e permutarsi soldati, o altro da innovarsi ne' Ruoli. Però sarà particolar sua cura farsi dal Comandante, o altri Ufiziali a chi saranno dirette le lettere, dare le medesime, e infilzarle, dovendo d' ogni novità renderne minutissimo conto.

4. Dovrà tenere un libro per l' appuntature, e quivi notare Rassegna per Rassegna tutti gli appuntati con la distinzione di seconda, terza, o quarta appuntatura da principio nel farsi la chiama, e di primo lancio, senza scrivere in cartucce, o quadernucci, con intenzione di copiarli al libro, e quivi finita la chiama farle scrivere dal Comandante, o Uffiziale, che averà fatto la rassegna, senza intermission di tempo; non potendosi doppo in alcun modo metter mano a spuntarli appuntati senza ordine magistrale; Permetterà bene al Depositario il pigliarne la copia, acciò che possa secondo la sua carica far la riscossione.

5. E perchè per causa dell' appuntature ci sono molti ricorsi di soldati, che dicono bene spesso d' esser appun-

1676. tati ingiustamente, per essere stati assenti, ammalati, o in altra giusta maniera impediti legittimamente, e fattone far le scuse, sono stati non dimeno appuntati: Mentre quei tali Soldati, o ciascuno di essi, che averà da mostrare l'ingiustizia della condanna, che fussero lontani, o non potessero, o non volessero venire a Firenze: Si contenta il Magistrato, che possa il Cancelliere per minore spesa del soldato ricever le giustificazioni, e mandarle con sue lettere al Magistrato, quale gli amministrerà poi giustizia, con condennare gli Uffiziali, che godono l'appuntature a pagar loro le medesime, e rifare al Soldato le spese, che se ne farà difeso, come anche di gastigare arbitrariamente, fino alla Galera quei soldati, che ingiustamente avessero fatto ricorso, e querelatisi di tali loro Uffiziali.

6. Deve anche tenere il solito quaderno di scuse per descrivervi li Soldati scusati per legittima scusa giurata da due soldati alla presenza del Comandante, in conformità dei Capitoli; avvertendo, che sempre s'ammettino le scuse legittime.

7. E se il Capitano, e Cancelliere, o altro Uffiziale dubitasse, che qualche scusa fusse falsa, deve il Cancelliere andare a riscontrarla, e trovandola falsa darne conto al Magistrato; come ancora quando il Capitano, o Uffiziale non volessi fusse accettata la scusa, che qualche soldato volesse fare con giuramento; perchè non accettando, o non ne dando parte al Magistrato sarà egli condannato per la prima volta in scudi due 2., & altre volte poi, che mancasse di quanto sopra in pene arbitrarie fino alla privazione della carica, in ordine al Bando del 1625.

8. E quando qualche Uffiziale contro la disposizione de' Capitoli s'ingerisse a volere scusar soldati, con dire d'averli dato licenza, il Cancelliere non ammetta la scusa, se non glie n'è lasciata la nota dall'Uffiziale sottoscritta di proprio pugno, da mandarsi al Magistrato con li ragguagli. Nel medesimo quaderno di scuse noterà similmente tutti li soldati, che andassero per le Maremme, o altrove alla guadagna, ai quali non si può impedire, chiedendo licenza.

9. Tenga diligentissimo conto de' Ruoli senza poterli mostrare a altri, che al Comandante, e Capitani dei Quarti, alla pena della privazione della Carica; potendo darne li roletti a ciascuno dei Capitani dei Quarti in copia quando li volessero; come ancora di tutto il Ruolo al Comandante, purchè ne procuri la restituzione in caso di partenza da quella Banda, o in caso di morte, a fine, che non restino tali copie in mano di chi non si deve, e farà ancora, che ogni Caporale abbia la nota dei soldati della sua squadra; avvertendo detto Cancelliere a non descrivere mai nei Ruoli, etiam minima cosa senza ordine Magistrale, solo le permute da Quarto a Quarto, con ordine del Comandante la Banda, nè prevalersi di alcuno in aiuto senza esser quello stato approvato dal Magistrato.

10. Sono obbligati tutti li Cancellie-

I.

I. lieri, tanto di Bande, che delle Compagnìe equestri mandar mese per mese con li ragguagli la nota delli appuntati sottoscritta dal Governatore, o Comandante la Banda, o Compagnìa, o Uffiziale, che averà assistito alla Banda, e mancando perda la provvisione pèr quel mese, che averà mancato; & in oltre sarà gastigato arbitrariamente secondo li ordini del 1651. e ne starà a sindacato al Cancelliere Generale.

11. Consistono li ragguagli nel dar conto per lettere al Magistrato dell' esercizio fatto dal Comandante nelle Rassegne, con l'espressione dell' ora, nella quale s' entrò in parata con ogni particolarità, e successi in esso seguiti, e chiama fatta, e numero de' comparsi.

12. Nel trasmetter la nota puntuale delli soldati scusati con la qualità della scusa, essenza, insermità, o altra legittima.

13. Nota delli appuntati con la distinzione dell' appuntatura, cioè per la prima, per la seconda continua, o discontinua, per la terza continua, o discontinua, per la quarta continua, o discontinua, poichè da questa continua in su non devono più esser appuntati, ma dati in cattura.

14. Nota ancora di chi si fusse ritrovato morto, o fusse stato condennato alla Galera, che va de fatto contrasegnato al Ruolo quello con la croce, e questo con la cancellazione ipso iure. Similmente di quelli che avessero mutato abitazione da quella in altra Banda, dando ragguaglio dove ciascuno di essi fusse tornato ad abitare, acciocchè si possi ordinare la permuta di Banda in Banda secondo, che giornalmente abiteranno, e comparischino a quella Rassegna, alla quale saranno sottoposti. Et anco di quelli, che avessero fatto azione indegne per potersi quelli correggere, giusta la qualità dell' eccesso.

1676.

15. Relazione delle comandate fusse occorso fare in quel mese per servizio di Giustizia ad istanza di Iusdicenti con li motivi, e successi, e con nota distinta de' comandati.

16. Il tutto sempre soscritto di mano del Governatore della Banda, o Uffiziale, che avesse fatto la Rassegna.

17. Perchè il Cancelliere deve esser geloso della Iurisdizione del Magistrato, è tenuto dar conto di tutti quelli delitti tanto propri, che comuni fussero commessi da' descritti ne' giorni, e luoghi di Rassegna, mostra, o altro servizio, o funzion militare, e comandate; avvertendo che i giorni di Rassegna, o funzion militare s' intendono dalla mattina all' Aurora, fino al suono dell' Ave Maria della sera, e s' intendono essere i soldati in attual servizio, quando saranno in Rassegna, Mostre, Sentinelle, Guardia delle Porte, o altro luogo delle patrie loro, o vero in viaggio andando, o ritornando, o marciando comandati ad alcune delle prefate fazioni. E de' delitti propri, o militari, come sono la disubbidienza, che commettessero i soldati, o altro in disprezzo delli Uffiziali propri, non solo al Co-

B A N D O

Sopra il convenire giudicialmente i Cortigiani, Servitori, ed Arrolati di Sua Altezza Sereniſſima, e dei Sereniſſimi Principi del Sangue, ed i Miniſtri, e Servitori di qualunque Magiſtrato, Ufizio, Tribunale, Univerſità, Accademia, o altro luogo pubblico

Ottenuto nel Supremo Magiſtrato il dì ventuno di Agoſto MDCC.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina, avendo la prefata Altezza Sereniſſima ſentito molti reclami ſopra l' inoſſervanza de' Bandi già pubblicati d' ordine de' ſuoi Sereniſſimi Predeceſſori in diverſi tempi, e particolarmente ſotto li 22. Ottobre 1624., e 5. Novembre 1638. circa il convenire in giudizio li Cortigiani, Servitori, ed Arrolati dell' Altezza Sereniſſima e de' Sereniſſimi Principi del ſangue nelle Cauſe Civili, & Eſecutive, e che di più ſi ſia introdotto in abuſo di non voler eſſi comparire benchè citati nelle Cauſe Criminali ſenza licenza

1700. de' loro Superiori, come pure vi siino molti Ministri dei Magistrati, ed altri luoghi pubblici, che pretendono di non poter essere convenuti, se non precede la licenza di quelli, ai quali sono subordinati, il che tutto ridonda in gravissimo pregiudizio della Giustizia, e danno intollerabile del commercio di questi suoi felicissimi Stati, e volendo perciò rimediare a così perniciosi inconvenienti con rinnovare, e ridurre a memoria di tutti, per quanto faccia di bisogno, li suddetti Bandi del 22. Ottobre 1624. e 5. Novembre 1638, quindi è che lor Signorie Illustrissime in esecuzione di benigno Motuproprio della prefata Altezza Serenissima del dì 19. del corrente, ordinarono, e comandarono espressamente.

1. Che in avvenire tutti li Cortigiani, Servitori, ed Arrolati dell' Altezza Serenissima e de' Serenissimi Principi, e Principesse del Sangue, tanto Attuali, e chi di continovo servono, ed assistono alle persone delle Altezze loro, che ogn' altro descritto a' Ruoli, e Patenti delle medesime, stipendiati, o nò, e di qualunque stato, grado, e condizione si siano, niuno eccettuato, e tutti li Soprassindaci, Provveditori, Sottoprovveditori, Cancellieri, Sottocancellieri, Ragionieri, Scrivani, e loro Ajuti, Donzelli, Famigli, ed ogn' altro Ministro, o Servitore di qualunque Magistrato, Ufizio, Tribunale, Università, Accademia, o altro luogo pubblico della Città di Firenze, e di tutte l' altre Città, Terre, Castella, e luoghi de' suoi Stati, come tutti i Ministri di Jusdicenti, loro Cavalieri, e Messi, e qualunque altro Servente in detti luoghi, siccome i Tavolaccini, Mazzieri, ed altri subordinati al Magistrato loro Supremo, ed a qualunque Ufiziale maggiore della Corte di Sua Altezza, de' prenominati Principi, e Principesse, e del quale dovesse farsi speciale menzione, nelle Cause tutte Civili, ordinarie, esecutive, ed ogn' altra sorte miste, e delegate possino, e devino essere citati, intimati, ed esecutati realmente, e personalmente ad instanza di qualunque loro Creditore, sì pubblico, che privato; e nelle Cause Criminali, sì ordinarie, che delegate possino parimente, tanto come Testimonj, che come rei esser citati, multati, catturati, esaminati, e condennati per qualsivoglia Tribunale, e Giudice competente senza licenza veruna dell' Altezza Serenissima, nè dei detti Serenissimi Principi, e Principesse del Sangue, nè dei loro Superiori in detti Ufizi, ma siano, e si reputino in tutto, e per tutto come gli altri, che non sono Cortigiani, nè Servitori, nè Arrolati, nè Ufiziali, nè Ministri, nè Serventi come sopra, eccettuando però i Cortigiani, che con stipendio, o sen-

senza attualmente servono, ed assistono di continovo alla persona dell' Altezza Serenissima e de' prefati Serenissimi Principi, e Principesse, contro de' quali non si possa procedere a cattura, ed esecuzione personale, tanto in Civile, che in Criminale, senza licenza dell' Altezza Serenissima, e li detti Serenissimi Principi, e Principesse respettivamente, appresso de' quali sono, e saranno in avvenire in attuale servizio delle persone loro Serenissime Ed in assenza delle medesime Altezze, dalle quali l' attendere la licenza potesse apportar pregiudizio alla Giustizia, dovrà quella darsi, rispetto a' Cortigiani da quelli, a' quali la prefata Altezza Serenissima, ed i Serenissimi Principi daranno tal incumbenza, e rispetto agl' altri dall' Auditore Fiscale pro tempore, o da chi per lui eserciterà tal Carica. Quali licenze però non siano necessarie nelle Cause Criminali dove per titolo di delitto entri la pena di morte, se detti Cortigiani saranno dagl' Esecutori trovati in fraganti, perchè in tal caso potranno essere catturati senza licenza veruna. Vollero in oltre, che per i debiti contratti da' predetti Cortigiani nel tempo, che sono al servizio dell' Altezze loro Serenissime prima di procedere contro de' medesimi all' esecuzione reale, si debba loro assegnare il termine d' un Mese a pagare, quale spirato, si potranno per il non pagato eseguire ne' Beni, ed Effetti loro nella forma, e modo suddetto; Per li debiti poi da essi contratti prima d' entrare al suddetto servizio, e per quelli, che contrarranno in avvenire, anche stando al medesimo servizio dell' Altezze loro, non sarà necessario l' assegnazione di detto termine, ma si potranno eseguire a dirittura nelle forme di sopra espresse.

2. Come pure comandarono, che dall' esecuzioni personali per Cause Civili, e per Cause Criminali, dove per titolo di delitto non entra la pena di morte, siano eccettuati gl' Ufiziali Principali de' Magistrati pro tempore, cioè Soprassindaci, Provveditori, e quelli, che in essi sedono per Giudici, contro i quali non si potrà procedere a cattura, senza licenza dell' Altezza Serenissima, ma bensì ad ogni, e qualunque esecuzione reale per qualsisia loro debito, sì pubblico, come privato di qualunque sorte si sia, e da qualunque Causa provenga. Volendo, che la presente ordinazione abbia in tutte, e ciascheduna delle sue parti forza di Legge universale da osservarsi inviolabilmente da tutti sotto pena dell' Indignazione dell' Altezza Serenissima tanto in questa Città di Firenze, che in tutte l' altre Città, e luoghi de' suoi felicissimi Stati, e così anco nella Città di Siena, e Suo Stato, nella Città, Contado, e Montagna di Pistoja, ed in ogn' altro luogo in-

feu-

MOTUPROPRIO

Col quale si rinnovano gli Ordini ai residenti nei Magistrati d'intervenire puntualmente all'Adunanze de' medesimi, e di non rivelare quello, che vi si tratta.

Pubblicato sotto dì dieci di Aprile MDCCXXII.

AVendo inteso Sua Altezza Reale non senza suo sommo dispiacimento il notabil discapito, che risulta alla buona Giustizia con pregiudizio grande dei Poveri, dall' abuso introdotto da alcuni di quelli, che o per elezione, o per tratta, avendo obbligo di risedere nei Magistrati, o non v' intervengono, che rare volte, quantunque non siano legittimamente impediti, o si adunano troppo tardi fuori del tempo stabilito dalli buoni ordini, e Leggi, o adunati vi si trattengono così poco, che non basta a terminare gli affari pubblici, o sì vero se ne partono prima del tempo prefisso dalle Leggi suddette, e volendo onninamente, che venga rimosso un tanto abuso, e restituito il buon ordine stabilito per la Legge dei ven-

1722. venticinque Gennaio 1549., e per la Riforma generale dei dodici Agoſto 1678. ha eſpreſſamente comandato a tutti, e ſingoli Magiſtrati di queſta Città, eccettuato ſolamente il Supremo dei Conſiglieri, e quello del Conſiglio, e Pratica Segreta di Sua Altezza Reale, ai quali sà l' Altezza Sua Reale eſſere a cuore la diligenza.

1. Primo, che i Cancellieri dei Magiſtrati di queſta Città oſſervino eſattamente tutto ciò, che viene ſtabilito nella detta Legge del 1549, e in detta Riforma del 1678. alla pena di eſſere privati della Carica, ed inabilitati a poterne conſeguire altra, oltre l' altre pene contenute in dette Leggi, e che tutti i Magiſtrati s' aduninо ſubito finito il ſuono della Campana, e ſi tratteghino almeno due ore, e più, ſe il biſogno degli affari da trattarſi lo richiederà, moderando in queſta parte la pena preſcritta in dette Leggi, e riducendola da uno ſcudo di oro a mezzo.

2. Secondo, che i Cancellieri, ed in loro aſſenza i ſotto Cancellieri, e loro Coadjutori deſcrivino nel Giornaletto dove s' appuntano i Decreti li nomi, e cognomi di quelli, che da principio interverranno alle Tornate, e l' ora, che faranno intervenuti e ſopravvenendo altro di Magiſtrato, deſcrivino il di lui nome ſotto li Decreti già fatti, col fare il ſimile, ſe alcuno de' radunati partiſſe avanti la fine della Tornata in tutto, e per tutto, come vien diſpoſto in detta Legge, e Riforma, e finito il tempo della Reſidenza, ſe quelli, che averanno riſeduto vorranno riſquotere il loro Salario, ſiano tenuti aver fede del lor Cancelliere di non aver mancato alle Tornate, o d' aver mancato tante volte, acciò quell' Ufiziale cui ſpetta fare il mandato, o Camarlingo defalchi dal loro Salario a rata porzione, quanto per ogni Tornata s' aſpetterebbe, e queſta s' accreſca a quello, o quelli, che faranno ſtati diligenti col non aver mancato mai alle Tornate ſenza legittimo impedimento da dichiararſi per voti del Supremo Magiſtrato, derogando in queſta parte (quanto all' accreſcimento del Salario agl' intereſſanti) alla diſpoſizione di dette Leggi, e dandoſi il caſo, che tutti abbiano mancato qualche volta ſenza legittima cauſa, la porzione da ritenerſi dal ſalario ſi acquiſti alla Caſſa, che paga, e che detti Cancellieri facciano intendere a chi deve pagare detto ſalario, che non gli ſarà bonificato nella reviſione tal pagamento, quando la partita non ſia corredata dal ſuddetto recapito.

3. Terzo; Che detti Cancellie-

§ fieri in fine di ciaschedun Mese devino portare in mano del Clarissimo Signore Luogotenente la nota distinta delle Tornate di ciaschedun Magistrato col nome di tutti quelli, che volta per volta vi saranno intervenuti insieme col Giornaletto per farne il riscontro con detta nota, acciò Sua Altezza Reale resti informata della diligenza, e respettivamente negligenza di ciascheduno.

4. Quarto; Che tutti gli Cancellieri in principio di ciaschedun Seggio siano tenuti leggere al loro Magistrato il tenore della Legge de' diciasette Gennajo 1572. ove si tratta del segreto da osservarsi sopra le materie, che si propongono nei Magistrati, per togliere la suggezione di dire con piena libertà ciascuno il suo parere, come viene considerato in detta Legge, e disposto in detta Riforma del 1678 al numero ventisei, con esigerne da ciascheduno il giuramento dell' osservanza, commettendo a detto Supremo Magistrato di dar gli ordini opportuni per l' esecuzione de' Regi cenni dell' Altezza Serenissima come per il Motuproprio della predetta Altezza Reale de' dieci Aprile 1722. riposto nella Filza vegliante di Negozzi della loro Cancelleria.

5. Laonde a sequela di detto Motuproprio gl' Illustrissimi Signori Luogotenente e Consiglieri per Sua Altezza Reale nella Repubblica Fiorentina servatis, ed ottenuto il Partito, ordinarono a tutti i suddetti Magistrati, loro Cancellieri, e Ministri la puntuale esecuzione, ed inviolabile osservanza de' presenti Ordini, al quale effetto hanno comandato a' lor proprj Ministri di trasmetterne a detti Magistrati un esemplare, con la formula del giuramento da deferirsi a detti Magistrati nell' assunzione del loro Ofizio, con obbligo di tenerlo affisso nella stanza dell' Udienza di detto loro Magistrato, affine di leggerne nell' ingresso di ciascun Seggio il contenuto.

Formula del Giuramento da deferirsi dai Cancellieri ai Magistrati nel principio del loro Ofizio.

Dovendo le Signorie loro prendere il possesso del loro Ofizio, giureranno sopra gli Evangeli del Signore, toccate &c. d' amministrare la Giustizia con ogni immaginabil candore, fedeltà, e integrità, siccome di tener segreti, e non rivelare a chi si sia i voti di ciascheduno dei loro Signori Colleghi.

6. E un tal giuramento doverà deferirsi tutte le volte, che secondo gli ordini seguirà la mutazione del Seggio, tanto a quelli, che saranno eletti di nuovo,

B A N D O

Col quale s' intima un Triduo &c. per ottenere da Dio il ristabilimento in salute del Serenissimo Reale Infante Don Carlo &c. &c.

Del dì 15. Gennajo MDCCXXXI.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Reale gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

1. Fanno pubblicamente bandire, e notificare, come nella Chieſa Metropolitana ſtarà eſpoſto il Glorioſo Corpo di S. Zanobi il dì 17. 18., e 19. del corrente meſe di Gennaio, per intercedere (mediante la valevole protezione di sì Gran Santo) la grazia tanto importante, e deſiderata del perfetto riſtabilimento in Salute del Sereniſſimo Reale Infante Don Carlo, che ſi ritrova in Livorno incomodato da febbre con ſegni di Vajolo; perciò Lor Signorie Illuſtriſſime la mattina di detto dì 17. ſtante ſi trasferiranno inſieme con gli Otto Magiſtrati dal Granducal Palazzo Vecchio a detta Chieſa Metropolitana ad aſſiſtere alla Meſſa che ſarà celebrata da Monſignore Illuſtriſſimo e Reverendiſſimo Arciveſcovo.

2. E perchè ciaſcheduno poſſa concorrere a porger preci al Signore Iddio mediante la valida interceſſione di sì Gran Santo, per il totale riſtabilimento di ſalute del predetto Sereniſſimo Reale Infante, ſaranno per detti tre giorni ferie pieniſſime con ampla ſicurtà delle perſone, e beni tanto per li Ceſſanti, che per quelli, che foſſero ne' pregiudizj de' Ceſſanti, e per il debito del Pubblico, e Gran Ducal Camera, e con ſoſpenſione d' ogni termine, ed iſtanza per detto dì diciaſſette ſolamente, e negl' altri due ſi poſſa amminiſtrar Giuſtizia da' Magiſtrati.

3. Non eſſendo conveniente, che ne' giorni del preſente Triduo ſeguitar debba il divertimento delle Maſchere; perciò Loro Signorie Illuſtriſſime proibirno, e proibiſcono tanto di giorno, che di notte, e durante il ſuddetto Triduo, affatto le Maſchere alla pena della Loro indignazione, ed arbitrio rigoroſo, e ciò per maggiormente implorare il Divino ajuto in congiuntura sì premuroſa, e tutto a chiara notizia di ciaſcuno.

Domenico Vannini Sotto Cancell.

Bandito per me Gaetano Caſini pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti di queſta Città di Firenze queſto dì ſedici Gennaio 1731.

1731. II.

BANDO

Per le feste da farsi all'arrivo del Sereniss. Reale Infante Don Carlo &c. &c.

Del dì 26. Febbraio MDCCXXXI.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Reale gl'Illuſtriſſimi Signori Luogotenente e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Volendo la Reale Alt. Sua, che ſia ſolennizzata con pubbliche dimoſtrazioni di riſpetto, e di gioia la felice venuta in queſta Città del Sereniſſimo Reale Infante Duca Don Carlo Gran Principe di Toſcana, acciò ſegua tal funzione con quella maggiore magnificenza, che ſia poſſibile.

1. Fanno pubblicamente bandire, e notificare, come per tre giorni continui, cominciando da quello dell'arrivo in queſta Città del predetto Sereniſſimo Reale Infante, ſaranno ferie ſolenni con ſoſpenſione di ogni termine, ed iſtanza, tanto per le cauſe civili, e miſte, che di ogni altra ſorte generaliſſimamente, ancorchè commiſſarie, e delegate, quanto per la pieniſſima ſicurtà delle perſone, e beni per li Ceſſanti, e per tutti quelli, che foſſero nei pregiudizj dei Ceſſanti, e per i debiti del Pubblico, e della Granducal Camera; Siccome nelle ſere dei ſuddetti tre giorni ſi faranno le gazzarre, e luminari a' luoghi pubblici, ed i fuochi alle caſe dei Magiſtrati con lo ſparo delle Fortezze; Eſortando Lor Signorie Illuſtriſs. con paterno affetto tutti a dar ſegno eſteriore del loro giubbilo con fare luminari alle proprie caſe ſecondo la loro poſſibilità.

2. Inoltre Lor Signorie Illuſtriſſime aſſieme con tutti li Magiſtrati della Città la mattina ſeguente all'arrivo del prefato Sereniſſimo Reale Infante, proceſſionalmente partendo, ſecondo il ſolito, dal Granducal Palazzo Vecchio ſi traſferiranno alla Chieſa Metropolitana per aſſiſtere alla Meſſa dello Spirito Santo, che vi ſarà celebrata, e tutto a chiara notizia di ciaſcuno, mand. &c.

Domenico Vannini ſotto Canc.

1731. III

BANDO

Col quale ſi notifica al pubblico il giorno dell'Arrivo in Firenze del Sereniſſimo Reale Infante Don Carlo &c. &c ed il Ricevimento che dal medeſimo ſarà fatto dalla Città

Del dì 3. Marzo MDCCXXXI. ab Inc.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Alt. Reale gl'Illuſtr. Signori Luogo Tenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorent.

1.

III 1. Fanno pubblicamente Bandire, e notificare, come essendo stabilito per Giovedì prossimo, sei del corrente mese di Marzo, avanti sera, il pubblico solenne ingresso in questa Città del Serenissimo Reale Infante Duca Don Carlo Gran Principe di Toscana, che si porterà direttamente alla Chiesa Metropolitana per rendere grazie al Signore Iddio della felicità del suo Viaggio, perciò in detta Chiesa si canterà Solenne Te Deum, al quale interverranno Loro Signorie Illustrissime con tutti li Magistrati della Città; onde Loro Signorie Illustrissime si trasferiranno detto dì sei stante processionalmente con tutti li suddetti Magistrati dal Granducal Palazzo Vecchio a detta Chiesa Metropolitana ad assistere a detto Solenne Te Deum, durante il quale si rinnoverà dalla Fortezza da basso la salva reale.

2. E perchè si renda più decoroso il ricevimento dell' istesso Principe, Loro Signorie Illustrissime per il presente pubblico Editto ordinano, e comandano, che dalli Abitatori delle Case più civili, e più comode corrispondenti sulle Strade, per le quali passerà il prefato Serenissimo Reale Infante Duca Don Carlo Gran Principe di Toscana si mettino alle finestre i Tappeti, e li detti Abitatori resteranno avvisati in tempo, del preciso della Strada, per la quale passerà detto Serenissimo Reale Infante, siccome nell' istesso giorno di Giovedì sei stante dall' ora di Vespro, fino all' ore ventiquattro stieno serrate le Botteghe alla pena dell' indignazione, ed arbitrio rigoroso di Loro Signorie Illustrissime, e tutto a chiara notizia di ciascuno &c. mandantes &c. 1731.

Domenico Vannini sotto Cancell.

IV. # B A N D O

1731.

Col quale si sospendan per altro giorno le feste intimate nei precedenti Bandi per la venuta del Serenissimo Reale Infante Don Carlo &c. &c.

Del dì 6. Marzo MDCCXXXI. ab Inc.

IL Serenissimo Granduca di Toscana, e per Sua Altezza Reale gl' Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina.

1. Fanno pubblicamente bandire, e notificare, come il Serenissimo Reale Infante Duca Don Carlo Gran Principe di Toscana, avendo differito la sua venuta in questa Città a Domenica prossima, perciò le SS. Loro Illustriss. sospendendo l' esecuzione

dei

BANDO

Sopra la proibizione agli Scolari di non andare a studio fuori della Città di Pisa, ottenuto nel Supremo Magistrato

Il dì ventitre Marzo MDCCXXXV. ab Incarn.

SOMMARIO

1. Si confermano le Leggi per l'avanti pubblicate.

2. Proibizione, e pena a quelli, che volendo attendere agli studi, anderanno ad altra Università, che a quella di Pisa.

3. *Da*

1735. 3. *Da chi dovrà conoscersi di simili trasgressioni.*

4. *La pubblicazione del presente Bando, che si farà in Firenze, astringerà ciascuno, come se gli fosse stato presentato &c.*

I.

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Reale gl' Illustrissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina:

1. Sapendo essere state altre volte promulgate alcune Leggi, e Bandi proibenti ai Sudditi dell' Altezza Sua l' andare a studio in altri luoghi, che nella Città di Pisa, e presentendo, che molti per il passato anno trasgredito, e contravenuto alle suddette Leggi, e buoni Ordini, ed avendo particolar premura, che si mantenga, e per quanto sia possibile si augumenti la frequenza, e concorso dell' Università, e Studio suddetto, il quale l' Altezza Sua tiene sempre provvisto de' più celebri Soggetti, e di più eccellenti Dottori, e dove con maggior facilità possono gli Studenti far quei profitti, che gli rendino più abili al servizio di Sua Altezza Reale per giovare al pubblico, e per fare onore alle loro Patrie; perciò in augumento di tutti gli altri Bandi, e Leggi state fin' ora sopra tal materia pubblicate, ed a quelle in alcuna maniera non derogando, e rinnovando le pene, e le proibizioni contro i trasgressori nelle medesime contenute, e particolarmente in quelle del dì 10. Luglio 1543. 21. Gugnio 1588. e 13. Ottobre 1626. e del detto dì 22. Ottobre 1697. fanno pubblicamente bandire, e notificare;

2. Che nessuna persona suddita di Sua Altezza Reale di qualsivoglia grado, stato, o condizione si sia, sotto alcun pretesto, o quesito colore vadia, o si trasferisca a studio in alcun altro luogo, che nella detta Università, ma ciascuno, che vorrà applicarsi, ed attendere agli studi di qualsivoglia facoltà, scienza, o professione, deva farlo in detta Città, e quivi, e non altro-

I. trove incamminarsi, e proseguire i suoi studj, e dipoi ricevere la Laurea Dottorale, sotto pena a chi contravenisse in tutto, o in parte al disposto, ed ordinato di sopra in qualunque modo, e per qualunque volta, che contraverrà, di Ducati cinquecento d'oro larghi da applicarsi la detta pena pecuniaria per un quarto all'accusatore segreto, o palese, per un quarto all' Università per le spese occorrenti. per un quarto al Magistrato, o Giudice, che condannerà, e risquoterà. e per l' altro quarto al Fisco, o sua Gran Ducal Camera, e di più dell' indignazione, e perdita della grazia di Sua Altezza Reale, volendo, ed espressamente comandando, che per il Figlio sia tenuto il Padre di suo proprio, e non ostante siano li contraffacienti, e trasgressori sottoposti a tutte l' altre pene, e pregiudizi imposti loro dalle Leggi, e Bandi fin qui pubblicati, ed in occasione di volersi addottorare, non possa loro farsi buono, nè aversi in alcuna considerazione il tempo dello studio, che avessero fatto in altri luoghi, che in detta Città, e Studio di Pisa, dichiarando ancora, che per il presente Ordine, e Bando non s'intenda rimessa alcuna pena a quelli, che di già vi fossero incorsi.

3. Volendo, ed ordinando, che la Giurisdizione, e cognizione contro i trasgressori sia, e si aspetti al Magistrato degl' Otto della Città di Firenze, e quanto all'altre Città, Terre, e Luoghi, ai Rettori di detta Città e Luoghi respettivamente, a' quali i trasgressori saranno sottoposti nel criminale, con partecipazione però dell' Auditore pro tempore dello Studio, comprendendo nella presente Legge, e Bando anco quelli della Città, Contado, Montagne di Pistoja, Pontremoli, e loro Territorio, e di qualunque altro luogo, benchè egualmente, o più privilegiato, e ancorchè sottoposto mediate, o immediate a Sua Altezza Reale, per il quale fosse necessario una specialissima menzione, e più precisa, che in questo non si contiene, volendo non suffraghi ad alcuno allegare ignoranza, errore, o altro pretesto, e che alle dette pene siano sottoposte tutte, e singole Persone, che contravvenissero, niuna eccettuata, benchè fosse degna di speciale, o specialissima menzione.

4. E che la pubblicazione del presente Bando, o Editto con affigerlo nei Luoghi soliti, e consueti in questa Città di Firenze, astringa ognuno come se a ciascheduno fosse

fe

INVESTITURA

1737.

Del Gran Ducato di Toscana alla Sereniſſima Caſa di Lorena ec.

Del dì 12. di Luglio MDCCXXXVII.

NOI FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio, Duca di Lorena, e Bar, Re di Geruſalemme, Marcheſe, Duca di Calabria, di Gheldria, di Monferrato, di Teſchen in Sleſia, Principe di Charleville, marcheſe di Pont a Mauſſon, e Nomeny, Conte di Provenza, di Vaudemont, di Blamont, di Zutphen, di Saarvverden, di Salm, di Falckenſtein &c &c. &c.

IN virtù delle preſenti facciamo noto, ed atteſtiamo. Crediamo, che non vi ſarà perſona alcuna, che non ſia informata di quelle coſe, che alcuni anni addietro ſono ſtate fatte toccante la ſucceſſione nel Gran Ducato di Toſcana, venendo a mancare la Stirpe Maſcolina della Caſa dei Medici, mediante gl'Articoli Preliminari della Pace conchiuſi in Vienna il giorno tre d' Ottobre dell' anno 1735. tra Sua Maeſtà Ceſarea, e Cattolica da una parte, e tra Sua Maeſtà Criſtianiſſima dall'altra, per terminare la guerra a tutto il Mondo Criſtiano, e ſopra tutto all' Italia luttuoſiſſima, ſono ſtate mutate le diſpoſizioni già fatte nell'Articolo quinto della Quadruplice Alleanza, e fra l'altre coſe è ſtato eſpreſſamente ſtabilito, che per indennizzare la Sereniſſima Noſtra Caſa di Lorena delli Ducati di Lorena, e di Bar, debba ad eſſa appartenere il Gran Ducato di Toſcana dopo la morte del Principe, che allora viveva, e lo poſſedeva. Dipoi gli Stati ancora del Sacro Romano Impero nella dovuta forma adunati nella Dieta di Ratisbona non ſolamente acconſentirono alli predetti Articoli Preliminari, od a tutto ciò, che in eſſi ſi contiene, ma diedero altresì a Sua Maeſtà Ceſarea, e Cattolica una piena, e totale facoltà di trattare, e di compire a norma delli medeſimi Articoli Preliminari, non ſolo in proprio nome, ma ancora in nome dell'Impero, tutte quelle coſe, le quali rimanevano da trattarſi, e da compirſi per por fine alla ſalutare Opera della Pace. Sono ſtati oltre a ciò reciprocamente conſegnati li ſolenni Inſtromenti delle Renunzie, e Ceſſioni in nome di tutti quelli, i quali nell' antedetta quadruplice Alleanza furono chiamati all'eventuale ſucceſſione nel Gran Ducato di Toſcana; e finalmente dall' Auguſtiſſimo Imperadore dei Romani, Signore, e Socero Noſtro Colendiſſimo ci è ſtata conceſſa l' eventuale Inveſtitura colle Lettere del tenor ſeguente.

2. Noi CARLO SESTO per grazia di Dio eletto Imperadore dei Romani ſempre Auguſto, e Re di Germania, di Caſtiglia, d' Aragona, di

I * Leo-

1737 Leone, dell' una, e l' altra Sicilia, di Gerusalemme, di Ungherìa, di Boemia, di Dalmazia, di Croazi, e Schiavonia, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, de los Algarves, di Algezira, di Gibilterra, e dell' Isole Canarie, dell Indie Orientali, ed Occidentali, dell'Isole, e Terra ferma del Mar Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, di Milano, Mantova, Stiria, Carintia, Carniola, Limburgo, Lucemburgo, Gheldria, Wirtemberg, Slesia Alta, e Bassa, Calabria, di Athene, di Lepanto, Principe di Svevia, Catalogna, e di Asturia, Marchese del Sacro Romano Imperio, Burgaw, Moravia, ed alta, e bassa Lusazia, Conte d'Ausburgo, Fiandra, Tirolo, Ferreto, Kiburgo, Gorizia, e dell' Artesia, Landgravio d'Alsazia, Marchese d'Oristagni, Conte di Goziano, Namur, del Rousillon, e della Cerdagna, Signore della Marca, di Schiavonia, Porto Naone, Biscaia, Molina, Salim, Tripoli, e Malines &c. =

= 3. In virtù delle presenti facciamo noto, ed attestiamo; Per finire la guerra luttuosissima a tutto il Mondo Cristiano tra Noi, ed il Serenissimo, e Potentissimo Principe LODOVICO XV. Re di Francia fu convenuto il giorno tre di Ottobre dell' anno 1735 di alcuni Articoli Preliminari contenenti in se le condizioni della Pace, delle quali amendue li contraenti si dichiararono contenti, e fra l'altre cose in essi fu disposto, che li Ducati di Bar, e di Lorena, comechè allora si possedevano dalla Serenissima Casa di questo nome, appartengano parte subito, e parte dopo l' estinzione della Stirpe mascolina della Casa dei Medici, al Serenissimo Re di Polonia, e Gran Duca di Lithuania STANISLAO I. per essere incorporati in perpetuo alla Corona di Francia dopo la morte del medesimo Re. Dipoi vicendevolmente, che per indennizzare la prefata Serenissima Casa di Lorena delli Ducati per l' addietro posseduti, appartenga alla medesima dopo la morte del presente Possessore, il Gran Ducato di Toscana. Inoltre che tutte le Potenze, che averanno parte alla Pace, prendano sopra di se il mantenimento, e la garanzia di questa eventual Successione in favore della sopramentovata Casa, che le Truppe Spagnole sieno ritirate dalle Piazze, e Fortezze del Gran Ducato di Toscana, ed in loro luogo vi siano introdotte le nostre Truppe Cesaree per maggior sicurezza della suddetta Successione eventuale, nella stessa maniera, ch' è stato stipulato in riguardo dei Presidj neutrali nella Quadruplice Alleanza, che Livorno resti, come è stato pel passato, Porto Franco. =

= 4 Dipoi per singolare favore del Cielo, che sempre più andava benedicendo li pacifici sentimenti di Noi, e del Re Cristianissimo, seguì, che gli Stati del S. R. I. legittimamente adunati nella Dieta di Ratisbona non solamente acconsentirono alli predetti Articoli Preliminari, ed a tutto ciò, che in essi si contiene, ma trasferirono altresì in Noi la piena, e totale facoltà di trattare, di conchiudere, e di fare a norma delli medesimi, non solo in proprio nome, ma ancora in nome dell' Impero tutte quelle cose, che restavano da trattarsi, e da compirsi per por fine alla salutare opera della Pace; e quantunque pel tenero affetto, che portava, e che di presente ancora porta alli Popoli suoi

suoi Sudditi il Sereniſſimo Duca di Lorena, e di Bar Franceſco III. noſtro cariſſimo Genero, eſitaſſe da principio a mandarne in proprio nome, e delli ſuoi Succeſſori, la novella alli Stati ſuoi Patrimoniali già laſciatigli dalli ſuoi Maggiori, ed Antenati, tanto nondimeno appreſſo lui prevalſero sì la riverenza, ed attenzione verſo di Noi, e del Re Criſtianiſſimo, sì l'ardente lodevoliſſima brama di beneficare il Mondo Criſtiano, che per fare, che aveſſe effetto il pubblico riposo, preſtò il ſuo conſenſo, non ſolamente a quelle coſe, che nelli poco fa citati Articoli Preliminari, e nella Convenzione dell'eſecuzione ſottoſcritta, e firmata il dì 11. del paſsato Aprile poſte ſi ritrovano, ma altresì a quelle, che dipoi furono ſtabilite concernenti un'altra Epoca della Ceſſione del Ducato di Lorena diverſa da quella, che da principio piacque, ſotto clauſule, e condizioni, delle quali fu inſieme convenuto. =

= 5. Le quali coſe così eſſendo, non ſolamente la giuſtizia, e l'equità, ma altresì la ſteſſa buona ſede evidentiſſimamente richiede, che ne ſia indennizzato non ſolo il ſoprammemorato Sereniſſimo Duca di Lorena, e di Bar, e li ſuoi Diſcendenti, ma ancora tutti quanti gli Eredi, e Succeſſori, alli quali ſenza la ſopraddetta Ceſſione ſarebbe toccato il diritto di ſuccedere nelli Ducati fin quì poſſeduti dalla Caſa di Lorena. =

= 6. Per la qual coſa Noi di certa noſtra ſcienza con maturo conſiglio, e colla noſtra Imperiale Poteſtà, ed in vigore ancora del conſenſo datoci dal Sacro Impero Romano Germanico in Nome Noſtro, e delli Noſtri legittimi Succeſſori nella Corona Imperiale Imperadori, e Re de' Romani, al ſopraddetto Sereniſſimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO III. Noſtro Cariſſimo Genero, ed alli ſuoi Diſcendenti Maſchi in infinito, e queſti (che Iddio non permetta) mancando, al Principe CARLO Fratello del ſopraddetto Duca, ed alli ſuoi Diſcendenti Maſchi parimente in infinito, oſſervando ſempre l'ordine di Primogenitura, che è ſempre ſtato oſſervato in riguardo alla ſucceſſione nel Gran Ducato di Toſcana, e ſe ancora queſti Diſcendenti Maſchi, delli quali abbiamo in ultimo luogo parlato, veniſſero del tutto a mancare, agli altri Principi maſchi procedenti per ſtirpe maſcolina dalla Sereniſſima Caſa di Lorena parimente ſecondo l'ordine di Primogenitura, e finalmente eſtinta affatto la Stirpe maſcolina dalla Caſa di Lorena, e non rimanendo più alcun Principe maſchio, o della linea preſentemente Regnante, o delle linee collaterali, ancora alle Principeſſe femmine nate dalla Sereniſſima Caſa di Lorena altresì ſecondo l'ordine di Primogenitura, che come s'è detto, ſi dee in perpetuo oſſervare, l'eventuale diritto di ſuccedere nel Gran Ducato di Toſcana, cioè in tutti, ed in ciaſcheduno degli Stati, e Feudi poſſeduti dal preſente Gran Duca di Toſcana colle loro appartenenze, e dipendenze, e col jus di ſuperiorità Territoriale (giacchè tutte queſte coſe inſieme unite, ſiccome in vigore delle preſenti le uniamo, debbono intenderſi ſotto il nome del Gran Ducato di Toſcana, e così ſempre per l'avvenire ſi nomineranno) toſtochè il preſente Poſſeſſore della Caſa de' Medici mancherà ſenza legittima Prole Maſcolina, a norma delli Trattati benignamente concediamo, ed in vigore delle preſenti fin da ora alli medeſimi ne accordiamo

1737. mo l' eventuale investitura nel più stabile, e miglior modo, che far si possa, giusta il diritto, la legge, e la consuetudine Imperiale; In vigore della quale eventuale investitura il sopramentovato Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO TERZO, Nostro Carissimo Genero, ovvero, mancando forse esso avanti che trapassi all' altra vita il presente Possessore della Casa de' Medici senza legittima Prole Mascolina, quello, o quella, il quale, o la quale secondo l' ordine, la maniera di sopra esposta verrebbe chiamato, o chiamata alla successione del predetto Gran Ducato di Toscana, sopravenendo il caso dell' apertura, come s' è detto quì sopra, potrà assumersi, e conseguire la totale possessione del Gran Ducato di Toscana, ed il Governo, e reggimento di esso, ed esigerne dagli Abitatori di qualunque grado, o dignità sieno il giuramento di fedeltà, ovvero Omaggio, e fare finalmente senza indugio tutte quelle cose, le quali far potrebbe un vero, e legittimo Possessore, e Signore di questo Gran Ducato, comechè per tale dee tenersi, e considerarsi nello stesso momento della morte del presente Gran Duca senza legittima Prole Mascolina; Salvi però sempre li Nostri diritti, e del Sacro Romano Impero, e quelli ancora della Nostra Casa d' Austria sopra lo Stato di Siena, con molti patti solenni, e convenzioni, con Lettere d' investitura, e con altri indubitati documenti corroborati. =

= 7. Ed in oltre essendoci stato decentemente esposto in nome dell' antedetto Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar Nostro Carissimo Genero, che Egli, e li suoi Maggiori hanno goduto in vigore della transazione di Norimberga riguardevolissime esenzioni, immunità, e diritti, e per conseguenza che è convenevole, che Noi, per quanto far si può, illesi li Nostri diritti, e del Sacro Romano Impero, e della Nostra Casa d' Austria, ci mostriamo indulgenti verso di lui, e delli suoi Successori; Noi pertanto per soddisfare a sì giuste preghiere, ed inerendo a ciò, ch' è stato stabilito nelli Articoli Preliminari della Pace toccante l' indennità della Casa di Lorena, non solamente abbiamo determinato di dare tutti, e ciascheduno delli diritti, immunità, esenzioni, onori, dignità, prerogative, preminenze, e regalìe, che giusta il diritto, e la consuetudine godono, e debbono godere li Possessori delli maggiori Feudi dell' Italia, ad esso, ed alli suoi Eredi, e Successori, e di estendere li medesimi diritti, immunità, ed esenzioni a tutte le Giurisdizioni, Signorìe, Terre possedute dal presente Gran Duca di Toscana, ma altresì di concedere molto benignamente il privilegio dell' inappellazione nella più ampia e giuridica forma, che far si possa, e secondo che trovasi conceduto al più privilegiato delli maggiori Vassalli d' Italia, e finalmente per ragione dell' attuale Investitura da prendersi ogni qualunque volta, che venisse il caso d' accordare colla medesima indulgenza tutte quelle cose, che sovente abbiamo accordate alla Casa di Savoja; siccome in vigore delle presenti Lettere di certa Nostra scienza, con maturità di consiglio, e colla pienezza della Nostra Imperiale Potestà nel più valido, e solenne modo, che far si possa, ad Esso, ed alli suoi Eredi, e Successori, diamo, confermiamo, estendiamo, e concediamo. =

= 8 Co-

= 8. Comandiamo perciò, ed ordiniamo a tutti, ed a ciascheduno delli Nostri, e del Sacro Romano Impero Elettori, e Principi sì Ecclesiastici, come Secolari, Arcivescovi, Vescovi, Abati. Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, Soldati, Nobili, Vassalli, Capitani, Vicedomini, Luogotenenti, Governatori, Presidenti, Prefetti, Castellani, Rettori, Magistrati, Anziani, Gonfalonieri, Podestà, Capi de' Cittadini; Consoli, Giudici, e generalmente a tutti li Sudditi, e fedeli diletti Nostri, e del Sacro Romano Impero, Regni, e Provincie Nostre Ereditarie di qualunque grado, stato, ordine, dignità, e preeminenza sieno, che non turbino in veruna cosa contro il tenore di questo Nostro Cesareo Diploma, che seco altresì contiene l' eventuale investitura, il sopramentovato Serenissimo Duca di Lorena, e di Bar FRANCESCO TERZO Nostro Carissimo Genero, e li suoi Eredi, e Successori nel modo, e coll' ordine sopraddetto, nè loro rechino veruno quantunque menomo impedimento nel plenario uso di tutto ciò, che loro abbiamo conceduto; ma piuttosto ve gli mantengano, e difendano, e studino, e procurino per quanto potranno, che ciò dagli altri ancora si faccia, nè permettano in alcun modo, che sieno turbati, ovvero impediti. =

= 9 Ma in specie seriamente comandiamo, ed ingiungiamo a tutti, ed a ciascheduno delli Luogotenenti, Consiglieri, Pretori del Gran Ducato di Toscana, e di tutte le Città, Castelli, Fortezze, Ville, e Terre a quello appartenenti, al Gonfaloniere di Giustizia, al Senato, e Popolo Fiorentino; alli Colonnelli della Milizia, Capitani, Sargenti, Caporali, a tutti li Soldati, ed a tutti gli altri di qualunque preeminenza, dignità, condizione, e grado che sieno, presenti, e futuri Vassalli Nostri, e del S. R. I. che tosto che per la morte del presente Gran Duca senza Prole Legittima Maschile mancherà la Stirpe Mascolina della Casa dei Medici, conoscano per proprio, vero, e legittimo Sig. e Principe il sopranominato Duca di Lorena, e di Bar, Francesco III. Nostro carissimo Genero, o se Esso in tal tempo non fosse più vivo, il di lui Erede, e Successore nel modo, e coll' ordine sopraddetto; ed al medesimo prestino il solito Omaggio, giuramento di fedeltà, riverenza, ed obbedienza, e così facciano tutte quelle cose, che bisogna, e conviene, che li fedeli, ed obbedienti Vassalli, e Sudditi facciano, e prestino alli loro veri, e legittimi Signori, e Principi, non ostante, e senza avere riguardo alcuno a qualunque cosa, che fosse altramente, e sin quì è stata esposta, prima d' ora disposta, fatta, o tentata, ovvero che in avvenire si disporrà, si farà, o si tenterà, e spezialmente non ostante, e senza riguardo alcuno all' eventuale investitura conceduta tempo fa al nominato Successore al Gran Ducato di Toscana nel trattato della Quadruplice Alleanza, giacchè con tutta la Nostra Imperiale potestà pienamente deroghiamo a tutte, ed a ciascheduna di queste cose, quantunque quì non sieno spezialmente espresse, come atti o da se nulli, e vani, o che sono stati mutati medianti posteriori condizioni, e patti fatti col consenso del S. R. I., e corroborati inoltre colli solenni Instrumenti delle rinunzie, e delle cessioni in nome di tutti quelli, che dalla predetta Quadruplice Alleanza venivano chiamati all'eventuale Successione nel Gran Ducato di Toscana.

= 10. Se taluno por presumerà con temerario ardire di trasgredire, o violare

1737 lare questo Nostro presente Editto, e Diploma Imperiale, sappia, che oltre la gravissima Nostra indignazione, e del Sacro Romano Impero dovrà ancora tante quante volte farà, o tenterà qualche cosa in contrario, pagare la pena di quattrocento Marche d'oro puro, per una metà al Fisco, o sia al Cesareo Nostro Erario, e per l' altra metà a quello, a cui sarà fatto il torto, ovvero il danno. =

= 11. E questa è la seria Nostra mente, e la Nostra stabile, e ferma volontà, manifestata col testimonio di queste Lettere sottoscritte di Nostra propria Mano, e munite col Nostro Cesareo Sigillo ad esse appeso. Date nella Nostra Città di Vienna il giorno 24. del Mese di Gennaio dell' Anno del Signore 1737. e de' Nostri Regni il 26. del Romano, il 34 di Spagna, ed il 26. pure di quello d' Ungheria, e di Boemia. =

CARLO Loc. Sig.

V. Giovanni Adolfo Conte di Metsch.

Per ordine espresso della Sacra Cesarea Maestà
M. H. de Ley.

12. Essendo adunque per tanti fortissimi titoli indubitato, ed incontestabile il nostro jus, e diritto di succedere in tutti, ed in ciascheduno degli Stati, e Feudi, e loro appartenenze, e dipendenze, posseduti, e possedute dal Ser. Gran Duca di Toscana GIOVANNI GASTONE, ed essendo nelle sopra annesse Lettere d' Investitura eventuale stabilito tra l' altre cose, che tosto che venga a mancare la Stirpe maschile della Casa dei Medici, per la morte del poco fa mentovato Gran Duca, Noi possiamo prendere, e conseguire la totale possessione degli Stati, e Feudi predetti (che dovranno sempre essere intesi sotto il nome del Gran Ducato di Toscana) ed il governo, e reggimento delli medesimi, ed esigere dalli abitatori di esso di qualunque grado, e dignità sieno il Giuramento di fedeltà, o sia omaggio, e finalmente fare senza indugio tutte quelle cose, che far potrebbe il vero, e legittimo Possessore, e Signore dell' antedetto Gran Ducato, giacchè per tale nell' istesso momento della morte del prefato Gran Duca senza legittima Prole mascolina, dobbiamo esser tenuti, e riguardati; Noi sopravvenendo il sopraddetto caso, abbiamo determinato di servirci delli Nostri diritti, e ragioni, ed insieme considerata l'instabilità delle umane cose, abbiamo giudicato, che a noi si appartenga di provedere a tempo a quelle cose, che far si dovrebbero, in caso che contro la speranza, e contro i desiderj Nostri, essendo Noi dalla Toscana assenti, venisse con inopinata morte ad estinguersi la Stirpe mascolina della Casa dei Medici.

13. Al quale effetto abbiamo munito l'Illustr., e Carissimo Cugino nostro Principe del S. R. I., Marco di Craon Grande di Spagna di prima Classe, e attuale intimo Consigliere della Sacra Cesarea, Regia, e Cattolica Maestà, e Nostro Cavallerizzo Maggiore nella Nostra Corte, e Ministro Plenipotenziario da Noi mandato al Ser. Gran Duca di Toscana, d' una piena, e totale facoltà di disporre, comandare, e fare tutte quelle cose, che parranno necessarie, e idonee per prendere il possesso del Gran Ducato della Toscana, ed assu-

mer-

merne il governo, e reggimento, e ciò in vigore della Plenipotenza del tenor seguente:

= 14. Noi FRANCESCO III. per Grazia di Dio Duca di Lorena, e Bar, Re di Gerusalemme, Marchisio, Duca di Calabria, di Gheldria, di Monferrato, di Teschen in Slesia, Principe di Charleville, Marchese di Pont a Mousson, e Nomeny, Conte di Provenza, di Vaudemont, di Blamont, di Zutphen, di Saarwerden, di Salm, e di Falckhenstein &c. &c. &c. =

= 15. In virtù delle presenti, facciamo noto, ed attestiamo. =

= L' instabilità dell' umane cose sembra da Noi esigere, che quantunque al presente Ser. Gran Duca di Toscana GIO. GASTONE auguriamo con sinceri voti una lunga vita; nondimeno però siamo solleciti dell' accidente, che potrebbe sopraggiungere, che cessando esso con immatura morte di vivere, la Stirpe mascolina della Casa dei Medici, essendo Noi assenti dalla Toscana, venisse improvvisamente a mancare, ed essendochè nel caso predetto a Noi competa per tanti titoli l' incontestabile jus, e diritto di succedere in tutti, ed in ciascheduno degli Stati, e Feudi, e loro appartenenze, e dipendenze posseduti, e possedute dal sopramentovato Gran Duca, mentre viveva, ed essendo, medianti le lettere d' eventuale Investitura col previo consenso di tutto l'Impero a norma delli trattati a noi concedute dall' Augustissimo Imperadore dei Romani, stabilito distintamente, che tostochè il presente Possessore della Casa dei Medici passi all' altra vita senza legittima Prole mascolina, Noi possiamo metterci nella totale possessione delli predetti Stati, e Feudi (che per l'avvenire saranno intesi sotto il nome di Gran Ducato della Toscana) e prenderne il governo, ed esigerne dagli Abitanti di quelli di qualunque grado, e dignità sieno il Giuramento di fedeltà, o sia Omaggio; e finalmente fare senza veruno indugio tutte quelle cose, le quali far può un vero, e legittimo Possessore, e Signore dell' antedetto Granducato, giacchè per tale dobbiamo essere tenuti nel medesimo momento della morte del presente Gran Duca senza legittima Prole mascolina; Quindi è, che Noi abbiamo giudicato convenevole colle presenti Lettere di provvedere a tutto ciò, che allora (succedendo, come s' è detto di sopra, qualunque inopinato caso) dovrebbe d' ordine Nostro, ed in Nostro Nome eseguirsi.

16. Confidati pertanto grandemente al zelo indefesso verso di Noi, alla fedeltà, prudenza, ed all' esperienza nel trattare li negozj dell' Illustrissimo, e Carissimo Cugino Nostro Principe del Sac. R. I. Marco di Craon, Grande di Spagna di prima Classe, Attuale intimo Consigliere della Sac. Cesarea, e Regia Cattolica Maestà, e Nostro Cavallerizzo Maggiore nella Nostra Corte, e Ministro plenipotenziario da Noi mandato al Serenissimo Gran Duca di Toscana, abbiamo risoluto di dare al medesimo una piena e totale facoltà, siccome in vigore delle presenti gli diamo nel migliore, e più solenne modo, che far si può, di disporre, comandare, e di fare, succedendo il sopramentovato caso, tutte quelle cose, che sembreranno necessarie, e idonee per prendere la possessione, il reggimento, ed il governo del Gran Ducato di Toscana, spezialmente poi diamo, e concediamo al medesimo la facoltà di esiger per Noi e per li Nostri Successori, con quell' ordine, che stà espresso nelle Lettere dell'eventuale Investitura, il Giuramen-

mento di fedeltà, o sia l'Omaggio da tutti gli Abitatori del prefato Gran Ducato, e da tutti quelli, che altre volte erano tenuti di prestarlo alli Gran Duchi di Toscana, di qualunque grado, o dignità, che sieno, e di regolare il Governo, e Reggimento provvisionale del medesimo Gran Ducato. Le quali cose tutte, e ciascheduna di esse il soprannominato Principe di Craon Ministro Nostro Plenipotenziario può liberamente disporre, comandare, far esigere, ed ordinare, come se Noi stessi presenti le disponessimo, comandassimo, facessimo, esigessimo, ed ordinassimo. In fede, e per maggior vigore delle quali cose tutte abbiamo comandato di munire le presenti sottoscritte di Nostra propria mano col Sigillo segreto delle Nostre Armi. =

Date in Laxemburgo il giorno 18. del Mese di Maggio 1737.

FRANCESCO

Loc. Sig.

Per ordine espresso di Sua Reale Serenità
Toussainct

17. Comandiamo per tanto, ed ordiniamo a tutti, ed a ciascheduno delli Luogotenenti, Consiglieri, e Pretori del Gran Ducato di Toscana, e di ciascheduna delle Città, Castelli, Fortezze, Ville, e Terre a quello appartenenti, al Gonfaloniere di Giustizia, al Senato, e Popolo Fiorentino, ed alli Generali, e Colonnelli della Milizia, Capitani, Sargenti, Caporali, a tutti gli Soldati, ed a tutti gli altri di qualunque preeminenza, dignità, condizione, o grado sieno, che tostochè succederà il sopraddetto caso, prestiate a Noi il solito Omaggio, giuramento di fedeltà, riverenza, ed obbedienza, e conoschiate Noi per vostro vero, e legittimo Signore, e Principe, e così facciate tutte quelle cose, che bisogna, e conviene, che li fedeli, ed obbedienti Vassalli, e Sudditi, facciano, e prestino alli veri, e legittimi Signori, e Principi; ed a tal fine fra tanto, e fin a tanto che da Noi non sarà altramente provveduto, obbediate a tutte quelle cose, che vi saranno ingiunte in Nostro Nome dall' accennato Ministro Nostro Plenipotenziario munito della Plenipotenza quì di sopra annessa.

18. E questa è la benigna, costante, e ferma mente, volontà Nostra. In fede, e maggior forza delle quali cose tutte abbiamo ordinato di munire le presenti sottoscritte di Nostra mano col Nostro Segreto Sigillo.

Date in Laxemburgo il dì 18. del Mese di Maggio 1737.

FRANCESCO

Loc. Sig.

Per ordine espresso di Sua Reale Serenità
Toussainct.

Fatto pubblicare d'ordine di S. A. R. FRANCESCO III. Duca di Lorena, e di Bar, e II. di questo Nome Gran Duca di Toscana da me Principe di Craon suo Ministro Plenipotenziario il giorno 12. del Mese di Luglio dell' Anno 1737.

MOTUPROPRIO

Col quale si crea una Deputazione, che dovrà prendere un' esatta informazione dello Stato, e dell' Amministrazione di tutti i Luoghi Pii del Granducato

Dell' Anno MDCCXXXVII.

VOlendo il Serenissimo Granduca nostro Signore una esatta informazione di tutti i Luoghi Pii, che gli sono sottoposti, che contenga la natura di ciascun luogo lo scopo per cui è destinato, il governo con cui sussiste, ed i particolari assegnamenti, per potersi assicurare, che non solo se ne faccia l' uso dovuto, ma che anco questo ridondi in vero utile del Pubblico, e torre gli abusi, quando vi fussero pregiudiciali al vantaggio dei suoi amatissimi Popoli; Il Consiglio di Reggenza in esecuzione dei Sovrani comandi pervenuti coll' ultimo suo Real Dispaccio, considerando più convenga il prendere le necessarie notizie per mezzo di persone interamente indifferenti, deputa a quest' effetto il Senatore Ascanio Samminiati, Filippo Zati, e il Conte Gio. Michele Pierucci, incaricandoli a cominciare da questi posti intorno, e dentro la Città di Firenze, e dando loro tutta la necessaria autorità, la maggiore che si possa, e nelle più amplie forme, e di poter visitare tutti questi Luoghi Pii di simile natura, sottoposti a qualsivoglia Tribunale, ancorchè per fare ciò si pretendesse ricercarsi una espressa, e speciale delegazione; di farsi mostrare tutti i libri, e tutti i fogli, che crederanno necessarj per bene adempire la loro incumbenza di prendere tutte le più opportune informazioni, ed i ricorsi, che in palese, o in segreto venissero loro fatti, riguardanti il migliore servizio dei Luoghi, per quelli appurare, e farne quell' uso, che crederanno richiedere la giustizia, e l' utile pubblico, e di servirsi liberamente all' effetto predetto, anco di tutti i Ministri dei luoghi, quali vorranno, e come vorranno, obbligandoli tutti di qualunque grado, e condizione si sieno, non solo a somministrare senza veruna eccezione le notizie, di

1737. cui ſaranno ricercati, e in tutto, e per tutto la dovuta obbedienza, ma ancora a ſuggerire tutto quello, che crederanno potere contribuire al meglior ſervizio dei Luoghi a pro del Pubblico, ſe non vorranno eſſere ſeveramente, e con eſempio puniti. E perchè per venire a queſto fine è neceſſario fare lo ſpoglio dei Libri, rivedere i conti a chi amminiſtra, e fare gli opportuni bilanci, per tutto ciò, che riguarda l' Ufizio di Ragioniere, ſi deputano Franceſco Neſetti, Antonio Ciani, e in ſua aſſenza Niccolò del Riccio; li quali debbano però dependere da detti Deputati, e loro ſuggerire quello, che ſecondo la perizia della loro arte crederanno neceſſario per formare eſattamente, e con ſicurezza lo ſtato economico di ciaſcuno dei luoghi; E ſiccome alcuni di queſti ſono deſtinati principalmente per la cura degl' Infermi, ed in ſecondo luogo per la Scuola di Medicina, e Chirurgia, per contribuire per quanto ſi può ad un sì lodevole fine, ſi deputano il Dottore Antonio Cocchi Lettore di Filoſofia, e Notomia, e il Dottore Giuſeppe Bertini, li quali viſitino ſimili Spedali, ed oſſervino tutto quello, che ſpettar poſſa alla loro Profeſſione, sì riſpetto all' economia dei Malati, come ancora riſpetto alle Scuole, e comunichino a detti Deputati i loro ſentimenti, perchè unite inſieme le notizie riguardanti le diverſe iſpezioni, ſi poſſa formare una compita informazione a Sua Altezza Reale ſu cui poſſa ella prendere tutti quei provvedimenti, che crederà neceſſario all' utile pubblico dei ſuoi Stati. E perchè è dell' intereſſe univerſale, che ſi tolgano gli abuſi, e che ſi faccia anco tutto ciò, che può eſſere di maggior decoro, e profitto del Popolo; Il Conſiglio di Reggenza ha voluto, che ſi affiga la preſente riſoluzione nei ſoliti luoghi pubblici della Città, perchè ciaſcuno, che abbia zelo del bene pubblico poſſa contribuire dal canto ſuo, e uniformarſi al paterno amore del Sereniſſimo Granduca, con cui riguarda tutto ciò, che ridonda a benefizio del Popolo, incaricando i detti Deputati a mantenere fedelmente il ſegreto a qualunque perſona, ed a ſervirſi delle notizie, che poteſſero eſſere loro in qualunque maniera ſomminiſtrate all' unico effetto di ritrovare il vero, e di poter proporre quei provvedimenti, che ſieno idonei a moltiplicare le buone conſeguenze di queſti luoghi a favore del Popolo, ed in ſervizio di Sua Altezza Reale, e tutto non oſtante &c.

FRANCESCO &c.

Gio. Antonio Tornaquinci.

II.

B A N D O

Dell' Imposizione Universale da farsi per il rimborso delle spese occorse nel passaggio dal Granducato dell' Esercito di S. M. Cattolica

Del dì 5. Agosto MDCCXXXVII.

ESsendo già note le contingenze passate per il passaggio, ed accantonamento in questo felicissimo Stato di S. A. R dell' Esercitio di S. M. Cattolica, per le quali è convenuto al Serenissimo Gran Duca nostro Clementissimo Signore di far pagare alcune somme di denaro per riparare alle necessarie spese, che si son dovute fare per i predetti passaggi, ed accantonamenti di detto Esercito, con fare dalla Cassa del Magistrato degl' Illustriss. Signori Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino, e suo Clariss. Sig. Soprassindaco prendere a cambio il denaro occorrente per satisfare in tal forma alle suddette spese; ed essendo molto ben dovere, che si faccino ora reintegrare quei particolari, che l' hanno imprestato, e messo fuori, tanto della sorte principale, che dei frutti decorsi, e da decorrere fino all' intiero, e totale rimborso; e giacchè per ora non si vede, che si possa conseguire con altro mezzo, se non con una Colletta universale, da farsi in esecuzione del Motuproprio della R. A. S. ottenuto fino sotto dì primo Settembre prossimo passato 1736. con la deputazione a tale effetto fatta degl' Illustriss., e Clarississ. Sigg. Senatori Marchese Marcello Malaspina, Ascanio Samminiati, e Marchese Cammillo Coppolli, i quali volendo devenire a fare l' imposizione, e Colletta universale, colla maggior prontezza, e sollecitudine, che si renderà possibile, acciocchè i cambi, e frutti, che corrono giornalmente, non faccino ingrossare la somma, sicchè con l' indugio non resti più, e maggiormente aggravato il Pubblico; E perchè si faccia tale imposizione, o Colletta, alla quale doveranno anco concorrere gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii per le loro rate, secondo l' Indulto stato concesso dalla Santità Sua per detto fine, ed in quel più giusto, e valevole modo, che sarà più proprio; Perciò di comando espresso di S. A. R. fanno detti Illustriss., e Clariss. Sigg. Deputati per il presente pubblico Editto sapere, e notificare a tutti

1. Prima, che si vuole, che detta imposizione resti fatta, e si faccia

1737. secondo il piano dell' imposizione delle Collette già abolite, e nel modo, che vegliavano l'anno 1724. sulle quali fu fondata l'ultima imposizione per la Sanità, e che secondo quella ognuno resti tassato per il rimborsi di dette spese, e con osservarsi in tutto, e per tutto il medesimo regolamento, tanto rispetto ai proprietarii, che ai Lavoratori mezzajoli.

2. Secondo, che la presente imposizione si faccia nel modo sopraddetto, e solamente per tutte le sopraddette spese fatte, ed occorse per il suddetto passaggio, ed accantonamento di detto Elercizio di S.M. Cattolica, seguito gli anni 1733. 1734. e 1735, e che non vi si comprenda verun' altra cosa fuori di questa.

3. Terzo, considerandosi, che da detto anno 1724. in quà possono essere seguite molte variazioni dell' entrate, guadagni, e rendite, perciò fanno intender esser lecito, e permesso a ciascheduna persona, che da detto tempo in quà avesse mutato stato, in forma tale, che le sue entrate, guadagni, e rendite non si potessero più considerare al presente, come restarono considerate allora, o perchè fussero in tutto mancate, o in parte diminuite, di poter fare adesso nuova portata, con mostrare effettivamente la mancanza, o diminuzione suddetta, affinchè proporzionatamente se le possa dare quella correzione, che meritassero; E all' incontro siano tenuti, ed obbligati tutti quelli, ai quali da detto anno 1724. in quà fossero accresciute dette entrate, rendite, e guadagni, a far nuova portata, con denunziare in che consista l' accrescimento, ed acquisto respettivamente, niuna cosa eccettuata; intendendo ancora, che devino, e sieno obbligati di far la portata tutti quelli, che non fossero stati impostati, e descritti in dette tasse di Collette, ed imposizioni nell' anno 1724. perchè allora non avessero guadagni, entrate, e rendite da potere essere collettati, e tassati; siccome ancora qualsivoglia altra Persona non Suddita, per le provvisioni, ed altri lucri, che in qualunque modo conseguisca, così dall' A.S.R. che dal Pubblico, per qualsisia Ministero, a che sia destinato, o per qualunque altra rendita, affinchè con una giusta proporzione, metodo, e buon regolamento, restino tutti egualmente, e giustamente tassati, e collettati, secondo le presenti circostanze.

4. Quarto, che per fare le suddette portate, tanto per l' aumento di dette entrate, guadagni, e rendite da detto anno 1724. in quà per potersi fare la presente imposizione, quanto per il decrescimento, o mancanza come sopra, abbiano tutti quelli della Città di Firenze tempo, e termine d' un mese, dal dì della pubblicazione del presente Bando, o Editto, e tutti quelli di fuori per lo Stato di due mesi dal dì, che resterà come sopra pubblicato, e notificato il suddetto Bando, con la comminazione, che passato detto tempo, e non avendo fatto tali portate, quelli, ai quali potranno esse-

re

III.

re mancate, cessate, e diminuite in alcuna parte le suddette rendite, entrate, e guadagni, e non allegheranno le cause di dette diminuzioni, resteranno tassati non ostante, come se ancora gli avessero, o fussero nel medesimo stato, che erano l'anno 1724.

5. E similmente quelli, che averanno fatti nuovi acquisti da detto anno 1724. in poi, e fino al presente, siccome tutti quelli, che non fussero stati descritti in dette tasse di Colletta, ed imposizione del 1724. e gli altri non Sudditi, che presentemente godono provvisioni, o altri guadagni come sopra, se mancheranno di fare la portata, e non manifesteranno in che consistino tali accrescimenti, acquisti, e guadagni, non solo saranno tassati secondo la giusta, e discreta proporzione, prese le opportune, necessarie, e segrete informazioni, come parrà al loro più giusto, e regolato arbitrio, quanto ancora saranno sottoposti alla pena del doppio di quella tassa, che giustamente meriteranno, da applicarsi tal pena, a tenore degli ordini di S. A. R. a benefizio di tale imposizione; Volendo, e comandando S. A. R., che quelli di Firenze sieno tenuti a fare dette portate dentro ai termini respettivamente prefissi, con doverle presentare nella Cancelleria di detto Magistrato dei Nove, e quelli di fuori in quelle Cancellerie, alle quali sono sottoposti, che saranno ricevute senza veruna spesa, affinchè dette portate possano essere esaminate dai Deputati di ciaschedun luogo respettivamente da eleggersi, e che doveranno assistere a detta imposizione, a tenore degli ordini particolari, che gli saranno specialmente dati dalle Signorie Loro Illustriss.

6. Con dichiarazione ancora, che la cognizione di tutte le trasgressioni, che si commetteranno in fare tali portate, siccome la pura cognizione, ed obbligo della precisa, e puntuale osservanza, ed interpretazione della presente ordinazione, e sue dependenze, annessi, connessi, incidenti, & emergenti, ed ogni, e qualunque altra cosa, che avesse causa da quella, e sopra la quale nascesse dubbio, o controversia, si aspetti privativamente alla di loro Deputazione, ad esclusione d' ogni altro Magistrato, Tribunale, e Corte.

7. Finalmente comanda, e vuole ancora S. A. R., che nella presente Ordinazione, e Bando s' intenda compreso, e restino compresi respettivamente anco la Città, e Stato di Siena, la Città, Contado, e Montagne di Pistoia, la Città, e Porto di Livorno, l' Isola dell' Elba, Porto Ferraio, Castiglione della Pescaia, Pitigliano, e Sorano, Scansano, il Monte S Savino, Pontremoli, e loro respettive Comunità, Giurisdizione, e Popoli, nel modo praticato nell' imposizione delle Collette, e qualsivoglia altra Città, Terra, Persona, e Luogo, e loro respettive Comunità, Giurisdizione, e Popoli, benchè più, o maggiormente privilegiati, infeudati, e per Capitolazione per qualunque

pat-

1737. datto, etiam oneroso, e correspettivo all' esenzione, o in qualsivoglia modo, ancorchè più favorevole, esenti, liberi, ed immuni da qualsivoglia peso, carico, ed aggravio, niuno affatto eccettuato, ed escluso, e dei quali bisognasse farne specifica, ed individua menzione. Con che rispetto alla Città, e Stato di Siena si deva considerare, e bonificare tutte quelle spese, che per causa dei suddetti passaggi, ed alloggi giustificheranno avere giustamente fatte, e pagate, da liquidarsi ec. a tenore dei precisi Comandamenti della R. A. S. perchè preme a S. A. R. col suo paterno zelo, ed amore verso li suoi fedelissimi Sudditi, che col suddetto Piano delle Collette universali, seguito in detti tempi, e con le portate giuste, che faranno, e doveranno fare, tanto quelli, che da detto anno 1724. in quà li saranno diminuite, che gli altri, ai quali saranno accresciute, o averanno acquistate nuovamente tali rendite, guadagni, ed entrate, che la presente imposizione riesca a tutti meno sensibile, e gravosa, che sarà possibile, il che riescirà facilmente, se tutti eseguiranno dentro ai termini suddetti, quanto per il presente Bando li viene ordinato, e prescritto. Notificando ancora, che per tutto quello potrà occorrere circa le suddette cose, o che averanno in alcun modo connessione, o dependenza dall' imposizione da farsi, come sopra, si aduneranno le Signorie Loro Illustrissime nell' Udienza dei Signori Nove per sentire le ragioni, e ricorsi di chi volesse reclamare, o pretendesse aggravio solamente per la propria tassa due volte la settimana, cioè, il Giovedì, e Venerdì dopo pranzo al restare del solito suono della campana per amministrare, e fare a chiunque occorrerà la dovuta Giustizia. E che si abbia il presente Bando, & Editto dal dì, che sarà stato pubblicato, tanto in questa Città di Firenze, che in ciaschedun luogo dei felicissimi Stati, come se fosse stato a qualsisia personalmente, e precisamente intimato, remossa passati i suddetti termini ogni scusa, ed eccezione, affinchè poi fatto tutto il ristretto dell' importare di tutte le dette spese, e di quelle occorrerà spendersi di più per il suddetto effetto solamente, e non altrimenti ec. si faccia la calculazione di quello, e quanto doverà tassarsi, e imporsi a ciascheduna persona, come sopra, il che, per altro posterior Bando verrà dipoi a tutti fatto sapere, e notificare, acciò nei respettivi tempi, che verranno assegnati, ne segua il respettivo pagamento; E tutto &c. non solo nei modi, e forme predette, ma in ogni altro più valido modo &c. III.

Gaetano Montucci
Canc. de mand.

Bandito per me Bruno Benvenuti pubblico Banditore nei luoghi soliti di questa Città di Firenze questo dì 5. Agosto 1737.

BANDO

Della Rinnovazione delle Pene contro quelli, che ardiranno arruolare, ingaggiare, e pigliar soldo da Potenze Estere senza la permissione di Sua Altezza Reale

Pubblicato il dì . . . . . di Dicembre MDCCXXXVII.

INformata Sua Alt. Reale, che non ostante la proibizione per diversi ordini pubblicata dai suoi Serenissimi Antecessori ai loro Sudditi di pigliar soldo per servizio Militare da altri Principi, e Potenze, abbiano ardire alcuni Ingaggiatori senza permissione della R. A. S. di sollevare i medesimi Sudditi, e altri, che si trovano alla giornata nei suoi Stati, e fermarli per servire, ed arruolarsi alle Milizie di altri Potentati; e volendo por freno a tale ardire, e perchè i Sudditi sappiano l'obbligo loro, e non si obblighino senza licenza per servire fuori che al loro Sovrano.

1. Gl' Illustrissimi Signori Sergenti Generali di Battaglia, di comandamento espresso di Sua Altezza Reale comunicato loro dalla Segreterìa di Guerra con Viglietto del dì primo Dicembre 1737. proibiscono, che alcuna persona tanto descritta nella sua Milizia, quanto non descritta, che però sia Suddita, o per ragione, o per abitazione di Sua Altezza Reale ardisca, o presuma in alcun modo, nè sotto qualunque pretesto pigliar soldo o arruolarsi al servizio militare d' altri Principi, Repubbliche, o Potenze senza licenza espressa di Sua Altezza Reale da spedirsi per Re-

BANDO

Per le Feste da farsi nell' ingresso in Firenze dell' Altezza Reale del Serenissimo Francesco III. Duca di Lorena, e di Bar &c. Gran Duca di Toscana &c.

Del dì 15. Gennaio MDCCXXXVIII.

GL' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri per Sua Altezza Reale

1. Fanno pubblicamente bandire, e Notificare, come essendo stabilito per Lunedì prossimo 19. del corrente mese di Gennaio il desiderato ingresso in questa Dominante dell' Altezza Reale del Serenissimo Francesco Terzo Duca di Lorena, e di Bar ec. Gran Duca di Toscana Nostro Unico Signore, quale si porterà direttamente alla Chiesa Metropolitana per render grazie al Signore Iddio della felicità del suo viaggio, ove si canterà solenne *Te Deum* coll' intervento delle Signorie Loro Illustrissime, e di tutto l' Amplissimo Senato.

2. E perchè si renda più decoroso il ricevimento dell' istesso Real Sovrano, ordinano, e comandano, che nel suddetto giorno di Lunedì, o in qualsivoglia altro dell' Arrivo della Reale Altezza Sua con i due susseguenti siano ferie pienissime, e con ampia sicurtà delle Persone, e beni per i Cessanti, e per tutti quelli, che fossero nei pregiudizi dei Cessanti, e per i debiti del Pubblico, e della Gran Ducal Camera, con sospensione di ogni termine, ed istanza tanto per le Cause Civili, e Miste, che di ogni altra sorte generalissimamente, ancorchè commissarie, e delegate: e la mattina susseguente si porteranno nuovamente le Signorie Loro Illustrissime con tutti i Magistrati alla prefata Metropolitana ad assistere alla Messa dello Spirito Santo, che sarà celebrata dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo, per render grazie all' Altissimo della felicità del viaggio,

 ed

ed arrivo del Real Nostro Sovrano, siccome nelle sere dei suddetti tre giorni si faranno pubbliche illuminazioni collo sparo delle Fortezze, ed i fuochi alle Case dei Magistrati la sera di detto Ingresso, esortando perciò le Signorie Loro Illustrissime con paterno affetto tutti a dar segno esteriore del loro giubbilo, con far luminarj alle proprie Case.

3. Comandano ancora, che il suddetto giorno dell' Ingresso stiano serrate tutte le botteghe della Città, e che dagli Abitatori delle Case corrispondenti sulle strade, per le quali passerà il Real Sovrano, che faranno dalla Porta a S. Gallo, al Canto dei Preti, Via Larga, Via Martelli, al Duomo, di quì al Centauro, da S. Michelino degli Antinori, al Ponte a S. Trinita, per Via Maggio, fino alla Colonna a San Felice, dove volterà per andare al Palazzo Reale, si mettino alle finestre i Tappeti, e si faccino le illuminazioni più decorose, e tutto &c. Mand. &c.

Giovanni Meoli Canc.

Bandito per me Gaetano Cosini pubblico Banditore questo dì 15. Gennaio 1738. nei luoghi soliti di questa Città di Firenze.

I.

D E C R E T O

II.

Del Magistrato Supremo per l' annullazione d' una Protesta pubblicata in nome del Principe d' Ottajano &c.

Del dì 30. Dicembre MDCCXXXVIII.

GL' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri per Sua Altezza Reale ec. sentita l' istanza presentata al Magistrato Loro da M. Pier' Antonio Brandi in nome di M. Sigismondo Landini Luogotenente Fiscale del seguente tenore,

1 Davanti gl' Illustrissimi Sigg. Luogotenente, e Consiglieri per Sua Altezza Reale ec. comparisce legittimamente Messer Pier' Antonio Brandi in nome di Mess. Sigismondo Landini Luogotenente Fiscale della Reale Altezza Sua in detto nome esponendo, essergli pervenuto a notizia, che siasi sparso per la Città un foglio prima manoscritto, e dipoi stampato intitolato *Protesta presentata dal Principe d' Ottajano*

jano al Configlio di Reggenza in Firenze, quale ha per mira di perfuadere al pubblico, che il detto Sig. Don Giufeppe dei Medici ha qualche dritto, o pretenfione fopra i beni allodiali della Sereniffima Cafa dei Medici ceduti a S. A. R., e dei quali ha ordinata la vendita in fgravio dei debiti dello Stato;

2. E benchè abbia egli motivo di credere, che il detto foglio non fia opera di detto Sig. Don Giufeppe dei Medici, per efferfi il medefimo dichiarato precifamente il dì 15. Settembre ultimo paffato con Sua Eccellenza il Sig. Principe di Craon, che per quanto voleffe agere contro diverfe famiglie private poffeditrici di Beni in quefto Stato, quali pretende appartenerfegli per ragione di Fidecommiffo, fi proteftava però, che non intendeva promovere alcuna pretenfione contro quelli poffeduti dalla R. A. S. di maniera che dopo una sì precifa, e fpontanea dichiarazione effo efponente fi perfuade, che il foglio fia piuttofto artificio di qualche foggetto malintenzionato, che fiafi valfuto del di lui nome, e tanto più per effere ftato avanzato in fronte al detto foglio, che foffe ftato prefentato al Configlio di Reggenza, lo che è falfo;

3. E benchè quefto atto fia fenza alcun folido fondamento di ragione, e perciò meriti per fe fteffo piuttofto difprezzo, che contradizione;

4. Con tutto ciò l' Efponente crede obbligo della fua Carica di ricorrere alle Signorìe Loro Illuftriffime, non folo per difingannare il pubblico, a cui un fimil foglio potrebbe fare dell' impreffione, ma eziamdio per far punire chi n' è ftato l'autore, ed il propalatore.

5. Al quale effetto rapprefenta alle Signorìe Loro Illuftriffime, che per quello riguarda il Teftamento del Pontefice Clemente VII. non vi poffono effere beni foggetti al di lui fidecommiffo, mentre fe alcuna cofa da effo procede, non è ftata poffeduta dalla Sereniffima Cafa dei Medici, come erede dello fteffo Pontefice, ma per valide ragioni di crediti rivelanti, ed altri titoli incontraftabili. Il fuppofto fidecommiffo del Gran Duca Francefco I. è una chimera inventata con più di artifizio, che di verità di fatto. Quanto poi ai Teftamenti dei Sereniffimi Gran Duchi Predeceffori del Sereniffimo Gran Duca Gio. Gaftone, la pretenfione non può effere più ideale, e vana, sì perchè non fi enuncia quali fiano, sì perchè è notorio, che quefti Principi non hanno avuto altra mira, che alla confervazione dello fplendore della loro Defcendenza inalzata alla Sovranità, e non già d'altri rami d' agnazione contentiva remota, reftati nella condizione privata, e rifguardati, e trattati fempre dalla Sereniffima Cafa dei Medici come tali, fenza aver loro mai accordato alcuna preferenza, o diftinzione.

6.

MOTUPROPRIO

Col quale si creano i Consigli di Stato, di Guerra, e di Finanze &c.

Del dì 25. Aprile MDCCXXXIX.

FRANCESCO III

Per Grazia di Dio Duca di Lorena, e Bar, Gran-Duca di Toscana, Re di Gerusalemme &c.

LA Sovrana paterna premura, che abbiamo di lasciare, e stabilire il migliore, e più regolato Governò nei Nostri Stati componenti il Granducato di Toscana, anche per quel breve tempo, che ne saremo lontani, dovendo Noi tornare al comando dell' Armata Imperiale contro il comune Nemico, ci aveva determinato ad offerire la reggenza delli Nostri Stati alla somma prudenza della Serenissima Elettrice Vedova Palatina; Ma i molti riguardi dovuti alla di Lei salute non avendole permesso di secondare in questo le replicate nostre istanze; Quindi è, che dopo avere esaminato con matura affettuosa reflessione quello, che possa più convenire al bene, e vantaggio dei Nostri fedeli, ed amatissimi Sudditi ci siamo risoluti di confidare la primiera direzione del Nostro Gran Ducato alla saviezza, fedeltà, zelo, ed attenzione dei nostri attuali Consiglieri di Stato, i quali rimarranno in questa Capitale, e doveranno assumere il governo, e la Reggenza dei Nostri Stati, con disporre, regolare, ed ordinare tutto ciò, che da Noi sarà loro distintamente comandato, e che troveranno più conforme al bene del Nostro servizio, ed alle giuste massime, che ci siamo proposte di procurar sempre al Nostro Gran Ducato tutte le maggiori felicità.

1. E perchè conoschiamo, che la separazione, o distribuzione degli affari, e delle incumbenze fra quei Ministri, che devono presedere al Governo di uno Stato, può molto contribuire a renderlo meglio regolato, perciò vogliamo, che dopo il Consiglio di Reggenza, vi siano due altri Consigli, che uno detto di Guerra, e l' altro di Finanze, che separatamente regolando i negozj loro assegnati, ren-

1739. renderanno più pronta, facile, ed esatta l'esecuzione della Nostra suprema volontà.

2. In sequela dunque della medesima, e col presente Motuproprio dichiariamo, e comandiamo, che il Consiglio di Reggenza abbia tutta la primaria autorità da Noi solo dependente nel Governo del nostro Gran Ducato, soprintenda alla più perfetta Amministrazione della Giustizia Civile, e Criminale, alla conservazione del Commercio, delle Arti, e delle buone Leggi, e Consuetudini, a promuovere l'abbondanza, e difendere la pubblica quiete, e sanità. Doverà sostenere la Nostra Giursdizione, i Confini del Nostro Dominio, le prerogative, e convenienze di esso, e dei Nostri Sudditi; favorire il lustro, e buon Regolamento del Nostro Militare Ordine di S. Stefano, procurare l'accrescimento dei migliori studj nelle Nostre Università, e tutto quello, che per universale benefizio gli è stato da Noi raccomandato.

3. Il Consiglio di Guerra averà la generale Direzione, e Regolamento sopra ciò che concerne, ed appartiene al Servizio Militare nelle Nostre Piazze, e Fortezze, alla disciplina delle Guarnigioni, e de' Presidj con autorità sopra gli Ufiziali, e Soldati delle Nostre Truppe, e Bande, e sopra quelli ancora di Marina; Doverà invigilare alla conservazione, e difesa delle Piazze, e Fortezze dei Nostri Stati, e al mantenimento delle Armi, Munizioni, ed Attrazzi, che si trovano nei Nostri Magazzini di Guerra.

4. Al Consiglio detto di Finanze, destiniamo la Soprintendenza Generale di tutte le pubblice, e private Nostre Rendite, agli Amministratori, o Appaltatori delle medesime, ed in somma a qualunque Risoluzione, Disposizione, o Regolamento concernente le private, e pubbliche Entrate.

5. Ed in adempimento di questa Nostra espressa determinazione comandiamo sotto pena della Nostra Sovrana indignazione che prima il Consiglio di Reggenza, e poscia gli altri due Consigli di Guerra, e di Finanze siano rispettati, ed obbediti in ogni occasione da tutti i Magistrati, Università, Congregazioni, Governatori, Ufiziali, e Soldati, Commissarj, Ministri, e Iusdicenti, e generalmente dai Superiori di qualunque Stato, Città, e Luogo, e da tutti i Nostri Sudditi, nessuno eccettuato, essendo la Nostra precisa volontà, che il Nostro Gran Ducato, durante la nostra lontananza, sia governato dai suddetti tre Consigli con la stessa autorità, independenza, e potestà, che a Noi medesimi appartiene in tutte quelle cose, che sono sotto la Regia Nostra autorità.

6. In oltre siccome vogliamo, che non si firmino le Leggi, i Bandi, Regolamenti, Diplomi, Motuproprj, Rescritti, Grazie, e Ordini di qualunque sorte siano con la stampiglia, con cui per l'avanti era solito che si firmassero dai Reali Nostri Predecessori, ordiniamo, che in avvenire resti nelle spedizioni osservata l'infrascritta forma, e che non ostante abbiano forza, e vigore di Rescritto di Prin-

I.

I. Principe, e piena esecuzione, come se fussero da Noi state determinate, e firmate di Nostra propria mano.

7. Tutte le spedizioni, che si faranno dal Nostro Consiglio di Reggenza, saranno firmate dal Consigliere di Stato, che presederà all' Adunanza, in cui l'affare resterà risoluto, e dopo saranno sottoscritte da uno dei Segretarj del medesimo Consiglio, e quando si tratti di Leggi, o Editti da pubblicarsi, vi sarà aggiunta la firma del Nostro Segretario di Stato, o di Guerra respettivamente, secondo la diversa natura degli affari, che si tratteranno, e per li Diplomi d'Investiture, o Rinnovazioni delle medesime, oltre la firma del Consigliere suddetto, vi sarà apposta la firma del Nostro Segretario delle Riformagioni.

8. Le spedizioni, che si faranno dal Nostro Consiglio di Guerra saranno firmate dal Consigliere, che presederà come sopra, e da un Segretario del predetto Consiglio, e quando si tratti di Leggi, o Editti da pubblicarsi, vi sarà aggiunta la firma del Nostro Segretario di Guerra.

9. Le spedizioni, che saranno fatte dal Nostro Consiglio delle Finanze, si firmeranno medesimamente dal Consigliere, che presederà all' Adunanza, e similmente da un Segretario del medesimo Consiglio, e quando si tratti di Leggi, o Editti da pubblicarsi, vi sarà aggiunta la firma del Nostro Depositario Generale.

10. Essendo in oltre informati, che molti affari erano soliti spedirsi con la stampiglia, ma senza la Nostra immediata, e attuale partecipazione col puro esame dei Ministri respettivamente destinati alla spedizione dei medesimi, e volendo, che in parte si continui un metodo simile, ordiniamo però, che la Nostra Consulta continui a spedire gli affari, che concernono la Giustizia civile nelle forme solite, e secondo gli usi, ed ordini veglianti, e che quelli, che non hanno bisogno della Nostra immediata partecipazione, siano firmati dall' Auditor di Consulta più anziano, che interverrà nelle respettive Adunanze, e dal Segretario della medesima Consulta. In riguardo degli affari Criminali le partecipazioni di Sentenze, che le saranno trasmesse dai Magistrati per l'approvazione, si firmeranno nel sopraddetto modo dall' Auditore più anziano, e dal Segretario. Le suppliche penali, che la Consulta riconoscerà a voti concordi non graziabili, e rimetterà per tal effetto agli ordini, saranno firmate nell' istesso modo dall' Auditor più anziano, e dal Segretario, e quando si tratti di rimettere agli ordini le suppliche di condannazioni di morte, o di galera, vi doverà essere aggiunta la firma ancora dell' Auditor Fiscale. Le sopraddette suppliche penali, che la Consulta riconoscerà in qualche modo graziabili, e tutti gli altri affari, ch'è solito, che si partecipino immediatamente a Noi medesimi, doverà rapportarle al Nostro Consiglio di Reggenza, ovvero agli altri due Consigli respettivamente secondo la natura delle materie, e di tali affari rapportati ai predetti Consigli

1739.

se

1739. se ne farà nei medesimi la spedizione con le firme come sopra in tal caso ordinate.

11. Le partecipazioni di sentenze, che ci vengono fatte dal Magistrato degli Otto, saranno firmate dall' Auditor Fiscale, che deve secondo il solito esaminarle.

12. Le partecipazioni di sentenze, che ci vengono fatte dai Tribunali di Cacce, e Pesche saranno firmate dall' Auditore a ciò deputato, che deve secondo il solito esaminarle.

13. Per gli affari, che si sogliono spedire dalla Nostra Consulta, che in Firenze presiede ai negozj di Siena, e che non richiedono la Nostra immediata partecipazione, la Consulta medesima gli spedirà con la firma dell' Auditore più anziano, e del Segretario di Siena; e quando si debbano partecipare a Noi saranno rapportati ai respettivi Consigli, e da quelli spediti nel modo, che per li medesimi si è regolato.

14. Con simil metodo si regolerà la Pratica di Pistoja, e di Pontremoli firmando i negozj ordinarj col nome di quello, che giorno per giorno prefederà all' Adunanza, e col nome del Segretario di essa Pratica; e rapportando ai nostri detti Consigli tutto ciò, che ricerca la Nostra saputa, ed approvazione.

15. I Rescritti, e Ordini firmati in alcuna delle sopradette forme averanno il loro vigore, e saranno da tutti i Ministri, e Tribunali eseguiti nelle forme solite, perchè tale è la Nostra espressa volontà; e nel resto s' intenderanno da quì avanti abolite tutte le altre spedizioni, che in altra forma in nome Nostro fossero fatte, volendo, che tutti i negozj, eccettuati i sopradetti, di cui si è fatta speciale menzione, si rapportino a qualcuno de' Nostri tre Consigli come sopra stabiliti a tenore delle materie, che si tratteranno, e volendo, che ciò si osservi anco negli affari della Religione di S. Stefano, Università di Pisa, Nominazione di Benefizi, Affari di Giurisdizione, della Segreterìa delle Tratte, delle Riformagioni di, Pitigliano, Sorano, Scansano, Castiglion della Pescaia, Montesansavino, delle Doti, e di qualunque altro genere, di cui bisognasse far menzione, e che prima si costumasse spedire per via di particolare Ministero, o Segreterìa.

16. Tale è la Nostra volontà, in conseguenza della quale incarichiamo il Nostro Consiglio di Reggenza a pubblicare in avvenire quei Regolamenti, e quelle Instruzioni, che stimerà necessarie per la più facile, e pronta spedizione degli affari. Autorizzandolo ancora, quando cada qualche dubbio, a interpetrare il Nostro volere, e a permutare ancora, facendone di bisogno, il metodo da Noi ordinato, secondo che stimerà esser di Nostro miglior servizio, e del Pubblico. E tutto, non ostante, ec.

FRANCESCO.

Gio. Antonio Tornaquinci 25. *Aprile* 1739.

A R T I C O L I

Di Guerra, li quali Sua Altezza

FRANCESCO III.

DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN-DUCA DI TOSCANA, RE DI GERUSALEMME EC. EC.

ha ordinati, e prescritti alle sue Truppe, le quali ne Giurano, e Promettono come segue

Pubblicati il dì venti di Aprile MDCCXXXIX.

1. NOI Ufiziali, e Soldati Promettiamo, e Giuriamo a Sua Altezza Reale FRANCESCO TERZO Duca di Lorena, e di Bar, Granduca di Toscana, Nostro unico Signore, e Sovrano, che vogliamo fedelmente servirlo, fare, e promuovere ogni cosa utile in suo vantaggio; siccome ancora di ubbidire ai nostri Superiori, cioè General-Comandante, Generali, Colonnelli, Tenenti-Colonnelli, Maggiori, ed altri respettivi Signori Ufiziali, e Sotto-Ufiziali, non solo contro il Nemico, ma ancora in ogni altra cosa, che comanderanno risguardante la Disciplina, ed altri Regolamenti di Soldati, senza alcun riguardo, e contradizione, con dimostrar loro il dovuto rispetto; e quelli che contravveranno siano gastigati secondo il Giudizio del Consiglio di Guerra.

1739. 2. Quelli, che contro di loro cagioneranno Ammutinamenti con Parole, Lettere, o con Fatti, o s' opporranno per se, o per mezzo di altri, e che per tali motivi potesse nascere qualche sollevazione delli Sottoposti contro gli Ufiziali loro Superiori, devano esser puniti colla pena di Morte.

3. Quello, il quale si opporrà al suo Ufiziale in comando, dovrà perdere la Vita.

4 Che siccome il Signore Iddio è Autore delle Vittorie, conviene perciò impetrarle dal Medesimo, ed a tale effetto ciascuno procuri di esser pronto, alle ore destinate del suono del Tamburo per andare, ed intervenire a qualsivoglia Funzione Sacra del Culto Divino, e quivi stare con tutta la maggior Divozione. E se alcuno ardisse di proferire Bestemmie contro il medesimo Dio, la Santissima Vergine, o alcun Santo, con parole, o con fatti, si punisca dal Consiglio di Guerra, secondo le Leggi Divine, ed Umane, da estendersi la Pena afflittiva fino alla perdita della Vita.

5. Si proibisce a tutti li Vivandieri, che hanno facoltà dalli Superiori di vendere Vino, Birra, o Acquavite, di esitare dette Robe nel tempo delle dette Sacre Funzioni del Culto Divino, sotto pena della perdita di esse Robe. Siano parimente gastigati colla perdita suddetta, ed ancora con Pena pecuniaria, o con altra Pena arbitraria, se in detti Liquori, che venderanno vi mescolassero acqua, o che in qualunque altra maniera gli alterassero, o falsificassero.

6. Ognuno averà cura delle sue Armi, ed Equipaggio; nè potrà quelle vendere, e nè pure impegnare, nè meno la sua Montura, sotto Pena rigorosa.

7. Gli Omicidj dovranno essere riconosciuti, e puniti dal Consiglio di Guerra, secondo la qualità, e circostanze dei medesimi.

8. Tutti gli altri Delitti gravi, o leggieri che siano, dovranno essere puniti secondo l' Ordinazione Criminale dell' Imperadore Carlo V.

9. Si proibisce agli Ufiziali, e Soldati di tenere Meretrici, o Concubine, sia nel Campo, o in Guarnigione, o in Quartiere, sotto Pena arbitraria.

10. Li Furti piccoli, che seguiranno nel Campo, o Guarnigione, quantunque segua la Restituzione della Roba rubata, dovranno essere puniti col Voto del Consiglio di Guerra; ed attese le circostanze di detti Delitti, si puniscano con far passare li Rei per le Bacchette, o con altra Pena afflittiva.

11. Chi ruberà cose attenenti all' Artiglierìa, Munizioni, Arsenali, e Carri di Provvisione, deva essere punito con pena afflittiva, da estendersi fino alla Morte.

12. Il Consiglio di Guerra punirà con Pena rigorosa, e da esten-

ftenderfi ancora fino alla Forca, fecondo le qualità, e circoftanze del Delitto, quel Camerata, che ruberà al fuo Camerata: il Garzone, che ruberà al fuo Padrone: o il Sottopofto, che ruberà al fuo Superiore.

13. L'Incendiario in Paefe amico, farà punito colla Pena del Fuoco.

14. Refta proibito a ciafcheduno il danneggiare le Cafe, Siepi, Alberi fruttiferi, ed ogni altra pianta fenza urgente neceffità.

15. Sarà parimente gaftigato arbitrariamente chi danneggerà la Campagna, i Giardini, e cofe fimili.

16. Gli Affaffini devono effere puniti rigorofamente colla pena della Rota.

17. L'Ufiziale, o Soldato, che parteciperà qualche cofa rubata da Ladri pubblici, debba effere reputato, e gaftigato come Ladro pubblico.

18. Si punifchino con l'ultimo Supplizio tutte le pubbliche Violenze.

19. Nella medefima Pena incorrerà chi farà ftato l'Autore di dette Violenze.

20. Chi giurerà il Falfo, refti punito con il taglio di due dita.

21. Le Stregonerie, debbono effere punite col Fuoco.

22. Chi ricufa di ubbidire, e di fare tutto quello, che gli verrà comandato legittimamente, dovrà effere gaftigato come Ammutinatore.

23. Non fi poffa da alcuno ricufare il Quartiere, che dal Furiere, o da altri gli farà deftinato nella Marcia, o nelle Città, Villaggi, Borghi, o Fortezze, o fiano nelle Guarnigioni, o altrove; e quello, che farà qualche violenza, o torto alcuno al fuo Ofpite, e Ofte dove alloggia, farà feveramente gaftigato con pena afflittiva da eftenderfi fino alla Morte.

24. Nelle Marce non farà lecito, e permeffo ad alcuno di abbandonare il fuo rango, o fila, fenza un urgente neceffità; Siccome refta proibito a ciafcuno di andare in quel tempo dentro a Giardini, e Prati, ed in quefti rubare, o guaftare alcuna cofa, e cagionare ai Padroni di effi, o a' Contadini, e Paefani ogni benchè minimo danno, fotto qualfivoglia pretefto. E parimente chiunque fenza la permiffione de' loro Ufiziali entrerà nelle Ofterie per bevere, o per fermarvifi, farà gaftigato corporalmente, o perderà la vita fenza remiffione alcuna.

25. Non poffa, nè debba alcuno andar fuori dei Trinceramenti, e delle Fortezze, fe non per le Porte, e Luoghi foliti, e contravvenendo farà gaftigato, e punito colla perdita della vita.

26 Refta proibito a ciafcuno di reftare la notte fuori della fua

1739 Compagnìa, sia in Campagna, o in Presidio, o in Fortezza, senza la permissione, e licenza del suo Capitano, o Comandante della stessa Compagnìa, sotto Pena afflittiva da estendersi fino alla Morte.

27. Chi negligenterà la sua Guardia, sarà messo in Prigione a solo Pane, ed Acqua; e secondo le circostanze della sua negligenza sarà ancora gastigato con più rigorosa pena.

28. Quello, che verrà alla Guardia ubbriaco, sarà messo in rigorosa Prigione, o pure sarà mandato via del Reggimento colla perdita dell' onore.

29. Chi, dopo che sarà battuta la Ritirata, cagionerà tumulti, o strepiti con grida, con risa, o con colpi di Fucile, o con altro, sarà punito corporalmente, e anco con pena di Morte.

30. L' Ufiziale, che in Campagna, nel Campo, nel Presidio, o sopra il Terrapieno averà la Guardia, dovrà farla esattamente, sotto pena di Morte.

31. L' Adulterio, le Lascivie, e Fornicazioni, ed il Peccato di Sodomìa, saranno rigorosamente puniti, secondo l' Ordinazione Criminale dell' Imperadore Carlo Quinto.

32. Quello, che non porterà il dovuto rispetto verso la Sentinella, ed altre Guardie, sarà rigorosamente gastigato.

33. Chi farà qualunque Violenza alla Guardia, o alla Sentinella, incorrerà in pena di Morte.

34. Chi contro la Ronda, o Pattuglie impugnerà la Spada, o altra sorta d' Arme, sarà gastigato colla perdita della vita.

35. Chiunque, senza difesa naturale della propria persona, metterà mano alla Spada, o ad altre Armi contro il suo Superiore mediato, o immediato, perderà la mano, e poi sarà impiccato.

36. Quello, e quelli, che saranno trovati a dormire, essendo di Sentinella, sia in Campagna, o in Guarnigione; o che abbandonerà il suo Posto, prima di essere rilevato, e mutato, sarà Archibusato.

37. L' Ufiziale, che non si troverà alla sua Guardia, quando si fa la visita, sarà punito nella medesima maniera.

38. Non potrà alcuno, senza permissione del Comandante, spedire Trombetta, o Tamburo al Nemico, e non l' accetterà, nè tratterà in altra maniera con lui, nè gli parlerà, o manderà Lettere; e quando gli venissero Lettere, o Ambasciate le farà vedere, e sapere subito al suo Superiore, o al Comandante, senza celarle; e per mezzo di esso farà saperle al General Comandante, senza aprirle, e senza indagare il contenuto delle medesime Lettere, sotto Pena arbitraria del Consiglio di Guerra. E se alcuno contro l' Onore, e contro il Giuramento di Fedeltà, avesse corrispondenza col Nemico, per via

via di Lettere, Trattati, Messaggieri, Disegni, o Segni per scoprire al medesimo Nemico ciò che passa: e che cagionasse danno a Sua Altezza Reale, e portasse avvantaggio al suo Nemico, quello perderà la vita.

39. Il Comandante di una Piazza assediata, sia obbligato di toglier di mezzo quello, che discorresse della Resa della Piazza al Nemico, quantunque fosse Uffiziale, o Soldato.

40. Quel Comandante, che renderà la sua Piazza senza precisa necessità, sarà condannato a morte; Ed in caso, che li Soldati cospirassero a detta Resa, la decima parte di essi sarà condannata a morte, ed il restante saranno dichiarati infami.

41. Li Disertori, che prendano Soldo dal Nemico, quando venghino presi, saranno impiccati.

42. Chi, dopo essersi arrolato, avesse ricevuto Danari, o Soldo, e poi se ne fuggisse, o desertasse dal Reggimento, essendo preso, sarà impiccato, o incorrerà in altra pena arbitraria, secondo le circostanze della Deserzione.

43. Quello, che senza grave urgenza, o giusta cagione, non ritornerà subito alla sua Compagnia o al suo Corpo, quando il Tamburo, o Trombetta richiamerà, sarà gastigato con i Ceppi in Prigione.

44. Quello, e quelli, che ruberanno l'Aratro, o nel Molino, o Ape, o Bugno, o che rovinerà Forni, ed altre cose bisognevoli per servizio del ben pubblico, senza legittimo comando, o sia nel Paese di Amico, o in quello dell'Inimico, sarà rigorosamente gastigato con pena afflittiva; E lo stesso sarà fatto a chiunque verserà, o guasterà del Vino, del Grano, o della Farina dolosamente.

45. Resta proibito ad ognuno d'imbriacarsi, e d'indurre, e cooperare, che altri s'imbriachino; E se alcuno facesse violenza a qualchedun'altro, o lo bastonasse, o insultasse, o in qualsivoglia modo l'offendesse, e che essendo ubbriaco commettesse qualche Delitto, o misfatto, sarà doppiamente gastigato.

46. Nessuno ardirà di rubare, o di fare altro danno alli Luoghi, ove si troveranno Salva-Guardie, poichè sarà punito con rigorosissima Pena afflittiva.

47. Quello, che averà notizia di qualche Tradimento, o di altro Delitto contro l'interesse, e Vantaggio di Sua Altezza Reale, o del bene Pubblico; Chi saprà qualche Cospirazione per Disertare, o di altre simili cose, ne darà subito, ed incontinenti l'avviso, e notizia al suo Comandante a tenore del suo Giuramento di Fedeltà; Che però se alcuno non lo facesse, incorra subito, e s'intenda per incorso nella Pena dello Spergiuro, e come se fosse il Delinquente Principale.

48. Quelli, che saranno trovati in un Delitto pubblico di Furto, di Omi-

1739 di Omicidio, di Deserzione, di Tradimento, o di qualsivoglia altro Misfatto, e che la Guardia non fosse vicina, o presente, siano obbligati i Circostanti di arrestarli, fino a tanto, che la Guardia non venga a prendere i Malfattori, ad effetto di mantenere la Giustizia del Militare.

49. In qualunque caso, che sia dato il consueto segno di dover prendere l' Arme, ognuno la piglierà, e si porterà subito nella Piazza destinata per la sua Compagnìa, o Reggimento per unirsi insieme, e nessuno ardisca di restare nel suo Quartiere, nè si trattenga in altro luogo, sottò pena afflittiva da estendersi ancora fino alla Morte.

50. Chi ruberà, o piglierà per forza al suo Compagno il Bottino, che averà guadagnato, e riportato sopra dell' Inimico, sarà gastigato rigorosamente, e secondo quello, che sarà giudicato dal Consiglio di Guerra.

51. Chiunque proferirà parole, le quali possino suscitare sollevazione, o ammutinamento, o altri disordini, sarà severamente gastigato con Pena corporale, da estendersi ancora, secondo le circostanze fino alla Morte.

52. Quello, e quelli, che parleranno contro gli Ordini dati dagli Ufiziali, o Sotto-Ufiziali, o che si opporranno in qualche maniera ai detti Ordini, o all' adempimento de' medesimi di qualunque conseguenza si fossero, o che riguardassero qualsisia benchè minima cosa per il buono, e miglior Servizio di Sua Altezza Reale, il Contravveniente istesso, o la sua Compagnìa, e Reggimento, o quelli, che mangiano ordinariamente insieme saranno puniti nel modo seguente: Per la prima volta, con Prigionìa a Pane, ed Acqua: Per la seconda, con rigorosa Pena afflittiva: E per la terza volta sarà rigettato dal Corpo delle Truppe, e reputato come infame, o pure punito con Pena di Morte, secondo le qualità, e circostanze del Delitto, da esaminarsi, e decidersi dal Consiglio di Guerra.

53. Sia lecito, e permesso all' Ufiziale di poter dar la morte a chiunque, senza permissione del Comandante, abbandonasse la Battaglia, prima della totale disfatta del Nemico, per applicarsi al Bottino.

54. Se una Truppa intiera, o una Compagnìa non facesse il suo dovere in una Battaglia, o pure in un incontro coll' Inimico, quello Ufiziale, che ne sarà la cagione, perderà la Vita, e l' Onore, e la decima parte delli Soldati, che saranno colpevoli, saranno impiccati, ed il restante dovranno essere comandati a stare ne' luoghi più esposti, e pericolosi.

55. E siccome le Nostre Truppe saranno composte di Uomini di differenti Nazioni, così proibischia-

bischiamo espressamente gl' insulti, motteggiamenti, discorsi, ed ogni altro atto burlesco, o piccante, e che potesse arrecare offesa, e suscitare risse, e dissensioni, e formare Partiti, e Fazioni, e che in tal guisa si venisse a disturbare la pace, e la buona armonia tanto necessaria tra la Truppa, che però chiunque contravverrà sarà gastigato con pena afflittiva, ed a tal' effetto, se nascesse qualche disputa, o combattimento tra di loro, se ne doverà fare subito il dovuto rapporto alli Superiori, li quali vi poneranno il necessario riparo, secondo la buona Giustizia.

56. Se due Soldati, o più di differente, o della medesima Nazione venissero a querelarsi insieme, o pure a battersi, alcun' altro, o nessuna Nazione s' ingerisca a favore dell' uno, o dell' altro, ad effetto di evitare ogni, e qualunque maggiore ira, e rancore, altrimenti, chi contravverrà sarà gastigato con rigorosa pena, la quale verrà pronunziata dal Comandante, o pure dal Consiglio di Guerra.

57. Il giorno della Rivista, ognuno dirà, e si farà registrare col suo vero Nome, e Cognome, e la denominazione della Città, Borgo, Villaggio, e Provincia, in cui è nato, sotto Pena arbitraria.

58. Fuori, che nel caso di quel risentimento, e difesa naturale, che si suol fare da ognuno nel primo moto di collera, e che è ancora permesso dalle Leggi, si proibisce a ciascuno li Duelli, tanto a piedi, che a cavallo, tra gli Ufiziali, Sotto-Ufiziali, e Soldati, onde per evitare ciò, e per tal ragione, nessuno ardisca di fare insulti, o ingiurie all' altro, e non lo provochi a Duello, poichè non solo li Duellanti senza Testimonj, e quelli con i Testimonj, e Patrini, ma li medesimi Patrini, Testimonj, ed il Provocante, e l' Accettante, e tutti quelli, che vi averanno contribuito, e consigliato, incorreranno nella pena della Testa, secondo quello, che sarà giudicato dal Consiglio di Guerra.

59. Quelli, che renderanno al Nemico il loro posto, o Fortino, senza urgente necessità, saranno gastigati rigorosamente, e secondo il Giudizio del Consiglio di Guerra.

60. Se desertasse una Truppa intiera di Soldati, sarà citata in tre volte nello spazio di sei settimane, perchè possa ritornare sotto la fede di un Salvocondotto, il quale sarà loro dato, e mantenuto fedelmente per potersi scusare, e se non tornasse, ciascheduno di loro, quando sarà preso, dovrà essere impiccato.

61. Tutti gli Prigionieri di Guerra, saranno condotti dal General Comandante sotto Pena arbitraria.

62. Nes-

ORDINI

E Privilegj Militari per le Milizie Nazionali Toscane, e per il loro Tribunale rinnovati dall' Altezza Reale

FRANCESCO III.

DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN-DUCA DI TOSCANA, RE DI GERUSALEMME &c. &c.

Il dì 9. Agosto MDCCXLI.

AVendo Sua Altezza Reale providamente stabilito di riordinare le sue Milizie Nazionali di Toscana, tanto a piedi, che a cavallo, e di dare a quelle un nuovo determinato Regolamento: Quindi è, che colla pienezza della Suprema sua Potestà, derogando a qualunque Legge, Statuto, Consuetudine, Ordine, Provvisione, Riforma, Motuproprio, Privilegio, Esenzione, Rescritto, o altra deliberazione contraria ai presenti Capitoli, ed Ordinanze, provvede, ordina, ed impone le infrascritte Regole, Ordinanze, e Privilegj Militari, avvalorandole colla Sua Sovrana Autorità, quali comanda, e vuole, che siano inviolabilmente, e senz' eccezzione alcuna osservate indistintamente da qualunque Persona, ed in qualunque Luogo de' suoi felicissimi Stati, niuno eccettuato, benchè Infeudato, Privilegiato, Esente, o di cui fosse necessario farne espressa menzione.

1. Dichiara adunque, e primiera-

1741 ramente distingue i Gradi delle dette sue Milizie, tanto a Piedi, che a Cavallo nell'appresso forma, cioè,

ARTICOLO I.

De' Gradi delle Milizie Nazionali a Piedi, e a Cavallo.

GENERALE.

Colonnello d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Tenente Colonnello d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Maggiore d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Capitano d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Tenente d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Alfiere, e Cornetta.

Sergente d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Furiere d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Caporale d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Sotto Caporale d'Infanterìa, e di Cavallerìa.

Soldato a piedi, e Corazziere.

ARTICOLO. II.

De' Privilegj, ed Ordini per la Delazione, ed uso delle Armi.

2. Siccome le Armi, che generalmente si considerano per il più essenzial distintivo della Milizia, sono quasi inseparabili, e necessarie a' Soldati, ed acquistano loro nel Pubblico, stima, e decoro; Ordina però Sua Altezza Reale, che tutti gli Ufiziali, e Soldati di Cavallerìa s'intenda, che abbiano la facoltà di usare, e portare le Armi tanto bianche, che da fuoco di qualità non proibita, non meno di chi ne ha la Licenza dalla Real Depositerìa di Firenze.

3. Come pure, che tutti i Descritti nelle sue Milizie a piede abbiano la facoltà di portare liberamente la Spada, ed il Pugnale da parata, unito alla medesima per tutti i suoi felicissimi Stati.

4. Che gli Ufiziali d'Infanterìa fino al Sergente, e Furiere inclusivamente, godano lo stesso Privilegio in materia d'Armi, che i Soldati di Cavallerìa.

5. E che tutti i Descritti sì a piedi, che a Cavallo possano tenere, portare, ed usare tutte le Armi, ed abbigliamenti, che al Servizio, e Militar Disciplina sono costituiti per necessarj, secondo il loro respettivo Grado per quello spazio di tempo, che bisogna per andare, e tornare addirittura dalle Rassegne, o da qualunque altra Comandata.

6. Ma siccome è disconvenevole, che i Soldati, i quali portano le Armi per decoro del loro grado, usino Armi improprie, e di superchierìa: vuole però Sua Altezza Reale, che sia proibito ai medesimi l'usare Armi corte, e di qualità proibita, secondo il dis-

posto

I. posto della Legge Generale delle Armi de' 22. Gennaio 1737. ab Inc., e che neppure gli sia permesso usare Fucili Scavezzi, e di non giusta misura, Mazzagatti, o Pistole corte, Armi in Asta, Verduchi, Spuntoni, o altra simile sorta d'Armi vantaggiose, ed improprie, ristringendo in questa parte i detti Privilegj all'Armi convenienti al loro grado, e carattere; cioè per rapporto all'Armi da Fuoco al Fucile, e Terzette di giusta, e ordinaria misura; e quanto alle Armi bianche, alla Spada, Sciabola, Pugnale da Parata unito alla Spada, e alla Bajonetta, e Coltella da Caccia, assieme col Fucile.

7. E quanto agli Ufiziali, tanto d'Infanteria, che di Cavalleria dal Generale, fino al Maggiore inclusivamente, vuole, che possano tenere due Servitori, o Domestici, che abbiano la facoltà dell'Armi bianche, come sopra, permesse in qualsivoglia luogo, e tempo, non ostante la suddetta Legge Generale delle Armi, intendendo Sua Altezza Reale di derogare alla medesima, per quello concerne i Servitori, e Domestici de' suoi Ufiziali, quali possano ancora usare le Pistole al Cavallo, ed al Calesse, e che gli altri Ufiziali dal Maggiore all'Alfiere, e Cornetta inclusivamente possano tenere un Servitore, o Domestico colle sopraddette facoltà, purchè ciascuno di essi sia nominato dai respettivi Uffiziali nel Tribunale, che presiede in Firenze alle Milizie, che ne procurerà loro senz'alcuna spesa le Patenti della Depositeria di Sua Altezza Reale, quali, per togliere ogni disordine, doveranno farsi ogni Anno confermare.

8. Che tutti i Descritti, non eccettuati gli Ufiziali, passando con Armi da fuoco per le Bandite delle Cacce di Sua Altezza Reale debbano tenersi sempre sulle Strade Maestre, essendoli proibito il traversare, l'ammazzare, o tirare in esse Bandite a qualsivoglia Animale.

9. E che se alcuno di essi sarà trovato dagli Esecutori di Giustizia con qualsisia specie di Contrabbando munito di Armi, benchè concesseli dal suo Privilegio, contuttochè non si sia servito di esse contro i detti Esecutori, o di altri per affrancare il Contrabbando, sia punito non meno per l'uso delle Armi, come se Privilegiato non fosse, che per il Delitto del Contrabbando.

10. Per ovviare poi ad ogni inconveniente, e ad ogni fraude, che si potesse usare da alcuno per arrogarsi la facoltà di usare le Armi, ed a fine ancora di togliere di mezzo ogni strapazzo, che potesse venir fatto ai Soldati per l'uso delle medesime, ha Sua Altezza Reale ordinato, che i Descritti, e i loro Ufiziali debbano portare la Patente, per la quale si attesta, e si conosce, esser eglino ascritti alla Milizia, con che però, per la Delazione delle Armi a loro permesse

non possano venir molestati non avendo la Patente indosso, quando non sianti dilungati per più di un miglio dalle loro case; come pure nell'andare, o tornare dall'Esercizio, o altra Comandata Militare, mentre con la Spada abbiano seco le altre Armi del Servizio, le quali senz'altro gl'indicano per Privilegiati, e Descritti.

ARTICOLO III.

Dei Privilegj, ed Esenzioni dei Descritti per le Imposizioni, e Gravezze Pubbliche.

11. Volendo poi Sua Altezza Reale avere a cuore in modo speciale l'interesse, ed i vantaggi dei Descritti nelle sue Milizie Nazionali, come quelli che sono al suo attual Servizio, ordina, che i medesimi siano liberi, esenti, ed immuni da tutte le Fazioni, e Cariche personali di qualunque sorte, sì nelle Patrie, e Domicilj loro, che fuori, tanto imposte, quanto da imporsi, ed ancorchè alcune di esse fossero permutate in danari, e che però non siano tenuti ai Carreggi di Sale, o di Grano, ad Accompagnature delli Ufiziali del Danno Dato, a Comandate di Segar Grani, di Risarcimenti di Strade, Ponti, Mulini, e di ogni altra Fazione manuale, nè ad Accompagnature di Prigioni, o Guardie di essi, se non comandati dai loro Ufiziali Superiori abitanti nei luoghi più vicini; eccettuati i casi di necessario, e subitaneo bisogno, nei quali possano esser comandati come gli altri non Descritti; dichiarando non essere eglino esenti dalle opere ordinarie, e necessarie della Professione, che esercitano, e nè pure intendersi tali per detto effetto le loro Bestie; dandosi bene l'elezione al Soldato in tali casi di assistere alle suddette Comandate, o colla Persona, o colle proprie Bestie; non intendendosi però mai delle Bestie del Militar Servizio, in modo che ai Corazzieri delle Maremme di Siena, che possono tenere, oltre il Cavallo del Servizio, un altra Bestia da soma, nè pur quella può esser loro comandata sotto qualsivoglia pretesto.

12. Che tutti gli Ufiziali, e Soldati a Cavallo siano liberi, ed esenti dal Pagamento dell'imposizione, che si dice del Piè Tondo per i loro Cavalli di Servizio, e quelli delle Maremme di Siena anche per l'altra Bestia da soma, che vien loro come sopra accordata, non restando però compresi a godere di tal Privilegio gli Esentati.

13. Che siano parimente i Descritti esenti dal dovere intervenire a fare Argini, Fossi, o Cavamenti, eccetto che dove hanno interesse, e nel Territorio di Pisa, nel quale i Soldati Comandati sono obbligati assieme colle loro Bestie, e Navicelli di ubbidire pel servizio de' Fossi, a condizione, che chi presiede a' lavori, dopo comandati i Descritti, sia obbligato di darne parte

te al loro più vicino Ufiziale.

14. Che non fiano i medefimi tenuti alle Comandate, che fi fanno per i Rettori de' Luoghi, o altri Ufiziali delle Comunità a portar Legne, Paglie, Strami, e fimili.

15. Che godano il vantaggio di pagare per la metà di quello a che farebbero tenuti, non effendo Defcritti, a tenore dell'Iftruzione del Magiftrato de' Nove dell'Anno 1635. in tutte le Gravezze Reali, e mifte, tanto ordinarie, che ftraordinarie impofte, e che s'imporranno per le loro Comunità fopra i Beni, o per rapporto a' Beni tanto propri, quanto de' Padri loro; Non intendendofi però in qualfivoglia modo privilegiati in materia di Gabelle, impofizioni, pefi Camerali di qualfivoglia forte, nè di Gravezze ordinarie di Sale, cioè di libbre dieci per bocca l'anno; riftringendofi, quanto al Sale, il Privilegio fuddetto alle Gravezze ftraordinarie, cioè al cafo, che fi aumentaffe la detta diftribuzione del medefimo.

16 Che gli Uffiziali delle Milizie Nazionali fino al Sergente, e Furiere inclufivamente, debbano effere ammeffi a tutti gli Onori, e Gradi delle Patrie, o Domicilj loro, ai quali eglino, o i di loro Padri, o Avi fiano ftati altre volte ammeffi, fenza che altrimenti fiano mandati a Partito, o Squittinati, eccetto però quelli, che per i loro demeriti foffero ftati privati da tali Gradi, dei quali fiano tenute le Comunità dar notizia ai Rettori dei Luoghi, e far quel tanto, che da effi farà rifoluto.

17. Che poffano tutti i Defcritti di qualfivoglia Compagnia, tuttochè efentati, a loro beneplacito accettare, o rifiutare gli Ufizi delle Patrie, o Domicilj loro, ai quali faranno eftratti, ammeffi, e deputati fenza effere foggetti a pena di rifiuto, o di altro, e fenza alcun loro danno di perdita di Polizza, o altro fimile pregiudizio; E quando aveffero accettati gli Ufizj, e per fervizio di Sua Altezza Reale gli occorreffe affentarfi dalla Refidenza dei medefimi, poffano fervire in effi per foftituto, e godere gli fteffi Privilegj, ed Emolumenti, a riferva, che per quelli Ufizi, che rappresentando la Suprema Autorità del Pubblico, obbligano indifpenfabilmente chi gli efercita alla Perfonal Refidenza.

18. Dichiarando, che tal Privilegio non fi ftenda ai Defcritti delle Maremme di Siena, dove per mancanza di Abitanti debbano, e poffano aftringerfi fotto le pene ordinarie ad accettar gli Ufizi, ai quali faranno ftati tratti, e deputati; a condizione però, che dopo avere accettati detti Ufizj, fiano, e quelle di Maremma di Siena, e tutti gli altri, tenuti di darne parte al loro più vicino Ufiziale.

19 E che nè pure fi ftenda ai Defcritti di quelle Città, o Luoghi, che per benefizio delle loro Pa-

1741. Patrie avessero dichiarato di non volere godere tali Esenzioni.

20. Come ancora, che non s' intenda per le presenti Ordinanze derogato alle Provvisioni a favore delle Maremme, e Faccendieri di esse pubblicate in Siena sotto dì 9. Aprile 1588.

21. Che a quelli, che saranno descritti Corazzieri nella Provincia di Romagna, oltre gli altri Privilegj, sia lecito estrar fuori dello Stato senza alcuna Gabella tutte le Castagne, e Marroni freschi, o secchi non ridotti in farina, che ricolgono ne' loro proprj Terreni, data però, che abbiano la nota del Raccolto a' Rettori de' Luoghi, riportatane la licenza in scritto dai medesimi da farsi loro senz' alcuna mercede, con tenerne conto a parte; senza che possa, chi non ne ricorrà, prestare ad altri il suo nome per il fine suddetto.

22. Che agli Abitatori del Commissariato della Terra del Sole sia lecito, in mancanza di Marroni, estrarre senz' alcuna Gabella Ulive Orfane, e Vini, che avessero ricolti ne' proprj Beni, con darne la Nota, come sopra si è detto.

23. Che non possano, nè debbano i Descritti essere in alcun modo imborsati, o eletti per Sindaci de' Malefizzj, Pesatori di Carne, o Camarlinghi di Polizze, quali Ufizj è proibito esercitare in qualsivoglia modo a' Descritti, come pure l' esercitarli sotto nome di altri; o farli da altri esercitare, avendo eglino obbligate le loro Persone ad altro incompatibile impiego, a segno che quelli, i quali di presente gli esercitassero, s' intendano senz' altro cassati dalle Milizie.

24. Che non possa raccomandarsi a' Descritti alcuna sorte di Sequestro, che volesse farsi, o raccomandarsi a medesimi di Gravamenti fatti a terze persone, mentre però non venisse da quelli volontariamente accettato.

25. Che nelle Cause d' incorpori, o scorporazioni di Beni confiscati, o in qualunque altra causa dipendente da Confiscazione, il tempo a produrre le Domande, quanto a' Descritti, s' intenda essere, e sia il doppio di quello, che si concede ai non descritti.

26. Che in tutti i Tribunali, Ufizj, e Magistrati, e in tutte le Cancellerie per qualsivoglia Scrittura, Copia di Processo, di Sentenza, o di qualunque altro Atto, e nelle Cause civili, e miste, o nelle criminali, tutti i Descritti abbiano il benefizio di pagar solamente il terzo di quello, che sono tenuti pagare i non Descritti, eccetto, che i Diritti delle Petizioni, o Domande, che facciano d' avanti i Magistrati, o Rettori, le Rigaglie degli Esattori Fiscali, del Tribunale delle Milizie Nazionali, e del Cancelliere dell' Auditore di dette Milizie; circa le quali si osservi quel tanto, che per la Tariffa è distinto, e dichiarato.

27. Che le catture si paghino per

per metà tanto dagli Ufiziali, che da Soldati, e per quelle, che fossero ordinate dal Tribunale delle Milizie Nazionali non paghino i Descritti più di lire quattro per cattura, tanto se sia seguita in luogo murato, che in campagna; incaricando tutti i Tribunali, Magistrati, Ufizj, Cancellerie di Firenze, Rettori, Ministri, ed Ufiziali di qualunque luogo delli Stati di Sua Altezza Reale di far pagare a' Descritti le spese, e catture, come sopra si è detto; e mancando, o facendogli pagar di più, siano tenuti a rifare il doppio dell' esatto indebitamente all' Ufiziale, o Soldato stato aggravato, e siano inoltre tenuti a rifarli le spese, che pel ricorso gli fossero convenute fare; obbligando il Tribunale delle Milizie di procurare, che siano i Descritti indennizzati, e risarciti degli Aggravj suddetti, secondo i loro Privilegj; Volendo Sua Altezza Reale, che questo Privilegio sia da tutti esattamente osservato, non eccettuati quei Tribunali, e Cancellerie di Firenze, o di altre Città, e Luoghi, che hanno ricusato, preteso, ed ancora ottenuto di non lo accordare, lasciandosi solamente nella loro osservanza gli Ordini altre volte dati per alcuni pochi Tribunali, ne' quali la Tariffa è così bassa, che senza godere il privilegio del terzo, vengono a pagar meno di quello, che prescrive la Tariffa ordinaria de' Conservadori di Legge.

28. Che non possano i Descritti catturati d'ordine del Tribunale delle Milizie esser confermati in Prigione per qualunque causa civile per privilegiata che sia.

29. E che finalmente non possano esser catturati, e puniti per causa di gioco di carte, o dadi; a riserva, che per i Giochi specialmente proibiti, cioè Bassetta, Faraone, Trentuno, e simili; Non dovendo essi in sì fatti casi pagare di cattura, seguendo quella in Città, Terre, Castelli, o Borghi, se non tre paoli; e mezzo scudo, quando segua alla campagna.

ARTICOLO IV.

De' Privilegi, ed Ordini nelle Cause Criminali per la Cognizione de' Delitti, tanto Comuni, quanto proprj de' Descritti, e nelle Cause civili, e miste.

30. Essendosi Sua Altezza Reale prefissa di volere specialmente distinguere gli Ascritti alle sue Milizie, e volendo però avere particolar riguardo a' medesimi, anche quanto alla forma de' Giudizj sì Civili, che Criminali, nei quali essi averanno interesse; ordina in primo luogo, che mentre, che le sue Milizie staranno in attual servizio, e negli Affari Militari in Campagna, Guarnigione, Navigazione, o in altri luoghi particolari impiegate, l'assoluta cognizione dei loro delitti, e la giurisdizione sopra i Soldati sia di chi averà il comando di essi, e che nel giudicare si os-

1741. si osservino gli Articoli di Guerra ultimamente pubblicati sotto dì 20. Aprile 1739.

31. La cognizione poi generalmente di tutti i delitti, tanto militari, che comuni, che si commettessero dai Descritti ne' giorni di Rassegne, Parate, Pattuglie, Comandate, Corpi di Guardia, o di altro Esercizio, e attual Servizio Militare, in cui s' intendono essere i Descritti ancora andando, o tornando alle case loro, o marciando comandati in alcuna delle prefate, o altre Fazioni Militari, ordina la Reale Altezza Sua, che si aspetti privativamente al Tribunale delle Milizie Nazionali.

32. Che nel giorno della Rassegna, che regolarmente s' intende dall' aurora, fino all' Ave Maria delle 24., terminata che quella fosse, o si fossero i Soldati restituiti alle proprie case, avessero deposte le armi, e segni della Milizia, e si fossero divertiti ad altri atti, anche prima del dato termine dell' Ave Maria delle 24., quando avvenisse, che commettessero qualche delitto comune, la cognizione di esso appartenga ai Giudici Ordinarj.

33. E che riguardo alle Parate, Pattuglie, o altre Comandate, intorno alla durata delle quali non può fissarsi alcun termine preciso, s' intenda come sopra, che deposte che essi abbiano le Armi, committendo alcun delitto comune fuori del luogo della fazione Militare, o fuori della diritta strada, che riconduce alle case loro, siano sottoposti ai Giudici Ordinarj.

34. Che seguendo delitti di privativa cognizione del Tribunale delle Milizie Nazionali nelle occasioni sopraddette, il Capitano della Compagnia, o qualunque altro Ufiziale, che comanderà in quel giorno, o in quella occasione la Compagnia, dove sarà commesso il delitto, possa fare arrestare, e carcerare il Descritto delinquente, e il non Descritto connesso alla delinquenza del medesimo; e nei casi gravi, fare ancora cominciare il Processo informativo, con l' obbligo di subito darne avviso al suo Colonnello del Reggimento, il quale poi ne darà parte al Tribunale delle Milizie Nazionali, acciò da esso si ordini la fabbricazione del Processo al Rettore del luogo del commesso delitto, o a chi altro Ufiziale di Giustizia, o Ministro pubblico li parrà più a proposito, secondo la qualità dei casi.

35. Che terminato il solo Processo informativo, siano tenuti i Rettori, o altri Ministri, ai quali ne sarà stata ingiunta la fabbricazione, di rimetterlo al Tribunale delle Milizie, per indi eseguire quel più, che dal medesimo gli sarà ordinato.

36. Che il detto Tribunale, sentito il parere del suo Auditore, debba proporne la risoluzione dei Processi a Sua Altezza Reale per mezzo del Consiglio di Guerra, e secondo, che quella verrà approvata, dia gli ordini opportuni, perchè sia mandata ad esecuzione.

37. E

38. E che qualora si troverà alle Rassegne, e Mostre l' Ufiziale Generale, possa il medesimo, ed abbia facoltà di punire, e gastigare sul fatto i delinquenti, secondo la qualità del caso, omessa ogni solennità, e ordine di Processo fino alla morte inclusivamente, e parendogli di dovere procedere più maturamente, possa riserbarsi ad altro tempo, e luogo la cognizione di tali cause, e col parere dell' Auditore del Tribunale delle Milizie terminarle, e deciderle.

39. La cognizione poi dei delitti comuni, che si commettessero fuori dei sopraddetti tempi, ed occasioni, comanda Sua Altezza Reale, che si appartenga a quei Magistrati, e Rettori respettivamente, a quali si apparterrebbe, se i delinquenti non fossero descritti, i quali Magistrati, e Rettori siano tenuti, e debbano in dette cause inviolabilmente osservare le Leggi, Ordini, e Statuti dei luoghi, e respettivamente le presenti Ordinanze; nè possano per loro devenire alla Sentenza, ma in tutti i casi, e cause criminali siano tenuti mandare il Processo compilato all' Auditore delle Milizie Nazionali, con disegnarli quello, che crederebbero essere di ragione intorno alla risoluzione di esso, per doverlo poi essi spedire, e sentenziare a tenore di quello, che nella partecipazione fatta come sopra al detto Auditore, averà il medesimo risoluto, o chi altri da lui fosse stato a ciò deputato.

40. Che il predetto Auditore debba non solo invigilare, perchè da' tutti gli Ufiziali, e Descritti delle Milizie si operi rettamente in quanto richiede il servizio di Sua Altezza Reale, e perchè si eseguisca inviolabilmente ciò, che viene loro comandato, ma spettandogli ancora l' universale cognizione dei delitti comuni, commessi dai Descritti, debba procurare, che si osservino gli Statuti, Leggi Municipali, e le presenti Ordinanze, e Privilegj in favore di essi.

41. Che quando per qualunque dei sopraddetti delitti occorrerà per servizio della Giustizia far catturare alcun Descritto, sia tenuto il Tribunale, che dà l' ordine di detta cattura, seguita che sia darne parte all' Ufiziale Militare, che comanderà, o in quello, o nel luogo più vicino, perchè possa sapere ove sono i suoi Soldati.

42. Dichiarando Sua Altezza Reale, che tutti gli Ufiziali Maggiori fino ai Capitani d' Infanterìa esclusivamente, e ai Capitani in piedi di Cavallerìa inclusivamente, per qualsivoglia trasgressione, e per i delitti di qualsivoglia sorte, tanto militari, che comuni, commessi in qualunque tempo, luogo, ed occasione, sia-

no privativamente sottoposti al Tribunale delle Milizie, che colla partecipazione del General Comandante dovrà procedere in simili cause, non solo secondo la Ragion Comune, Statuti de' luoghi, e presenti Ordinanze, ma ancora in conformità degli Articoli di Guerra pubblicati nel 1739, nella forma però, che potranno essi adattarsi alle Milizie Nazionali, con osservare nella fabbricazione, e risoluzione del Processo il metodo sopra descritto.

43. E per levare ogni confusione, che potesse nascere dal non sapersi, quali siano i Descritti, ordina Sua Altezza Reale, che sian partecipati a' respettivi Tribunali de' luoghi i Ruoli de' Descritti a quelli sottoposti, firmati da' Comandanti delle Compagnie.

44. Vuole inoltre, a fine che i Soldati dello Stato di Siena non siano con maggior disagio, e spesa necessitati a ricorrere in Firenze al Tribunale delle Milizie, quando mai per tempo, o causa alcuna venissero aggravati in questi loro Privilegj, che per i ricorsi de' Soldati dello Stato suddetto sia Delegato di queste Milizie il Capitano di Giustizia pro tempore di detta Città, e Stato, perchè riconosca le doglianze, ripari agli aggravj, e faccia osservare le presenti Ordinanze, e Privilegj indipendentemente da qualunque Ministro, o Tribunale, tolto che dal Tribunale delle Milizie.

45. E che senza l'approvazione di detto Capitano di Giustizia come Delegato non si ammettano al Sindacato dal Magistrato de' Regolatori li Jusdicenti di detto Stato, conforme non si dovranno ammettere li Jusdicenti del resto dello Stato senza l'approvazione del detto Tribunale delle Milizie.

46. E siccome i Capitani di Parte, e gli Ufiziali de' Fiumi, inseguendo per lo più un' Azione Reale, procedano a diverse condanne in cause conosciute da loro sommariamente, vuole Sua Altezza Reale, che essi non possano condannare i Descritti in pena maggiore di due scudi, senza la partecipazione del detto Auditore delle Milizie.

47. E che sebbene i Soldati Artieri d' arti vendenti a peso, e a misura siino sottoposti agli Ordini delle loro Comunità nelle cose proprie de' loro esercizj, non possano nondimeno essere condannati, oltre la perdita delle robe, in maggior pena, che di lire venticinque senza la partecipazione del suddetto Auditore, che ne' casi gravi, spedita la causa, sarà tenuto trasmetter copia dell' Inquisizione, e risoluzione al Tribunale delle Milizie, acciocchè da questo possa procedersi alla cassazione di quelli, che defraudano la Fede pubblica.

48. Or-

48. Ordina ancora, che i Rettori, e Magistrati predetti non possano far carcerare quei Descritti, che volessero dar Malevadore del Giudicato, se non nelle cause, e casi criminali, nelle quali se gli dovessero imporre pene corporali, o bisognasse per mezzo loro ritrovare la verità delle trasgressioni, o quando non volessero far tregue, paci, o fidanze, o non ubbidissero ai ricevuti comandamenti.

49. E che avvertano i Giudici nelle cause leggieri, quando possano avere d' altronde la verità, di non chiamare per testimonj i Descritti, e massime gli Ufiziali, come pure in caso di bisogno di spedirli subito, che si siano soddisfatti, particolarmente quando da essi fossero indicati altri testimonj presenti al fatto.

50. Proibisce poi, che siano i Descritti sottoposti ad alcuna specie di tormento, se non per cause capitali, o che possano portare pena corporale, e nelle cause, e casi di delitti gravi, che tali si reputino per le presenti Ordinanze, essendovi indizzj legittimi, e sufficienti, o dove fosse il tormento necessario per ritrovare la verità delle trasgressioni; al quale non possano sottoporsi, neppure ne' casi predetti per esecuzione di pena, senza la previa partecipazione del detto Auditore delle Milizie.

51. Come pure, che quando un Descritto fosse inquisito di malefizio, per cui, oltre la pena pecuniaria gli si dovesse imporre la pena di tratti di fune, che a tenore del solito si conosca essere graziabile, o inseguibile, non si possa per tal conto carcerare, e carcerato che fosse, si rilasci dando mallevadore, il quale, non rappresentando in caso di bisogno il Principale, non sia tenuto, che alla pena pecuniaria.

52. E che quando occorresse procedere a sequestri, precetti di non si offendere, di far paci, o tregue per causa di risse seguite, o che si temesse ragionevolmente, che potessero seguire, trattandosi di risse tra i Soldati, e i loro Ufiziali, in riguardo della superiorità di questi, possa solamente sequestrarsi il Soldato, senza pigliare altra misura quanto all' Ufiziale: E quando nelle risse de' Soldati siansi intromessi per dividere altri Soldati, o Ufiziali, e non vi siano seguite ferite gravi, non possano i Famigli catturare i Soldati rissanti.

53. E seguendo risse leggieri, cioè di semplici parole, evaginazioni d' armi, per chi ne abbia la facoltà, ammenazioni, o percosse senza gravi lividure, o effusione di sangue, nelle quali sia interessato un qualche Descritto; se nell' atto della rissa, o quella seguita, si farà subito inter-

1741. terposto qualche Uffiziale, o Caporale delle Milizie di Sua Altezza Reale, o con sequestri, o con precetti, o in altro modo con cui possa restar rimediato, che fra le Parti non seguano altri mali per procurarne poscia l'aggiustamento, e di tali loro interposizioni averanno gli Uffiziali, o Caporali data notizia in scritto al Giusdicente, o ad alcuno dei Ministri Criminali, non possa la Corte, dopo ricevuta tal notizia, ingerirsi in conto alcuno, nè molestare per dette cause tali rissanti con Procedure, con levare offese, e con precetti, se non nel caso, che nel termine di giorni otto, dal giorno della seguita rissa, non sortisse ai medesimi Uffiziali, o Caporali di aggiustare le Parti, e si sciogliessero da tali mediazioni, cosicchè si potesse dubitare di nuovi disordini.

54. E quando per mezzo degli Uffiziali, o Caporali fosse seguita tra i rissanti la pace, doveranno essi darne l' avviso in carta al Tribunale del respettivo Giusdicente, che in tal caso non potrà obbligare i rissanti a rinnovare la medesima, ma dovrà solo pigliarne ricordo, che si riferisca all'avviso ricevuto.

55. Quando poi gli Uffiziali si ingeriranno in aggiustamenti d' interessi, ove abbia parte qualche Descritto, non potranno procedere, nè a cattura, nè a sequestro, nè ad arbitrio alcuno contro la Parte, che si ritirasse dal concordato, senza darne prima avviso al Colonnello, che lo parteciperà al Tribunale delle Milizie, al quale si aspetterà l' astringere quella a forma di Giustizia.

56. E concluso, che essi avessero un qualche aggiustamento, dovranno farne stendere due copie con farle soscrivere dalle parti, una delle quali copie faranno essi rimettere nel Tribunale del luogo, che l' accetterà gratis, e l' altra nel Tribunale delle Milizie.

57. Potrà poi, per maggiore comodità dei ricorrenti il Colonnello, Tenente Colonnello, e Maggiore del Reggimento, quando si troveranno nei respettivi luoghi, in caso che a loro ricorresse alcuna delle Parti, per non esserle mantenuto un qualche accordo, assegnare al mancante Descritto un termine di giorni quindici ad averlo osservato, spirato il quale potrà sospenderli il Privilegio Militare con notificarne la sospensione al Tribunale del luogo, acciò l' istesso possa astringere il Soldato, anche coll' Esecuzione Personale al mantenimento.

58. Comanda inoltre Sua Altezza Reale, che non possano i Descritti esser condannati in pene vituperose, ed infami, se non per i delitti infami, atroci, e gravi; provati i quali, s'intendano

I.

L. dano subito privi di ogni Onore, e Privilegio Militare.

59. Che fuori di simil sorte di delitti, quali sarebbero le risse, le ferite, o percosse date a difesa della persona, roba, o onore proprio, o del Corpo Militare, e simili, nei quali ai non Descritti s'impongono talvolta pene vituperose; vuole Sua Altezza Reale, che ciò non si pratichi con i Descritti, ma che gli si debbano quelle commutare in altre equipollenti, che non irroghino infamia.

60. Che quando queste fossero di confino, godano i Descritti il Privilegio, che tal confino non essendo stato rotto, sia loro permutato nel pagamento di uno scudo il mese pel tempo, che doverebbe durare, dando idoneo mallevadore pel detto pagamento, e facendone istanza al Tribunale delle Milizie, a cui si aspetterà il procurargliene la permuta.

61. E che occorrendo, che alcuno dei Descritti venga condannato in pene che vituperino la persona, il Magistrato, o Giusdicente, che lo averà condannato, sia tenuto ad avanzarne subito, colla copia della Sentenza, la notizia al Tribunale delle Milizie, perchè da quello, col consenso del Colonnello, si proceda all' atto della cassazione.

62. Perlochè si ordina, che da tutti i Rettori, e Magistrati si tenga un libro a parte, in cui si scrivino, e registrino tutte le Sentenze, tanto assolutorie, quanto condannatorie, che per loro si pronunzieranno nelle cause dei Descritti; avvertendo, che nei Processi, che si spediranno in contumacia contro di essi gli si assegni nella Notificazione della Sentenza Contumaciale il termine di un mese a comparire, e giustificarsi, a differenza dei non Descritti, ai quali si assegna il termine di soli quindici giorni.

63. E per maggiormente privilegiare i Descritti, vuole Sua Altezza Reale; che nelle cause civili, e miste, anco di tenue somma, la cognizione delle quali si aspetti ai respettivi Magistrati, e Rettori, non possa procedersi contro i medesimi, se prima per mezzo dei suddetti Magistrati, o Rettori, o del Tribunale delle Milizie non gli sarà notificato, o assegnato il termine di trenta giorni a pagare il creditore, passato il quale, ogni volta che non averanno pagato, o accordo il medesimo, si potrà procedere ad istanza de' creditori contro di loro, coll' Esecuzioni reali, come se non fossero Descritti.

64. Che s'intendano eccettuate dal detto Privilegio le cause di debiti fatti in Guerra, di mercedi, e di alimenti, con che per alimenti s'intenda solo l' alimento necessario, e personale del Soldato, della sua moglie, e dei

suoi

1741. suoi ascendenti per linea retta coabitanti col medesimo, nelle quali si potrà procedere realmente contro i Descritti senza l'assegnazione suddetta de' trenta giorni.

65. E che se accadesse, che fosse principiato contro un Descritto un Giudizio per via ordinaria per dipendenza di debiti, o di cause civili, o miste, e quello si proseguisse fino alla Sentenza inclusivamente, senza farsi la notificazione, ed assegnazione del termine, o per inavvertenza, o per non sapersi, che il reo convenuto sia nel numero de' Descritti, o perchè dal medesimo Descritto non fosse stato allegato in Giudizio tal suo Privilegio dentro al termine di giorni cinque dal dì del primo atto notificatogli in sì fatto intentato Giudizio, in tal caso il Giudizio predetto, gli Atti, la Sentenza, e l'Esecuzione reale, che seguisse in virtù di essa, s'intendano essere, e siano in istato d'intera validità, come se fosse stata fatta la notificazione, ed assegnazione suddetta, ma allegandosi dal Descritto dentro al preaccennato termine di giorni cinque il Privilegio, si debba sospendere, a forma del medesimo, ogni atto di detto Giudizio per lo spazio di trenta giorni.

66. Dichiarandosi, che l'Assegnazione, e Notificazione predetta debba sempre, ed in qualunque caso replicarsi spirato l'anno, cioè, quando nello spazio d'un Anno dal dì della fatta Assegnazione, e Notificazione non fossero seguiti nel Giudizio, nel quale ella fosse stata fatta, Atti di sorte alcuna.

67. Dispone ancora Sua Altezza Reale, che se un Descritto non creduto tale, precettato a pagare, non comparisse a quel Foro, dal quale si stacca il Precetto ad opporre il suddetto Privilegio Militare nel termine di giorni cinque dal giorno del ricevuto Precetto, e ne seguisse l'Esecuzione reale, questa si abbia per ben fatta, e seguendo l'Esecuzione personale, si debba sempre scarcerare il Descritto, ma non possa egli pretendere refezione di spese: Seguendo poi avanti lo spirare de' suddetti cinque giorni, o l'Esecuzione reale, o la personale sia nulla, nè debba il Descritto soffrire alcuna sorte di Spese.

68. E che quando senza precedente Precetto, e de facto seguisse contro un Descritto l'Esecuzione personale, o reale, possa egli dentro il termine di giorni cinque, dal dì della seguita Esecuzione, opporre il suo Privilegio, e opponendolo, sia nulla la fatta Esecuzione, nè debba soffrire alcuna spesa; e possa sempre per l'Esecuzione personale, anche dopo i cinque giorni, opporre il suo Privilegio, all'effetto della scarcerazione, ma non

non della refezione delle spese.

69. Vuole ancora Sua Altezza Reale, che non possano i Descritti esser gravati per qualsivoglia Debito ne' proprj Vestimenti, nel proprio Letto, nelle Armi, e Cavalli del Servizio, e negli altri Arnesi per loro uso Militare.

70. E che non possano esecutarsi nella Persona, la quale nè pure sia sottoposta a sospetto di fuga; ciocchè però non debbe intendersi quanto a quei Descritti, che sono in atto di fuga, o già positivamente disposti alla medesima.

71. Non dovendo però suffragare i detti Privilegj, quando i Descritti, avanti di essere stati arrolati, avessero, mediante le loro proprie Persone, fatto debito con alcun Privato, quando il loro Debito fosse per causa di Bestiame da lavoro, di Carne Porcina, di Condannazioni, ed Appuntature, o fosse colla propria Comunità direttamente, o con Magistrati di Firenze, e di Siena, o con la Gran Camera Dule; non intendendosi però di quei Luoghi, i quali godono il Braccio Fiscale per Grazia, o Privilegio.

72. Siccome ancora non dovranno suffragare a quelli, che abitassero famigliarmente le Città di Firenze, e di Siena, fra' quali non s' intendano compresi gli Ufiziali Riformati, che saranno arrolati nel Tribunale delle Milizie, e i Descritti esentati; siccome tutti quelli, che nelle dette Città di Firenze, e di Siena, e loro Distretti hanno l' obbligo di risedervi per esercitarvi il loro Ministero attenente alla Milizia, quelli s' intende, che debbano godere tutti i Privilegj, ed Esenzioni, come godono tutti gli altri Descritti nelle loro Patrie.

73. Nè parimente debbano aver luogo i detti Privilegj, quando tentata l' Esecuzione reale, non abbia essa avuto il suo effetto, o per impedimento di Fidecommisso, o di Ipoteca Dotale, o di Bullettini, o di Cessione di Beni, mentre però in questi casi sia fatto ricorso dal Creditore al Tribunale delle Milizie, quale possa, assegnato un termine di quindici giorni, oltre la Notificazione del solito Mese, o sospendere il Privilegio a' Debitori, o farli seguestrare da' Giusdicenti ne' Palazzi di Giustizia, o rilasciare contro loro l' Esecuzione personale.

74. Proibisce ancora Sua Altezza Reale, e determina, che non si possano catturare i Descritti ne' giorni delle Rassegne, o di altri Esercizj Militari per qualunque Debito, ancorchè con Magistrato, o col Fisco, o per qualunque Condanna non Capitale di Galera, o di Confino; e s' intendano allora essere in attual Servizio, quando saranno in Rasse-

gna,

1741. gna, Mostre, Sentinella, Guardia alle Porte, o ad altro luogo delle Patrie loro, ovvero in Marcia, o Viaggio, andando, o ritornando comandati da alcuna delle presate Fazioni nel modo, che sopra si è espresso al Numero II.

75. Che i Cavalli degli Ufiziali d' Infanterìa quando siano stati fatti descrivere, e tutti quelli del Servizio degli Ufiziali, e de' Soldati a Cavallo, essendo trovati a dar danno, non siano tenuti ad altro, che all' emenda di quello, mentre però il danno non fosse dato studiosamente.

76. E che tutti gli Ufiziali, e Ministri del Governo, e Stato di Siena siano obbligati di attendere, ed eseguire gli Ordini del Tribunale delle Milizie, e del suo Delegato, quali però non debbano, nè possano commettere a Persone private l' esercitare Giurisdizione contenziosa, ma bensì a' Giusdicenti dello Stato medesimo.

ARTICOLO V.

Del Modo di Esentare, Licenziare, Dar la Muta, e Rimettere i Soldati.

77. Essendo non meno necessario, che giusto, che secondo, che portano i particolari bisogni, e le diverse circostanze, diasi bene spesso il caso, o per Morte d' alcuno Descritto, o per merito di lunga servitù da lui prestata, o per urgenza, e impedimento, che gli sopravvenga, o che per necessità, che abbia di mutare il Luogo del suo domicilio, o per suo demerito, che si proceda ad esentare, licenziare, dar la muta, rimettere, e cassare tanto i Soldati, che i loro Ufiziali, di qui è, che all' effetto, che anche in ciò possa tenersi un Ordine certo, e sicuro, vuole Sua Altezza Reale, che fatti colla dovuta esattezza i Ruoli di tutti i Soldati, che saranno descritti nelle sue Milizie Nazionali, debbano tenersi nel Tribunale, che presiede in Firenze alle medesime, e che ne debba esser data copia a' respettivi Giusdicenti nel modo indicato all' Articolo Quarto, Numero 43.

78. Che ciascun Furiere delle Compagnie tenga il Ruolo di quella, della quale è Furiere, e che debba pure il Capitano averne il riscontro.

79. Che quei Descritti, che averanno servito anni venti, possano essere esentati dagli esercizj Militari, e da qualunque comandata, riservando a ciascheduno di loro tutti quei Privilegj, che averanno per l' addietro goduto, e goderebbero continovando a servire nelle Milizie, eccettuato il Privilegio dell' E-

sen-

senzione della Tassa del Piè Tondo per i Descritti a Cavallo, come all' Articolo Terzo, Numero 12.

80. Che quando un Soldato vorrà licenziarsi per un qualche giusto motivo, o vorrà l' esenzione per aver compito il tempo del suo servizio, debba farne istanza al Comandante della sua Compagnia, quale dovrà parteciparla al suo Colonnello, che presi i dovuti riscontri dal Tribunale delle Milizie Nazionali potrà esaudirlo.

81. Che essendo talora conveniente per qualche loro demerito il cassare i Descritti, si osservi l'istessa Regola, come sopra.

82. Come pure, che se un Descritto, dopo avere riconsegnate le armi, e distintivi Militari in mano del Comandante della Compagnia, si porterà ad abitare fuori del Territorio della medesima, l' Ufiziale Comandante dovrà subito darne parte al Colonnello, acciò per mezzo del Tribunale di Firenze sia contrassegnato a' respettivi Ruoli; e perchè il detto Descritto possa continovare a servire, e godere de' Privilegj nel luogo, ove sarà tornato, dovrà darsi in nota per mezzo del Comandante di quella Compagnia al Colonnello di quel Reggimento, che alla prima vacanza dovrà farlo descrivere al Ruolo con darne parte al Tribunale di Firenze, perchè ivi ancora possa esser' arrolato, e non dandosi in nota, come sopra, dentro al termine di un mese dal dì, che sarà stabilito nella nuova abitazione, s' intenda cassato.

83. E finalmente, che sia cura di ciascun Colonnello di trovar Soggetto capace per rimpiazzare il luogo, che resterà vacante, o per Morte, o per Esenzione, o per Licenza, Cassazione, o Permuta di qualche Soldato, avvertendo, che il Colonnello dovrà prendere un Giovane dello stesso Territorio della Compagnia rimasta mancante, di buona presenza, non minore d' anni diciotto, nè maggiore di trenta, non Capo di Casa, nè di Bottega, non Ammogliato, nè solo in Famiglia, che sia comodo, e di tutta onoratezza; e lo darà in nota al Tribunale delle Milizie, coll' esatta distinzione del Comune ove abita, dell' età, ed altre condizioni suddette, perchè ivi si faccia descrivere, e gli si spedisca la sua Patente, quale dovrà esser sottoscritta ancora dal Colonnello, o da altro Ufiziale, che comandi il Reggimento.

ARTICOLO VI.

Delle Rassegne, ed Esercizj, e del modo di far le Comandate de' Soldati.

84. Premendo al sommo a Sua

1741. Altezza Reale, che siano le sue Milizie Nazionali bene disciplinate, incarica specialmente tutti i Colonnelli di esse, che con ogni diligenza procurino ne' loro Reggimenti, che da ciascuno Ufiziale, e Soldato si faccino gli Esercizj, e Rassegne nei tempi, luoghi, e modi, che gli saranno prescritti con Istruzione a parte, procurando, che sia uniforme la disciplina di tutte le Milizie, nè si discosti dagli Ordini, che sopra di ciò saranno dati.

85. E che s'intenda obbligato ciascuno Ascritto alle dette sue Milizie nelle occasioni di Militari Esercizj di sempre comparire coll'Armi, e Distintivi, secondo il suo rango.

86. In ordine poi alle Comandate de' Soldati delle Milizie, che occorreranno farsi per servire alla Navigazione, o per restare di Guarnigione in qualche Presidio, vuole Sua Altezza Reale, che si facciano con ogni cautela, e rettitudine; acciò, secondo il modo stabilito, e secondo la distribuzione de' tempi, venga ciascun Soldato a fare le debite funzioni Militari.

87. Che per tali Comandate si scelgano i Soldati scapoli, discoli, o volontarj, in modochè coll'allontanarsi non diano incomodo alle Case loro, e che particolarmente si comandino quelli, che fosse utile del Paese, e vantaggio loro proprio il tenerli per qualche tempo altrove impiegati.

88. Dopo seguita ciascuna Comandata, ordina, che in conformità degli Ordini dati, debba subito il Comandante di ciascuna Compagnia mandarne le Note al suo Colonnello, comunicarle al General Comandante, e al Tribunale delle Milizie.

89. E che quando dai Rettori di Giustizia, Ministri, Bargelli, ed altri Esecutori in occasione di Banditi, di Contrabbandieri, o di altri casi per assicurazione, o ajuto della Giustizia fosse chiesta qualche Truppa di Soldati ai Colonnelli, Capitani, o altri Ufiziali, che comanderanno nei luoghi più vicini, debba esser loro conceduta, senza eccezione, o ritardo; ed in mancanza di Ufiziali, debba essergli dato un Capo discreto, che la comandi.

90. Che se in sì fatte occasioni fossero da tali Truppe arrestati Banditi, Contrabbandieri, o altri come sopra, le Bestie, Arnesi, ed Armi dei medesimi si aspettino, e si devolvino ai Soldati, che gli averanno arrestati, dovendosene fare la distribuzione dal Colonnello, o da chi altri comanderà il Reggimento.

91. Che fuori delle dette occorrenze non possano i Colonnelli, o Capitani muover Soldatesche senza licenza del Generale

le Comandante, eccetto che in occasione di Fiere, Feste, Teatri, e simili pubbliche Funzioni, per le quali, fatte che ne siano in tempo debito le istanze al Colonnello, potrà questi esaudirle a suo piacimento.

92. E che nell' occasione di doversi formare Corpi di Guardia per assistere a Fiere, o ad altre popolari Adunanze, come si costuma in Pisa, Pistoja, Prato, e altri luoghi, l' Ufiziale, che comanderà in tal Funzione, accordi col Giusdicente i posti fermi per i Famigli, che unicamente doveranno accorrere, ove dal medesimo Ufiziale sarà ordinato.

93. Che possano, non ostante, i Famigli, anche in dette occasioni, esercitare liberamente il loro Ufizio senza aspettare altro ordine dal detto Ufiziale, in caso che vadano Banditi, Ladri, Contumaci della Giustizia, o altri Delinquenti in fragranti, con dare però immediatamente avviso della fatta Esecuzione all' Ufiziale suddetto, perchè non seguano disordini, e sia ben servita la Giustizia.

94. E che per rispetto, e a distinzione dei Soldati sia proibito nell' occasioni predette ai Famigli di passeggiare per dette Fiere, e Adunanze con i Fucili, che doveranno posare ai loro posti, essendoli però permesso di usare le Pistole, o Terzette, e qualsivoglia altra Arme, dal Fucile in fuori, solita portarsi da loro.

ARTICOLO VII.

Delle Pene dei Delitti Militari, che si commetteranno dai Descritti, e del modo di regolar le medesime.

95. Poichè secondo la varietà dei Delitti, e dei Delinquenti conviene determinare i gastighi, acciò siano proporzionati ai medesimi, volendo Sua Altezza Reale fissare le pene da imporsi ai Descritti per le trasgressioni Militari, che commetteranno, comanda in primo luogo, che dovendosi fare note, o descrizioni per arrolare, e comandare Soldati, secondo gli ordini perciò prescritti, non possa alcuno, sotto pena dell' arbitrio del Colonnello denominarsi di luoghi diversi dal vero, o alterare l' età, il nome, il grado, la famiglia, e le altre sue condizioni, e qualità, ad effetto di farsi, o non farsi descrivere, e di essere, o non essere comandato.

96. Che non possa alcuno, sotto qualsivoglia pretesto, vendere, o impegnare le Armi, o Distintivi del Militare Servizio,

1741. sotto la pena, oltre la restituzione delle dette robe, o prezzo delle medesime, di scudi quattro, e dell' arbitrio del Colonnello.

97. Che essendo le Milizie costituite per la guardia, e custodia dei Popoli, e per la sicurezza dei pubblici interessi, nessuno dei Descritti in esse, sotto pena dell' arbitrio del Colonnello, possa assentarsi per più di dodici giorni dal Distretto della sua Compagnia, e se per suoi affari fusse necessitato d' allontanarsene per maggior tempo, debba chiederne la permissione al più vicino Ufiziale di essa, e non avendo tempo per l'urgenza dell' affare di riportare previamente la detta licenza, serve, che prima di partire, ne faccia passare l' avviso al detto Ufiziale, con significargli all'incirca il tempo, che averà bisogno di star fuori, senza che debba in tal caso aspettare altra licenza, o risposta.

98. E perchè coll'esempio dei Superiori imparano i Soggetti a bene operare, proibisce espressamente Sua Altezza Reale a tutti gli Ufiziali pagati, che sono costituiti al governo, custodia, e disciplina delle sue Milizie l' assentarsi per qualsivoglia tempo, e causa dalle loro solite residenze, senza espressa licenza da ottenersi preventivamente per mezzo del Colonnello dal Generale Comandante, qual Colonnello ne darà poi la notizia al Tribunale delle Milizie, acciò sia noto quali Ufiziali sono assenti.

99. E che venendo detti Ufiziali in Firenze, debbano presentarsi al General Comandante, al Colonnello, e al Tribunale delle Milizie, sotto la pena della perdita della carica, e dell' arbitrio.

100. Che gli Ufiziali non pagati, volendosi assentare con stare fuori più di un mese, debbano prima ottenerne la permissione dal loro respettivo Colonnello, e venendo in Firenze, siano tenuti di rappresentarsi, come sopra, sotto pena dell' arbitrio.

101. E che s' intendano eccettuati da quanto sopra quei Soldati, ed Ufiziali, i quali fossero impiegati in qualche Ufizio Civile, dovendo questi ubbidire alle chiamate, e ordini, che gli venissero dati dai Superiori dell' Ufizio, che esercitano, senza chiedere per tal' effetto la preventiva licenza, ma solo con essere obbligati di dare, come sopra, avviso della loro partenza.

102. Comanda inoltre Sua Altezza Reale, che non possa alcun Descritto, non meno che alcun altro suo Suddito, prendere soldo da qualsivoglia Principe, Repubblica, o Potenza Straniera, senza espressa licenza, in conformità, e sotto le pene del Bando dei quattro Dicembre 1737.

103.

L.

103. Che quelli Ufiziali, i quali per loro privati interessi, per raccomandazioni, donativi, o negligenza tralasceranno di descrivere, e comandare le persone atte al servizio, ovvero per malignità, o livore descriveranno, o comanderanno inabili, e tali, che fossero per la loro assenza di grave danno alle Case, e Negozi loro, incorrano in pena della perdita della carica, della restituzione di quanto avessero esatto, del resarcimento dei danni, e spese indebitamente fatte, e patite dalle parti, e di essere dichiarati inabili a più esercitare cariche in servizio di Sua Altezza Reale.

104. Che qualsivoglia Ufiziale, il quale senza licenza, o giusto motivo lascerà di fare le rassegne, mostre, e altre funzioni Militari nei tempi, modi, e luoghi precisi, secondo che sarà prescritto a ciascuno, che negli esercizj Militari non userà le dovute diligenze, e tralascerà di fare quello, che conviene all'obbligo della sua carica, incorra nella pena della privazione di essa, e dell'arbitrio del General Comandante.

105. Che ciaschedun Descritto, quando gli sarà intimata la rassegna, o altro esercizio, debba mostrarsi pronto, e non prorompere in parole di strapazzo, sotto pena dell'arbitrio; e che arrivato al luogo della rassegna sia tenuto comparire al principio, e non trattenersi in disparte, aspettando di comparire alla chiamata; e non gli sia lecito, dopo che sarà stato chiamato, partirsi, e abbandonare l'insegna, prima di esser licenziati, sotto la pena di quella appuntatura, che verrà dichiarata.

106. Che qualsivoglia Soldato, ed Ufiziale sia obbligato di esattamente eseguire ogni ordine, che gli sarà dato dal suo Superiore, risguardante il Militare Servizio, nè possa sotto pretesto alcuno, nè pur con parole, ripugnare agli ordini, avvertimenti, e gastighi, che gli venissero dati, sotto pena nei casi gravi dell'arbitrio del General Comandante, da estendersi coll'approvazione del Consiglio di Guerra fino alla morte inclusivamente, e nei casi leggieri, sotto pena dell'arbitrio del Colonnello: Dovendo ciascun Descritto, quanto alle cose suddette, ubbidire, e tacere, con poter poi chiunque sia stato gastigato a torto, o aggravato (ubbidito, che abbia) ricorrere all'Ufiziale Superiore, quale riconosciuta la verità della causa, dovrà render giustizia a chi sarà di dovere.

107. Che qualunque Ufiziale, o basso Ufiziale pagato, che mancherà alla rassegna, senza le-

1741. gittima scusa d' impedimento, o licenza, perda per la prima volta un mezzo mese di paga, per la seconda un mese intero, e dalla seconda in poi sia punibile ad arbitrio del Consiglio di Guerra.

108. Che il simile si pratichi per i Furieri, Trombi, e Tamburi, che tirano il Soldo.

109. Che gli Ufiziali non pagati tanto a piedi, che a cavallo fino al Cornetta, e Alfiere inclusivamente, mancando senza legittima scusa, impedimento, o licenza, incorrano per ogni volta nella pena di lire sette di appuntatura, e dopo tre mancanze, non si appuntino più, ma se ne dia subito parte al Colonnello, che sentita la volontà del Generale Comandante, ordinerà quanto verrà risoluto.

110. Che gli altri bassi Ufiziali non pagati, tanto a piedi, che a Cavallo, fino ai Caporali esclusivamente, mancando come sopra, incorrano per ogni volta nella pena di lire tre di appuntatura, e dopo tre mancanze non si appuntino più, ma se ne avvisi subito il Colonnello, il quale dovrà dare gli ordini opportuni.

111. Che i Caporali, e Soldati a piedi, mancando, come sopra, incorrano per ogni volta nella pena di lire una di appuntatura, ed i Caporali, e Soldati a cavallo nella pena di lire due, e dopo tre mancanze, non si appuntino più, ma se ne dia parte, come sopra, e si attendino gli ordini del Colonnello.

112. Al qual effetto dovrà il Furiere, oltre il Ruolo della Compagnia avere un libro, nel quale sarà tenuto di descrivere, e appuntare tutti gli Ufiziali, e Soldati, che mancheranno senza legittima scusa, impedimento, o licenza alle dette rassegne, avvertendo, che detta scusa, impedimento, o licenza dovrà esaminarsi, ed ammettersi dall' Ufiziale, che comanderà. E che chiunque ammetterà scuse, impedimenti, e licenze mendicate, o supposte per amicizia, o regali, sarà rigorosamente punito ad arbitrio del Colonnello, e trattandosi di Ufiziali, saranno puniti colla previa partecipazione del General Comandante.

113. E finita, che sarà la rassegna, il Capitano, o altro Ufiziale, che l' averà comandata, dovrà immediatamente riscontrare al libro del Furiere gli appuntati con sottoscriversi rassegna per rassegna nel suddetto libro, dopo l' ultimo appuntato; senza la qual sottoscrizione non averanno valore alcuno le predette Appuntature, anzi sarà punito ad arbitrio del Colonnello il Furiere, che le avesse accese in detto suo libro, senza procurare la detta soscrizione dell' Ufiziale,

I.

114. Sarà poi cura del suddetto Furiere l' avvisare gli Appuntati, acciò dentro il termine di un mese, dal dì del ricevuto avviso, paghino nelle di lui mani la pena incorsa dell' appuntatura; e mancando dentro al suddetto termine al pagamento, ne darà parte all' Ufiziale del luogo, che lo avviserà al Colonnello, il quale lo parteciperà al Tribunale delle Milizie, acciò unitamente prendano le risoluzioni opportune; E per quello risguarda gli Ufiziali, ed altri Pagati, che mancando incorrono nella pena della perdita di mezzo mese, o di un mese di paga, dovrà subito darne parte al Colonnello, perchè possa farne avvisato il General Comandante, e il Commissario di Guerra.

115. Quando avvenga, che manchi alle Rassegne il Furiere, l' Ufiziale che comanderà la Rassegna, farà supplire le di lui veci da un basso Ufiziale, che stimerà il più a proposito.

116. Il Furiere di ciascuna Compagnia farà in obbligo ogni sei mesi di fare i conti, e di rimettere il danaro riscosso delle appuntature, ove gli farà ordinato, secondo l' istruzione, che gli farà data, e sopra quello, che averà incassato, e rimetterà, parteciperà due soldi per lira.

117. Non potrà egli cancellare dal suo libro alcuno Appuntato, se non quando il detto Appuntato abbia pagato il danaro della respettiva pena, del qual danaro dovrà fargli la ricevuta senza veruna spesa, o quando ne averà l' ordine per Rescritto, che rispetto agli Ufiziali, e altri pagati, ed agli Ufiziali non pagati fino all' Alfiere inclusivamente, farà firmato dal Generale Comandante, e rispetto ai bassi Ufiziali, Caporali, e Soldati farà firmato dal Colonnello.

118. I Comandanti delle Compagnie saranno tenuti mandare al Colonnello ogni mese nel giorno che gli farà prefisso il rapporto, o sia ragguaglio dello Stato della loro Compagnia, secondo la formula, ed esemplare, che gli farà dato, quale mancando di mandare nel prescritto termine, incorreranno, per la prima volta, nella perdita di mezzo mese di paga, e seguitando ad esser negligenti, in altra maggior pena arbitraria.

119. Come pure se detti Comandanti, i quali dovranno comunicare al General Comandante, e al Tribunale delle Milizie le note de' Soldati, che averanno in ciascuna occorrenza comandati a forma del disposto nell' Articolo Sesto numero 88. per alcun particolare interesse saranno negligenti in farlo, incorreranno nella pena della perdita della Carica, e dell' arbitrio del General Comandante.

120. E poichè sempre più so-

1741 sono i casi delle Leggi, ordina Sua Altezza Reale, che tutti gli altri delitti, e trasgressioni Militari non preveduti, e dei quali però non fosse stata fatta menzione, siano puniti sulla norma di quello vien disposto in questo Articolo, quanto ai delitti in esso mentovati, ed espressi.

ARTICOLO VIII.

Delle Pene de' Delitti Comuni, che si commetteranno da' Descritti, o da non Descritti per rapporto a' Descritti.

121. In ordine poi ai delitti comuni a tutti i sudditi di Sua Altezza Reale, che venissero commessi dai Descritti nelle sue Milizie, ordina la Reale Altezza Sua, che siano puniti secondo le Leggi, Ordini, Consuetudini, e Bandi, ed a forma degli Statuti Locali ne' suoi Felicissimi Stati.

122. E che però incorrano i Descritti nelle pene prefisse dalla Legge delle Armi, quando, eccedendo i Privilegi, contravverranno agli Ordini, che gli sono stati prescritti circa la Delazione, ed uso delle medesime.

123. E siccome vuole Sua Altezza Reale, nel dare il presente nuovo Regolamento a queste sue Milizie, provvedere in forma, che esse contribuiscano alla quiete del Pubblico, comanda, che qualunque Descritto, che per ragione di esser Privilegiato si animasse maggiormente ad offendere senza ragione i suoi Concittadini, e Patriotti, oltre le pene già stabilite per le Leggi, e Bandi mentovati di sopra, sia sottoposto all' arbitrio di chi giudicherà, che dovrà in lui considerare il delitto più severamente punibile, perchè commesso da Persona distinta, che però dee più particolarmente avere a cuore la pubblica tranquillità.

124. E vuole altresì, che per essere i Descritti persone di onore, e distinte, siano da chiunque rispettati a segno, che chi gli offendesse a torto, debba essere punito non solo a forma delle suddette Leggi, e Bandi a proporzione del delitto, ma debba ancora essergli aggravata la pena ad arbitrio di chi giudicherà, per la circostanza di esser l' offesa specialmente rispettabile, come persona di attual Servizio di Sua Altezza Reale.

125. Ordinando ancora, che chiunque comprerà, o sotto qualsivoglia titolo, riceverà, o da alcun Descritto, o da chi si sia altri, Armi, o altri Arnesi, e Robe del Militar Servizio, sia ch-

obbligato, o a restituirle senza poterne pretendere rifusione di prezzo, o pagare l'equivalente di esse, con dover inoltre esser condannato in quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che persuaderà chi dovrà giudicare la gravità, e le circostanze de' casi.

ARTICOLO IX.

Degli Ordini, e Privilegi circa alle Condanne, e Confiscazioni de' Beni de' Descritti, ed alla Esecuzione delle medesime.

116. In ordine a' Beni, che si confischeranno, ed alle pene pecuniarie de' Descritti, comanda Sua Altezza Reale, che si applichi il tutto per le Sentenze de' Magistrati, Rettori, Giudici, ed Ufiziali, al Fisco, e sua Gran Camera Ducale, come fino ad oggi è stato praticato, da pagarsi, e rimettersi al Depositario Fiscale, agli Esattori, o a chi di tempo in tempo sarà dal Fisco deputato a ricevere, e risquotere detti beni, e pene pecuniarie.

127. E per vantaggiare anche in questa parte i Descritti, comanda la Reale Altezza Sua, che quello di essi, che averà ottenuta la pace dall' offeso, o dai di lui eredi, avanti che sia emanata la condanna, o che l' otterrà infra un mese dal dì, che la medesima gli sarà stata notificata, possa; e debba conseguire la diminuzione della metà della pena tanto ordinaria, che arbitraria, e che ancora passato il mese, in quei luoghi dove, secondo gli ordini particolari, tal benefizio della pace si potrà, e si dovrà ammettere anche dopo il detto termine di un mese, se gli faccia la predetta diminuzione della pena per la metà, purchè per parte del Descritto ne sia fatta istanza dentro l'anno dal giorno della notificata Sentenza.

128. Che dette condanne, come sopra, si esigano da' Descritti senza alcun ricrescimento, a riserva delle rigaglie spettanti agli Esattori Fiscali, le quali si debbano pagare interamente, e come insino a quì si è costumato, a distinzione delle rigaglie degli altri Ministri, e Cancellieri del Fisco, le quali dovranno pagarsi solamente per un terzo, come vien disposto nell'Articolo Terzo numero 26.

129. Che quelli de' Descritti, che pagheranno le condanne pecuniarie dentro un mese, dal dì, che gli saranno state legittimamente notificate, oltre il benefizio della metà per la pace, le paghino col vantaggio del quarto meno, pel sopraddetto motivo di averle pagate nel det-

1741. to termine di un mese, sicchè l'effetto sia che pagando solo tre quarti, o di tutta la pena, quando non abbiano riportata la pace, o della metà di essa, quando abbiano quella ottenuta, siano liberi del resto, e debbano in tal caso essere interamente cancellati dalle loro condannagioni, come se ne avessero pagata l' intera quantità.

130. E quanto all' esigere le pene, e condanne pecuniarie da' Descritti, ordina Sua Altezza Reale, che passato un mese, dal dì, che gli saranno state legittimamente notificate, possano i medesimi in ragione di quelle essere molestati; eccetto però, che ne' loro propri panni, letto, armi, cavalli, bestie di servizio, ed altri arnesi per uso, e ad uso delle persone loro, nelle quali cose non possano in alcun modo esser soggetti a molestia veruna.

131. E quanto a tutte generalmente le altre condanne possano, e debbano eseguirsi anche contro i Descritti indistintamente, secondo gli ordini della giustizia.

ARTICOLO X.

De' Cannonieri, e Bombardieri.

132. Considerando Sua Altezza Reale, che in dette sue Milizie sono, e si comprendono ancora i Cannonieri, o Bombardieri, e volendo stendere anche a' medesimi il favore dei Privilegi suddetti, comanda, che tutti i Cannonieri, altrimenti detti Bombardieri, non pagati, e i loro Ufiziali godano di tutti i privilegi, ed esenzioni, che in virtù delle presenti Ordinanze ha conceduto, e concede agli Ufiziali, e Soldati delle sue Milizie Nazionali, con le quali in tutto debbano andare alla pari, e considerarsi come parte di esse; Dichiarando in materia di Armi, che si regoli il loro Privilegio, secondo quello è stato disposto intorno agli Ufiziali, e Soldati d' Infanteria all' Articolo secondo.

133. E di più, che i Cannonieri, i quali abiteranno a Grosseto, godono anche il privilegio di non poter essere catturati per quei debiti, che avessero contratti avanti di essere descritti per Cannonieri.

AR-

ARTICOLO XI.

Di alcuni Diritti del General Comandante, Colonnelli, e Maggiori, in caso di morte degli Ufiziali.

134. Inerendo ad uno stile inveterato, e comune a molte altre Milizie, comanda Sua Altezza Reale, che nei casi di morte di qualunque Ufiziale delle dette Milizie Nazionali, compresi ancora i Cannonieri, sino al Cornetta, e Alfiere inclusivamente, la spada stata solita usarsi da lui, si aspetti al Colonnello del suo Reggimento, ed il bastone al Maggiore, i quali però considerando lo stato degli eredi di detto defunto Ufiziale, e riconosciutigli bisognosi, doveranno usare la generosità di non accettare, o di restituir loro detta spada, e bastone; e tanto il bastone, che la spada dei Colonnelli, o Generali si aspetti al Generale Comandante, quando voglia, e convenga come sopra accettare le cose medesime.

ARTICOLO XII.

Della necessità dell' osservanza dei presenti Ordini, e Privilegj.

135. Essendo stati benignamente conceduti da Sua Altezza Reale i presenti Ordini, e Privilegi non più per il particolar sollievo, e vantaggio di ciascun Descritto nelle sue Milizie Nazionali, che per la commune utilità, e decoro delle dette sue Milizie: Vuole però, che niun Descritto possa, e ardisca di renunziare ai Privilegj, che gli sono stati graziosamente accordati.

136. E premendo al sommo l' esatta osservanza dei medesimi e di tutte le cose in queste nuove Militari Ordinanze disposte, ordina Sua Altezza Reale, che siano le medesime sanamente interpetrate, ed intese, e siano sempre distintamente da tutti, ed in ogni luogo dei suoi felicissimi Stati inviolabilmente osservate, come vien disposto nel Proemio delle Ordinanze medesime, con aggiungere alle respettive pene comprese nelle sopra enunciate disposizioni, quella ancora di scudi cinquanta contro di quei Magistrati, Commissari, Rettori, o altri Ministri, ed Ufiziali di Giustizia, che mancheranno, o contravverranno alle medesime; le quali pene di scudi cinquanta si devolveranno per una metà al Fisco, per un quarto alle persone componenti il Magistrato, che dovrà conoscere di esse, e per l' altro quarto all' accusatore.

137. Dichiarando per ultimo, che la cognizione di sì fatte man-

REGOLAMENTO

Generale per le Stamperìe di Toscana

Pubblicato il dì ventotto di Marzo MDCCXLIII.

SOMMARIO

1. *I libri contrarj alla Religione, e al buon costume non potranno introdursi, nè vendersi nello Stato, e nel caso di dovere stampare alcun foglio, o con caratteri, o con intaglio dovrà ottenersene preventivamente la licenza col metodo che segue:*

2\. 3. *Gli originali tanto da imprimersi, che da stamparsi dovranno presentarsi in Firenze ai Segretari di Stato, e negli altri luoghi alle Persone, che saranno Deputate:*

4\. *E queste saranno esaminare opportunamente tali originali, e nel caso che possa permettersene la stampa vi apporranno la loro firma.*

5\. *Le Stamperìe private si aboliscano, e quali s' intendino per Stamperìe private.*

6\. 7. 8 *Riscontri, condizioni, e cautele, che doveranno dare quelli, che vorranno legittimamente esercitare l' Arte dello Stampatore.*

9\. 10. *I Stampatori, che esercitavano fino dal giorno del presente Motu-proprio, non dovevano per uniformarsi al medesimo succumbere a veruna nuova spesa, ma quelli, che in avvenire apriranno di nuovo qualche Bottega pagheranno le solite tasse al Tribunale dell' Arte.*

11\. *I Governatori, i Commissari &c. faranno eseguire questa Legge in quei luoghi dove gli Stampatori non saranno sottoposti a un Tribunale particolare.*

12\. *Conferma di tutti i privilegi accordati ai pubblici Stampatori.*

13\. 14. *Gl' Istrumenti, e macchine destinate per stampar Tele, Drappi &c. non restano comprese nella presente proibizione qualora i detentori delle medesime non se ne abusino col trasgredire alla presente Legge.*

15\. *I Torchi, o Caratteri &c. non potranno nè pure dalli stampatori ritenersi nelle proprie case, se queste non averanno comunicazione con la bottega.*

16\. *Di ogni Opera che si stamperà do-*

vranno distribuirsi quattro esemplari alle Persone, e luoghi quivi notati.

17. *Gli originali tre giorni dopo che ne sarà terminata la stampa dovranno consegnarsi a quell' Archivio, o altro luogo pubblico, che sarà destinato.*

18. *Pena nella quale incorreranno quelli, che stamperanno cosa alcuna senza la precitata licenza.*

19. *Pena contro quelli, che stamperanno libri contrarj alla Religione, o ai buoni costumi.*

20. *Libelli famosi, e loro pena.*

21 *I venditori ed introduttori delle precitate specie di libri come devino gastigarsi.*

22. *Le prove contro i trasgressori son privilegiate come ne' delitti occulti, e di difficil prova.*

23. *Le Stamperie che non hanno i requisiti delle pubbliche si confischeranno.*

24., e 25. *I complici son tenuti solidamente per la pena pecuniaria, la quale dovrà repartirsi tra il Fisco, e l' accusatore, che potrà essere ancora uno dei complici.*

26. *I casi non compresi in questa Legge dovranno conoscersi secondo il Gius Comune.*

27. *Deroga alle Leggi &c. contrarie alla presente.*

28. *Tribunali che devano avere la cognizione delle precitate trasgressioni.*

FRANCESCO III.

PER GRAZIA DI DIO DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN-DUCA DI TOSCANA, RE DI GERUSALEMME &c. &c.

VOlendo noi provvedere, che la libertà della Stampa nei nostri Stati, e dell' introduzione dei libri forestieri, che ci piace in ogni tempo favorire, e proteggere, come un mezzo efficace, per multiplicare le cognizioni, spargere il sapere, e fare

re sussistere una parte di Popolo, non degeneri in una licenza, che offenda ciò, che si deve a Dio, ed alla civil società.

1. Proibischiamo ad ogni persona di qualunque grado, e condizione d' introdurre, vendere, o pubblicare libri contrarj alla Religione, ed al buon costume, e di stampare, o imprimere per se, o per mezzo di altri, sotto qualsivoglia pretesto, o titolo, nè a torchio, nè a mano verun foglio, o contenga questo stampa di Caratteri, o d' Intaglio, senza la previa permissione in scritto del nostro Consiglio di Reggenza in Firenze, o di quello, che perciò sarà espressamente deputato negli altri luoghi dei nostri Stati, ove sieno Stamperie.

2. E perchè pel bene di questa manifattura, e respettivo commercio è necessario di fissare un metodo spedito, che tolga tutti gl' inutili esami, e tutto ciò, che è superfluo; e sicuro insieme, perchè non si deluda lo scopo, che ci siamo prefissi, comandiamo, ch in avvenire,

3 Chiunque vorrà intraprendere l' edizione di qualunque Opera, o di Stampa, o d' Intaglio, niuna cosa eccettuata, debba presentare l' Originale, se da imprimersi, firmato col proprio, nome; se da stamparsi, scritto ancora di buon carattere, non cancellato, e senza postille, ad uno dei Segretarj del Consiglio di Reggenza in Firenze, o al Deputato negli altri luoghi.

4 Che da questo si faccia subito esaminare da uno dei Deputati, perciò che riguarda il buon costume, o il Diritto regio; e dopo dall' Ecclesiastico, da cui dovrà ritirare un certificato, che non vi sia nulla di contrario alla Cattolica Religione. Ed essendo da permettersi, appongasi la Firma in piè dell' istesso Originale, ottenuta la quale, potrà liberamente, e senza altra formalità pubblicarne la stampa, colla sicurezza, che sotto qualsivoglia pretesto non riceverà da veruna persona, nè molestia, nè impedimento.

5. Aboliscansi tutte le Stamperie private di qualsivoglia genere si sieno, ed in qualunque luogo poste, benchè questo fosse, o si pretendesse per qualsivoglia titolo privilegiato, ed esente. Ed abbiansi per private tutte quelle, che dentro il termine di otto giorni, dal dì della pubblicazione della presente Nostra volontà, non saranno approvate legittimamente da quell' Arte, o Tribunale, a cui si trovano già ora sottoposte, ed a cui si pagano le tasse.

6. Chiunque vorrà esercitare quest' Arte legittimamente, sia tenuto esibire il proprio nome, l' Insegna, ch' elegge, il luogo del suo Negozio, che abbia la

1743 porta principale corrispondente in una strada pubblica, sempre aperta nei giorni feriali, come quelle delle altre Botteghe, e per dove possa sempre aversi libero l'ingresso; ed avendo altre stanze annesse, comunichino liberamente colla Bottega pubblica, e non altrimenti. Dia in nota il numero dei Torchi, che vuole avere, ed una mostra in stampa, soscritta col proprio nome di tutti i caratteri di qualunque sorta, che egli avrà, distinti coi nomi propri dell'Arte, comprese ancora le lettere majuscole, e qualunque Alfabeto, che in una difesa Curiale si potesse sostenere non venire a rigore nel nome generico di Carattere.

7. E qualora per qualsivoglia causa ne alterasse in qualche forma, o ne alienasse qualcheduno dei già notati, sia tenuto, ed obbligato subito a darne parte al Tribunale, altrimenti in tutti i casi, che potessero occorrere, sarà considerato, come se egli ne fosse tuttavia il possessore.

8. Ed acquistando dei nuovi Alfabeti, surrogandone altri ai vecchi, già dati in nota, debba egualmente, conforme a principio, esibirne la mostra prima di farne uso, e prima ancora di trasportargli, o collocarli nel proprio Negozio.

9 Dichiariamo, che tutti gli Stampatori, che presentemente vi sono, li quali vorranno esercitare questa manifattura, a tenore della nostra Costituzione, non debbano succumbere a veruna nuova spesa; ed il Tribunale dell' Arte, e suoi Ministri facciano tutti gli Atti necessarj senza veruno emolumento, non eccettuando neppure la copia del Decreto, o altro Recapito, che sarà giudicato opportuno consegnarsi agli Stampatori medesimi.

10. E quelli, che in avvenire volessero di nuovo aprire simili negozj, sieno tenuti pagare le solite tasse, come se in questa parte non si fosse fatta veruna innovazione.

11. Nei luoghi poi, dove non fossero sottoposti a verun Tribunale, o Arte particolare, eseguiscono la Legge avanti quello del Commissario, o del Governatore.

12. Confermiamo tutti i Privilegi ai pubblici Stampatori, che per Legge, o Statuto fossero stati accordati loro dai nostri Reali Antecessori, e ne comandiamo un' esatta osservanza.

13. Non s' intendano compresi nella presente Proibizione, e restino sotto le Leggi veglianti, tutti gl' istrumenti, e Macchine, ancorchè fatte per imprimere, che servono ordinariamente per altre manifatture; come per stampar Tele, Drappi, Carte da giuocare, Quoi, Velluti, Panni, e simili, benchè quelle in

in qualche caso possono produrre effetti equivalenti a quegli del Torchio.

14. Ma se in verun tempo poi se ne provasse l'abuso, cioè, che si fossero con essi stampati, o impressi fogli, o carta di qualsivoglia specie, riferibile al genere di quelle Stampe, che sono comprese nella presente Legge, si abbiano allora come veri Torchi, e come Stamperie private, ed i Principali, Ministri, e Lavoranti, come Stampatori, all' effetto d'incorrere nella pena, a cui saranno sottoposte le Stamperie private, e quelli, che stampano alla macchia.

15. Veruno di questi Stampatori, benche pubblico, potrà impunemente ritenere nella propria Casa, che non sia contigua alla Bottega, e non abbia con essa una libera communicazione, o i requisiti del pubblico Negozio, nè Caratteri, nè Torchj, nè veruno istrumento da stampare, o imprimere, e contraffacendo, si abbia per Stamperia privata.

16. E per contribuire al possibile al vantaggio degli Stampatori, che si trovano aggravati a favore di diverse Persone di un numero di Esemplari di ogni Opera, che danno fuori, troppo esorbitante, che necessariamente accresce il dispendio della manifattura, ed in conseguenza ne difficultà il Commercio; Comandiamo, che in avvenire si riducano a soli quattro, de' quali nel termine di tre giorni, dal dì della pubblicazione di qualunque Opera, o foglio di stampa, o d' intaglio, che sia, ne dovranno aver consegnato il Primo alla nostra Biblioteca; il secondo a quella del Pubblico, qualora vi sia, e non vi essendo, a quella di Firenze, detta la Magliabechiana, a forma del Motuproprio del fu Granduca Gio. Gastone nostro Predecessore, che in quanto faccia di bisogno confermiamo in tutte le sue parti; il Terzo all' Ecclesiastico; il Quarto a quello, che sarà stato incaricato di esaminare l' Originale perciò che riguarda il Nostro Regio Diritto.

17. E perchè è necessario, che gli Originali, per li quali potrà provarsi la data permissione, si conservino in un Luogo pubblico; perchè possa servire di un riscontro ne' casi, che arrivassero; Ordiniamo, che ciascuno degli Stampatori nell' istesso termine di tre giorni nè faccia la consegna all' Archivio dell' Arte, ove ella sia; o in quello, che per quest' effetto sarà destinato dal Commissario, o Governatore, ne' luoghi, ove ella non è, che ne ritiri la ricevuta da Quello, che lo riceverà in consegna, da farsi sotto un Frontespizio stampato dell' istessa Opera, che dovrà esserle fatta sen-

1743 za veruna spesa, perchè li serva sempre per giustificazione, e prova di averla stampata legittimamente, e di averne rimesso l' Originale.

18. Chiunque poi ardirà contravvenire alla presente nostra volontà, stampando senza la preventiva licenza, da ottenersi nella forma prescritta, se sia il Principale, o il Ministro del Negozio, che avrà ordinato, o permesso la stampa, punisca si colla perdita dell' Opera, o altri fogli stampati, o impressi in qualunque numero si sieno; e colla privazione di poter tenere, nè esercitare, nè per se, nè per mezzo di altri la Stamperia a nostro beneplacito, ed in cinquecento scudi: il Compositore dei Caratteri, che scientemente eseguirà, in tre tratti di corda in pubblico; e s' intenda provata la scienza, per potere eseguire la pena, sempre che non concluda la prova di essere stato ingannato dal suo Principale, o Ministro del Negozio, dovendo essere a suo peso l' accertarsi che nel fine dell' Originale, che egli compone vi sia la dovuta permissione.

19. E se il libro, o foglio stampato, o impresso contro la Legge, si trovasse esser contrario alla Religione, o ai buoni costumi, sia bruciato in pubblico per le mani del Carnefice; l' Autore decada da tutti gli onori pubblici, e dagli impieghi, ch' esercitasse, e sia multato nella pena di mille scudi, e rigoroso arbitrio, da estendersi fino alla galera inclusivamente; ed il Compositore dei caratteri, oltre la pena dei tre tratti di fune, nella galera per cinque anni.

20. E volendo Noi col rigore della pena sradicare l' abuso da qualche tempo in quà introdotto di stampare, e spargere sotto varj pretesti de' libelli famosi contro diverse Persone; Dichiariamo, che tutte le composizioni riferibili a questo genere, e che conterranno ingiuria, o contumelia, ancorchè fossero concepite in guisa di Risposta, e sotto il nome di Gazzette, Note, Novelle, e Memorie letterarie, con data di altri Paesi, ed ancorchè fossero inserite in qualche altra Opera, con qualsivoglia altro pretesto, o che non si nominassero espressamente le Persone, sempre che dalle circostanze individuate in esse, o dall' espressioni, che si usassero, se ne potesse venire in cognizione, debbansi avere come libri offensivi della Religione, e dei buoni costumi, per procedere alla esecuzione della pena prescritta nel §. precedente.

21. E in caso poi che simili libri, dei quali sopra abbiamo fatto menzione nei due Articoli precedenti, si provasse, che fossero stampati fuori, e non se ne sa-

sapesse l' Autore, allora gl' Introduttori, Venditori, o quelli, che in qualunque forma gli spargeranno, o pubblicheranno, si abbino, come i veri Autori, per procedere contro di loro con tutto il rigore della Legge, fino a che non nomineranno la persona reperibile, o certa, da cui gli hanno ricevuti; o non concludano rigorosamente la prova di una giusta ignoranza, nel qual caso solo possasi dal Giudice recedere dalla pena ordinaria.

22. E premendo, che i Delinquenti non restino impuniti, privilegiamo le prove nella più ampla forma praticata, ed ammessa dalle Leggi ne' delitti occulti, e di difficil prova.

23. Tutte le Stamperìe, che non avranno i requisiti delle pubbliche, o nelle quali si trovino Torchi, o Caratteri non dati in nota, a forma di quello, che abbiamo disposto nel §. V. VI. VII. e VIII. cadano in Fisco con tutto ciò, che si troverà in esse, sieno libri stampati, o impressi, manoscritti, carta, o qualunque altro strumento in qualsivoglia forma appartenente all' Arte della Stampa, o suo commercio; ed in cinquecento scudi.

24. Vogliamo in oltre, che rispetto alla pena pecuniaria, tutti i complici sieno tenuti, ed obbligati solidamente, e come Principali al pagamento, il solvente pel non solvente.

25. E che questa in tutti i casi compresi nella presente Legge, dividasi sempre tra il Fisco, e l' Accusatore, palese, o segreto.

Ammettansi ad accusare anco i Complici, e si accordi loro l' impunità, e la partecipazione ancora, purchè sia il primo a darne la notizia al Tribunale; e non l' Autore di Opere, o Composizioni comprese nel §. XIX. XX. e XXI. nè il Principale, o il Ministro della Stamperìa, Bottega, e Negozio dove, o siansi stampate, vendute, o sparse.

26. In tutti i Casi, che non fossero compresi in questa Legge, e ne quali secondo il Gius Comune vi sia imposta una maggior pena, facciasi eseguire, come se fosse espressa in questa nostra Costituzione.

27. Deroghiamo colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà a qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine, benchè legittimamente introdotta, e ancorchè riguardasse il favore di qualunque Persona, quanto si voglia privilegiata, che fosse contraria a ciò, che ci è piaciuto Comandare nella presente Legge.

28. Il Tribunale degli Otto nella Città di Firenze, i Governatori, e Commissarj fuori della Città, che hanno la Giurisdizione Criminale, colla solita participazione, privativamente ad ogni altro, conoscano di tutte le Trasgressioni, che sieno comprese

EDITTO

Riguardante il rispetto, che li Scolari devano avere nella Sapienza di Pisa nel tempo delle lezioni ec., e quali certificati devano produrre per essere ammessi al Dottorato

Del dì 23. Febbraio MDCCXLVI.

D'Ordine, Commissione, e Mandato dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Provveditore Generale dell' Almo Studio Pisano si fa intendere a tutti gli Scolari del detto Almo Studio, che desiderando la Maestà Cesarea del Nostro Clementissimo Sovrano di far risorgere l' antico buon ordine, e splendore della Sua Università di Pisa, e di sempre più stabilirla sopra un piede il più fermo, e più florido, che sia possibile, ha con suo benignissimo Dispaccio de' ventidue Dicembre prossimo scorso avanzate le sue Sovrane risoluzioni al Suo Real Consiglio di Reggenza, volendo, che da chi occorre siano le medesime osservate con pienissima esattezza. Onde l' Illustrissimo, e Clarissimo Signor Senatore Presidente de' Ricci, Auditore del detto Almo Studio, avendole partecipate con sua Lettera de' due corrente al prefato Monsignor Provveditore Generale, perchè in tal forma siano resi noti gli Augustissimi Comandi della C. M. S., la quale espressamente vuole, che il medesimo Monsignor Provveditore sia incaricato d' invigilare con particolare attenzione sopra l' osservanza degli Ordini altre volte dati per la quiete, e decenza delle Funzioni della Sapienza; Perciò viene ordinato di espressa volontà di S. C. M. a tutti gli Scolari del detto Almo Studio quanto appresso, cioè

1. Che nessuno ardisca di suscitare rumore, nè tumulto di sorte alcuna nella Sapienza, nè di trapassar giammai i termini d' un riverente contegno, essendo mente di S. M. C., che la Sapienza sia riguardata, e rispettata appunto come la propria sua Imperial Residenza.

2. Che in qualunque occasione, e specialmente nel tempo de' Cir-

1746. coli, e delle Lezioni sia praticato un conveniente rispetto alli Signori Professori, nel Zelo, e Dottrina de' quali S. M. molto confida.

3. Che nessuno abbia la temeraria animosità d'interrompere alcuna delle pubbliche Funzioni, che sogliono farsi nella Sapienza con istrepito di sorte veruna, e singolarmente le Conclusioni, che pubblicamente ogn'anno si sostengono nella Scuola Magna da' Lettori Straordinarj; Come neppure d'impedire a' Signori Professori le Lezioni, ed agli altri Giovani, o a qualsivoglia altra persona onorata, e civile, anche fuori di essi, l'ingresso nelle Scuole, ed altresì l'Esercizio utilissimo delle Ripetizioni alla Colonna, volendo indispensabilmente S. M. C., che simili attentati siano in avvenire considerati, come trasgressioni de' suoi Supremi risolutissimi Ordini, e siano puniti esemplarmente nelle forme più strepitose.

4. Finalmente, che tutti quei Giovani, i quali vorranno prendere la Laurea Dottorale in detta sua Università o in Teologia, o in Legge, debbano aver fatto il loro Corso di Logica, e di Metafisica, prima d'esporsi a quel Cimento, al quale non saranno ammessi, se prima non presenteranno gli opportuni attestati. Parimente quelli, che vorranno dottorarsi in Medicina, siano obbligati ad aver fatto il Corso tutto della Fisica, ed a produrre il Certificato come sopra delli respettivi Signori Professori, i quali, secondo gli Ordini già veglianti, che si confermano per Comando di S. M. C., non possono, nè debbono farlo, se non sul fondamento della frequenza, e decente Contegno degli Scolari nell'intervenire alle pubbliche, ed alle private Lezioni, &c.

In quorum, &c. e tutto, &c. alias, &c.

Dato dalla Cancelleria dell' Almo Studio Pisano questo dì 23. Febbrajo 1746.

Gio. Lorenzo Mezzuoli Cancell.

ISTRUZIONE

Per i Signori Lettori Straordinarj

Del dì dieci Marzo MDCCXLVI.

D'Ordine, Commissione, e Mandato dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Provveditore Generale dell' Almo Studio Pisano si fa intendere agli Signori Lettori Straordinarj del detto Studio, come Sua Maestà Cesarea con Suo benignissimo dispaccio de' 22. Dicembre prossimo scorso, avanzato al Suo Real Consiglio di Reggenza, ed in appresso con Lettera dell' Illustriss., e Clarissimo Sig Senator Presidente de' Ricci, Auditore del detto Studio de 2. del corrente, comunicato a Sua Signoria Illustrissima, e Reverendissima, avendo, fra le altre Sue Sovrane risoluzioni, incaricato il medesimo Monsignor Provveditore Generale d invigilare con particolare attenzione, che tutte le Funzioni di questa Università si faccino con esattezza, e decoro, e che nella miglior maniera possibile contribuiscano al profitto degli Scolari. Al quale effetto riflettendo Sua Signoria Illustrissima, e Reverendissima, che nell' esercizio delle quattro Letture Straordinarie si siano introdotti da pochi anni in quà diversi abusi considerabili, e di poco decoro della medesima Università; perciò ordina, che in avvenire venga esattamente adempito quanto appresso, cioè.

1. Primo, che i Signori Lettori Straordinari, facciano il loro Ingresso nel Mese di Novembre, o nel principio di Dicembre, dichiarando, che non potrà essere accordata loro alcuna proroga, se non al più tardi, fino alle Feste del Santo Natale esclusivamente; e ciò solo per giusti, e rilevanti motivi.

2. Che prima di recitare pubblicamente l' Orazione dell' Ingresso,

TRATTATO

DI PACE PERPETUA

E libero Commercio fermato tra Sua Maestà Imperiale e Sua Maestà Ottomanna

Del dì 25. Maggio MDCCXLVII.

Sua Maestà Imperiale intenta sempre colle più vive premure all' utile, e felicità delli Suoi Amatissimi Sudditi, ed appieno informata come il Commercio, che nei tempi addietro fioriva tra gli Paesi del Levante, e la Toscana, faceano la sua principal ricchezza; ed altresì di quanto gravi danni, e pregiudizj le sia stato cagione l' averlo già da due secoli interrotto; ha stimato degno della Sua Paterna sollecitudine l' impiegare ogni mezzo più efficace per rinnovarlo, e promoverlo, ed animare in tal forma li Mercanti di questi Suoi Felicissimi Stati, quali lo hanno fino a quest' ora tanto ansiosamente desiderato. Sul riflesso dunque del Loro avanzamento, e del vantaggio, che può resultarne al traffico di questo Suo Gran Ducato ha concluso, e ratificato, ed ordinato pubblicarsi l' appresso Trattato di Pace perpetua, buona Amicizia, e libero Commercio del seguente tenore:

In Nome della Santissima Trinità

Sua Maestà l' Augustissimo, e Potentissimo Principe, e Signore Signore Francesco eletto Imperatore dei Romani sempre Augusto, Duca di Lorena, e di Bar, e Gran Duca di Toscana, Duca di Gheldria, di Calabria, di Monferrato, e di Teschen in Slesia, Principe di Charleville, Marchese di Pont a Mousson, e Nomeny, Conte di Provenza, di Vaudemon, di Blanmont, di Zutphen, di Sa-

1747. Saarvverden, di Salm, di Falckenstein &c. &c. &c. seguitando le vestigia dei suoi Augustissimi Predecessori, secondo l'inveterata consuetudine, per mezzo di solenne Imbasciata avendo fatto sapere la sua Esaltazione al Soglio del Sacro Romano Impero al Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Maestà Sua il Sig. Sultano Mahmud-Han Imperatore degli Ottomanni, dell'Asia, e della Grecia, e Signore, e Possessore di molti altri Paesi, è parso conveniente stringere, e stabilire tra ambe le Parti una nuova, e sincera amicizia, e per renderla più ferma, e sempre più accrescere la reciproca fiducia, e consenso, sono stati seriamente adoprati li mezzi più opportuni. Pertanto per parte della Sacra Romana-Cesarea Maestà l'Illustrissimo Signore Arrigo-Cristofan di Penckder Cavaliere del Sacro Romano Imperio, Internunzio, e Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua alla prefulgida Porta, e Consigliere del Consiglio di Guerra, fornito della necessaria Plenipotenza, avendo tenuti replicati congressi coll' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore El-Hagi-Mahmed Pascià, assoluto, ed attual Luogotenente di Sua Maestà Imperiale Ottomanna, e Plenipotenziario in vigore di Plenaria facoltà; all'effetto, che l'utilità, e sicurezza dei Mercanti d'ambe le Parti, e la buona amicizia dell'uno, e l'altro Imperio perpetuamente, e stabilmente esista, conferendo in virtù della loro Plenipotenza sopra le particolarità del commercio, e speciali mezzi di corroborar l'amicizia, tutti due con spontaneo assenso convenendo in diciassette Articoli, è restata stabilita la Pace. Perciò in avvenire affine di procacciare alli Paesi ereditarii, ed ai Sudditi di ambedue gl' Imperatori per loro, loro Eredi, e Successori una maggiore utilità perpetua, e stabile, e conservare con tal mezzo sinceramente, e costantemente illesa la reciproca, e buona amicizia, sfuggendo solidamente tutte le offese, che potessero interromperla; è stata stabilita, e conclusa questa nuova, perpetua, e ferma Pace, li di cui Articoli, come furono concertati, qui sotto esattamente riportansi.

I. Si è fermata Pace, ed Amicizia perpetua, libero, ed universal commercio per Terra, e per Mare tra li Sudditi di tutti due gl' Imperatori, volendo, che restino compresi sotto nome di Sudditi della Sacra Romana Cesarea Maestà principalmente il Gran-Ducato di Toscana, ed i Porti, e Isole al medesimo sottoposte, ed i Mercanti delle Città di Amburgo, e di Lubecca, quali con bandiere, e Patenti Cesaree desiderano trafficare negli Stati Ottomanni, e che tutti questi con ogni sorta di loro Mercanzie possano venire ai medesimi Stati Ottomanni, ed ivi esitarle, o liberamente esercitare la mercatura. Tutti li detti Mercanti forniti di Bandiere, e Patenti Roma-

mano-Cesaree-Gran-Ducali possano con li suoi Bastimenti approdare a tutti li Porti soggetti all' Impero Turco, viaggiare avanti, e indietro a loro piacimento, in quelli esporre le loro Mercanzie, e dai medesimi partire sani, e salvi, resarcirvi li bastimenti, che avessero patito per tempesta, o per qualsivoglia altro accidente, e provvedervisi al prezzo corrente di attrezzi, e vettovaglie, e di qualunque altra cosa loro fosse bisognevole.

2. Li Mercanti di ambedue gl' Imperii, tanto per le Mercanzie portate per via di Terra, che per via di Mare, purchè non sieno proibite dopo aver pagato tre per cento di dazio in un luogo solo, cioè, la prima volta quando le introducono, e la prima volta quando n' estraggono fuori altre del paese, non sieno altrimenti molestati; e tutto il favore concesso dall' Impero Ottomanno alli Mercanti d' altre Potenze amiche s' intenda concesso; e confermato alli Mercanti Cesarei-Gran-Ducali, sicchè godano di tutti gli stessi utili, e sicurezze; ed il medesimo in pari modo si osservi vicendevolmente rispetto alli Mercanti dell' Impero Ottomanno. In caso, che li Provveditori, e Inspettori delle Dogane stimassero le Mercanzie portate per Mare, o per Terra più del giusto valore, possano li Mercanti Cesarei-Gran-Ducali pagare li detti tre per cento, in natura, cioè in tante delle medesime mercanzie, del qual pagamento debbano li Doganieri esser contenti. Il dazio, o gabella si paghi in qualunque moneta Mercantile, ed oltre a questo nessuno dei medesimi Mercanti possa esser molestato. Li Mercanti Imperiali Gran-Ducali per le Mercanzie provviste in Costantinopoli, e caricate sulle loro Navi, pagato una volta il Dazio in Costantinopoli, e prese dagl' Inspettori delle Dogane le polizze di tratta, dette comunemente Teskere, colle solite Patenti, quando arrivano allo stretto dell' Hellesponto, volgarmente chiamato li Dardanelli, non sieno rattenuti dal loro viaggio; e per le Mercanzie, che li detti Mercanti portano sulle loro Navi, pagata una volta la gabella, se non trovano da venderle, e vogliono far vela per altri Porti, sia loro lecito, come agli altri Mercanti delle Potenze amiche, riportarle indietro, e sieno loro consegnate le polizze dette come sopra Teskere, in cui siavi espressa, e notata la gabella di già pagata alli Doganieri; talchè l' effetto sia, che per tutte le Mercanzie per le quali hanno già pagato una volta la gabella, non possa questa giammai in veruna maniera esser di nuovo loro richiesta. Se alcun Mercante dell' una, o dell' altra Parte, tanto delle Mercanzie portate, che delle tratte, facesse frodo circa alla gabella, portandole via di nascosto senza pagarla, e fosse preso in fatto, paghi per pena il doppio dell' an-

1747. ancoraggio, secondo l'usanza antica. Non si esiga gabella veruna dalli Mercanti, e Sudditi di tutte due le Parti per le monete d'oro, o di argento, che seco portano, siccome ancora per qualunque altra Mercanzìa, per cui le altre amiche Nazioni non sogliono pagare, tanto all'arrivo, che alla partenza. A tutti li Mercanti Cesarei-Gran-Ducali, che trafficano nelli Parti Ottomanni per le Mercanzìe compre (eccettuate le proibite) e caricate sulle Navi per asportarle ai proprj Paesi, pagata la gabella alli Doganieri, sia consegnata subito loro senza alcuno indugio la poliaaa della tratta, acciò non ritardino il loro viaggio. Li Mercanti Cesarei-Gran-Ducali per caricare le loro Mercanzìe sopra Bastimenti Turchi Mercantili, e trasportarle a certe Fiere dell' Impero Ottomanno, non siano molestati per più, che per la gabella fissata in questa Capitolazione.

3. Qualunque facoltà data alli Negozianti delli Re Amici alla Porta Ottomanna di provvedere Mercanzìe nelli Stati Turchi, e portarle a i propri paesi, s' intende egualmente concessa alli Mercanti Cesarei-Gran-Ducali; parimente nel comprare, e vendere mercanzìe proibite si dia alli Mercanti d' ambidue le Parti tutto il medesimo favore, che si dà alle altre Nazioni.

4. Per maggior quiete, e sicurezza dei Mercanti Cesarei, e vantaggio del Commercio, Sua Sacra Romano-Cesarea Maestà per mezzo del suo Ministro Cesareo, o Granducale alla Porta Ottomanna, possa con suoi Decreti creare, e stabilire Consoli, Viceconsoli, o Interpreti in tutte le Scale, ed Isole del Mediterraneo, e per tutto altrove nelli Stati Ottomanni, dove si tengono simili Consoli, o Interpreti da altre estere Nazioni. Se poi in qualche luogo, ove fin' adesso non vi fosse mai stato, fosse necessario mettervi alcun Console, o Interprete, si rappresenti ciò alla Porta Ottomanna dalli Ministri della Cesarea Maestà, e se ne verrà data licenza, si spedisca no al detto Console, o Interprete li convenienti Diplomi, affinchè possa essergli dato ogni aiuto, assistenza, e protezione più opportuna dalli Ministri dell' Impero Ottomanno, e dagli Offiziali dei respettivi Luoghi. In qualunque luogo dell' Impero Ottomanno venisse a morte alcuno dei Negozianti Cesarei-Gran-Ducali non sia fatta veruna ingiuria; o molestia col metter le mani sopra alli suoi effetti, ma siano questi interamente ricevuti dalli Ministri Cesarei-Gran-Ducali, o loro Deputati. In virtù di quest' alma Capitolazione li Consoli della Sacra Cesarea Maestà, li Viceconsoli, Interpreti, e Mercanti suoi sudditi, li Procuratori, e Servitori esistenti al loro attual servizio non siano mai molestati coll' esazioni di tributi, o di alcun altra imposizione. Per sfuggir le liti li sudditi della Sacra

ra Romano-Cesarea Maestà, li Consoli, Interpreti, Mercanti, ed Uomini di loro servizio in tutti li loro negozj di compre, e vendite, mallevadorìe, ed altre cose appartenenti al Commercio vadano dal Giudice, ed infinuino nel di lui Protocollo Giudiciale, li Contratti, o altri negozj da farsi, ritirandone dal medesimo le lettere Giudiciali, dette comunemente Noget, o altre polizze in valida forma. Dipoi se nascesse difficoltà si veggano le dette lettere Giudiciali, o polizze, e si proceda secondo la Legge, e la Giustizia. Li Governatori, ed altri Prefetti delle Provincie Ottomane non presumano di far mettere in prigione sotto pretesto di accusa, o di altro veruno dei predetti Uomini Cesarei, o di dare ad essi senza causa la minima molestia, o ingiuria. Se poi alcuno di loro dovesse stare in Giudizio in qualche Tribunale Ottomanno, comparisca d' ordine dei Consoli, e per opera degl' Interpreti; ma se fosse necessario metterlo in Carcere, s' incarceri dalli predetti Consoli, o Interpreti, se daranno idonea mallevadorìa per la persona. Se un Mercante Cesareo sarà debitore di qualche cosa ad alcuno, il Creditore gli domandi ciò, che ha da avere, a tenore della Legge per via dei Consoli, Viceconsoli, o Interpreti, e contro la Giustizia non esiga da nessun' altro. Sia permesso a tutti li soprannominati Consoli, Viceconsoli, Interpreti, Mercanti, loro Domestici, e Servitori nelle proprie abitazioni il libero esercizio della Religione Cattolica Romana. Nascendo lite, o controversie contro li Consoli Cesareo-Gran-Ducali, Viceconsoli, Interpreti, loro Domestici, e Mercanti, se questa passerà la somma di tremila Aspri, non si possa decidere nei Tribunali privati, ma debba rimettersi al Giudizio della Porta Ottomanna, conforme si costuma coll' altre libere Nazioni. Se poi nascesse lite tra li Mercanti Cesarei-Gran Ducali, si esamini, e decida dalli Consoli, e Interpreti secondo le Leggi, e loro soliti Statuti, e nessuno in ciò dia loro impedimento; Nessuna Nave dei predetti Mercanti sul punto di partire possa essere trattenuta per alcuna lite, che nasca, ma la lite, o controversia si decida prontamente per via dei Consoli, Agenti, e Interpreti; e se alcuno delli detti Uomini Cesarei fosse tenuto per qualunque cagione comparire nel Giudizio Ottomanno in Costantinopoli, questi, se sia assente l' Interprete, non sarà obbligato di comparire altrimenti al prefato Giudizio. In qualunque luogo dell' Impero Ottomanno vadano li Mercanti Cesarei Gran-Ducali, non sieno mai molestati con domande di donativi dalli Governatori delle Provincie, dalli Prefetti di quei Regni, dalli Giudici, o da qualsivoglia altro Ufiziale.

5. Li Bastimenti dei Mercanti, e Sud-

e Sudditi dell'Imperatore dei Romani, Gran-Duca di Toscana, approdati pacificamente in qualunque Porto Ottomanno, e gettate le Ancore, vi stiano senza alcun disturbo, o impedimento, secondo l'occorrenza dei loro negozi, e se di loro spontanea volontà non vorranno sbarcare le loro Merci, non ne possano essere astretti per forza.

6. A tutti i Bastimenti Cesarei sbalzati dalla marèa, o dalla burrasca, li Nocchieri dell' Impero Ottomanno, ad altri uomini pratichi della Marina, che si trovassero in quelle vicinanze, sieno tenuti dare ajuto, e perciò non debbano conseguire altro, che un giusto moderato prezzo della loro opera, o fatica; ed in caso, che alcuno delli predetti Bastimenti facesse naufragio, le Mercanzie gettate dall'onde al lido si consegnino interamente ai Consoli Cesarei esistenti nei luoghi più vicini, nè perciò si chiegga altro, che un moderato pagamento per li trasporti. Nei respettivi Porti, e Scale di tutte due le Parti, non sarà lecito alli Nemici dell' uno, e dell' altra Potenza armare Navi da Guerra; e se alcuna Nave di tal sorte già armata, o altra Nemica si trattenga in qualcheduno dei respettivi Porti non potrà d' indi far vela per la partenza, se non ventiquattro ore dopo, che saranno partiti li Bastimenti dell' una, o dell' altra Parte. Le Navi d' ambedue le Parti saranno salve, e sicure nei Porti sotto il tiro del Cannone.

7. Perchè li Maltesi, o Corsari, che da per tutto vanno corseggiando nel Mediterraneo, facciano alcuna offesa alli Turchi, ed altri Sudditi dell' Impero Ottomanno, li Bastimenti Mercantili Cesarei Gran-Ducali, quali navigano pacificamente, non sieno per questa cagione in alcun modo molestati.

8 Li Mercanti Sudditi della Porta Ottomanna, se vorranno imbarcarsi sulle Navi Cesaree, o caricarvi le loro Mercanzie, saranno tenuti pagare quei diritti, che per ciò pagano agl' Inglesi, Francesi, ed Olandesi, e in questo si proceda amichevolmente.

9. Li Bastimenti delli Mercanti Cesarei non potranno mai essere astretti per forza alli trasporti delle Truppe Ottomanne, o di altre cose per alcuna pubblica cagione.

10. Quando le Navi da Guerra di tutti due gl' Imperatori si riscontreranno in alto Mare, da ambedue le Parti si faccia il saluto, o dimostrazione di amicizia, e si astenga da qualunque offesa.

11. Sia libero alli Sudditi Cesarei per commercio, o per pellegrinaggio di devozione, secondo il solito, andare in qualunque luogo delli Stati Ottomanni, e viaggiare avanti, e indietro senza alcuno impedimento; ed ai medesimi saranno date rigorose Patenti dalla Porta Ottomanna, affinchè non sieno in ogni luogo dagli Esattori dei Tributi, o altri uomini ad ogni tanto infestati.

12.

12. Gli Ebrei non ardiscano ingerirsi nei negozj dei Mercanti Cesarei come sensali con Diplomi dell' Impero Ottomanno, o con altre potenti intercessioni, se non vengono ammessi a questo servizio spontaneamente, e di loro libera volontà dalli medesimi Mercanti; se poi gli Ebrei, per non esser chiamati a far da sensale perfidamente, o senza alcuna cagione ardissero cospirare, e fare alcun danno alli Mercanti Cesarei, sieno severissimamente gastigati per esempio degli altri.

13. Se alcuno del servizio dei Consoli, Viceconsoli, Agenti, Interpreti, o dei Mercanti, per altrui odio, o iniquo proposito, fosse accusato di aver abbracciato il Mahomettanismo, l' accusa si reputi nulla, fintantochè questo tale in presenza dell' Interprete Cesareo spontaneamente, e con animo deliberato non professi il Mahomettanismo; E se qualcheduno di quei, che spontaneamente lo abbia professato, avrà alcun debito provato, sarà tenuto pagarlo dei suoi beni.

14. Se alcuno dei Mercanti, o Sudditi della Sacra Cesarea Maestà fornito delle sue lettere patenti costretto dalla necessità, fosse trovato in qualche bastimento Corsaro; preso il Bastimento, e li Corsari, non sia con loro fatto schiavo; purchè colli medesimi non abbia veruna ingerenza. E da quì avanti li Sudditi d' ambedue le Parti non possano farsi schiavi in alcuna maniera.

15. Se quest' Alma Pace conclusa tra gli due Serenissimi, e Potentissimi Imperatori, e questa sincera amicizia da durar stabilmente si mutasse (che Dio guardi) in nemicizia, li Mercanti, e Sudditi di tutti due li Contraenti siano essi in Mare, o in Terra, debbonsi avvisare per tempo, acciò aggiustate da ciascuno le sue cose, riscossi, e pagati li crediti, e debiti, possano escire alli confini sani, e salvi con tutti li loro effetti.

16. Li presenti conclusi Articoli saranno comunicati alli Cantoni di Algeri, Tripoli, e Tunisi dalla Prefulgida Porta, e farà ciò, che stimerà conveniente per stabilire una sicura Navigazione tra il Gran-Ducato di Toscana, e li prefati Cantoni: Ed affinchè li medesimi restino compresi in questi prefati Articoli, o si tratterà questo affare appresso la Prefulgida Porta Ottomanna, o dalla medesima si spediranno alli Cantoni Offiziali Deputati, che insieme colli Commissari Cesarei-Gran-Ducali da nominarsi potranno adoprarsi per trattare la propria Pace.

17. Quando li presenti Articoli e sopra espresse condizioni di questo Trattato di Alma Pace, buona Amicizia, e Commercio, saranno sottoscritti di propria mano, e sigillati colli propri sigilli dalli Commissari muniti della Plenipotenza, e Mandati; da lì avanti nessuno assenso affatto, o permissione sia data a qualunque azione, o ope-

MOTUPROPRIO

Col quale si ordina, che i Memoriali dei particolari siano firmati o dai Supplicanti medesimi, o dai Procuratori; e quelli delle Comunità dai respettivi Cancellieri; e siano muniti del Sigillo Comunitativo

Del dì quindici di Agosto MDCCXLVIII.

IL Consiglio di Reggenza informato, che sono stati molte volte presentati de' Memoriali a nome d' alcune Persone, senza che quelle avessero alcuna notizia di quanto veniva esposto ne' medesimi; Volendo perciò rimediare alle frodi, che possono nascere da questo abuso, ordina, che dal giorno che sarà pubblicato il presente Motuproprio, nessuna Segreterìa, Tribunale, Jusdicente, Rettore, o qualsisia altro Ministro riceva Memoriali, o Istanze, nelle quali non vi sia la sottoscrizione del Ricorrente, o del suo Procuratore; che anzi siano considerate per nulle, di veruno effetto, e valore.

2. Per le Suppliche, che occorra farsi a nome di alcuna Comunità comanda, che si rimettino in osservanza gli Ordini del 1567 e del 1572. ne' quali si dichiara, che debbano esser sottoscritte tali suppliche da' R ppresentanti, o almeno di lor Commissione da' Cancellieri, e legalizzate col pubblico Sigillo, aggiungendo di più, che

1748 non possa veruno presentarle altrimenti sotto la pena di scudi dieci per ciascheduna volta.

3. Ordina parimente il Consiglio di Reggenza, che siano reputate nulle tutte l'Informazioni, che occorrono farsi da qualunque Magistrato, o Uffizio senza la sottoscrizione di proprio carattere del Proposto, o Provveditore del medesimo Ufizio, contrassegnata dalli respettivi Cancellieri; non ostante qualunque uso sia stato introdotto in contrario ec.

Fatto in Reggenza questo dì 15. Agosto 1748.

IL PRINCIPE DI CRAON.

ROBERTO PANDOLFINI.

TRATTATO DI PACE

Fermato tra Sua Maestà Imperiale e la Città di Algieri fino a' confini di quel Regno

Li otto Ottobre MDCCXLVIII.

AVendo Sua Maestà Imperiale comandato al suo Consiglio di Stato, e di Reggenza di pubblicare il Trattato di pace fermato fra la Maestà Sua Imperiale, e il Bascià, e Reggenza di Algeri del tenore seguente:

Trattato di Pace fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Città d' Algieri fino ai Confini di quel Regno li 8 *Ottobre* 1748. *per i Paesi Ereditari sì di Sua Maestà l' Imperatore, che di Sua Maestà l' Imperatrice Regina di Ungaria, e di Boemia in ventidue Articoli del seguente tenore:*

ARTICOLO PRIMO

SI è convenuto, e stabilito con il Regnante Imperatore Nostro grande Amico ed Augustissimo Monarca, colla volontà del Possessore dell' Ordine delle Milizie di Algeri, il felice Mehemet Bascià, coll' unanime concorso dell' Agà dell' Esercito, e col Tenente delle Mili-

1 * * li-

1748. lizie, come anco dei respettivi Sudditi, che la presente Pace sia divenuta stabile con ferma, e soda amicizia.

2. Le Navi, sì grandi, che piccole dell' Imperatore Romano, amico, come anche i Bastimenti dei Sudditi a esso soggetti, quando approderanno nel Porto di Algeri, o vero in altre Parti di sua Dominazione, secondo l'antico costume, per le loro Merci, che venderanno, sarà esatto, secondo che resta stipulato fra i Francesi ed Inglesi, solamente cinque per cento, e non verrà dimandato niente di più: Inoltre acciò le merci, che resteranno invendute, volendole rimbarcare, e trasportare altrove, nissuno potrà esigere alcuna cosa per le medesime, ed in detti Porti nessuno gli molesterà, nè gli tratterrà del loro viaggio: Per le Mercanzìe di Contrabbando, quali sono Polvere, Zolfo, Ferrame, Tavole, ed ogni Legname proprio alla costruzione dei Bastimenti, Cordami, Pece, e Catrame, Attrezzi da Guerra, ed ogni cosa appartenente agli Armamenti di Guerra, i Comandanti del Regno di Algeri per esse non esigeranno alcuna cosa.

3 Le Navi da Guerra dell'Imperatore Nostro Amico, e quelle dei Mercanti, e parimente le Navi armate in Guerra di Algieri, e Mercantili incontrandosi, si asterranno di visitarsi, e di recarsi incomodo, anzi con vicendevole cortesìa, e segni di amicizia si separeranno, senza impedirsi reciprocamente nel viaggio; ed essendovi Passeggieri di qualunque Nazione, siano con le loro Mercanzìe, robe, ed effetti per qualunque luogo destinati, non si molesteranno, e non li sarà tolta cosa alcuna, come anche non saranno condotti in altro luogo, o trattenuti, di maniera che non si faranno reciprocamente alcun danno, o torto.

4. Incontrando le Navi armate in corso della Città di Algieri, i Bastimenti Imperiali, sì grandi, che piccoli, fuori dei Luoghi appartenenti a Sua Maestà Imp., si spedirà a bordo dei medesimi la Lancia unicamente con due sole Persone, oltre i Remiganti, e giunti alla Nave non vi entreranno, che le due sole Persone, permettendolo il Capitano Imperiale; prodotti gli stabiliti Passaporti, e la Lancia, adempita la sua commissione, prontamente farà ritorno, ed il Bastimento potrà proseguire il suo viaggio. Le Navi armate in Guerra Imperiali incontrando le Navi armate in Guerra di Algieri, come anco le Mercantili, se le troveranno munite di Passaporti dei Governatori e Console Imperiale Residente in Algieri, allora non li si farà alcun danno, e le predette Navi con sicurezza seguiteranno il loro viaggio; Così le Navi di Algieri non inquieteranno gli Bastimenti di Sua Maestà Imperiale per quindici mesi dopo la data di questa Pace, i quali non si troveranno muniti dei Passaporti, che devono essergli dati in virtù della

la Pace; Parimente le Navi Imperiali ai Bastimenti Algerini per lo spazio ancora di quindici mesi non porteranno impedimento al loro viaggio; ma con sicurezza gli lasceranno proseguire.

5. Alcun Capitano, Uffiziale, o Comandante Algerino non potrà levare dalle Navi Imperiali con violenza, sotto qualsivoglia pretesto, alcuna Persona di qualunque Nazione sia, per trasferirla nel proprio Bastimento per qualunque cosa, o motivo d'informazione, o esame, e non saranno in verun tempo inquietati.

6. Se qualche Nave di Sua Maestà Imperiale o Bastimenti Mercantili de' Popoli alla medesima soggetti, di Livorno, Porto-Ferraio, Trieste &c. farà naufragio nelle Coste del Regno di Algieri, nessuno prenderà affatto cosa alcuna de' loro effetti, e Mercanzìe, nè saranno depredate, nè confiscate, e succedendo un simile caso, alla Dogana, neppure non saranno presi i loro effetti, ed alle Persone non si recherà alcuna molestia, e in simile accidente se gli presterà nel possibile modo amichevolmente, e con premura ogni soccorso, aiutandoli ancora per asciugare le loro mercanzìe.

7. Col consenso, e permissione de' Governatori del Regno di Algieri, alcun Bastimento Algerino, sì grande, che piccolo non averà facoltà di armarsi in Paese di Potenza Nemica dell' imperatore, per esercitare il corso contro i Sudditi Imperiali.

8. Se qualche Mercante Imperiale avesse comprato una Presa dalla Città di Algieri; O vero se qualche Capitano, o sia Padrone di detto Legno, che corseggiano sul Mare, avesse preso qualche Bastimento, e l'avesse venduto ad un Mercante Imperiale, tutte le volte, che questo produrrà un certificato della vendita fattagli dalla Città, o da qualche Capitano, o sia Padrone di Algieri, nissun Corsale, di qualunque parte di questo Regno molesterà il Mercante Compratore di detta Presa, nè vi porterà impedimento alla sicura continuazione del suo viaggio, come anche nessuna Nave di Algieri, nè piccolo Bastimento possa andare a crociare, o far corso in vista delle Città, Fortezze, Porti, e Spiagge di Sua Maestà Imperiale, nè commettere alcuna azione, che possa disturbare, ed offendere la Pace, e Commercio de' medesimi.

9. Non sarà permesso portare da' Tunesini, Tripolini, Salettini, o altri a vendere nel Regno di Algieri in verun modo Bastimenti spettanti a' Sudditi di Sua Maestà Imperiale, nè le loro Persone, nè i loro Effetti.

10. Se i Bastimenti Corsali Imperiali condurranno in qualunque Porto del Regno di Algieri qualche presa, o porteranno la roba della medesima, nessuno si opporrà, ma disporranno a loro piacimento della roba, sì vendendola, che trasportandola altrove, le

Na-

1748 Navi da Guerra Imperiali non pagheranno alcun dazio, nè aggravio, e volendo provvisioni, gli verranno accordate al prezzo corrente, e niente di più.

11. Tutte le volte che un Bastimento Corsale di Sua Maestà Imperiale getterà l'ancora avanti Algeri, e dalla Città di Algeri fuggirà schiavo, Suddito, o di altra Nazione, e si ricovererà in detto Bastimento, ed il Comandante d'Algeri lo dimanderà, allora il Capitano di detto Corsale dovrà sicuramente distaccare lo Schiavo, e renderlo al detto Governatore, e se lo Schiavo fuggirà senza essere scoperto, e quando ancora sarà condotto nel suo Paese, il Capitano di detta Nave sarà obbligato per patto stabilito di riportarlo, o di farlo ricondurre in Algeri.

12. Ora in avanti i Sudditi di Sua Maestà Imperiale ne' Luoghi del Dominio del Regno di Algeri, sia con ragione, o senza ragione, non saranno fatti Schiavi, nè venduti, nè comprati, per essere stata fatta la Pace colla Maestà Sua; nessuno sarà obbligato contro volontà al riscatto de' Schiavi Sudditi, lo che potrà essere effettuato a piacimento, allor quando si vorrà, e quando i Parenti o altre Persone saranno disposte a farlo; Nè si stabilirà un termine per il loro riscatto, e per quello solo che sarà giudicato giusto, sarà eseguito con maniere convenevoli per il prezzo, che si tratterà con li stessi Padroni senza che nissuno gli possa obbligare di vendere per prezzo assegnatoli, sia che appartenghino gli Schiavi al Pubblico, a Particolari, o al Bascià; Però per essere gli Schiavi Sudditi di Sua Maestà Imperiale non verrà per essi chiesto prezzo maggiore, ma secondo l'antico costume, nella maniera che si è praticato con altre Nazioni.

13. Se qualche Mercante, o altro Suddito di Sua Maestà Imperiale verrà a morire in Algieri, o in altra parte del Regno, nessuno de' Superiori, o altra Persona potrà prender possesso del denaro, beni, e robe del Defunto in verun modo, e se egli avanti la morte avrà costituito un' Erede, nessun' altra Persona, eccetto che esso, potrà impadronirsi di minima porzione delle sue robe, effetti, e contanti; quando però l'Erede sarà assente, l'Esecutore Testamentario instituito dal Defunto prenderà le robe, e gli effetti, senza permettere, che alcuno ne levi la minima parte; l'Esecutore Testamentario, o altra Persona sostituita dal Defunto, farà l'inventario del denaro, o robe, e le prenderà in custodia, e quando converrà consegnarle, le farà pervenire alla Persona Erede, ed a questo veruno si opporrà; in caso che veruna delle dette Persone sarà presente, il Console Imperiale allora farà l'inventario del denaro, ed effetti del Defunto, le prenderà, e le terrà in custodia fino all'arrivo de' Parenti, o Eredi.

II.

14. Ne-

14. Nè nell'istesso Algeri, ne in alcun luogo di quel Regno si potranno obbligare i Mercanti contro loro volontà a prendere mercanzie, e solo compreranno quelle che vorranno, non si potrà porre alcuna Mercanzìa forzatamente nelle Navi de' Sudditi Imperiali, che approderanno ne' Porti di Algeri, nè potranno essere astretti a far viaggi contro la loro volontà, nè il Console, nè altre Persone suddite di Sua Maestà Imperiale potranno essere obbligate a pagare per qualche Suddito della Maestà Sua insolvente, ma solo quando ne fossero mallevadori, o che lo facessero spontaneamente.

15. Se un Suddito di Sua Maestà Imperiale sarà in lite con un Mussulmano, o Persona della dependenza di Algeri, la loro Causa sarà decisa nella presenza del Felice Bey, ed Inclito Divano, e non da altra Persona, ma se la controversia sarà tra i Sudditi di Sua Maestà Imperiale, il Console Imperiale allora deciderà sopra della medesima.

16. Dandosi il caso, che qualche Suddito Imperiale, facendo rissa con qualche Musulmano, l'uno ferisca, o ammazzi l'altro, il reo verrà punito a tenore delle Leggi del suo Paese cioè come si costuma in altri; ma se un Suddito Imperiale ammazzerà un Musulmano, e dopo il fatto si salverà colla fuga, non ne sarà in verun modo attribuita la colpa al Console Cesareo in Algeri, nè altra Persona suddita di Sua Maestà Imperiale, ne sarà per ciò molestata.

17. Il Console Imperiale potrà ora, ed in avvenire con tutta sicurezza, e tranquillità vivere senza timore di alcuna offesa, nessuno farà danno alla sua Persona, nè a' suoi effetti, e prenderà a suo piacimento il Dragomano, e Sensale, e quando vorrà andare a bordo a qualche Bastimento, o uscire di Porto, nessuno gli darà impedimento, come anche gli verrà assegnato un luogo per esercitare la sua Religione, e potrà avere di permanenza il suo necessario Religioso per le funzioni. Li Sudditi Imperiali, che si ritrovano schiavi in Algeri, tanto quelli del Pubblico, quanto de' Particolari, non saranno impediti nè dal Capo Guardiano, nè da' Padroni loro di andare all'alloggio del Console per esercitare li riti della loro Religione.

18. La presente Pace, ed Amicizia è stabile; ma in caso che in avvenire qualche azione contraria desse motivo alla rottura del presente Trattato, allora quello sarà Console Imperiale, ed i Sudditi di Sua Maestà Cesarea tanto in Algeri, che in altra parte del Regno, volendo far partenza con i loro beni, effetti, e domestici, sì in tempo di pace, come in tempo di Guerra, nessuno gli si opporrà, ed alcuno non gli darà occasione di trattenersi dal loro viaggio, quantunque qual-

che-

1748. cheduno di questi fosse nato nel Regno d' Algeri.

19. Se un Suddito di Sua Maestà Imperiale andando, o tornando da qualunque Paese sopra Navi di qualunque Nazione, ancora nemica del Regno di Algieri, non gli verrà fatto alcun danno, nè alla sua Persona, nè a' suoi Beni, Effetti, Mercanzie, e Servitù da' Bastimenti di Algieri; E parimente trovandosi un Algerino sopra Bastimento nemico di Sua Maestà Imperiale non verrà il medesimo in niun modo danneggiato, nei suoi beni, effetti, denari, e Servitori, ma saranno tutti trattati con amicizia, e cortesia.

20. In tutti i tempi quando la Nave da Guerra Comandante di Sua Maestà Imperiale e Rè nostro Amico verrà avanti Algieri, dopo che il Console ne averà data notizia al Governo, e dopo aver gettata l'ancora avanti il Porto, in considerazione, e stima di Sua Maestà Imperiale si darà ordine, perchè dalla Fortezza fino in seguito tirati ventun tiro di Cannone, il Capitano dell' Imperatore corrisponderà con egual numero di tiri, ed a detta Nave, per essere Nave di Sua Maestà Imperiale in considerazione della medesima, gli sarà dato il rinfresco.

21. Il Console Imperiale, per le provvisioni di sua Casa, commestibili, e bevande, come pure per i suoi bagagli, e regali, non pagherà nè dazio, nè aggravio.

22. Se in avvenire accaderà cosa contraria a questa nostra Pace, da qualunque parte succederà un simil sconcerto non offenderà, nè interromperà la Nostra Amicizia, ma la parte offesa, qualunque sarà, vicendevolmente chiederà ragione, ed i Sudditi dell' una, o dell' altra parte, che saranno i Contraventori, saranno puniti. Così in ordine a questa Amicizia la Nostra parola data resterà inalterabile, e la nostra fede data sarà stabile.

II.

In esecuzione de' medesimi il Consiglio di Reggenza ordina, che sia pubblicato il suddetto Trattato, e comanda a tutti li Governatori de' Porti, e Castellani delle Torri, e Forti delle Coste del Gran-Ducato; come ancora a tutti gli Jusdicenti, Comandanti, Ufiziali, e Ministri di Guerra, e di Giustizia d' invigilare alla più esatta osservanza del medesimo &c. Dato nel Consiglio di Reggenza li 17. Luglio 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT.

ROBERTO PANDOLFINI.

TRATTATO DI PACE

Fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Città di Tunis fino ai confini di quel Regno

Li 23. Dicembre MDCCXLVIII.

AVendo Sua Maestà Imperiale comandato al suo Consiglio di Stato, e di Reggenza di pubblicare il Trattato di pace fermato fra la Maestà Sua Imperiale, e il Regno di Tunis del tenore seguente:

TRATTATO DI PACE

Fermato per Sua Maestà Imperiale, e il Regno di Tunis fino a tutti i Confini del medesimo, il dì 23. Dicembre 1748. per i Paesi Ereditari sì di Sua Maestà l' Imperatore, che di Sua Maestà l' Imperatrice Regina di Ungherìa, e di Boemia in diciannove Articoli del seguente tenore

SI è convenuto, che le Navi sì da Guerra, che quelle armate in corso, e mercantili di ambedue le Parti, ovunque s' incontreranno, si tratteranno scambievolmente con tutte le dimostrazioni di perfetta amicizia, astenendosi da ogni azione alla medesima contraria, fermo stante il Commercio, ed il pagamento dei Dazzi, nel modo, e forma, che si fà di presente.

2. I Bastimenti Corsali Tunisini non corseggeranno in vicinanza dei Porti, Spiagge, ed Isole soggette alle Loro Maestà Imperiali, essendo a loro proibito di crociare sotto la vista di detti Porti, Spiagge, ed Isole, e in questo spazio di Mari sarà a loro semplicemente permesso il passo, quando però siano obbligati dalla necessità, o perchè siano spinti dalla tempesta, o perchè siano inseguiti da Nemici, nei quali casi potranno anche entrare ed

 ap-

1748 approdare nei Porti, ed isole, ove saranno amichevolmente ricevuti, ed al possibile difesi; e se alcuno in tale occasione commetterà cose, che cagionino disturbo, ne sarà data parte al Console Imperiale residente in Tunis, e il Bascià gli darà il dovuto gastigo.

3. Incontrando le Navi Corsali Tunisine qualche Bastimento Imperiale Mercantile, dopo che da quello saranno stati spediti con la sua Lancia a bordo delle medesime i Passaporti stabiliti, sarà lasciato partire senza alcuna molestia: e quando la Nave Corsale mandi la sua Lancia a visitare il Bastimento mercantile, destinerà due sole delle migliori persone del suo Equipaggio, con i necessari remiganti, per prendere le giuste informazioni, quali avute le due persone dovranno prontamente fare ritorno al loro bordo.

4. I Sudditi Tunisini, che si ritroveranno a bordo dei Bastimenti Imperiali, non saranno molestati da alcuna Potenza Cristiana amica della Bandiera Imperiale, fino che saranno passeggieri sopra detti Bastimenti; e parimente i Sudditi Imperiali, mentre anch'essi si ritroveranno a bordo dei Bastimenti Tunisini, saranno sicuri da ogni loro Nemico.

5 Tutti i Mercanti Sudditi Imperiali, compresi anche i naturalizzati, ritrovandosi sopra Bastimenti dei Nemici, allorchè saranno muniti di legittimo Passaporto, e di polizza di Carico per le loro Mercanzìe ed effetti, saranno considerati per Amici, talchè le loro persone, e i loro effetti, e mercanzìe saranno sicure; e comprovata che sarà la realtà del fatto, verranno consegnate al Console.

II.

6. Non sarà concessa dalle Loro Maestà Imperiali la sua Bandiera, e Passaporti, ad altre persone, che ai suoi propri Sudditi, e Naturalizzati, che saranno i Capitani, ed i Proprietari delle Navi Imperiali, le quali averanno gli Equipaggi composti di Sudditi, e Naturalizzati a riserva della terza parte, quale potrà esser composta di persone di Nazione ancora nemica; e il Console Imperiale in Tunis non darà i Passaporti, e Certificati a verun altro, che a soli Bastimenti Tunisini.

7. Se qualche Bastimento di Bandiera Imperiale facesse naufragio nelle Coste del Regno di Tunis, i Sudditi del medesimo gli presteranno il necessario aiuto per salvarlo, con sicurezza che dal Proprietario del Bastimento saranno ricompensate le loro fatiche per mezzo del Console Imperiale, il quale averà la soprintendenza di detto Bastimento, e sarà a suo arbitrio di disporne, talchè tanto i Marinari, che il Capitano, e le Mercanzìe, con ogni altra cosa, verranno rimesse al medesimo Console, al di cui piacimento staranno tutti i pezzi, attrazzi, robe dei Bastimenti rotti,

II. ti, che li si dovranno consegnare.

8. Quando i Nemici Imperiali prendessero alcun Suddito Imperiale, e lo conducessero nel Dominio di Tunis per venderlo, non potrà esser da alcuno comprato.

9. Il Console Imperiale goderà tutti i Privilegii, e Distinzioni conformi all'alto grado della Dignità Imperiale; e nascendo dispute, e controversie fra i Sudditi delle Loro Maestà Imperiali spetterà al medesimo il giudicarne, e deciderne; ma quando uno di detti Sudditi averà contesa con un Mussulmano, sarà la lor lite decisa in presenza del Basciù; e se uno di loro ferirà, o ucciderà un Mussulmano, o commetterà azione illecita, e criminale, sarà giudicato secondo le Leggi del Paese dei suddetti delitti.

Quando il Basciù vorrà mandare nelli Stati Imperiali qualche suo Commesso sarà ricevuto con segni di amicizia, e cortesia, senza che alcuno le faccia danno, o le cagioni incomodo; e se un Suddito Imperiale fuggirà dal Regno di Tunis con debito contratto con persone del Paese, il Console Imperiale, quando non sia mallevadore, non sarà tenuto al pagamento.

10. I Bastimenti Mercantili Imperiali, che approderanno a Tunis, e in altri Porti del Regno, non potranno essere con violenza noleggiati, ma dovrà intervenirvi il consenso del Proprietario; e solamente il Basciù per suo proprio servizio, col mezzo del Console gli potrà noleggiare, pagando il dovuto nolo.

1748.

11. Morendo qualche Suddito Imperiale nel Regno di Tunis, il suo Erede prenderà possesso dell' Eredità, ed in caso, che non vi sia l' Erede, il Console Imperiale ne prenderà il possesso, senza che altri possino ingerirsene.

12. Tutti gli eccessi, o azioni contrarie alla reciproca amicizia, che potessero esser commesse nel Regno di Tunis, da qualunque Suddito delle Loro Maestà Imperiali, o nelli Stati Imperiali da qualunque Tunisino, non daranno motivo di rompere la presente Pace.

13. Ed in caso, che nascesse motivo di rompere la presente Pace, il Console Imperiale, con tutta la sua Famiglia, effetti, robe, e tutti i Sudditi Imperiali, che si troveranno nel Regno di Tunis, con tutte le loro Mercanzie, e robe, saranno sicuri, e potranno partire per ritornare nel loro Paese, sopra qualunque Bastimento di qualsisia Nazione vorranno, senza che alcuno possa recarli molestia; e a tale effetto sarà a loro conceduto il tempo di sei mesi, a fine che possino ultimare i loro Negozi, e partire con i loro effetti, robe, e Famiglia; e l' istessa regola sarà osservata con i Tunisini.

14. Se qualche Schiavo si refugiasse sopra un Bastimento Mercantile Imperiale, dovrà esser subito reso; e quando questo fusse giunto nel suo Paese, e prima ancora

cora

LEGGE

Con la quale si rende uniforme in tutto il Granducato il computo degli anni, e dell'ore &c.

Del dì 20 Novembre MDCCXLIX.

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DEI ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN DUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

ESsendo Noi informati, che nel Nostro Granducato di Toscana sono varj gli stili di computare gli anni, e l'ore del giorno; e che ciò produce una difficoltà non meno dentro lo Stato, che fuori per fissar chiaramente il principio degli avvenimenti umani, e degli atti civili.

1. Comandiamo, che in tutti i nostri Stati il primo dì del prossimo futuro mese di Gennaro sia il principio dell'anno 1750. dopo la Natività del nostro Sig. Gesù Cristo, secondo il computo, conosciuto comunemente sotto il nome *d'Era Cristiana volgare*.

2 E che in avvenire in tutti gli atti sì pubblici, che privati di qualsivoglia genere siano, debbansi numerare gli anni coerentemente a questo Stile.

3. E per provvedere, che l'osservanza della presente nostra Legge, col corso del tempo non renda oscura, o difficile l'intelligenza degli atti segnati secondo lo stile Fiorentino; dove cominciandosi l'anno dal dì 25. di Marzo resterebbe il presente 1749. mancante di tutto il tempo, che è tra questo, e l'ultimo dì di Dicembre, solito notarsi con la formula = *dall' Incarnatione*, = o col segnar sotto *l'anno corrente comune*:

E di quelli segnati secondo lo stile Pisano, dove pure correndo ora l'anno 1750. dal dì 25. del prossimo passato Marzo, s'incontrerebbero notati con l'istesso millesimo *ventun mese, e ventiquattro giorni*.

Vogliamo, che durante il prossimo futuro anno 1750 in tutti i Luoghi dei Nostri Stati, nei quali si no-

1749. I.

taſſero gli anni diverſamente, in qualſivoglia genere d' Atti, pubblici, o privati, nei quali per produrre gli effetti civili, vi ſia neceſſaria la nota del tempo, vi ſi aggiunga immediatamente dopo l'enunciativa del milleſimo la Formula, = *Stile Comune* = perchè coſtì ſempre, che egli è notato a forma della preſente Noſtra Legge.

4. E perchè queſta dubbiezza non può cadere, che nel ſolo anno comune 1750. così ſpirato che ſia, ſi tralaſci la formula, *Stile Comune*, e ſi ſegni ſempre l'anno, che ſarà corrente; cominciando dal 1751.

5. Ed eſſendo neceſſario per chiudere ſempre più ogni via allo sbaglio, che nell'età future coſti chiaramente del tempo di queſta variazione, e come ſi è eſeguita.

Dovrà in Firenze, Siena, Piſa, e Livorno, eſporſi in luogo proprio, e comodo alla pubblica viſta un Iſcrizione inciſa in Marmo bianco, che contenga eſpreſſamente queſt' iſteſſa memoria.

Ed in tutti i Luoghi, nei quali ſi notino gli anni con diverſo ſtile del comune, nel dì primo del proſſimo futuro meſe di Gennaio nei Libri pubblici, e privati di qualſivoglia genere ſiano, che debbano far prova nei noſtri Tribunali, o che in qualche tempo poſſano farla, vi ſi faccia la nuova Impoſtatura dell' anno corrente 1750. con l'eſpreſſa dichiarazione, ch'è a forma di queſta Legge, di cui dovranno individuare le prime parole; il Titolo; e il Giorno della Data.

Ed acciocchè queſta ſia uniforme per tutto, il Noſtro Magiſtrato Supremo dentro il meſe di Dicembre proſſimo futuro ne pubblichi una Formula breve, e preciſa, che dovrà traſcriverſi in tutti i Libri del genere compreſo; quali ſono Quelli, che ſi pubblicheranno con la ſtampa nel corſo del proſſimo futuro anno; tutti i Protocolli dei Notai, i libri nei quali ſi regiſtrano gli Atti Civili; i Matrimonj; le Naſcite, e le Morti; Quelli di Azienda pubblica, e privata, e ſimili, dichiarando di non derogare con queſta ſpecialità alla diſpoſizione concepita ſopra in termini generali, che laſciamo nella ſua intera eſtenſione.

6 E perchè i motivi, che ci ſono ſtati ragione per rendere uniforme lo ſtile di contare gli anni, lo ſono ancora per rendere comune la maniera di contar l'ore che miſurano il giorno,

Comandiamo parimente, che nell' iſteſſo dì primo di Gennaio, principio dell' anno 1750. ſi contino le 24. ore, che compongono il Giorno Aſtronomico, di 12. in 12., cioè dalla mezza Notte al mezzo giorno, e dal mezzo giorno alla mezza Notte ſuſſeguente.

7. E ſiccome gli Orologi non poſſono regolarſi altrimenti, che col rimetterli ſulle 12 ore al punto fiſſo del mezzo Dì, o della mezza Notte, in grazia della più facile eſecuzione,

Vogliamo, che per introdurre il preſente metodo di contar l'ore nella forma diviſata ſi cominci dal punto del Meriggio dell'ultimo giorno di Dicembre proſſimo futuro, dal quale ſi determina il punto della mezza Notte ſuſſeguente; principio del pri-

primo giorno civile di Gennaio, e che queste 12. ore, che correranno tra 'l detto mezzo Giorno, e la mezza Notte siano computate nell'ultimo giorno di Dicembre; e nell' anno 1749.

8. Ed essendo necessario in tutti gli Atti Civili, nei quali si ricerca la prova dell' ora, che per verificarla in questo nuovo metodo di contar l' ore del Giorno, costi se sia avanti, o dopo il mezzo dì, all' effetto, che ciò da tutti venga notato egualmente, e con l' istessa formula; e che nell' uso civile non possa mai caderci dubbio, le prime 12. ore, che corrono dopo la mezza Notte, si distinguano col denominarle *della Mattina*, e le altre 12. dopo il punto del Meriggio, *della Sera*.

9. Ed acciocchè questa Nostra Volontà possa eseguirsi in tutte le sue parti,

Comandiamo, che nel termine di sei mesi da cominciare a decorrere dal dì primo di Gennaio, principio dell' anno 1750. tutti li Orologi, esposti al Pubblico, o per ragione della mostra, o del suono, vengano regolati a forma della presente Costituzione

10. I Tribunali, e Ministri, che preseggono al Governo Economico delle Comunità, ove siano Orologi Pubblici, immediatamente, o mediatamente sottoposti ai Nostri Magistrati, colla possibile sollecitudine diano gli ordini opportuni per l' esecuzione, e facciano quello, che occorre in ciascuno dei Luoghi, ove sia Orologio Pubblico, acciò possa sicuramente distinguersi il punto del mezzo Giorno Astronomico, determinato dal Sole, necessario per poterli regolare, e che Quelli, quali ne hanno la cura, anco con un mediocre capacità possano con sicurezza eseguirlo

11. Sia proibito ad ogni, e qualunque Persona, di qualsivoglia genere, stato, e condizione, quanto si voglia privilegiata, l' uso di diverso stile da quello, che abbiamo prescritto per notare il tempo, rispetto al millesimo immediatamente dopo la mezza Notte dell' ultimo di Dicembre, principio del dì primo di Gennaio, e dell' anno 1750. e rispetto all' ore del punto, in cui in ciascun Luogo sarà eseguito nell' Orologio Pubblico il nuovo regolamento, che sempre cominci dal punto del mezzo Giorno, di cui dovrà prendersi memoria autentica dai respettivi Cancellieri.

12. Come pure sia vietato espressamente sotto qualsivoglia pretesto, o titolo di enunciare l'anno, o l'ora dell' antico metodo, corrispondente al nuovo, nè pure nel prossimo futuro anno 1750. nel quale solo dovrà aggiugnersi al Millesimo la formula, *Stile comune*. per le ragioni divisate sopra nel Paragrafo III.

13. Ed acciocchè sia eseguito quanto ci è piaciuto di comandare anco pel timore della pena,

Non possa riceversi negli Atti sotto qualsivoglia pretesto, o titolo veruna specie d' Istanza, Scrittura, o Documento pubblico, o privato con l' anno, o con l' ora notata diversamente da quello, che abbiamo disposto; senza la Licenza del Segretario della Nostra Giurisdizione, che non potrà, e non dovrà però concedere se non nel solo preciso caso, che gli Atti

1749. Atti fossero celebrati fuori di Stato, o da Persone nelle quali possa presumersi una grossa ignoranza.

14. Tutti i Ministri dei nostri Tribunali, che trasgredissero, o notando altrimenti il Tempo dello Stile prescritto, o ammettendo l'istanze, e documenti negli atti, notati coll'antico Stile: si puniscano nella sospensione dell'Impiego: ed i Notai del Rogito per tre mesi.

15. Comandiamo a tutti i Nostri Giusdicenti, e Tribunali, di fare esattamente eseguire la presente Nostra Legge.

Dat. in Reggenza li 20. Nov. 1749.

IL CONTE DI RICHECOURT

GIO. ANT. TORNAQUINCI

ROBERTO PANDOLFINI.

I.

F O R M U L A

Pubblicata dal Magistrato Supremo a tenore del disposto nella Legge dei 20 Novembre 1749 sopra la riduzione del millesimo al §. 5.

Dell' Anno MDCCL.

IN esecuzione della Legge dell'Augustissimo Imperatore Francesco Gran-Duca di Toscana nostro Clementissimo Signore del dì venti Novembre 1749. che comincia = *Essendo Noi Informati* = si è lasciato di contare gli anni, che finora secondo lo Stile (Fiorentino,) (Pisano) si computavano) dall'Incarnazione del Nostro Signor Gesù Cristo, ed in luogo del detto Stile si è introdotto l'altro comune di servirsi dell'Era Cristiana Volgare, ricevuta comunemente, che comincia a contare dalla Natività, secondo la quale questo dì primo Gennaio è il principio dell'anno mille settecento cinquanta.

2. E tutto questo ho notato di mia mano nel presente . . . . . a perpetua memoria, ed acciocchè per l'intelligenza degli Atti celebrati fino al presente giorno, costi sempre dell'antico Stile, e della presente variazione, e della maniera con cui si è eseguita. Questo dì primo Gennaio 1750.

Io . . . .

Gio. Meoli Cancelliere.

LEGGE

Sopra i Feudi

Pubblicata il dì quindici di Marzo MDCCXLIX.

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DE' ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN-DUCA DI TOSCANA. &c. &c. &c.

LA continua Nostra premura di stabilire egualmente in tutti i Luoghi del Nostro Gran-Ducato la quiete, e vantaggio de' nostri amarissimi Sudditi, ci ha mosso a far pubblici; sopra quei di Loro abitanti ne' Luoghi infeudati, ed i Feudatarj istessi, li seguenti Ordini, quali comandiamo attendersi inviolabilmente in ogni tempo, e luogo da qualunque Persona.

1. Su questo reflesso pertanto con-

cediamo alli detti Feudatarj dentro l' estensione del Feudo l' istesso mediato esercizio della giurisdizione da noi confidato alli nostri Vicarj, o altri Jusdicenti Provinciali dentro il territorio delle loro Corti, dalle quali è stato, o sarà in avvenire separato il Feudo medesimo.

2. Così nelle Cause civili abbiano la cognizione delle prime instanze, quali vogliamo che si terminino sempre nel Tribunale del Feudo colla Sentenza del Vicario di quello, a tenore degli Statuti del Luogo, o di altre Leggi veglianti.

3. In tutti i casi, ne' quali di ragione si dà l' appello, si devolva questo al Tribunale della Ruota Fiorentina nel Dominio Fiorentino, e nel Senese a quello della Rota di Siena, o a qualunque altro Tribunale, o Magistrato delle dette due Città, a' quali si dà l' appello secondo le Leggi dalle sentenze di prima instanza degli altri Vicarj, e Rettori di Giustizia de' Nostri Stati.

4. Nelle Cause Criminali, e Miste abbiano l' intera cognizione di quelle, che non portano altra pena che pecuniaria, con che s' intenda restar sempre agli Abitanti del Feudo libero il ricorso a Noi da queste Sentenze del Giusdicente Feudale per mezzo di quegl' istessi Tribunali, per via de' quali a tutti gli altri nostri Sudditi è permesso l' umiliarci i loro ricorsi da simili Sentenze Criminali degli altri Giusdicenti.

5. Ma nelle altre Cause Criminali, nelle quali potesse aver luogo la pena Capitale, o afflittiva, non possano procedere alla Sentenza, siccome neppure in qualunque Causa Criminale possano procedere a Tortura, o altri atti irretrattabili del Processo, senza le solite partecipazioni, e disegni da inviarsi alli Ministri, e Tribunali superiori ordinati dalle Leggi veglianti, e praticati in tutte le altre Corti da' Rettori di Giustizia Criminale per la spedizione de' Processi fatti da loro fino alla consumazione della pena.

6. In conseguenza di questo esercizio di giurisdizione accordato loro, vogliamo, che le pene pecuniarie, e le confiscazioni de' beni posti dentro il Distretto del Feudo, ed altre Entrate giurisdizionali provenienti dalle suddette Cause spedite in esso spettino agli Feudatarj solamente.

7. Ciò non ostante per altro riserviamo a Noi il minorare, e permutare le pene, e far-

farne la grazia, eccettuate le pecuniarie spettanti al Feudatario, come si è detto di sopra, delle quali potrà far remissione in tutto, o in parte.

8. Ad amministrare la giustizia nelle sopra espresse Cause Civili, e Criminali, dovranno tenere li Feudatarj nel Feudo in loro nome persona idonea, col titolo di Vicario, e colli Ministri necessarj, e colle opportune Carceri, per le quali cose ordiniamo, che le Comunità infeudate paghino a' Tribunali de' detti loro Feudatarj solamente quelle somme di denaro, che pagavano avanti la loro infeudazione a' Tribunali de' Rettori di Giustizia Civile e Criminale, dalle Corti de' quali sono state separate; sicchè tutto il di più necessario, o per i salarj de' detti Ministri, o per la fabbrica del Palazzo di Giustizia, e delle medesime carceri (caso che non vi fossero di già nel Feudo) o per li risarcimenti, stia a carico di essi Feudatarj, senza poterne giammai perciò gravare le Comunità medesime, e suoi Uomini, li quali saranno solamente obbligati in caso di costruzione, o risarcimento del Palazzo di Giustizia alle Vetture de' materiali necessarj,

9. Il Vicario sia Suddito, squittinato, e passato a' soliti esami, e squittini degli altri Giudici, e Notai del Gran-Ducato, obbligato ad osservare le Leggi riguardanti gli altri Ministri de' Governi Provinciali, e quelle de' Notai in tutte le loro parti, ed a starsene alla Tariffa fissata, o da fissarsi ne' Tribunali di Firenze, e di Siena, rispetto alle spese degli atti Civili, e Criminali, e finalmente sottoposto in qualunque caso di contravvenzione alle medesime pene.

10. Non possa il Vicario stare in Ufizio più che due anni continui, ed abbia divieto da una volta all'altra almeno anni tre, e terminato l' Ufizio stia al solito Sindacato, ed avanti gl'istessi Tribunali, e Magistrati in quel modo, e forma che si pratica dagli altri Giudici, e Notai dei Rettori di Giustizia. Ed in caso che esercitasse l' Ufizio contro la presente Nostra Disposizione, cada nella pena della privazione del medesimo, e di scudi cinquanta, e qualunque Tribunale de' nostri Stati possa conoscere di simil contravvenzione.

11. Li Feudatarj non hanno giurisdizione nelle Cause riguardanti le nostre Regie Finanze, l'esazione delle pubbliche Imposizioni, li Beni, o Entrate delle Comunità, nè sopra i Cittadini Fiorentini, o Senesi, o

 quei

1749 quei Luoghi pii, che per uso, o Legge godessero delle medesime prerogative, nè sopra gli uomini del Feudo arrolati, o da arrolarsi di ordine Nostro nelle Nostre Milizie più di quello che sia concesso dalle Nostre Leggi, e Capitoli Militari, nè finalmente sopra tutte le altre persone, nè in tutte le altre Cause, sopra di cui non si estenda la Giurisdizione de' sopranominati nostri Vicarj, o altri Rettori Provinciali, alla quale, questa da Noi accordata a' Tribunali de' medesimi Feudatarj vogliamo che sempre, ed in ogni caso si debba intendere eguale in tutto, e per tutto.

12. Così parimente dichiariamo, che resti sempre preservato a' Tribunali e Magistrati delle Città di Firenze, e Siena l' esercizio della loro giurisdizione libero sopra i Territorj infeudati, loro Curia, e Ministri, come lo hanno sopra i Territorj delle Corti degli altri Iusdicenti del Gran-Ducato.

13. Vogliamo finalmente, che sempre, e senza altra dichiarazione tutte le Leggi generali in qualunque tempo pubblicate, e da pubblicarsi per mezzo de' Nostri predetti Magistrati nelle forme solite, obblighino egualmente i Luoghi infeudati, ancorchè non ne facciano special menzione, come obbligano quei, che non lo sono.

14. Oltre all' enunciata giurisdizione, ed Entrate giurisdizionali, concediamo a' Feudatarj la privativa della Caccia e Pesca nell' estensione del Feudo, purchè queste non siano in frutto nè delle Comunità, nè del privato, e che non fossero delle riservate a Noi medesimi, e purchè osservino, sì rispetto alla specie degli Animali proibiti, che rispetto alle pene da imporsi, e ad ogni altro capo in questa materia di Caccia, e Pesca le Leggi veglianti.

15. Concediamo ancora a detti Feudatarj, che siano esenti, ed immuni dal peso di dar le proprie bestie per li pubblici trasporti di legna, o foraggi, o per qualsivoglia altra pubblica cagione in occasione di qualunque comandata ordinaria.

16. E perchè in tutte le Investiture s' intendono riservati a Noi, ed a' Nostri Successori Gran-Duchi tutti gli altri diritti della Maestà, ed in conseguenza di questi il mero, e misto impéro, la Potestà legislativa, la libera scelta, ed obbedienza delle Nostre Milizie &c. e tutto ciò, che di ragione viene compreso nelle Regalie maggiori, e minori, come le Imposizioni, le Gabel-

belle, le Miniere &c. perciò rilasciamo tutte queste sotto il Governo, e direzione de' respetrivi Nostri Ufiziali, e Magistrati, quali vogliamo, che abbiano il libero esercizio della loro Giurisdizione, ed Ufizio dentro a' luoghi eretti in Feudo nell'istessa forma, che ve lo aveano avanti l' infeudazione, e come lo hanno presentemente per tutto altrove ne' Nostri Stati.

17. A questo effetto assolviamo, e liberiamo li Nostri Feudatarj da ogni ulterior pagamento di qualunque somma fossero tenuti pagare annualmente a qualsisia de' predetti Nostri Ufiziali, e Magistrati per le gravezze, e pesi reali, e personali spettanti agli Uomini de' loro Feudi, di cui avessero preso a lor conto la riscossione; Volendo Noi, che dal dì della pubblicazione della presente Legge, si abbiano per annullati, e rescissi, conforme annulliamo, e rescindiamo tutte le Convenzioni, o Instrumenti sopra di ciò fatti in vigore ancora di qualsivoglia ordine, o Rescritto Nostro, o de' Nostri Reali Predecessori, e comandando alli medesimi Nostri Ufiziali, e Magistrati di rimborsare immediatamente li Feudatarj di tutte le spese, che giustificassero aver fatto a conto di simili Instrumenti, e di tornare a provvedere, ed attendere da per loro, come per lo addietro alla distribuzione, ed esazione delle imposizioni ordinarie, o straordinarie, e di tutti i pesi, sì reali, che personali di qualunque sorta, e per qualunque cagione, sopra gli Abitanti de' Feudi come sopra tutti gl' altri Sudditi del Gran-Ducato.

18. Conseguentemente ordiniamo ancora agl' istessi Nostri Magistrati, ed Ufiziali di esigere dagli Abitatori de' Feudi la Gabella de' Contratti, che per l' avvenire saranno tra loro, ed il Feudatario, o tra loro medesimi; qual Gabella parimente dal dì della pubblicazione de' presenti Nostri Ordini, saranno tenuti a pagare essi pure al pari degli altri Nostri sudditi, eccettuato però in quei Luoghi, che ne fossero stati esenti avanti l'infeudazione, rispetto a' quali non intendiamo innovare cosa alcuna; Ed altresì ordiniamo, che siano li detti Abitatori de' Feudi liberi, ed immuni dal pagamento della Tassa del piè tondo come lo sono tutti gli altri a tenore della Nostra Legge degli undici Febbraio 1745. non ostante, che in alcune Investiture questa Gabella, e Tassa siano state da Noi, e da' Nostri Reali Predecessori donate a' Feudatarj, le quali Concessioni devonsi reputare per revocate, ed annullate, conforme di Nostra

cer-

1749. certa scienza, e colla pienezza della Nostra suprema potestà le revochiamo, ed annulliamo espressamente ad ogni fine, ed effetto.

19. E giacchè tutte le Comunità hanno le proprie Entrate dependenti da' Beni comuni, da diversi diritti, e da Collette reali, e personali, che si esigono da' Particolari, destinate a sostenere le spese, ed i pesi pubblici Comunali, e gli universali dello Stato; perciò proibischiamo espressamente a' Feudatarj d' ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto nell' amministrazione di esse, volendo Noi, che restino sotto la solita cura degl' ordinarj Magistrati, ed Ufiziali deputati all' economìa delle Comunità del Nostro Gran-Ducato.

20. A questi per tanto comandiamo espressamente, che dentro a' mesi sei dal presente infrascritto giorno, abbiano fatta una nota esatta, e compito bilancio di tutti i Beni, Diritti, ed Entrate, ed uscite di qualunque sorte delle Comunità infeudate col dovuto riscontro a' loro libri dello stato antico di esse avanti l' infeudazione, ed in caso, che i Beni suddetti siano allivellati al Feudatario, ne copino in piè del bilancio gl' instrumenti, trasmettendo alla Nostra Segreterìa di Finanze una diligente, e fedel relazione, per attender da Noi sopra di esso quelle dichiarazioni, ed ordini, che ci parranno più convenienti al bene, e indennità, non meno de' Feudatarj, che delle Comunità medesime.

21. Li beni di qualunque natura posseduti dal Feudatario nella Comunità concessagli in Feudo, saranno sottoposti a tutti gli aggravi, sì pubblici, che comunitativi, ed in ricompensa dovrà egli godere per la sua Persona, e Beni suddetti, per gli Uomini impiegati alla cultura dei medesimi, per quelli di suo servizio, e per la Persona del suo Vicario, di tutte le facoltà, e diritti degli altri Comunisti.

22. Non possano ricettarsi, nè assicurarsi dentro ai Feudi Contrabbandi, nè Contumaci, o Condannati per Cause Criminali, nè pure per debiti Civili, sì pubblici, che privati, non più che nelle altre Corti Provinciali, anzi debbano al pari di queste le Curie Feudali, quando fosse a loro notizia anco non ricercate, arrestare, e ritenere nelle loro carceri simili Persone, per consegnarle ai respettivi Magistrati, ai quali pure sia permesso di procedere dentro al Territorio del Feudo all' assicurazione, arresto, ed estrazione da quello di tali Persone secondo le Leggi, osservando solo l' istesse forma-

II.

malità, che usano nei Territorj delle Corti suddette gli altri Jusdicenti.

23. Sieno obbligati li Feudatarj a mantenere agli uomini del Feudo illese tutte le loro libertà, franchigie, immunità, privilegj, nè ardiscano in alcun tempo, sotto qualsivoglia pretesto imporre loro direttamente, o indirettamente alcuno aggravio reale o personale; poichè è di Nostro volere, che i Nostri Sudditi abitanti nei Luoghi infeudati godano del libero Commercio, e di tutte le altre facoltà a tenor delle Leggi, e siano considerati e trattati in tutto e per tutto come gli altri Nostri Sudditi del Gran-Ducato, e come se l'infeudazione della loro Comunità fatta non fosse.

24. Il Feudatario, rispetto alla sua Persona, e beni, tanto nel Civile, che nel Criminale, è sottoposto a' medesimi Tribunali ordinarj, come tutti gli altri, e però sarà libero agli uomini del Feudo nelle Cause Civili di convenirlo avanti qualunque Tribunale competente, come qualunque altra persona.

25. E in tutti i casi che restassero essi aggravati dal Feudatario, abbiano sempre libero il loro ricorso a Noi medesimi, al qual fine dichiariamo Tribunali competenti per ricevere questi ricorsi in Firenze quello della Pratica Segreta, ed in Siena quello della Consulta, quali esaminato pienamente l'affare dovranno di tutto farne a Noi un esatta rappresentanza, per attenderne la Nostra suprema volontà e risoluzione.

26. E perchè in molti casi sarebbe forse di troppo disastro ai Ricorrenti, di portarsi a Firenze, o a Siena, perciò concediamo loro di poterlo presentare avanti qualunque Corte, che abbia il Criminale; al di cui Rettore comandiamo di rimetterlo immediatamente alli nominati due Tribunali Superiori della Pratica Segreta, o della Consulta respettivamente, e diamo a questi Tribunali tutta l'autorità di deputare per la fabbricazione del Processo li Ministri di qualunque Corte più vicina al Feudo, ed in conseguenza più a portata di verificare i fatti col minor dispendio delle Parti.

27. Circa il Titolo della dignità alla successione nel Feudo, alla rinnovazione dell' Investitura, all' omaggio, al giuramento di fedeltà &c, ed altri capi in questa materia si attendano li Diplomi distesi nella nuova forma da Noi ordinata per più chiarezza, ed in tutti li casi, a' quali, o per via di essi, o per

la

1749. la presente Legge non fosse provvisto si abbia ricorso al Gius Comune feudale ed alla consuetudine.

28. Tale è la Nostra volontà da osservarsi inviolabilmente, e perciò dichiariamo abolite tutte le Leggi, Consuetudini, Rescritti, e Decisioni de' Nostri Tribunali, che fossero in alcuna maniera contrarie alla lettera di questa Nostra Costituzione.

29. Comandiamo espressamente a ciascuno Vicario feudale di far pubblicamente bandire e notificare nelle forme, e luoghi soliti dentro il Feudo la presente Legge, e di tenerne sempre un' esemplare affisso nel Palazzo di Giustizia alla pubblica vista di ognuno, sotto la pena mancando della perdita della carica, e della Nostra indignazione, ordinandogli inoltre sotto la medesima pena d' inviare dentro al termine di un mese dal giorno della pubblicazione al Nostro Segretario di Stato in Firenze la fede autentica soscritta da' Rappresentanti delle Comunità infeudate d' aver eseguito nella forma prescrittagli questo Nostro preciso ordine, e disposizione. E tutto non ostante. Dato in Vienna li 15. Marzo 1749.

II.

FRANCESCO.

UT C. B. DE PFUTSCHNER.

Saint Odile.

TRATTATO DI PACE

Fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Città di Tripoli fino ai confini di quel Regno

Del dì 27. Gennaio MDCCIL.

Avendo Sua Maestà Imperiale comandato al suo Consiglio di Stato, e di Reggenza di pubblicare il Trattato di pace fermato fra la Maestà Sua Imperiale, e la Reggenza di Tripoli del tenore seguente:

TRATTATO DI PACE.

Fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Reggenza di Tripoli li 27. Gennaio 1749. per i Paesi Ereditari sì di Sua Maestà l' Imperatore, che di Sua Maestà l' Imperatrice Regina di Ungarìa, e di Boemia in quattordici Articoli del seguente tenore.

Si è convenuto e stabilito, che sarà una sincera amicizia fra i Paesi, e Isole del Dominio delle Loro Maestà Imperiali con il Regno di Tripoli, e per godere perfettamente di una reciproca sicurezza, e riposo, i Sudditi, e Bastimenti dei sopraccennati Paesi, come anche i Sudditi e Bastimenti del Regno di Tripoli, cesseranno di ora in avanti in virtù dello stabilito Trattato di Pace, sì per Mare, che per Terra, di farsi alcuna ostilità, o recarsi molestia; e se a caso dal giorno della sottoscrizione si cagioneranno alcun danno, saranno tenuti vicendevolmente ad una esatta soddisfazione, con restituire il Bastimento, gli Schiavi, ed ogni altra minima cosa, che sarà stata presa.

1749. 2. I Sudditi, ed i Bastimenti dell' Imperiali Maestà, potranno liberamente trafficare, e venire nel Regno di Tripoli, ove per le Mercanzie, che vi porteranno, non pagheranno altro Dazio che 3 per 100., e niente di più; rispetto però a quelle Mercanzie, che rimarranno invendute, potranno queste essere rimbarcate, e per esse non verrà esatto alcun Dazio, come nè anche saranno obbligati al pagamento di alcun Dazio gli attrezzi da Guerra, come Polvere, Ferro, Piombo, Armi, Legnami, Tavole. Cordami, vele, ed altri generi consimili.

Se alcuno di quei Mercanti, che trafficheranno, per cagione di debiti fuggirà, il Console Imperiale non verrà molestato per il pagamento.

Gli effetti, e beni dei Sudditi Imperiali Cristiani, o Ebrei, che moriranno nel Dominio di Tripoli, passeranno in Dominio degli Eredi; ed in mancanza di questi, ne prenderà possesso il Console, senza che altri possa ingerirsene.

Se per disgrazia succederà, che un Bastimento Imperiale faccia naufragio sulle Coste, le Mercanzie, Attrezzi, e roba, che potrà ricuperarsi, non pagheranno Dazio, e tutto sarà consegnato al Capitano, ovvero al Console Imperiale; e le persone saranno libere senza recar loro minima molestia

Alle Navi da Guerra Imperiali, che approderanno a Tripoli verranno fatte le medesime amiche dimostrazioni, solite praticarsi alle Navi da Guerra dell' altre Potenze amiche.

III. 3. Viene assolutamente proibito ai Bastimenti Corsali Tripolini di fare il corso, volteggiare, ed inferire danni alla vista dei Porti, e Paesi sottoposti alle Loro Maestà Imperiali, acciò non venga disturbata la sicurezza del Commercio. In caso però di fiera burrasca, o di essere inseguiti dai nemici, potranno ricoverarsi nei detti Porti, come anche per necessità di acqua, e viveri, o per altro premuroso bisogno, sarà a loro lecito di entrarvi; e allora saranno sicuri sotto il tiro del Cannone, ma ricevuti che siano, non sarà però loro permesso d' inseguire qualsisia Bastimento nemico, se non 24. ore dopo la partenza del medesimo.

4 Incontrandosi dai Bastimenti Corsali Tripolini Bastimento di Bandiera Imperiale, che si ritrovi munito di Passaporti dei Governatori di qualunque Paese, purchè siano conforme a quei, che saranno trasmessi al Console Imperiale di Residenza in Tripoli; non le verrà fatto alcun danno, nè cagionato alcun ritardo, talchè potrà immediatamente proseguire il suo viaggio, e le sarà somministrato quel soccorso, che potrà aver di bisogno.

Per riconoscere il Passaporto, sarà spedita una Lancia con due persone, ed i necessarj Remiganti, ed a riserva di queste due persone, non sarà lecito ad altri di montare sopra il Bastimento, se non col consenso del Capitano: E parimente i

pa-

III. padroni dei Bastimenti Tripolini prendendo il Certificato del Console Imperiale in Tripoli in conformità della formula già concertata, potranno continuare il loro viaggio senza timore che seguino cose contrarie alla reciproca amicizia.

A Stranieri non verranno concessi Passaporti.

5. Sarà proibito alle Navi nemiche delle Maestà Imperiali, che condurranno nei Porti di Tripoli Schiavi, che sian sudditi Imperiali, di esporli a Terra, e se gli sbarcheranno, saranno messi in libertà.

6. Li Sudditi Imperiali, che saranno stati imbarcati sopra Bastimenti di Bandiera straniera, e parimente i Tripolini, che si ritroveranno sopra Bastimenti stranieri, purchè tanto gli uni, che gli altri sian Passeggieri, quantunque sia seguito combattimento, non verranno fatti Schiavi, e i loro effetti saranno resi.

7. Non si presterà alcun soccorso, ed aiuto ai Bastimenti dei Nemici delle Loro Maestà Imperiali, e parimente sarà proibito a instigazione loro in tutti i Porti della Giurisdizione della Reggenza di Tripoli, che si armino Bastimenti per offendere i Sudditi Imperiali, come anche i Nemici della Reggenza di Tripoli non potranno armar Bastimenti nei Porti Imperiali per agire contro i Tripolini.

8 Resterà presso la Reggenza di Tripoli un Console Imperiale per trattare gli affari, e dare i Certificati, il quale deciderà le liti, che verteranno trai Sudditi Imperiali, ed avrà a forma, che praticasi alla Fulgida Porta il posto, e la precedenza sopra tutti gli altri Consoli, e goderà l'immunità, e cortesìe costumate.

9. Qualunque controversia, e lite, che sarà per succedere tra gli Imperiali, e Mossulmani, sarà giudicata dal Bascià, e Bey di Tripoli, senza che altri possa ingerirsi; e se ciò accaderà in altra Provincia, o Distretto della dependenza, il Giudice di quella ne deciderà.

10. Se un Suddito Imperiale, percuoterà, o ferirà un Mussulmano, e sarà preso, il Console lo proteggerà; e secondo che costerà esser colpevole, e reo verrà meritevolmente gastigato in presenza del Console; ma se il delinquente fuggira, non verrà il Console molestato, per farlo comparire al Tribunale.

11. Succedendo, che una delle parti commetta azione contraria alla Pace, la Parte lesa porterà le sue doglianze al Giudice, ed avanti che il fatto sia comprovato con veridiche e chiare prove, non prenderadi la debita vendetta, ed il Trattato di Pace rimarrà inalterabile.

12. Nel caso, che due Bastimenti di dependenza delle Parti contraenti incontrandosi in Mare, si cagionassero danno, o altro incomodo; l'Aggressore verrà severamente punito, la roba depredata sarà resa, e l'Armatore tenuto a renderne conto.

13. Suc-

ORDINANZE

Per il buon Regolamento e Governo delle Navi da Guerra di Sua Maestà Imperiale

Fatto in Firenze li sei Giugno MDCCL.

TUtti i Comandanti, Capitani, ed altri Ufiziali in Mare, dovranno procurare con tutta la maggiore attenzione, che nelle loro respettive Navi sia adempito esattamente al Culto Divino, e che siano osservate la Domenica, ed altre feste di precetto.

2. Qualunque persona impiegata in servizio di Sua Maestà Imperiale, che bestemmiasse, o facesse esecrazioni, o altre azioni indecenti contro l' onore di Dio, o i buoni costumi, sarà punita con pena pecuniaria, prigionìa, o altrimenti ad arbitrio del Consiglio di Guerra.

3. Se qualsisia Ufiziale, Marinaro, o altra persona dei Vascelli ardirà dare informazioni, o mantenere corrispondenze con qualche Potenza nemica, o con qualche persona ribelle alla Sacra Maestà, o a suoi Eredi, e Successori, senza ordine, e permissione di Sua Maestà, o del Comandante in capite, ogni tal persona, o persone così delinquenti saranno punite con la morte.

4 Nessuno Ufiziale, Marinaro, Soldato, o altro, potrà ricevere alcuna Lettera, o Imbasciata per parte di Potenze nemiche della Maestà Sua, o suoi Eredi e Successori, senza che nello spazio di ore dodici non ne renda inteso (in caso, che ciò sia possibile) il Comandante superiore [illegible] con-travvenendo [illegible] punito con la morte, o [illegible] secondo, che giudicherà [illegible] glio di Guerra [illegible]

1750. intendino sottoposti ancora coloro, che essendo informati di ciò non lo palesassero dentro il detto tempo al Comandante in capite.

5. Niuna persona, che sarà su i Vascelli potrà soccorrere un Nemico, o Ribelle in tempo di Guerra con danaro, vettovaglie, polvere, palle da fuoco, armi, e munizione, o qualsisia altra provvisione direttamente, o indirettamente, sotto pena della vita, o di altro gastigo ad arbitrio del Consiglio di Guerra.

6. Tutti i fogli, contratti fra Mercanti, e Capitani di Navi, polizze di Passaporti, ed altre Scritture di qualunque genere, che saranno trovate a bordo delle Navi predate, saranno diligentemente conservate, e gli Originali di esse saranno mandati senza frode, o inganno all'Ufizio della Marina, per ivi essere esaminati, sotto pena contravvenendo della perdita della partecipazione spettante a chi contravvenisse, o di altro gastigo da imporsi, secondo la qualità delle circostanze, dal Consiglio di Guerra.

7. Allor quando sarà fatta preda di qualche Nave, niuno del servizio di Sua Maestà Imperiale ardirà sottrarre dalla Nave predata, danaro, argenterìa, mercanzìe, carico, o sartiame, se prima non ne sia fatto il giudizio nell' Ufizio della Marina, sotto le pene da regolarsi dal Consiglio di Guerra; intendendosi però eccettuato tutto quello, che in caso di combattimento si giustificasse essere stato preso, come bottino, il che potrà essere ritenuto, senza che ne sia reso altro conto, purchè non si tratti di armi, munizione, sartiame, fornimenti, o provvisioni della Nave predata.

8. Sotto pena di morte, o di altro gastigo, secondo che esigerà la qualità del delitto, sarà punito chiunque ardisse rubare gomene, ancore, vele, o qualsisia cosa appartenente all' equipaggio del Vascello, come anche polveri, armi, o munizioni del medesimo.

9. Nel caso, che rimanga preso qualche Bastimento, senza che questo si sia difeso, non sarà permesso lo spogliare, o maltrattare l'equipaggio del Bastimento predato sotto gravissime pene, da infligersi a chi contravvenisse, ma dovrà il detto Bastimento con tutta la Mercanzìa conservarsi fin che dall' Ufizio della Marina non sarà giudicato, che cosa sia di ragione.

10. Ogni Comandante, o Capitano, il quale dopo dato il segno, o l' ordine per il combattimento, o che alla vista delle Navi nemiche di Pirati, o di Ribelli, essendo imminente il cimento, mancherà di dare nella sua Nave tutte le buone disposizioni per la battaglia, e di animare, e incoraggire gli Ufiziali inferiori, Soldati, e Marinari, sarà cessato, e se il sopraddetto Capitano, Comandante, Soldati, o Marinari cedendo al Nemico, Pirato, o Ribelle dimanderanno quartiere, in tal caso saranno

I.

I. no puniti con la morte, o con altro gastigo, secondo che meriterà il delitto.

11. Ogni Capitano, Comandante, ed altro Ufiziale, Marinaro, o Soldato di qualche Nave, Fregata, o Vascello di Guerra, dovrà puntualmente osservare i Comandi del Comandante Superiore, tanto per assalire qualche Vascello, o Squadra nemica, quanto per difendersi contro di essa, sotto pena della vita, o di altro gastigo, secondo che meriterà la qualità della sua negligenza, o delitto.

12. Se un Capitano, o altro Ufiziale, Marinaro, o Soldato di qualunque Bastimento da Guerra durante il combattimento, sfuggirà di avanzarsi, e d' impegnarsi per quanto gli è possibile per danneggiare il Nemico, o non procurerà di soccorrere le Navi di Sua Maestà, o faccia ciò per codardìa, o per cattiva volontà, sarà soggetto alla pena di morte, o di altro gastigo, che secondo le circostanze sarà creduto più proprio dal Consiglio di Guerra.

13. I Capitani, Ufiziali, e Marinari di tutte le Navi destinate per il Convoglio, e guardia delle Navi mercantili, dovranno accompagnarle a forma dell' istruzioni, che avranno avute, senza recusare, e trascurare di combattere, caso che venghino assalite, nè sarà a loro perciò permesso di esiger danaro, o altra ricompensa da qualche Mercante, o Maestro dei Bastimenti convoiati, e in caso, che l' esigessero, oltre ad esser condannati alla restituzione, sarà proceduto contro di loro criminalmente, ad arbitrio del Consiglio di Guerra, da estendersi fino alla morte.

14. Se qualche persona, che è al servizio delle Navi di Sua Maestà mancherà per codardìa, negligenza, o cattiva volontà d' inseguire il Nemico, di batterlo, e fugarlo, o di soccorrere, ed assistere il più, che li sarà possibile, qualche Bastimento conosciuto per Amico, sarà punito con la morte, o altrimenti, secondo che giudicherà il Consiglio di Guerra.

15. Tutte le volte, che sarà comandato il servizio, o combattimento, niuno potrà ritardarlo, o impedirlo sotto pretesto d' avanzo di paga, e facendo altrimenti, sarà condannato alla pena di morte.

16. Con la medesima pena di morte sarà punito ogni Capitano, Ufiziale, o Marinaro, che contro la fede in lui riposta prendendo il partito del Nemico conducesse via il Bastimento, o le provvisioni, e munizioni, o in qualsisia maniera debilitasse il servizio di Sua Maestà Imperiale.

17. Chiunque deserterà dal Servizio, o dal suo Impiego nella Nave, o che indurrà altri a così fare, sarà punito con la morte.

18. Se alcuno sarà scoperto per Spia, o portasse imbasciate, o lettere seducenti per parte di qualche Nemico, o procurasse di corrompere le persone appartenenti al-

al servizio delle Navi di Sua Maestà sarà punito con la pena di morte.

19. Nessuna persona appartenente alle Navi dovrà proferire parole sediziose, e molto più resta proibito per qualsivoglia pretesto di fare radunanze sediziose, sotto pena della morte.

20. Qualunque persona appartenente alle Navi di Sua Maestà dovrà rivelare i tradimenti, che avrà notizia esser tramati, e le parole, che saprà esser dette in pregiudizi di Sua Maestà e del suo Servizio, altrimenti incorrerà nei gastighi, che il Consiglio di Guerra crederà convenirseli.

21. Da veruno non si presumerà di contrastare con il suo Ufiziale, sotto pena di gastigo severo, e molto più non si ardirà perquoterlo, sotto pena della vita, o altrimenti ad arbitrio del Consiglio di Guerra.

22. Se qualcheduno crederà aver motivo di dolersi dei cibi poco sani, o per altra legittima causa, egli dovrà rendere inteso di ciò il Capitano, o il Comandante in capite, il quale prontamente dovrà porvi rimedio, ma per questo, o simil pretesto, non sarà permesso a veruno di far nascere dei disturbi, altrimenti sarà severamente punito, secondo la Sentenza del Consiglio di Guerra.

23. Resta proibito a ciascuno il contrastare, o battersi nel Vascello, o pure di servirsi di parole irritanti, e che possino occasionare delle liti, e dei disturbi, sotto pena di severo gastigo da infligersi dal Consiglio di Guerra.

24. Non sarà permesso a veruno di far consumo inutile della polvere, palle, munizione, o altre provvisioni delle Navi, nè dissipare veruna parte, anzi dovranno preservarsi con tutta la diligenza, sotto le pene, che stimerà proprio il Consiglio di Guerra.

25. Allorchè per malizia, negligenza, o per altro errore seguisse, che qualche Bastimento di Sua Maestà Imperiale arrenasse, o desse sulli Scogli, chi ne sarà trovato colpevole sarà sottoposto a pene pecuniarie, prigionìa, ed altri gastighi ad arbitrio del Consiglio di Guerra.

26. Ognuno, che volontariamente incendiasse Bastimenti, Magazzini, o Munizioni da guerra, o da bocca, che non appartenessero al Nemico sarà punito con la morte.

27. Chiunque essendo di guardia si mettesse a dormire, o negligentemente facesse l' ufizio, che gli venisse imposto, o abbandonasse il suo posto dovrà esser punito con la pena di morte, o altro gastigo, secondo, che le circostanze esigeranno.

28. Ogni Omicidio volontario sarà punito con la morte.

29. Ogni latrocinio o furto commesso da persone appartenenti alle Navi, sarà punito con la morte, o come considerate le circostanze sarà giudicato bene dal Consiglio di Guerra.

30.

I. 30. I Provosti appartenenti ai Vascelli non potranno ricusare di ricevere, e di custodire i Prigionieri, che saranno a loro commessi, e in caso, che questi per lor connivenza fuggissero, nè dovranno loro rispondere sotto la pena di esser lor sottoposti all' istesso gastigo, al quale sarebbero stati condannati i detti Prigionieri, o a quella pena, che sarà creduta dal Consiglio di Guerra più convenirseli.

31. Tutti i Capitani, Ufiziali, e Marinari useranno tutte le possibili diligenze per scoprire, ed arrestare i Delinquenti, affinchè siano debitamente puniti, sotto la pena di esser processati, e condannati ad arbitrio del Consiglio di Guerra.

32. Se alcuna persona appartenente ai Vascelli di Sua Maestà Imperiale commetterà il detestabile peccato contro natura, sia con Uomo, sia con Bestia, sarà punito con la morte, senza misericordia.

33. Tutti gli altri delitti, misfatti, o disordini commessi su le Navi, dei quali non è stata fatta menzione in questi articoli, saranno puniti conforme alle Leggi, e costumi usati in tali casi.

34 Ed affinchè il servizio di Sua Maestà Imperiale, non venga ritardato dalla prigionia del Delinquente, quando il delitto non sarà capitale, e che si richieda tempo per radunare un Consiglio di Guerra, Sua Maestà Imperiale, in questo caso concede facoltà ad ogni Capitano di ordinare un gastigo, che non ecceda però dodici sferzate.

35. E siccome quando da differenti Navi si son fatti distaccamenti incontrandosi in terra gli Ufiziali, e Marinari si son visti nascere varj inconvenienti per prevenir questi nell' avvenire, ed acciocchè niun' Ufiziale, e Marinaro possa allegare per scusa di avere mancato al dovuto rispetto verso il suo Superiore, il non saper' egli il rango del medesimo, Sua Maestà Imperiale comanda, che si porti una divisa, o sia uniforme particolare da ogni Comandante in capite, Capitano, Tenente, e sotto Tenente.

36. Seguendo (che Iddio non voglia) la perdita, o naufragio di qualche Vascello di Sua Maestà Imperiale tutti gli Ufiziali di qualunque rango come tutti li componenti, tanto dell' Equipaggio marittimo, quanto della Guarnigione resteranno nella più esatta subordinazione, ed obbedienza dei respettivi loro Superiori ovunque si ritrovassero come se fosse in essere il Vascello, ed in grado di attuale servizio s'impiegheranno al recupero, e salvamento delle genti, attrazzi, robe, mercanzie, materie sacre, e preziose, e di ogni cosa attinente, o spettante a tal Vascello, sotto la pena a chi contravvenisse di essere giudicati come desertori oltre ogni altra pena che po-

1750. potrebbe convenirli secondo le circostanze respettive; ed acciò non abbino gli contravventori scusa veruna vuole Sua Maestà Imperiale che a tutti gli Ufiziali di qualunque grado, ed a tutti li componenti dell' Equipaggio marittimo, e della Guarnigione corra le paghe e razione da computarseli questa a ragione di un paolo il giorno per tutto quel tempo che saranno impiegati al ricupero e salvamento fino al ritorno loro in Toscana.

Tale essendo la volontà di Sua Maestà Imperiale.

Fatto in Firenze li sei Giugno 1750.

IL CONTE DI RICHECOURT.

Ippoliti.

LEGGE

Per Regolamento della Nobiltà, e Cittadinanza

Pubblicata in Firenze il dì primo Ottobre MDCXLV. Stile Comune

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DEI ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN DUCA DI TOSCANA, DUCA DI CALABRIA, DI GUELDRIA, DI MONFERRATO, E DI TESCHEN; PRINCIPE SOVRANO D' ARCHES, E DI CHARLEVILLE, MARCHESE DI PONT-A-MOUSSON, E DI NOMMENY; CONTE DI PROVENZA, VAUDEMONT, BLAMONT, ZUTPHEN, SAARWERDEN, SALM, E FALCHENSTEIN EC.

PEr levare ogni dubbio circa allo ſtato delle Perſone, e diſtinguere chiaramente tralli Noſtri fedeli Sudditi li veri Nobili, a i quali ſolamente nella Noſtra Legge ſopra *i Fidecommiſſi, e Primogeniture* è piaciuto a Noi permetterne in avvenire l' iſtituzione, e per altri giuſti motivi, ancora, e di Noſtra certa ſcienza, e colla pienezza della Noſtra Suprema poteſtà, determiniamo, e comandiamo oſſervarſi riſpetto alla Nobiltà, e Cittadinanza di queſto Noſtro Gran-Ducato li ſeguenti Ordini.

Della Nobiltà, e ſua diſtinzione.

1. Riconoſchiamo = Nobili eſ-

ser

1750 SER = tutti quelli, che posseggono, o hanno posseduto Feudi nobili, e tutti quei, che sono ammessi agli ordini Nobili, o hanno ottenuto la Nobiltà per Diplomi Nostri, o de' Nostri Antecessori, e finalmente la maggior parte di quei, che hanno goduto, o sono abili a godere presentemente il primo, e più distinto Onore, delle Città Nobili loro Patrie; E Cittadini quelli, che hanno, o sono atti ad avere tutti gli Onori delle Città, fuori che il primo.

Perciò Ordiniamo, che nelle Nobili Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, San Sepolcro, Montepulciano, Colle, San Miniato, Prato, Livorno, e Pescia le enunciate Nobili Famiglie si registrino per tali pubblicamente in un nuovo Libro a parte, e che le rimanenti ammesse a tutte le Borse, fuori che alle prime, restino scritte come avanti per Cittadini a' Libri pubblici, nel modo, e forma, e colli requisiti sotto espressi.

2 Nelle prime sette antiche Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, e Cortona vogliamo, che tal descrizione di Nobili si faccia distinta in due Classi, alla prima delle quali diamo il nome di *Nobili Patrizj*, all' altra quello solo di *Nobili*.

3. E nelle sette rimanenti Città meno antiche comandiamo, che si scrivano per ora tutti li Nobili indistintamente sotto l' unica Classe della Nobiltà; Riservando a Noi, ed a' Nostri Successori Gran Duchi di graziare a suo tempo benignamente esse ancora della distinzione del Patriziato.

4. Dichiariamo, che le rimanenti Città del Nostro Gran-Ducato quivi non espresse non possano avere il rango Nobile, per esservi nelle medesime, attesa la poca popolazione, stati ammessi senza alcun riguardo al godimento del primo onore tutti gli abitatori più benestanti.

5. Tralle Famiglie Nobili delle respettive antiche Città ordiniamo, che nella Classe de' Patrizj si descrivano tutte le Famiglie Nobili, di cui sono state ricevute le provanze per giustizia al nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre Famiglie Nobili, che in virtù di qualunque altro requisito enunciato nel § I. proveranno la continuazione della propria Nobiltà per lo spazio almeno di anni dugento compiti.

6. Nella Classe de' Nobili delle nominate antiche Città vogliamo, che vi si registrino tutte le Famiglie discendenti da Soggetti ricevuti nel Nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre Famiglie Nobili, che non potranno concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo.

Nelle altre sette meno antiche Città, ove non è che la Classe de' Nobili, ordiniamo, che vi si scrivano indistintamente tutte

IL

te

te le Famiglie Nobili, ammesse nel Nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le rimanenti Famiglie per qualsivoglia altro giusto titolo, come sopra, capaci di provare la loro Nobiltà.

Li nativi delle altre Città, Terre, o Luoghi del Nostro Gran Ducato, che fossero già ricevuti, o si riceveranno in avvenire nel Nostro Ordine di S. Stefano, o veramente fossero stati, o saranno per Diplomi Nostri, e de' Gran-Duchi Nostri Antecessori creati Nobili, si registrino nella Classe della Nobiltà della Città tralle sopra espresse la più vicina al luogo della loro origine, o abitazione; non potendovi per altro esercitare le Magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o acquistinvi il domicilio a tenore delle Leggi veglianti, delli Statuti Locali, e della Consuetudine.

7. Tutte le soprannominate Famiglie, e Persone comandiamo, che siano ammesse nelle respettive Classi de' Patrizj, e de' Nobili, purchè mantengano presentemente col dovuto splendore la Nobiltà trasmessa loro da' loro Antenati, esclusene assolutamente quelle di loro, che hanno derogato alla medesima per l'esercizio di Arti vili, o per qualsivoglia altra causa, di cui si faccia menzione sotto all' *Articolo della perdita della Nobiltà*.

8. Delle Famiglie, e Persone ammesse da cinquanta anni in quà alli primi Onori delle Città sopranominate non intendiamo riconoscer per Nobili, e perciò ordiniamo, che non si registrino nella Classe della *Nobiltà*, se non quelle, che acquistatovi il domicilio, ed imparentatesi nobilmente, posseggono nel Comune delle medesime Città, o altrove tanti Effetti, e Beni da poterne colle rendite viver decorosamente, e stabilire in tal forma la Nobiltà nuovamente acquistata, o che ne abbiano ottenuto, e ne otterranno da Noi una special grazia.

Del modo di far la nuova Descrizione.

9. Deputiamo pertanto il nostro Consigliere di Stato, e di Reggenza, e Segretario di Stato Gio Antonio Tornaquinci, il Nostro Consigliere di Stato, e di Reggenza, e Segretario di Guerra Gaetano Antinori, il Nostro Segretario della Giurisdizione Senator Giulio Rucellai, insieme con i Senatori Filippo Guadagni, e Gio Francesco Ricasoli, perchè si faccia avanti di loro, e colla loro assistenza in Firenze nel nostro Archivio di Palazzo, detto già delle Riformagioni, e riunito in oggi alla Segreteria di Stato, la pubblica descrizione delle dette due Classi, dei Patrizj, e dei Nobili colli dovuti esami, e riscontri delle domande, e recapiti ammissibili secondo la Nostra istruzione, data questo istesso infrascritto giorno, pubblicata unita-

1750 tamente colli presenti nostri Ordini.

10. A questo effetto ordiniamo a tutti li Capi delle Case Nobili Fiorentine, che a tenore dei medesimi hanno da essere scritti colle loro Famiglie nell' una, o nell' altra Classe di presentare nel detto Archivio di Palazzo alli suddetti Deputati le loro Domande colli loro Documenti autentici, ed in buona forma; quali documenti, e domande parimente vogliamo, che in Siena si esibiscano avanti il nostro Auditor Generale di quella Città, e nelle restanti Città sopra espresse, avanti li respettivi loro Iusdicenti; Questi compiti li comandati riscontri ai Libri esistenti sul luogo, rimetteranno tutto immediatamente alli Deputati sopradetti nel modo, e forma ordinata loro in detta Nostra Istruzione.

11. Terminati poi a tenore della medesima li Registri Originali del Patriziato, e della Nobiltà, che debbono sempre conservarsi nell' Archivio di Palazzo, incarichiamo il nostro Segretario di Stato di farne fare immediatamente le Copie, e sottoscritte di sua mano, e munite del Nostro Imperial Sigillo, mandarle in ciascheduna delle respettive Città per ivi tenersi nelli Archivj di esse.

12. Ogni volta, che nascerà alcun Figliolo, o Figliola legittimo naturale in alcuna Famiglia Patrizia, o Nobile, sarà cura del Capo di Casa di farlo prontamente scrivere in queste Copie, portandone perciò all' Iusdicente la Fede autentica del Battesimo, o sivvero potrà inviarle a Firenze nell' Archivio di Palazzo, affinchè ivi sia scritto subito nel Libro originale, e dato l' ordine per farlo notare di poi anco nel Libro della sua Patria.

II.

13. Comandiamo espressamente all' Auditor Generale di Siena, ed a tutti gli altri Iusdicenti delle sopranominate Città di rimettere in Firenze alla fine di ogni Anno la Nota dei Nati fatti da loro scrivere nei Registri, colle filze delle fedi del Battesimo, facendo consegnar tutto in mano del Segretario di Stato, o nell' Archivio di Palazzo, acciò sieno scritti parimente nelli respettivi Originali Registri ivi esistenti. Tanto ancora si osserverà dalli Capi delle Famiglie Nobili Fiorentine nel portare all' Archivio di Palazzo le Fedi delle Nascite, per far descrivere la loro Prole legittima, e naturale alli Registri della propria Classe.

14. Riconoschiamo li Descritti in tal forma nei Registri del Patriziato, e della Nobiltà per li soli Nobili del Nostro Gran-Ducato, alli quali solamente, oltre alle altre Prerogative, e Privilegj soliti, intendiamo di aver concesso ultimamente quello di poter istituire le Primogeniture, e Fidecommissi. Nè li Patrizi avranno altra prerogativa di più dei Nobili, che la sola precedenza so-

sovra di essi in tutte le pubbliche adunanze, e funzioni.

15. Da ciascuno di questi Registri eleggeremo Noi ogni Anno per turno nella Città di Firenze, e Siena otto Soggetti, e nelle altre Città sei, la metà sempre delle respettive Classi del Patriziato, col titolo di Nobili Rappresentanti il Corpo della Nobiltà della loro Patria; Questi *Nobili Rappresentanti* assisteranno, ed informeranno in ogni affare concernente la materia della Nobiltà della loro Patria il Nostro Segretario di Stato, e saranno in ogni tempo li Testimoni da esaminarsi dai Cavalieri assistenti in occasione di provanze pel ricevimento di qualunque persona agli Ordini Nobili; E caso che tra essi vi fosse alcuno Parente del Pretendente, o interessato altrimenti in Causa, permettiamo allora, sì al Segretario di Stato, che ai Cavalieri Deputati di servirsi in luogo di quello di altro Soggetto eletto a loro piacimento dalla respettiva Classe.

Concediamo loro per special Privilegio di coprire, e sedere avanti qualunque anco Supremo Magistrato della Città, e vogliamo, che sia di loro privativa incumbenza, esclusivamente ad ogni altro, di far l'ufizio dei Paciari, con intromettersi a fare aggiustamenti tra Nobili, e Nobili, o tra Nobili, e Persone d' inferior condizione, quando però l' affare o di sua natura, o a richiesta delle Parti interessate non debba terminarsi giuridicamente avanti il Magistrato ordinario.

Nella Città di Firenze, in tutte le pubbliche Funzioni ove assista il Nostro Real Consiglio di Reggenza, dovranno Essi essere immediatamente al di lui seguito in *Atto di Gala* avanti a tutti i Magistrati, anco del Supremo di detta Città.

E parimente in tutte le pubbliche funzioni della Città di Siena, e delle restanti Nobili Città del Gran Ducato, nelle quali intervenga tutto il Corpo delle Magistrature, dovranno eglino, messo nel primo luogo tra loro l' Auditor generale, o altro respettivo Rettore, avere il passo avanti il Gonfaloniere, o altro primo Magistrato della propria Città, quale seguiterà dipoi a procedere tutti gli altri Magistrati secondo il consueto, non ostante qualunque Ordine, Privilegio sì Nostro, che dei Nostri Antecessori Gran Duchi, Legge, e Consuetudine immemorabile in contrario, alle quali cose tutte di Nostra certa scienza, e colla pienezza della Nostra suprema Potestà deroghiamo in questo Capo solamente.

L' attual esercizio di Rappresentante Nobile eletto da Noi non darà divieto a veruna Magistratura, di cui starà sempre in arbitrio del Rappresentante medesimo l' accettazione, purchè in ogni caso di pubbliche funzioni come sopra, lasciato per quella volta il luogo del

 suo

1750 suo Magistrato, vada colli altri Rappresentanti Nobili al suo Posto; Volendo Noi espressamente, che l' attual godimento di Nobile Rappresentante, o la capacità di essere eletto per trovarsi descritto nelli respettivi Registri s' intenda da quì avanti ad ogni effetto il primo e più distinto Onore delle Città Nobili, e proprio solo delle Nobili Famiglie.

Li Registri di questi Rappresentanti Nobili, che si eleggeranno di tempo in tempo da Noi, e dai Nostri Successori, si terranno a parte nell' Archivio di Palazzo a perpetua memoria, e di lì parimente ai suoi tempi si spediranno in esecuzione dei Nostri ordini le Lettere della fatta Elezione in ciascuna Città.

16. Tutti gli altri Nostri fedeli Sudditi non descritti in questi Registri, dichiamo non essere, nè doversi riputare Nobili, non ostante qualsivoglia Sentenza, Privilegio, Godimento d' Onore, o Consuetudine, che si pretendesse allegare, alle quali cose tutte di nostra certa scienza, e colla pienezza della Nostra suprema volontà deroghiamo in quanto faccia di bisogno.

17. In caso, che nell'esecuzione della presente Legge alcune Famiglie capaci degli onori stati sino al presente i primi delle Città, mancando degli altri necessarj requisiti, non possano essere ascritte tralli Nobili delle medesime; Comandiamo, ciò non ostante, che tali Famiglie, e Persone così escluse, ed in conseguenza non Nobili seguitino tuttavia ad essere imborsate nelle medesime Borse di tutti gli onori della loro Patria, a cui già si trovassero ammesse.

II.

Dell' acquisto, e prova della Nobiltà

18. L' acquisto della Nobiltà per tutti i tempi avvenire dependerà da supremo volere nostro, o dei nostri Successori Gran-Duchi, e la prova di quella, dalla fatta Descrizione nell' ennunciate Classi.

Cosicchè qualunque volta piacerà a noi, ed ai nostri Successori decorare alcuna persona della Nobiltà, dovrà il nostro Segretario di Stato, subito speditone il Diploma farlo registrare nel Libro vegliante dei Privilegi, e dare gli ordini opportuni, perchè sia nell' istesso tempo notata nella respettiva Classe.

19. Rimettiamo per altro nella libera volontà, ed arbitrio dei Patrizi, e Nobili medesimi scritti già, o da scriversi in avvenire in detti Registri, se voglion sì, o nò seguitare, o essere ammessi a godere degli onori, ed ufizi della loro Patria; ed in caso, che dichiarino di volerlo, ordiniamo in ogni tempo a chi si aspetta, che sentite le loro domande, e viste le fedi autentiche del loro rango, imborsino immediatamente le polizze di quelli nelle borse enunciate nelle domande, remossa ogni, e qualunque eccezione, o indipendentemente da qualsivoglia Partito, o Voto dei

dei Riformatori, o altri Ufiziali soliti presedere alli Squittini, e Riforme delle Città del Nostro Gran Ducato.

20. Quando in qualsisia delle dette Città antiche verrà il tempo, che alcuna Famiglia di mano in mano, compito lo spazio prefisso di anni dugento della sua Nobiltà, deva passare dalla Classe dei Nobili a quella di Patrizj, non si potrà ciò effettuare senza precedente Nostro Diploma, o dei Nostri Successori Gran-Duchi, incaricatone sempre della descrizione nel Registro, come sopra, il Segretario di Stato pro tempore.

21. Tutti i Nobili di Stati alieni, durante la loro permanenza nel Nostro Gran-Ducato, debbono godervi di tutti li Privilegj, onorificenze, e distinzioni proprie del loro rango, ed a qualunque di essi, che vi avesse, o volesse acquistarvi il domicilio, se ce ne supplicherà, accorderemo ben volentieri la permissione di essere ascritto al Patriziato, o Nobiltà del medesimo.

22. Li Nostri Sudditi fatti Nobili per concessione di Feudi, Titolo, o Diplomi di altri Sovrani fuori che dei Nostri Antecessori, e di Noi medesimi, non potranno esser riconosciuti, o trattati per tali nel Gran-Ducato, ed in conseguenza non potranno essere descritti nella Classe dei Nobili senza nostro espresso ordine, e nuovo Diploma di conferma.

23. Vogliamo, che le attestazioni di Nobiltà, e sue provanze per qualunque effetto si spediscano solamente nell'Archivio di Palazzo, firmate dal nostro Segretario di Stato, e munite del Nostro Sigillo Imperiale, proibendo sotto la pena della perdita della Carica a tutti gli Iusdicenti, Cancellieri, o altri Ministri, che hanno in custodia gli Archivj delle Città, di dar fuori simili fedi, e provanze estratte dalle suddette Copie, quali in ogni caso ordiniamo, che non sieno attese, come nulle, e di niun valore.

24. Similmente da quì avanti proibischiamo a qualunque nostro Tribunale, o Magistrato d'ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto, o colore in alcuna Causa mossa da chicchessia per provare la sua descendenza da Famiglia Nobile, o in verun altra causa risguardante in qualsivoglia modo la Nobiltà delle Famiglie; ma in tutti gl' Istrumenti, ed altri Recapiti, Atti, e Scritture ad esse per qualunque titolo appartenenti si esibiscano, e presentino senza strepito, o figura di giustizia nel detto Archivio di Palazzo avanti al Segretario di Stato. Egli solo, esaminato pienamente l'affare, ed avutone il parere, o l'informazione dai Rappresentanti Nobili, dovrà di tutto farne a noi la relazione per mezzo del nostro Consiglio di Reggenza, al quale, sul conto che ce ne sarà reso, notificheremo la nostra risoluzione, e suprema volontà.

Della

Della perdita della Nobiltà.

25. Perchè non merita di stare tra i Nobili chiunque fa azioni, o tiene maniera di vivere mal convenienti al proprio decoro; Perciò vogliamo, che il Patriziato, o Nobiltà si perda, e per delitto, e per l' esercizio di Arti vili, e Meccaniche, di maniera che se alcuno si trova presentemente in simili pregiudizj, o esercizj, non può essere scritto ne Egli, nè li suoi figliuoli nelli nuovi Registri; Ed in avvenire parimente qualunque già vi si trovasse descritto, s' intenda decaduto dalla prerogativa del proprio rango, secondo le seguenti nostre dichiarazioni.

26. Quanto al Delitto; Per quello solo di *Lesa Maestà* dovrà estendersi la pena oltre al Delinquente anco sopra alli suoi Figli, o Nipoti nati, tanto avanti, quanto dopo la condanna; talchè essi tutti in un istesso tempo col loro Padre, o Avo devono irremissibilmente esser rasi dalli pubblici Registri della loro Classe.

27. Tolto il caso di Lesa Maestà, dichiariamo, che le Sentenze criminali in tutti gli altri Delitti capaci d' irrogare infamia secondo le Leggi, e Consuetudini del nostro Gran-Ducato, pregiudichino solo al Delinquente, quale subito dopo la sentenza anco data in contumacia dee scancellarsi dalla sua Classe, ed in conseguenza alli suoi Figli, e Discendenti, che nascessero dopo tale scancellazione, ma non già alli suoi figli nati, e descritti avanti di quella, e molto meno alli suoi fratelli, o altri collaterali innocenti.

28. Qualunque Delinquente, otterrà dopo la condanna la grazia e perdono da noi, o dai nostri Successori, sarà tenuto supplicare dipoi a parte per la reabilitazione sua, e dei suoi figli al pristino rango, non potendogli giovare in ciò veruno Indulto, o grazia generale, senza una nuova, e speciale nostra Grazia, o Rescritto col solito nuovo Diploma da registrarsi, come sopra, nel nostro Archivio di Palazzo.

29. Quanto all' esercizio delle Arti, e Professioni in favore del Commercio, e delle Arti liberali, vogliamo, che nè la matricola, nè l' attuale esercizio dell' infrascritte deroghi in alcun modo alla Nobiltà, o Patriziato, talchè li sotto espressi Matricolati in esse devono seguitare a godere di tutti li privilegi, prerogative, e distinzioni del loro respettivo rango.

Per tali intendiamo generalmente tutti li Patrizj, o Nobili, che come Mercanti, o Banchieri tengono Case di negozio, o Banchi di cambio &c. per una somma riguardevole, sieno essi descritti, o nò alle Arti dei Mercatanti, o del Cambio; E particolarmente poi tralli matricolati alle Arti della Seta, o della Lana li Nobili, o Patrizj, che col loro denaro, e Ministri fanno andare

in

in digrosso traffichi di simili manifatture: Tralli matricolati alle Arti dei Medici, e Speziali, e a quella dei Giudici, e Notai li Patrizj o Nobili, che fanno la Professione del Medico, dell' Avvocato, o del Giudice, mentre sieno stati addottorati nelle Università del nostro Granducato.

E finalmente tutti li Nobili, o Patrizj, che professassero la Pittura, la Scultura, e l' Architettura sì civile, che militare.

30. Al contrario nelle suddette Arti della Seta, e della Lana il tener bottega per vendere a minuto, o a taglio; in quella dei Medici &c. il mestiero dello Speziale, o Chirurgo &c. in quella dei Giudici, e Notai l' esercizio del Procuratore, e del Notaio, e l' impiego d' Attuario, o Cancelliere; E finalmente l' esercizio di qualunque altra Arte, o Professione meccanica, intendiamo che deroghi alla Nobiltà. Onde qualunque Patrizio, o Nobile eserciti simili Arti, o Professioni, dee subito, come è detto, scancellarsi dal Registro della sua Classe, o non ammettervisi nella presente descrizione. Nè potrà egli, o li suoi figli, e descendenti nati dopo tale esclusione esservi restituito senza precedente Diploma di noi, o dei nostri Successori Gran Duchi.

31 Qualunque Donna Patrizia, o Nobile si mariterà con Uomo ignobile, non dee essere scancellata dalla sua Classe, benchè costante il Matrimonio si debba stimare della condizione del Marito; E parimente qualunque Patrizio, o Nobile prenderà per Moglie una Donna d' inferiore condizione dee restar nella sua Classe, e godere attualmente di tutte le prerogative, e distinzioni ed onori del suo rango, anco durante il Matrimonio, e così li suoi figlioli, e descendenti; Volendo Noi, che solamente per le suddette cagioni, e non per verun altra si perda la Nobiltà.

32. Comandiamo per tanto a tutti li Rettori, e Iusdicenti delle sopra espresse Città, e loro Successori d' invigilare, e fare invigilare per via della loro Corte, se alcun Patrizio, o Nobile facesse alcuna Arte, o Professione di quelle, che abbiamo dichiarato derogare alla Nobiltà, o fosse altrimenti in pregiudizio di Bando, o Condanna infame, e di tutto darne parte in ogni tempo al Segretario di Stato, perchè possa ordinare la di lui scancellazione dalli pubblici Registri in esecuzione delle presenti nostre Disposizioni.

Della Cittadinanza.

33. Dopo la Nobiltà per restituire, e mantenere nel primiero decoro il rango ancora della *Cittadinanza* in quelle Città del Nostro Gran Ducato, in cui, stante la distinzione degli onori, si trova di già stabilito; Comandiamo osservarsi ed eseguirsi sopra di questa li seguenti Nostri Ordini nell'

istesso

1750 istesso tempo, che si farà la divisata descrizione della prima.

Nella nostra Città di Firenze, chiunque dopo la pubblicazione della presente nostra Legge vorrà esservi ammesso alla Cittadinanza, o, come si dice, *essere ascritto a gravezze alla regola dei Cittadini Fiorentini*, dovrà addecimare tanti dei propri beni stabili, che ascendano alla somma di fiorini 10. l anno di Decima.

34. Concediamo per altro alli Cittadini, che si trovano presentemente descritti, di seguitarvi a godere della Cittadinanza, purchè essi, o tutta una Famiglia sola, benchè divisa in più rami, abbiano, o pongano a decima tanti effetti, e beni, che vengano a pagare tutti insieme sopra di essi la somma almeno di Fiorini sei l'anno di Decima.

35. Similmente nelle altre nostre sopra espresse Città, li Cittadini da ammettersi in avvenire, dovranno pagare almeno la somma di lire cinquanta; E li già ammessi, o loro famiglia come sopra, se vogliono restarvi, la somma almeno di lire venticinque l' anno di Decima, Estimo &c, & altro peso reale sopra li propri beni posti nel Comune delle medesime.

36. E perchè non piace a noi ingrossare il nostro Erario coll' aggravare d' imposizioni le povere famiglie, che non posseggono beni, o che ne posseggono piccola quantità; Per tanto ordiniamo alli Ministri delle Decime della Città di Firenze, in primo luogo di scancellare subito dopo la pubblicazione della presente Legge dai Libri di esse, ed in conseguenza dal Ruolo dei Cittadini tutte quelle povere persone, e Famiglie, che pagano sulla testa, alle quali condoniamo tutto il loro debito arretrato, non volendo noi, che perciò ne possano esser mai molestati in alcun tempo da qualsisia Rettore, o Tribunale del nostro Granducato: In secondo luogo di scancellare parimente dai medesimi Libri quelle Persone e Famiglie, che non hanno tanti effetti da compire la suddetta somma di Fiorini sei l' anno di decima, scemando loro le gravezze con passarne le poste dei loro beni secondo il solito negli altri Libri, in cui con minor somma di decima sono impostati gli altri effetti posseduti dai non Cittadini; E finalmente di mandar la Nota di tutte le persone, e Famiglie scancellate nell' Archivio di Palazzo, perchè siano levate dal Libro detto il *Cittadinario* ivi esistente, ed al Segretario delle Tratte, o al *Notaio dello Specchio*, perchè nella Tratta venendo fuori le loro polizze, sieno soppresse, conforme vogliamo che si seguiti a fare fino al nuovo Squittinio, in cui più non devono essere imborsate.

37. Altrettanto comandiamo, che si eseguisca dalli Cancellieri delle altre Città soprannominate immediatamente dopo la pubblica-

II.

cazione della presente Legge, sì nello scancellare dai Registri dei Cittadini quelle Famiglie, e Persone, che pagano al Comune di esse meno di lire venticinque l'anno di pesi reali sopra i propri beni, sì nel tenerne la nota pubblicamente nel luogo, ove si fanno le Tratte degli Ufizi per sopprimere le loro polizze, e non le far più imborsare nel prossimo Squittino, o Riforma.

38. Li Cittadini poi, che rimarranno descritti ed impostati nei Libri pubblici delle Decime, ed altri Libri delle Comunità, o che vi si descriveranno per l'avvenire, seguiteranno ad avere le Magistrature, ed Ufizi della loro Patria, e tutte le altre esenzioni, e privilegi soliti aversi pel passato da quei del loro rango, e potranno seguitare ad usare le solite armi della loro Famiglia colorate in un semplice scudo senza Cimiero, Corona, o alcun altro dei fregi appartenenti alla Nobiltà, quali come loro proprio distintivo potranno unicamente portarsi dalli soli Patrizj e Nobili, secondo il solito, e le loro giuste prerogative.

39. Dichiariamo inoltre, che tutti quelli, che hanno conseguito, o conseguiranno il grado di Dottore nelle Università del nostro Gran-Ducato, debbano godere delle medesime esenzioni, privilegi, ed immunità dei Cittadini Fiorentini fuori che degli Offizi.

40. La Cittadinanza si perderà solamente per delitto in quell'istessa forma, e casi, che abbiamo disposto sopra della Nobiltà.

41. Finalmente perchè sappiamo con sommo nostro piacere esservi nel nostro Gran-Ducato diversi caritativi sussidi per li poveri Cittadini, come elemosine di Doti, Posti di Studenti nelle Università, ed altri &c. Perciò intendiamo, e comandiamo espressamente, che simili povere Famiglie escluse, per la mancanza del fondo, dal Registro della Cittadinanza in qualunque Città, e i loro figlioli, e descendenti continovino al pari di tutte le altre a godervi di simili aiuti, come se fossero tuttavia Cittadini. Volendo noi, che serva loro per questo effetto solamente la fede del loro rango passato da spedirsi gratis, e senza la minima spesa da quei Cancellieri, ed Ufiziali, ai quali respettivamente appartenga. E tutto non ostante &c.

Dato in Vienna li 31. Luglio 1750.

FRANCESCO

Vid. C. B. DI PFUTSCHNER.

Per ordine di Sua Maestà Cesarea
SAINT' ODILE.

IL Consiglio di Reggenza in esecuzione degli Ordini di SUA MAESTA' CESAREA ordina, che sia pubblicata la pre-

1750. presente Legge, ed insieme l' Istruzione per la Deputazione da essa nominata, e comanda tanto alla medesima, che a tutti gli Governatori, Commissari, Iusdicenti, siccome a tutti gli altri Tribunali, e Ministri tanto di Giustizia, che di Zienda del Gran-Ducato, ed altri, dei quali fosse necessario di far menzione, di eseguirla respettivamente, ed invigilare alla più esatta osservanza della medesima. Fatto in Reggenza li 24. Settembre 1750. *Stile Comune*. II.

IL CONTE DI RICHECOURT

PANDOLFINI.

INSTRUZIONE

Alli Deputati sopra la Descrizione della Nobiltà del Gran-Ducato di Toscana, ordinata da Sua Maestà Imperiale sotto questo istesso giorno, cioè

Li trentuno di Luglio MDCCL.

1. Sia cura dei Deputati di ordinare immediatamente nel nostro Archivio di Palazzo li Libri, o Registri delle Classe dei Patrizi e dei Nobili in buona, e valida forma distinti ed intitolati per ciascuna Città da per se, nei quali secondo l' ordine Alfabetico vi faranno dalli Ministri del detto Archivio registrare alla respettiva classe tutte quelle Famiglie, che proveranno di avere li necessari requisiti per esservi ammesse a tenore dei nostri Ordini contenuti sì nella presente nostra Istruzione, che nella Riforma Generale sopra la Nobiltà, e Cittadinanza pubblicata questo istesso giorno, alla precisa osservanza di cui ordiniamo alli Deputati di attendere

1750. dere avanti ad ogni altra cosa seguendola alla lettera in tutte le sue parti.

2. In caso che alcun Nobile si trovasse presentemente nell' attuale esercizio di qualche Arte, Professione, o Carica di quelle, che abbiamo nella Riforma dichiarato derogare alla Nobiltà, benchè per lo addietro non vi derogassero, come la Professione del Notaio, o Procuratore nella Curia, l' Impiego di Cancelliere, Conservadore, o Attuario di qualunque Ufizio, Magistrato, o Comunità, e simile ec. Comandiamo espressamente a tal Patrizio o Nobile, se vuole esser descritto nella sua Classe, e seguitare a godere li Privilegi, onori, e distinzioni del suo grado, di renunziare in pubblica forma, e lasciare del tutto l' esercizio di simile Arte, Professione, o Impiego, facendosi scancellare da qualunque Ruolo, ove come tale fosse descritto. E di questa sua renunzia, demissione d' Impiego, e scancellazione produrne gli Attestati autentici avanti li Deputati dentro il termine di mesi sei dall' infrascritto giorno, a che mancando, spirato detto termine, s' intenda decaduto dal suo respettivo Rango, ed escluso Egli colla sua Descendenza dal Registro nella Nobiltà, o Patriziato, non ostante qualunque Legge, Consuetudine, o Ordine in contrario, alle quali cose già ci siamo in detta Riforma espressi di derogare in tutto e per tutto.

3. Perchè vogliamo, che li Deputati esaminino, e riscontrino sicuramente tutte le Domande colli respettivi annessi recapiti, che saranno presentate avanti di loro dai Nobili istessi, o rimesse loro dagl' Iusdicenti; Perciò di alcuni dei medesimi Recapiti ci piace non meno per loro notizia, che di chiunque dee presentarli, darne l' appresso dettaglio.

4 Primieramente, unito a ciascuna Domanda si esibisca dal Capo di Casa l' Albero della propria Famiglia colla descendenza provata chiaramente per via dei Libri delle Decime, Estimi ec. delli Squittini, delle Gabelle dei Contratti, dei Registri dei Battesimi, ed altri simili pubblici, ed autentici Libri; Avvertendo per quanto è possibile di notarvi i Matrimoni contratti dalle Persone in esso descritte.

5. Se mai per prova della descendenza venisse da alcuno esibita qualche Sentenza di qualsisia Magistrato, quando con questa pretenda Egli di mostrare la sua provenienza da Famiglia tuttavia in essere, e perciò si vegga la Sentenza pronunciata in Contradittorio Giudizio tra chi l' esibisce, o suoi Autori, ed altri della Famiglia in questione, che se gli fossero opposti; In tal caso ordiniamo, che sia ammessa senza al-

II. alcuna difficoltà per prova legittima. Se poi pretende di provare con essa essere la sua Casa un qualche ramo di una Famiglia Nobile di già estinta, non vogliamo che si attenda per niente, salvo che in questi due casi: cioè, o che sia stata parimente proferita in Contradittorio Giudizio tra lui medesimo, o suoi Autori, e gli Eredi, o aventi causa della medesima Famiglia di già estinta nominatamente citati, e comparsi effettivamente in proprio nome, o per via di legittimo Procuratore eletto da loro, e non altrimenti; o che sieno di già passati cento anni dal dì della sua pubblicazione, e che il Pretendente faccia costare in questo tempo di mezzo di esserfi egli, e li suoi Autori trattati, ed imparentati Nobilmente, e di possedere tanto di stato da poter seguitare a vivere con decoro delle proprie Entrate. Fuori dei suddetti casi, e termini non ricevano li Deputati simili Sentenze, ma restituiscanle subito a chi glie le presentasse, a cui per altro intendiamo, che resti tutta la libertà di provare la propria Nobile Descendenza per mezzo di altri Documenti più certi, e di più fondamento.

6. Si esibiscano parimente le Armi di ciascuna Famiglia dipinte colli suoi veri colori, e distinte colle sue proprie insegne.

7. Similmente li Diplomi dell' Investiture dei Feudi, le fedi delle ammissioni agli Ordini Nobili, li Diplomi di Nobiltà, le Copie autentiche dei Rescritti ed altri Ordini, con cui si pretendesse provare la Nobiltà delle Persone enunciate nell' Albero della Famiglia.

8. Inoltre dalle Famiglie nelli casi espressi tanto in detta nostra Riforma, quanto nella presente Istruzione obbligate a far la dimostrazione del proprio stato, si dovranno produrre le fedi autentiche delle Decime, Estimi ec e simili ec. o le Copie dei Testamenti, Contratti di Compre ec. ed altri Instrumenti appartenenti alli propri effetti, e beni in valida forma, e non altrimenti.

9. Finalmente le Fedi dell'abilità, o godimento dell' antico primo Onore della Città (che abbiamo nella Riforma voluto riconoscere fra gli altri per uno dei requisiti concludente per li tempi addietro solamente la prova della Nobiltà) estratto quanto alle Famiglie Fiorentine nei tempi avanti al Principato:

O dal Libro detto il Prioristà, o dai Libri delli Squittini ai tre maggiori Ufizi, e loro annessi; circa al qual Documento dichiariamo, che debbano essere ammesse senza alcuna difficoltà tutte le Famiglie provenienti dalli Squittinati, e vinti per le Arti mag-

1750.

1750 maggiori; Ma delli Squittinati, e vinti per le minori solo quelle, che mostreranno di aver fatte le provanze della loro Nobiltà agli Ordini Nobili, o di essersi sempre trattate, ed imparentate Nobilmente, e di possedere tuttavia tanti effetti, e beni da poterne colle loro Rendite continuarsi il solito decoroso trattamento:

E sotto al Principato unicamente dal Registro dei Senatori, che sono li soli capaci di risedere nel Magistrato Supremo pel passato unico, e primo onore della Città sostituito in luogo dei tre Ufizi maggiori.

10. Le antiche Famiglie poi, che non potranno esibire simili fedi di godimenti di onore per esserne state, come Grandi, incapaci, serve, che portino in quella vece l' Attestazione di trovarsi li loro Antenati descritti tra i Grandi ai Libri delli Statuti degli ordinamenti di Giustizia ec ed in altri Libri pubblici esistenti originalmente nell' Archivio di Palazzo; Volendo noi, che in questa materia di provare di Nobiltà si seguiti in tutto e per tutto lo stile di quello.

11. Le Famiglie Nobili native, ed abitanti dell' altre Città Nobili del Gran-ducato, ammesse già alla Cittadinanza Fiorentina, oltre all' esser descritte nel respettivo Registro della sua Patria, si dovranno dai Deputati notare parimente nella Classe dei Nobili Fiorentini, o sì vero in quella dei Patrizi, quando sieno native di alcuna di quelle Città, alle quali abbiamo concesso il rango del Patriziato, e purchè facciano le prove a tal' effetto richieste.

II.

12. Tanto circa alla prova dell' abilità, o godimento del passato primo onore nella Città di Firenze, nelle altre Città poi meno antiche del nostro Gran-Ducato, ove non è che la sola Classe della Nobiltà, oltre a questo recapito del primo onore, abbiano sempre li Deputati special riguardo all' attual Domicilio, Nobili Parentele, e sufficiente stato di ciascuna Famiglia da ammettersi presentemente nell' enunciata Classe delle medesime.

13. Li Deputati inviino parimente gli ordini opportuni agli Iusdicenti delle altre Città, perchè facciano prontamente li dovuti riscontri dei Documenti annessi alle Domande, che saranno esibite avanti di loro, e perchè le rimettano insieme colle fedi, e relazioni dei fatti riscontri a Firenze all' Archivio di Palazzo, affine di poter procedere sicuramente alla descrizione delle Classi dei Patrizi, e dei Nobili del nostro Gran-Ducato.

14. Ordiniamo per tanto a tutti gli Iusdicenti, ai quali dai Deputati saranno trasmessi simili ordini, di eseguirli immediatamente

sotto

sotto pena della perdita della Carica, e della nostra indignazione, e vogliamo a tal' effetto, che sia portato avanti di loro qualunque Libro pubblico necessario per questi riscontri non ostante qualsivoglia Consuetudine, Leggi, o Ordini in contrario, per cui si pretendesse tener alcun simil Libro segreto, e custodito negli Archivi, o altri luoghi delle Comunità; Li riscontri poi, che non si potranno fare sul luogo dagli suddicenti, si suppliranno in Firenze dai Deputati per via dei Libri delli Squittini, e Riforme, ed altri originalmente esistenti nell' Archivio di Palazzo, e altrove.

15. Avutesi dai Deputati tutte le Domande con li narrati, o simili Documenti, e Relazioni dovranno esaminarle attentamente ad una ad una; E quelle, nelle quali riscontreranno il tutto stare a dovere, e conforme alle Nostre Disposizioni contenute nella Riforma Generale, ed in questa nostra Istruzione, firmarle, col fare in piè di esse l'ordine ai Ministri dell' Archivio di Palazzo per l' opportuno loro Registro; Quelle domande poi, nei Documenti delle quali s' incontrerà qualche difficoltà per la loro ammissione, vogliamo, che si risolvano alla pluralità dei pareri; Sicchè se la maggior parte dei Deputati sarà di sentimento che sieno ammesse, dovranno restare ammesse, e se ne dovrà da loro ordinare il Registro come delle altre suddette. Ma se tutti, o la maggior parte dei Deputati le giudicheranno non ammissibili, Essi ne notino i motivi in piè delle medesime, e le Domande s' intendano restar escluse; Ben' inteso però, che chi si troverà così escluso, potrà ricorrere alla nostra grazia col presentare una Supplica al nostro Consiglio di Reggenza, il quale informato che sarà dai Deputati, la rimetterà a Noi, affinche possiamo averci quel riguardo equitativo, che sembrerà più conveniente.

16. Secondo l' ordine avuto li suddetti Ministri dell' Archivio di Palazzo copino nelli Registri delle respettive Classi gli Alberi delle Famiglie verificati, inserendovi avanti le Armi originali di quelle, e pongano nell' istesso tempo in filze a parte le Domande approvate, ed in altre quelle non approvate, ciascheduna con li suoi annessi Documenti.

17. Terminati questi Registri originali del Patriziato, e della Nobiltà, e sottoscritti da tutti li Deputati, dovrà il nostro Segretario di Stato, farne fare le copie autentiche, e mandarle respettivamente in ciascuna Città, per ivi conservarsi, e farsene quell' uso, che nella Riforma abbiamo ordinato.

18. Comandiamo finalmente, che questa nostra Istruzione sia pubblicata

LEGGE

Che proibisce il passaggio de' Beni stabili delle Mani Morte

Del dì undici Marzo MDCCLI.

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DE' ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN-DUCA DI TOSCANA, DUCA DI CALABRIA, DI GUELDRIA, DI MONFERRATO, E DI TESCHEN; PRINCIPE SOVRANO D'ARCHES, E DI CHARLEVILLE, MARCHESE DI PONT-A-MOUSSON, E DI NOMMENY; CONTE DI PROVENZA, VAUDEMONT, BLAMONT, ZUTPHEN, SAARVVERDEN, SALM, E FALCHENSTEIN EC.

TRa gli Oggetti, che interessano la Nostra Paterna cura, e vigilanza sempre intenta al bene, ed avvantaggio de' Nostri amatissimi Sudditi, avendo noi specialmente avanti gli occhi l'ampliazione, e propagazione del Commercio, e volendo facilitare il modo di esercitarlo a quelli, che ne son più capaci, procurando loro, per quanto sia possibile, la conservazione ed aumento delle facultà, senza le quali manca il mezzo più importante, e necessario per la Negoziazione; Abbiamo creduto a proposito d'estendere la Legge proibitiva del passaggio de' Beni stabili nelle Mani morte, presentemente vegliante in una parte de' Nostri Stati di Toscana, a tutti gli altri del Gran-Ducato, e ad altri casi in essa non compresi.

1. Con la pienezza per tanto della nostra Sovrana Autorità disponghiamo, comandiamo, ed ordiniamo, che qualunque Atto, o Disposizione precedente da qualsivoglia Persona Suddita del Nostro Gran-Ducato di Toscana, sempre che sia ordinata a trasferire a favore di Mani morte, dominio, o possesso di Beni, mobili preziosi,

1751. che sorpassino il valore di cento zecchini, o di Beni stabili, tra i quali vogliamo, che sian compresi i Luoghi di Monte, crediti pubblici e simili, ricerchi per solennità sostanziale la Nostra Licenza, e Decreto d' Ammortizazione, da impetrarsi nel modo, e tempo infrascritto, senza di che sia nulla, e di niun valore, come se fatta non fosse; Talchè il Dominio, e possesso o rimanga appresso il Disponente, e primiero Padrone e possessore, o sivvero trapassi, e pervenga ne' respettivi casi a chi di ragione spetterebbe in difetto di tale disposizione; e s' intenda, che senza la detta solennità perisca la forma dell' Atto, manchi la prova all' Instrumento, o Scrittura pubblica, o privata, tanto in giudizio, che fuori, ed in oltre resti tolta al Disponente l' integrità della persona, ed abilità di disporre a quel fine, ed ai Beni la loro libertà naturale, e capacità alla traslazione in Mani morte.

2. Dichiarando, che sian compresi in questo genere tutti gli Atti tanto per ultima volontà, che *inter vivos*, i quali o a titolo lucrativo, o corrispettivo ed oneroso, importino, ancor che resolubilmente, ed a tempo traslazione di dominio, possesso, comodo, uso, usufrutto, e servitù; Siccome sian comprese le Locazioni a lungo tempo, i Vitalizj, e generalmente tutti gli Atti, per i quali o direttamente, o indirettamente ne potesse seguire la detta traslazione.

3. Il che dovrà aver luogo non solo rispetto agli Atti, e Disposizioni da farsi, ma eziandio rispetto alle già fatte, che son rimaste pendenti fin ora per qualche condizione non per anche purificata, volendo Noi, che anche per queste, qualora si purifichi la condizione, si ricerchi la nostra Licenza, acciò abbiano il loro effetto, ed esecuzione.

4. La grazia, o licenza d' Ammortizazione, dalla dimanda della quale dispensiamo solamente gli acquisti del valore fino ai cento zecchini, dovrà impetrarsi dal Nostro Consiglio di Reggenza, dopo di che il Magistrato Supremo in Firenze, e respettivamente in Siena il Giudice Ordinario, verificato ciò che fosse da verificarsi, ne passeranno l' opportuno Decreto, quale rispetto agli Atti *inter vivos* di qualunque sorte, ed anche rispetto agli Atti di ultima volontà, che si celebrano aperti, e palesi, come sono le Donazioni *causa mortis*, acciò produca il suo effetto debba precedere all' Atto medesimo, ed in esso inserirsi, altrimenti sia proibito ai Notarj del Nostro Stato di rogarsene, e gl' Instrumenti rogati fuori di Stato non si possino, nè devino archiviare, nè ad essi dal Segretario del Nostro Regio Diritto possa mai darsi l' *Exequatur*, senza il Nostro preciso Ordine.

5. Quanto poi agli Atti di ultima volontà, che si celebrano occultamente, e segretamente, come sono i Testamenti, e Codicilli, poichè ben spesso si mutano, o si fanno in estremo di vita, ci conten-

tia-

I. tiamo, che in questi basti, che il Disponente nell'atto stesso dichiari di disporre a termini di questa Legge, ed incarichi gli Esecutori delle Mani morte onorate ad impetrare il Nostro assenso.

6. E in questi casi i detti Esecutori, o altri Amministratori delle Mani morte dovranno presentare la lor Supplica dentro il termine di due mesi dal dì dell'apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicillo.

7. Siccome rispetto alle Disposizioni per ultima volontà già fatte, e che non hanno per anche sortito effetto, come dependenti da qualche condizione non per anche purificata, dovrà procurarsi l'impetra del Nostro assenso dentro l'istesso termine di due mesi, da computarsi dal giorno della purificazione della condizione, se si tratterà di Disposizione contenuta in un Testamento, o Codicillo già pubblicato, o dal giorno della scienza, se non sarà preceduta tale pubblicazione.

8. Spirato il qual termine senza che sia stata dimandata la grazia, i Beni immediatamente passeranno come sopra è stato ordinato all'Articolo primo, in chi di ragione spetterebbero, nè in tal caso saranno attesi i rimedj ordinarj, o straordinarj, che dalle Leggi si accordano ai minori; e che si sogliono anche estendere alle Mani morte.

9. Chiunque sotto qualsivoglia affettata cautela, ò quesito colore attenderà di fraudare la presente Nostra Costituzione, mediante la simulazione, ed apparenza di altro Atto, o Persona, o mediante qualunque altra astuzia per ottenere il fine della traslazione de' suoi Beni in Mani morte senza il Nostro Assenso, o Decreto d'Ammortizzazione, oltre la nullità dell'Atto sia punito con pena pecuniaria, o afflittiva di corpo, da regolarsi secondo le circostanze de' casi dal più rigoroso arbitrio del Giudice.

10. Tutti quelli che si rogheranno d'Atti, e Disposizioni, o siano tra i vivi, o referibili ad ultima volontà direttamente, o indirettamente contrarie a quanto ci è piaciuto di comandare, sieno privati del rogito, e multati nella pena di scudi dugento, da applicarsi la metà al Regio Spedale di S. Maria Nuova, un quarto all'accusatore segreto, o palese, e l'altro quarto al Tribunale, o Giudice, che condannerà, e non avendo da pagare nella carcere per un anno.

11. Proibischiamo a tutti i Nostri Tribunali, e Ministri di non ricevere negli Atti sotto qualsivoglia pretesto e titolo veruna di queste Disposizioni, e di non fare la voltura de' Beni nelle persone considerate dalla Legge come incapaci d'acquisti, se non si esibisca copia autentica del Decreto da inferirsi negli Atti, senza di che le volture che fossero fatte, e tutti gli Atti s'abbino per non fatti, e non producan verun'effetto civile, e i detti Ministri sieno puniti nella perdita dell'Impiego, e rigoroso arbitrio.

12. Di-

1751. 12. Dichiariamo, che la presente Nostra Costituzione, che ha per oggetto la pubblica utilità, reputare si debba favorevole, ad effetto che riceva ogni più benigna estensiva interpretazione, che ne' casi dubbj adattar si suole di ragione comune a tutte le altre disposizioni favorevoli.

13. Vogliamo, che la medesima sia inviolabilmente osservata in tutti i Luoghi del Nostro Gran-Ducato da ogni persona di qualunque grado, stato, e condizione quanto si voglia privilegiata a Noi mediatamente, o immediatamente sottoposta per ragione della persona medesima, o per ragione de' Beni.

Derogando perciò in quanto faccia di bisogno colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà a tutte le Leggi, Statuti, Consuetudini, e Privilegj, anco de' quali se ne dovesse fare espressa menzione in tutte le parti, che fossero contrarie a quanto ci è ora piaciuto di disporre.

14. Comandiamo a tutti i Governatori, Commissarj, Giusdicenti, siccome a tutti i Tribunali, e Ministri del Nostro Gran-Ducato, ed altri de' quali fosse necessario di fare menzione, d'eseguire la presente Nostra Legge, e d'invigilare alla più esatta osservanza della medesima.

Tale è la Nostra volontà, ed in conseguenza incarichiamo il Nostro Consiglio di Reggenza di farne fare la pubblicazione nelle solite forme in tutti i Luoghi del Nostro Gran-Ducato. E tutto non ostante &c. Dato in Vienna il dì primo Febbrajo 1751.

FRANCESCO

Vid. C. E. PFUTSCHNER.

Per ordine di Sua Maestà Cesarea.
Saint Odile.

IN conseguenza degli espressi Comandi di Sua Maestà Imperiale il suo Consiglio di Reggenza ordina, che la presente Legge sia pubblicata nelle solite forme, e in tutte le Città, Terre, e Castelli del Gran-Ducato, ancorchè infeudati, niuno eccettuato, acciò sia noto a ciascuno, ed a tutti i Governatori, Commissarj, Jusdicenti &c. di farla esattamente eseguire, obbligandoli a tale effetto di render conto nel termine d'un mese alla Segreteria di Stato, d'averla fatta pubblicare, ed affigere ne' luoghi soliti della loro Giurisdizione.

Dato in Reggenza li undici Marzo 1751.

IL CONTE DI RICHECOURT.

PANDOLFINI.

MOTUPROPRIO

Circa il Sindacato dei Giusdicenti, Rettori, ed altri deputati all' Amministrazione della Giustizia nei Governi del Gran Ducato

Del dì 4. Marzo MDCCLI.

SUa Maestà Imperiale confermando il prescritto delle Leggi dei 29. Luglio 1552., e 27. Gennaio 1659., siccome ancora di altre Leggi, e ordinazioni veglianti di tutto il Gran-Ducato, concernenti l' obbligo del Sindacato per le Persone deputate all' Amministrazione della Giustizia nei Governi del Gran Ducato, conferma generalmente, e rinnova, dove sia di bisogno a tutti gli Jusdicenti, Rettori, ed altri, che sotto qualunque titolo, ed in qualunque forma presiedono, e sono destinate all' Amministrazione della Giustizia, benchè dependenti da qualunque Persona di qualunque grado in tutte le Città, e Luoghi consueti, niuno eccettuato, del Gran-Ducato medesimo, l' obbligo di sottoporsi, doppo la terminazione dei loro Ufizi a Sindacato d' avanti ai Tribunali, o Ministri, ai quali appartenga darlo nella Città di Firenze, e di Siena, secondo le loro respettive Giurisdizioni. Ordinando inoltre espressamente, che tutti i Ministri di qualunque Governo, tanto Auditori, che Giudici, quanto Notari, che Cavalieri, (alla riserva dell' Auditore di Livorno) che per qualunque titolo siano restati fin' ora, o resteranno d' ora in poi in Ufizio più di tre anni, senza ricevere il loro Sindacato, siano in avvenire tenuti, non ostante qualsivoglia pretesto, o consuetudine in contrario di rimettere alla fine d' ogni triennio i loro Ufizi, come se quelli avessero terminati, e di sottoporsi a Sindacato; Al quale obbligo mancando i predetti Ministri s' intendano ipso facto privati dall' esercizio dei loro impieghi, e incorsi nelle pene medesime di quelli, che avendo terminato i loro Ufizi, si rendessero contumaci al Sindacato. Tale essendo la volontà di Sua Maestà Imperiale se ne diano dalla Segreterìa di Stato gli ordini opportuni per l' esecuzione.

Dato in Reggenza 4. Marzo 1751.

IL CONTE DI RICHECOURT.

PANDOLFINI.

NOTIFICAZIONE

Con la quale si assegna un termine a quei Cittadini, che vorranno continuare a godere della Cittadinanza ad avere addecimato per sei fiorini di Decima

Del dì 24. Maggio MDCCLI.

PEr parte dell'Imperial Deputazione sopra la descrizione del Patriziato, e Nobiltà del Gran-Ducato di Toscana.

1. Si fa pubblicamente sapere a tutti li Capi delle Famiglie di quei Cittadini, che non hanno presentemente Fiorini sei di decima, che gli viene assegnato tutto il futuro mese d'Agosto 1751. ad avere addecimato tanti dei propri effetti, e beni che importino la detta somma di decima ordinata dalla Legge per seguitare a godere della Cittadinanza.

Dall' Archivio di Palazzo 24. Maggio 1751.

Peruzzi Segretario.

MOTUPROPRIO

Circa il pagare quanto occorre a quelle Milizie Nazionali che presteranno man forte ai Giusdicenti &c.

Del dì primo Agosto MDCCLI.

OCcorrendo ai Giusdicenti per il miglior servizio valersi dell' aiuto delle Milizie Nazionali, affinchè prestino man forte, ed essendo necessario, che questi tali distaccamenti siano provveduti dei preventivi sussidi, senza di che non potrebbero star fuora: A tal' effetto i Cancellieri per mezzo dei Camarlinghi delle respettive Comunità, qualora la spedizione concerna il buon servizio della Giustizia, e i Ministri, e i Cassieri dell' Appaltator Generale, quando si tratti del suo interesse, doveranno somministrare le paghe convenienti ai predetti distaccamenti nel tempo medesimo, che restano impiegati; E per l' esecuzione di quanto sopra la Consulta di Siena, la Pratica di Pistoia, e Pontremoli, il Magistrato dei Nove, i Surrogati di Pisa, e l' Appaltator Generale partecipino per quello, che a ciascuno appartiene, gli ordini opportuni.

Fatto in Firenze primo Agosto 1751.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GUADAGNI SEGRETARIO.

MOTUPROPRIO

Col quale nel presente anno si rimettono le Feste di San Gio. Batista ad altre giornate non impedite da altre Sacre Funzioni

Del dì 14. Giugno MDCCLIII.

IL Consiglio di Stato, e di Reggenza considerando, che molte Parrocchie nel giorno della Domenica, nel quale in quest' anno cade la Festa di San Giovan Batista Protettore della Città di Firenze, e di tutta la Toscana, sono solite di solennizzare la Festa del Santissimo Corpo del Nostro Signore Gesù Cristo, in venerazione delle Sacre Funzioni, comanda, che tutte le Feste Civili, non meno che tutti gli altri atti solenni soliti farsi in questo giorno si trasferiscano nel dì ventinove del mese corrente, nel quale cade la Festa di San Pietro Apostolo con l' infrascritto ordine, cioè,

2. Che la mattina si faccia la solita Funzione dell' Omaggio nella Piazza Imperiale, la sera dello stesso giorno la corsa della Bandiera di San Giovan Batista, nel sabato seguente la corsa dei Cocchi, e nel dì primo del prossimo futuro Luglio quella solita corrersi nel giorno di San Pietro.

3. Ordina ancora, che il presente Editto sia pubblicato nelle solite forme per tutto il Gran-Ducato, all' effetto preciso, che da veruno non possa allegarsene l' ignoranza. E tutto non ostante &c.

Dato in Reggenza li 14. Giugno 1753.

GIO. ANT. TORNAQUINCI.

Pandolfini.

EDITTO

Per la conservazione dei Porti del Gran-Ducato

Del dì 16. Agosto MDCCLIII.

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DEI ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN DUCA DI TOSCANA &c. &c.

AVendoci l' esperienza dimostrato il sommo pregiudizio, che risulta dalla trasgressione delle Leggi state promulgate da' nostri Antecessori per assicurare la tanto necessaria conservazione dei Porti del Nostro Gran Ducato, un' oggetto di tale importanza ci ha mosso a provvedervi stabilmente, perciò in aggiunta, ed ampliazione delle Leggi presentemente veglianti,

1. Con la pienezza della nostra sovrana autorità disponghiamo, comandiamo, ed ordiniamo, che qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, tanto Suddita, che Estera (comprendendovi anche i Capitani di Nave di qualunque nazione) getterà, o farà gettare Zavorra nelle Darsene, Molo, e Spiaggia di detti Porti, sia punita con pena afflittiva ad arbitrio di chi doverà giudicare, da estendersi secondo la quantità della Zavorra gettata, e le circostanze dei casi fino alla morte, e confiscazione dei beni inclusivamente.

2. E se alcuno vi getterà, o vi farà gettare tanto da terra, quanto da' Bastimenti, immondezze, o altre materie di qualunque sorte, che possino apportare interrimento, o ripienezza alle predette Darsene, Molo, e Spiaggia, vogliamo, che secondo le circostanze come sopra sia punito con pena afflittiva ad arbitrio di chi doverà giudicare.

3. Comandiamo inoltre, che in tutti i casi, nei quali non avrà luogo la pena capitale, e in conseguenza anco la confiscazione dei Beni, siano sempre i Delinquenti tenuti all' emenda del danno, alla quale oltre le loro persone siano parimente obbligati i loro Bastimenti, e tutti gli altri loro Beni di qualunque sorte.

4. E perchè si è introdotto un abuso di sparare i Cannoni dei Bastimenti nel Molo di Livorno, dal che ne possono nascere incendj, ed altri danni, perciò proibiamo a tutti i Capitani, e Padroni di qualunque Bastimento lo sparare sotto qualsisia pretesto, ragione, o causa cannonate nel detto Molo alla pena di lire cento per ogni tiro.

5. E ad effetto che questa nostra Sovrana volontà venga inviolabilmente osservata, incarichiamo il Governatore di Livorno, e gli altri Ministri, che hanno ingerenza nei nostri Porti di usare tutta la vigilanza, ed attenzione per la puntuale, e precisa esecuzione di essa.

Dato in Reggenza li 16. Agosto 1753.

GIO. ANT. TORNAQUINCI.

Roberto Pandolfini.

III. 1753.

MOTUPROPRIO

Col quale si accorda all'Avvocato Carlo Goldoni la privativa di stampare in Firenze le sue Commedie

Del dì 27. Settembre MDCCLIII.

FRANCESCO

PER GRAZIA DI DIO IMPERATOR DEI ROMANI SEMPRE AUGUSTO, RE DI GERMANIA, E DI GERUSALEMME, DUCA DI LORENA, E DI BAR, GRAN DUCA DI TOSCANA, EC. EC.

Avendo preso in considerazione le suppliche di Carlo Goldoni Avvocato Veneto per conseguire il Privilegio della Privativa di dare alle stampe in questa nostra Città Capitale le sue Commedie; E volendo trattarlo favorevolmente, ci siamo determinati di concedergli la domandata Privativa, e perciò comandiamo a tutti i Negozianti Stampatori, Librai, ed a qualunque altra persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, che per anni dieci ardisca stampare, ristampare, commettere, vendere, o introdurre in questo nostro Granducato le dette Commedie, se non quelle stampate in vista del nostro presente Privilegio, alla pena non obbedendo di scudi cinquanta, della perdita di tutti gli Esemplari, e dell' arbitrio; Con che a tenore degli Ordini saranno somministrati sì alla nostra Imperial Biblioteca, che alla Magliabechiana i soliti Esemplari, e registrato ove occorre il presente Privilegio, quale sarà spedito dal nostro Consigliere, e Segretario di Stato, munito del nostro Imperial Sigillo, e firmato dal Presidente del nostro Consiglio di Stato, e di Reggenza.

Dato in Reggenza li 27. Settembre 1753.

IL CONTE DI RICHECOURT

GIO. ANTONIO TORNAQUINCI

Estratta la presente copia dal suo Originale, esistente in questo Archivio di Palazzo nella Filza dei Negozj veglianti, e concorda salvo &c. per me infrascritto questo dì 16. Ottobre 1753. In quorum &c.

Simone Fabbrini
Ministro di detto Archivio di Palazzo

L E T T E R A

Con la quale si partecipa a tutti i Giusdicenti un Motuproprio d' abolizione dei Privilegi delle Milizie Nazionali

D' Ottobre MDCCLIII.

COn viglietto di Segreteria di Stato mi è stata comunicata la Copia del Motuproprio del Consiglio di Reggenza del dì 11. del corrente mese d' Ottobre riguardante l' abolizione dei Privilegi Militari delle Milizie Nazionali; E venendo io incaricato di farne correre l' avviso opportuno a chi conviene per il mio dipartimento, ho stimato di scriverne a VS. . . . . . . la presente, in piè della quale vedrà registrata la copia istessa del Motuproprio suddetto, perchè possa uniformarsi al medesimo per l' Esecuzione; E Nostro Signore la conservi.

Segue la Copia del Motuproprio.

= Essendo state soppresse le = Milizie Nazionali devono egualmente cessare tutte l' Esenzio- = ni, e Privilegi reali, e persona- = li, che le medesime hanno goduto in passato, compresi ancor = quelli delle Milizie suddette, che = erano precedentemente esenzio- = nati; Si partecipa per tanto il = presente ordine a tutti i Magi- = strati, e Ministri di Giustizia, = e di Economìa, all' effetto, che = vi si uniformino nei respettivi = casi, che gli riguardano.

Dato in Reggenza gli 11. Ottobre 1753.

IL CONTE DI RICHECOURT

Pandolfini.

Di VS.
Firenze . . . . Ottobre 1753.

Affezionatissimo per servirla.
Giovanni Brichieri Colombi
Auditor Fiscale

LETTERA

Dei Nove Conservatori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino con la quale si danno ai Cancellieri Comunitativi le opportune Istruzioni per formare il ruolo delle nuove Guardie di Sanità

Del dì 3. Novembre MDCCLIII.

Magnifico Nostro.

IN esecuzione dei Sovrani Comandamenti di S. Maestà Cesarea comunicatici dalla Presidenza delle Finanze nei 3., e 13. del caduto Ottobre, e da questo Magistrato di Sanità con Lettera dei 29. detto, doviamo significarvi, come essendo state soppresse le Milizie Nazionali, ed il loro Tribunale, deve stabilirsi nelle Comunità poste al confine di questo Gran-Ducato, un corpo di 1600. Uomini d' Infanterìa, e di 170. a Cavallo col nome di Guardie di Sanità, al fine di accorrere ovumque richiederanno le contingenze, per il servizio non meno della pubblica salute, che dell' Amministrazione della giustizia.

Onde vi comandiamo, che nel termine d' un mese, facciate nelle Comunità in piedi di questa descritte, ed esistenti nella Cancellerìa, che esercitate, secondo il numero, che ivi troverete espresso, il ruolo dei Soldati assegnati alle dette Comunità, per rimetterlo immediatamente a questo Magistrato di Sanità; nel che fare, doverete contenervi in tutto, e per tutto, in conformità di quanto si ordina nella seguente Istruzione.

ISTRUZIONE

= 1. Avendo Sua Maestà Imperiale ordinato, che la scelta de-
= gli Uomini per formare il ruo-
= lo delle Guardie di Sanità, si
= faccia dai Cancellieri delle Co-
= munità nei respettivi loro dipar-
= timenti, vuole che si scelghino
= quelli, che erano arruolati nel-
= le Milizie Nazionali, proceden-
= do

1753. = do in ciò senza alcuna parzialità, = o riflesso privato; e compito che = averanno il detto ruolo, lo faranno pervenire al Magistrato = di Sanità di Firenze; avvertendo, che se nel fare tal descrizione, si presteranno a delle raccomandazioni, o a fini privati, che = diano luogo a ricorsi, e molto = più ancora se commetteranno = delle venalità, oltre alla perdita = dell' Impiego, ne saranno severamente puniti, anche con altre = pene, secondo le circostanze del = caso.

= 2. Essendo dette Guardie, oltre ai bisogni della Sanità, destinate ancora per accorrere in = servizio della Giustizia, e per = arrestare i Disertori, e Contrabbandieri, quando vengano impiegate nei casi suddetti, doveranno essere pagate da quelle = medesime Casse, dalle quali si = pagavano per il passato le Milizie Nazionali.

= 3. E quando saranno richieste per assistere alle fiere, o altre adunanze del Popolo, per = mantenere il buon ordine, e la = pubblica quiete, in tal caso saranno pagate da quella Comunità, o Adunanza, in servizio = della quale saranno impiegate: = Con dichiarazione però, che = nel caso, che si trovino alle = fiere le Squadre dei Famigli, = le dette Guardie di Sanità non = solo non devono recarsi disturbo, o impedimento, ma ancora = quando ne vengono richieste per = servizio della Giustizia, devono accorrere, e prestarli ogni = ajuto, e assistenza.

V.

= 4. Gli Ufiziali, che averanno sotto di se diversi luoghi, = doveranno risedere in quello, = che li verrà destinato, e doveranno assegnarne altro al Sergente per la sua residenza.

= 5. Ogni Ufiziale sarà obbligato a tenere presso di se tutte = le Armi, e Munizioni, che gli = saranno consegnate per i bisogni = della sua Truppa dal Direttore = Generale delle Fortificazioni, a = cui sono stati dati gli ordini opportuni, affinchè di concerto col = Commissariato di Guerra possa = fare le disposizioni necessarie a = tal' effetto. E ciascuno Ufiziale = sarà debitore dell' Armi, e Munizioni, che averà ricevute. Potrà altresì lasciarne porzione nel = Quartiere del suo Sergente, il = quale doverà risponderne a lui = medesimo.

= 6. E comecchè ogni Ufiziale = doverà mantenere in buon grado, ed in stato servibile l' armamento, che gli sarà consegnato = per ciascun' Uomo, consistente = in Fucile, Baionetta con sodero, = Giberna, e Padrona, Cinturone &c., e doverà far ripulire le = Armi suddette a sue spese, tutte le volte, che il bisogno lo = richiederà, a questo effetto gli = sarà abbuonato annualmente a ragione di una lira per l' armamento di ciascun Uomo, con dichiarazione, che tutto ciò, che potesse

= tesse essere perduto, rotto, o = guasto per colpa del Capitano, = o Guardie, doverà essere rifatto, o risarcito da chi ne sarà = stata la causa. Per quello poi, = che potesse perdersi, o guastarsi = casualmente, e senza colpa delle Guardie, nel tempo, che sono nell'attuale servizio, producendone gli attestati, e giustificazioni necessarie, sarà abbuonato all'Ufiziale suddetto.

= 7. Gli Ufiziali, e Sergenti non = potranno assentarsi dai luoghi = del loro Distretto, senza licenza = del loro Comandante, il quale = doverà chiederne, e ottenerne = l'approvazione precedente dal = Magistrato di Sanità.

8. E perchè possiate sapere come contenervi nelle differenti contingenze, che possono darsi non meno perciò, che concerne la subordinazione, privilegj, ed esenzioni concedute da Sua Maestà Imperiale alle sopra enunciate Guardie di Sanità, che per quello che riguarda gli stipendj assegnati loro, vi soggiunghiamo.

9. Che tutte queste Milizie doveranno avere per Comandante il Signor Marchese Cavaliere Gino Capponi, con diversi Capitani, e Sergenti, secondo la distribuzione, che già ne è stata fatta da Sua Maestà Cesarea.

10. Che tanto il Comandante, Ufiziali, e Guardie predette, doveranno dipendere dal Magistrato di Sanità di Firenze, da cui saranno dati di tempo in tempo alle medesime gli ordini opportuni.

11. Che i detti Ufiziali, e Guardie goderanno del privilegio di portare le Armi, e del consueto benefizio nel pagamento del Dazio, tanto nel tempo che staranno alle Case loro, quanto nel tempo, che saranno impiegate all'attual servizio.

12. Che lo stipendio di ciaschedun Capitano, o Comandante di un distretto, essendo impiegato nell'attuale servizio, sarà di lire 180. il mese, e quando non sia impiegato di lire 50.

13. Che se per Comandanti di distretto venissero nominati Ufiziali subalterni, questi goderanno nel tempo del disimpiego lo stesso stipendio dei Capitani, ma restando impiegati nell'attuale servizio, goderanno solamente quella del loro respettivo grado, cioè, il Tenente lire 90. il mese, ed il sotto Tenente lire 75. il mese.

14. Che lo stipendio del Sergente, essendo nell'attual servizio, sarà di lire una il giorno, e fuori dell'Impiego di lire 28. il mese.

15. Che del Caporale, o sia Capo posto pedestre, lo stipendio, sempre che sia nell'attuale servizio, sarà di soldi 15 il giorno, ed essendo a Cavallo, di lire 1. 6. 8. il giorno.

16. Che lo stipendio del sotto Caporale nell'attuale servizio, sarà di soldi 13. il giorno.

17. Che quello del Soldato comune a piede, sarà di soldi 11. il giorno, e del Soldato a Cavallo

di

LEGGE

Per il Nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino

Del dì 30 Settembre MDCCLXXII.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D' UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Avendo in seguito del Nostro Regio Editto del dì 10. Luglio 1771. date le disposizioni opportune per fissare un nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia nelle Nostre Provincie dello Stato Fiorentino, lo abbiamo maturamente esaminato, e approvato, e vogliamo, che sia posto in esecuzione, e resti in piena osservanza dal dì primo di Novembre dell' anno corrente 1772. in avvenire a tenore dell'infrascritta descrizione, che dimostra la Residenza dei Vicariati dove si eserciterà la Giurisdizione Civile, e Criminale, e dimostra le Potesterìe Civili, che sono comprese sotto la Giurisdizione Criminale di ciaschedun Vicariato, e stabilisce il numero, e carattere dei Ministri da Noi eletti per risedere in ciaschedun Vicariato, e in ciascheduna Potesterìa, e le loro Provvisioni ed Emolumenti certi e incerti, facoltà, ed obblighi, e nota le particolari disposizioni, che respettivamente abbiamo date, e si debbono osservare per regolamento di ciaschedun Tribunale.

1. Il Circondario di Firenze formato in detto nuovo Compartimento dalle Potesterìe di Fiesole, Sesto, Campi, Montelupo, Galluzzo, e Bagno a Ripoli, vogliamo, che sia per il Criminale sotto la privativa Giurisdizione del Magistrato degli Otto, abolendo, e revocando la cumulativa Giurisdizione, che compete-

1772. va sopra detti Territori, tanto al Magistrato degli Otto, che ai respettivi Vicari di Certaldo, S. Giovanni, e Scarperia in vigore della Legge dell' anno 1423. Dichiariamo adunque, che detto Circondario di Firenze sarà nel Criminale di privativa cognizione del detto Magistrato, e che similmente il Territorio assegnato ai detti Vicariati sarà di privativa cognizione dei respettivi Vicarj, senza pregiudizio di quelle Cause, che in qualunque Territorio sono per loro natura di privativa cognizione del detto Magistrato degli Otto, o di altri Magistrati; È riservato sempre l' obbligo a detti, come a tutti gli altri Vicarj di far le solite partecipazioni tanto a detto Magistrato degli Otto, che agli altri Magistrati della Capitale nei casi, e modi prescritti dagli Ordini veglianti.

2. Dopo il Magistrato degli Otto vi sarà in ciascheduno dei quaranta Vicariati in cui è diviso il Paese un Tribunale Criminale, che amministrerà la Giustizia Civile nel proprio Territorio, o Potesterìa, e la Criminale in tutte le Potesterìe componenti il Vicariato. E tal Giurisdizione Civile, e Criminale sarà esercitata dai Vicarj con tutte le prerogative, e facoltà loro competenti in vigore delle Leggi, e Ordini veglianti, salvo l' obbligo sopraddetto delle loro partecipazioni, tanto nell' ordinatorio, che nel decisorio, nei tempi, e modi prescritti senza innovazione alcuna.

3. Nei Feudi annessi a ciaschedun Vicariato gli Ufiziali Feudali, purchè siano descritti in alcuna delle nuove Listre dei Giudici, o dei Notari, e purchè osservino le regole dei Divieti, e dei Sindacati imposte agli altri Nostri Iusdicenti, eserciteranno la Giurisdizione Civile, e Criminale, che loro compete a tenore delle respettive Investiture, e consuetudini, e della Legge sopra i Feudi del dì 21. Aprile 1749., e in tutto ciò che resta riservato ai Magistrati Regi a tenore di detta Legge, e delle altre Leggi, e Consuetudini del Gran-Ducato l' esecuzione degli Ordini di detti Magistrati apparterrà al Nostro Iusdicente Capo del Vicariato, per mezzo del quale nel caso di devoluzioni alla Corona, o in altre occasioni in cui si debbano esercitare i diritti di Sovranità saranno eseguiti gli Ordini Nostri.

4. I Potestà avranno sopra il proprio Territorio la Giurisdizione Civile, e Mista, restando soppressa, e riunita ai respettivi Vicariati la Giurisdizione Criminale limitata, che in qualche luogo si esercitava, e non s' ingeriranno detti Potestà nelle cose Criminali, salvi gli Atti, che fossero loro commessi dai respettivi Vicarj per il migliore, e più pronto servizio della Giustizia.

5. Frattanto che ci riserviamo a fare un più preciso Compartimento di dette Potesterìe Civili con l' assegnazione delle Parrocchie,

I. chie, che sotto ciascheduna debbono comprendersi, i Potestà proseguiranno a esercitare gli atti della loro Giurisdizione a tenore delle particolari dichiarazioni fatte nelle respettive, e infrascritte Tavole annesse al Compartimento, osservando gli Statuti, e Privilegj originari di ciaschedun luogo, e in mancanza di dichiarazione particolare dentro i confini soliti.

6. Nelle Cause Civili non potrà interporsi appello dai decreti interlocutorj, ma dopo la Sentenza definitiva degli Jusdicenti tanto dei Vicariati, che delle Potesterie le Cause, che a tenore degli Statuti sono appellabili si devolveranno per appello ai Giudici delle Appellazioni, che in ciaschedun luogo dagli Statuti, e Ordini veglianti, sono stabiliti, senza che in questo segua fino a nuov' Ordine alcuna innovazione.

7. Nelle Cause Civili pendenti avanti i detti Jusdicenti tanto dei Vicariati, che delle Potesterie riserviamo alle parti litiganti la facoltà di domandare il consiglio del savio nei tempi, e modi prescritti dai respettivi Statuti Locali, purchè lo domandino nel termine di giorni quindici dopo contestata la Lite, e purchè per detto Consiglio non siano eletti Consultori fuori di Stato, e purchè quando sia richiesto il detto Consiglio in Firenze non siano eletti altri soggetti, che quelli che sono abilitati a giudicare le Cause di prima istanza.

1772.

8. Le Potesterie maggiori saranno assistite da un Jusdicente eletto dalle Listre dei Giudici, e da un Notaro; e le minori saranno assistite da un solo Jusdicente eletto dalle Listre dei Notari; ma non averanno nella Giurisdizione differenza alcuna; siccome saranno simili nella sottoposizione alla Giurisdizione Criminale dei respettivi Vicarj, non avendo fatta per altro questa distinzione, che per dare con un soggetto più graduato, e con maggior numero di Ministri una maggiore assistenza ai Luoghi, che per ragione della loro popolazione, o di altre circostanze ne hanno maggior bisogno.

9. Avendo trovato in diversi Luoghi le Banche Attuarie divise dal Tribunale Pretorio, siccome alcuni Tribunali di Danno Dato, che avevano Attuario, e Giudice separato dal Tribunale Pretorio, e trovando queste separazioni repugnanti al buon servizio della Giustizia, comandiamo, che per tutto ovunque si trovino tali Banche Attuarie, e di Danno Dato separate si riunischino dal primo di Novembre 1772. in poi al Tribunale Pretorio, e che tutti gli Atti si facciano avanti i Notari del Tribunale, e che il Giudice di tali Cause sia privativamente il Vicario, o Potestà Giudice Ordinario del Luogo revocando, e annullando da quel tempo in avvenire tutte le commis-

1** mis-

1772. missioni, o delegazioni in vigore delle quali si fussero introdotte tali separate Giurisdizioni, e volendo che anco le Cause pendenti si proseguino nello stato e termini in cui si trovano d'avanti i predetti respettivi Giudici Ordinarj.

10. Vogliamo, che fino a nuov' Ordine, ferma stante la detta riunione, si osservino dai Giudici e Notari del Pretorio le Tariffe Statutarie, o quelle da un' uso legittimo autorizzate nelle Cause procedenti da dette Banche Attuarie, o da querele di Danno Dato, sebbene fussero diverse dalla Tariffa dei Conservatori di Legge, fino a tanto, che combinate tutte le Tariffe, e considerate le cose da considerarsi non sarà pubblicata una nuova Tariffa Generale.

11. Ordiniamo a tutti gli Jusdicenti dove queste riunioni dovranno seguire, che prendino tutte le cautele per farle eseguire nella maniera più conveniente alla conservazione delle Scritture, alla giornaliera spedizione degli affari, e alla maggiore facilità del servizio pubblico.

12. E vogliamo, ehe resti a carico della Cassetta degli Atti di ciaschedun Tribunale Pretorio, e suoi partecipanti il pagare in avvenire tutte le Tasse, e Proventi, che competevano alle Comunità sopra le dette Banche Attuarie, e Tribunali di Danno Dato; e resteranno similmente ferme a favore di dette Comunità tutte le partecipazioni di Condanne, ed altri Emolumenti incerti, che loro si competono in vigore degli Ordini veglianti.

13. Vogliamo altresì, che i Ministri del Tribunale Pretorio partecipanti di detta Cassetta siano tenuti a sopportare tutti gli altri aggravj, a cui erano legittimamente sottoposti gli Attuarj di dette Banche, e del Danno Dato; e a tenere a loro spese i Coadiutori, che sono stati, e saranno loro destinati in numero sufficiente, ove ciò sarà creduto opportuno, per supplire alle incumbenze ordinarie del Tribunale, e a quelle di più, che per tali riunioni saranno loro aggiunte, con espressa proibizione a detti Coadiutori di mescolarsi, nè direttamente, nè indirettamente a patrocinare le Cause pendenti avanti il Pretorio, nè sotto nome proprio, nè sotto nome di altri, sotto la pena della perdita dell' Ufizio, e della perpetua inabilitazione al medesimo da incorrersi immediatamente anco nel caso, che non abbiano cagionato danno a veruno.

14. Essendo già compilate le Liste maggiori, e minori dei Giudici, e Notari, e avendo dati i Nostri Ordini fin col detto Editto de' 10. Luglio 1771. sopra il modo di reclutarle, abbiamo sopra il Compartimento infrascritto fatti distinguere gli Ufizj maggiori, e minori de' Giudici, e No-

I. Notari tanto Civili, che Criminali.

15. I Vicariati per la Classe maggiore sono i seguenti, Arezzo, Borgo S. Sepolcro, Certaldo, Colle, Cortona, Fivizzano, S. Giovanni, Lari, Livorno, Lucignano, S. Miniato, Montagna di Pistoja, Montepulciano, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoja, Pontremoli, Poppi, Portoferrajo, Prato, Rocca S. Casciano, Scarperìa, Vicopisano, Volterra.

16. I Vicariati per la Classe minore sono i seguenti, Anghiari, Bagno, Bagnone, Barga, Campiglia, Castiglionfiorentino, Empoli, Firenzuola, S. Gemignano, Marradi, Modigliana, Pontassieve, Radda, S. Savino, Sestino.

17 Le Potesterìe maggiori sono le seguenti, Bagni di S Giuliano, Bibbiena, Borgo S. Lorenzo, Buggiano, Campi, Castelfranco di sotto, Civitella, Figline, Foiano, Fucecchio, Montevarchi, Peccioli, Pieve S. Stefano, Pontadera, Pratovecchio.

18. Le Potesterìe minori sono le seguenti, Albiano, Badìa Tedalda, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino di Valdelsa, Bucine, Calice, Caprese, Carmignano, S. Casciano, Castel Fiorentino, Castelfocognano, Castel Franco di sopra, Castel S. Niccolò, Cerreto, Chiusi, S. Croce, Dicomano, Fiesole, Galeata, Galluzzo, Gambassi, S. Gaudenzio, Greve, Guardistallo, Laterina, Loro, Marciano, Montaione, Montale, Monte Carlo, Monte Castelli, Montecatini, Montelupo, Montopoli, Montemignajo, Monterchi, Montespertoli, Ortignano, Palaja, Palazzuolo, Poggibonsi, Pomarance, Portico, Premilcuore, Reggello, Rosignano, Seravalle, Sesto, Sorbano, Subbiano, Terranuova, Terra del Sole, Tizzana, Vellano, Verghereto, Vicchio.

19. Ferma stante la detta Classazione per la Listra minore dei Giudici vengono assegnati gli Ufizj dei soprascritti quindici Vicariati minori, e delle soprascritte quindici Potesterìe maggiori, che sono notati ai Capitoli 16 e 17.

20 I descritti nella Listra maggiore dei Giudici potranno aspirare senza distinzione a tutti i quaranta Vicariati, e a tutte le quindici Potesterìe maggiori sopra descritte ai Capitoli 15. 16. e 17.

21. Rispetto ai Notari Civili quelli descritti nella Listra minore saranno capaci di tutte le Potesterìe minori sopra notate al Capitolo 18.

22. I Notari Civili descritti nella Listra maggiore saranno capaci di tutte le sopradette cinquantasei Potesterìe minori, e di tutti gl' Ufizj di Notaro Civile in qualunque Vicariato, che sono ventisei, e di tutti gl' Ufizj di Notaro Civile nelle Potesterìe maggiori che sono sedici.

23. I Notari Criminali descritti nella Listra minore saranno capaci di tutti gli Ufizj di Vicario Feudale, e rispetto agli Ufizi Regj

dei

1772. dei soli posti di Notaro Criminale nei Vicariati minori, che sono quindici sopra descritti al Capitolo 16. purchè dove si trova un Notaro solo Civile, e insieme Criminale, debba il Notaro esser descritto nella Listra maggiore dei Notari Civili.

24. I Notari Criminali descritti nella Listra maggiore oltre i Posti di Vicario Feudale saranno abilitati agl' Ufizj di Notaro Criminale in tutti i Vicariati maggiori e minori, che sono quarantadue.

25. I Notari Criminali saranno capaci anco degli Ufizj di Notaro Civile secondo la Classe maggiore o minore in cui sono descritti; E i Dottori descritti nella Listra dei Giudici purchè siano Notari saranno capaci di tutti gli Ufizj Notariali senza distinzione.

26. Il Segretario delle Tratte avanti di farci la Proposizione dei Soggetti che troverà degni di occupare gl' Ufizj di Vicario, o Potestà, o Notaro Civile, e Criminale farà i riscontri opportuni per assicurarsi che i proposti non abbiano divieto dagl' Ufizi per cui si propongono.

27. Niuno potrà esercitare Ufizio di Jusdicente, o Ministro nella sua Patria, nè in luogo ove abbia la sua abitazione ordinaria, nè sia vicino per dieci miglia intorno alla Patria, o al Domicilio, eccettuati i nativi della Città di Firenze che saranno capaci di servire secondo il solito nelle Potesterie Suburbane, che sono quelle sottoposte nel Compartimento al Magistrato degli Otto. Niuno potrà esercitare Ufizio come sopra nell' istesso Vicariato dove è nativo, o domiciliato sebbene il Tribunale fosse lontano dalla Patria, o dal Domicilio più di dieci miglia. Niuno potrà tornare a esercitare Ufizio nell'istesso Tribunale dove l' ha esercitato altre volte senza una vacazione di tre anni. Niuno potrà esercitare Ufizio in quel Tribunale dove abbia parentela col Vicario, o con i Notari fino in quarto grado Civile. Niuno finalmente potrà prender moglie nativa della Giurisdizione in cui serve nel tempo, che resta in Carica, e prendendola resterà inabile a servire nell' istesso Tribunale, e si dovrà considerare il suo Ufizio per vacante.

28. E se mai per qualche accidente l' elezione, o conferma cadesse in persone sottoposte a dette eccezioni, o ad alcuna di esse, il Segretario delle Tratte sarà obbligato a parteciparci l' ostacolo che s' incontra per attendere i Nostri nuovi Ordini, volendo, che le regole di detti divieti si tenghino sempre ferme tanto nel caso di quelli che si scoprono avanti la spedizione in Ufizio, quanto nel caso di quelli, che si scoprono, o sopra vengono a chi esercita l' Ufizio.

29. Quando gli eletti, o confermati non abbiano alcun divieto il detto Segretario delle Tratte pro

procederà alla pubblicazione delle respettive elezioni, o conferme, e successivamente dopo tal pubblicazione i Vicarj, Potestà, e Notari dovranno presentarsi al Segretario medesimo, o personalmente, o per mezzo di procuratore, che gli ammetterà al Giuramento nelle forme solite di bene, e fedelmente amministrare l' Ufizio a cui sono stati eletti, o confermati, e farà nominare ai Vicarj, e Potestà una persona confidente abitante in Firenze per il sicuro recapito delle Lettere; e dopo che averanno soddisfatto a quanto conviene nell' atto della spedizione a forma dell' infrascritte Tariffe farà loro sottoscrivere da uno dei Ministri delle Tratte in vece del Rotolino di prima usato, il certificato dell' elezione, e giuramento come sopra prestato, e farà notificare in una Tabella sottoscritta come sopra a tutti gli Ufizj di Firenze che dovranno firmare ai tempi debiti le Cartelle dei Sindacati i Soggetti nuovamente eletti, o confermati, perchè sappino i nomi di chi si trova nei respettivi Ufizj, e i nomi dei Corrispondenti da loro come sopra nominati in Firenze.

30. Col detto certificato dovranno presentarsi alla Cancelleria dei Conservatori di Legge, ed ivi prestare fidejussione per l' esecuzione degli Ordini di tutti i Magistrati di Firenze, che hanno diritto di dare ordini, e commissioni nei respettivi Territorj, e per l' interesse di tutte le Casse Regie, che potessero dalla loro Amministrazione ricevere detrimento a tenore delle Istruzioni che faremo dare a detto Magistrato. Dopo di che detta Cancelleria sottoscriverà il certificato coll' attestato di detta fidejussione.

31. Con dette due sottoscrizioni i Vicarj, e Potestà senz' obbligo di presentarsi ad altri Ufizj si presenteranno finalmente al Magistrato Supremo, nella Cancelleria di cui si conserverà il detto certificato come sopra sottoscritto, in vista del quale riceveranno la Lettera Credenziale per i Rappresentanti del luogo dove debbono esser messi in possesso della loro Giurisdizione; Dichiarando per altro, che prima di partire di Firenze debbano i detti Vicarj, e Potestà presentarsi ancora secondo il solito all' Auditor Fiscale, affinchè possino ricevere dal medesimo quelle particolari Istruzioni, che le attuali circostanze esigeranno.

32. Con l' esibizione di detta Lettera Credenziale saranno i detti Vicarj, e Potestà ricevuti in tutte le Città, e Terre destinate alla loro Residenza, e saranno messi in possesso del loro Ufizio, e sarà loro prestata la debita riverenza, ed obbedienza; averanno il primo luogo in tutte le Magistrature del Paese, e saranno loro fatti in ogni occasione

1772. sione tutti gli onori soliti farsi a chi ha esercitata per il passato la nostra Rappresentanza. E nel caso delle conferme dovrà esibirsi l' istessa Lettera Credenziale senza che sia necessario rinnovare la funzione del possesso.

33. Nei Vicariati ove abbiamo creduto di stabilire sopra il Vicario un Governatore Civile, o Militare, o altro Nostro special Commissario, in tal caso fermo stante ciò che abbiamo disposto nella Nostra Legge del dì 10. Luglio 1771. al Capitolo 23. il Governo, e Reggimento del Paese sarà confidato alla Persona di detto Governatore, o Commissario, che ne riceverà l' autorità nelle Nostre Lettere Credenziali da spedirseli nel tempo della sua prima elezione; e in esso unicamente risederà la Nostra Rappresentanza, con facoltà di dare gli Ordini in nome Nostro che crederà opportuni per l' osservanza delle Leggi, e per il buon regolamento della Provincia a forma delle Istruzioni che tiene, e che gli faremo di tempo in tempo pervenire; e si dovranno a detto nostro Rappresentante i primi onori, e il primo posto in tutte le Magistrature, e il Vicario in tal caso riporterà le Lettere Credenziali col titolo di Auditore del Governo, o del Commissariato, e farà le funzioni di Giudice Ordinario con Giurisdizione Civile, e Criminale sopra tutte le Cause di pertinenza del Tribunale, e fra tutte le persone al medesimo sottoposte niuna eccettuata, e risederà anch' esso con voto simultaneamente in tutte le Magistrature immediatamente dopo del Nostro Rappresentante. E in caso di sua assenza dalla Giurisdizione farà le sue veci.

34. Dovranno tutti gli Jusdicenti, e Notari portarsi prontamente al loro Ufizio per esservi a prendere il possesso al tempo debito.

35. Al primo di Novembre principieranno tutti i Vicariati Maggiori tanto di Città, che di Campagna, che sono venticinque sopra descritti al Capitolo quindici.

36. Al primo di Febbraio la metà delle Potesterìe minori, che sono ventotto cioè, Albiano, Bagno a Ripoli, Barberino di Valdelsa, Calice, Carmignano, S. Casciano, Castelfiorentino, Cerreto, S. Croce, Fiesole, Galluzzo, Gambassi, Guardistallo, Montaione, Montale, Monte Carlo, Monte Castelli, Monte Catini, Montelupo, Monte Spertoli, Palaja, Poggibonsi, Pomarance, Rosignano, Seravalle, Sesto, Tizzana, Vellano.

37. Al primo di Maggio tutti i Vicariati minori, che sono quindici, e tutte le Potesterìe maggiori, che sono similmente quindici a forma dei soprascritti Capitoli 16. e 17.

38. Al primo d' Agosto l' al-

I. altra metà delle Potesterìe minori che sono ventotto cioè, Badìa Tedalda, Barberino di Mugello, Bucine, Caprese, Castel Focognano, Castel Franco di sopra, Castel S Niccolò, Chiusi, Dicomano, Galeata, S. Gaudenzio, Greve, Laterina, Loro, Marciano, Monte Mignaio, Monterchi, Ortignano, Palazzuolo, Portico, Premilcuore, Reggello, Sorbano, Subbiano, Terranuova, Terra del Sole, Verghereto, Vicchio.

39. Dovendosi al dì primo del prossimo Novembre mettere tutti gli Ufizj sul sistema nuovo, per dar luogo che le scadenze dei medesimi si ponghino nell'avvenire nei termini sopra prescritti, il Segretario delle Tratte per quegli Ufizj, che non son destinati di principiare al primo di Novembre farà per questa prima volta fare le spedizioni agli Eletti per quel tempo rotto, che abbisogna per arrivare all' Epoca destinata per principio dell' Ufizio, e allora farà rinnovare agli Eletti la spedizione per l'annata intiera. E l' istesso praticherà nel caso di vacanze improvvise ogni qualvolta convenga surrogare al vecchio Jusdicente, o Ministro un nuovo per un tempo rotto.

40. Se per qualche necessità locale dovrà in qualche Tribunale trattenersi l' esecuzione di quanto vien disposto in questo nuovo Compartimento dopo il dì primo del prossimo Novembre, in tal caso sarà provvisto con lettere di proroga alla continuazione delle respettive Giurisdizioni per quel tempo, che sarà necessario, e saranno muniti con particolari Istruzioni i Rettori, perchè nel tempo interinale non patisca il servizio della Giustizia, e perchè colla sollecitudine possibile ciascuno Ufizio sia posto sul piede che deve ritrovarsi per l' esecuzione totale del presente Editto.

41. Dovranno gli Jusdicenti, e Ministri preso che abbiano il possesso dei loro Ufizj far continua residenza nei luoghi della loro Giurisdizione, e quando il Segretario delle Tratte con scienza dell' Auditor Fiscale a forma degli Ordini accordi ad essi qualche discreta dispensa di assentarsi per legittime Cause, dovrà il detto Segretario provvedere che il servizio non patisca surrogando, qualche altro Soggetto idoneo al Ministro assente.

42. Sarà obbligo dei Rettori l' invigilare che i Ministri soddisfacciano a tutti i pesi loro ingiunti nelle infrascritte respettive Tavole, e specialmente a quello di andare in certi giorni a render ragione nei Luoghi destinati per maggior comodo dei Popoli della loro Giurisdizione, con facoltà nel caso d' impedimento di un Ministro di far supplire all' altro, e di prender tutti quegli espedienti che saranno necessarj

1772. perchè il servizio della Giustizia non riceva ritardo.

43. Le spese necessarie per detti Viaggi dei Notari dove son soli debbono farsi da loro a spese proprie, e dove la Cassetta si divide in più participanti debbono farsi a spese della Cassetta comune, senza pregiudizio di quegli onorarj, o gratificazioni, che in qualche luogo le Comunità pagano per facilitare dette gite istituite per comodo dei Popoli, ma dovunque è la consuetudine di non pagar cosa alcuna, o di non pagare una somma sufficiente, l'obbligo originario di far la spesa per le dette gite, che non possono ritardarsi deve considerarsi sempre nella Cassetta dei Notari, in contemplazione di tutti gli Emolumenti certi, e incerti loro accordati, salva ad essi la repetizione del rimborso nei termini della detta consuetudine.

44. Tutti i predetti Jusdicenti, e Ministri dureranno nel loro Ufizio per un anno, e in fine dell'anno dovranno stare a Sindacato sul luogo ove hanno esercitata la Giurisdizione nelle forme solite, e in appresso averanno l'obbligo di presentarsi ai Conservatori di Legge della Città di Firenze, o per mezzo di Procuratore, o personalmente quando ne sieno richiesti, presentando i benserviti di tutti i Magistrati, e Ufizi pubblici, che averanno l'autorità di sospendere i Sindacati, e non riportando nel Sindacato la Sentenza assolutoria nel termine prescritto di tre mesi s'intenderanno immediatamente privati dell'Ufizio, che attualmente godono, ancorchè vi fussero stati recentemente eletti, o confermati, e non potranno esser mutati in altro Ufizio come già abbiamo disposto nella Legge dei 10. Luglio 1771. E il detto Magistrato dei Conservatori di Legge spirato detto termine di tre mesi averà l'obbligo di fare immediatamente la partecipazione opportuna alla Segreterìa delle Tratte di tutti quelli che non avessero riportata detta Assolutoria.

45. Avendo osservato, che gli Jusdicenti, e Notari, che per l'addietro andavano per gli Ufizi erano aggravati di Retenzioni, e di considerabili Tasse di spedizioni pagabili del proprio danaro a diverse Casse Regie, che estenuavano troppo notabilmente i loro Salarj, abbiamo volentieri condonato per l'avvenire a detti Jusdicenti, e Ministri ogni sorta di retenzioni, che soffrivano, e ogni sorta di Tasse, che in qualunque modo venivano obbligati a pagare all'Ufizio del Sale, al Monte Comune, alla Camera delle Comunità tanto per il suo interesse, che per quello del soppresso Ufizio della Parte, e in qualunque altro luogo sotto qualunque titolo, e per qualunque causa; e abbiamo ridotte le Tasse per le Spedizioni, e per la rimes-

messa di Ufizio di ciascheduno ai puri pagamenti annuali descritti nei seguenti Capitoli a tenore del loro rango, oltre i quali pagamenti non averanno per detti titoli alcuna ulteriore spesa d' obbligo, salve le spese delle Procure per chi non volesse, o non potesse comparire personalmente.

46. Tutti i Vicarj dovranno fare annualmente gli infrascritti pagamenti tanto nel caso di nuova elezione, che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa del loro Ufizio, comprendendo in tal numero gli Auditori del Governo di Livorno, e Portoferraio, e del Commissariato di Pisa.

AVANTI D' ANDARE IN UFIZIO

Ai Ministri delle Tratte = Lir.	17.	—	—
Ai Mazzieri =	35.	—	—
Alle Tratte per il rimborso della spesa del certificato in Carta Bollata =	—	2.	—
Al Tavolaccino delle Tratte =	8.	—	—
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il Sodo compreso il Bollo =	—	14.	4
Alla Cancellerìa del Magistrato Supremo per la Lettera Credenziale compreso il Bollo =	—	15.	4
Somma Lire	61.	11.	8

Somma, e segue Lire	61.	11.	8

TERMINATO L' UFIZIO

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione =	2.	5.	—
Ai Custodi di detto Ufizio per la Rappresentazione medesima =	—	13.	4
Ai Mazzieri per rimborso della spesa della Cartella per il Sindacato compreso il Bollo =	—	4.	—
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato =	1.	—	—
All' Ufizio delle Revisioni per il Sindacato =	—	5.	8
Al Fisco per il Sindacato =	—	3.	4
Tassa al Proconsole =	13.	—	—
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l' Assolutoria =	1.	8.	8
Ai Mazzieri per il Sindacato. =	6.	—	—
Somma Lire	86.	11.	8

47. Tutti i Potestà delle Potesterìe Maggiori dovranno fare annualmente gl' infrascritti pagamenti tanto nel caso di nuova elezione, che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa

 del

1772. del loro Ufizio, comprendendo in tal numero il Poteftà dei Bagni di S Giuliano, che è un Poteftà Maggiore col titolo di Commiffario, ma con le facoltà, e obblighi degli altri Poteftà.

AVANTI D' ANDARE IN UFIZIO

Ai Miniftri delle Tratte ——— = Lir.	14.	—	—
Ai Mazzieri —— =	25.	—	—
Alle Tratte per il rimborfo della fpefa del certificato in Carta Bollata ——— =	—	2.	—
Al Tavolaccino delle Tratte ——— =	4.	—	—
Alla Cancellerìa dei Confervatori di Legge per il fodo comprefo il Bollo ——— =	—	14.	4
Alla Cancellerìa del Magiftrato Supremo per la Lettera Credenziale comprefo il Bollo —— =	—	15.	4

TERMINATO L' UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Confervatori di Legge per la Rapprefentazione ——— =	2.	5.	—
Ai Cuftodi di detto Ufizio per la fuddetta Rapprefentazione ——— =	—	13.	4
Ai Mazzieri per il rimborfo della fpefa			
Somma Lire	47.	10.	—

I.

Somma e fegue Lire	47.	10.	—
della Cartella per il Sindacato comprefo il Bollo ——— =	—	4.	—
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato ——— =	1.	—	—
All' Ufizio delle Revifioni per il Sindacato ——— =	—	5.	8
Al Fifco per il Sindacato ——— =	—	3.	4
Taffa al Proconfolo ——— =	13.	—	—
Alla Cancellerìa dei Confervatori di Legge per l' Affolutoria —— =	1.	8.	8
Ai Mazzieri per il Sindacato ——— =	6.	—	—
Lire	69.	11.	8

48. Tutti i Notari Civili dei Vicariati, e delle Potefterìe Maggiori, e tutti i Notari Criminali dei Vicariati dovranno fare annualmente gl' infrafcritti pagamenti tanto nel cafo di nuova Elezione, che di Conferma per le loro fpedizioni, e per la rimeffa del loro Ufizio.

AVANTI D' ANDARE IN UFIZIO.

Ai Miniftri delle Tratte ——— = Lir.	9.	—	—
Ai Mazzieri —— =	14.	—	—
Al Tavolaccino delle Tratte ——— =	3.	—	—
Somma Lire	26.	—	—

Alla

I. Somma, e segue L. 26. — —
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il Sodo — 7. —

TERMINATO L' UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione 2. 5. —
Ai Custodi di detto Uffizio per la Rappresentazione — 13. 4
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato 1. — —
All' Uffizio delle Revisioni per il Sindacato — 5. 8
Al Fisco per il Sindacato — 3. 4
Tassa al Proconsole 8. — —
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l' Assolutoria 1. 8. 8
Ai Mazzieri per il Sindacato 6. — —

Lire 46. 3. —

49 Tutti i Potestà delle Potesterìe minori dovranno fare annualmente gl' infrascritti pagamenti tanto nel caso di nuova elezione che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa del loro Ufizio.

AVANTI D' ANDARE IN UFIZIO.

Ai Ministri delle Tratte 6. — —
Ai Mazzieri 10. — —
Alle Tratte per rimborso della spesa del certificato in carta bollata — 2. —
Al Tavolaccino delle Tratte 1. 10. —
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il sodo — 7. —
Alla Cancellerìa del Magistrato Supremo per la Lettera Credenziale compreso il Bollo — 15. 4

TERMINATO L' UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione 2. 5. —
Ai Custodi di detto Uffizio per la Rappresentazione — 13. 4
Ai Mazzieri per rimborso della spesa della Cassella per il Sindacato compreso il bollo — 4. —
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato 1. — —
All' Ufizio delle Revisioni per il Sindacato — 5. 8
Al Fisco per il Sindacato — 3. 4
Tassa al Proconsole 8. — —
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l' Assolutoria 1. 8. 8
Ai Mazzieri per il Sindacato 6. — —

Lire 38. 14. 4

50. Il Governatore di Livorno come Governatore Civile di quella Città, e similmente il Governatore di Portoferraio come Governatore Civile, e il Commissario di Pisa saranno esenti da qualunque Tariffa, e solo per le loro spedizioni in principio dei loro Governi in qualità di Governatori Civili, e di Commissario pagheranno ai Ministri, e Mazzieri delle Tratte una recognizione a loro beneplacito, e pagheranno alla Cancelleria del Magistrato Supremo la Lettera Credenziale per l' elezione

51. Le spese dei Sindacati Locali, che ciascuno Jusdicente, e Ministro è tenuto a rendere nel luogo ove ha esercitata la Giurisdizione, e dei Sindicati, che gl' Jusdicenti del Territorio Pisano sono soliti rendere a Pisa, e quelli del Pistoiese a Pistoja, o che per consuetudine si rendessero in altri luoghi fuori della Capitale, non sono comprese in dette quattro Tariffe fatte per le spedizioni e rimessa d' Ufizio a Firenze, onde sopra questi Sindacati Locali si osserveranno le consuetudini veglianti, sì per il modo di darli, che per le piccole spese che occorreranno fino a nuov' ordine.

52. Non contenti di aver migliorata con tal condonazione la condizione di detti Jusdicenti e Ministri, abbiamo assegnato a ciascheduno le provvisioni proporzionate agli emolumenti certi, e incerti dei respettivi Uffizj in modo che possino decorosamente mantenersi, le quali provvisioni son notate nelle Tavole registrate sotto l' infrascritto Compartimento, e formate per istruzione di ciaschedun Tribunale, dove oltre la Provvisione sono descritti tutti i titoli dei predetti emolumenti certi, e incerti, che deve ciascheduno Jusdicente, e Ministro godere con tutti i loro obblighi correspettivi, le quali Tavole in tutto approviamo, e confermiamo.

53. Oltre di ciò, che è descritto in dette Tavole dovranno gli Jusdicenti conseguire dalle Comunità tutte le somministrazioni, che sono soliti avere in carta bianca da scrivere, penne, e inchiostro nelle quantità solite in denari, o in natura secondo le diverse consuetudini, con dichiarazione che l' Jusdicente sia tenuto a provvedere a tutto il servizio del Tribunale, e suoi Ministri, e che il profitto, o lo scapito, che ci fusse, vada a conto proprio del medesimo; e dove non è la consuetudine che la Comunità faccia tal somministrazione, la spesa di tal provvista si faccia a conto proprio dell' Jusdicente.

54. La spesa della carta bollata dopo la dispensa da Noi data per gli Atti Criminali col Nostro Regio Editto del dì 20. Marzo 1772. sarà nella massima parte diminuita, e in quella parte, che può ancora esser necessaria dovrà soffrirsi in ciaschedun luogo come per il passato dalla Cassetta dei No-

1. Notari, e suoi Partecipanti.

55. Dovranno parimente gli Jusdicenti, e Ministri dei Tribunali ricevere dalle Comunità tutte le somministrazioni in legna, paglia, cera, e in altri generi, che son soliti per uso antico ricevere, o in natura, o in un equivalente di denaro secondo le diverse consuetudini; siccome le solite mance per i possessi surrogate alle colazioni, e i soliti onorarj per le soscrizioni di saldi, e per le visite dei Confini, dei Fossi, delle Alpi, e altre visite e gite consuete, e per le assistenze alle Date di Chiesa, Riforme Comunitative, e altre funzioni che dovranno tutte pagarsi secondo le solite Tariffe. Finalmente dovranno ricevere tutte le solite recognizioni di consuetudine in cera, zuccheri, e Tabacchi, e altri generi che sono stati fino al presente soliti offerirsi in certe solennità dai Luoghi Pii, Uffizj, e Corpi pubblici, delle quali non si è preso registro nelle particolari Tavole.

56. Abbiamo dati gli Ordini opportuni, perchè tutti i Palazzi Pretorj siano posti in buon grado, e in avvenire mantenuti tali da poter dare il comodo agli Jusdicenti, e Ministri di una buona, e decente abitazione; E per l'istesso oggetto vogliamo, che siano forniti dei mobili grossi, e utensili da cucina, perchè possino godere l'abitazione senza loro dispendio.

57. E sopra tutto raccomandiamo alla diligenza degli stessi Jusdicenti le frequenti visite delle Carceri perchè non resti trascurata la minima cosa di ciò che conviene alla sicurezza, e sanità delle medesime, incaricandoli d'informarne i loro Superiori quando gli Amministratori delle Comunità ritardino le riparazioni, che essi crederanno necessarie.

Questa è la Nostra Volontà, la quale vogliamo, che si osservi per tutte le Provincie del Nostro Stato Fiorentino, comprendendovi la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, la Lunigiana, Pontremoli, Livorno, Portoferrajo, e qualunque altro luogo benchè privilegiato, del quale bisognasse fare special menzione; non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine che in contrario potesse allegarsi, alle quali s'intenda essere, e sia specialmente in vigor del presente Nostro Editto derogato.

Dato in Firenze li Trenta Settembre Mille settecento settantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. SIMINETTI

F. SERATTI

4 / / 2.

COMPARTIMENTO

Dei Tribunali di Giustizia per le diverse Provincie dello Stato Fiorentino

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO DE' MINISTRI
Con Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e Criminale sopra di esso, e sopra le controscritte Potesterie.	Di Giurisdizione Civile sottoposte nel Criminale ai controscritti Vicariati	Residenti in ciaschedun Territorio.

Le Potesterie notate in carattere Maiuscolo sono della Classe delle maggiori.

MAGISTRATO DEGLI OTTO DI FIRENZE	Fiesole — — — — — —	*Potestà*
	Sesto — — — — — —	*Potestà*
	CAMPI — — — — — —	*Potestà* *Notaro Civile*
	Montelupo — — — —	*Potestà*
	Galluzzo — — — —	*Potestà*
	Bagno a Ripoli — — —	*Potestà*
CERTALDO — — — — — — — — — —		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Gambassi — — — —	*Potestà*
	Castelfiorentino — —	*Potestà*
	Montespertoli — — —	*Potestà*
	S. Casciano — — —	*Potestà*
	Barberino di Valdelsa —	*Potestà*
RADDA — — — — — — — — — — —		*Vicario* *Notaro Civile, e Crimin.*
	Greve — — — — —	*Potestà*

S. GIO-

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
S. GIOVANNI		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	FIGLINE	*Poteſtà* *Notaro Civile*
	MONTE VARCHI	*Poteſtà* *Notaro Civile*
	Bucine	*Poteſtà*
	Laterina	*Poteſtà*
	Terranuova	*Poteſtà*
	Loro	*Poteſtà*
	Caſtelfranco di ſopra	*Poteſtà*
	Reggello	*Poteſtà*
PONTASSIEVE		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Dicomano	*Poteſtà*
	S. Gaudenzio	*Poteſtà*
SCARPERIA		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Vicchio	*Poteſtà*
	BORGO S. LORENZO	*Poteſtà* *Notaro Civile*
	Barberin di Mugello	*Poteſtà*
PRATO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Carmignano	*Poteſtà*
EMPOLI		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Cerreto	*Poteſtà*

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
S. MINIATO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	FUCECCHIO	*Potestà* *Notaro Civile*
	S. Croce	*Potestà*
	CASTELFRANCO di sotto	*Potestà* *Notaro Civile*
	Montaione	*Potestà*
S GEMIGNANO		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
COLLE		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
	Poggibonsi	*Potestà*
S. SAVINO		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
	CIVITELLA	*Potestà* *Notaro Civile*
LUCIGNANO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	FOIANO	*Potestà* *Notaro Civile*
	Marciano	*Potestà*
MONTEPULCIANO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
CORTONA		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
CASTIGLIONE FIORENTINO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
AREZZO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Subbiano	*Potestà*
POPPI		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	BIBBIENA	*Potestà* *Notaro Civile*
	PRATO-VECCHIO	*Potestà* *Notaro Civile*
	Castel S. Niccolò	*Potestà*
	Ortignano	*Potestà*
	Montemignaio	*Potestà*
	Castelfocognano	*Potestà*
	Chiusi	*Potestà*
ANGHIARI		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
	Monterchi	*Potestà*
S. SEPOLCRO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	PIEVE S. STEFANO	*Potestà* *Notaro Civile*
	Caprese	*Potestà*
SESTINO		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
	Badìa Tedalda	*Potestà*

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
BAGNO		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale
	Sorbano	*Poteſtà*
	Verghereto	*Poteſtà*
ROCCA S. CASCIANO		*Vicario*
		Notarò Civile
		Notaro Criminale
	Terra del Sole	*Poteſtà*
	Portico	*Poteſtà*
	Premilcuore	*Poteſtà*
	Galeata	*Poteſtà*
MODIGLIANA		*Vicario*
		Notaro Civile e Crim.
MARRADI		*Vicario*
		Notaro Civile e Crim.
	Palazzuolo	*Poteſtà*
FIRENZUOLA		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale
PISTOIA		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale
	Seravalle	*Poteſtà*
	Montale	*Poteſtà*
	Tizzana	*Poteſtà*
MONTAGNA DI PISTOIA		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
PESCIA		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	BUGGIANO	*Poteſtà* *Notaro Civile*
	Monte Catini	*Poteſtà*
	Vellano	*Poteſtà*
	Monte Carlo	*Poteſtà*
BARGA		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
FIVIZZANO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Albiano	*Poteſtà*
BAGNONE		*Vicario* *Notaro Civile e Crim.*
PONTREMOLI		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Calice	*Poteſtà*
PIETRASANTA		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
PISA		*Commiſſario* *Audit. del Commiſſariato* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	BAGNI DI S. GIULIANO	*Poteſtà col titolo di Commiſſario* *Notaro Civile*

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
VICOPISANO		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale
	PONTADERA	*Potestà*
		Primo Notaro
		Secondo Notaro
LARI		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale
	PECCIOLI	*Potestà*
		Notaro Civile
	Palaia	*Potestà*
LIVORNO		*Governatore*
		Auditor del Governo
		Cancellier Civile
		Cancellier Criminale
		Sotto Canc. Criminale
		Coadiutore Criminale
	Rosignano	*Potestà*
PORTOFERRAIO		*Governatore*
		Auditore del Governo
		Cancell. Civil. e Crim.
CAMPIGLIA		*Vicario*
		Notaro Civile e Crim.
	Guardistallo	*Potestà*
VOLTERRA		*Vicario*
		Notaro Civile
		Notaro Criminale
	Pomarance	*Potestà*
	Montecastelli	*Potestà*

TAVOLE

Per regolamento dei predetti Tribunali

MAGISTRATO DEGLI OTTO DI FIRENZE

TAVOLA I.

Questo Magistrato averà la Giurisdizione Criminale privativa sopra le Potesterìe Civili poste nel Circondario di Firenze, che sono Fiesole, Sesto, Campi, Montelupo, Galluzzo, e Bagno a Ripoli, restando abolita la Giurisdizione cumulativa, che in vigore della Legge dell' anno 1423. competeva sopra detti Territori tanto al detto Magistrato degli Otto, che ai respettivi Vicari di Certaldo, S. Giovanni, e Scarperia.

E corrispettivamente le Potesterìe Civili, che saranno nel nuovo Compartimento assegnate sotto la Giurisdizione Criminale di detti Vicari, saranno assegnate ai medesimi privativamente senza che abbia luogo la detta cumulativa Giurisdizione, che in vigore di detta Legge del 1423. competeva a detto Magistrato degli Otto sopra detti Vicariati; senza pregiudizio per altro di quelle Cause, che o per loro natura in qualunque Territorio sono di privativa cognizione del detto, o di altri Magistrati, e riservato sempre l' obbligo a detti come a tutti gli altri Vicari di fare le solite partecipazioni a detto Magistrato degli Otto, e altri Magistrati della Capitale nei casi e modi prescritti dagli Ordini veglianti.

FIESOLE

TAVOLA II.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Magistrato degli Otto di Firenze, che sarà divisa dalla Potesterìa di Sesto, coll' obbligo della perpetua Residenza in Fiesole.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 570. 13 4

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Do-

1772. Dovrà confeguire dalla Comunità tutto ciò che fe gli compete in vigore dei foprafcritti Capitoli 53. e 55

Ha l' obbligo di fare a proprie fpefe ogni Venerdì la gita al Mercato della Porta alla Croce per render ragione.

Per le fpedizioni, e rimeffa d' Ufizio deve pagare ciò che fi difpone nella Tariffa foprafcritta al Capitolo 49.

SESTO

TAVOLA III.

Potefterìa minore fottopofta nel Criminale al Magiftrato degli Otto di Firenze, che farà divifa dalla Potefterìa di Fiefole, e comprenderà i Popoli di Sefto, e di Brozzi, coll' obbligo della perpetua Refidenza in Sefto.

Il Poteftà averà di provvifione annua dalla Caffa Generale ———————= lire 570. 13.4

Per fuoi emolumenti incerti deve confeguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Caffetta.

Dovrà confeguire dalla Comunità tutto ciò che fe gli compete in vigore dei foprafcritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di fare a fpefe proprie ogni Giovedì la Gita a Brozzi per rendervi ragione.

Per le fpedizioni, e rimeffa d' Ufizio deve pagare ciò che fi difpone nella Tariffa foprafcritta al Capitolo 49.

I.

CAMPI

TAVOLA VI.

Potefterìa maggiore fottopofta nel Criminale al Magiftrato degli Otto di Firenze, dalla quale fi fono fmembrati i Popoli di S. Gio. Batifta Decollato a Montemurlo, e di S. Piero a Albiano perchè ftaccati dalla medefima per falto, e fi fono fottopofti alla Giurifdizione Civile, e Criminale del Vicario di Prato.

Poteftà

Il Poteftà averà di Provvifione annua dalla Caffa Generale ——————= lir. 1000.——

Per fuoi emolumenti incerti deve confeguire il prodotto delle Caufe pettorali, e i Diritti delle efecuzioni, protefti, lettere fuffidiarie, gite per i Mondualdi ec. a forma della Tariffa dei Confervatori di Legge, e le folite partecipazioni delle condanne di danno dato quando lo Statuto locale le ammetta.

Dovrà confeguire dalla Comunità tutto ciò che fe gli compete in vigore dei foprafcritti Capitoli 53. e 55.

Non

I. Non ha obbligo di dare le cibarie al suo Notaro.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 47.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Potestà le cibarie

Averà tutto il lucro della Cassetta.

Ha l' obbligo di portarsi a spese proprie ogni Lunedì a Prato per dare udienza, e ricevere gli Atti per comodo dei diversi Popoli della Lega di Calenzano, e di quella di Signa come ha fatto per il passato.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio, dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

MONTELUPO

TAVOLA V.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Magistrato degli Otto di Firenze.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 336 — —

Deve conseguire per suoi emolumenti incerti i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni Mercoledì la gita alla Lastra per rendervi ragione.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

GALLUZZO

TAVOLA VI.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Magistrato degli Otto di Firenze, che sarà divisa dalla Lega del Bagno a Ripoli dove si è ristabilito un Potestà come vi era prima; sicchè resteranno sotto questa Giurisdizione le Leghe del Galluzzo, Impruneta, e Casellina.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 124. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il Diritto del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni Mercoledì la gita alla Casellina per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufi-

1772. Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

BAGNO A RIPOLI

TAVOLA VII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Magistrato degli Otto di Firenze, che si è divisa dalla Potesterìa del Galluzzo.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

CERTALDO

TAVOLA VIII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e la Criminale nel medesimo, e nelle Potesterìe di Gambassi, Castelfiorentino, Montespertoli, S. Casciano, e Barberino di Val d' Elsa.

Si sono smembrate dalla Giurisdizione Criminale di questo Vicariato le Potesterìe del Galluzzo, e di Montelupo, che si sono assegnate al Magistrato degli Otto di Firenze, e la Potesterìa di Poggibonsi assegnata al Vicario di Colle, e la Potesterìa di Radda assegnata al proprio Vicario.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 3000. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i Diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi ec. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = lir. 336.

Al Notaro Criminale per le Cibarie ——————= lir. 336.

Al Soprastante delle Carceri per annuo salario ————= lire 72.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per

I. per le Cibarie ——l. 336. — —

Ed averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ———— lir. 336. — —

Ed averà la metà del prodotto della cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

GAMBASSI

TAVOLA IX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicariato di Certaldo.

Questa Potesterìa si è divisa da quella di Montaione che è restata sotto il Criminale di S. Miniato, e vi si è stabilito un Potestà separato come è stato altre volte, perpetuamente residente a Gambassi.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 600. — —

Per suoi emolumenti incerti dovrà conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

CASTEL FIORENTINO.

TAVOLA X.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Certaldo.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

MONTESPERTOLI

TAVOLA XI.

Potesterìa minore sottoposta nel Cri-

1772. Criminale al Vicario di Certaldo.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lire 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

S. CASCIANO

TAVOLA XII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Certaldo.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lire 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

L.

BARBERINO DI VALDELSA

TAVOLA XIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Certaldo.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lir. 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

R A D D A

TAVOLA XIV.

Vicariato minore che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa stata smembrata dal Vicariato di Certaldo, e la Criminale nella medesima, e nella Potesterìa di Greve stata smembrata dal Vicariato di S Giovanni.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisio-

fione annua dalla Caffa Generale ———— lire 2400. — —

Per fuoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Caufe pettorali, e i Diritti delle efecuzioni, protefti, lettere fuffidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Confervatori di Legge.

Dovià confeguire dalla Comunità tutto ciò che fe gli compete in vigore dei foprafcritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile, e Criminale per le Cibarie ———— lir. 336. — —

Per le fpedizioni, e rimeffa di Ufizio dovrà pagare ciò che fi difpone nella foprafcritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale

Dovrà confeguire dal Vicario per le Cibarie —— lir. 336. ——

Ed averà tutto il lucro della Caffetta Civile, e Criminale.

Per le fpedizioni, e rimeffa di Ufizio dovrà pagare ciò che fi difpone nella Tariffa foprafcritta al Capitolo 48.

GREVE

TAVOLA XV.

Potefteria minore che fi è fmembrata dal Vicariato di S. Giovanni e fottopofta nel Criminale al Vicariato di Radda.

Il Poteftà non ha provvifione dalla Caffa Generale, ma deve ritirare dal Camarlingo della Lega di Cintoia. —l. 132. — —

Per fuoi emolumenti incerti deve confeguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Caffetta.

Dovrà confeguire dalla Comunità tutto ciò, che fe gli compete in vigore dei foprafcritti Capitoli 53. e 55.

Per le fpedizioni, e rimeffa di Ufizio dovrà pagare ciò che fi difpone nella Tariffa foprafcritta al Capitolo 49.

S. GIOVANNI

TAVOLA XVI.

Vicariato maggiore, che ha la Giurifdizione Civile nella propria Potefteria, e la Criminale nella medefima, e nelle Potefterie di Figline, e Montevarchi, Bucine, Laterina, Terranuova, Loro, Caftelfranco di fopra, e Reggello.

Si fono fmembrate dalla Giurifdizione Criminale di quefto Vicariato la Lega del Bagno a Ripoli affegnata al Magiftrato degli Otto di Firenze, la Potefteria del Pontaffieve affegnata al proprio Vicario, e la Potefteria di Greve affegnata al Vicario di Radda.

Sono ftate fottopofte alla Giuri-

1772. risdizione Criminale di questo Vicario le Comunità di Castiglion Fibocchi, Gellobiscardo, e Penna, Potesterìa di Laterina, e la Comunità di Castiglione Ubertini, Potesterìa di Monte Varchi, che prima si trovavano sotto la Giurisdizione Criminale del Vicario d' Anghiari.

VICARIO.

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 3100. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali e i Diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le Cibarie —l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le Cibarie ————lir. 336. — —

Al Soprastante delle Carceri per annuo salario ——lir. 120. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò, che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——l. 336. — —

Ed averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——l. 336. — —

Ed averà la meta del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

FIGLINE

TAVOLA XVII.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni,

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 1600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a for-

a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno Dato quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di dare al Notaro Civile per le cibarie = L. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Potestà per le cibarie —— = lire 336. — —

Ed averà tutto il lucro della Cassetta.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò, che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

MONTEVARCHI

TAVOLA XVIII.

Potesteria maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Si è soppresso, e riunito a questa Potesteria l'Ufizialato di Montegonzi coll'obbligo al Notaro Civile della medesima di andare ogni Sabato a render ragione nel Luogo detto il Monastero per comodo dei Popoli di detto Ufizialato.

La Comunità di Castiglione Ubertini sottoposta nel Civile a questa Potesteria, e nel Criminale al Vicariato di Anghiari, sarà in avvenire sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario di S. Giovanni, come tutto il rimanente di detta Potesteria.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lire 1200. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di danno dato quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di dare le Cibarie al suo Notaro.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Potestà le cibarie.

De-

1772. Deve avere tutto il lu o della Cassetta.

Ha l'obbligo di portarsi a spese proprie ogni Sabato al Luogo detto il Monastero per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

BUCINE

TAVOLA XIX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Il Potestà averà di Provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 336. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

LATERINA

TAVOLA XX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Le Comunità di Castiglion Fibocchi, Gellobiscardo, e Cenna, che sono sottoposte nel Civile a questa Potesterìa, e nel Criminale al Vicariato di Anghiari, saranno in avvenire sottoposte alla Giurisdizione Criminale del Vicario di S. Giovanni come tutto il rimanente di questa Potesterìa.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 450. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò, che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

TERRANUOVA

TAVOLA XXI.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 252. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Do-

I. Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non dovrà conseguire dalle Comunità dell' Ufizialato di Loro la Tassa di lire 84., che prima esigeva, quale si è rilasciata al Potestà di Loro.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

LORO

TAVOLA XXII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 400. — —

Dovrà conseguire dalle Comunità di detta Potesterìa la tassa, che prima pagavano, e che non dovranno per l' avvenire pagare al Potestà di Terranuova, che importa ——— lire 84. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

CASTELFRANCO DI SOPRA

TAVOLA XXIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 200. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

REGGELLO

TAVOLA XXIV.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Giovanni.

Il Potestà non ha provvisione dalla Cassa Generale.

Per suoi emolumenti incerti de-

I ve

1772. ve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni Domenica mattina la gita all' Incisa per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

PONTASSIEVE

TAVOLA XXV.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa stata smembrata dal Vicariato di S. Giovanni, e la Criminale nella medesima, e nelle Potesterìe di Dicomano, e S. Gaudenzio, che si sono smembrate dal Vicariato di Scarperìa.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 2040. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di dare le cibarie al Notaro Civile, e Criminale, ma bensì dovrà pagarli per sussidio annuo —— l. 100. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notari Civile, e Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le Cibarie, ma averà dal medesimo per sussidio annuo ———— lire 100. — —

Ed averà tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

DICOMANO

TAVOLA XXVI.

Potesterìa minore, che si è smembrata dal Vicariato di Scarperìa, e sottoposta nel Criminale al Vicario del Pontassieve.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale

I. le ———— lire 436. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

S. GAUDENZIO

TAVOLA XXVII.

Potesterìa minore, che si è smembrata dal Vicariato di Scarperìa, e sottoposta nel Criminale al Vicario del Pontassieve.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 476. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

SCARPERÌA

TAVOLA XXVIII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e la Criminale nella medesima, e nelle Potesterìe di Vicchio, Borgo S. Lorenzo, e Barberino di Mugello.

Si sono smembrate dalla Giurisdizione Criminale di questo Vicariato le Potesterìe di Dicomano, e S. Gaudenzio, che sono state assegnate al Vicariato del Pontassieve; Le Potesterìe di Campi, e di Sesto, e Fiesole, che si sono assegnate al Magistrato degli Otto di Firenze; e la Potesterìa di Carmignano, che si è assegnata al Vicariato di Prato.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 3000. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Nota-

 ro

1772. ro Civile per le cibarie = l. 336. — —
Al Notaro Criminale per le cibarie ——— = lir. 336. — —
Al Soprastante delle Carceri per salario annuo — = l. 120 — —
Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie . —— = lire 336. — —
Ed avrà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.
Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = lir. 336. — —
Ed avrà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.
Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

VICCHIO

TAVOLA XXIX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Scarperìa.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lir. 336. — —
Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.
Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.
Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

BORGO S. LORENZO

TAVOLA XXX.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di Scarperìa,

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lir. 1500. — —
Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di danno dato quando lo Statuto Locale le ammetta.

Do-

L. Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53 e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie =l. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile.

Deve conseguire dal Potestà per le Cibarie ——l. 336. — —

Ed averà tutto il lucro della Cassetta.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò, che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

BARBERINO DI MUGELLO

TAVOLA XXXI.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Scarperìa.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 252. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

PRATO

TAVOLA XXXII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e nei Popoli di S. Gio. Batista Decollato a Montemurlo, e di S. Piero a Albiano, che si sono smembrati dalla Potesterìa di Campi, a cui appartenevano per salto; ed ha la Giurisdizione Criminale nel proprio Territorio unitamente a detti Popoli, e nella Potesterìa di Carmignano che si è smembrata dal Vicariato di Scarperia.

La Banca attuaria, e il Tribunale del Danno Dato saranno riuniti in avvenire al Tribunale Pretorio.

In conseguenza di tal riunione i Notari del medesimo goderanno la provvisione di lire 70. l' anno che la Comunità pagava all' Ufiziale del Danno Dato, e goderanno di tutto il lucro proveniente dagli Atti della Banca Attuaria, e del Danno Dato, e correspettivamente averanno l' obbligo di pagare dalla Cassetta alla Comunità per tassa annuale lire 450., e l' obbligo di tenere un Coadiu-

1772. diutore da nominarsi dal Vicario con approvazione del Segretario delle Tratte con provvisione annua di —— lire 672.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 3050. — —

Goderà secondo il solito i provento della Pesca di Bisenzio.

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, i Diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalla Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima, a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di pagare al Notaro Civile per le Cibarie —l. 336. ——

Al Notaro Criminale per le Cibarie ———lir. 336. — —

A un Donzello della Comunità per salario annuo —l. 144. — —

Alla Guardia delle chiavi delle Porte per salario annuo —l. 72. ——

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò, che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie —— lire 336. — —

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà del prodotto della Banca Attuaria, e del Danno Dato riuniti come sopra al Pretorio dedotti i sopraddetti aggravj.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——l. 336. ——

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà del prodotto della Banca Attuaria, e del Danno Dato riuniti come sopra al Pretorio dedotti i sopraddetti aggravj.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Coadiutore

Da nominarsi dal Vicario con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di provvisione annua dalla Cassetta dei Notari —l. 672. ——

CAR-

I.

CARMIGNANO

TAVOLA XXXIII.

Potesterìa minore che si è smembrata dal Vicariato di Scarperìa, e sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Prato.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 336. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

EMPOLI

TAVOLA XXXIV.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e la Criminale nella medesima, e nella Potesterìa di Cerreto, che si è smembrata dal Vicariato di S Miniato.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 1700. — —

Per suoi emolumenti incerti averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà di' tutti i diritti del Rettore, che dovranno secondo il solito di questo Tribunale porsi nella cassetta comune.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie= [illegible]

Per le sp[illegible] Ufizio dev[illegible] dispone nella [illegible] al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——————= lir. 336. — —

Ed averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale ove dovranno porsi secondo il solito di questo Tribunale tutti i diritti del Rettore come sopra si è detto.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

CERRETO

TAVOLA XXXV.

Potesterìa minore, che si è smem-

1772. smembrata dal Vicariato di S. Miniato, e sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicariato di Empoli.

Si è abolita la Residenza alternativa, che questo Potestà faceva a Vinci, e a Cerreto, dovendo egli risedere continuamente a Cerreto.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 336.——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di andare ogni Domenica a render ragione a Vinci, e di andare a dare udienza, e ricevere gli atti a Empoli nei giorni di mercato nell' Inverno almeno una volta il mese, e nell' Estate due o tre volte il mese secondo l'affluenza degli affari riportando dalle Comunità il solito onorario per tali gite.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

S. MINIATO.

TAVOLA XXXVI.

Vicariato maggiore che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesteria alla quale si è aggregata una parte dell' Ufizialato di Cigoli, ed ha la Giurisdizione Criminale in detto Territorio, e nelle Potesterie di Fucecchio, S. Croce, Castelfranco di sotto, e Montaione.

Il detto Ufizialato di Cigoli è stato soppresso, ed aggregato alla Giurisdizione Civile di S. Miniato rispetto ai Popoli di Cigoli, Montebicchieri, e Stibbio.

E rispetto ai Popoli di Castelnuovo, Quoiano, S. Stefano, Collegalli, S. Quintino, e Canneto, che appartenevano per falso a detto Ufizialato, sono stati aggregati alla Giurisdizione Civile del Potestà di Montaione.

Si è smembrata dalla Giurisdizione Criminale di questo Vicariato la Potesteria di Vinci, e Cerreto, e si è sottoposta nel Criminale al Vicario di Empoli.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno Dato che furono già riunite per cinque anni al Tribunale Pretorio per Rescritto dei 9. Maggio 1770. resteranno riuniti perpetuamente al medesimo.

I Notari, che goderanno il lucro degli atti della predetta Banca Attuaria, e del Danno Dato, e goderanno altresì le lire 10. l'anno, che la Comunità pagava all' Ufiziale del Danno Dato, dovranno pagare dalla Cassetta comune la tassa di lire 42. l'anno appartenente alla Comunità sopra detta Banca.

VI-

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lire 1700. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, e i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medesima a forma della Tariffa statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = lir. 336. — —

Al Notaro Criminale per le Cibarie ——— = lir. 336. — —

Al Soprastante delle Carceri per annuo salario —— = lire 96. — —

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie —— = l. 336. — —

Averà la metà del lucro della Cassetta Cvile, e Criminale, e la metà del prodotto della Banca Attuaria, e del Danno Dato riuniti al Pretorio, dedotto il sopraddetto aggravio.

Per le spedizioni, e rimessa d Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie —— = lir. 336. — —

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà del prodotto della Banca Attuaria, e del Danno Dato riuniti al Pretorio, dedotto il sopraddetto aggravio,

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

FUCECCHIO.

TAVOLA XXXVII.

Potesteria maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Miniato.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno Dato, e quello pure del danno dato nelle Cerbaie della Comunità, che erano in mano del Cancelliere Comunitativo, saranno riuniti in avvenire al Tribunal Pretorio con obbligo al Notaro Civile d'indennizzare fino a nuov' ordine il det o Cancelliere di ciò che lucrava al netto

to sopra gli atti del Danno Dato in quella somma, che sarà liquidata.

Riman soppressa la pensione di scudi 60. l'anno, che ritirava l'Auditore di Fivizzano sopra la Banca Attuaria di Fucecchio, che gli sono stati pagati fino al presente dal Cancelliere di detto luogo; onde essendo stato il Tribunale di Fivizzano provvisto altrimenti; non rimarrà per tal titolo veruno aggravio, nè al Cancelliere, nè al Notaro Civile di questa Potesterìa.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 1600. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le solite partecipazioni delle condanne di Danno Dato quando lo Statuto Locale le ammetta, ed averà i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, e gli emolumenti delle cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non deve esigere la Tassa, che prima esigeva dall'Ufiziale di S. Croce.

Ha l'obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie l. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 47.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Potestà per le cibarie ——— lire 336. — —

Averà tutto il lucro della Cassetta Civile, e degli Atti della Banca Attuaria, e dei due Tribunali del Danno Dato.

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio, dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

S. CROCE

TAVOLA XXXVIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Miniato.

Il Potestà non ha provvisione dalla Cassa Generale, ma resta liberato dalla Tassa annua di lire 28. che pagava al Potestà di Fucecchio.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò, che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

CASTELFRANCO DI SOTTO

TAVOLA XXXIX.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Miniato.

Si è abolita la Residenza di turno, che questo Potestà faceva a Castelfranco, S. Maria a Monte, e Montopoli, e si è fissata a Castelfranco, con obbligo al Notaro Civile di portarsi ogni Domenica a S. Maria a Monte, e ogni Lunedì a Montopoli per rendervi ragione.

Il Tribunale del Danno Dato nelle Cerbaie della Comunità sarà in avvenire riunito al Pretorio.

Potestà.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —————— = lir. 1420 ——

Per suoi emolumenti incerti averà il prodotto delle cause pettorali, e i Diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi ec. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno Dato quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di dare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. ——

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 47.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie —— lir. 336. ——

Ed averà tutto il lucro della Cassetta, e degli Atti del Danno Dato riunito al Pretorio.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni Domenica la gita a Santa Maria a Monte, ed ogni Lunedì la gita a Montopoli per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

MONTAIONE

TAVOLA XL.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Miniato.

Questa Potesterìa si è divisa da quella di Gambassi, che si è lasciata sotto la Giurisdizione Criminale del Vicario di Certaldo.

Si

1772. Si sono aggregati a questa Potesterìa i Popoli di Castelnuovo, Quuiano, S. Stefano, Collegalli, S. Quintino, e Canneto, che prima erano sottoposti per salto alla Giurisdizione Civile dell' Uffiziale di Cigoli sebbene fossero di antica pertinenza di questa Potesterìa.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lir. 600. ——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di portarsi a proprie spese due volte il mese a Castelnuovo per rendervi ragione, come faceva prima l' Uffiziale di Cigoli.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

S. GEMIGNANO

TAVOLA XLI.

Vicariato minore che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno Dato saranno riuniti in avvenire al Pretorio.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 2500. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, e i Diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed avrà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Monduaidi &c., e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima, a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile, e Criminale, per le cibarie ———— lire 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

Notaro Civile, e Criminale

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie —— lire 336. — —

Averà tutto il lucro della cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria, e del Danno Dato riuniti al Pretorio.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si di-

I. dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

COLLE

TAVOLA XLII.

Vicariato maggiore che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e la Criminale nella medesima, e nella Potesterìa di Poggibonsi, che si è staccata dal Vicariato di Certaldo.

VICARIO

Il Vicario averà di Provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 3200. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizi, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile, e Criminale per le cibarie ——— l. 336. — —

E più al medesimo per sussidio annuo ——— l. 100. — —

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— l. 336. — —

E più dal medesimo per sussidio annuo ——— l. 100. — —

Avrà tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

POGGIBONSI

TAVOLA XLIII.

Potesterìa minore che si è staccata dal Vicariato di Certaldo, e sottoposta nel Criminale al Vicario di Colle.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 436. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

S. SAVINO

TAVOLA XLIV.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e nella Comunità di Badicorte, che si è distaccata dalla Giurisdizione di Arezzo alla quale apparteneva per salto, ed ha la Giurisdizione Criminale in detti Territori, e nella Potesterìa di Civitella, che si è smembrata dalla Giurisdizione Criminale di Arezzo alla quale era sottoposta.

Il Tribunale del Danno dato che era appresso del Cancelliere della Comunità sarà riunito al Pretorio, con che dalla Cassetta si debba indennizzare fino a nuov' ordine il Cancelliere Comunitativo di ciò che lucrava al netto sopra gli atti del Danno dato in quella somma, che sarà liquidata.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lire 1800. — —

Per suoi emolumenti incerti averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà di tutti i Diritti del Rettore, che dovranno secondo il solito di questo Tribunale porsi nella Cassetta comune.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile, e Criminale per le cibarie ——————= lire 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie. ——— = l. 336. — —

Averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale ove dovranno porsi secondo il solito di questo Tribunale tutti i diritti del Rettore come di sopra si è detto.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

CIVITELLA

TAVOLA XLV.

Potesterìa maggiore, che si è sottoposta alla Giurisdizio ne Criminale del Vicario del Monte S. Savino.

Questa Potesterìa aveva Giurisdizione Criminale limitata, e rispetto ai delitti maggiori era sottoposta al Commissario di Arezzo; sicchè si è smembrata dal detto Commissariato, e si è sottoposta al Vicariato del Monte S. Savino, restando al Potestà di Civitella la sola Giurisdizione Civile.

Il Tribunale del Danno dato esi-

I. esistente nella Comunità di Cigglano sarà riunito al Tribunale Pretorio di Civitella.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lire 1300. — —

Per suoi emolumenti incerti averà la metà della Casseтta, e la metà di tutti i diritti del Rettore, che dovranno secondo il solito di questo Tribunale porsi nella Cassetta comune.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Potestà per le cibarie ——— = lir. 336. — —

Averà la metà del prodotto della cassetta ove dovranno porsi secondo il solito di questo Tribunale tutti i diritti del Rettore come si è detto di sopra.

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

LUCIGNANO

TAVOLA XLVI.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesteria, e la Criminale nella medesima, e nella Potesteria di Foiano, e Marciano.

Il Tribunale del Danno dato, che era appresso del Cancelliere della Comunità sarà riunito in avvenire al Pretorio con obbligo ai Notari del medesimo d'indennizzare fino a nuov' ordine il Cancelliere Comunitativo di ciò, che lucrava al netto sopra gli Atti del Danno dato in quella somma che sarà liquidata.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lir. 2700. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti dell' esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di dare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le ciba-

1772. barie ——— = lire 336. — —

Al Soprastante delle carceri per il solito annuo salario = l. 72. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = l. 336. — —

Ed averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——= lire 336. — —

Ed averà la meta del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

F O I A N O

TAVOLA XLVII.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di Lucignano.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lire 1100. — —

Per suoi emolumenti incerti averà il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno dato, quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare al suo Notaro le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Potestà le cibarie.

Averà tutto il lucro della cassetta.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

MAR-

MARCIANO

TAVOLA XLVIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Lucignano.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

MONTEPULCIANO

TAVOLA XLIX.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nella propria Potesterìa, e nell' Ufizialato di Valiano, che si è soppresso, e aggregato a questo Vicariato, con obbligo al Notaro Civile di portarsi due volte il mese a Valiano per rendervi ragione.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno dato saranno riuniti in avvenire al Pretorio con obbligo ai Notari del medesimo d' indennizzare fino a nuov' ordine il Cancelliere Comunitativo ciò che lucrava al netto sopra gli atti del Danno dato in quella somma che sarà liquidata.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 3500. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, e i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufiz, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le Cibarie = l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le Cibarie ——— = lire 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——= lire 336. — —

1 * E dal-

1772. E dalla Comunità di Valiano per la metà dell' annuo salario che pagava all' Ufiziale di detto luogo ——— lire 84. — —

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà del lucro della Banca Attuaria, e del Danno dato riuniti al Pretorio.

Ha l' obbligo di portarsi due volte il mese a Valiano per rendervi ragione, e tali gite le farà a spese della cassetta comune dei Notari.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——— lire 336. — —

E dalla Comunità di Valiano per la metà dell' annuo salario che pagava all' Ufiziale di detto luogo ——— lire 84. — —

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e la metà del lucro della Banca Attuaria, e del Danno dato riuniti al Pretorio.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

CORTONA

I.

TAVOLA I.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

La Banca Attuaria, e il Tribunale di Danno dato saranno in avvenire riuniti al Pretorio, con obbligo ai partecipanti dalla Cassetta di pagare alla Comunità la tassa annua di lire 112. che di prima esigeva dagli Attuari della Banca, e del Danno dato, e con obbligo di tenere un Coadiutore da nominarsi dal Vicario, e da approvarsi dal Segretario delle Tratte con provvisione annua di lire 504.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 2700. — —

E dalla Dogana di Cortona come Giudice Camerale secondo il solito ——— lire 20. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, e i Diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, e averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima, a forma della Tariffa Statutaria.

Deve

I. Deve partecipare per la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e del lucro degli Atti della Banca Attuaria, e del Danno dato riuniti al Pretorio.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare le cibarie ai suoi Notari.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò, che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria, e del Danno dato.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Non deve conseguire dal Vicario le Cibarie.

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria, e del Danno dato.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Coadiutore

A nomina del Vicario, con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di provvisione annua dalla Cassetta commune del Vicario, e Notari ——————— L. 504. ——

CASTIGLION FIORENTINO

TAVOLA LI.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

La Banca Attuaria sarà riunita in avvenire al Tribunale Pretorio con obbligo ai partecipanti della Cassetta di pagare alla Comunità la tassa annua di lire 14 secondo il provento consueto che esigeva dalla detta Banca.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lir. 1900 ——

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, e i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire la terza parte degli emolumenti delle Cause

I ** pet-

1772. pettorali, e dei Mondualdi, e di tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria, dovendo egli di tutto ciò fare a Cassetta coi suoi Notari secondo la consuetudine di questo Tribunale.

Averà pure la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria riunita al Pretorio.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di pagare al Notaro Civile per le Cibarie = l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le Cibarie ——— = lir. 336. — —

Ai due Messi, che fanno le veci del Soprastante delle Carceri per il solito annuo salario = l. 144. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie —— = lire 336. — —

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti di detta Banca Attuaria, e degli altri emolumenti sopraddetti, che l' Jusdicente è obbligato a porre nella Cassetta Comune.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = lir. 336. — —

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti di detta Banca Attuaria, e degli altri emolumenti sopraddetti, che l' Jusdicente è obbligato a porre nella Cassetta comune.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

AREZZO

TAVOLA LII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesteria, e la Criminale nella medesima, e nella Potesteria di Subbiano, che si è distaccata dal Vicariato d' Anghiari.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno dato, e delle Cause compromissarie saranno riuniti in avvenire al Pretorio, con che la Comunità continui ad esigere i soliti emolumenti, e condanne di Danno dato, con gli obblighi consueti, che alla medesima Comunità sono annessi in corre-

respettività del predetto assegnamento, e con che si debba tenere nel Tribunal Pretorio un Coadiutore da nominarsi dal Vicario, e da approvarsi dal Segretario delle Tratte con annua provvisione di lire 672. che dovrà ricavarsi dalla Cassetta comune.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lire 2700. — —

E dalla Dogana come Assessore Camerale secondo il solito ——————= lire 90. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà le solite partecipazioni sulle Gabelle penali dei Contratti della Dogana, e gli emolumenti delle cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Deve partecipare per la terza parte del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e degli atti della Banca Attuaria, del Danno dato, e delle Cause Compromissarie, e di tutti gli altri emolumenti, che prima si esigevano separatamente dal Notaro Civile, e Criminale.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Usizj, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare le cibarie ai suoi Notari.

Deve pagare a chi serra le Porte della Città il solito annuo salario di ——— lire 108. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, o Criminale, e della Banca Attuaria, del Danno dato, e delle Cause Compromissarie, compresi in detta cassetta gli emolumenti che si pagano dalla Comunità per lo spoglio delle poste, dalla Fraternita d' Arezzo per rogito di paci, dalla Cancellerìa delle Cortine, e dai Sindaci per diversi titoli, e gli emolumenti del bollo delle quoia, e qualunque altro, che separatamente esigevasi dal Notaro Civile, o Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Ave-

1772. Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e della Banca Attuaria, Danno dato, e Cause Compromissarie, compresi in detta Cassetta tutti gli emolumenti sopra descritti.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Coadiutore

A nomina del Vicario con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di Provvisione annua dalla Cassetta comune del Vicario, e dei Notari —— lir. 672.——

SUBBIANO

TAVOLA LIII.

Potesterìa minore, che si è smembrata dal Vicariato di Anghiari, e sottoposta nel Criminale al Vicario di Arezzo.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —— lire 336. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta liberato dalla tassa che pagava al Potestà di Castel Focognano.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

POPPI

TAVOLA LIV.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e la Criminale nella medesima, e nelle Potesterìe di Bibbiena, Pratovecchio, Castel S. Niccolò, Ortignano, Monte Mignaio, Castelfocognano, e Chiusi.

La suddetta Potesterìa di Castelfocognano è stata distaccata dal Vicariato di Anghiari, e la Potesterìa di Chiusi è stata distaccata dal Vicariato della Pieve S. Stefano, e l' una, e l' altra saranno aggregate in avvenire alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Poppi.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —— lir. 3100. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause petterali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Do-

I. Dovrà conseguire dalla Comunità il solito onorario, per la visita dell' Alpi, e tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le cibarie ——— = lir. 336. — —

Al Soprastante delle Carceri per salario annuo — = l. 96 — —

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie. —— = lire 336. — —

Ed avrà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = lir. 336. — —

Ed avrà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

BIBBIENA

TAVOLA LV.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di Poppi.

E' sottoposto a questa Potesteria nel Civile il Territorio di Moggiona, Camaldoli, e Badìa Prataglia, il qual Territorio come porzione di questa Potesterìa è sottoposto nel Criminale al detto Vicario di Poppi.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— = lir. 1700. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Monduaidi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e averà le solite partecipazioni di condanne di Danno dato quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53 e 57.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

No-

Notaro Civile.

Dovrà conseguire dal Potestà per le Cibarie ——=l. 336. — —

E dalla Comunità di Moggiona, e per essa dai Padri di Camaldoli per la solita prestazione annua ———= lire 48. — —

Deve avere tutto il lucro della Cassetta.

Ha l' obbligo di andare a spese proprie ogni primo Lunedì del mese a Moggiona a rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PRATOVECCHIO

TAVOLA LVI.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di Poppi.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———=lir. 1800. — —

Per suoi emolumenti incerti dovrà conseguire il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno dato quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie =l. 336. — —

E più al medesimo per sussidio annuo ———= lire 100. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio, dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 47.

Notaro Civile

Dovrà conseguire dal Potestà per le cibarie —= lir. 336. — —

E più dal medesimo per annuo sussidio ———=lire 100. — —

Ed averà tutto il lucro della Cassetta.

Ha l' obbligo di portarsi a proprie spese ogni Martedì a Stia per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

CASTEL S. NICCOLÒ

TAVOLA LVII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Poppi.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale

I. le ———————= lir. 436. — —
Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

ORTIGNANO

TAVOLA LVIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Poppi.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————= lir. 336. — —

Ritirerà dalle Comunità di Ortignano, e di Raggiuolo ogni anno ————= lire 120. — —

Per suoi emolumenti incerti averà i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di portarsi a proprie spese ogni Domenica a render ragione a Raggiuolo.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa 1772. al Capitolo 49.

MONTE MIGNAIO

TAVOLA LIX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Poppi.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ————= lire 500. — —

Per suoi emolumenti incerti averà i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

CASTELFOCOGNANO

TAVOLA LX.

Potesterìa minore smembrata dalla Giurisdizione Criminale del Vicario di Anghiari, e sottoposta per l' avvenire nel Criminale al Vicario di Poppi.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lire 336. — —

1772. Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il prodotto della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di portarsi a spese proprie una volta la settimana a Raffina a rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

CHIUSI

TAVOLA LXI.

Potesterìa minore, che nel Criminale si è distaccata dal Vicariato della Pieve S. Stefano, e si è sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Poppi.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —————= lire 486.——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il prodotto della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non dovrà altrimenti ritirare la Tassa annua di lire 84. che gli veniva pagata dall' Ufiziale di Caprese.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

ANGHIARI

TAVOLA LXII.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nella Potesterìa di Monterchi.

Si è smembrato da questo Vicariato l' Ufizialato di Subbiano che è stato sottoposto alla Giurisdizione Criminale del Vicario d' Arezzo, e la Potesterìa di Castelfocognano che è stata sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Poppi.

Similmente dalla Giurisdizione Criminale di questo Vicariato sono state smembrate le Comunità di Castiglione Fibocchi, Gellobiscardo, e Penna Potesterìa di Laterina, e la Comunità di Castiglione Ubertini, Potesterìa di Montevarchi, che saranno in avvenire sottoposte nel Criminale al Vicario di S. Giovanni a cui sono sottoposte in tutto il rimanente le dette due Potesterìe.

Il Tribunale del Danno dato, sarà totalmente riunito al Pretorio.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione

fione annua dalla Caſſa Generale ———— = lir. 2100. — —

Per ſuoi emolumenti incerti deve conſeguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cauſe pettorali, e i diritti dell'eſecuzioni, proteſti, lettere ſuſſidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conſervatori di Legge.

Dovrà conſeguire dalla Comunità tutto ciò che ſe gli compete in vigore dei ſopraſcritti Capitoli 53. e 55.

Non deve pagare le cibarie al ſuo Notaro.

Ha l' obbligo di pagare al Sopraſtante delle carceri l'annuo ſalario di ———— = lire 120. — —

Per le ſpedizioni, e rimeſſa di Ufizio dovrà pagare ciò che ſi diſpone nella Tariffa ſopraſcritta al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Non deve conſeguire dal Vicario le cibarie.

Ed averà tutto il lucro della Caſſetta Civile, e Criminale.

Per le ſpedizioni, e rimeſſa di Ufizio dovrà pagare ciò che ſi diſpone nella ſopraſcritta Tariffa al Capitolo 48.

MONTERCHI

TAVOLA LXIII.

Poteſterìa minore ſottopoſta nel Criminale al Vicario d'Anghiari.

Il Poteſtà averà di provviſione annua dalla Caſſa Generale. ———— = lire 450. — —

Per ſuoi emolumenti incerti deve conſeguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Caſſetta.

Dovrà conſeguire dalla Comunità tutto ciò che ſe gli compete in vigore dei ſopraſcritti Capitoli 53. e 55.

Per le ſpedizioni, e rimeſſa d' Ufizio dovrà pagare ciò che ſi diſpone nella ſopraſcritta Tariffa al Capitolo 49.

S. SEPOLCRO

TAVOLA LXIV.

Vicariato maggiore, che ha la Giuriſdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medeſimo, e nelle Poteſterìe della Pieve S. Stefano, e di Capreſe, che gli ſaranno per l' avvenire aggregate, eſſendo ſtato ſoppreſſo il Vicariato della Pieve S. Stefano, dove era di prima ſottopoſta la detta Poteſterìa di Capreſe.

Il Tribunale del Danno dato ſarà riunito al Pretorio, con l' obbligo ai due Notari del medeſimo d' indennizzare fino a nuov' ordine il Cancelliere Comunitativo di ciò che lucrava al netto ſopra gli atti del Danno dato in quella ſomma che ſarà liquidata.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lire 3800. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Monduadi &c, a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336 — —

E più al medesimo per sussidio annuo ———— = l. 250. — —

Al Notaro Criminale per le cibarie ———— = lire 336. — —

E più al medesimo per sussidio annuo ———— = lire 250. — —

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ———— = l 336 — —

E più dal medesimo per sussidio annuo ———— = lire 250. — —

Ed averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale, e del prodotto del Danno dato.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = lire 336. — —

E più dal medesimo per sussidio annuo ———— = lire 250. — —

Ed averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale, e del prodotto del Danno dato.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PIEVE S. STEFANO

TAVOLA LXV.

Potesterìa maggiore, sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Sepolcro.

La Giurisdizione Criminale che prima era in questo Tribunale sopra la propria Potesterìa, e quella di Chiusi, e sopra gli Ufizialati di Caprese, e di Vergherето è stata soppressa, ed è stata sottoposta questa Potesterìa nel Criminale al Vicario di S. Sepolcro insieme colla Potesterìa di Caprese; siccome la Potesterìa di Chiusi è stata sottoposta nel Criminale al Vicario di Poppi, e quella di Verghereto al Vicario di Bagno.

Il

Il Danno Dato sarà riunito in avvenire al Tribunal Pretorio.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lire 1500.— —

Per suoi emolumenti incerti averà il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e averà le solite partecipazioni delle condanne di Danno dato, quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non dovrà esigere dall' Uffiziale di Vergheteto la tassa che prima gli pagava in somma di lire 70. annue.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro per le cibarie —= l. 336.— —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Potestà per le cibarie ——= l. 336. ——

Ed averà tutto il lucro della cassetta.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

CAPRESE

TAVOLA LXVI.

Potesteria minore sottoposta nel Criminale al Vicario di S. Sepolcro.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lire 600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta assoluto per l' avvenire dalla Tassa annua di lire 84 che era solito di pagare al Potestà di Chiusi.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

SESTINO

TAVOLA LXVII.

Vicariato minore che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e in quella della Badìa Tedalda.

VI-

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lire 2600. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i Diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge,

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non dovrà esigere dall' Uffiziale della Badìa Tedalda la Tassa che prima gli pagava in somma di lire 126. annue.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile, e Criminale per le cibarie ——————— l. 336. — —

E più al medesimo per sussidio annuo ——————— l. 164. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— lire 336. — —

E più dal medesimo per sussidio annuo ——— l. 164. — —

Ed avrà tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

BADÍA TEDALDA

TAVOLA LXVIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Sestino.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lir. 500. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta assoluto in avvenire dal pagare l'annua Tassa di lire 126 al Vicario di Sestino.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

B A G N O

TAVOLA LXIX.

Vicariato minore che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nei Territori di Verghe-

L ghereto, e Sorbano che gli sono stati aggiunti, disgregando Verghereto dalla Giurisdizione Criminale della Pieve S. Stefano, e Sorbano da quella della Terra del Sole.

La Comunità di Vessa appartenente alla Giurisdizione di Vergheretto, e da essa distaccata per salto, sarà unita alla Giurisdizione Civile di Bagno dove naturalmente è situata, salvi i suoi Privilegj rispetto alla Tassa del Sale, e altro che le possono competere come antica pertinenza di Verghereto.

VICARIO

Il Vicario averà di Provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 2200. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare ai Notari le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Ha l' obbligo di andare ogni Mercoledì a S. Piero in Bagno per rendervi ragione, e inoltre nei due giorni delle Fiere di Agosto, e di Settembre.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

SORBANO

TAVOLA LXX.

Potesterìa minore sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Bagno, e disgregata dal Vicariato della Terra del Sole a cui prima apparteneva.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale

1772. rale ——————= lire 700. — —

Dovrà ritirare dalla Comunità per Tassa annua —= lir. 96. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

VERGHERETO

TAVOLA LXXI.

Potesterìa minore sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Bagno, e smembrata dal Vicariato della Pieve S. Stefano.

La Comunità di Vessa appartenente prima per salto a questo Territorio, e situata naturalmente nel recinto di Bagno, resta aggregata alla Giurisdizione Civile, e Criminale di Bagno, salvi i Privilegi che gode rispetto alla Tassa del Sale, e [altro, o che le possono competere come pertinenza antica di Vergheretо.

Resta soppressa la Giurisdizione Criminale limitata, che prima si esercitava in questo Tribunale che sarà ridotto alla semplice Giurisdizione Civile, e Mista come tutte le altre Potesterìe.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lire 336. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il prodotto della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta assoluta per l' avvenire dalla Tassa annua di lire 70. che pagava al Vicario della Pieve S. Stefano.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

ROCCA S. CASCIANO

TAVOLA LXXII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nelle Potesterìe della Terra del Sole, Portico, Premilcuore, e Galeata.

Questo Vicario avrà la Residenza fissa nel Tribunale della Rocca S. Casciano, restando abolito il turno della Residenza tra la Rocca, Portico, e Dovadola al quale prima era obbligato il Potestà di detti luoghi, ed averà la Giurisdiziane Criminale non limitata come fino al presente, ma intera sopra tutti i predetti Territori.

Si è

Si è soppresso il Tribunale Criminale della Terra del Sole dove risederà un Potestà meramente Civile sottoposto nel Criminale al Vicario della Rocca.

Si è soppresso l' Ufizialato di Dovadola che resterà aggregato alla Giurisdizione Civile della Rocca.

Si è smembrato dal Vicariato della Terra del Sole l' Ufizialato di Sorbano, e si è sottoposto alla Giurisdizione Criminale di Bagno, siccome si sono smembrati dall' istesso Vicariato della Terra del Sole i nuovi Vicariati di Modigliana, e di Marradi.

L' Ufizialato di Montalto è stato soppreso, e aggregato alla Giurisdizione Civile del Potestà di Premilcuore.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 3300. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta soppresa la Cassa di lire 98. che l' Ufiziale di Portico pagava al Potestà della Rocca, e similmente la Tassa di lire 84. che l' Ufiziale di Premilcuore pagava all' istesso Potestà, siccome la Cassa di lire 42. che si pagavano all' istesso dall' Ufiziale di Dovadola, le quali Tasse non si dovranno in avvenire esigere.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. — —

E più al medesimo per sussidio annuo ——— = lire 200. — —

Al Notaro Criminale per le cibarie ——— = lir. 336. — —

E più al medesimo per annuo sussidio ———— = l. 200. — —

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie. —— = lire 336. — —

E più dal medesimo per annuo sussidio — ———— = l. 200. — —

Ed avrà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = lir. 336. — —

E più dal medesimo per annuo

 sussi-

1772 sussidio —————— l. 200. — —

Ed avrà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

TERRA DEL SOLE

TAVOLA LXXIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario della Rocca S. Casciano.

E' stata soppressa la Giurisdizione Criminale solita esercitarsi già dall' Jusdicente della Terra del Sole, ed è stata divisa nei tre nuovi Vicariati della Rocca S. Casciano, di Modigliana, e di Marradi, smembrando inoltre Sorbano, e sottoponendolo alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Bagno.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —————— lir. 336. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53 e 55.

Resta soppressa la Tassa di lire 210 che l' Ufiziale di Galeata pagava all' Jusdicente della Terra del Sole, e che in avvenire non pagherà a veruno per esserne stato liberato.

La Tassa che dal Camarlingo della Comunità di Montalto si pagava all' Jusdicente della Terra del Sole in somma di lire 35. l' anno non dovrà pagarsi altrimenti a questo Potestà essendosi data in assegnamento al Potestà di Premilcuore a cui resta nel Civile subordinato Montalto.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

PORTICO

TAVOLA LXXIV.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario della Rocca S. Casciano.

Il Potestà dovrà risedere sempre in Portico, soppresso l' uso del Turno, che prima vegliava tra Portico, la Rocca S. Casciano, e Dovadola.

Il detto Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —————— lir. 100. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta liberato dalla Tassa annua di lire 98. che prima si pagavano al Potestà della Rocca.

Per

I. Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

PREMILCUORE

TAVOLA LXXV.

Potesteria minore sottoposta alla Giurisdizione Criminale del Vicario della Rocca S. Casciano.

L' Ufizialato di Montalto è stato soppresso, e aggregato al Civile di Premilcuore coll' obbligo al Potestà di andare a proprie spese due volte il mese a rendervi ragione.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lir. 65. 7. —

Deve ritirare ogni anno dalla Comunità di Montalto =l. 24. — —

E più dalla medesima per la tassa che pagava al Vicario della Terra del Sole =lire 35. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta liberato dalla tassa annua di lire 84. che prima pagava al Potestà della Rocca S. Casciano.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

GALEATA

TAVOLA LXXVI.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario della Rocca S. Casciano.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 336. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta liberato dalla tassa annua di lire 210. che prima pagava all' Jusdicente della Terra del Sole.

Ha l' obbligo di andare a proprie spese ogni Giovedì a S. Sofia per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

MODIGLIANA

TAVOLA LXXVII.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio, e nell' Ufizialato di Tredozio, che si è soppresso, ed aggregato al medesimo.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————= lir. 2400. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti dell' esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile, e Criminale per le cibarie ————= lire 336. — —

E al Messo per provvisione annua ————= l. 60. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——=l. 336 — —

Ed averà tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Ha l' obbligo di portarsi a proprie spese due volte il mese a Tredozio a rendervi ragione.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

MARRADI

TAVOLA LXXVIII.

Vicariato minore che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e in quello di Palazzuolo.

Resta abolita la Residenza alternativa, che prima aveva il Capitano di Marradi fra questo luogo e Palazzuolo.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ————= lire 2400. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i Diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non deve conseguire la Tassa di lire 98. che prima aveva dall' Ufiziale di Palazzuolo.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro per le cibarie —= lir. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

No-

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——lire 336.——

Ed avrà tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

PALAZZUOLO

TAVOLA LXXIX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Marradi.

Il Potestà non ha provvisione dalla Cassa Generale.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55

Resta liberato dalla tassa annua di lire 98 che prima pagava all' Jusdicente di Marradi.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

FIRENZUOLA

TAVOLA LXXX.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

VICARIO

Il Vicario averà di Provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 2850. ——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie =l. 336.——

E più al medesimo per sussidio annuo ——= l. 100. ——

Al Notaro Criminale per le Cibarie ———— lir. 336. ——

E più al medesimo per annuo sussidio ———— l. 100. ——

Al Soprastante delle Carceri per annuo salario —— lire 36. ——

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Ne·

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie. ——— l. 336. — —

E più dal medesimo per sussidio annuo ——— lire 100. — —

Ed averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——— lire 336. — —

E più dal medesimo per sussidio annuo ——— l. 100. — —

Ed averà la metà della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PISTOIA

TAVOLA LXXXI.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa, e la Criminale nella medesima, e nelle Potesterìe di Seravalle, Montale, e Tizzana.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno dato saranno riuniti in avvenire al Pretorio con obbligo ai Partecipanti della cassetta di pagare alla Comunità la tassa annua di lire 150., e tutti gli altri aggravi, che dovevano soffrirsi dagli Attuari di detta Banca, e con obbligo di tenere nel Tribunale Pretorio un Coadiutore da nominarsi dal Vicario, e da approvarsi dal Segretario delle Tratte, con provvisione annua di lire 672. che dovrà ritirarsi dalla detta Cassetta.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lir. 2500. — —

E dal Monte di Pietà per ciò che pagava al Cancelliere delle Cortine come Ufiziale del Danno dato ——— lir. 197. 10. —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti diritti del Rettore, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà inoltre godere dei soliti emolumenti dei Mondualdi, che interpone nel Magistrato di S. Jacopo, e delle sportule che esige come Assessore del Magistrato dei Fiumi, e Strade.

Deve partecipare per la terza parte del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e del prodotto de-

degli atti della Banca Attuaria, e del Danno dato, e di tutti gli emolumenti, che prima si esigevano separatamente dal Notaro Civile, o Criminale.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizi, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di pagare al Notaro Civile per le Cibarie = l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le Cibarie ——— = lire 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——— = lire 336. — —

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e della Banca Attuaria, e del Danno dato, compresi in detta cassetta gli emolumenti dell'assistenza alle corse dei Palj della visita dei confini, e del bollo delle quoia, e qualunque altro che prima si esigeva separatamente del Notaro Civile, o Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——— = lir. 336. — —

Averà la terza parte del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e di tutto ciò che si è detto di sopra rispetto al Notaro Civile.

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Coadiutore

A nomina del Vicario con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di Provvisione annua dalla Cassetta comune = l. 672. — —

SERAVALLE

TAVOLA LXXXII.

Potesteria minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Pistoia. Si è abolita la residenza alternativa, che questo Potestà faceva a Larciano, e a Seravalle, dovendo egli perpetuamente risedere a Seravalle.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lire 444. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in

1772. in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di portarsi a proprie spese ogni Lunedì a Lamporecchio per rendervi ragione, e ogni Sabato a Pistoja ove dovrà tenere a pigione la solita stanza per dare udienza, e ricevere gli atti per comodo dei Popoli di detta Potesterìa.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

MONTALE

TAVOLA LXXXIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Pistoja.

Il Potestà non ha provvisione dalla Cassa Generale.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di portarsi a proprie spese ogni Giovedì alla Catena a rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

TIZZANA

TAVOLA LXXXIV.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Pistoja.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lir. 336. ——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

MONTAGNA DI PISTOIA

TAVOLA LXXXV.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

Si è abolita la Residenza alternativa che questo Jusdicente faceva a S. Marcello, e a Cutigliano, e si è fissata perpetuamente a S. Marcello con obbligo al Notaro Civile di portarsi due volte il mese a Cutigliano a rendervi ragione.

Il Tribunale del Danno dato, che era appresso del Cancelliere della

della Comunità farà riunito in avvenire al Pretorio.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lire 2250. — —

Ritirerà dal Monte Pio di Pistoia la solita recognizione annua di ————— lire 40. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare ai suoi Notari le cibarie.

Deve pagare al Soprastante delle Carceri per il solito salario annuo ————— lire 270. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e del Danno dato riunito al Pretorio.

Ha l' obbligo di portarsi due volte il mese a Cutigliano per rendervi ragione, e tali gite si dovranno fare a spese della Cassetta comune dei Notari.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e del Danno dato riunito al Pretorio.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PESCIA

TAVOLA LXXXVI.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesteria, e nell' Ufizialato di Uzzano, che si è soppresso, e aggregato alla detta Potesteria, ed ha la Giurisdizione Criminale in detti Territori, e nelle Potesterie di Buggiano, Monte Catini, Vellano, e Montecarlo.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno dato saranno riuniti in avvenire al Pretorio,

1772. rio, coll' obbligo ai Notari del medesimo di tenere un Coadiutore da nominarsi dal Vicario, e da approvarsi dal Segretario delle Tratte con provvisione annua di lire 504. che dovrà ricavarsi dalla Cassetta dei Notari.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————— lire 2100. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, e i Diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima, a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare ai suoi Notari le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Vicario le Cibarie.

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti di detta Banca Attuaria, e del Danno dato, e degli emolumenti del Bollo delle quoia, e di qualunque altro, che prima si esigeva separatamente dal Notaro Civile o Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio, dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la metà del lucro della cassetta Civile, e Criminale, e di tutto ciò che si è detto di sopra rispetto al Notaro Civile.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Coadiutore

A nomina del Vicario, con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di provvisione annua dalla Cassetta dei Notari —— l. 504. — —

BUGGIANO

TAVOLA LXXXVII.

Potesteria maggiore sottoposta nel

nel Criminale al Vicario di Pescia.

Questo Potestà dovrà perpetuamente risedere a Buggiano, essendosi abolita l' alternativa della Residenza fra detto Luogo, e Monte Catini.

I Tribunali del Danno dato tanto di questo Territorio, che di quello di Massa, che erano appresso i respettivi Cancellieri saranno riuniti in avvenire al Pretorio.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— ——— = lire 600.— —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno dato, quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà partecipare per la terza parte del lucro della Cassetta, e degli atti del Danno dato, restando gli altri due terzi a favore del Notaro Civile.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare al Notaro le cibarie.

Non dovrà conseguire l' annua tassa di lire 189. che prima esigeva dall' Ufiziale di Monte Catini.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 47.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Potestà le cibarie, nè dal Cancelliere di Uzzano la tassa annua di lire 38. che era solito di esigere ogni sei mesi per consuetudine.

Averà li due terzi del lucro della Cassetta, e degli Atti del Danno dato.

Ha l' obbligo di portarsi a spese proprie ogni Martedì al Borgo a Buggiano, e ogni Giovedì a Massa a render ragione.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

MONTECATINI

TAVOLA LXXXVIII.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Pescia.

Il Tribunale del Danno Dato che era appresso del Cancelliere di questa Comunità sarà riunito in avvenire al Pretorio.

Il Potestà non ha provvisione

1772. dalla Cassa Generale, ma resta assoluto dalla tassa che prima pagava al Potestà di Buggiano.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di fare a proprie spese le solite gite ogni Lunedì a Monsummano, e a Monte Vetturini per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

V E L L A N O

TAVOLA LXXXIX.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Pescia.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 620. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

M O N T E C A R L O

TAVOLA XC.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Pescia.

Il Tribunale del Danno dato, che era appresso del Cancelliere di questa Comunità, sarà riunito in avvenire al Pretorio.

Il Potestà non ha provvisione dalla Cassa Generale.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

B A R G A

TAVOLA XCI.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lire 2100. — —

Per

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c., a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di dare al Notaro le cibarie

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà tutto il lucro della cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

FIVIZZANO.

TAVOLA XCII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nella Potesterìa di Albiano.

Le diverse Potesterìe delle Castella, e i Tribunali di Danno dato che erano appresso i Consoli di dette Castella saranno riuniti in avvenire al Tribunal Pretorio di Fivizzano, coll' obbligo al Notaro Civile di portarsi due volte il mese a Codiponte, e due volte il mese a Crespiano per rendervi ragione, e in vigore di tal riunione resterà consolidata nel Vicario di Fivizzano tutta la Giurisdizione dei diversi Potestà, e Consoli delle Castella, e la Giurisdizione in tutte le Cause appartenenti alla Potesterìa di Terra, e Corte, e tutto il restante della Giurisdizione Civile, Criminale, e Mista che competeva all' Auditore di Fivizzano.

La Banca Attuaria di Fivizzano, e sua Potesterìa di Terra, e Corte, sarà in avvenire riunita al Tribunal Pretorio, e similmente saranno riunite al medesimo le incumbenze dell' Ufiziale del Danno dato; Ed attesa tal riunione dovranno i Notari del Tribunale pagare dalla Cassetta alla Comunità di Fivizzano ogni anno lire 27. 15. — per la tassa che questa soleva ritirare dall' Attuario di dette Banche.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 2500. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne,

1772. ne, e i diritti delle esecuzioni, e tutti gli altri incerti che rispetto a questo Vicariato erano dovuti al Governatore di Lunigiana come Jusdicente Civile, e Criminale.

Averà inoltre gli emolumenti delle cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti i soliti diritti dovutigli come Potestà di Terra, e Corte, e come Giudice nelle Cause delle Castella a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Si sono soppresse l' annua pensione di lire 420. che l' Auditore di Fivizzano ha ritirato finora dal Cancelliere della Comunità di Fucecchio, e l' annua pensione di lire 280. che l' Auditore medesimo aveva sopra la Cancellerìa di Fivizzano; sicchè il Vicario di Fivizzano non dovrà ritirare in avvenire veruna somma per conto delle due soppraddette pensioni.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le Cibarie =l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le Cibarie ————=lir. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——= l. 336. — —

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria, del Danno dato, e delle Cause delle Castella.

Ha l' obbligo di portarsi due volte il mese a Codiponte, e due volte il mese a Crespiano per rendervi ragione, e tali gite dovranno farsi a spese della Cassetta comune dei Notari.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——= lire 336. — —

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli atti del Danno dato, delle Cause delle Castella, e della Banca Attuaria.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

ALBIANO

TAVOLA XCIII.

Potesterìa minore, sottoposta nel Criminale al Vicario di Fivizzano

Questa Potesterìa ha la Giurisdi-

L sdizione Civile nella propria Comunità, e in quelle di Stadano e Caprigliola.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————= lire 252. — —

Ritirerà ogni anno dalla Comunità di Albiano e Stadano= l. 168. — —

E dalla Comunità di Caprigliola ———————= lire 168. — —

Per suoi emolumenti incerti dovrà conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

BAGNONE

TAVOLA XCIV.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale nel proprio Territorio.

Vien restituito a questo Vicariato nel Civile, e nel Criminale tutto l'antico Territorio del Capitanato di Castiglione del Terziere a riserva delle Comunità di Albiano, Stadano, e Caprigliola, che si sono sottoposte alla Giurisdizione Civile del proprio Potestà, e alla Criminale del Vicario di Fivizzano.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————= lir. 2100. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare al Notaro le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PON-

1772.

PONTREMOLI

TAVOLA XCV.

Vicariato maggiore che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nella Potesteria di Calice.

Il Vicario averà inoltre la Giurisdizione Civile nella Cause di seconda istanza di detta Potesterìa di Calice, dandosi l' appello dal Potestà di Calice al Vicario di Pontremoli.

La Banca Attuaria sarà come tutte le altre riunita in avvenire al Tribunal Pretorio insieme con gli atti delle Cause di Danno dato, e delle esecuzioni.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— lire 1400. — —

E dalla Comunità di Pontremoli. ———— l. 648. — —

Per suoi emolumenti incerti averà le partecipazioni delle condanne, i Diritti delle esecuzioni, e tutti gli altri incerti che erano dovuti al Governatore di Pontremoli come Jusdicente Civile, e Criminale, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalla Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non dovrà esigere la pensione di lire 864. che l' Auditore di Pontremoli ritirava dalla Cassa della Camera delle Comunità, e che la predetta Camera si riteneva sull' antico salario del Bargello di Fivizzano.

Non ha obbligo di pagare ai suoi Notari le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà di provvisione annua dalla Cassa Generale per la metà dello Stipendio, che il Cancelliere Criminale di Pontremoli ritirava dalla Cassa Regia di detto luogo ———— lire 315. — —

Averà dalla Comunità di Pontremoli per la metà della provvisione che dall' istessa Comunità ritirava il Cancelliere Criminale di Pontremoli. — lir. 105. — —

Dovrà conseguire la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria, Danno dato, ed esecuzioni riuniti al Pretorio,

e la

e la metà degli emolumenti dei saldi delle Opere Pie che prima esigeva il Cancelliere Criminale predetto.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà di provvisione annua dalla Cassa Generale per la metà dello Stipendio, che il Cancelliere Criminale di Pontremoli ritirava dalla Cassa Regia di detto luogo ——— = lire 315 — —

E dalla Comunità di Pontremoli per la metà della provvisione che dall' istessa Comunità ritirava il Cancelliere Criminale di Pontremoli ——— = lir. 105. — —

Dovrà conseguire la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e di tutto ciò che si è detto di sopra in rapporto al Notaro Civile.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

C A L I C E

TAVOLA XCVI.

Potesterìa minore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, ed in quelli di Veppo, e Madrignano, ed è sottoposta nel Criminale al Vicario di Pontremoli, al quale pure si darà l' appello nelle Cause Civili di questa Potesterìa.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— = lir. 252. — —

Dalla Comunità di Calice per la solita provvisione annua che pagava al Commissario di detto luogo ——— = lir. 148. — —

Dalla Comunità di Madrignano per il solito Stipendio annuo che pagava al Potestà della medesima ——— = lire 24. — —

Dalle entrate Camerali di detti Feudi per la solita annua provvisione che ritirava il Commissario di Calice ——— = lir. 148. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di portarsi un giorno della settimana a Madrignano a spese proprie per rendervi ragione.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

1772.

PIETRA SANTA

TAVOLA XCVII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile, e Criminale, nel proprio Territorio.

Averà questo Vicario la solita facoltà di risedere nell' estate in Seravezza.

La Banca Attuaria, e il Tribunale del Danno dato saranno riuniti in avvenire al Pretorio, con obbligo ai Notari del medesimo di pagare alla Comunità un annua tassa di lire 506. 13. 4. per indennizzarla del provento di detta Banca Attuaria, che conguagliatamente era solita di ritirare, e con obbligo di tenere nel Tribunal Pretorio un Coadiutore da nominarsi dal Vicario, e da approvarsi dal Segretario delle Tratte con la provvisione annua di lire 504 — che dovrà ricavarsi dalla Cassetta dei suddetti Notari.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 2100. — —

E dall' Ufizio dei Fossi per la solita annua recognizione =l. 28. — —

Goderà l' affitto dell' Orto secondo il solito.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguite le partecipazioni delle condanne, i diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cause della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie =l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le cibarie ———= lir. 336. — —

Al Soprastante delle Carceri per il solito stipendio annuo =l. 120. — —

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie. ——= lire 336. — —

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e degli atti della Banca Attuaria, e del Danno dato, riunito al Pretorio, dedotti i sopraddetti aggravj.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

No-

I.

Notaro Criminale

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——— lire 336. — —

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale, e degli Atti della Banca Attuaria, e del Danno dato riunito al Pretorio dedotti i sopraddetti aggravj.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Coadiutore

A nomina del Vicario con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di Provvisione annua dalla Cassetta dei Notari = l. 504. — —

P I S A

TAVOLA XCVIII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nella Potesteria dei Bagni di S. Giuliano.

La Banca Attuaria si è riunita al Tribunal Pretorio con obbligo ai Notari del medesimo di pagare alla Comunità la solita Tassa annua di lire 700., che prima esigeva dagli Attuari di detta Banca, e con obbligo di tenere un Coadiutore con annua provvisione di lire 840. che dovrà ricavarsi dalla Cassetta dei suddetti Notari, al qual posto per questa volta è stato eletto il Dottor Tommaso Colombini, e nei tempi successivi resterà tale Impiego a nomina del Vicario con l' approvazione del Segretario delle Tratte.

1772.

COMMISSARIO

Il Commissario averà la suprema Rappresentanza del Sovrano.

Averà di provvisione annua dalla Cassa Generale — = l 5600. — —

Dalla Cassa medesima per pigione delle cantine ——— = l. 160. — —

Dalla Cassa delle Farine = l. 840. —

Dalla Cassa di Dogana per restituzione di Gabelle = l. 266. 13. 4

Dall' Uffizio dei Fossi per mance diverse in legna, e danaro ——— = lire 85. 3. 2

Averà il provento dell' affitto della pesca di Arno.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizi, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di dare all' Auditore, nè ai Notari di questo Tribunale le cibarie.

Dovrà pagare alle Guardie per lumi, e fuoco secondo il consueto ——— = l. 168. — —

E allo Spedale dei Trovatelli la solita pigione delle stanze dei Banchi del Tribunale.

Per le spedizioni, e lettere cre-

1772. denziali dovrà regolarsi come al Capitolo 50.

VICARIO

Il Vicario averà il titolo di Auditore del Commissariato, e farà le funzioni di Giudice Ordinario con Giurisdizione Civile, e Criminale.

Il detto Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lire 2300. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, i Diritti delle esecuzioni, e gli altri soliti diritti del Rettore, che prima appartenevano al Commissario secondo la Tariffa dei Conservatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cause pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalla Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice Ordinario della medesima a forma della Tariffa Statutaria.

Non dovrà partecipare degli emolumenti degli atti delle cause esecutive, e delegate che si dividevano in passato tra il Giudice, e il Notaro Civile, nè degli emolumenti del Danno dato, e delle Cause Criminali di cui prima partecipavano insieme il Giudice, e il Notaro Criminale.

Non ha obbligo di dare le cibarie ai suoi Notari.

Ha l'obbligo di tenere a pigione la casa di sua abitazione a proprie spese.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Commissario, nè dell' Auditore le cibarie.

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli atti della Banca Attuaria, e di tutto ciò, che per il passato non è andato in comune, ma separatamente esigevasi dal Notaro Civile, o Criminale; sicchè dovrà cadere in detta Cassetta la prestazione, di lire 259. che il Notaro Civile ritira dalla Cassa delle Farine, la prestazione che il Notaro Criminale ritira dalla Cassa della Dogana, gli emolumenti del Bollo delle quoia, e qualunque altro emolumento, che particolarmente si competeva all' uno, e all' altro dei predetti due Notari.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Non deve conseguire dal Commissario, nè dall' Auditore le cibarie.

Averà la metà del prodotto della Cassetta Civile, e Criminale, e degli atti della Banca Attuaria, e di quanto altro è stato detto di sopra rispetto al Notaro Civile.

Per

L Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Coadiutore.

Per l'avvenire dopo il presente Coadiutore già eletto da S. A. R. resterà a nomina del Vicario con approvazione del Segretario delle Tratte.

Averà di provvisione annua dalla cassetta dei Notari = lir. 840. — —

BAGNI DI S. GIULIANO

TAVOLA XCIX.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicariato di Pisa.

Questo Potestà ha il titolo di Commissario con le facoltà, e obblighi degli altri Potestà.

COMMISSARIO

Il Commissario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale — ——— = lir. 1000. — —

E dalla Cassa della Religione di S. Stefano ——= l. 1050. — —

Per suoi emolumenti incerti deve partecipare la metà del prodotto della cassetta, e di tutti i diritti del Rettore, che dovranno secondo il solito di questo Tribunale porsi nella cassetta comune. Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare al Notaro le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 47.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Commissario le cibarie.

Deve ritirare dall' Opera dei Bagni come Attuario di quella Deputazione per la solita gratificazione annua ——= l. 100. — —

Averà la metà del prodotto della Cassetta, e di tutto ciò, che si è detto di sopra rispetto al Commissario.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

VICOPISANO

TAVOLA C.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesteria, e la Criminale nella medesima, e nella Potesteria di Pontedera.

La Comunità di Montecastelli che quantunque compresa nella Po-

1772. Potesterìa di Pontedera tuttavolta era sottoposta nel Criminale al Vicario di Lari, si è riunita sotto la Giurisdizione Criminale del Vicario di Vicopisano come tutto il rimanente di detta Potesterìa.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 2200. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle cause pettorali, e i diritti dell'esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Non ha obbligo di pagare ai Notari le cibarie.

Deve pagare al Soprastante delle Carceri il solito annuo salario di ——— = lire 120. — —

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie.

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Notaro Criminale

Non deve conseguire dal Vicario le cibarie

Averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

PONTEDERA

TAVOLA CI.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di Vicopisano.

Si è abolita l'alternativa della Residenza che questo Potestà faceva a Cascina, e a Pontedera, dovendo egli risedere perpetuamente a Pontedera, e tenere due Notari Civili, uno dei quali residente appresso il medesimo, e l' altro residente continuamente a Cascina.

La Comunità di Montecastelli che quantunque compresa in questa Potesterìa tuttavolta era sottoposta nel Criminale al Vicario di Lari, si è riunita sotto la Giurisdizione Criminale del Vicario di Vicopisano come tutto il rimanente di detta Potesterìa.

Po-

Potestà

Il Potestà non ha provvisione dalla Cassa Generale.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno dato, quando lo Statuto Locale le ammetta.

Dovrà inoltre partecipare per la terza parte del lucro della Cassetta tanto di Cascina, che di Pontedera.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55

Non ha obbligo di pagare ai Notari le cibarie.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile residente a Pontedera.

Non deve conseguire dal Potestà le cibarie.

Averà il terzo del lucro della Cassetta tanto di Cascina, che di Pontedera.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Civile residente a Cascina.

Non deve conseguire dal Potestà le cibarie.

Averà il terzo del lucro della Cassetta tanto di Pontedera, che di Cascina.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

L A R I

TAVOLA CII.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nella propria Potesterìa a cui si è sottoposta la Comunità di Riparbella che si è distaccata dalla Giurisdizione Civile di Rosignano, e si sono aggregate le Comunità di S. Luce, Pieve, e Pastina, che si sono smembrate dalla Potesterìa di Peccioli.

Ha inoltre la Giurisdizione Criminale in detti Territori, e nelle Potesterìe di Peccioli, e Palaia.

La Comunità di Montecastelli, che quantunque compresa nella Potesterìa di Pontedera tuttavolta era sottoposta nel Criminale al Vicario di Lari, si è riunita sotto la Giurisdizione Criminale del Vicario di Vicopisano, come tutto il rimanente di detta Potesterìa.

VI-

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 2000. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l'obbligo di dare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. — —

Al Notaro Criminale per le cibarie ——— = lire 336. — —

Al Soprastante delle Carceri per il solito annuo salario = l. 120. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Vicario per le Cibarie ——= l. 336 — —

Ed averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Notaro Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ——= lire 336. — —

Ed averà la metà del lucro della Cassetta Civile, e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PECCIOLI

TAVOLA CIII.

Potesterìa maggiore sottoposta nel Criminale al Vicario di Lari.

Si sono smembrate da questa Potesterìa le Comunità di S. Luce, Pieve, e Pastina, e si sono aggregate alla Giurisdizione Civile del Vicario di Lari.

Potestà

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lire 1500. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire il prodotto delle Cause pettorali, e i Diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c. a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge, e le solite partecipazioni delle condanne di Danno dato, quando lo Statuto locale le ammetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro per le cibarie ——= l. 336. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 47.

Notaro Civile

Deve conseguire dal Potestà per le cibarie ——= l. 336. — —

Ed avrà tutto il lucro della Cassetta.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

PALAIA

TAVOLA CIV.

Potesterìa minore sottoposta nel Criminale al Vicario di Lari.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— ———= lir. 252. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i Diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

LIVORNO

TAVOLA CV.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nella Potesterìa di Rosignano, dove risederà un Potestà con Giurisdizione meramente Civile.

GOVERNATORE

Il Governatore Civile, e Militare averà la Suprema Rappresentanza del Sovrano.

Averà di provvisione annua come Governatore Civile dalla Cassa Generale ——= l. 1975. — —

Ritirerà dalla Cancellerìa Civile per la solita pensione = l. 575. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, e i diritti delle esecuzioni secondo il consueto.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53 e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Vicario Auditore del Governo secondo il consueto —= lir. 990. — —

E di pagare al Tenente dei Famigli compresa la spesa dei lumi per il Tribunale la somma annua di ———= l. 396. — —

Deve far legare le filze degli atti che si rimettono ogni anno all' Ar-

1772. chivio della Comunità, e provvedere il Tribunale di carta, penne, inchiostro ec. siccome deve provvedere alla spesa delle stampe che occorrono.

Per le spedizioni, e Lettere Credenziali dovrà regolarsi come al Capitolo 50.

VICARIO

Il Vicario averà il titolo di Auditore del Governo, e farà le funzioni di Giudice Ordinario con Giurisdizione Civile, e Criminale.

Averà di provvisione annua dalla Cassa Generale = lire 1029. 13. 4

Dovrà conseguire dal Governatore ——— = lir. 990 — —

Dal Monte di Pietà, e per esso dalla Cassa di Dogana per indennità delle pene di Decime, e Sensali ——— = l. 336. — —

Dalla Cassa di Dogana in luogo dell' esenzione dalle Gabelle, e Stallaggi ——— = l. 79. 19. 11

Dall' Appalto del Lotto per l'assistenza alle Estrazioni = l. 160. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire la solita partecipazione della Cassetta dei Processi Criminali informativi, dei quali è luogo a trasmettere l' Inquisizione: tal partecipazione consiste nella metà della Cassetta che divide col Cancelliere Criminale prelevato prima il quarto a favore del Sotto Cancelliere Criminale.

Averà due terzi dei Diritti dei Consolati.

Deve conseguire i soliti diritti per i Mondualdi, Contratti curiali, assistenze ad esami ec.

Averà la metà di quel che resta al netto nella Cassetta della Cancellerìa Civile, prelevate tutte le deduzioni che si competono a diversi Partecipanti, con più il cinque per cento sopra l' altra metà che appartiene al Cancelliere Civile.

Dovrà conseguire dai Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi pubblici le recognizioni solite darsi all' Auditore del Governo.

Ha l' obbligo di pagare ogni anno al Cancellier Criminale per la stesura dei Voti — = lire 207. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Cancelliere Civile

Averà di provvisione annua dalla Cassa Generale = lire 980. — —

Dal Ministro della Tromba per la solita recognizione annua l. 57. 10.—

Dall' Appalto del Lotto per assistenza alle estrazioni — = l. 80 — —

Per suoi emolumenti incerti averà la metà di quel che resta al netto nella Cassetta della Canellerìa Civile prelevate tutte le deduzioni che si competono a diversi Partecipanti, e dedottone poi il cinque per cento competente al Vicario

Averà un terzo dei diritti dei Consolati, ed averà i soliti diritti sopra i Depositi, Contratti curiali, copie di Consolati &c.

Ha l' obbligo di pagare al Go-

L.

I. Governatore per pensione annua ——— = lire 575. — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Cancelliere Criminale

Averà di provvisione annua dalla Cassa Generale —— = l. 1260. — —

Dall' Appalto del Lotto per l'assistenza alle estrazioni = l. 80. — —

Dall' Amministrazione Generale per recognizione annua = l. 53. 6. 8

Da pensione, che si preleva dalla Cassetta della Cancelleria Civile ——— = lire 276. — —

Dal Vicario per la stesura dei Voti ——— = lire 207. — —

Per suoi emolumeni incerti averà la solita partecipazione della metà sopra la Casetta dei Processi informativi, che divide coll' Auditore prelevato il quarto a favore del Sotto Cancelliere Criminale.

Averà i tre quarti della Casetta degli atti difensivi, e di quanto altro è solito porsi in questa cassetta, di cui partecipa l' altro quarto il Sotto Cancelliere Criminale.

Ha l' obbligo di pagare al Sotto Cancelliere Criminale per provvisione annua ——— = l. 414 — —

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Sotto Cancelliere Criminale

Dovrà ritirare dal Cancelliere Criminale per sua provvisione annua ——— = lire 414. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le solite partecipazioni del quarto sopra le due Cassette degli atti Criminali.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 48.

Coadiutore Criminale

Averà di provvisione annua dalla Casa Generale = l. 1260. — —

Non averà partecipazione sopra la Casetta.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

Sotto Cancelliere Civile, e due Attuari

Sono a nomina del Governatore.

Non hanno stipendio fisso, ma averanno i soliti emolumenti incerti, e le partecipazioni che prelevano dalla Casetta Civile.

ROSIGNANO

TAVOLA CVI.

Potesterìa minore sottoposta alla

1772. Giurisdizione Criminale del Governo di Livorno.

Questo Potestà averà Giurisdizione Civile solamente nel proprio Territorio, essendosi soppressa la Giurisdizione Criminale limitata che prima esercitava, e sottoposta Riparbella alla Giurisdizione Civile, e Criminale del Vicariato di Lari, e i Castelli di Bibbona, Guardistallo, Casale, e Cecina alla Giurisdizione Civile del Potestà di Guardistallo sotto la Criminale del Vicario di Campiglia.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 336. ——

E dalla Comunità di Rosignano ————= lire 180. ——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Resta liberato in avvenire dalla tassa annua di lire 84 che prima pagava all' Jusdicente di Campiglia.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 49.

PORTOFERRAIO

TAVOLA CVII.

Vicariato maggiore che ha la Giurisdizione Civile e Criminale nel proprio Territorio.

GOVERNATORE

Il Governatore Civile, e Militare averà la Suprema Rappresentanza del Sovrano.

Averà di Provvisione annua dalla Cassa Generale come Governatore Civile ————= l. 987. 8. —

Dal Proventuario del macello ogni anno ———= lire 345. ——

Dall' Abbondanza di Portoferraio ————————= lir. 225. ——

Deve godere il frutto di due campi alla Porta del Ponticello, e di due giardini alla Fortezza Stella.

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, e i diritti del Rettore sopra le esecuzioni, sequestri, e vendite alla Tromba secondo il consueto.

Dovrà conseguire dalla Comunità, Luoghi Pii, Ufizi, e Corpi Pubblici tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Vicario una pensione annua di= l. 504. ——

Per le spedizioni, e Lettere Credenziali dovrà regolarsi come si dispone al Capitolo 50.

VICARIO

Il Vicario averà il titolo di Auditore del Governo, e farà le funzioni di Giudice Ordinario con Giurisdizione Civile, e Criminale.

Averà di provvisione annua dalla

la Cassa Generale —— l. 840. — —

Deve conseguire dal Governatore per pensione annua ——l. 504. — —

Dall' Abbondanza di Portoferraio ———————= l. 840. — —

Dalla Cassa del Monte Pio come Soprintendente del medesimo ——————— l. 51. — —

Il suddetto Vicario facendo le funzioni di Cancelliere Comunicativo deve ritirare dalla Cassa della Comunità ———— l. 30. — —

Dall' Abbondanza per l'onorario delle Bullette di Sanità = l. 252. — —

Dall' Abbondanza medesima per l' introduzione dei grani = l. 150. — —

Dai Proventuari dell' olio, e carni sul sigillo di detti proventi ——————= l. 266. — —

Dovrà conseguire dai Luoghi Pii, Ufizj, e Corpi pubblici le recognizioni solite darsi all' Auditore del Governo.

Non deve partecipare del prodotto della Cassetta Civile e Criminale del Tribunale, che per l'intiero è stata assegnata al Cancelliere.

Non deve pagare al detto Cancelliere le cibarie.

Ha bensì l' obbligo di somministrare al medesimo un sussidio annuo di ———= lire 200 — —

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio deve pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 46.

Cancelliere Civile, e Criminale

Deve conseguire dal Vicario un annuo sussidio di —l. 200. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il lucro della Cassetta Civile, e Criminale ove dovranno porsi gli emolumenti delle Patenti, copie di partiti, deliberazioni ec. secondo lo stile di questo Tribunale.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 48.

CAMPIGLIA

TAVOLA CVIII.

Vicariato minore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nella Potesterìa di Guardistallo.

In questo Vicariato i Castelli di Bibbona, Guardistallo, Casale, e Cecina si sono distaccati dalla Giurisdizione Civile di Rosignano, e sottoposti alla Giurisdizione Civile del nuovo Potestà di Guardistallo, sotto la Giurisdizione Criminale del Vicario di Campiglia secondo il solito.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————= lire 2260. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire le partecipazioni delle condanne, il prodotto delle Cause pettorali, e i diritti delle esecuzioni, protesti, lettere sussidiarie, gite per i Mondualdi &c, a forma della Tariffa dei Conservatori di Legge.

Do-

1772. Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

E più ciò che era solito avere dalle Comunità di Bibbona, Casale, e Guardistallo per la gita che vi deve fare ogni sei mesi, e per la visita annuale dei Confini.

Non dovrà esigere la tassa annua di lire 84 che prima gli pagava l' Ufiziale di Rosignano.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro per le Cibarie ——= l. 336. ——

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 46.

Notaro Civile, e Criminale.

Deve conseguire dal Vicario per le cibarie ———= l. 336. ——

Ed averà tutto il lucro della Cassetta Civile e Criminale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capirolo 48.

GUARDISTALLO

TAVOLA CIX.

Potesterìa minore che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio distaccato dalla Giurisdizione Civile dell' Jusdicente di Rosignano, e formato dalle Comunità di Guardistallo, Bibbona, Casale, e Cecina, sottoposto alla Giurisdizione Criminale del Vicario di Campiglia.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———= lire 400. ——

Inoltre dalla Comunità di Guardistallo per la rassa annua che pagava all' Ufiziale di Rosignano l. 114.——

Dalla Comunità di Bibbona per la tassa annua che pagava come sopra ————= l. 24. ——

Dalla Comunità di Casale per la tassa annua che pagava come sopra ————= l. 114 ——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire i diritti del Rettore, e tutto il lucro della Cassetta.

Dovrà conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore dei soprascritti Capitoli 53. e 55.

Per le spedizioni, e rimessa di Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 49.

VOLTERRA

TAVOLA CX.

Vicariato maggiore, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nelle Potesterìe delle Pomarance e Montecastelli.

E' stata soppressa la Giurisdizione Criminale limitata della Potesterìa delle Pomarance, onde la medesima nel Criminale sarà sottoposta per l' intiero al Vicario di Volterra, e averà un Potestà meramente Civile.

Dalla Giurisdizione Civile del Vicario di Volterra, si è smembrato l' Ufizialato del Sasso che viene aggre-

gregato al Poteſtà delle Pomarance.

Reſtano ſoppreſſi, e aggregati alla Giuriſdizione Civile di queſto Vicariato gli Ufizialati di Montecatini, e Querceto, in correſpettività di che la Caſſetta dei Notari dovrà ritirare ogni anno.

Dalla Comunità di Montecatini ———————= l. 140. ——

Dalla Comunità di Querceto ———————= l. 24 ——

Dalla Comunità della Saſſa l. 9 —

Dalla Comunità di Gello l. 21. —

La Banca Attuaria, che fu già riunita a queſto Tribunale fino a nuov' ordine, e il Danno dato ſaranno perpetuamente riuniti al Pretorio.

Il lucro degli atri, e la preſtazione di lire 420. che la Comunità pagava all' Attuario del Danno dato, e di più l' Affitto di una bottega ſolita goderſi dall' iſteſſo Attuario in lire 20. l' anno, anderanno in benefizio della caſſetta dei Notari con tutti gli obblighi anneſſi al detto Attuariato, e con che durante la vita del preſente Attuario il ſalario ſuddetto di lire 420., e l' affitto di detta bottega, debba dai Notari pagarſi al medeſimo; e queſto finchè vive deva ſervire il Tribunale in qualità di Coadiurore, e ſupplire a tutti i peſi di detto Attuariato.

VICARIO

Il Vicario averà di provviſione annua dalla Caſſa Generale ———————= lir. 5096. ——

Per ſuoi emolumenti incerti deve conſeguire le partecipazioni delle condanne, e i diritti delle eſecuzioni, e gli altri ſoliti ſecondo la Tariffa dei Conſervatori di Legge, ed averà gli emolumenti delle Cauſe pettorali, e dei Mondualdi, e tutti gli altri provenienti dalle Cauſe della Banca Attuaria, e dovutigli come Giudice ordinario della medeſima a forma della Tariffa Statutaria.

Dovrà conſeguire dalla Comunità Luoghi Pii, Ufizi, e Corpi Pubblici tutto ciò che ſe gli compete in vigore dei ſopraſcritti Capitoli 53. e 55.

Ha l' obbligo di pagare al Notaro Civile per le cibarie = l. 336. ——

Al Notaro Criminale per le cibarie ————= lir. 336. ——

Per le ſpedizioni e rimeſſa d' Ufizio deve pagare ciò che ſi diſpone nella ſopraſcritta Tariffa al Capitolo 46.

Notaro Civile.

Deve conſeguire dal Vicario per le cibarie . ——= lire 336. — —

Averà la metà del prodotto della Caſſetta Civile, e Criminale, dove dovranno porſi le annue recognizioni delle predette quattro Comunità di Montecatini, Querceto, Saſſa, e Gello, e il ſopraddetto annuo ſalario che la Comunità di Volterra paga all' Attuario, del Danno dato, con più l' affitto della predetta bottega per dividerſi il tutto a profitto dei Notari, ſalvo l' obbligo vitalizio di mantenere come ſopra ſi è detto il preſente Atturio finchè vive, o finchè paſſi ad altra carica.

Ha l' obbligo di portarſi una volta il

L E G G E

Per il Nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia della Provincia Superiore dello Stato di Siena

Del dì 2. Gennaio MDCCLXXIV.

IETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D' UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

GIudicando espediente di dare un nuovo Compartimento ai Tribunali di Giustizia della Provincia Superiore del Nostro Stato di Siena, abbiamo approvata l'infrascritta divisione e descrizione, e vogliamo che sia posta in esecuzione dal dì primo di Maggio 1774. in avvenire a tenore delle infrascritte Tavole, che dimostrano le particolari disposizioni, che respettivamente abbiamo date, e che si debbono osservare per regolamento di ciaschedun Tribunale.

1. Il Capitano di Giustizia di Siena estenderà la sua Giurisdizione Criminale, oltre la Città, e Masse, sopra la Potesterìa di Castelnuovo della Berardenga, e sopra la Potesterìa di Sovicille, alla quale abbiamo aggiunto il Territorio di Monte Reggioni. E tutto questo Circondario sarà nella privativa Giurisdizione di detto Capitano di Giustizia.

2. Dopo il Capitano di Giustizia della Città vi saranno nella Provincia Superiore sei Jusdicenti, che averanno Giurisdizione Civile e Criminale, e si chiameranno Vicari, e risederanno a Casole, a Montalcino, a Radicofani, a Chiusi, a Pienza, e ad Asinalun-

 ga,

ga; e questi Vicari amministreranno la Giustizia Civile nel proprio Territorio, o Potesteria, e la Criminale in tutte le Potesterie componenti il Vicariato; e tal Giurisdizione Civile, e Criminale sarà esercitata dai Vicari con tutte le prerogative, e facoltà a loro competenti in vigor delle Leggi, e Ordini veglianti, salvo l' obbligo delle loro partecipazioni ai Magistrati di Siena tanto nell' ordinatorio, che nel decisorio nei tempi, e modi prescritti senza innovazione alcuna.

3. Nei Feudi annessi a ciaschedun Vicariato, gli Uffiziali Feudali, purchè siano descritti in alcuna delle nuove Listre dei Giudici, o dei Notari, e purchè osservino le regole dei Divieti, e dei Sindacati imposte agli altri nostri Iusdicenti, eserciteranno la Giurisdizione Civile e Criminale che loro compete a tenore delle respettive Investiture, e Consuetudini, e della Legge sopra i Feudi del dì 21. Aprile 1749., e in tutto ciò che resta riservato ai Magistrati Regi a tenore di detta Legge, e delle altre Leggi, e Consuetudini del Gran-Ducato, l' esecuzione degli Ordini di detti Magistrati apparterrà al nostro Iusdicente Capo del Vicariato, per mezzo del quale nel caso di devoluzione alla Corona, o in altre occasioni in cui si debbano esercitare i diritti di Sovranità saranno eseguiti gli ordini nostri.

4. Oltre i detti sei Vicariati vi saranno dodici Potesterie con Giurisdizione semplicemente Civile, e Mista, e i Potestà risederanno a Castelnuovo della Berardenga, e a Sovicille dove è riunito il Territorio di Monte Reggioni sotto il Criminale del Capitano di Giustizia di Siena; a Radicondoli, e a Chiusdino sotto il Vicariato di Casole; a Buonconvento, e a Castiglion d' Orcia sotto il Vicariato di Montalcino; alla Badìa S Salvadore, e a S Casciano dei Bagni sotto il Vicariato di Radicofani; a Sarteano dove sono riunite le Potesterie di Cetona, e di Chianciano sotto il Vicariato di Chiusi; ad Asciano dove è riunita la Potesterìa di Trequanda sotto il Vicariato di Pienza; e a Torrita, e a Rapolano sotto il Vicariato d' Asinalunga.

5. I detti Potestà averanno, come si è detto sopra il proprio Territorio la Giurisdizione semplicemente Civile, e Mista, restando soppressa e riunita ai respettivi Vicari la Giurisdizione Criminale, che in qualche luogo si esercitava, e non si ingeriranno detti Potestà nelle cose Criminali salvi gli atti che fussero loro commessi dai respettivi Vicari per il miglior servizio della Giustizia.

6. Nelle Cause Civili non potrà interporsi appello dai decreti interlocutori, ma dopo la sentenza difinitiva degli Iusdicenti tanto dei Vicariati che delle Potesterìe le

Cause

Cause, che a tenore degli Statuti sono appellabili si devolveranno per appello ai Giudici delle appellazioni, che in ciascheduп luogo dagli Statuti, e Ordini veglianti sono stabiliti, senza che in questo segua fino a nuov' ordine alcuna innovazione.

7. Nelle Cause pendenti avanti detti Iusdicenti tanto dei Vicariati che delle Potesterie riserviamo alle Parti litiganti la facoltà di domandare il Consiglio del savio nei tempi e modi prescritti dai respettivi Statuti locali, purchè lo dimandino nel termine di giorni quindici dopo contestata la lite, e purchè per detto consiglio non siano eletti Consultori fuori di Stato, e purche quando sia richiesto il detto consiglio in Siena non siano eletti altri Soggetti, che quelli che sono abilitati a giudicare le Cause di prima istanza.

8 Tutte le Potesterie si intenderanno composte delle Comunità descritte nelle infrascritte respettive Tavole con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle Comunità medesime, e in ogni luogo gli Iusdicenti dovranno osservare gli Statuti e Privilegi originarj di ciaschedun Territorio, e in mancanza degli Statuti particolari dovrà ricorrersi allo Statuto della Città di Siena, e in mancanza del medesimo alle regole della ragion Comune.

9. Tutti i predetti Iusdicenti, oltre l'esercizio della loro Iurisdizione sopra tutti i Territori compresi nel loro dipartimento averanno la soprintendenza alle Assemblee, ed Ufizi Comunali, ed assumeranno immediatamente la direzione del patrimonio di ciascheduna Comunità con obbligo di fare i rapporti, e dipendere in questa parte totalmente dagli ordini del Magistrato dei Conservatori di Siena, e questo seguirà anco nelle Comunità, che sono state raccomandate per il passato ai Cancellieri di Montalcino, di Radicofani, di Chiusi, di Asinalunga, e di Sarteano, i di cui Ufizi abbiamo giudicato a proposito di sopprimere per aggregarne le funzioni ai respettivi Iusdicenti, i quali nei Vicariati potranno valersi per loro aiuto dei respettivi Notari, dividendo tra loro le incumbenze delle Comunità sottoposte, e intendendosi sopra tal divisione col Provveditore dei Conservatori di Siena.

10. Avendo già ordinata la compilazione delle Liste dei Soggetti idonei a concorrere per gli Ufizi di Giudicatura dei Vicariati delle Potesterie, e per gli Ufizi di Notaro Civile, e Criminale, vogliamo che queste servino a provvedere i respettivi Ufizi; e perciò il Segretario delle Leggi di Siena dal dì primo Maggio 1774 in avvenire, intermesso l' uso delle Tratte, e qualunque altro metodo solito praticarsi nelle collazioni di Tratta, o di Grazia proporrà per i Vicariati, e per le Potesterie i sogget-

1774 getti, che crederà più idonei tra i descritti nelle predette Listre, avvertendo di prenderli dalla Classe competente all' Ufizio, che si troverà in vacanza, e non altrimenti. E così successivamente praticherà nelle vacanze che saranno per darsi, e nell' occasione delle susseguenti mute con la mira di migliorare le condizioni di chi si è fatto maggior merito nei servizi prestati.

11 Nell' istesso modo il Segretario delle Leggi farà la proposizione per gli Ufizi Notariali, Civili, e Criminali, scegliendo dalla Listra dei Notari chi ha miglior requisiti, e date riprove maggiori della sua buona, e savia condotta.

12. La detta proposizione del Segretario delle Leggi, tanto per i Giudici, che per i Notari dovrà rimettersi al nostro Luogotenente Generale della Città, e Stato di Siena, dal quale sarà partecipata col suo sentimento alla nostra Reale approvazione.

13. Tutti i predetti Ufizi tanto dei Giudici che dei Notari averanno principio nel mese di Maggio, e dureranno nel loro esercizio per un anno, e in fine dell' anno dovranno stare a Sindacato senza eccezione; e non riportando nel Sindacato la sentenza assolutoria, s' intenderanno immediatamente privati dell' Ufizio, che attualmente godono, ancorchè vi fussero stati recentemente eletti, o confermati, e non potranno esser mutati in altro Ufizio; e quando riportino la sentenza assolutoria, potranno esser confermati nell' istesso Ufizio fino al terzo anno, dovendo tutti dopo tre anni esser sottoposti alla muta.

14. Il Segretario delle Leggi avanti di rimettere al Luogotenente Generale la proposizione dei Soggetti, che crederà meritevoli di occupare gli Ufizi di Vicario, o Potestà, o Notaro Civile, e Criminale, farà i riscontri opportuni per assicurarsi, che i proposti non abbiano divieto dagli Ufizi per cui si propongono.

15 Niuno potrà esercitare Ufizio di Jusdicente, o Notaro nella sua Patria, nè in luogo ove abbia la sua abitazione ordinaria, nè dove sia vicino per cinque miglia alla Patria, o al Domicilio; e niuno parimente potrà tornare a esercitare l' Ufizio senza una vacazione di tre anni da quei Tribunali dove averà esercitato l' impiego per un Triennio; e niuno potrà esercitare Ufizio in quel Tribunale dove abbia parentela col Vicario, o con i Notari fino in quarto grado civile; Niuno finalmente potrà prender moglie nativa della Giurisdizione in cui serve nel tempo che resta in carica, e prendendola resterà inabile a servire nell' istesso Tribunale, e si doverà considerare il suo Ufizio per vacante.

16 Seguita che sarà l' elezione o conferma se ne farà fare la pubblicazione dal nostro Luogotenente

I.

te

te Generale, il quale rimetterà al Segretario delle Leggi un riscontro autentico degli eletti, e respettivamente confermati, e ne manderà ancora un altro riscontro secondo il solito al Collegio della Balìa, il quale poi resta incaricato di notificarlo a tutti quei Tribunali, che possono aver bisogno di sapere i nomi di chi si trova nei respettivi Ufizi.

17. Dopo la pubblicazione dovranno i Vicari, Potestà, e Notari presentarsi avanti il Magistrato dei Regolatori, che gli ammetterà al giuramento di bene, e fedelmente amministrare l' Ufizio a cui sono stati eletti, o confermati; e farà cura ancora del Magistrato dei Regolatori di far nominare ai Vicari e Potestà una persona confidente abitante in Siena per il sicuro recapito delle lettere, che loro saranno scritte dai Ministri, e Tribunali di Siena.

18. In seguito sopra l' attestato di detto giuramento prestato, il nostro Luogotenente per mezzo del Segretario del Governo tanto in caso di nuova elezione che di conferma farà per tutti i Vicariati, e Potesterìe spedire la lettera Credenziale per i Rappresentanti del luogo, dove i Soggetti eletti, o respettivamente confermati debbono esser messi in possesso della loro Giurisdizione, e avanti di partire di Siena dovranno i detti Vicari, e Potestà presentarsi all' Auditore del Governo, Auditor Fiscale, Capitano di Giustizia, Segretario delle Leggi, e Magistrato dei Conservatori per ricevere dai medesimi quelle particolari istruzioni che le attuali circostanze esigeranno.

19. Con l' esibizione di detta Lettera Credenziale saranno i Vicari, e Potestà ricevuti in tutte le Città, e Terre destinate alla loro Residenza, e saranno messi in possesso del loro Ufizio, e sarà loro prestata la debita riverenza, ed obbedienza; averanno il primo luogo in tutte le Magistrature del Paese, e saranno loro fatti in ogni occasione tutti gli onori soliti farsi a chi ha esercitato per il passato la nostra Rappresentanza.

20. Dovranno tutti gl' Iusdicenti, e Notari portarsi prontamente al loro Ufizio per esservi a prendere il possesso il primo giorno dell' annata.

21. Dovranno gli Iusdicenti, e Notari preso, che abbiano il possesso dei loro Ufizi far continua Residenza nei luoghi di loro Giurisdizione. e quando il Luogotenente Generale a forma degli ordini accordi a loro qualche discreta dispensa di assentarsi per legittime cause, dovrà provvedere come crederà meglio, perchè il servizio del Tribunale non soffra per detta assenza.

22. Sarà obbligo dei Vicari d' invigilare, che i Ministri soddisfacciano a tutti i pesi loro ingiunti nelle infrascritte respettive Tavole, e specialmente a quello di anda-

1774. dare in certi giorni a render ragione nei luoghi destinati per maggior comodo dei Popoli della loro Giurisdizione, con facoltà di eleggere tra i Notari quello, che secondo le circostanze dei luoghi, e dei tempi stimeranno più adattato a tal funzione, e con facoltà ancora nel caso d' impedimento del Notaro destinato di far supplire all' altro, e di prender tutti quegli espedienti che saranno necessari, perchè il servizio della Giustizia non riceva ritardo.

23. Le spese necessarie per detti viaggi nelle Potesterie dove l' Iusdicente gode tutti gli emolumenti debbono farsi a spese proprie del Potestà; e nei Vicariati dove la Cassetta si divide nei due Notari debbono farsi a spese della Cassetta comune, senza pregiudizio di quegli onorari, o gratificazioni che in qualche luogo le Comunità pagassero per facilitare dette gite istituite per comodo dei Popoli; ma dovunque è la consuetudine di non pagare cosa alcuna, o di non pagare una somma sufficiente, l' obbligo originario di far la spesa per le dette gite, che non possono ritardarsi, deve considerarsi sempre nella Cassetta dei Notari, in contemplazione di tutti gli emolumenti certi, e incerti loro accordati, salva ad essi la repetizione del rimborso nei termini della detta consuetudine.

24. Avendo osservato che gli Iusdicenti, che per l' addietro andavano per gli Uffizi erano aggravati di considerabili Tasse di spedizioni pagabili del proprio denaro a diverse Casse Regie, e a diversi participanti in modo che si estenuavano troppo notabilmente i loro salari, abbiamo volentieri condonato per l' avvenire a detti Iusdicenti ogni sorta di Tasse, che in qualunque modo venivano obbligati a pagare all' Uffizio della Biccherna, e a qualunque altro Uffizio pubblico, e qualunque altra recognizione solita pagarsi a qualunque Uffiziale, o Ministro parteeipante, e abbiamo ridotti i pagamenti da farsi tanto per le spedizioni, che per la rimessa d' Uffizio di ciascheduno alla Tariffa descritta nel seguente Capitolo a tenore del loro rango, oltre i quali pagamenti non averanno per detti titoli alcuna ulteriore spesa d' obbligo, avendo già Noi dati gli Ordini opportuni per indennizzare le Casse Regie, e gli altri partecipanti che godevano sopra dette spedizioni qualche emolumento.

25. La Tariffa delle spese, che dovranno fare gl' Iusdicenti, e Notari della Provincia Superiore di Siena nell' andare in Uffizio, e nel rendere i Sindacati è la seguente.

PER I VICARI

Al Segretario del Governo per la Cre-

den-

I.

denziale ——— lir.	10.	—	—
Al Collegio dei Notari ———	5.	5.	—
Alla Cancelleria dei Regolatori per il registro dei Libri —	2.	—	—
Alla detta Cancelleria per il Sindacato —	9.	1.	8
somma — lir.	26.	6.	8

PER I POTESTA'

Al Segretario del Governo per la Credenziale ——— lir.	3.	—	—
Al Collegio dei Notari ———	4.	16.	8
Alla Cancelleria dei Regolatori per il registro dei Libri —	1.	14.	4
Alla detta Cancelleria per il Sindacato —	7.	—	—
somma — lire	16.	11.	—

PER I NOTARI

Alla Cancelleria dei Regolatori per la nomina ———	—	8.	—
Alla detta Cancelleria per il Sindacato —	4.	—	—
somma — lir.	4.	8.	—

26. Non contenti di aver migliorata con tal condonazione la condizione di detti Iusdicenti, e Ministri, abbiamo assegnato a ciascheduno le provvisioni proporzionate agli emolumenti certi, e incerti dei respettivi Uffizi, che faranno loro pagare puntualmente per quartali, in modo che possino decorosamente mantenersi, le quali provvisioni sono notate nelle Tavole registrate sotto l' infrascritto Compartimento, e formate per istruzione di ciaschedun Tribunale, dove oltre la provvisione son descritti tutti i titoli dei predetti emolumenti certi, e incerti, che deve ciaschedun Iusdicente, e Ministri godere con tutti i loro obblighi corrispettivi, le quali Tavole in tutto approviamo, e confermiamo.

27. I Vicari oltre la provvisione goderanno gli emolumenti incerti che loro prevengono secondo il solito dalle esazioni dell' estimo per due terzi, e si contenteranno di rilasciare l' altro terzo ai loro Notari in corrispettività del servizio che ancora essi prestano a tale esazione, e inoltre rilasceranno ai Notari tutto il lucro della Cassetta, nella quale dovranno andare tutti gli emolumenti incerti Civili e Criminali di qualunque natura, e perciò anco le partecipazioni di Condanne, e qualunque propina e recognizione che potesse pretendersi dovuta personalmente a chi ha giudicato, essendo già stati detti Vicari ricompensati di tutto nell' assegnazione dei loro stipendi, e nella liberazione dall' obbligo delle Cibarie, e nella soprascritta condonazione di Tasse di spedizioni.

28.

1774. 28. Oltre ciò che è descritto in dette Tavole dovranno tutti gli Iusdicenti conseguire dalle Comunità tutte le somministrazioni che sono soliti avere in legne, e paglia nelle quantità solite in denari, o in natura secondo le diverse consuetudini, con dichiarazione, che i Vicari siano tenuti a cedere la metà di tali somministrazioni in denari, o in natura a profitto e comodo dei loro Notari.

29. La spesa della Carta bollata dopo la dispensa da Noi data per gli Atti Criminali col nostro Regio Editto del dì 20. Marzo 1772. sarà nella massima parte diminuita, e in quella parte che può ancora essere necessaria dovrà supplirsi in ciaschedun luogo dalla Cassetta dei Notari. E rispetto alla Carta bianca l' Iusdicente provvederà da se medesimo al proprio particolare consumo, e i Notari lo faranno col prodotto della Cassetta.

30. Abbiamo dati gli Ordini opportuni perchè tutti i Palazzi Pretori siano posti in buon grado, e in avvenire mantenuti tali da poter dare il comodo agli Iusdicenti, e Ministri di una buona, e decente abitazione. E per l' istesso oggetto vogliamo che siano forniti di mobili grossi, e utensili da cucina, perchè possino godere l' abitazione senza loro dispendio.

I.

31. E sopra tutto raccomandiamo alla diligenza degli stessi Iusdicenti le frequenti visite delle Carceri, perchè non resti trascurata la minima cosa di ciò che conviene alla sicurezza, e sanità delle medesime, incaricandoli d' informarne i loro Superiori quando gli amministratori delle Comunità ritardino le riparazioni che essi crederanno necessarie.

Questa è la Nostra Volontà, la quale vogliamo che si osservi non ostante qualunque Legge, Statuto, Privilegio, Ordine, e Consuetudine, che in contrario potesse allegarsi, alle quali si intenda essere, e sia specialmente derogato.

Dato in Firenze li due Gennaro mille settecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. SIMINETTI

F. SERATTI.

I. # COMPARTIMENTO 1774.

Dei Tribunali di Giustizia per la Provincia Superiore dello Stato di Siena

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO DE' MINISTRI
Con Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e Criminale sopra di esso, e sopra le controscritte Potesterie.	Di Giurisdizione Civile sottoposte nel Criminale ai controscritti Vicariati.	Residenti in ciaschedun Territorio.
CAPITANO DI GIUSTIZIA DI SIENA	Castelnuovo Berardenga	*Potestà*
	Sovicille	*Potestà*
CASOLE		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Chiusdino	*Potestà*
	Radicondoli	*Potestà*
MONTALCINO		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Buonconvento	*Potestà*
	Castiglion d' Orcia	*Potestà*
RADICOFANI		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Abbadia S. Salvadore	*Potestà*
	S. Casciano dei Bagni	*Potestà*
CHIUSI		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Sarteano	*Potestà*
PIENZA		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Asciano	*Potestà*
ASINALUNGA		*Vicario* *Notaro Civile* *Notaro Criminale*
	Torrita	*Potestà*
	Rapolano	*Potestà*

COMPARTIMENTO

Dei Tribunali di Giustizia per la Provincia Superiore dello Stato di Siena col Ruolo dei Ministri in essi Residenti, e Tavole per Regolamento dei predetti Tribunali

CAPITANO DI GIUSTIZIA DI SIENA

TAVOLA I.

Il Capitano di Giustizia di Siena averà la Giurisdizione Criminale sopra le Masse di Siena, e sopra le Potesterie di Castelnuovo Berardenga, e di Sovicille, all' ultima delle quali si è aggiunta la Giurisdizione di Monteregioni.

Ferma stante detta assegnazione di Territorio resterà abolita la Giurisdizione cumulativa, che competeva a detto Capitano di Giustizia nel Territorio di tutti gli altri Tribunali Criminali, che l' eserciteranno privativamente nel Circondario loro assegnato, senza pregiudizio per altro di quelle Cause, che per loro natura in qualunque Territorio sono di privativa cognizione di detto Capitano di Giustizia di Siena, nè delle altre facoltà e prerogative accordate a detto Capitano sopra le Cause, che sono di competenza dei Tribunali Provinciali, e riservato sempre l' obbligo a tutti i Vicari di fare le solite partecipazioni nelle Cause di loro competenza nei casi e modi prescritti dagli Ordini veglianti.

CASTELNUOVO BERARDENGA.

TAVOLA II.

Potesteria sottoposta nel Criminale al Capitano di Giustizia di Siena.

La

I. La Potesterìa sarà composta delle Comunità di Castelnuovo Berardenga, e di S. Gusmè con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lir. 900. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il lucro della cassetta degli Atti, e più gl' incerti Comunitativi.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a S. Gusmè.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

SOVICILLE

TAVOLA III.

Potesterìa sottoposta nel Criminale al Capitano di Giustizia di Siena.

A questa Potesterìa si è aggiunto nel Civile il Vicariato di Montereggioni, e l' uno e l' altro Territorio si sono smembrati dalla Giurisdizione Criminale del Tribunale di Casole, e sottoposti alla Giurisdizione Criminale del Capitano di Giustizia di Siena.

Questa Potesterìa resterà composta delle Comunità di Sovicille, S. Colomba, Iesa, S. Lorenzo a Mersa, Montereggioni, Orgia, Rosia, Stigliano, Strove, Tocchi, e Torri di Rosia con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle medesime.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— lir. 1000. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il lucro della cassetta degli Atti, e più gl' incerti Comunitativi.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Rosia, ogni seconda Domenica a Montereggioni, e ogni terza a S. Lorenzo a Mersa.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

CASOLE.

TAVOLA IV.

Vicariato che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nelle Potesterìe di Radicondoli, e di Chiusdino

Si sono smembrati da questo Vicariato i Territori di Sovicille, e di Montereggioni, e aggre-

1774. gati sotto la Giurisdizione Criminale del Capitano di Giustizia di Siena.

Il Territorio, o sia la Giurisdizione Civile di Casole sarà composto della Comunità di Casole, Mensano, e Monteguidi con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

VICARIO.

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————— = lir. 2100. — —

Per suoi emolumenti incerti averà i due terzi delle partecipazioni, che gode sopra l'esazione della Tassa prediale, e dell' Estimo.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Non averà obbligo di somministrare le cibarie ai suoi Notari.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

Notari Civile, e Criminale.

Avranno di provvisione annua dalla Cassa Generale fra tutti due a metà per uno —= lir. 1120. — —

Per loro emolumenti incerti averanno il terzo della partecipazione che gode il Vicario sopra l' esazione della Tassa Prediale e dell' Estimo.

Averanno similmente tutto il lucro della cassetta degli Atti, e più gl' incerti Comunitativi.

Dovranno fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Mensano, e ogni seconda a Monteguidi a tenore del Capitolo 22.

Non conseguiranno cibarie dal Vicario.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovranno pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

RADICONDOLI

TAVOLA V.

Potesterìa sottoposta nel Criminale al Vicariato di Casole.

La Potesterìa sarà composta delle Comunità di Radicondoli, e Belforte con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———————— = lir. 940. — —

Per suoi emolumenti incerti averà tutto il lucro della cassetta degli Atti, e più gl' incerti Comunitativi.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Belforte.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufi-

Ufizio, dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

CHIUSDINO

TAVOLA VI.

Potesteria sottoposta nel Criminale al Vicariato di Casole.

La Potesteria sarà composta delle Comunità di Chiusdino, Gersalco, Montalcinello, e Travale con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

Il Potestà averà di Provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir. 800.——

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il lucro della cassetta degli Atti, e più gl' incerti Comunitativi.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Ha l'obbligo di fare a proprie spese ogni prima Domenica del Mese la gita a Montalcinello, ogni seconda Domenica a Gersalco, e ogni terza a Travale.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

MONTALCINO

TAVOLA VII.

Vicariato che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio e la Criminale nel medesimo, e nelle Potesterie di Buonconvento, e di Castiglion d'Orcia.

La Giurisdizione Civile di Montalcino sarà compresa delle Comunità di Montalcino S. Angelo in Colle, Camigliano, Castelnuovo dell' Abate, e Torrenieri con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

Si sono smembrati dalla Giurisdizione Criminale di Pienza le Comunità di S. Gio. d' Asso, Lucignano d'Asso, Vergelle, e Monterongrifoli lasciandoli [illegible] nella Giurisdiz[illegible]o e Civile di Buonconvento come per il passato, e si sono sottoposte alla Giurisdizione Criminale di Montalcino conforme si trova tutto il restante di quella Potesteria.

Si è riunita al Tribunal Pretorio la Giudicatura del Danno dato.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——————= lir 2100 ——

Per suoi emolumenti incerti averà i due terzi della partecipazione che gode sopra l' esazione della

la Tassa Prediale, e dell'Estimo.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò, che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Non averà obbligo di somministrare cibarie ai suoi Notari.

Per le spedizioni e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella Tariffa soprascritta al Capitolo 25.

Notari Civile, e Criminale.

Si sono riunite a detti Notari tutte le incumbenze che aveva il Cancelliere della Comunità tanto per gli affari Comunitativi, che per l' Attuario, che esercitava nelle Cause civili del Tribunale Pretorio.

Averanno di provvisione annua dalla Cassa Generale fra tutti due a metà per uno = l. 1050. —

Per loro emolumenti incerti averanno il terzo della partecipazione che gode il Vicario sopra l' esazione della Tassa Prediale, e dell' Estimo.

E più gli emolumenti certi, e incerti provenienti dalle incumbenze del Cancelliere Comunitativo.

Averanno similmente tutto il lucro della cassetta degli Atti, il tutto metà per uno.

Dovranno fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Castelnuovo dell' Abate, ogni seconda Domenica a S. Angelo in Colle, ogni terza a Camigliano, e ogni quarta a Torrenieri a tenore del Capitolo 22.

Non conseguiranno cibarie dal Vicario.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovranno pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

BUONCONVENTO

TAVOLA VIII.

Potesterìa sottoposta nel Criminale al Vicariato di Montalcino.

La Potesterìa sarà composta delle Comunità di Buonconvento, S. Giovanni d' Asso, Lucignano d' Arbia, Monterongrifoli, Vergelle, e Seravalle con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

La Comunità di S. Gio. d' Asso, Lucignano d' Asso, Monterongrifoli, e Vergelle, che erano sottoposte alla Giurisdizione Criminale di Pienza, si sono smembrate dalla medesima, e si sono sottoposte alla Giurisdizione Criminale di Montalcino come è sottoposto tutto il rimanente di questa Potesterìa.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 840. —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il lucro della Cassetta degli Atti, e più gl' incerti Comunitativi.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete

pete in vigore del Capitolo 28.

Ha l'obbligo di fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Lucignano d'Arbia, ogni seconda a Monterongrifoli, e ogni Lunedì a S. Giovanni d'Asso.

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

CASTIGLION D' ORCIA

TAVOLA IX.

Potesterìa sottoposta nel Criminale al Vicariato di Montalcino.

La Potesterìa sarà composta delle Comunità di Castiglion d'Orcia, e Rocca d'Orcia con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

Si è smembrata da questa Potesterìa la Comunità di Campiglia d'Orcia, e si è sottoposta nel Civile alla Potesterìa dell'Abbadìa S. Salvatore, lasciandola stare nella Giurisdizione Criminale del Vicariato di Radicofani come si trova di presente.

Si è smembrata ancora dalla Giurisdizione Civile di questa Potesterìa la Comunità di Cosona, e si è aggregata nel Civile al Vicariato di Pienza, sotto il quale era per l'avanti solamente nella Giurisdizion Criminale.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 800. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il lucro della cassetta degli Atti, e più gl'incerti Comunitativi.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò, che le gli compete in vigore del Capitolo 28.

Per le spedizioni, e rimessa d'Ufizio dovrà pagare ciò, che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 28.

RADICOFANI

TAVOLA X.

Vicariato, che ha la Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e la Criminale nel medesimo, e nelle Potesterìe dell'Abbadia S. Salvatore e di S. Casciano dei Bagni.

Il Territorio, o sia Giurisdizione Civile di Radicofani è composto delle Comunità di Radicofani, e Contignano, con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle medesime.

VICARIO

Il Vicario averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ———— = lir. 2100. — —

Per suoi emolumenti incerti averà i due terzi delle partecipazioni che gode sopra l'esazione del-

1774. della Tassa Prediale, e dell' Estimo

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Non averà obbligo di somministrare cibarie ai suoi Notari.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

Notari Civile, e Criminale

Si sono riunite ai detti Notari tutte le incumbenze, che aveva il Cancelliere delle Comunità tanto per gli affari Comunitativi, che per l' Attuariato, che esercitava ai Giudici locali delle Vedove, e Pupilli.

Averanno di provvisione annua dalla Cassa Generale fra tutti due a metà per uno ——— l. 980. — —

Per loro emolumenti incerti averanno il terzo delle participazioni che gode il Vicario sopra l' esazione della Tassa prediale e dell' Estimo. Averanno similmente tutto il luero della cassetta degli Atti, e più gli emolumenti certi, e incerti Comunitativi, il tutto metà per uno.

Dovranno fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Contignano a tenore del Capitolo 22.

Non conseguiranno le cibarie dal Vicario.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovranno pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

I.

ABBADIA S. SALVADORE

TAVOLA XI.

Potesteria sottoposta nel Criminale al Vicariato di Radicofani.

La Potesterìa sarà composta delle Comunità dell' Abbadia S Salvatore, e di quella di Campiglia d' Orcia con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle medesime.

La detta Comunità di Campiglia che era della Potesterìa di Castiglion d' Orcia si è aggregata a questa Potesterìa lasciandola stare nel Criminale sotto Radicofani come era prima.

Il Potestà averà di provvisione annua dalla Cassa Generale ——— ——— lir. 800. — —

Per suoi emolumenti incerti deve conseguire tutto il luero della cassetta.

Deve conseguire dalla Comunità tutto ciò che se gli compete in vigore del Capitolo 28.

Ha l' obbligo di fare a proprie spese ogni prima Domenica del mese la gita a Campiglia.

Per le spedizioni, e rimessa d' Ufizio dovrà pagare ciò che si dispone nella soprascritta Tariffa al Capitolo 25.

S.